JOSEPHI LAURENTII MARIÆ

DE CASAREGIS

J. C. GENUENSIS COLLEGIATI,
Rotæ Florentinæ Auditoris, & pro S. Reg. Celſ. Conſiliarii Juſtitiæ,

DISCURSUS LEGALES DE COMMERCIO,

In quibus fuſiſſimè tractantur Materiæ concernentes

Aſſecurationes.
Naves, Naula, & Naulizationes.
Jactus, Avarias, ſeu Contributiones.
Prædas, & Prædationes.
Societates, & Decoctiones.
Accommendas, & Impliciras.
Cambia Nundinaria, & Maritima.
Giratas literarum Cambii, & Chirographor.
Et alia ad Univerſam Mercaturam pertinentia.

TRACTATUS DE AVARIIS QUINTINI WEYTSEN in novam methodum ab Auctore noſtro ad faciliorem uſum accommodatus: nec non tractatus ipſius, IL CAMBISTA ISTRUITO; CONSULATUS MARIS, cum ejuſdem explicatione. Et Elucubrationes, ac Reſolutiones ad Statuta Januæ de Decretis, ac de Succeſſionibus ab Inteſtato.

QUIBUS OMNIBUS IN HAC SECUNDA EDITIONE à pluribus præli mendis expurgata, acceſſere primæ ditiſſimæ Additiones, & aliæ plurimæ Additiones, & Adnotationes ejuſdem celeberrimi Auctoris nunc primùm editæ.

UNA CUM LOCUPLETISSIMIS INDICIBUS, ET SUMMARIIS denuò correctis, & ampliatis, Argumenta, Materias omnes Diſcurſuum de Commercio, Tractatus de Avariis, Cambiſta Inſtructi, Conſulatus Maris, & Elucubrationum, ac Reſolutionum ad Statuta Januæ &c. continentibus.

TOMUS TERTIUS.

VENETIIS, MDCCXL.
Ex Typographia Balleoniana.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.

QUINTINI WEYTSEN

TRACTATUS

DE AVARIIS,

CUM OBSERVATIONIBUS

SIMONIS A LEEWEN, ET MATTHÆI DE VICQ,

In novam Methodum ad faciliorem usum ab eodem JOSEPH MARIA DE CASAREGIS accommodatus.

§. I.

Varia est (1) communis contributio rerum in navi repertarum, ad farciendum damnum bonis quorundam mercatorum sive naucleorum eum in finem sponte illatum, ut vita, navis & reliqua bona (2) salva evadant.

§. II.

Considerandum est, hoc vocabulum (3) Avaria, apud omnes Christiani nominis gentes, qualescumque illæ sint, passim pro vernaculo (4) tritum, & usitatum, originem habere (5) à Græcis, apud quos olim magna, & copiosa negotiatio, & mercatura exercebatur, nimirum à verbo βάρος quod significat onus, & adjectione privativa α quasi sine onere, unde ἀβαρὴς & inde communi lingua, Avaria: etenim Avariæ sic locus, si quando navis jactu facto appellit plenum onus non vehens.

§. III.

(6) Avaria duplex est; nimirum communis, & grossa.

§. IV.

Avariæ communis nomine venit pecunia (7) in fundi exploratores impensa, quam magister navis incidens in oras ignotas solvit piscatoribus, aut aliis personis locorum gnaris, ut navem una cum mercibus salvam in tuto constituant: qua in parte mercatores ferè fidem habent nauclero jurato affirmanti, quantum eo nomine expenderit.

Cæterum nauclerus, si adsit suspicio perjurii, legitime probare debet, quantum eo nomine dederit, solveritque, aut saltem ductores, exploratoresque vadorum sistere coram mercatoribus, institoribusve eorum, siquidem prædicti mercatores domicilium habeant in loco, ad quem navis appulerit.

Item (8) per avariam communem intelligimus, quod naucleri dant classis præfecto, ut subveniatur (9) sumptibus ad ignes, quæsitoresque, & Νυκτοφύλακας sive commentarienses: videlicet si jussu mandatoque Regiæ Majestatis, ejusve Archithalassi quæsitores, aut commentarienses in navem receperint: uti factum, quum nuper anno 1553. & 1554. Wackenius cum classe in Hispaniam tenderet.

Similiter avariæ communi imputatur, quod naucleri solvunt dum prætervehuntur arces, sive in fluminibus, sive in portubus; quemadmodum in flumine Ulyssiponensi, & sinu Danico.

Item quod erogatur pro navibus hujusmodi è prænominatis fluminibus aut portubus educendis. Atque hæ impensæ avariæ communis farciuntur communi contributione mercium, [quarum catalogus conficitur] pro rata valoris cujusque: navis autem ipsa ad hanc contributionem non vocatur.

§. V.

Quamvis autem superius relatum sit, pecuniam in (10) exploratores vadorum erogatam imputari avariæ communi; illud tamen intelligendum est, modo summa non excedat sex libras Flandricas; cæteroquin adscribitur avariæ grossæ, adeoque farcitur collatione navis, & mercium pro rata (11) valoris cujusque.

Britones tamen, Normanni, aliique Regni Galliarum naucleri trientem ferunt ejusmodi expensarum, quæ in vadorum exploratorem erogantur, etiamsi ne Aureum quidem excedant; sed nihilominus mercatores ferè naucleris transmarinis permiserunt, (12) concesseruntque, ut illorum impensis conducerent fundi exploratores, simulatque appropinquarent Flandriæ, aliisque oris salebrosis, ad præcavendum, evitandumque multiplex navigiorum, merciumque dispendium; quod ut plurimum incurrebant, cum nauclerus per avaritiam sordesque sumptibus parceret in ductorem navis faciendis, adeoque mercatori inferret jacturam omnium bonorum.

§. VI.

Avaria grossa intelligitur (13) generaliter cum res quædam sive merces (14) jaciuntur, aut cæduntur: veluti ancoræ, rudentes, mali, funes, remulca, aliaque navis armamenta, *leg. 1. & 3. D. ad l. Rhod. de jact.*

§. VII.

Notanter hic dicimus, quæ cæduntur id est, refecantur; etenim eo ipso excipimus, quod orta tempestate rumpitur, aut comminuitur, cujus ratio haberi non debet, (15) seu paratum utendi causa *l. 2. §. si conservatis D. ad l. Rhod. ad jactu*. Si igitur nauta ancoram, & rudentem perdat propter tempestatem, vel salebritatem fundi petrosi, id genus detrimenti contributione non farcitur, & ne quidem si jussu, aut contemplatione mercatoris ex fundo sabuloso venisset in fundum petrosum, hoc damnum reparatur (16) per modum avariæ, utpote quod factum non est ultro, nec ejus voluntate, nec mercatorum. Interim tamen præfa-

ro nauclero nonnihil pensationis nomine debetur: nam, & si nauta circa oram, quam navigantes, Tras, vocant, necessariò ancoram jaciens, illa rudente fracto amittatur, eo casu solet illi ex gratia pro fideli opera hostimentum dari, non verò per modum avariæ damnum sarciri.

Similiter in collationem non venit, quod per incuriam, aut cæteroqui tempestate oborta (17) è navi delabitur.

Neque item quod effluit,

Sed nec quod (18) madefit aut corrumpitur in navi.

Cum enim hæc damna fortuitò contingant, neque evitari possint, suum quisque (19) ferre debet.

§. VIII.

Memini tamen observatum, ut si tempestate increscente vis aquarum navem premat eæque in foris stantes commode ad sentinam defluere nequeant, atque adeo magister coactus sit illum in finem foros perforare, eo casu si merces quædam circa sentinam collocatæ corrumpantur, ratio quoque earum haberi debet, quemadmodum, & navis, quanto nimirum jam perforata deterior facta sit.

Ex quibus inferre liceat, quælibet damna voluntarie navi, aut rebus illata, majoris, & verisimilioris detrimenti evitandi causa, Avariæ grossæ imputanda esse.

Quæ sententia videtur probabilis; nam, & contributionis æquitatem admitti placuit, si peregrè agens magister, & stationem habens videat universam quidem classem vela pandere, ipse tamen, utut pacato, & tranquillo mari, ancoram subducere nequeat, si, inquam, metuens ne solus hæreat, cædat rudentem, faciatque ancoræ jacturam; quippe eum præstet ancoram, & rudentem perdere, quam solum se periculosæ navigationi committere à sociis derelictum. Atque id factum intelligitur navis merciumque conservandarum gratia, quum ea cum mercibus notabili, ac verisimili periculo eripitur, quamvis verè periculum non fuisset, neque contigisset. *l, habitatores. §, fin. ff. Locat.*

§. IX.

Jactus autem, & incisio committitur arbitrio opinioni, & (20) judicio naucleri cæterorumque præfectorum, quibus ex (21) justa causa, & timore, quamvis verè periculum non fuisset, jacturam facere, vel cædere pro sua discretione liberum est, neque tenentur expectare donec alii ex sociis jaciant, aut incidant, sed ejus, quod navi, quam regunt, conducibile est, rationem habere debent: cum præstet [22[in tempore jactus remedio navi consulere, quam simul cum rebus interire.

§. X.

Et licet superius relatum est, damnum effluxarum, madefactarum, & corruptarum mercium collatinnis consortio non sarciri, sed suum quemque ferre detrimentum; Jus Civile tamen in *l. Navis 4. §. Cum autem jactus in fin. D. ad l. Rhod.* contrarium decidit; utique si multo plus sit in damno quam in collatione, ut puta mercator si merces trajiciat vicenum, quæ decem deteriores factæ sunt, quinque autem jactarum mercium nomine à singulis sint conferenda; ille non debet duplici damno onerari, & jacturæ decem, & collationis quinque, hoc enim modo perderet quindecim, & consequenter sexdecim de centum. Igitur ut conciliemus textum in *d. l. Navis 4. §. Cum autem jactus D. eod.* cum consuetudine supra memorata, quod scilicet effluxæ, madefactæ, & corruptæ merces in collationem non veniant, id intelligere debemus, nisi jactus in causa fuerit ejus detrimenti, quo merces effluxæ, madefactæ, & corruptæ sunt: quo casu ejus, cujus interest jacturam, & damnum factum non esse, communi collatione ratio (23) haberi debet, atque ita quoque accipiendus videtur textus in *dicto §. Cum autem jactus*, ibi; *propter jactum*, neque enim interesse debet, qui jactatas res amiserit, (25) an nudatas deteriores habere, cœperit; & sicut illi subvenitur communi contributione, utique ratio suadet, ut & huic subveniri oporteat, eo magis quod, & eo jure utamur, ut si merces vi tempestatis, aut procellæ madidæ, aut corruptæ fuerint, inde teneantur assecuratores, vel aversores periculi; extra tempestatem vero si madefiant, aut corrumpantur, periculo sint mercatoris, aut magistri si navis vitio damnum obtigerit, quod tum mercator ex vectura (25) deducit.

§. XI.

Quæritur jam an scapha, quam magister (26) in tempestate resecata, avariæ imputanda sit? Communis conclusio est, quod si modo nauclerus scapham commodè in navim recipere, cogere, inibique condere possit ea resecta omnino in avariam grossam venire debeat; non ventura si magister navem usque adeo repleat, obruatque, nullus ut ibidem commodus locus scaphæ vacet. Ratio est, quia tum lucratur plus vecturæ: fieri autem non debet, ut insignis avaritia lucrum illi, & compendium afferat. Nam, & si magister in scapha, quam in navem recipit, cogeret oleum, vina, aliasve merces, & postea scapham tempestate oborta resecaret, aut dejiceret, ejus tamen ratio haberi non deberet, sed ipse propter avaritiam mercatori damnum prædictum sarcire, & refundere teneretur, etenim scapha in navi impedire non debet, sed subsidio esse iis, qui sunt in navi, ut, si ingruat necessitas, ejus beneficin salutem sibi procurent,

§. XII.

(27) Circa æstimationem damni jactarum mercium unumquemque meminisse oportet, quod si quidem naves mediam partem itineris sint emensæ, merces tum jactæ æstimentur taxenturque in catalogo, eo pretio quo in loco destinato venire potuissent; cæterum si prædictæ merces jactæ sint dimidia itineris parte nondum confecta, pluris non æstimentur, quam quanti emptæ sunt in loco, ubi immissæ in navem, atque ita cape textum in *l. 2. §. Portio autem 4. vers. Sed in his rebus. D. ad l. Rhod.*

Quum autem res superato dimidio itinere jactæ æstimantur, quanti in loco, quo exponendæ erant, venditæ fuissent, detrahendæ, & defalcandæ sunt indictiones vectigalium, consuetudinum, portoriorum, aliæque impensæ, quas mercator in prædictas res erogare debuisset.

§. XIII.

Quæstionis est, an pecunia in navi reperta debeat hanc contributionem? Hac de re memini produci, (28) per modum turbæ diversa (29) testimonia mercatorum, Bursam sive Basilicam, tam Anturpiensem, quam aliorum emporiorum, frequentantium: sed quorum alia ab aliis dissentiebant. Etenim Antuerpiensibus, utut non meminissent in judicio contradictorio unquam definiri, videbatur tamen, quando res quædam propter tempestatem, & procellam in mare dejectæ erant, navis merciumque servandarum gratia, omnia tum, nullis exceptis, pecuniam quoque numeratam, margaritas, & gemmas conferre nportere, quod convenit textui in *dict. l. 2. §. Cum in eadem nave D. ad l. Rhod. de jact.* ubi, & annuli mercatorum, quos in digitis habent, detrimentum præstare debent jactarum mercium, utpote remedio jacturæ conservati, (30) secundum *Bart. ibi*, atque illis consequenter memini judicatum, ipseque interfui quum definiretur, pecuniam numeratam collationem debere, attamen illa sententia jussu Regis paulo post anno 1558. abolita est.

Ratinnes, & momenta aliorum mercatorum, qui negabant pecuniam collationi obnoxiam, fuerunt hæc. Primò, quia pecunia (31) navem non onerat. Secundò, quia pecuniæ nomine non debetur vectura; si quid enim nauclero detur, pro custodia videri debet. Tertiò, quia pecunia præstationi vectigalium non subjicitur: utique si signata sit, cæterum non signata munis est, præstatque unciam centesimam, generaliter autem quæ non pendunt vectigal, ea nec contributionem debent. Denique quia si adversitate fortunæ jactus, aut detrimentum obtingat, pecunia numerata magnum affert compendium: siquidem nauclero permissum est illam [ceu rem minimo dispendio obnoxiam] insumere atque expendere in reparationem navis, & mercimoniorum, ut navis adversa tempestate depressa denuo instruatur, & res simul, ac merces in ordinem redigantur, iisdemque ut oportet, prospiciatur.

Igitur quum navis, & bona effugiant hujusmodi damnum,

num, quod passura erant vili pretio vendita aliis in locis, quam ad quæ destinata erant, meritò ratio postulat, ut merces una cum navi [quæ cæteroqui nauticum fœnus contrahere necesse haberent] prædictam pecuniam immunem servent à contributione, id quod diligenter observandum est.

Cæterum ut liqueat de vera causa, propter quam obtinuit pecuniam contributioni eximi, sciendum est non licere ex Hispania, & Lusitania pecuniam exportare; atque exportantibus publicationem pecuniæ imminere, & gravem corporis coercitionem, & quamvis mercator nihilominus clanculum pecuniam exportaret, arbitri tamen ad computandam avariam electi, nullam unquam pecuniam in catalogum retulerunt, ne transgressio memorata patefieret, & mercator incurreret pœnas prædictas. Quum autem Cæsarea Majestas anno 1553. magnam pecuniæ vim ex Hispania trajici jussisset, & in itinere multum jacturæ fieret, contendebant quidem mercatores Cæsarem quoque prædictæ pecuniæ nomine conferre debere, sed, quod Cæsar negabat ullo unquam tempore pecuniam contribuisse, veritati consonans repertum fuit, nihilominus ratio suadet, ut pecunia collationi (32) subjiciatur, utpote quæ jactus remedio salva vecturam quoque debet, & cujus receptæ nomine magister chirographum dare solet: quæcumque autem res vecturam debent, etiam sunt intributioni obnoxiæ, & chirographa quidem, quibus nauta pecuniam in navem immissam profitetur, & concipiuntur ea forma, qua solent literæ cambii, nimirum ut hac ratione evectio pecuniæ occultetur.

§. XIV.

Ulterius quæritur, si navis præsidiaria, aut (33) piratica adoriatur onerariam, utut tempore pacis, indeque violenter diripiat varia mercium genera, an earum in contributione ratio habenda sit? est receptum, eoque jure utimur, ut si hostis, aut prædo propria authoritate prædictas merces arripiat, nullo habito respectu obtuituve, cujus sint, quove posita loco, illarum nomine contributio non debeatur, sed suum quisque ferat detrimentum. *l. 2. §. si navis D. ad l. Rhod.* quippe quod voluntarium non sit, *ut not. gloss. ibid.* Sed si magister hostem inducat, ut his potius, illisve rebus contentus, cæteris abstineat, eo casu ablatorum jactura collationis consortio sarcienda sit: quum illius demonstrationis, & (34) persuasionis remedio reliquæ merces sint conservatæ, & præsumendum sit magistrum levius damnum mercatoris præ graviori elegisse; accedit, quod merces in parte navis superiore collocatæ hujusmodi direptioni obnoxiæ sunt, quemadmodum quæ in imo navis positæ, effluxioni propter onus impositum, pluraque alia infortunia, quum autem effluxio non faciat locum avariæ, sed quisque suum damnum sustinere debeat, ideo nec hujusmodi direptionis ratio habetur: eo magis, quod merces in superiore navis parte collocatæ gaudeant diversis prærogativis, atque inter cæteras quod citius exonerari, venum exponi, & vendi possint, cum reliquas sæpius magno cum mercatoris incommodo diu in navi manere oporteat.

§. XV.

Consequens est ex prædictis, ut necessario avariæ grossæ imputandum sit, quod magister dedit, vel promisit prædoni, ut navem una cum mercibus (35) redimeret, *d. l. 2. §. si navis*, quod verò prædones abstulerint, quemadmodum supra dictum est, non veniat in avariam, sed perdat is cujus fuerat *dicto §. si navis, versic. (36) quod vero prædones*. Igitur si magister captus à piratis navem redimat promissa pecuniæ summa, pro qua ipse maneat captivus, liberandus erit ab omnibus mercatoribus, pro rata, & æstimatione mercium cujusque, atque ipsius quoque navis *dicto §. si navis*. Sed nec ab hac contributione pecunia numerata immunis, & exempta foret, quoniam magister sciens se nummos quoque vehere, tanto carius navem redemit.

§. XVI.

Ulterius observatum scio anno 1545. quum (37) non obstante pace mutua inter Cæsaream Majestatem, & Regem Galliarum inita, navis præsidiaria Gallorum, in perniciem Anglorum instructa, onerariam navem Ziriczeesem adoriretur, vel à dimittere jubente, illa verò id recusante, tormentis hinc inde explosis vulnerari quidam, & occisi quam plurimi in nave oneraria reperirentur, ut damna vulneratorum, & mutilatorum navis, & mercium contributione per modum avariæ grossæ reficerentur: istud est contra text. *l. 2. §. Cum in eadem nave D. ad l. Rhod.* Sed, & personarum occisarum, unaque earumdem sepulturæ, in viduarum hæredumve commodum, æstimatio facta, arbitrio, & opinione bonorum virorum ejus rei peritorum: videlicet quia propter damnum hujusmodi, navis cum mercibus salva evasisset, quod quum postea Majestati Cæsareæ juris rationi consonans videretur, anno 1551. die 19. Julii lata lege idem (38) sancivit, nimirum art. 28. juris maritimi.

§. XVII.

Porro quæritur, navis onusta ex Occidente appellens Slusam, vel in aliumquem portum, quum (39) intrare flumen, vel portum non auderet pleno cum onere, trajecit quasdam merces in barcas sive scaphas, illæ autem cum barcis summersæ sunt vel corruptæ; quæritur, inquam, an reliquæ merces, quæ in navi manserunt, sint obnoxiæ collationi, ut detrimentum pro portione communicetur? Textus in *l. navis onustæ ad l. Rhod.* definit, rationem haberi debere inter eos, qui in nave merces salvas habent, cum iis, qui in scapha perdiderunt, (40) proinde tanquam si jactura facta esset, nam quum magister communium mercium servandarum causa navem levarit, mercesque in scapham trajectas periculo, & discrimini exposuerit, eæque postea summersæ, aut corruptæ sint, utique ratio facit, ut communi contributione eorum, quibus isto remedio consultum est, damnum datum sarciri debeat *l. 2. §. æquissimam D. ad l. Rhod.* maxime si transjectio ista facta sit non obluctante, aut invito mercatore, & quo debuit tempore, inque navem idoneam, ut expresse not. text. in *l. Item quæritur §. si navicularius. D. locat.* (41) alias enim mercator haberet ex locato actionem cum naviculario *d. §. si navicularius vers. cæterum.* Sed damnum duntaxat mercium in scapham immissarum collationis consortio sarcitur, non etiam ipsius navis sive barcæ, in quam trajectæ sunt: quod detrimentum (42) dominus barcæ, vel scaphæ ferre debet.

§. XVIII.

Unde animadvertendum est non tantum rationem haberi ejus, quod cæditur, aut dejicitur, sed (43) quodcumque fit, pro conservatione navis mercimoniorumque, & quo omisso navis cum mercibus in periculum incurrere potuisset, ut in casu (44) memorato.

§. XIX.

Contra si merces trajectæ in prædictas barcas, vel scaphas salvæ sunt, navis cum bonis mercibusque reliquis depressa, quæritur an hoc casu contributioni sit locus? Responsum est in *d. l. navis onusta. §. contra si scapha D. ad l. Rhod.* rationem eorum (45) non haberi: quoniam æquitatem contributionis tum demum admitti placuit, quum jactus, detrimentique remedio navis servata, & (46) salva evasit, non item nave amissa; quo casu mercatoribus integrum est, merces suas in littus ejectas, aut etiamnum undis innatantes sibi servare, & nemo ad contributionem vocatur *d. §. contra si scapha junct. l. amissa navis. D. ad l. Rhod.* sed quo plura quis collegerit, eo minus feret detrimenti, haud secus, ac si ex incendio cæteroqui peritura servasset *l. cum depressa ad l. Rhod.*

§. XX.

Nihilominus si periculum sit ne navis pereat, ideoque ejus levandæ gratia jactus quarundam mercium factus sit, navis tamen (47) postea perierit, eo casu non obstantibus supradictis, domini servatarum, aut extractarum mercium contribuere tenentur his, quorum merces abjectæ, propterea quod harum jactura facta est ea mente atque intentione, ut navis cum mercibus reliquis salva evaderet; ac nisi jactæ fuissent, tandem mercator

forte fortuna habuisset occasionem prædictas suas merces, humectatas sive siccas, aut utique partem earum servandi, & recuperandi, quæ scilicet reliquis mercatoribus oblata fuit; quamque illi jactura ademit, atque id quotidiano usu (48) observatur.

Item nauta Gadibus Arnemudam petens tempestate orta circa ostia Tagi, quorundam mercatorum merces in mare projecit; quo jactu navis levata cursum continuavit, sed ubi venit prope Westcapellam, oppidum Zelandiæ, illa cum mercibus periit, Nihilominus per natatores, & urinatores Wescapellenses magna rerum copia merciumque extracta, & recuperata est: quæritur igitur, an Domini extractarum mercium teneantur collationis consortio sarcire damnum mercium projectarum circa oram Ulyssiponensem, aut locis memoratis? Jus scriptum in *dicta l. Navis. §. Sed si navis. D. ad l. Rhod.* definit, ab his qui postea sua per urinatores servaverunt, rationem haberi debere eorum, quorum merces in navigatione jactæ sunt, propterea quod jactus ille factus est navis, merciumque servandarum (49) gratia.

Quid autem si res jactæ circa Ulyssipponem (50) extractæ fuerint, naufragio verò perditarum nihil, aut parum recuperatum? Domini jactarum mercium non tenentur præstare detrimentum mercium summersarum hoc enim non potest videri servandæ navis causa factum esse, quæ una cum mercibus *(51)* periit, *dicto §. sed si navis.*

§. XXI.

Porro quæritur, an domini jactarum mercium etiam pro rata ferre debeant *(52)* damni dati portionem? V.G. Mercator in Portu Ulyssipponis immisit in navem viginti cados olei, quorum decem circa oram Angliæ ejecti sunt; singuli autem æstimari eo pretio, quo loco exonerationi destinato vendi potuissent, valebant decem libris Flandricis, simul omnes centum libris. Quæritur, inquam, utrum mercator illas centum libras puras putas recipiat, an vero, & damnum sustineat pro ratione centum librarum Flandricarum?

Usu ferè obtinuit prædictos cados olei etiam pati debere onus collationis, haud secus, ac reliqua bona quæ salva sunt: *(53)* nimirum si ratione uniuscujusque massæ mercimoniorum, quæ in navi reperta valeant centum libris Flandricis, conferenda sint quinque; mercator etiam pro rata decem cadorum olei, quinque sibi imputabit, adeoque oonagiota quinque recipiet pro eo quod centum valebat.

Etenim lex Rhodia de jactu mercatoribus damnum passis, quorum merces jactu periere, consultum ac provisum voluit per modum contributionis, ne scilicet illi soli sufferrent jam dictum detrimentum, sed omnium mercatorum bona in navi reperta simul jacturam reficerent, ac repararent, & sic prospectum est illis de damno vitando, non de lucro captando. Jam vero si cadi olei ante memorati portionem damni non sustinerent, conditio ejus, cujus res projectæ sunt, melior foret, quam ejus, cujus res salvæ, & sanæ; quod absonans foret à juris ratione, contraque mentem, intentionem, & scopum legis Rhodiæ; *(54)* frueretur enim [uti supra memoratum] summo pretiu rerum jactarum, puro, & immuni, à quibuscunque impensis; qua prærogativa domini servatarum mercium non gaudent; æquissimum igitur est commune onus & detrimentum fieri eorum, qui commune periculum subierunt, pro valore, atque æstimatione bonorum cujusque.

§. XXII.

Supradicta autem intelligi debent de rebus jactis dimidio itinere jam superato: etenim quoniam ille tum æstimantur, quanti venire potuissent in loco expositioni destinato, ratio postulat, ut & ipsæ portionem damni ferant: & vero cum res jactæ, antequam dimidium iter confectum sit, solummodo taxentur, & æstimentur, quanti emptæ sunt, non sustinent portionem damni dati, sed domino earum refundendum est, quantum pro illis *(55)* solvit, una cum omnibus, quæ in sumptus portoriorum, consuetudinum, cæterorumque expendit, antequam merces in navem immissæ essent: præsumitur enim satis jacturæ damnique pati, eo quod merces suas non potuit carissimo vendere in loco destinato, in quem aliorum mercatorum res jactus remedio delatæ sunt; ut ut mercatores sæpius res suas viliori pretio distrahant, quam ipsi *(56)* comparaverunt: quod hic non attenditur.

§. XXIII.

Quamvis autem hac in re arbitri *(57)* boni que viri ad computandam avariam electi nauclero nihil adjudicent vecturæ, si res jactæ sint medio itinere necdum superato; id tamen ratione caret: cum utique congra portio vecturæ illi *(58)* addicenda foret, minimum pro rata miliariorum; quæ emensus est, ut & illa vectura cum mercibus projectis catalogo adscribatur.

§. XXIV.

Ita ferè usu obtinuit in avaria *(59)* grossa, ut *(60)* in magistri arbitrio sit atque optione, pretium navis suæ conferre malit, an totius itineris vecturam: quod si verò magister navem vili nimis pretio æstimaverit, mercatoribus liceat illam sibi eodem pretio addicere, idque intra spatium sex horarum, quo elapso illam facultatem ulterius non habeant. Spatium vero sex horarum currere incipit ab eo tempore, quo mercatores ad locum, ubi navis consistit, venire potuerunt, [nimirum ut dispiciant an illam sibi pretio à magistro constituto emptam velint] quod vocatur tempus utile.

Sed quonim illa consuetudo odio non caret, quippe qua tertius, [nimirum exercitores] *(61)* invitus bonis suis privetur, ideo quotidiano usu receptum est, ut æquo, ac medioeri pretio valor dimidiæ navis, & dimidii oauli æstimetur.

Quamvis tameo ratio, & æquitas postulent, ut pretium totius navis, una cum toto naulo istius itineris in contributionem veniant, quippe cum utrumque beneficio jacturæ salvum, & *(62)* servatum sit: ita tamen ut si magistro mercimonia quædam relinquantur pro naulo, eorum ratione contribuere non teneatur, sed illorum tantummodo, pro quibus naulum accipit, quo jure si uteremur, plus sane curæ magister impenderet, neque adeo temere procederet ad jactum.

§. XXV.

Navicularijs Gallis generaliter in usu est, ut omnium avariarum tam grossarum, quàm communium bessem ferant res, mercesque in navi repertæ, trientem verò navicularius; quæ consuetudo in causa est, cur naviculatii Galli raro avariam imputent, aut utique quæ sit minoris momenti; indeque tempore pacis merces illis potius vehendæ locantur, quam iis, qui quotidie avarias comminisci atque excogitare solent, quemadmodum in usu est Biscajensibus, iisque qui *(63)* Holcadibus merces vehendas conducunt.

§. XXVI.

Navicularius, antequam jactum faciat, aut cædat, *(64)* convocare debet mercatores eorumve institores, si qui in navi sint, iisque ob oculos ponere periculum, & necessitatem, quod si mercator, ejusve institor renuat jacturam facere, eique consentire nolit, potest nihilominus navicularius merces projicere de consilio Celeustæ, Gubernatoris, & Proretæ, ut certiorem hujusmodi rerum scientiam, & experientiam habentium: unicuique enim creditur in (65) arte sua *l. certi juris, C. de judic.*

§. XXVII.

Socii autem navales, si, quod in navi habent, unius vasis vecturam excedat, portionem damoi jactarum mercium solido pro libra præstare debent, nisi forsitan oave laborante strenuè se gesserint; tunc enim immunes sunt: atque hac in parte magistri testimonio stari solet, id quod mercatores [qui non nimis rigidè in *(66)* vectibilia hujusmodi nautarum inquirere solent] magis ex liberalitate, quam stricto jure illis concedunt: si enim se gerant uti supradictum est, nihil fecerunt, nisi quod debitum officii eorum requirit, tam in conservando res mercatorum, ad quod se stipulata mercede obstrinxerunt, quam etiam in tuitione bonorum, vectibiliumque suorum: ut adeo si præfata vectibilia notabiliter excedunt taxam, quæ nautis

vulgò concedi solet, illi pro mercatoribus haberi debeant, unaque cum aliis ad contributionem (67) vocari.

§. XXVIII.

Quamvis autem (68) superius dictum sit, ejus, quod rumpitur in navi, rationem haberi non debere, seu paratum utendi causa; cum & id quod frangitur pejoris, ac (69) deterioris notæ fuisse videtur: si tamen periculum sit, ne fractæ res navi impedimentum, aut damnum afferant, illæ etiam in catalogum referuntur, & in contributionem veniunt. Verbi gratia, frangitur malus, & cum corbe atque antenna dejicitur: si magister, amovendi frusti arboris fractæ causa, ne ventis agitata navem impediant, funes, aliaque erecta navis armamenta cædat, ut inquam, à fracti mali frusto se expediat; eo casu non tantum frustum arboris, cum corbe, velis, & antenna, sed omnia etiam adhærentia venient in contributionem, haud secus atque erecta armamenta, cum alterum sine altero amoveri nequeat, idque factum sit evitandi periculi causa, quod inde navi imminebat. Frustum autem arboris æstimabitur secundum analogiam pretii, quo residuum, quod in navi remansit, venire potest.

§. XXIX.

Porro (70) quæritur si magister navis ex Hispania Arnemudam petens, multo minus justo onere receperit, ut loci plurimum in nave vacet, ubi verò appulit ad oram Dubris in Anglia, receperit copiam pretiosorum pannorum Anglicorum, aut similium mercium magni valoris, quas tempestate orta circa oram Flandriæ necessario in mare projecit, quæritur, inquam, an merces in Hispania in navem immissæ, quibus nihil commune fuit cum prædictis pannis Anglicanis postmodum receptis, teneantur portionem damni præstare?

Respondemus teneri, propterea quod nauta recipiendo pannos Anglicanos, illos inter, & reliquas res mercesque, quæ in navi erant, invicem (71) tacitam contraxerit societatem communionemque, & fœdus eorum quæ his illisve in itinere (72) occurrere possint, neque tamen mercatores, qui res suas in Hispania in navem immisere, magistrum eo nomine convenire poterunt: etenim nautis concessum est, dummodo non deflectant extra cursum, donec plenum onus ferant, merces in navem recipere, quamvis etiam mercatores in Hispania protestati essent de damno extra cursum dato; cum enim magistri recipientes in navem alias merces, modo cursum non mutent, quæsiverint commodum, utilitatemque exercitoris, hic etiam tenetur illis refundere, si quid detrimenti capiant, per consequens casum fortuitum præstare non tenentur. Sed si magistri (73) de cursu deflectant, regredi potest mercator adversus eos, non solum ejus nomine, quod contulit ad damnum sarciendum, sed & damni quod passus est, quoniam ejus merces tardius in forum delatæ sunt, ut jam emptorem vix reperiant.

§. XXX.

Contrarium usu receptum est in causis eorum, qui periculum in se suscipiunt, sive assecuratorum: quamvis enim assecurator secundum tenorem instrumenti assecurationis se constituat loco eorum, quibus cavit, obligans se (74) ad omnia pericula (75) cogitata, vel non cogitata, secundum consuetudinem Londinensem, vel bursæ (76) Antuerpiensis, si tamen magister navis extra directum cursum proprio consilio, non compulsus tempestate, aut procella deflectens jactum fecerit, ejus aversor periculi, qui ubique gaudet pupilli privilegiis, rationem habere non tenetur: non enim se obstrinxit ad pericula extra viam ordinariam contingentia, atque ideo mercator regressum habebit ad (77) magistrum.

§. XXXI.

Quamobrem magistri probe meminisse debent ut si mercatores plenum onus non immittant in navem, juxta tenorem instrumenti nautici, tum testato denuncient illis eorumve institoribus per se non stare, quo minus plenum onus recipiant, atque ita redeant domum cum iis, quæ in navem immissa sunt.

Quod si mercator nihil in navem immittat, licebit magistro (post denunciationem modo memoratam) via deflectere vecturæ quærendæ causa: atque illam deminuet summam, quam magister à mercatore stipulatus erat: si verò navis in itinere pereat, mercator nullo modo obligatus est, tametsi per eum stetit, quo minus magistro onus vehendum traderet.

§. XXXII.

Atque ex supra dictis pendet definitio quæstionis, si mercator totam navem conduxit ea conditione, ne magister alias merces recipiat, quam ipsius, & mercator, pro tenore instrumenti nautici, magistro plenum onus dedit, nihilominus tamen magister quasdam sarcinas ab aliis mercatoribus receptas in foris collocavit, easque postea tempestate, procellaque orta projecit in mare, quæritur, inquam, an mercator, qui totam navem conduxit, & oneravit, jacturam sarcinarum præstare teneatur?

Respondeo, dominum sarcinarum acturum in reliquas merces in navem (78) immissas, ut ex iis sibi damnum reparetur, quæ propter amissas sarcinas salvæ sunt, & tamen in communi periculo (79) fuerunt: (80) haud secus, ac duo compotores hospitæ solvere tenentur sumptus symposii, non obstante contractu, aut pacto inter eos inito.

Atque hujusmodi mercator habet actionem in rem (81) adversus dominos mercium, quos ad damnum sarciendum conferre oportet: quibus tamen datur regressus adversus magistrum; qui licet navim totam locarit, tamen contra contractum nauticum alias merces recepit.

Propter has autem, similesque causas rectè magistrum (82) Galli vocant *Maistre du navire*, quamvis enim totam navem obligarit priori mercatori, tamen seu magister navis, potest, licet suo periculo, adversus contractum nauticum venire: at verò tertio, cum habet jus commune pro se, ut hic, aliis contractibus, & conventionibus præjudicium, aut damnum inferre (83) non potest.

§. XXXIII.

Quæritur tempestate gravi oborta jacta est cista, in qua mercator asserit (84) pretiosa cimelia, margaritas, & baccas fuisse, quomodo inde æstimatio, & contributio facienda sit.

Inspiciendæ erunt rationes scribæ, quantum pro cista vecturæ solutum sit, & qua mercede illam vehendam locarit, quoque loco collocata sit, à quo pretiosa illa emerit, item quantum portorii nomine solverit, cum similibus circumstantiis; quantum autem portorii, & locati nomine solutum est, in tanti cista æstimabitur in catalogo, utut aliunde liqueret, cimelia, aliave pretiosa in ea fuisse, quorum nulla habebitur ratio: propterea quod ea separari oportuit, neque cum vilibus misceri: atque ita quidem conservata fuissent, cæteroqui malum consilium consultori, (85) pessimum.

§. XXXIV.

Magistri sibi caveant, ne merces mercatorum collocent (86) in foris, sed commode eas condant, cogantque sub valvis fororum: alioqui si merces aspersæ, corruptæ, aut jactæ fuerint, mercatori damnum refundere tenentur; præsumitur enim navis onere depressa, adeoque hujusmodi damnum culpa magistri evenisse, quod cum hodie minus observetur, multum inde detrimenti, atque infortunii oritur; quippe cum holcades ferè tantum mercimoniorum in foris collocent, quantum Britannica, ordinariæ capacitatis, universa capere potest.

OBSERVATIONES
SIMONIS A LEEWEN, ET MATTHÆI DE VICQ
Ad Tractatulum QUINTINI WEYTSEN
DE AVARIIS.

DE VICQ.

1 *Communis contributio*] Usus est eadem voce *Julius Paulus receptarum sententiarum lib. 2. tit. 7. §. 1.* [unde desumpta est *l. 1. ff. de lege Rhodia de jactu*] *§. 3. & lib. 34. ad Edictum, l. si laborante 2. §. si res 7. ff. d. tit. Papinianus l. Cum arbor. 3. ff. eod. Hermogenianus l. Amissa 5. §. Arbore 1. ff. d. tit.* Dicitur alias intributio, *Paulus d. tit. 7. §. 4. & seq.* tributum *l. si laborante 2. §. cum in eadem 2. ff. h. t.* collatio, *d. l. 2. §. si conservatis 1., §. si res 7. l. Navis 4. §. Cum jactus, 2. ff. eod* Græcis *συμβολὴ Jus navale Rhodiorum cap. 9, 22. 27, 31, 43. συνεισφορὰ* Basilicῶν *lib. 53. tit. 3. cap. 2. 6. 5. Constantinus Harmenopolus προχείρῳ τῶν νόμων l. 2, tit, 11. §. 21. & seqq. Michael Attaliata synopseos tit. 48. §. 21,* Est autem contributio rerum in navi repertarum; adde, & ipsius etiam navis. Namque placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri conferre oportere: itaque dominum navis etiam pro portione obligatum esse. *l. si laborante 2. §. Cum in eadem, 2. ff. h. tit.* Fortè ipsis Julii Pauli verbis definire, aut utique describere poterimus, ut sit contributio, sive collatio eorum, qui propter amissas res aliorum suas merces salvas habent, ut detrimentum pro portione communicetur, *d. l. 2. princ.*

VAN LEEWEN.

2 *Salva evadant*] *arg. l. 1. l. 2. §. 1. in fin. D. de lege Rhod. de jact.*

DE VICQ.

3 *Avaria*] Veneti dicunt, *Varea*, *Pratica sommaria delle Statute Venete, tit. Varea*, Cæterum hodie uno ubique nomine vocatur Avaria, *Vocabolario degli Accademici della Crusca. Ger. Rooseboom syllag. jur. Amstelod. tit. 30. §. 37. & seqq.* vel Avaria *Statut. Fris. libr. 1. tit. 21. art. 2, 5. & seqq. Jus marit. Hanseaticum tit. 8. Jo: Locennius de jur. marit. libr. 2. cap. 8. §. 1.* qua ratione etiamnum incertum. Sunt qui vocem corruptam putant ex Græca *βάρις* qua Jones navem denotabant. *Antonius Mornacius ad l. Navis 4. §. Cum autem 2. ff. de lege Rhodia de jactu. Suidae βάρεις πλοῖα* Sane *βάρις* genus erat navium onerariarum apud Ægyptios, *Herodotus in Euterpe, libr. 2., capit. 96.* Alii derivant à Cymbrica voce, *Haffuet*, mare. Vide *Antonium Matthaeum in disputatione de lege Rhodia th. 24. Jo. Jac. VVissenbach. ad tit. C. de nautico fenore.* Nec desunt, qui deducant, vel à Gallico, *Havre*, vel à Teutonico, *Haven. Jo: Loccenius d. §. 1. Henricus Hahnius ad Matthaeum VVesenbecium ff. h. t. num. 1. Reinoldus Kuricke ad d. tit. 8., rubr.* Novissime *Tace van Glins ad Placitum Philippi II, ult. Octob. 1563. tit. van Schiphreekinge, Zeeuwerpinge, ende Haverijen, pag. 63.* derivat à verbo, *have*, quod Latinè dicas peculium. [Vox, *have*, quid significet vide *Antonium Matthaeum de auctionibus libr. 1. cap. 6. num. 4.*] Quid ni verò, ut à prima origine res arcessatur, dicamus vocem oriundam ab Hebræo, *habar*, consociari: nam, & damnum rerum jactatarum *collationis consortio* farcitur per eos, quibus jactus remedio in communi periculo consultum est *l. Amissa 5. ff. de lege Rhodia de jactu*, & Galli suum, *havre*, ab eodem, *habar*, derivant. *P. Borel. dans son tresor de recherces, & antiquitez Gauloises, & Francoises, au mot, Aberhaure. Menage dans ses origines de la langue Francoise, au mot, havre*, & quod est argumentum Quintini nostri, negotiatio transmarina fuit Hebræis familiaris *Genes. 49. 13. Deuteron. 33. 19. 1. Reg. 9. 26. & seqq. Ezechiel. 27. Paulus Merula in dissertatione de Maribus cap. 1. pag. mihi 112. & seqq.* usque adeo rationes etymologiarum variæ sunt, & incertæ, neque temere quisquam auctor isthic notandus, & rejiciendus. *Albericus Gentilis lectionis Virgilianæ cap. 9.* De originibus verborum qui multa dixerit commodè, potius boni consulendum, quam qui aliquid nequiverit, reprehendendum. Præsertim cum dicat etymologice, non omnium verborum posse dici causas, *M. Terentius Varro de lingua Latina libr. 6. pag. m. 71. Adde Isidorum Hispalensem originum lib. 1. cap. 28.*

VAN LEEWEN.

4 *Tritum, & usitatum*] vide *Boxhorn. in dissert. sua ad Arnold. Vinn. super addit. ad Petr. Pech. de re Nautica.*

5 *A Græcis:*] Alii autumant ab Arabica, aut Schytica lingua oriundum. Vide *Boxhorn. loco supra citato.*

DE VICQ.

6 *Avaria duplex*] Hæc divisio, si licet decantatissima, & calculum meruerit Imperatoris Caroli V. *in ordinatione super jure maritimo anno 1551. 19. Julii art: 41. Hugonis Grotii in manuductione ad jus Hollandicum libr. 3. part. 29 num. 11. num. 21. & sequentibus Arnoldi Vinnii ad l. 1. ff. ad legem Rhodiam de jactu lit. C. Henr. Habnii d. num. 1. Simonis Van Leeuwen Censura forensis libr. 4. capit. 29. num. 9. juris Romano. Hollandici libr. 4. part. 31. num. 1. Jo: Loccenii dicto cap. 8. §. 3. Joannis Marquardi de jure mercatorum libr. 3. cap. 4. numer. 10. & seqq.* non videtur tamen divisio generis in suas species, sed potius generis æquivoci in plura æquivocata. Etenim si ipsam naturam avariæ penitius introspiciamus, ea nihil aliud est, quam collationis consortium, quo detrimentum pro portione communicatur, & damnum farcitur per eos, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent, *l. si laborante 2. l. Amissa 5. ff. h. t.* farcitur, inquam, detrimentum, quod voluntate vectorum, vel propter aliquem metum, removendi communis periculi causa sponte, si minus respectu tempestatis, utique voluntaris respectu, factum est *d. l. 2. §. si conservatis, 1. l. Cum arbor. 3. ff. eodem. Aristoteles Ethicorum Nicomachiorum libr. 3. cap. 1. Joannes Casus speculi quæstionum moralium lib. 3. cap. 1.* Cæterumsi conservatis mercibus deterior facta sit navis, aut si ictu fulminis deustis armamentis alia magister comparaverit, nulla facienda est collatio, *d. §. 1. l. Navis 6. d. t.* & qui igitur huc referri possint impensæ, non ex, inquam quibus ultima discriminis,

Præsidia afferimus, navem factura minorem.

Junius Juvenalis Satyr. 12. pag. m. 119. sed quæ, vel portorii speciem habent, vel eum in finem erogantur, ut tutius navigetur. Quamvis autem placuerit hujusmodi inpensas à mercatoribus, qui merces suas in eadem nave congerunt, farciri oportere; illæ tamen inde non magis avariæ proprie dictæ adscribi debent, quam vel ipsa vectura, vel sumptus instruendæ navis gratia factus, *dicto §. 1. d. l. 6.* Alia sane ratio est avariæ grossæ; alia communis, quam vocant. In illa, si quis ex vectoribus solvendo non sit, hoc detrimentum commune erit omnium, qui in nave fuerunt, & ex lege Rhodia ad contributionem vocantur.

l. si

l. si laborante, *2. §. si quis 6. ff. de lege Rhodia de jactu.* In hac verò damnum erit solius magistri navis, qui hac in parte tenetur vectorum merces retinere, donec portionem impensarum præstent, vel fortunas cujusque excutere. Quibus argumentis addas licet, quod, tametsi definitio debet esse adæquata suo definito, & neque latior, neque item angustior. *Hieron. Cagnolus ad l. Omnis 203. al. 202. de R. J. nu. 35. D. Præcept. Cypriano Regneri in Logica verè Juridica num. 69. pag. 81. Adamus Pelonius, sive Arnoldus Senguerdius Logica Peripatetica part. 2. cap. 4. Franc. Eustachius Logica part. 1, tract. 4. quæst. 4.* nemo tamen, quod sciam, definitionem formaverit, qua communis quoque avaria comprehendatur. Et qui igitur Dialecticorum censuram effugere vellet, eum ante omnia oportuit removere vocabuli ambiguitatem. *D. Cypr. Regneri d. l. Franco Burgersdicius Institutionum Logicarum lib. 2. cap. 5. theorem. 3. Adrianus Heereboord ἑρμηνεία Logica lib. 2. cap. 5. quæst. 1. & seqq. & Logica erotematica, quam in Jurisprudentiæ Studiosorum gratiam adornavit, cap. 17. quæst. 10. & seqq.* neque enim *ὧν αἱ ἐπωνυμίαι αἱ αὐταὶ ταῦτα καὶ τῇ σημασίᾳ ἐστὶ ταυτά. ea semper significato sunt eadem, quorum eadem sunt appellationes. Basilius adversus Eunomium lib. 2. pag. m. 322.* atque ita distingui poterit avaria in propriam, & minus propriam. Et minus propria, sive communis erit, quam merces tantum; propria verò, grossam vocant, quam navis, & merces præstare solent. *Reinoldus Kuricke ad jus maritimum Hanseaticum tit. 8. in rubr.*

VAN LEEWEN.

7 *In fundi exploratores impensa*] Scilicet explorator vadorum, dum nauclero inservit, cibum, & potum percipit impensis naucleri, cæterum pacta merces rationibus mercatorum imputari solet. *VVisbuische. Zeerechten. art. 60. Placcaet van den laetsten. Octob. 1563. tit. van Schipbreeckinge art. 9.*

DE VICQ.

8 *Per avariam communem*] Hodie quadrans centesimæ, quam in Admiralitate, sive societate navali, inermes naves armatis pendunt, præstari debet ab omnibus, quorum interest societatem contrahi. Et cum dominus etiam navis pro portione obligatus sit, sequitur, ut hæc non amplius communi, sed grossæ avariæ debeant imputari. *Ordinantie van de Staten van Hollandt, van Admiraelschappen, in't boeck der Zeerechten, pag. m. 77. in verb. vvelcke voorschreven. gemonteer de schepen sullen genieten tot subsidie van hare oncosten een halue quart pour cento, van de ongemonteer de scheepen ende goederen in de vlote vvesende. Item, sullen betaelen aenden Admirael, na de vvaerde van schip ende goet. een quart pour cento, al eer syuytzeylen, 't vvelckzy sullen mogen brengen in haverye, mits leverende quitantie van den Admirael, &c. Simon Van Leevven Censura Forensis lib. 4. cap. 9. num. 9.* Apud Hamburgenses pro mercibus exportandis, & importandis solvitur semis centesimæ; inermium vero navium domini pro singulis amphoris, sive vehibus, quarum sunt capaces, dimidium pendunt thalerum Imperialem; quod si navis tormentis quatuor instructa sit, thaleri quadrantem: & denique sextantem, si sex tormenta fusilia vehat. *Admiralschaft Ordnung. der Stadt Hamburg. art. 6. & seq.*

VAN LEEWEN.

9 *Sumptibus*] Ordinatione Procerum Hollandiæ, sub titulo de Admiralitatibus, postea introductum est, ut in quacunque Admiralitate, nisi aliud convenit, in subsidium, & refectionem expensarum, quæ in armatas naves fieri solent, ab inermibus solvatur quadrans centesimæ, pro valore navis, & mercium computanda. Hinc consequens erit, ut illa quadrans, una cum damno ab hostibus aut piratis navi, vel mercibus extra culpam nautarum illato, adscribatur grossæ avariæ, quam navis, & merces præstare debent, non verò communi. Vide *Grot. manuductionis lib. 3. tit. 22. num. 3. 4. & ibi notas.*

DE VICQ.

10 *Exploratores vadorum*] Si navigantes incidant in loca sicca, aut latentibus scopulis vadosa; neque ea cognoscat, vel magister navis, vel gubernator; quum ex malis eligere minima oporteat, præstabit utique mediocri mercede vadorum exploratorem conducere, quam navis, merciumve periculum adire. Circa mercedem autem leges VVisbujenses *art. 59. & seqq.* (si quidem satis intelligo idioma Germanicum: nam Belgica versio mihi suspecta est.) ita distinguere videntur, ut si laborante nave necesse fuerit fundi exploratorem advocare, qui eam in portum deducat, data merces, haud secus, ac detrimentum jacturæ, domino navis, cæterisque vectoribus imputetur: fortè, quia illius remedio omnibus in communi periculo salva navi consultum est, arg. *l. Amissa 5. ff. de lege Rhodia de Jactu.* Quod si verò ductor adhibitus sit, qui navem è portu educat, cibaria quidem magister navis, vectores autem, vel qui merces vehendas locaverunt, mercedem ductori præstare debeant. Ut ut sit de jure VVisbuiensi hodie magister navis ubique locorum, in quibus vel necessitas, vel consuetudo id efflagitaverit, exploratorem vadorum conducere tenetur, Id si neglexerit, datur in eum quinquaginta aureorum Regalium judicium, (Alibi marca auri mulctatur. Jus maritimum *Hanseaticum tit. 3. art. 18.*) præter refusionem expensarum, damni, ejusque quod interest: ubi, & lucri cessantis ratio haberi debet; arg. *l. Arbitraria. 2. §. Nunc de officio, 8. ff. de eo quod certo loco dari oportet. Jason Maynus ad d. §. qui illi cum Italis est l. 3. numer. 8. Josephus Mascardus de probationibus vol. 2. concl. 935. Rota Genuæ decision. 166. num. 8. Andreas Caill practicarum observationum lib. 2. cap. 6. num. 3. Petrus Costalius ad l. ult. ff. de periculo, & commodo rei venditæ. Paulus Busius ad rubr. ff. de usuris, &c. num. 8. & seq. Placaet van Coningh Philips ult. Octob. 1563. tit. van Schipbreeckinge, &c. art. 9. Jureconsulti Batavi part. 1. consil. 310. Statuta Frisiæ lib. 1. tit. 21. art. 9. Hugo Grotius Isagoges ad jus Hollandicum lib. 3. part. 20. num. 16.* atque ille quidem mercedem percipiet ab iis, quorum merces in nave sunt coactæ; cibaria verò à magistro navis. Cæterum si merces sex libris Flandricis major sit, tam cibaria, quàm ipsa merces contributione omnium, quorum interest navem tutò navigare, præstari debent. *Placitum Philippi II. d. art. 9. Statuta Frisiæ d. art. 9. Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib. 3. part. 29. n. 21. & seq. Taco van Glins ad d. art. 9. verb. Ouer schip en goet.* Cæteroquin nauticorum, (id est, naviculariorum, *l. Nautici 1. C. de Canone frumentario Urbis Romæ lib. 11. tit. 22. l. 2. C. Theodos. cod. lib. 14. tit. 15. Godeschalcus Stevvechius pag. m. 294. & seq.*) gubernatorumque solertia est, loca, in quibus navigatur, portusque cognoscere: ut infesta promontoriis, vel latentibus scopulis vadosa, ac sicca vitentur. Sed & turbinum signa debent ante prænoscere, in qua parte naturalis Philosophiæ tota est adhibenda solertia, qua ventorum, tempestatumque cœlesti ratione natura colligitur. Nam secundo spiramine optatos classis invenit portus, adverso stare, vel regredi, aut discrimen sustinere compellitur. Et ideo difficile naufragium pertulit, qui ventorum rationem diligenter inspexit. Hæc gubernatores se scire profitentur, sed catenus quatenus eos imperitiæ usus instruit, quam altior doctrina formavit. *Flavius Vegetius de re militari lib. 5. cap. 8. & seqq. Girolamo Fracchetta nel seminario de' governi di Stato, e di guerra, cap. 51. num. 14. & seq.*

VAN LEEWEN.

11 *Valoris cujusque*] *Plac. van den laetsten Octob. 1563. tit. vanschip-breeckinge art. 9. in fin.*

12 *Concesseruntque*] Immo vero quoties necessitas, vel consuetudo efflagitat, vadorum exploratorem conducere tenentur. Quod si neglexerint, quinquaginta aureorum Regalium judicio obnoxii fiunt, obligati insuper mercatoribus ad refusionem expensarum, damni, ejusque quod interest, *dicto tit. van schipbreecking.*

DE VICQ.

13 *Generaliter*] Quod lege Rhodia nominatim cautum erat de jactu, id JCtorum interpretatione extensum est ad quodvis damnum, quomodocunque factum, modo navis levandæ, servandæ, communisve periculi removendi causa; quippe illud in primis inspiciendum, an damnum omnium causa datum sit, an eorum interfit, cum quæritur, an contributioni sit locus. *Azo in summa. Franciscus Duarenus in tit. ad legem Rhodiam de jactu cap. 3. pag. m. 971. & seq.* atque ex eo *Arnoldus Vinnius ad l. si laborante 2. §. si conservatis 1. lit. A. & §. si navis 3. lit. B. ff. eod.* Hinc jam admittitur æquitas contributionis, non tantum jactu facto, *L. 1. ff. dict. 1.* Sed & si voluntate, consensu, decreto vectorum communi, vel propter aliquem metum, naufragii scilicet, quem in mari variæ causæ concitant, deterior facta sit navis. *d. l. 2. §. 1.* & si arbor, sive malus, aut aliud navis instrumentum dejectum sit, ut navis cum mercibus liberetur, *l. cum arbor. 3. l. amissa, 5. §. Arbore casa 1. ff. eod.* (nam, & hoc sæpenumero magno periculo navem liberat, juxta illud *Lucani Pharsalia lib. 9. pag. m. 256. vers. 331. & seq.*

Quacumque levata

Arboribus casis statam effudere prementem, [*al. frementem*] *Julius Paulus receptarum sententiarum lib. 2. tit. 7. §. 3. Constantinus Harmenopulus promptuarii juris civilis lib. 2. tit. 11. §. 12. Michael Attaliata synopsis tit. 48. §. 11. VVisbuysche Zee-rechten art. 12. 21. 39.* quibus consentiunt *Jus maritimum Hanseaticum tit. 8. art. 2. Jus Lubecense lib. 6. tit. 2. artic. 5. Pruthenicum lib. 4. tit. 19. artic. 2. §. 4. Danicum cap. 51. Statuta Hamburgensia part. 2. tit. 16. art. 2. Joh. Gibalinus de universa rerum Humanarum negotiatione tom. 1. lib. 2. cap. 1. art. 9. numer. 19. Ivan de Hevia Bolano Car. Filip. part. 2. lib. 3. cap. 13. num. 10. H. Grotius d. part. 29. numer. 14. Reinoldus Kuritke ad dict. tit. 8. art. 2.* E diverso cessante ratione legis Rhodiæ, non debetur contributio, si navis adversa tempestate depressa deterior facta sit, aut si quid exarmaverit, *dict. l. 2. §. 1.* id est, si quid exarmatum fuerit: ut verbum transitivum patiendi significatione capiamus. *Glossa in verb. Exarmaverit. Arnoldus Vinnius lit. D, ad dict. §. 1. Justus Lipsius in L. Annai Seneca epist. 30. numer. 5.* Hoc verbum *Accursius* (verba sunt *Galielmi Budai ad eund. §. pag. m. 251.*) inscie interpretatur. Exarmare ea forma dicitur qua excalciare, hoc est armis dispoliare, ut Cæsar locutus est. A Græcis *ἀποπλίζειν* dicitur. Exarmare navem, est armamentis suis spoliare, ut malo, rostro, antenna, carchesio, clavo, pede, anchora, & reliquis. Budæo accedunt *Benevenutus Stracha de nautis part. 3. num. 39. Petrus Peckius n. 5. Ludovicus Charondas, Dionysius Gothofredus ad dict. §. 1.* Igitur si in navigatione arbor, antenna, aliave armamenta ictu fulminis deusta, aut vi tempestatis amissa sint, vectores ad contributionem non tenentur *l. Navis 6. ff. eod. Jul. Paulus d. §. 3. Placitum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, &c. art. 8. Ordinatio Frisica lib. 1. tit. 21. art. 8. H. Grotius dict. part. 29. num. 20.* discrepat jus navale Rhodiorum *cap. 31. 35. 43. & seq.* Enim vero similis (sic legendum, non, dissimilis, probabiliter docet *Jacobus Cujacius ad d. l. 2. §. 1.*) earum rerum causa est quæ navis gratia parentur, & earum, pro quibus mercedem aliquis acceperit: Nam & si faber incudem, aut malleum fregerit, non imputaretur ei, qui locaverit opus, *d. §. 1. Glossographus ad l. Quoniam 11. C. de testibus verb. sumptus. Bartolus in antiqua lectura ad d. l. num. 8. Joannes Brunnemannus ad d. §. 1. & l. Navis adversa 6. eod. Jason. ad l. 26. §. Libertas 12. ff. de condictione indebiti, numer. 30. & seq.* Nec mutat, si deustis armamentis, alia, & tumultuaria, (id est, subitanea, & ex tempore conquisita, *Guli. Budæus ad l. 1. §. 1. ff. depositi, vel contra pag. m. 259. B. Stracha d. par. 3. numer. 40.*) in itinere magister comparaverit; hic enim sumptus instruendæ magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus est, *d. l. Navis 6. Const. Harmenopulus dict. tit. 11. §. 13.* tum, & ipse magister tales deteriorationes tacite in se suscepisse videtur. *D. Præceptor Cyprianus Regneri ad l. 2. §. 1. h. t.*

VAN LEEWEN.

14 *Jaciantur, aut caduntur* :] Non tantum si quid cæditur, aut dejicitur, sed quicquid fit navis, merciumque conservandarum gratia. Vide *VVeitsen §. 18. & ibi notat.*

VAN LEEWEN.

15 *Cea paratum*] Convenit artic. 12. Juris maritimi Wisbujensis, quod eleganter, & in terminis disp. *Pècc. ad d. l. 2. §. 1.* nisi periculum sit, ne rupta armamenta navi damnum inferant. Vide *VVeitsen paulò post §. 18.*

16 *Per modum avaria*] Sed tantum magistro, exercitoribus, & domino navis imputari debet *Placc. 1563. tit. van Schipbreeck art. 8. VVisbuys Zeerecht art. 12. l. 6. D. ad l. Rhod.* Vide *Pecch. ad l. 2. §. 1. D. eod.*

17 *E navi delabitur*] *VVisbuys. Zeerecht. d. art. 12. Junct. l. 6. ad D. l. Rhod.*

18 *Madefit*] Quod, si culpa, aut negligentia magistri, sociorumve navalium fiat, mercatori magister resarcire debebit. *Placitum Caroli Imperatoris anno 1551. art. 43. Philipp. 1563. tit. van Schippers en koopl. art. 1. & tit. Schipbreeck art. 1.* nisi propter jacturam damnum secutum sit, vide *VVeitsen. §. 10. & ibi notat.*

19 *Ferre debet*] *l. 2. §. 1. l. 5. D. de leg. Rhod. de jact. art. 8. d. t. van Schipbreeck, & artic. 9. tit. van Schippers ende Kooplieden.* Et vide ea quæ super hic eadem *gloss.* mox infra tradit *de Vic.*

DE VICQ.

Ferre debet] Ante omnia magister navis curare debet, ut sit ipse irreprehensibilis, & culpa vacet, vel levissima, *l. Et ita 3. §. ait Prætor. 1. ff. nautæ, caupones, &c. l. si merces 25. §. Qui columnam. 7. ff locati, conducti Glossographus in verb. Etiamsi sine culpa, ad dictum § ait Prætor 1. Franciscus Duarenus eod. tit. pag. m. 152. col. 1. Bertrandus Argentraus ad consuetudines Britanniæ tit. 1. art. 34. not. 1. num. 25. Reinhardus Bachovius ad τὰ πρῶτα in l. 1. §. 1. ff. nautæ, &c. Arnoldus Vinnius ad eund. §. ait Prætor, 1. vers. Miratur igitur, lit. D,* Navem præstare debet probè picatam, & stipatam (quod verbo nautico, *Kalefaten*, vocant, Itali, *calafatare, Consolato del Mare cap. 51. & seq.* Sive, *calefatare, Accademici della Crusca nel Vocabolario.* Galli, *calfeutrer* : à Græco *καλαφατεῖν. καλαφατίζειν. Joannes Meursius in glossario Græco Barbaro. Menage, dans ses origines de la langue Françoise aut mot Calfeutrer*) & si lintea vehat, aut vestes *διφθέρας ναυτικὰς bona segestra*, involucra, integumenta nautica (*Cyrillus in Lexico Græco-Latino διφθέρα πλοίου Segestrum,* vide tamen *Svidam in verb. Διφθέρα*) præbere: namque si navis vitium fecerit dolo malo, aut culpa nautæ, tenebitur in id quod interest, quantum abfuit mercatori, quantumque lucrari potuit, *l. si commissa 13. ff. rem ratam haberi.* Ut in mercibus corruptis æstimatio debeat haberi, non quanti emptæ sint, sed quanti in loco destinato venire potuissent, *l. si vehenda 10. §. si ea. 1. in fin. ff. de lege Rhodia de jactu. Jus navale Rhodiorum cap. 34. Ordonnantie van Keiser. Carel opde. Zee rechten art. 42. & seq. van Koningh Philips tit. van Schippers ende Kooplieden art. 6. 8. Statuta Frisia lib. 1. tit. 19. art. 6. 8. tit. 21. art. 1. Zeerechten van VVestcapelle art. 12. 't Boeckder Zeerechten pag. m. 138. Consolato del Mare, cap. 61. & seqq. cap. 246. Benevenutus Straccha de nautis par. 3. num. 11. num. 51. part. 4. Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib. 3. part. 20. num. 7. part. 29. num. 3. num. 20.* Quod si nautis frustra luctantibus cum tempestate, navis lacera undas combibat, mercesque fluctuum inundatione corrumpantur, securus erit magister: quippe qui eam diligentiam exhibere

debe-

debebit, ut fatale damnum, vel vis magna, quam Græci *Θεοῦ βίαν* appellant, vis tempestatis calamitosæ, cui resisti non potest; sit excusata, *perchè a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento nessuno può niente dire, nè contrastare*, *d. §. si ea, 1. in fin. l. contractus, 23. in fi. ff. de Reg. J. l. Quæ fortuitis 6. C. de pigneratitia actione. Consolato del Mare, cap.* 63. ut tamen ipse cum duobus tribusve sociis navalibus, mercatoris judicio ad testimonium vocatis, & electis, jurejurando testetur de summa diligentia undequaque adhibita *dict. tit. van Schippers &c. art. 6. Statuta Frisiæ dict. art. 6. H. Grotius d. part. 20. num. 8. Rota Genua decis.* 205. Igitur quum non soleat locatio dominium mutare, *l. non solet 39. ff. locati conducti* neque sit, cui culpa imputari queat, quique inde teneatur, sed nec merces ultro, & removendi communis periculi causa deteriores factæ sint; relinquitur, ut mercator, idemque dominus sibi ipsi mercium suarum interitum imputare debeat. *l. Pignus 9. C. de pigneratitia actione. Taco van Glins ad placitum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, &c. art. 8. verb. Bedorven ofte verlooren.*

VAN LEEWEN.

20 *Judicio naucleri*] Sed tamen nec jacturam facere, neque incidere licet, mercatore, ejusve institore inconsulto. Vide *Quintin. §. 26. & ibi not.* vide sis *d. tit. van Schipbreeck. art. 4. VVisbuysche Zeerechten. art.* 20. 38. 39. Sed, & nauta attendere debet, ut de illis jacturam faciat, quæ pretii minimi sunt, & ponderis majoris *dict. tit. van Schipbreeck. art.* 5. Quod si vel merces projicere, vel impingere in littus, aut cædere, aliudve damnum sustinere necesse sit, quia majore onere navis premitur, vel merces collocatæ sunt in foris, acatio, aut utique secusquam oportuit, hoc detrimentum conservatæ res non præstabunt, sed magistro tantum, exercitoribus, & navi imputandum erit *dict. tit. van Schipbreeck. art. 8. & tit. van Schippers ende Koopluyden. art. 6. Vvisb. Zeer. art. 12. lib. 6. D. ad l. Rhod. Strach. tract. de naut. nav. & navig. part. 3. num.* 11. 13. facit *l. 27. §. 23. D. ad l. Aquil. l. 30. §. mulas D. locat.* Plura hujus generis vide apud *Strach. ubi supra, & Tholosan. Syntagm. l. 29. cap.* 11.

DE VICQ.

21 *Justa causa, & timore,*] Si serena in procellas mutentur, si ventis Euroclydonibus, montibus aquarum, fluctibus decumanis resisti amplius nequeat, si periculum sit, ne navis illisa scopulis, syrtibus, aut, brevibus solvatur, omnino æquum est, ne omnes cum ipsa navi pereant, ad jacturam, ceu ancoram sacram & *ἐσχάτην βοήθειαν* jubente ita necessitate, confugere, *l. si laborante 2. princ. in verb. laborante nave §. Cum in eadem 2. verb. tempestate gravi oborta necessario, &c. ff. de lege Rhodia de jactu. Jonæ cap. 1. vers. 4. Actorum cap. 27. vers. 14. & seqq. M. Annæi Senecæ excerpta controversiarum lib. 4. cap. 4. Antonius Mornacius, Petrus Peckius num. 3. ad l. 1. ff. d. t. D. Erasmus in colloquio, quod, naufragium, inscribitur.* Sed ne tum quidem hæc potestas usquequaque libera, nec promiscue quarumcumque rerum jactum facere licet. Fortem nauta agere debet, non *ἀνάλγητον doloris expertem*, audacem, qui nihil metuat, neque terræ motum, neque procellas, *καθάπερ φασὶ τοὺς Κελτοὺς qualess ajunt esse Celtas*. E diverso nec timidus sit, neque ignavus, qui metuendo modum superat, qui omnem statum adversæ fortunæ timet, qui metuit *ἃ καὶ μὴ δεῖ, ὡς οὐ δεῖ Aristoteles Ethicorum Nicomachiorum lib. 3. c. 7. Conimbricenses in d. tract. disp. 9. quæst. 2. Joannes Casus speculi moralium quæstionum lib. 3. cap. 7. Franco Burgersdicius Philosophiæ moralis cap. 14. num. 6. num. 13. & seqq. num. 21. & seqq. Fr. Eustachius Ethica tract. 3. disp. 2. §.* 3. Etenim magister, si sine justa causa, vel justo metu, nullo imminente periculo, alienas merces in mare projecit, actione in factum Prætoria tenebitur, *l. Qui servandarum 14. ff. de præscriptis verbis, & in factum actionibus. Jacobus Cujacius ad l. Juris gentium 7. ff. de pactis pag. m. 943. Emundus Merillius variantium ex Cujacio l. 1. cap.* 30. neque ante securus erit, quam probet justum metum, qui in virum fortissimum, & constantissimum cadere queat, *d. l. 2. §. Si conservatis 1. in verb. propter aliquem metum l. Vani timoris 184. ff. de R. J. l. Metum accipiendum 5. & seq. ff. Quod metus causa gestum erit. Cap. ad audientiam 4. extr. eod. libr. 1. tit. 40. A. Gellius noctium Atticarum lib. 19. cap. 1. Glossa in verb. Exarmaverit, Bartolus, Paulus Castrensis ad d. §. si conservatis 1. Josephus Mascardus de probationibus vol. 3. conclus. 1056. num. 54. Petrus Pekius ad l. cum arbor. 3. ff. de l. Rhodia numer. 3. & seqq. Henricus Zoesius eod. num.* 2. Modus probandi, ut ipse cum parte sociorum navalium Jurejurando, si id exigant domini jactarum mercium, testetur de præsenti periculo, & summa necessitate, *Vvisbuysche Zee rechten placit. 20. 38. & seq. Placitum Philippi II. ult. Octobr. 1563. tit. van Schipbreeckinge, Zee vverpinge, &c. art. 4. Statuta Frisiæ lib. 1. tit. 21. art. 4. Zee rechten van Vvest.capelle art.* 9. (Jus maritimum Westcapellense, aut utique reliquias sive partem illius, vel indicem, *een Stuck extract* typis evulgavit *M. Zuerius Boxhornius Chronici Zelandiæ part. 1. in descriptione VVestcapellæ pag. m. 276. & seqq.*) *Antonius Mornatius ad dict. §. si conservatis 1. ad l. Amissa. 5. §. Arbore 2. ff. h. t. Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib. 3. part. 29. num. 12. Joannes Loccennius de jure maritimo lib. 2. cap. 7. §.* 3. Ulterius merces non projiciendæ passim, & sine ullo delectu, sed ut verum jactus finem assequantur, qui est levandæ Navis *διὰ τὸ κουφίζειν τὸ πλοῖον* Basilicῶν *lib. 53. tit. 3. cap. 1. Michael Attaliata Synopseos tit. 48. §. 9.* & ne extra necessitatem mercatores onerentur, de illis potissimum jacturam facient, quæ pretii minimi sunt, & ponderis gravioris. *arg. l. 1. & tot tit. de l. Rhodia de Jactu, C. Sallustius ad C. Cæsarem de Republica ordinanda pag. m. 547. & sequent. Placitum Philippi II. d. t. art. 5. Statuta Frisiæ d. tit. 21. art. 3. Hugo Grotius d. part. numer. 13. Simon van Leevven Censura forensis lib. 4. cap. 29. numer. 10. Juris Romano-Hollandici libr. 4. part. 31. numer.* 3. Postremo non dubitabunt humanitatem, id est, cognationem, quam inter nos natura constituit *l. ut vim 3. ff. de Justitia, & Jure* præferre rei familiari, adeoque potius equi pretiosi, quam servuli vilis, qui tamen homo, *l. Quod attinet 32. de regulis juris, Jobi cap. 31. vers. 13. & seqq. L. Annæus Seneca de clementia lib. 1. cap. 18. & epist. 47. Trimalcio* apud Petronium in fragmento, quod cum in Italia peregrinarer, Tragurii repertum primo Patavii anno 1664. publici juris factum est, *pag. m.* 60. & ad imaginem Dei conditus *D. Paulus ad Titum cap. 2. vers. 9. & seqq. ad Ephesios cap. 6. vers. 5. & seqq.* jacturam facere, quo de impiè olim ambigit Hecato, *teste Cicerone de officiis lib. 3. pag. m.* 144. cæterum hominum inter se invicem eo casu capitationem aliquam instituere durum quidem est, sed longè durius, ut ne pars vectorum pereat, omnibus pereundum esse. *Cicero d. l. Antonius Matthæus disputat. de l. Rhodia th. 22. Samuel de Lublino Summula casuum part. 2. tit. Homicidium numer. 12. Reinoldus Kurick quæst. illustr.* 30. Exempla habemus *Jonæ cap. 1. vers. 12. & sequent. Linschot in itinerario cap. 92. ad annum MDLXXXV.*

VAN LEEWEN.

22 *In tempore*] Juxta Regulam: Abundans cautela non nocet.

23 *Haberi debet*] *leg. 4. §. 2. vers. an ex priore causa.* Ita tamen, ut mercibus corruptis præsente pretio æstimatis, illarum dominus partem quoque detrimenti ferat pro rata, & proportione factæ æstimationis, *arg. d. l. 4. §. 2. in pr. D. ad l. Rhod.*

DE VICQ.

24 *An nudatas*] Hæc *ἀντίθεσις* sive *ἐκ διαφόρου redditio contraria*, interprete *Quintiliano institutionum oratoriarum lib. 8. cap. 3. pag. m. 411. & seq.* deest in omnibus codicibus, qui ad manus nostras pervenerunt, ut merito dubites utrum operarum incuriæ, an *Quin-*

ao *Quintini βραχυλογίᾳ* hunc hiatum adscribas. Sed ad rem. Si merces quorundam aspergine, vel salsugine maris deteriores factæ sint, eo casu collatio nequaquam exoneratur: sed & ipsi pro portione æstimationis rerum, quæ fuit antequam fierent deteriores, contribuere debent *l. Navis 4. §. Cum autem 2. vers. Potest tamen dici ff. h. t.* tunc utique, quum iis consultum sit actioni locati, vel conducti adversus magistrum navis, quod merces posuerint in angulo aliquo, loco non idoneo; quod navem non bene stiparit, & picarit, illiusque commissuras, rimasve musci coma non probè ferruminarit, solidarit, vel denique quod non habuerit commoda integumenta *d. §. Cum autem 2.* & quæ plena manu adduximus *supra ad num. 19. in gloss. Ferre debet*. Vide tamen dissentientes *Accursium in verb. Conferre debebit. Paulum de Castro, Antonium Fabrum in rationalibus. Arnoldum Vinnium Joh. Brunnemannum, n. 2. ad d. §. Cum autem lit.* D. Cæterum debetur collatio rerum vitiatarum, nisi sit justa ratio deteriorationis; nisi, inquam, propter jacta nudatis rebus damnum secutum sit: tantum enim abest, quo minus à dominis eo casu debeatur contributio, ut & ipsis, ab iis, qui res suas salvas habent, damnum illud collationis consortio sarciri oporteat. Quippe cum nihil intersit, jactatas res amiserint, an nudatas deteriores habere cœperint, & sicut ei qui perdiderit, subvenitur, ita & ei subveniri oporteat, qui deteriores propter jactum res habere cœperit. Quomodo etiam *Papirius Fronto* (ita legendum. *Jacobus Curtius εἰκαστῶν libr. 1. cap. 25. Ludovicus Charondas h. l.*) respondit *d. §. Cum autem 2. Paulus de Castro ad d. §. Franciscus Duarenus eod. tit. cap. 3. pag. m. 972. Antonius Matthæus d. tit. th. 7.* Illos quod attinet, qui accepto pretio securos periculi jubent esse mercatores res suas in navem imminentes, sic ferè res se habet; ut præstare teneantur damnum quodcumque mercibus extrinsecus adveniens, videlicet si merces aspergine marina corruptæ sint, & deteriores factæ, aut tempestate gravi oborta, vi ventorum, naufragio, sive incendio perierint: nec distinguemus scelere, & dolo malo, an culpa, & negligentia nautarum, aliorumve damnum datum sit, cæterum si merces proprio, & intrinseco vitio corruptæ, & vitiatæ sint, illæ suo domino peribunt, neque illud damnum assecuratores sarcire, reficere, reparare tenebuntur: extra quam si hujusmodi quoque periculum specialiter in se receperint. *Ordonnantie op't stuck vande asseurantie van Amsterdam art. 27. Rotterdam art. 17. Costumen van Antuerpen. tit. 54. art. 15. Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib. 3. part. 24. num. 21. & 31. Petrus Santerna de assecurationibus part. 4. num. 53. num. 56. & seqq. num. 31. Benevenutus Stracha eod. tit. gloss. 19. num. 2. gloss. 20. num. 3. Antonius Perezius Cod. lib. 11. tit. 5. num. 22. Simon van Leeuwen Juris Romano-Hollandici lib. 4. part. 9. num. 5. Reinaldus Kuricke de assecurationibus pag. 6.* Igitur detrimentum, quod dolo, vel culpa nautarum, aliorumve contingit, sequitur susceptores periculi: His verò non alia ratione consultum est, quam ut regressum habeant adversus illos, qui occasionem damni dederunt, nec mutat si solvendo non fuerint, quorum dolus, vel culpa arguitur, adeoque propter inopiam adversarii actio sit inanis, hoc enim assecuratos non onerat, sed assecuratores sibi imputare debent: quomodo enim non fuerit iniquissimum actionem restitutoriam competere adversus assecuratos, qui ideo aversorem periculi acceperunt, ut diligentius sibi in omnem eventum cautum, & prospectum foret, *P. Santerna d. part. 4. n. 59. & seqq. B. Stracha dict. glos. 20. n. 3. & seq.* Qui autem res trans mare vehendas salvas fore promiserunt, quamvis mercium jactarum detrimentum dominis præstare teneantur, ad communem tamen contributionem, quæ ex lege Rhodia descendit, vocari non debent. Interest quidem eorum navem cum mercibus salvam esse, sed tamen collationis onus pati non debent, nec duplici damno onerari, qui non nisi simplex receperunt, *arg. l. Navis 4. §. Cum autem 2. ff. de lege Rhodia de jactu. Ant. Matthæus dict. t. th. 14. Joh. Jac. VVissenbach dict. t. th. 6.*

VAN LEEWEN.

25 *Deducit.*] *Placc. 1563. tit. van Schipbreuck artic. 8.*

DE VICQ.

26 *In tempestate resecat.* Cum arbor, aut aliud navis instrumentum, removendi communis periculi causa dejectum est, contributio debetur, *l. Cum arbor 3. ff. h. t.* vide quæ diximus *supra ad num. 13. gloss. generaliter*. Quid ergo si communi consilio præciso fune scapha amissa sit, nonne æquitas contributionis locum habebit? Tametsi scapha secundum quosdam non est instrumentum navis, nec quicquam cum ea conjunctum habet, quippe quæ mediocritate, non genere ab ea differt; nam & scapha ipsa per se parva navicula est, *l. Scapham 44. ff. de evictionibus &c. l. si navem 29. ff. de instructo, vel instrumento legato*, nihilominus tamen *Jus navale Rhodiorum cap. 43. & seq.* præscribit, ut scaphæ, vel *τὰ ζεῦγη in tempestate* fractæ, vel perditæ etiam in contributionem venire debeant. Verumenimvero illas leges Rhodias quod attinet, sive sint vetustissimæ illæ, sive novissimæ quædam à Græcis effictæ, ut autumant *Jacobus Cujacius ad l. 2. ff. h. t. operum posthumorum tom. 2. pag. m. 561. Antonius Augustinus de legibus, & Senatusconsultis pag. m. 131. Jacobus Gothofredus ad l. Ἀξίωσις 9. ff. eod. cap. 1.* adde *Claude Colomber dans son abregé de la Jurisprudence Romaine part. 5. tit. 33.* hac in parte rationi Juris civilis *ἐκ διαμέτρου* adversantur, *leg. si laborante 2. §. si conservatis 1. leg. Navis 6. ff. dict. t.* neque sunt *ἀδιάπτωτοι irreprehensibiles*: quod de antiquissimis Rhodiorum legibus testatur *Dorimius in libro de jure*, cujus fragmentum exstat *Juris Græco-Romani tom. 2. pag. m. 278.* Tutius igitur adhærebimus distinctioni, quam suppeditat Quintinus noster, & probant *Taco van Clins ad Constitutionem van Schipbroeckinge, &c. art. 8. in verb. In deen boot. Reinoldus Kuricke ad jus maritimum Hanseaticum tit. 8. art. 4. pag. 200.* nam & hodie scapha ferè pro accessione utimur, & cum majori navi inserviat, pro instrumento ejus habetur. *Antonius Matthæus ad digest. lib. 48. tit. 2. cap. 5. nu. 18. & de auctionibus lib. 2. cap. 7. num. 13. essarcia come sono anchore, gumine, o barche, o alcune altre essarcie*, id est *ἐξαρτία* instrumentum, quo nomine veniunt anchoræ, rudentes, sive scaphæ, sive alia quæcumque armamenta. *Consolato del Mare cap. 281.* adde quod refectio scaphæ facta sit, navis levandæ, servandæ, communisque periculi removendi causa: ut hoc pacto cum mari, & ventis deciderent, uti loquuntur Juvenalis *Satyr. 12. Erasmus R. in Naufragio.* Scapha autem sive barca cuncta navis commercia ad litus portat. (Scaphæ sunt naviculæ, quæ majores naves consequuntur. *Nonius Marcellus, pag. m. 559.*) Hanc naves in pelago propter nimias undas suo suscipiunt gremio. Ubi autem appropinquaverit portui reddit vicem barca, navi, quam accepit in pelago. *Isidorus Hispalensis originum lib. 19. cap. 1.* Sed & si navem frangi contigerit, nauclerus ante omnia homines suo acatio, scapha, aut cymba ad litus vehere, deinde funes, rudentes, & armamenta navis servare, & si tunc vectores naufragium suum colligere possunt, cymbam, & nautas commodare debet. *Jus maritimum Hanseaticum tit. 9. arg. 4. Jus Lubecense lib. 6. tit. 9. art. 5. & seq. Statuta Hamburgensia part. 2. tit. 17. art. 1.*

VAN LEEWEN.

27 *Circa æstimationem*] In contributione damni jactarum mercium duplex æstimatio consideranda est. Primo. Rerum amissarum & jactarum. Secundo. Servatarum salvatarumque. Res amissæ, & jactæ æstimabantur, quanti verisimiliter emptæ erant, salvæ quanti veniri possent. *l. 2. §. 2. & 4. D. ad l. Rhod.* Verum *art. 6. supra laudati tit. van Schipbreeck & art. 20. Juris maritimi Visbuiensis, contra dict. l. 2. §. 2. & 4.* constitutum erat, ut & jactæ res, & conservatæ sine discrimine de libra in libram æstimarentur eo pretio, quo salvæ vendi possent, deducta vectura, aliisque impensis, additaque vera ipsius æstimatione

mationis facienda à nautis, & mercatoribus hujus rei peritis, neutrique parti addictis, aut tota vecturæ mercede nautæ promissa, utramlibet elegerit mercator. Cæterum id nunquam nisi sub distinctione, quæ est in textu, receptum, & observatum videtur: *Coren. decis. supr. cur. Holl.* 41. *num.* 4. *in marg.* & *Neostad. supr. cur. decis.* 86. usque adeo ut ex jactatis rebus illæ, quæ jactæ dimidia itineris parte nondum peracta, in contributionem non veniant, sed eæ tantum quæ jactæ sunt posteaquam naves mediam partem suscepti itineris confecissent, tradit *VVeitsen* §. 23. & *ibi notata*, & *vide etiam, quæ tradit mox infra super hac eadem glossa De Vicq.*

DE VICQ.

Circa æstimationem] Contributio commodè fieri nequit, nisi æstimatis ante mercibus, quæ salvæ sunt, & quæ amissæ. Æstimatio autem, & computatio fieri debet per navicularios, & mercatores hujus rei peritos, & neutri parti faventes, vel addictos. Juxta edictum Philippi II. *tit. van Schipbreeckinge*, &c. *art.* 6. *Ordinationem Frisicam lib.* 1. *tit.* 21. *art.* 6. *Hugonem Grotium manuductionis lib.* 3. *part.* 29. *numer.* 16. *Edit de Blois touchant la Justice art.* 162. *Jacques Corbin dans sons Code Louys XIII. tom.* 1. *pag.* 299. *Recveildes edits, &c. des Rois de France pag.* 487. Cæterum Amstelodami judices delegati ad causas assecurationum nostratibus, *Assurantie. Meesters*, vel *Commissarissen van de Kamer van assurantie*, arbitrorum, sive æstimatorum vice ut plurimum fungi solent *Gerard Roosebom Sylloge consuetudinum Amstelodamensium tit.* 30. *art.* 40. adde *Rota Genua decision.* 141. Quid autem si ex tribus arbitris, sive judicibus, (totidem namque tam Roterodami, quam Amstelodami, ad prædictas causas delegari consueverunt) unus quindecim, alius decem, tertius quinque condemnent, cui sententiæ stetur? & Julianus scribit, quinque debere præstari: quia in hanc summam omnes consenserunt *l. Diem proferre* 27. §. *si plures* 3. *ff. de receptis, qui arbitrium receperunt*, &c. *cap.* 1. *de arbitris. Sexti Decretalium lib.* 1. *tit.* 23. *Bartholomæus Socinus reg. Sententia lata per plures* 457. *pag. m.* 754. *Antonius Faber Cod. libr.* 1. *tit.* 7. *def.* 3. Imo maxima hic subest æquivocationis fallacia, & nullo modo in quinque consensisse videri debet, qui quindecim condemnavit. Oportet igitur ut vel omnes in unam summam concordent, vel tertius alterutri sententiæ accedat. *Abrahamus à VVesel ad novellas Constitutiones Ultrajectinas art.* 11. *num.* 55. & *sequent. Franciscus Zypæus in notitia juris Belgici libr.* 1. *tit. de arbitris pag. m.* 58. Hodie si tale quid eveniat, expediendarum litium causa mediæ sententiæ statur, utpote in qua omnes minus dissentiunt, magis conveniunt. *D. Cyprianus Regneri in censura, & disputatione, Hugo Grotius in florum sparsione, Simon à Groenevvegen ad d.* §. *si plures* 3. *Philippus Matthæus num.* 22. *Joannes à Sande pag. m.* 60. *ad l. semper* 9. *ff. de regulis juris.* Quoties autem rerum collatio fit τῶν μὴ ἀποβληθέντα (sic corrige veteres *glossas* Basilicῶν *in verb.* Κοντριβουτίων ubi perperam legitur τὰ ἀγορασθέντα sensu prorsus absurdo, quod miror fugisse Carolum Labbæum, qui illas glossas notis illustravit.) abjecta quidem, merces projectæ æstimantur eo pretio, quo emptæ sunt, (nisi fortè tempore jactus minus valeant. *Accursius in verb. Non lucri. Bartholomæus de Salyceto ad l. si laborante* 2. §. *Portio* 4. *ff. h. t.* damnum enim reficitur, non lucrum; detrimenti, non lucri, non emolumenti fit præstatio *dict.* §. 4.) servatæ verò quanti venire possunt, *eod.* §. *Portio* 4. Basilicῶν *lib.* 53. *tit.* 3. *cap.* 2. §. 4. *Glossa* Basilicῶν *dict. verb.* Κοντριβουτίων. *Constantinus Harmenopulus promptuarii juris civilis lib.* 2. *tit.* 11. §. 17. æstimantur autem secundum rei veritatem, nec quicquam earum formali pretio æstimandum esse sciendum est, *arg. l. In lege Falcidia* 62. §. 1. & *l. seq. ff. ad legem Falcidiam. Petrus Peckius, Arnoldus Vinnius lit.* D, *ad dict.* §. 4. *Henricus Zoesius ff. h. t. numer.* 8. *Antonius Perezius C. lib.* 11. *tit.* 5. *n.* 25. Sed cur tam varie? Cur aliter æstimantur merces salvæ, aliter amissæ? Rationem reddit *Harmenopulus dict. t.* §. 13. ἵνα ἡ ζημία ὡς ὀλιγοστὴ γένηται. καὶ τὸ κέρδος πλεονάζον γένηται. *ut damnum*, (ex parte illorum, quorum merces dejectæ) *quantum fieri potest, minuatur*, & *lucrum*, (ex parte cæterorum) *amplius propagetur*: ut quam minimum graventur contributores. *Reinhardus Bacovius ad M. VVesenbecium ff. h. t. num.* 4. atque ita quidem de jure civili, cujus majestatem Proceres nostri sic comiter conservant, ut tamen illi nihil in se licere patiantur, nisi quòd ejus rationi & æquitati, non authoritati, & sanctioni concedunt, quemadmodum igitur Jure Romano, in his rebus quarum nomine conferendum est, ita & hodie in iis, quæ amissæ, quæ in mare projectæ sunt, æstimatio debet haberi, non quanti emptæ sint, sed quanti similes destinato loco venire possunt. Verumenimvero quamvis id indistinctè obtinere voluerint *VVisbuysche Zee rechten placit.* 20. *Constitutio Philippi II. dict. art.* 6. *Ordinatio Frisica dict. l. Jus maritimum Hanseaticum tit.* 8. *art.* 1. *Jus Lubecense lib.* 6. *tit.* 2. *art.* 1. *Jus Prutheniçum lib.* 4. *tit.* 19. *art.* 2. §. 1. *H. Grotius dict. part.* 29. *num.* 15. *Simon à Groenevvegen ad d.* §. 4. *Joannes Loccenius de jur. maritimo lib.* 2. *cap.* 8. §. 1. illæ tamen sanctiones non alias receptæ videntur, quam si jactus fiat, cum mediam partem itineris jam prospero cursu essent emensi. *Consolato del Mare, cap.* 95. *Jacobus Coren rerum judicatarum observat.* 41. *num.* 4. *in notis ad marginem adjectis*, ubi observat usum videri introduxisse hanc distinctionem. *Arn. Vinnius dict. lit.* D, *Simon van Leevven censura forensis lib.* 4. *c.* 29. *num.* 4. *Juris Romano-Hollandici lib.* 4. *part.* 31. *numer.* 4. ut ut si non ausim, aut jus Romanum præferre hodierno, aut contra hodiernum Romano, cum utrumque sua quadam, ac peculiari videatur niti ratione. Quod autem Weitsenius eandem distinctionem subaudiri vult in *dicto* §. *Portio* 4. à mente JCti alienum est, verba sunt *Antonii Matthæi h. t. th.* 15.

DE VICQ.

28 *Per modum turbæ*,] Obiter atque ἐν παρόδῳ tractemus de ratione probandæ consuetudinis. Probari enim eam, non tantum allegari convenit, *l. si quis* 4. *ff. de custodia, & exhibitione reorum. Paulus de Castro ad l. unic. C. Ut quæ desunt advocatis, &c. numer.* 2. quum per actus, qui facti sunt, inducta, facti etiam judicetur, & in facto consistere: facta autem, quorum interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallit, *l. in omni* 2. *ff. de juris, & facti ignorantia*, non præsumuntur, sed probari debent, facta adseverantibus incumbit probationis necessitas, *l. sive possidetis* 16. *C. de probationibus. l. Adseveratio* 10. *C. de non numerata pecunia, Abbas Panormitanus part.* 2. *consil.* 53. *num.* 4. *Matthæus VVesenbecius ff. de legibus, &c. num.* 9. *Andreas Gail. practicarum observationum lib.* 2. *cap.* 31. *numer.* 14. Cæterum, quot modis consuetudo probetur, dispicere non est hujus loci, nec temporis, ne longius ab instituto divertamur: de uno probationis modo, qui fit per testes, paucula delibasse contenti erimus. Probari autem consuetudinem per testes nemo facile fuerit, qui in dubium vocet: sed de numero testium, qui ad eam probandam requiritur, non omnes idem sentiunt. Quidam duorum numero contenti sunt, duosque sufficere opinantur ad plenam consuetudinis probationem, *arg. l. ubi num.* 12. *ff. de testibus. Bartolus ad l. consuetudinis* 2. *C. Quæ sit longa consuetudo num.* 30. & *seq. Josephus Mascardus de probationibus vol.* 1. *conclus.* 424. *num.* 4. *num.* 13. *Jacobus Coren dict. observat.* 41. *num.* 6. *in notis.* Sed frequentius per decem testes probari volunt, quæ probatio dicitur fieri per turbam, sive quod decem homines turbam faciant, *l. Prætor ait* 4. §. *Turbam* 3. *ff. Vi bonorum raptorum, & de turba*, vide *Dionysium Gothofredum praxis civilis lib.* 1. *tit.* 5. *pag. m.* 373. sive quod testes non secreto, ut alias, sed palam in illa turba, & multitudine examinentur, *Henricus Hahnius ad M. VVesenbecium d. l. in verb. Testibus saltem duobus*, atque hæc sententia in Galliis, & Belgio prævaluisse videtur. *Joannes Faber ad* §. *Ex non scripto. Inst. de Jure naturali, &c. num.* 14. *Ant. d'Espeisses* 10. *pract.* 2. *art.* 3. *n.* 60. *Mascardus dict.*

dict. l. num. 5. *Ph. VVielandt praxis civilis temp.* 6. *cap.* 10 *Jod. Damhouder dict. tit.* 164. *Paulus Merula eod. tit. lib.* 4. *tit.* 65. *cap.* 13. *num.* 4. Meritò autem observatur, ut, si controversia de finibus orta sit, mensores mittantur, & per eos dirimatur ipsa finium quæstio, *l. si irruptione*, 8. §. 1. *ff. Finium regundorum*. Si agatur de jure prædiatorio, (id est, de conditionibus, & servitutibus prædiorum, de aquæductibus, de limitibus, & ejus generis aliis quæstionibus, *Franciscus Balduinus de jurisprudentia Muciana pag. m.* 14. *& sequent.*) consultores ad Furium, & Cæsellium, vel Cassellium, prædiatores rejiciantur. *Cicero pro L. Cornelio Balbo, pag. m.* 158. *Valerius Maximus lib.* 8. *cap.* 12. *sect.* 1. *num.* 1. nam assiduus usus uni rei deditus, & ingenium, & artem sæpe vincit, & cum suæ artis unusquisque & actor, & disputator optimus sit, rectissime Q. Scævola legum clarissimus, & certissimus vates judicabat ab iis unumquodque negotium aptius explicari posse, qui quotidiano ejus usu callebant. *Cicero, Valerius dd. ll.* Ex Hieronis Regis Syracusarum decreto nauticis delictis, & controversiis dijudicandis constituebantur, *ναύκληρος, κυβερνήτης, καὶ πρωρεύς. nauclerus, gubernator, & proreta. Athenæus Δειπνοσοφιστῶν lib.* 5. *cap.* 7. Haud secus, ac hodie ipsi quoque judices, qui tribunalibus præsunt, non raro negotia nautica, ad expertos nautas, sive illos, qui ad medium Janum sedent, delegare consueverunt: *in potere de' savii uomini, degni di fede, che siano, e sappino bene, e diligentemente dell' arte del Mare. Consolato del Mare cap.* 192. 197. 199. 260. 263. *&* passim *Arnoldus Vinnius in dedicatoria, & ad l.* 2. §. *Portio*, 4. *ff. de lege Rhodia de jactu lit.* D. Etsi autem plerique censeant, ad validitatem consuetudinis etiam requiri, ut contradicto aliquando judicio firmata sit *arg. l. cum de* 34. *ff. de legibus, &c.* quibus adstipulari videntur *Leo, & Constantinus AA. ἐκλογῇ τῶν νόμων. tit.* 2. §. 12. *Constantinus Harmenopulus προχείρῳ lib.* 1. *tit.* 1. §. 25. frequentius tamen, & recte receptum est, etiam sine contradictione judiciali consuetudinem introduci. Revera enim sententia declarat potius consuetudinem, quæ est, quam faciat eam, quæ non est: & quum consuetudo à lege non differat, nisi tanquam tacitum ab expresso, non minus consuetudo, quam lex absque actu judiciario consistere potest, nam quid interest Judicis suffragio consuetudo declaretur, an rebus ipsis, & factis, tacito consensu omnium, judicio populi probetur, *l. de quibus* 32. §. 1. *ff. dict. tit. Bartolus numer.* 13. *Jason Maynus num.* 51. *&* 84. *Paulus Busius num.* 5. *Simon à Groenewegen. ad dict. l. Nicolaus Siculus Abbas Panormitanus ad cap. cum tanto ult. extr. de consuetudine, num.* 16. *Jacobus Cujacius observationum lib.* 20. *cap.* 1. *Joachimus Mynsingerus observationum cent.* 6. *cap.* 41. *num.* 15. *& sequent. Arthur Duck de authoritate juris Civilis lib.* 1. *cap.* 8. §. 8. *Johannes Schneidevvinus num.* 6. *Arnoldus Vinnius num.* 4. *ad d.* §. *Ex non scripto.*

VAN LEEWEN.

Testimonia mercatorum.] No. Quod controversiarum nauticarum, de quibus nihil certi, aut scripto jure cautum, aut consuetudine receptum, decisio, ac judicium permitti soleat prudentiæ Mercatorum, aut nautarum negotiationibus maritimis assuetorum. *Strach. tractat. de Navig. num.* 25. *Mornac. observ. ad leg.* 9. *D. ad leg. Rhod. de jact. VVisb. Zee-rechten. art.* 38.

DE VICQ.

30 *Secundum Bart.*] Bartoli testimonium advocant quoque *Antonius Matthæus disputat. de l. Rhodia th.* 11. *Joh. Jac. VVissenbach eod. tit. th.* 6. Ego habeo Bartoli opera excusa Basileæ anno MDXXCIIX. atque in meo quidem codice nihil reperio, quod vel per millesimam consequentiam huc trahi possit, nisi fortè hæc verba: Iste textus est argumentum, quod annulorum quos quis portat in digito, & vestimentorum pretiosorum, transiens debeat solvere gabellam.

31 *Non onerat.*] Verba Quintini vernaculè sic sonant: *om dat gelt 't schip niet onverlaet.* Miror autem quid in mentem venerit viro cætera doctissimo, & qui Belgicum idioma satis probè callere videtur, Reinoldo Kuricke, qui ad jus maritimum Hanseaticum *tit.* 8. *art.* 4. *pag.* 192. illam Quintini periodum convertit hoc modo; quia pecunia navim non deserit: siquidem manifestum est hic proponi illud argumentum, quod JCtus Paulus diluit, & refutat in *l.* 2. §. *Cum in eadem* 2. *ff. h. t.* quamquam eidem *Reinoldo τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνειν. sumere quod ab initio quæsitum fuit*, petere principium videtur; quod vix est, ut admitti debeat, nam Julius Paulum non concludit, illos jacturam præstare oportere, qui tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, ea solummodo adducta ratione, *quia id tributum observata res deberent:* sed vel maximè ob hanc caussam, quia placuit, & meritò placuit, omnes, quorum interfuisset jacturam fieri, conferre oportere, sive quia, ut ait idem *Paulus in fin. princ. ejusdem l.* 2. æquissimum est, commune detrimentum fieri eorum, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent. Ratio, quæ sequitur in textu apud Quintinum manifestè falsa est: nunquam enim nauta, vel caupo, vel stabularius mercedem accipiunt pro custodia: sed nauta, ut trajiciat vectores: caupo, ut viatores manere in caupona patiatur: stabularius, ut permittat jumenta apud eum stabulari, *l. Nauta* 5. *ff. nautæ, caupones, &c.* Ejusdem ponderis, & momenti sunt cæteræ quoque rationes dubitandi, quas adducit Quintinus, & meritò igitur concludit pecuniam quoque numeratam collationi obnoxiam esse: nam hujus æquitatem toties admitti placuit, quoties jactus remedio cæteris in communi periculo consultum est, *l. Amissa*, 5. *ff. de l. Rhodia, &c. Jus navale Rhodiorum cap.* 9. *c.* 30. *Capitoli del Rè Don Pietro, pag. m.* 201. *Edictum Philippi II. tit. van Schipbreec Kinge, &c. art.* 7. *Statuta Frisia lib.* 1. *tit.* 21. *art.* 7. *Simon van Leeuwen censura forensis lib.* 4. *cap.* 29. *num.* 2. Excipiunt leges *VVisbujenses art.* 38. pecuniam, quam vectores tempore jactus è cistis depromptam in folliculum, crumenam, loculos, zonam, & bulgam (bulga quid sit vide apud *Nonium Marcellum pag. m.* 105.) recondunt. Bonitas autem monetæ dividi solet in intrinsecam, & extrinsecam. Intrinsecam vocant, quæ est in materia. Extrinsecam, quæ est in valore. *Antonius Matthæus extraordinaria disputat* 5. *th.* 8. atque hic quidem pecunia æstimari debet secundum intrinsecam bonitatem, non verò secundum imposititium valorem, *dd. art.* 7. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 29. *num.* 17. Itidem agitatum est, an etiam vestimentorum cujusque, & annulorum æstimationem fieri oporteat, & omnium visum est (excipe tamen, de moribus, vestimenta, quæ ordinato cultui, & amictui corporis inserviunt. *Capitoli del Rè Don Pietro d. p.* sæpius allegatis *art.* 7. *H. Grotius d. l. num.* 18. *& seq. Simon à Groenewegen ad l.* 2. §. 2. *ff. h. t.*) nisi si qua consumendi, aut utendi causa in navem imposita forent, quo in numero essent cibaria *τὰ τοῖς ἐπιπλέουσι* nova ratione, quia, si quando ea defecerint in navigatione, quod quisque haberet in commune conferret, *l.* 2. §. *Cum in eadem* 2. *ff. h. t. συνεισάγεται τὰ αὐτὰ τοῖς ἐν τῷ πλοίῳ μὴ ἔχουσι δαπάνην.* Basilicῶν *lib.* 53. *tit.* 3. *cap.* 2. §. 2. Unde originem traxisse videtur proverbium navigantium, qui dicunt, se quum in altum provecti sint, vulgò, *vvanneer sy buyten Duyns sijn*, omnes æque divites esse. *Arnoldus Vinnius ad d.* §. 2. *lit.* H. Similiter nec liberi homines, quamvis beneficio jacturæ præsens mortis periculum effugerint, pro se contribuere tenentur: quia placuit corporum liberorum æstimationem nullam fieri posse, *dict.* §. 2. *l. Ex hac lege* 3. *ff. Si quadrupes pauperiem, &c. leg.* 1. §. *sed cum* 5. *l. Cum liberi*, 7. *ff. de his qui effuderint, &c. Constantinus Harmenopulus προχείρῳ lib.* 6. *tit.* 1. §. 5. nec contemplationem salutis certo modo æstimari, *l. si pater.* 34. §. 1. *ff. de donationibus. Julius Paulus receptarum sententiarum lib.* 5. *tit.* 10. §. 7. neque vitæ præmium ulla æstimatione pretii pensari. *Anianus ad Paulum d. l.* Ratio speciosa magis, quam vera, & adæquata, uti notat ingenuus juris interpres D. Præceptor meus *Cyprianus Regneri*

in

in censura ad d. §. 2. fat. leges Longobardorum lib. 1. tit. de Homicidiis liberorum hominum 9. l. 1. l. si quis hominem 17. & passim eod. tit.

VAN LEEUVEN.

32 *Subjiciatur*). Atque ita præjudiciis tribunalium, usuque forensi obtinuit, ut gemmæ, baccæ, aurum, argentum, pecunia numerata, &c. etsi illis navis non oneretur, nihilominus tamen tributum debeant: & pecunia signata æstimetur secundum intrinsecum valorem *l. 2. §. 2. D. de leg. Rhod. Placc. 1563. tit. van Schip. art. 7.* cæterum vestimenta, & quæ amictui inserviunt, cimeliis, baccis, & gemmis exceptis, collationi exempta sunt. *contr. dict. l. 2. §. 2. in verb. itidem d. tit. van schiphr. art. 7.* ut & commeatus, cibariaque *l. 2. §. 3. in fin. D. ad l. Rhod. & ibi Arn. Vinn. in addit. ad Pecc.*

DE VICQ.

33 *Piratica*) Myoparonem Latini vocant *Nonius Marcellus pag. mih. 538. & sequent.* Olim autem rudi seculo, & inter barbaros, prædari, virtutis militaris ab otiosis exercendæ materia quædam, & maris gloria habita fuit. Jus in viribus habebant, adeo ut nec latrocinii quidem eos puderet οὐκ ἄδοξον ἦν παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ λῃστεύειν, ἀλλ' ἔνδοξον. *Non turpe, non inglorium erat apud antiquos prædari, sed gloriosum. Scholiastes ad Homeri Odyss. l. vers. 73.* Quamobrem Nestor nihil veritus est Telemachum cum suis hospitio exceptum, & cibo ante saturatum, hoc modo compellare.

Ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ' ὑγρὰ κέλευθα.
Ἤ τι κατὰ πρῆξιν; ἢ μαψιδίως ἀλάλησθε
Οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα. . . .

O hospites, quinam estis? unde navigatis humidas vias?
An ob aliquod negotium, aut temere erratis.
Tanquam prædones per mare?
Homerus d. l. vers. 71. & seqq.

Hinc non tantum Aristoteles *Politicorum lib. 1. cap. 5. pag. mih. 46.* aliique latrocinium inter θήρας, *venationis* genera posuerunt: sed etiam legibus Solonis latrocinandi causa societatem jure contrahi potuisse planum fit ex *l. Sodales 4. ff. de collegiis, & corporibus.* ubi omnino legendum οἱ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι vel ἐρχόμενοι, uti habent *Scholia Basilic. lib. 60. tit. 32. c. 4. lit. L.* Id est, *qui prædatum eunt. Joannes Bodinus de Republica lib. 2. cap. 2. pag. mih. 189. lib. 3. cap. 7. pag. 328. & seqq. Jacobus Cujacius observationum lib. 7. c. 30. in fin.* Ne exemplis res egeat, paucis agam. Tauri vivebant [illegible] ληΐης τε ϗ πολέμου, *è rapto, & ex bello. Herodotus in Melpomene lib. 4. cap. 103.* Phocenses, qui & Massiliam propè ostia Rhodani amnis condiderunt, *Jodocus Sincerus in itinerario Galliæ pag. mih. 139. & seq.* exiguitate, ac macie terræ coacti, studiosius mare, quam terras exercuere: piscando, mercando, plerumque etiam latrocinio maris, quod illis temporibus gloriæ habebatur, vitam tolerabant. *Justinus historiarum lib. 43. cap. 3.* Ex Cilicia pecuniosi etiam, natalibus clari, viri prudentia præcellere existimari naves prædatorias conscendebant, & societati nomina dabant, quasi ea res laudem adderet, & gloriam, sceleribus gestiebant gloriabanturque. *Plutarchus in Pompejo pag. mihi 63. Julius Cæsar de bello Gallico lib. 6. cap. 23.* de veteribus Germanis: Latrocinia nullam habent infamiam, quæ extra fines cujusque civitatis fiunt, atque ea juventutis exercendæ, ac desidiæ minuendæ causa fieri prædicant. Verumenimverò quum maritimi prædones sint communes hostes gentium, nationumque omnium, *Cicero in Verrem lib. 1. orat. 10. pag. mihi 536.* meritissimo navigia, quæ piraticam exercent pravitatem, Imperatoribus, sunt & Christiano nomini inimica. *Auth. Navigia. C. de furtis, & servo corrupto*, usque adeo, ut quamvis cæteroqui leges hominem quantumvis scelestum non sinant affici supplicio, nisi prius damnatum ex sententia Judicum, *Flavius Josephus antiquitatum Judaicarum lib. 14. cap. 17. pag. mihi 394. b. R. Moses Ægyptius præcepto negant. 296. Samuel de Lublino summula casuum part. 2. verb. Homicidium n. 17. 33. 35.* tamen adversus piratas, ceu publicos hostes, omnis homo miles sit, uti loquitur *Tertullianus apologetici cap. 2.* Nimirum piratis, haud secus, ac feris, nullam territorium præbet securitatem: prædones illi impune offenduntur ab omnibus, quibus pro quiete communi exercendæ publicæ ultionis authoritas facta est. *Can. si quis 6. caus. 23. q. 3. Benevenutus Stracha de nautis part. 3. n. 29. & seqq. Albericus Gentilis Hispanica advocationis lib. 1. cap. 4. pag. mih. 15.* nam & qui propter communem utilitatem piratas interfecit, præmiis quoque dignus est, ut qui multorum animas à morte liberaverit, & locum, qui illorum insidiis, tanquam spinis quibusdam, & tribulis, suffocabatur, mansuefecerit. *Constantinus Chliarenus juris Græco-Romani tom. 1. lib. 3. pag. mihi 210.* nec mirum, comparantur enim hostibus piratæ, & sunt ipso jure diffidati. *Paulus de Castro ad dict. Auth. Navigia numer. 4.* diffidare nihil aliud est, quam bellum, & extremas inimicitias denuntiare. *Udalricus Zasius ad §. sic itaque discretis 14. Inst. de actionibus numer. 15. Matthæus de Afflictis de pace tenenda, & ejus violatoribus §. Si quis hominem n. 57.* & descendit ab antiquo Gallico, & adhuc usitatissimo, *deffier*, si fides *Conrado Seleissio in Martinum Laudensem de bello quæst. 9. n. 9.* Sed contra, & rectius *Menage dans les origines de la langue Françoise, Deffier*, deducit à diffidare. Memini me anno MDCLXIV. pridie Parasceves *Giovedi Santo* Italis, *Girolamo Lunadoro nella relazione della Corte di Roma pag. mih. 73.* Romæ interesse promulgationi Bullæ, quàm vocitant Cœnæ Domini, & securum excipere brutum fulmen in Hæreticos scilicet vibratum: simul autem excommunicabantur, & anathematizabantur omnes piratæ, cursarii, ac latrunculi maritimi, discurrentes per Mare Ecclesiæ à Monte Argentario, usque ad Tarracinam, & eorum quoque fautores, receptatores, & defensores. *Joannes Seldenus de dominio Maris lib. 1. cap. 16. pag. mih. 59. S. de Lublino d. tract. part. 1. tit. Bullæ Cœna cas. 3.* Sed hæc alibi pluribus persecuti sumus. Piratæ autem maria pervagantur, ut in navigantes impetum faciant, insulas, & loca maritima deprædantur: unde, & θηράτραι οἱ λῃσταὶ vocantur *Hesychio in verb.* πειραταί Ego arbitror latrones, quiqui eorum recte sapiunt, nihil anteferre lucro debere suo, inquiebat *Lepolemus apud L. Apulejum Metamorphoseon lib. 7. pag. mih. 264.* Igitur si ab hostibus, vel latronibus, vel piratis pecuniæ cum iis, quæ ad nautas in commune spectant, diripiantur, hoc detrimentum pro portione communicari debebit, juxta *Jus navale Rhodiorum cap. 9.* quod sequi videntur *Statuta Veneta lib. 6. cap. 68. & excerpta ex authenticis consil. 43.* & præjudicio confirmasse *Gedanenses, teste Reinolde Kurick ad art. 4. mox allegandum pag. 190.* cæterum Jure civili R. distinctio adhibenda est, ut si in conflictu fortè prædones merces alicujus abstulerint, isque numerato pretio redemerit eas, nulla quidem contributio debeatur, *l. 2. §. si navis 3. ff. de lege Rhodia de jactu.* Hic enim rem suam tantum egit, non communem: & nec voluntate aliorum amisit, nec ipse volens. *Accursius in verb. Conferendum. Antonius Mornacius. Jacobus Cujacius ad d. §. P. Gregorius Tholosanus Syntagmatis lib. 29. cap. 10. n. 19. Jus maritimum Hanseaticum tit. 8. art. 4. Jus Lubecense lib. 6. tit. 5. art. 1. Jus Pruthenicum lib. 4. tit. 19. art. 5. §. 1.* Sed si navis cum suo onere, cum mercibus vectorum, & mercatorum omnium, à piratis redempta sit, eo casu illi, qui merces suas salvas habent, ad contributionem vocentur, & portionem damni præstare cogantur, *eod. §. si navis 3. Accursius in verb. si navis. Petrus Peckius num. 1. Reverendus Præceptor D. Cyprianus Regneri in disputatione, Simon à Groenewegen. ad dict. §. Consolato del Mare cap. 227. & seqq. Statuta Hamburgensia part. 2. tit. 19. artic. 1. Joannes Marquardus de Jure mercatorum lib. 3. cap. 4. numer. 38.* Idem dicendum, si Princeps manum in navem injecerit, dataque pecunia redempta fuerit: ut, & si, quum Præses provinciæ merces inferri prohibitas fisco vindicare vellet, magister partem indicaverit, quo ulteriorem inquisitionem effugeret, cæterasque merces

ces

tes dominis conservaret. *Paulus de Castro ad l. 1. ff. h.t. n. 5. Benevenutus Seracha de nautis part. 5. sect. Sed nec est n. 1. Antonius Matthaeus ff. h.t. th. 8.* Incurrit, & illa quaestio: cum à piratis magister cum caeteris vectoribus captus esset, omnesque ea conditione dimissi, ut redemptionis pretium afferrent, pro quo magister interim captivus maneret, ea tamen lege, ut nisi pecuniam intulissent, magister pro omnibus redemptionem exsolveret: si magister pro reliquis etiam fidem datam insuper habentibus pecuniam solvisset, aequum erit, Praetorem in eos reddere judicium id est actionem negotiorum gestorum, ut recipiat pretium redemptionis, quod pro iis persolvit *l. Nam, & Servius 21. ff. de negotiis gestis. Jac. Cujacius ad d. leg. operum posthumorum tom. 2. pag. m. 139. Joannes Loccenius de Jure maritimo lib. 2. cap. 3. §. 3.*

VAN LEEVVEN.

Persuasionis.) Totum contributionis fundamentum in eo consistit, & pro regula est, commune detrimentum fieri eorum, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut suas salvas haberent, *arg. l. 2. in fin. pr. & §. 2. in fin. D. ad l. Rh. Zoes. ibid. n. 6.* ita ut semper inspiciendum sit, an damnum omnium causa datum sit, an eorum intersit, cum quaeritur, an contributioni sit locus. Quo percepto non erit difficile de quaestionibus, quae hic incidunt judicare, ut rectè notat *Strach. tract. de Nav. par. 3. numer. 19.*

Redimeret.) Unde sequitur, in tributum venire non tantum detrimentum, quod propter jacturam secutum est, sed quicquid factum est navis, merciumque conservandarum gratia.

Versic. quod vero praedones.) Ratio est quia illud non fit reliquarum mercium conservandarum gratia. Adde quod hujusmodi damnum non sit voluntarium, sed casui fortuito adscribendum, quod ab aliis sarciri non debet, sed suum quemque sequitur. Ut rectè notat *Accurs. ad dict. §. si Navis.*

DE VICQ.

Non obstante pace. Usque adeo inter arma silent leges, &

Nulla fides pietasque viris, qui castra sequuntur.

> Τοιοῦτο μὲν δὴ καὶ τῶν στάσεων καὶ τῶν πολέμων παράλογόν ἐστι. δίκῃ μὲν οὐδὲν τῶν τὰ πράγματα ἐχόντων νομιζόντων· πρὸς δὲ δὴ τάς τε ἀεὶ χρείας καὶ τὰ συμφέροντα σφῶν τούς τε φίλους καὶ τὸ πολέμιον ἐξεταζόντων καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς αὐτούς, ποτὲ μὲν ἐχθρούς, ποτὲ δὲ ἐπιτηδείους σφίσι πρὸς τὸν καιρὸν ἡγουμένων.

Adeo in seditionibus, & bellis omnia praeter rationem eveniunt, ubi non jure, sed utilitate sua, ac necessitate amicos inimicosque suos ii, qui rerum potiuntur, aestimant; ac pro opportunitate temporis eosdem, & hostes & necessarios sues judicant. Dion Cassius Historia R. lib. 48. pag. 374. & meritò igitur Praefecti navium, quibus DD. Ordines Generales potestatem faciunt praedarum ex hoste agendarum, datis idoneis fidejussoribus in concilio Admiralitatis utiliter cavere debent, nullis civibus, aut amicorum populorum subditis damnum se illaturos. *Commentariolus de statu Foederati Belgii Provinciarum cap. 3. num. 15.* neque novum est, ut foedus icturi ad hujusmodi cautionis exactionem se mutuò obligent. Tractatus mutui commercii inter Henricum Regem Angliae, & Philippum Ducem Burgundiae *Anno* MCDXCV. 24. *Februarii, artic.* 17. inter Regem Galliarum, Ordinesque Generales, 27. *April.* 1662. *art.* 38. inter eosdem, & Rempublicam Angliae, 5. *April.* 1654. *art.* 25. & $\frac{4}{14}$ *Septembr.* 1662. *art.* 14. ac denique *ann.* 1667. 31. *Julii art.* 23. atque eo casu si alterius subditi, remissa forte cautione, subditos alterius spoliaverint, aut damnificaverint, tunc per eundem sic licentiantem plena satisfactio fiet partibus sic damnificatis; verba sunt *d. art.* 17. Citra hujusmodi vinculum cautionem exigere Magistratus non tenetur. Hinc quum Ordines Generales potestatem praedarum in mari ex hoste agendarum per codicillos plurimis dedissent, & eorum nonnulli res amicorum rapuissent, desertaque patria mari vagarentur, ac ne revocati quidem domum redirent, quaerebatur an rectores eo nomine tenerentur: aut quod malorum hominum usi essent opera, aut quod cautionem non egissent. Responsum est, eos in nihil amplius teneri, quam ut noxios, si reperiri possent, punirent, aut dederent: praeterea in bona raptorum jus reddi curarent. Sed haec pluribus alibi persecuti sumus. Vide *Hugonem Grotium de jure belli, & pacis lib. 2. cap. 17. §. 20. Responsa JCtorum Batavorum part. 5. consil. 1.* Quemadmodum autem Zirizeenses tum temporis negarunt, se vela, vel aplustre demissuros, (*dat sy sonden striicken.* sic sonant verba Quintini) ita non multis annis post Philippus II. Hispaniarum Rex edicto diserte cavit, ne quis subditorum in mari naves aliorum habens obvias, vel portui se insinuans, aut propugnacula, arces, aliave loca munita amicorum foederatorumve praetervehens, loco moveret, aut demitteret aplustre, Regis arma sive insignia praeseferens, caeterum signa salutationis, & amicitiae exhibere permisit submissione insignium loci, aut Civitatis, in qua exercitores degebant, vel summi veli, aliove modo, qui navigantibus opportunus videretur. Quod si verò exteri Regium aplustre demittere recusantibus vim intentassent, eam vi repellere pro re nata licebat. *Placitum ult. Octobr. 1563. van toerustinge van schepen. art. 23. Auctor tractatus MS. des saluts de mer art. 8.* Intolerabilius est Anglorum supercilium. Siquidem Angliae Rex Joannes anno Christi MCC. ex Procerum assensu sancivit, si Praefectus Regiae classis in expeditionibus navalibus obvias habuerit in mari naves qualescunque, quae vela sua, jussu sive Praefecti Regii, sive Admiralii ejusve legati, demittere noluerint, & naves eorum, & bona, velut hostium, fisco applicanda. Perduellio habita est, si navis qualiscumque, velorum demissione imperium Angli in suo mari non agnovisset *Joannes Seldenus de dominio maris lib. 2. cap. 26. pag. m. 215.* Aliis tamen contra justitiam, & aequitatem esse videtur, sub capturae navis periculo velorum submissionem extraneis imperare velle, *Ludovicus Servinus in Placit. tom. 2 placit. 11. Joh. Marquardo de jure mercatorum lib. 2. cap. 5. num. 45.* Sed ne sempee in incerto res esset, sub certi pacti modo definiri solet. Ita quum inter Regem Galliarum, atque Ordines Generales anno 1635. 8. Februarii placuisset, ut tutando Oceano Germanico, & Britannico facto partium unaquaeque naves quindecim ad belli usum instructas haberet, simul conventum est, ut si illae classes sibi mutuo obviae fierent, Archithalassus ordinum aplustre de majori malo demitteret, tormentisque dispositis salutaret Gallorum classi Praefectum: qui & tum respondere necesse haberet, quemadmodum antea temporis idem ab Archigubernatore ex classe Britannica factitatum erat. *Handelinge van verbondt ende aliantie tusschen de Coningh van Vranckriick, en de Staten Generael art. 12.* Similiter Hanseatici aplustre demittere tenentur, simulatque navem Gallicam praesidiariam appropinquare cognoverint; aut tormenti, sed solo pulvere instructi, dispositione commonefacti fuerint. *Zeetract tusschen den Coningh van Vranckriick ende de Hanseesteden, anno 1655. 10. Maii art. 7.* Sed & saepius conventum est, ut si naves Faederatarum Belgi Provinciarum, non minus ad bellum, & hostilem vim repellandam instructae, quam aliae quaevis, praesidiatiis Anglorum navibus in Britannico mari occurrant, aplustre summo malo demittere, & vela deducere teneantur, quemadmodum ab aevo usurpatum, & factitatum fuit: *Tractaet, van vrede, 5. April. 1654. art. 13. van Confaederantie ende vrientschap.* $\frac{4}{14}$ *Septemb.* 1662. *art. 10. van vrede 31. Julii 1667. art. 19. Rob. Herm. Schelius de causis belli Anglici primi, pag. m.* [illegible] *& seq.* Verum enim vero quamvis Angli id sibi deberi contendant non in honorem solum, sed & in recognitionem imperii, & dominii, quod scilicet in toto fere mari habent, & exercent, Ordines tamen Generales, ut ut professi, nihil sese honori Anglis alias delato derogatum velle, quicquid est quod

hic

hic prætendant dominii, agnoſcere omnino renuerunt. *Manifeſt vande Republiicke van Engelande*, 28. *Julii* MDCLII. *Declaratie van de Staten Generael ſecunda Auguſti* MDCLII. illud inquirere, cum mundus ſit οἰκονομία τῆς γῆς ἢ θαλάσσης. Imperator autem Mundi dominus, *l.* Ἀξίωσις 9. *ff. de lege Rhodia de jactu*, an Pontus quoque ſerviat illi, an verò ipſa vaſti maris natura dominio, & proprietati repugnet, neque leges ſibi compedesve imponi ſinat, nec hujus loci eſt, neque hujus temporis: videri poterunt, *Janitam Cluſtvii, quam Patulcii, Hugo Grotius de mari libero cap.* 1. 8. 12. *de jure belli, & pacis lib.* 2. *cap.* 2. *&* §. 8. *& ſeq. hiſtoriarum de rebus Belgicis lib.* 17. *ad annum* 1608. *Jo: Iſac. Pontanus diſcuſſionum hiſtoricarum lib:* 2. *Arnoldus Vinnius ad* §. *Et quidem* 1. *Inſtit. de rerum diviſione*, *&c. nu.* 1. *& ſeq. Jo: Seldenus Maris clauſi libr.* 1. *Albericus Gentilis advocationis Hiſpanica libr.* 1. *capite* 8. *lectionis Virgilianæ cap.* 8. *pagin. m.* 68. *Bartholomæus Capolla de ſervitutibus ruſticorum prædiorum capite* 26. *numer.* 4. *& ſequenti. Julius Pacius de dominio Maris Hadriatici. Chriſtophorus Beſoldus de jure rerum cap.* 1. *numer.* 7. *& ſeq. Jacobus Gothofredus ad l.* 9. *de lege Rhodia, capite* 7. *Thomas Rivius hiſtoriæ navalis mediæ lib.* 3. *capite* 37. *& ſequ.* ut ut ſit, Iſocrates certè oratione *de pace pagin. m.* 341. coram ſuis Athenienſibus aſſerere non dubitavit, dominium maris eſſe ἀναίτιον τῶν κακῶν αἰτίαν ὄν, inquit, αὐτοί τε ἔχομεν καὶ τοῖς ἄλλοις παρέχομεν. *omnium malorum quæ, & ipſi ferimus, & aliis inferimus, cauſam:* atque in eadem oratione negat, vel ultro oblatum maris imperium accipiendum fore, quippe, quod Iliada malorum in Rempublicam inducat, & quod ſi concupiſcere deſtitiſſent Athenienſes tranquilliorem Rempublicam eorum, & ipſos meliores futuros, & incrementa rerum ſuarum viſuros fuiſſe, quod an in adverſarios quadret, non dicam, neque vulnerum cicatrices, utinam ſat duro callo obductas, reſricabo; nam, & animus meminiſſe horret, luctumque refugit. Cæterùm ſi titulus, quo dominium maris uſurpant, non alibi inveniatur, quam in tergo donationis Conſtantini Magni, juxta Venetorum Oratoris ad Pontificem reſponſum; *Anton. Matth. extraordinar. diſp.* 10. *th.* 13. *Thom. Rivius dict. libr.* 3. *capite* 36. *pagin. m.* 281. utique reducta in pulverem pagina, jus ſimul privilegii in pulverem abiit, *Laurentius Valla de ementita Conſtantini Magni donatione, pagin. m.* 73. Quæ porro in textu habet Quintinus confirmari atque illuſtrari poterunt *Statutis Friſiæ libr.* 3. *tit.* 21. *artic.* 2. *Jure Danico capite* 20. *Statut. Hamburgenſibus part.* 2. *tit.* 14. *artic.* 42. *Jure maritimo Hanſeatico tit.* 14. *artic.* 3. adde *H. Grotium manuductionis ad Jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 22. *num.* 4. *Gerard. van Waſſenaer Praxis Notariorum capit.* 8. §. 14. Armamenta tamen navis in conflictu fracta, vel deuſta collationi locum non faciunt, ſed nauclero, & exercitoribus imputantur, uti viſum judicibus Gedanenſibus, notante *Reinoldo Kuricke ad dict. artic.* 3. Sed quemadmodum Athenienſes mutilatos in bello publicis ſumptibus alebant, extra quam ſi illis divitiæ domi ſuppeterent; *Leges Atticæ libr.* 8. *tit.* 3. *pagin. m.* 54. *Samuel Petitus ad dict. leg. pagin.* 558. *Plutarchus in Solone pagin. m.* 96. *Suidas in verb.* Ἀδύνατοι ita, & hodie in conflictu mutilatis, incurabilibus, qui victum amplius quærere non poſſunt, collationis conſortio honeſtè proſpici ſolet. *Jus Hanſeaticum dict. artic. H. Grotius, G. Waſſenaer dd. ll.* Supereſt ἀπορία, quod altiorem indaginem mereri videtur. Alibi enim *Philippus Secundus tit. van Schipluyden. en hare officien. artic.* 17. diſertè cavit, ut hæredes illorum, qui mortem naturalem, aut violentam, *ſijn naturliicke doode*, *ofte in dienſt ende defenſie van den Schepe*, obierunt, funeris impenſam præſtare debeant. Sed, & illis demum, ſive illorum hæredibus plenam mercedem, & vectibilia conceſſit, qui in reditu occubuerint; iis vero qui in itu non niſi ſemiſſem, adde *Statuta Friſiæ lib.* 1. *tit.* 20. *artic.* 17. *H. Grotium manuductionis libr.* 3. *part.* 20. *numer.* 57. Quid ad hæc dicemus? Reſpondet *Taco van Glins ad tit. van Schipbreeckinge, &c. artic.* 2. *in verb. Indien de Schipper. dict. artic.* 17. referri quidquid juris ſit, quidve hæredes nautæ defuncti in judicio obtinere poſſent; articulum verò ſecundum loqui de eo caſu, quo nautæ pro fideli opera, cum ne vitæ quidem pepercerint, funeris ſumptu donati ſunt, ut ſcilicet tum vectoribus, & mercatoribus, ac domino quoque navis pro portione imputari debeant, quæ tametſi non ſatisfaciunt; nihil enim de diſtinctione loquitur, qua nunc plena merces, nunc verò ſemis tantum peti poteſt, ſequenda tamen videntur, donec meliora invenerimus. Mihi ſanè nimium feſtinanti nihil impræſentiarum occurrit, quod in medium afferre poſſim: quapropter ἀναμφίβολος abeo. Utinam verò omnium, quæ à majoribus conſtituta ſunt, ratio reddi poſſet.

VAN LEEWEN.

38 *Sancivit*] Sed, & Rex Philippus Secundus *ultim. Octobr.* 1563. *tit. van Schipbr. artic.* 2. edicto præcepit, ut ſi quis in navis miniſterio, aut conflictu cum hoſtibus, vel piratis læſus, vulneratus, mutilatus, debilitatus, aut etiam occiſus fuerit, hujus detrimenti reparatio una cum plena mercede, vectibilibus, ſumptibuſque ſepulturæ computetur per modum Avariæ groſſæ, ut, & dominus navis pro portione obligatus ſit, idque arbitrio bonorum virorum, atque illud quidem convenit cum artic. 35. Juris maritimi veterum civitatum Hanſeaticarum. Vide porro *Grot. manud. lib.* 3. *tit.* 20. *circa fin. verſ. Een Schipſ-geſel*, *& ibi notat.* Dolorum, & deformationis corporis (quamvis propriè pecunia ſarciri nequeant, & Juri Romano id non conveniat, *l.* 3. *D. ſi quadrup. & l. ultim. D. de his qui effud. vel deject.*) apud nos etiam fit æſtimatio, ſi quando id petitur. *Grot. manud. lib.* 3. *part.* 34.

DE VICQ.

39 *Intrare portum*] Magna navigia portibus ſe gravatim inſinuant. *Petronius Arbiter in Satyrico, pagin. m.* 117. Si igitur dum navis cum onere flumen, aut portum ſubire nequeat, neceſſariò, (nam ſi extra neceſſitatem, tenebitur ipſe nauta, *leg. ſi vehenda* 10. §. *Si ea conditione* 1. *ff. de lege Rhodia de jactu*, *leg. Item quæritur* 13. §. *Si navicularius*, 1. *ff. locati, conducti. Conſtantinus Harmenopolus πρόχειρον τῶν νόμων, libr.* 2. *tit.* 11. §. 22. *P. Gregorius Tholoſanus Syntagmatis juris univerſi lib.* 29. *cap.* 10. *numer.* 10.) unius mercatoris merces tranſjectæ ſint in ſcapham (quod extendi poteſt ad id navigii genus, quod in idiotiſmo *Lichter* appellamus. *Hugo Grotius iſagoges ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 29. *numer.* 23. *Arnoldus Vinnius ad leg. navis onuſta* 4. *pr. h. t. litt.* A, tametſi de eo in Patria Urbe aliquando dubitatum à mercatoribus quibuſdam accepi,) eaque ſubmerſa ſit ſalva nave, perinde, ac ſi jactura mercium illius mercatoris facta fuiſſet, cujus merces in ſcapham tranſjectæ ſunt, ac poſtea ſubmerſæ, cæteros pro rata conferre oportet. *Julius Paulus receptarum ſententiarum libr.* 2. *tit.* 7. §. 4. *leg. Navis onuſta* 4. *pr. h. t.* quam legem mercatores non ignorent: verba ſunt *Benevenuti Stracha de navibus p.* 2. *num.* 19. *Zee-rechten van Weſt-Capelle artic.* 4. *Hugo Grotius dict. leg.* Frequens autem noſtris poteſt eſſe hujus reſponſi uſus, tum propter notiſſimum illud vadum, quod vulgo *Pamphuys* vocitant.

VAN LEEWEN.

40 *Proinde tamquam*] *Ordonn. van Keyſer Karel. op de Zee-rechten. artic.* 50. *dict. tit. van Schipbr. art.* 10. *Wisbuyſch Zee-recht. art.* 55. 56.

41 *Alias enim*] Adde *dict. artic.* 50. *van de Ordonn. van Keyſer. Karel.*

42 *Dominus barcæ*] Qui pro hoc periculo mercedem ſtipulatus eſt, *arg. leg. ex conducto* 15. §. 1. *D. locat.* Vide *Peck. ad l.* 2. §. 1. *D. ad leg. Rhod.* illius autem mercedis beſſem pendet nauta, trientem dominus mercium. *Grot. manud. lib.* 3. *tit.* 29. *verſ. een ſchip. in media.*

DE VICQ.

43 *Quodcumque sit*,] Tantum sententiæ, ac rationi legis Rhodiæ tributum, ut tamen non ad quosvis casus, qui modo simile quippiam videntur habere DD. eam producant. *Vide Baldum ad l. 1. l. 2. h. t. Antonium Mornacium ad l. 4. eod. Gasparem Klockium de contributione capit. 17. numer. 286. & seq. B. Stracham de nautis part. 5. sect. Sed nec est num. 2. Jos. Gibalinum de universa rerum humanarum negotiatione tom. 1. libr. 2. capit. 1. artic. 9. numer. 18. Henric. Hahnium ad M. Wesembecium ff. h. t. numer. 1.* Unus est, de quo meritò dubitari potest, videlicet, si domus alicujus incendii arcendi causa, ne longius evagetur, demolita fuerit, id quod damni datum est, an collatione eorum, ad quos verisimilitrr incendium perventurum fuisset, debeat sarciri. Etenim haud deest ratio diversitatis: quippe mercium jactarum non erat præsentius periculum, quam quæ in navi remanserunt, domus verò incendio proxima utique magis periclitatur, quam quæ longius ab eo remotæ; ut adeo collationis æquitas non obtineat, nisi cum ignis ad ædes dirutas non pervenerit, vel facile potuerit extingui, neque plus ex ruina, quam ex incendio ædium dominus, servaturus fuerit, arg. *leg. si alius 7. §. Est & alia 4. ff. Quod vi aut clam. Bartolus ad d. §. Albericus Paul. de Castro ad l. 1. h. t. num. 4. Jac. Cujacius ad l. 2. pr. eod. Jodocus Damhouder Praxis civilis capit. 14. Jo: Bernardus Diazius regul. incendii 331. Bertrandus Argentraus ad consuetudines Britanniæ titul. ultim. articul. 600. Diodorus Tuldenus C. de l. Aquilia numer. 3. Hieron. Treutlerus d. t. th. 8. lit.* B, *Ant. Matthæus h. t. th. 23. Jo: Jac. Wissenbach h. t. th. 6. Jo: Brunnemannus ad l. 1. ff. h. t. num. 3.* Dissentiunt *Baldus, Fulgosius ad l. 2. h. t. numer. 2. Prosper Farinacius quæst. criminal. 110. numer. 151. & seq. Andreas Gaill. practicarum observationum lib. 2. cap. 22. Stephanus Gratianus disceptationum forensium tom. 2. capit. 354. numer. 38. & seq. Reinhardus Bachovius ad H. Treutlerum d. l. Paulus Busius ad l. 49. §. 1. ff. ad leg. Aquiliam. Antonius Perezius C. dict. t. numer. 7. Joannes à Sande decisionum Frisicarum lib. 5. tit. 6. definit. 3. Petrus Peckius, Arnoldus Vinnius ad leg. 1. h. t. lit.* B.

VAN LEEWEN.

44 *Memorata.*] Arg. *l. in fin. pr. & §. 2. in fin.* Vide *Arnold. Vinn. in addit. ad Peck. de re naut. l. 2. §. 3. D. eod. litera* A, *in fin.*

DE VICQ.

45 *Non haberi.*] In totum cessat contributio, quamvis, cum navis perierit, scapha, in quam ante levandæ navis causa merces trajectæ, sit incolumis? quia jactus in tributum nave salva venit, *l. navis levandæ 4. pr. ff. h. t. Julius Paulus receptarum sententiarum lib. 2. tit. 7. §. 4. Consolato del Mare capit. 194. Jus Danicum capitul. 70. Statuta Hamburgensia part. 2. tit. 16. art. 9. Simon Groenewegen ad H. Grot. manud. libr. 3. part. 29. numer. 23.* Æquitatem contributionis tunc admitti placuit, si vexatam fluctibus navem jactura defendit, verba sunt *l. 4. Cod. Theodos. de naufragiis*, cæterum si navis fluctibus quassata submersa fuerit, non jam amplius locus contributioni: siquidem cum depressa navis, aut dejecta est, quod quisque ex ea suum servavit, sibi servat, tanquam ex incendio, neque amissæ navis damnum collationis consortio sarcitur per eos, qui merces suas naufragio liberaverunt *l. Amissa 5. l. Cum depressa 7. ff. h. t.* Basilicôn *libr. 53. tit. 3. capit. 5. capit. 7.* Sed hoc non est perpetuum. Quid enim, si nave vado implicita, magister, cum jactus remedio eam posset servare, nihilominus maluerit servare merces, atque ita navis perierit? An non eo casu, quemadmodum, jactis mercibus, collationi subjaceret navis *l. 2. §. Cum in eadem 2. ff. eod.* sic ea fracta contribuere debent ii, quorum merces sunt incolumes? Utique hic navis periit, ut merces salvarentur. Cur igitur non erit æquissimum pro rata conferre eos, quibus in communi periculo remedio tam salutari consultum est: *d. l. 2. pr. l. 5. eod.* Responsa *JCtorum Batavorum part. 2. consil. 153.* Ex his, opinor, jam liquet, cui adjudicanda sunt bona naufragorum, vel per urinatores extracta, vel ad littus expulsa, vel quoquo modo recuperata. Videlicet non inventori, neque etiam fisco, cujus alias mala causa numquam est, nisi sub bono Principe. *Cod. Plinius Secundus in panegyrico ad Trajanum, pagin. m. 65. Le Maistre plaidoy 5. pagin. m.* 80. Sed domino, qui priua ea habuit, qui *ἐὰν ἐκβληθῶσιν ὑπὸ τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ξηράν. ἀνήκει αὐτῷ αὐτά. Si maris astu in terram ejecta fuerint, potest ea vindicare.* Basilicôn *dict. tit. capit.* 8. adde *l. Pomponius 44. ff. de acquirendo rerum dominio, leg. interdum 21. §. Quod est naufragio 1. ff. de acquirenda, vel amittenda possessione. Constantinus Harmenopulus πρόχειρον τῶν νόμων. libr. 2. tit. 11. §. 19. Petrus Ærodius rerum judicatarum lib. 6. tit. 4. cap. 7.* Non igitur jam, quod volebat Palphurius, & Armillatus delatores sub Domitiano.

Quidquid conspicuum, pulchrumque ex æquore toto est,
Res fisci est ubicumque natat.

Junius Juvenalis Satyr. 4. pagin. m. 37. Cæterum de jure *τῶν δημοσιωνῶν. in leg. Ait one 9. ff. h. t.* id est, *publicanorum*, ut habet versio vetus, quam probat *Andreas Alciatus dispunctionum libr. 2. capit. 5. Jacobus Cujacius in Papiniano libr. 19. responsorum ad l. Cum arbor. 3. ff. eod. Ludovicus Charondas. Hugo Grotius in sparsione florum ad lib. 9.* vel servorum publicorum, uti vult *Jacobus Gothofredus ad eand. libr. 9. capit. 4. & sequent.* quo Eudæmonem naufragum spoliarunt, certi nihil aut solidi definiri potest. Leges Rhodiæ, quas nos quidem habemus, tormentis ejusmodi prædones subjici, damnumque in duplum sarciri jubent. *Jus navale Rhodiorum capit. 1.* Interim illud certum est naufragorum *διαρπαγὴν deprædationem*, atrox semper crimen, facinus *ἀθέμιτον καὶ πονηρὸν* habitum fuisse; & inter publica latrocinia censitum, si quis prædam ex naufragio, deque naufragis, quod genus *ἀσύλητον*. rectè dixit antiquitas, reportaverit. *leg. Quo naufragium 3. §. Labeo 2. l. Pedius 4. pr. & §. 1. l. Ne quid 7. ff. de incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata*, nam, & ad pœnam legis Juliæ de vi publica, & de vi privata redigitur, & videlicet spolians, omni honore quasi infamis ex senatusconsulto carebit, & Divus Pius rescripsit, nullam vim nautis fieri debere, & si quis fecerit, ut severissimè puniatur *l. In eadem 3. §. Item tenetur 3. ff. ad l. Juliam de vi publica. l. 1. pr. & §. 1. 2. ff. ad l. Juliam de vi privata. Antonius Matthæus ff. libr. 48. titul. 4. capitul. 3. numer. 1. & seq.* Laudandus igitur Hadrianus, qui malebat ampliari imperium hominum adjectione potius, quam pecuniarum copia, *l. Cum ratio 7. §. Si plures 3. ff. de bonis damnatorum. Ut, & Antoninus ὁ τῆς εὐσεβείας ἐπώνυμος Pius cognominatus*, sive, *qui ex pietate cognomentum habuit*, ut interpretatur *Gregorius Haloander, Nov. 78. capit. 3.* ejus per adoptionem filius. *Julius Capitolinus in Antonino Pio capitul. 4. Aurelius Victor de Cæsaribus capit. 14. Paulus Diaconus historia miscella libr. 10. capit. 11.* qui cum Patre rescripsit, unicuique naufragium suum impune colligere licere, *lege Licere 12. ff. de incendio, ruina, &c.* Quod enim, ut graviter idem Antoninus, (non Constantinus, tametsi in editis codicibus ejus nomen præfigitur, Vide *Antonium Contium, Jacobum Cujacium, Ludovicum Charondam, Dionysium Gothofredum, Arnoldum Vinnium ad l. 1. Cod. de naufragiis libr. 11. tit. 5. Joannem Seldenum de dominio maris lib. 1. capit. 25. pagin. m. 91. Joann. Isac Pontanum discussionum historicarum libr. 2. capit. 13.*) Jus habet fiscus in aliena calamitate, ut de re tam luctuosa compendium sectetur? *dict. l. 1.* Quid ergo dicendum de ea consuetudine, qua

Questus naufragio petitur, corpusque profundo
Immissum pariter cum præda exquiritur ipsa?

Manilius Astron. libr. 5. Sanè, siquidem credimus *Anne Mommorantio*, apud *Joannem Bodinum de Republica libr. 1. capit. 10. pagin. m. 171.* dicendum erit. Ea quæ ad littus fuissent ejecta, gentium omnium jure ad Principes eorum pertinere. At verò, si audimus *Cajetanum in summa verb. Furtum*, nulla

alia

alia justitia id fiet, nisi qua (contra quam par est, *Can. Cum percussio 2. caus. 7. quæst. 1. Jason Maynus ad leg. Ex facto 43. ff. de vulgari, & pupillari substitutione, numer. 30. & sequ. Andreas Gaill. practicarum observationum, lib. 1. cap. 18. numer. 5. & sequenti, Petrus Brosseus ad l. Divus Marcus 14. ff. de officio Præsidis. Sim. Vaz. Barbosa in locis communibus litt. A, numer. 72.*) afflictio additur afflicto. *Guilielmus Amesius de conscientia lib. 5. capit. 41. numer. 25.* Quæ enim injuria est sine ulla justa causa suum cuiquam auferre? *leg. si dominus, 2. ff. §. Sed hoc tempore, 2. Institut. de his, qui sui, vel alieni juris sunt*, quæ iniquitas, crudelitas, barbaries, ultra naufragium velle desævire, & illos ad dispendia cogere, quibus inopem vitam probantur immania elementa dedisse? *Cassiodorus variarum epistolarum lib. 4. epistol. 7.* Μὴ ἐκ ποτὲ, ὦ Ζεῦ, κερδαίνειν μηδὲ ἡδέως κέρδος τοιοῦτον ἐκ ἀνθρώπων δυστυχίας. *Absit, o Jupiter, ut lucrum captemus tale ex hominum infortunio. Dionys. Prusaensis oration. 7. Hugo Grotius de jure belli, & pacis libr. 2. cap. 7. §. 1.* Jure igitur Fridericus Secundus obviam ivit id genus execrandæ rapacitati, & ferali prorsus, ac corvino generi acquisitionis, sublata penitus omnium locorum consuetudine contraria; ita quidem, ut transgressores bonorum publicatione muctentur, & si res exegerit, eorum audacia, prout ei visum fuerit, aliis modis compescatur. *Auth. Navigia C. de furtis, & servo corrupto.* Quin, & justa Canonica debita severitate in odiosum hoc crimen insurgunt, & eos, qui naufragium patientes, (quibus secundum regulam fidei auxilio esse tenentur, *fac. Leon Novell. 64. L. Annæus Seneca de beneficiis libr. 4. capite 11. Tertullianus in apologetico adversus gentes capit. 39. pagin. m. 577. & seq.*) damnata cupiditate spoliant rebus suis, nisi ablata reddiderint, ipso jure excommunicatos volunt. *Capit. Excommunicationi, 3. extr. de raptoribus, incendiariis, & violatoribus Ecclesiarum, lib. 5. tit. 17. Cap. Innovamus, 2. extr. de tregua, & pace, libr. 1. tit. 34. Can. si quis Romipetas, 23. caus. 24. quæst. 3. Abbas Panormitanus ad dict. cap. Excommunicationis, 3. numer. 1. Andr. Gaill. dict. observat. 18. numer. 3. Petrus Peckius ad leg. Pedius 4. §. Divus 1. ff. de incendio, ruina, naufragio, &c. numer. 2. Joannes Seldenus de dominio maris lib. 1. cap. 24. pagin. m. 85. Arthur. Duck de authoritate juris Civilis lib. 2. capit. 2. §. 18. Samuel de Lublino in summula casuum, parte 1. verb. Bulla Cœnæ cas. 4.* Ut mirum sit crudele illud genus compendii, quod non minus iniquum est, quam ipsa iniquitas, consensu pene orbis totius provinciarum, & regnorum obtinuisse. Tam latè regnat inclementia animi! qua de multorum justissima querela est. Vide *D. Erasmum R. in Principis Christiani institutione pag. m. 178. & sequenti. Bertrandum Argentræum ad consuetudines Britanniæ titul. 2. artic. 56. not. 1. numer. 45. Gryphiandrum de Insulis capit. 31. numer. 118. Arnisæum de jure majestatis, libr. 3. capit. 6. numer. 19. Chrystofor. Besoldum de juribus Majestatis politicis capit. 7. numer. 7. & de jure, & divisione rerum capit. 1. numer. 7. Paulum Christinæum volum. 5. decis. 64. numer. 4. Guil. Amesium dict. capit. 41. numer. 23. & sequ. Joan. Heemskerk Batavische Arcadia pagin. 288. & sequ. Henricum Zoesium ad leg. Rhodiam de jactu num. 11. & sequent. Arnoldum Vinnium ad §. ultim. Institut. de rerum divisione, &c. numer. 5.* Interim mirum est, quantopere hic varient gentium mores, atque illi sanè meritissimo è mari nati, Neptuni sive maris filii, (ut est in proverbio, Vetus Scholiastes, qui sub Didymi nomine editus est, judice *Ægidio Menagio amænitatum juris civilis capit. 33. pag. 133. Tanaquillo Fabro dans ses vies des anciens Poetes Grecs part. 1. pagin. 7. ad Homeri Iliad. II. vers. 34.*) dicendi sunt, Tauri scilicet, qui Virginii Iphigeniæ, Agamemnonis filiæ, naufragos immolabant: *Herodotus in Melpomene libr. 4. capit. 103.* quibus adde paulo mitiores Stadenses, & Rheni, aliorumque Germaniæ amnium accolas, qui olim contra fas jusque navigia in ripas impacta, una cum mercibus impositis diripiebant, & in corpora naufragorum jus sibi usurpabant, ipso etiam nauta in periculum capitis tracto. *Joan. Sichardus in Auth. navigia, Cod. Cæsareg. de Commerc. Tom. III.* *de furtis, &c. num. 2. Christophorus Besoldus de jure, & divisione rerum capit. 1. numer. 7. Reinoldus Kuricke ad jus maritimum Hanseaticum titul. 9. ad rubr. pagin. 205. & sequent.* Alii minus barbari scilicet, bona tantum, & miserandas naufragii reliquias fiscò addicunt, eamque crudelitatem, tum in cives, tum in peregrinos exequuntur; quales olim se gesserunt Reges Daniæ, Duces Holsatiæ, Comites Oldemburgici, & Emdani. Et quod hodienum usurpare dicuntur Britannia Aremorica, & cætera litora Gallica, sed, & Anglia, Romania, Sicilia, & Neapolis, *Joannes Faber ad §. qua ratione. Inst. de rerum divisione, &c. numer. 2. Gryphiander de Insulis capit. 31. numer. 112. B. Argentræus ad consuetudines Brittanniæ tit. 2. artic. 56. not. 1. num. 45. P. Rebuffus ad constitutiones Regias in proœmio gloss. 5. numer. 74. Joannes Bodinus de Republica libr. 1. capit. 10. pagin. m. 172. Philib. Bugnyon. legum abrogat. 1. libr. 2. Satyr. 131.* Sunt qui sex hebdomadarum spatium concedant dominis, intra quod possint naufragium suum colligere, aut vindicare. Quam Normannorum consuetudinem defendit *P. Gregorius Tholosanus de Republica libr. 9. capite 1. numer. 29.* Alii duos menses largiuntur. Quo jure Gallos uti testis est *Antonius Mornacius ad l. 2. §. Res autem jactæ 8. ff. de leg. Rhodia de jactu*, quod bimestre spatium Daventriensibus quoque placere videtur. *Rechten van Deventer part. 3. tit. 16. artic. 6.* Id tamen ceu breve nimis improbat *Joan. Jac. Wissenbach, ad tit. ff. de incendio, ruina, &c. th. 9.* Nec longe hinc abludit Henrici III. Angliæ Regis edictum anno MCCXXVI. conditum, quo cavetur, ut si de navi periclitata aliquis homo evaserit, & ad terram venerit, omnia bona, & Catalla (Catalla vox Guasconica, Vasconica est idem quod bona, sive merces mercantiles significans) in navi ista contenta, remaneant, & sint illorum, quorum prius fuerant, & eis non depereant nomine Electi. Si vero, nullo vivo homine evadente contingat qualemcumque bestiam vivam evadere, vel in navi illa vivam reperiri, tunc bona illa quatuor probis hominibus custodienda deponi debeant, ad terminum trium mensium, ut si illi, quorum Catalla illa fuerunt, intra terminum illum venerint ad exigenda Catalla illa, & probare possint illa sua esse, eis restituantur: sin minus, tunc nomine Electi, Regis sint, vel ejus qui libertatem habet Electum habendi, id quod etiam juris esse debeat, quando nec homo aliquis vivus, nec bestia viva evaserit. *Stephanus Clairacus in tractatu, quem us, & coutumes de la mer, inscripsit, pagin. 97. Reinoldus Kuricke ad dict. rub. pagin. 211.* Progredimur ad populos humaniores, & prædæ minus intentos, Frisios occidentales; à quibus cum jam ab Anno MCCCCXXI. Joannes Bavarus, tutorio nomine Hollandiæ Præfectus, pactus erat trientem rerum naufragarum, earum tantum concessus fuit triens, quarum intra annum nullus compareret dominus. *Gryphiander de Insulis cap. 31. numer. 115.* Idem fere lege municipali Normannorum cautum; qua ejusmodi res etiam à fundi patronalis dominis iis asservantur, qui eas intra annum asseruerint, *ar. 584. art. 581. Lib. Franc. Christyn. apud Bugnyon dict. leg.* Cui planè consentit Ordinatio Frisica, *Reglement van de gestrande goderen van den 22. Februarii 1656. Novus appendix Statutorum Frisicorum, pagin. m. 57. & sequent. & Constitutiones Gallica lata anno Domini* MDXVII. & MDXLIII. *artic. 11. du faict de la marine*, si fides *P. Gregor. Tholosano syntagmatis Juris universi libr. 3. capit. 19. numer. 8.* Junge *le Code de Roy Henry IV. lib. 7. titul. 1. cap. 4. num. 85. Anton. Mornacius ad leg. navis 4. §. Sed si navis 1. ff. ad l. Rhodiam de jactu. Jos. Gibalinus de universa rerum humanarum negotiatione tom. 1. lib. 2. cap. 1. artic. 9. num. 16.* ex Terieno veteris Normanniæ consuetudinis Interprete, referunt, annum, & diem repetentibus res naufragas quondam præstitutum fuisse. *La giustizia la debba tenere manifesta ad ognuno un' anno, ed un giorno. Consolato del Mare, capite 249.* quam definitionem, ut valdè æquitabilem commendat *Ludovic. Servinus, plaidoy des droits de l' amirauté pag. 72.* atque inde videtur profluxisse jus Anglicum, idem tempo-

ris spatium præfiniens, modo vel navigantium aliquis, vel canis, aut felis e navi littus vivus appulerit, *Statuta Alexandri II. capit. de Wrecko maris 23. numer. 1. Welwod in compend. lege naut. tit. 24. Additionator Jo: Heemskerck Bat. Arcadia, pag. 392.* Illam tamen conditionem, sive limitationem Henricus VII. Rex Angliæ, & Philippus Archidux Austriæ, sibi mutuo remiserunt, in tractatu pacis, & mutui commercii concluso Londini anno MCDXCV. 24. Februarii, *articul. 24.* Sed nec desunt gentes, apud quas id quod ex naufragio expulsum est, quod scilicet non est in derelicto, sed in deperdito usucapi non potest, *l. Interdum 21. §. Quod ex naufragio 1. ff. de acquirenda, vel amittenda possessione, l. si quis 7. ff. pro derelicto. Jacobus Cujacius ad d. §. 1. operum posthumorum tom. 4. part. poster.* Verum quod est juris communis, & secundum rectæ rationis dictamen omnibus universaliter tribuendum erat, quædam ex illis venditant pro jure singulari, quod scilicet contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem concedunt; adeo ut privilegium putent, si miserrimas naufragorum reliquias non diripiant, & deprædentur. Ita Hanseaticis naufragium suum impune colligere licere concessit Rex Hispaniarum. *Privilegios para los Hanseaticos. En Munster articol. 3. de Mayo 1648. Instrument. 1. articol. 31. pagin. 70. Instrument. 2. articol. 38. pagin. & seq. Instrument. 3. articol. 39. pagin. 95.* Eduardus IV. Rex Angliæ, anno Domini, secundum cursum, & computationem Ecclesiæ R. MCDLXXIV. Ecclesiæ verò Anglicanæ anno MCDLXXIII. ultimo die Mensis Februarii. Dummodo aliquod vivum animal ex nave hujusmodi periclitante, sit homo, canis, gallus, catus, aliud animal ad terram salvus adveniat, *artic. 21. pagin. 177.* Ita, & naufragia sua sibi servari stipulati sunt Hanseatici ab Antuerpiensibus *anno M.D.LXVII. 15. Januarii pagin. 298. & seq.* & Magnus Sveciæ Rex universis Civitatem Lubecensem inhabitantibus gratiosè indulsit, & concessit, ut bona naufraga debeant prioribus dominis, vel eorum proximioribus hæredibus integrè conservari, & reddi anno MCCCXXXVI. feria secunda post Octavas Beati Laurentii Martyris, *247. & seq. Idem Belgis largitus est Rex Daniæ 17. Octob. 1631. articul. 5. pagin. 353.* Et Amburgenses promiserunt Anglorum societati adventurariæ. Contractus Senatus Hamburgensis cum ibidem residentibus mercatoribus Anglicanis initus *28. Jun. 1611. articul. 39. pagin. 203.* Tandem Juris Civilis æquitas magis magisque invaluit, publiceque interesse visum, nihil capi ex hujusmodi casibus; & maritimis ad humaniores mores assuefactis displicuit injuriosè lucrum capere ex hominum infortunio, adéoque ut quibuslibet naufragis sua redderentur obtinuit, vel conventione publica, *Tractaet van commercie, ende Marine tusschen Vranckrijcken de Staeten Generael van 27. April. 1662. artic. 43.* vel tacito consensu populi, vel lege suffragio legislatoris lata de Visigothis id testatur *Lindenbrogius in suo Codice lib. 7. tit. 2. capitul. 18. de Siculis, sive Neapolitanis, Idem lib. 1. tit. 58. cap. 2. de Hispanis Juan de Hevia Bolano del commercio naval. lib. 3. capit. 13. numer. 17.* de Casimiro, Sigismundo I. D. Stephano, Poloniæ Regibus, & Gedanensibus *Rein Kuricke ad d. rubr. pag. 209. & seq.* de Boreæ Regibus, ac nationibus, Danis, Schlesuvicensibus, Holsatis, Pomeranis, *Joann. Marquardus de jure mercator. lib. 2. cap. 4. num. 11. & seq.* Apud Romanos, idem Statuto cautum. *Statuta urbis Romæ libr. 3. cap. 85. Joannes Seldenus maris clausi libr. 1. cap. 24. pag. m. 85.* ut, & Venetos. *Statuta Veneta, tit. leggi civili, editionis novissimæ anno 1665. pagin. 309. & seq.* Atque inconsideratius igitur publicationem naufragorum toti Italiæ imputant *Joann. Marquardus d. cap. 4. num. 10. Simon van Leeuwen Censura forensis lib. 2. cap. 3. num. 15. Jos. Gibalinus dict. num. 16. Paulus Voet ad §. alia sane 47. Inst. de rerum divisione &c. num. 2.* Sed, & constitutio Friderici II. Imperatoris, sive inde desumpta *Authentica Navigia Cod. de furtis, & servo corrupto*, postmodum repetita est, & confirmata a Carolo V. in sanctionibus criminalibus, *articul. penultim. Andreas Gail. libr. 1. pract. observat. 18. Christ. Besoldus d. num. 7. Henricus Hahnius ad Matth. Wesenbecium de L. Rhodia de jactu num. 5. Henr. Zoesius d. tit. num. 12. Jo: Jac. Wissenbach ad dict. auth. navigia.* Illud interim memoratu dignum, quod Cornelius Schepperus, homo Flander, Christierni ejus nominis II. Daniæ Regis Vicecancellarius, refert, audivisse non semel ex ipso Rege se, ex lege de naufragorum bonis confiscandi abrogata deperiisse ipsi supra centum aureorum millia annui naufragii. *Jo: Isac. Pontanus discussionum historicarum lib. 2. cap. 15. pag. 226. & seq. Hugo Grotius de jure belli, ac pacis lib. 2. capit. 7. §. 1. in annotatis.* Nihilominus tamen omnis acerbitas in miserrimis hisce miserorum casibus est mitiganda, & consuetudines, constitutiones, ac statuta, in eorum favorem benigniori interpretatione mollienda. *Franciscus Zypaeus in notitia Juris Belgici lib. 11. tit. de naviculariis, &c. 1. pag. m. 292.* Cæterum *εὕρετρα, μήνυτρα, ἢ σῶστρα mercedulas pro inventionis, indicina, & conservationis præmio* præstari impensasque refundi, æquitatis, & juris civilis ratio omnino exigere videtur. *Pontanus dict. pag. 226. Code Henry. dict. numer. 85. Julien Peleus Histoire de France tom. 1. lib. 4. pagin. 323. pag. 334. Tractatus commertii inter Gallos Belgasque Fœderatos dict. artic. 43. P. Gregor. Tholos. d. num. 8. Guilielmus Amesius de conscientia, &c. lib. 5. cap. 41. num. 25. Rein. Kuricke ad tit. 9. art. 3. pag. 216. & seq.* Et, ut litibus prævortatur, quantitatem earum definiverunt *Consolato del Mare cap. 149. Veneti in Statutis dict. pag. 310.* In hisce regionibus de rebus in tempestate ejectis, aut naufragio perditis, inque litore inventis, aut extractis è mari, antiquitus jus fuit, fisco statim ut vindicarentur: adeoque ipsa etiam fragmenta, & tabulas quassatarum scopulisque illisarum navium occuparet Præfectus ipso mari immitior. Nam quod tempestas reliquum fecerat miseris, id ille velut altera tempestas recipiebat. Cæterum aucta navigatione, inque dies magis magisque increscente, occasione Hanseaticæ navis, circa Scheveningæ pagi litora fractæ, jam inde ab anno MCDXLIII. mitius cum naufragis agi cæpit, & Carolus quidem, Dux Burgundiæ, Frisiis Occidentalibus, & Hollandis Aquilonaribus, jus naufragii, anno MCDLXIX. 1. Januarii ad tempus vitæ suæ remisit. Maria verò Burgundiaca, ejus filia, anno MCDLXXVI. 14. Martii, eandem immunitatem expresso diplomate, Hollandis, Zelandis, ac Frisiis Occidentalibus universis in perpetuum concessit. *Het groot Privilegie van Vrow Maria van Burgonien. art. Item soowanneer eenige Scheepen, &c. 24.* atque ex eo ferè tempore semper obtinuit, ut suas cuique res ruptas deperditasque repetere liceret. Tantum enim abest, quo minus illæ fierent inventoris, ut protinus eas deferre debuerit ad quæstorem, qui nostris vocatur, *Rentmeester Generael van d' Espargne* (quo de vocabulo videri potest *Monsr. Mesnage Origines de la langue Françoise, verb. Espargner*) ejus autem est naufragia custodire, & servare mercatoribus, & dominis, si forte comparerant sua vindicaturi: & quæ mora deteriora futura sunt hastæ subjicere, & pretium domino, aut fisco servare. Illi quidem intra annum, & sex septimanas venienti, fisco autem eo elapso acquisita censentur, qui tamen facilè patitur eas redimi, quinimmò, quemadmodum *D. Cyprian. Regneri ad §. ultim. Institut. de rerum divin. & Anton. Matthæus, ff. lib. 48. tit. 1. cap. 4. numer. 4. in fin.* censent etiam post memoratum terminum elapsum domino rem suam restituendam, ita non deest, qui eo jure nos uti attestetur, exceptis, aut, eorum bonis, qui oriundi, ubi Hollandorum bona naufraga contraria consuetudine etiamnum fisco cedunt. *Simon van Leeuwen dict. num. 15. Lib. Christyn dict. leg.* ut ut sit, planè iniquum est, damnosum cuique esse officium suum; ideoque in Frisia Orientali jam olim obtinuit, ut res naufragæ, ex undis servatæ, pro besse restituerentur dominis, triens servatoribus cederet. Hodie verò, præter illum trientem, Prætoribus sive Grietmannis, aut magistratibus Urbanis inventarii conficiendi, custodiæ, aliarumque expensarum nomine debentur decem in singula centena, bonis servatis arbitrio quatuor virorum neutri parti addictorum æstimandis. *Novus appendix Ordinationis Frisicæ dict. pagin. 57. & sequ.* In Hollandia autem distinguitur, ut si reliquiæ naufrago-

fragorum impensis deductis centum aureis non antistent, semis, si verò plus centenis, minus quadringenis valeant, quadrans urinatoribus, vel piscatoribus cedat. Et si fortè illo semisse, vel quadrante non sint contenti, Curia arbitrabitur, quantum domini rerum servatarum illis debeant hostimenti nomine. Vide Privilegium magnum Mariæ Burgundiacæ dict. articol. 24. Placaet van Koningh Philips vande Zee-driften. 15. Maji 1574. Statuten van Frieslande. lib. 4. tit. 8. articol. 1. Gerard Roosebeem recueil van keuren van Amsterdam tit. 56. artic. 39. Hug. Grotium manud. ad jus Hollandicum lib. 3. part. 27. numer. 11. Gryphiandr. dict. cap. 31. n. 115. Joann. van Heemskerck Batavische Archadia pag. m. 288. & seq. Franc. Zypaeum in notitia juris Belgici lib. 10. tit. de jure fisci 1. pag. m. 286. Ger. Tuniggium, Arnold. Vinnium ad §. Alia sane 47. Inst. de rerum divisione, &c. numer. 5. ad l. Qui levanda 8. ff. h. t. lit. D, Jo: Jac. VVissenbach ad d. Auth. navigia. Paulum Voet ad d. §. Alia sane num. 2.

VAN LEEWEN.

46 Salva evasit,] Ad quod mercatores animadvertere oportere monet Strach. tractat. de Nav. part. 2. num. 19. ut supra (ad vers. num. 16. de quæst. num. 1.) quoque notavimus. Et ad hanc legem ferè ventilari solet quæstio, an cum navis alteram contra se venientem casu obruit, id damni in tributum venire debeat, & communis opinio est, contributionem hic locum non habere, quum ob communem utilitatem naufragium factum non sit. Cæterum nauta navem alterius obruens, si in potestate ejus fuit, ne id accideret, aut culpa ejus factum sit, solus totum damnum feret; at si impetu procellarum, & tempestatis, aut alias sine ejus culpa contigisset, damnum utrimque erit commune nautarum exercitorumque Plact. van K. Car. 1551. artic. 46. van Philipp. tit. van schepen die malkanderen beschadigen. Wisb. Zeerecht. art. 27. 48. 49. 50. 71. Van Westcappel. art. 16. Vide Vinn. in add. ad Petr. Pecc. l. 5. in pr. D. ad l. Rhod. litt. B, Neostad. supr. Holl. cur. decis. 48. 49. Coren obser. 40. 41.

DE VICQ.

47 Postea perierit;] Si navis uno in loco jactu levata, alibi depressa, submersa est, contributio nihilominus peti potest: utique si ex naufragio quidam per urinatores, per natatores subaquatiles κολυμβητὰς ὑπούδρους, vel ὑδρεῦσι uti legitur apud Dionem Cassium Historia R. libr. 42. pagin. 190. Gulielmus Budæus ad l. 2. §. 1. ff. h. t. merces suas servaverunt lege navis levandæ 4. §. 1. ff. h. t. Julius Paulus receptarum sententiarum libr. 2. tit. 7. §. 2. Matthæus Wesenbecius h. t. nu. 5. Quod igitur Callistratus ait, jactum in tributum nave salva venire d. l. 4. pr. eod. & Paulus d. t. §. 5. ita intelligendum est, ut nihil referre putemus, quamvis alio loco postea perierit. Fulgosius, Bartholomæus de Salyceto, Paulus Castrensis ad d. l. 4. §. 1. quum enim jactu mercium navis levata, & præsenti naufragii periculo erepta, adeoque jactus utiliter factus sit, ex eo, quod navis alio loco postea submersa est, atque ex post facto semel quæsitam contribuendi obligationem tolli iniquissimum erit, arg. leg. Sed an ultro 10. §. Is autem 1. ff. de negotiis gestis. leg. Si servus 31. ff. Familiæ ercifcundæ, leg. Justissime 44. §. In redhibitoria 2. ff. de Ædilitio edicto, &c. leg. In ambiguis 85. §. Non est novum 1. ff. de regulis juris. Cap. Factum legitimè 73. eodem lib. 6. Simon Groenewegen ad d. l. 4. §. 1. Henricus Zoesius eod. num. 9. Joannes Loccenius de jure maritimo lib. 2. cap. 8. §. 6. Contra, si quædam ex mercibus in navigatione jactis per urinatores extractæ sunt, nihil verò reliquiarum ex naufragio postea facto servatum, illius rationem haberi non debet ab eo, qui in navigatione jacturam fecit, dicta l. Navis 4. §. Sed si navis 1. ff. eod. nam & ejus nihil interest naufragium factum esse, neque ideò est consecutus, ut merces suas salvas haberet, leg. 2. princ. & §. Cum in eadem 2. ff. h. t. Paulus de Castro ad l. 4. h. t. num. 1.

VAN LEEWEN.

48 Observatur.] l. 2. §. 1. l. 4. §. 1. D. ad leg. Cæsareg. de Commerc. Tom. III. Rhod. Atque huic usui consentanea videntur quæ ibi habet Paulus Castrens. num. 1. quod non ita intelligendum est absurdè, ut ad minimi spatii locum referatur, sed si & tempus, & loci diversitas inter jacturam, & naufragium rectè intercedat: quod planum fiet sequenti exemplo, ut eleganter notat Fecc. ad d. l. 4. §. Sed si navis, 1. D. ad l. Rhod.

49 Gratia.] Sufficit enim semel negotium utiliter esse gestum l. sed an ultro 10. §. 1. D. de negot. gest.

DE VICQ.

50 Extracta fuerint.] Collatio exoneratur, si res jactæ apparuerint, fortè fluctibus ad littus expulsæ, vel extractæ per urinatores, l. si laborante 2. §. si res jacta 7. ff. h. t. ac dominus eas recuperaverit, non ante, ut notat Fulgosius, P. Peckius ad d. l. nam, ut habet versus ille. παροιμιώδης.

Πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου.

Multa cadunt inter calicem supremaque labra.

A. Gellius noctium Atticarum lib. 13. cap. 16. fac. §. Illud quæsitum Instit. de rerum divisione, &c. ubi DD. Quod si jam contributio facta sit, qui contulerunt, agent ex locato, si scilicet merces vehendas locaverunt, cum nauta, ut is ex conducto experiatur, & quod exegerit, reddat, d. l. 2. §. 7. h. t. Si verò per sententiam, per rem judicatam, solutum fuerit; quamvis id regulariter repeti nequeat, propter rei judicatæ authoritatem: leg. Si fidejussor 29. §. In omnibus 5. ff. mandati l. 1. C. de condictione indebiti, illa tamen regula fallit, si cesset ratio, ob quam solvendi necessitas à judice imposita est: quare, & hic condictioni sine causa locus erit, arg. l. 1. §. Sive ab 2. ff. de conditione sine causa. Bartolus nu. 1. Barth. de Salyceto num. 1. Jason Maynus numer. 2. Paul. de Castro num. 8. & seq. ad l. 2. ff. dict. t. P. Peckius, Arnold. Vinnius ad dict. l. 2. §. 7. litt. B, Jul. Pacius ἐναντιοφανῶν cent. 4. cap. 10. Quum enim res jactæ dominorum maneant, neque fiant apprehendentis, d. l. 2. §. Res autem 8. l. Qui levanda 8. ff. h. t. §. Alia 47. Instit. de rerum divisione, &c. Michael Attaliata synopsis tit. 48. §. 10. Const. Harmenopulus πρόχειρον τῶν νόμων lib. 2. tit. 11. §. 19. nisi fortè Aristippus quidam, aut Crates Thebanus, aut quisquis tandem Diogeni παρόμοιος sponte, animo derelinquendi, eas jactaverit. Diogenes Laertius, Svidas in Aristippo. Plutarchus περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι, sub fin. pagin. m. 831. Lucianus in victarum auctione oper. tom. 1. pag. m. 365. & seq. Cicero de inventione libr. 2. pagin. m. 295. Joann: Calvinus Institutionum Christianæ religionis. lib. 3. cap. 10. sect. 1. H. Grotius de veritate religionis Christianæ lib. 2. §. 14. litt. K, quo de casu accipi potest l. Falsus 43. §. si jactum 11. ff. de furtis. Jac. Cujacius operum posthumorum tom. 4. part. 2. Matth. Wesenbecius num. 2. Arnold. Vinnius num. 1. ad d. §. Alia. Idem ad l. Qui levanda 8. litt. B, P. Greg. Tholosanus syntagmatis lib. 29. cap. 11. num. 10. Ant. Perezius Cod. lib. 11. tit. 5. num. 26. Sant. de Lublino Summula casuum part. 1. verb. Navis cas. 3. & 5. diss. Nic. Genoa in conciliatione legum, pag. m. 146. & sequ. Reinh. Bachovius ad dict. §. Alia. manifestè iniquum esset, & rem habere, & alieno detrimento pretium consequi, l. Nam hoc 14. leg. Eleganter 23. si quis 3. ff. de condictione indebiti, leg. Jure naturæ 206. ff. de R. J. l. 2. §. Portio 4. vers. quoniam detrimenti h. t.

VAN LEEWEN.

51 Perlit.] Adde Accurs. Alberic. Bartol. Castrens. & alios.

DE VICQ.

52 Damni dati portionem] Nobilis hic oritur controversia: & in qua cardo totius rei vertitur. Videlicet anne etiam domino jactarum mercium contributionis ratione aliquid decidendum sit, an verò jactura reficienda in solidum, ita ut ipse nihil damni sentiat? Prius visum Accursio in verb. Sarciatur, Fulgosio ad l. 1. ff. h. t. Matthæo Wesenbecio eodem numer. 4. Arnoldo Vinnio ad l. si laborante 2. §. Portio 4. dict. t. litt. D, Joanni Loccennio de jure maritimo libr. 2. cap. 8. §. 8. Jo: Jac. Wissenbach ff. dict. tit. 7. & ipsi etiam Jacobo Cujacio ad l. 2. pr. h. t.

pag. m. 569. eum ut ipse ait *pag.* 569. id non diligentius excussisset. Posterius eidem *Cujacio ad dict. l.* 2. *§.* 4. *pagin.* 468. *& seq. Antonio Matthæo h. t. th.* 16. *Simoni Van Leewen censura forensi lib.* 4. *capit.* 29. *numer.* 5. quorum sententiæ propius accedimus, verum tamen non sine aliquali temperamento. Scilicet, ut ait Paulus, id tributum, eam intributionem, qua reperatur damnum jacturæ, observatæ res debent *l.* 2. *§. Cum in eadem* 2. *h. t.* res inquit, observatæ, id est, salvæ, & sanæ; non perditæ, jactatæ, amissæ. Præterea æquissimum est commune detrimentum fieri, at quorum? eorum, inquit, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent, *l.* 3. *præcod.* eorum qui merces suas salvas haberent; non eorum, atque etiam illius, cujus merces jactæ; quamvis ne hic quidem eo modo sit planè indemnis; siquidem damnum est carere sperato lucro, neque merces destinato loco vendere posse. Namque meminisse debemus, amissarum rerum æstimationem haberi, quanti emptæ sunt, neque ad rem pertinere, si pluris venire potuerint, *l.* 2. *§. Portio* 4. *ff. h. t.* Porro accidit sæpè, ut alter in tempestate suarum mercium servandarum causa, merces alterius in mare projiciat: quod quoniam ipsi concessum est, *l. Qui servandarum* 14. *ff. de præscriptis verbis, &c. Emundus Merillius variantium ex Cujacio lib.* 1. *cap.* 30. utique æquitas flagitat, totum damnum alteri vicissim reparari. Quippe loquimur de eo casu, quomodo Cujacii, & cæterorum sententia temperanda videtur, quando qui merces suas habent incolumes, respectu pretii, quo eas emerunt, etiam post contributionem nullum sentiunt detrimentum, cæteroquin ea erit iniquissima. Fac enim, quo ferè exemplo utitur *M. Wesenbecius dict. l.* duos Mercatores merces suas in eadem nave coegisse, Titium, & Sempronium: Titii merces jactas esse, quæ emptæ erant ducentis, merces verò Sempronii hodie venire posse centum, item navem cum armamentis centum, quis æquus rerum æstimator dicat hoc casu Titio solidum reddendum esse? ut ille quidem sit indemnis, reliqui autem, cujus merces propter jactum salvæ, totum amittant? Quamobrem, uti diximus, solidum quidem damnum ei, cujus merces jactæ, reficiendum est, sed non nisi eo casu, quo domini mercium servatarum, ratione pretii, quo suas merces emerunt, indemnes possunt contribuere, hoc æquitas suggerit, etsi jure deficiamur. De moribus res expedita est, quibus dominis jactarum mercium ἀναλόγῳ etiam portio aliqua defalcari solet. *Simon van Leewen dict. numer.* 5. *& Juris Romano Hollandici lib.* 4. *part.* 32. *numer.* 4. Sed hoc ideo quia hodie jactæ merces æstimantur eo pretio, quo similes destinato loco venduntur, uti jam observare occupavimus supra *ad §.* 12. *gloss. circa æstimationem.*

VAN LEEWEN.

53 *Nimirum*] *l.* 2. *§.* 2. *&* 4. *D. ad l. Rhod.* Vide in superioribus, *§.* 12. *gloss. Circa æstimationem, & ibi notata.*

54 ***Frueretur.***] Secundum naturam enim est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda *l.* 10. *D. de reg. jur. junct. l. unic. §. pro secundo C. de caduc. tollend.* Nec alteri per alterum iniqua conditio inferri debet *leg.* 74. *D. eod.*

55 *Solvit.*] Atque ita videtur communi quadam consuetudine hac in parte recessum à distinctione *l.* 2. *§. si navis* 3. *vers. portio autem D. ad l. Rhod.* nisi textus eodem modo temperetur, & ad usum communem accommodetur. Conjunge *adnotata in dict. §.* 12. *gloss. Circa æstimationem.*

DE VICQ.

56 *Comparaverunt.*] Hic est animus omnium, ut velint vili emere, caro vendere, & mercandi præceps cupiditas circa omnes terras, omnia maria, spe lucri mercatores ducit *Leg. Annæus Seneca de brevitate vitæ capit.* 2. etenim hæc est emptionis, atque venditionis substantia, quod emtor viliore comparandi, venditor cariore distrahendi votum gerentes, ad hunc contractum accedant, vixque post multas contentiones, paulatim venditore de eo quod petierat detrahente, emptore autem huic quod obtulerat addente, ad certum consentiant pretium *leg. si voluntate* 8. *Codic. de rescindenda venditione.* Mercatura autem magna, & copiosa, multa undique apportans, multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda. atque etiam si satiata quæstu, vel contenta potius, videtur de jure optimo posse laudari. *Cicero de officiis lib.* 1. *pag. m.* 68. *Bernardo Morando della Rosalinda libr.* 2. *capite* 76. *& sequenti.* Ita quidem solent mercatores: Hodie, vel cras proficiscemur in illam urbem, & agemus ibi annum unum ἢ ἐμπορευσόμεθα ἢ κερδήσομεν, *& mercabimur, & lucrabimur.* Interim miseri ignorant τὸ τῆς αὔριον *quid futurum sit postero die. Jacob IV.* 13. 14. namque contingere potest, ut voto non respondeat eventus, ut vilius vendant, quam emerint, vel quia stultè emerunt, vel quia postea mutata est mercium æstimatio. Sed hoc in proposito considerationem non meretur, tum quia jure naturæ æquum est, ut jactura sequatur eum qui spe lucri gaudebat, (*perchè gli è ragione, che chi parte vuole avere del guadagno, parte debba avere della perdita. Consolato del Mare capit.* 236. *pagin. m.* 106. *cap.* 245. *fin.*) tum quia legislatores ea prætermittere solent, quæ ἐν παραλόγῳ *ex inopinato accidunt*, ad ea jus aptantes, quæ & frequenter, & facilè, & ut plurimum eventura videntur *leg. Jura constitui* 3. *& sequent. ff. de legibus, & SCtis &c. Constantinus Harmenopulus promptuarii juris civilis libr.* 1. *tit.* 1. *§.* 28. *Leo, & Constantinus Augusti* ἐκλογῇ τῶν νόμων. *tit.* 1. *§.* 2.

VAN LEEWEN.

37 *Bonique viri.*] Nota: quod controversiarum nauticarum, de quibus nihil certi, aut scripto jure cautum, aut consuetudine receptum, decisio, ac judicium permitti soleat prudentiæ virorum hujus rei peritorum, & neutri parti faventium. *Strach. de Nav. numer.* 25. *Mornac. ad l.* 9. *D. ad leg. Rhod. Wisb. Zee-rechs. artic.* 38.

DE VICQ.

58 *Addicenda foret.*] Cum quidam nave amissa τῦ πλοίυ ναυαγήσαντος, vecturam, quam pro mutua ἐν προχείρῳ acceperat, vecturam nautæ prorogatam, & repræsentatam repeteret, rescriptum est ab Antonino Augusto, non immeritò Procuratorem Cæsaris ab eo vecturam repetere, cum munere vehendi functus non sit, quod in omnibus personis similiter observandum est. *leg. Ex conducto* 15. *§. Item cum quidam* 6. *ff. Locati conducti. Constantin. Harmenopulus* προχείρῳ *libr.* 2. *tit.* 11. *§.* 21. *Jacobus Cujacius observationum lib.* 3. *cap.* 1. *Julius Pacius* ἐναντιοφανῶν *cent.* 5. *cap.* 18. qui textus nos dubitare non sinit, quin ubi navem frangi contigerit, omnimodo actio ad vecturam pereat ei, cui ipsa navis perit, aut utique qui eam locavit. Interim tamen non desunt, qui JCti verba nescio quam Judaicè accipientes, contendant partem vecturæ saltem deberi, si modo munere vehendi in parte, sic loquuntur, functus sit; ut eo casu pro parte itineris, quod nauta emensus erat, analogicè pars quoque vecturæ debeatur; pro ea verò, quæ conficienda supererat, fiat exoneratio vecturæ, arg. *dict. l. §. Ubicumque* 7. *Glossa in verb. Personis, Bartolus numer.* 1. *Paulus de Castro numer.* 1. *ad d. §. Item cum quidam, Benevenutus Stracha de navibus part.* 3. *numer.* 24. *Responsa JCtorum Batavorum part.* 2. *cons.* 153. *pag. m.* 313. *part.* 4. *cons.* 147. ut ut sit, tametsi fortè illi hac in parte conditi juris minus boni sunt interpretes, optimi tamen condendi juris fuerunt auctores: quippe cum hanc glossam ferè hodierna legislatio comprobaverit. Sanè Carol. V. lege lata sancivit, ut, sive in itu, sive in reditu navis rumpitur, aut solvitur, pro rata confecti itineris vecturam præstent merces ex naufragio servatæ. *Ordonantie op de Zee-rechten artic.* 40. *Statuta Hamburgensia part.* 2. *tit.* 17. *art.* 2. quod non malè quidam bonorum virorum arbitrio committunt. *Jus Danicum capite* 52. Jure maritimo Hanseatic. *tit.* 9. *artic.* 1. statutum est, ut si navis in mari naufragium faciat, ita ut itineri perficiendo inidonea sit, conductores non amplius dimidia vectura de servatis bonis persolvere teneantur, quod nescio an debeant Jure navali Rhodiorum *capite* 27. *&* 32. Idem tamen placuit Lubecensibus *libr.* 6. *tit.* 3. *artic.* 1. & Pruthenis *libr.* 3. *tit.* 19. *artic.* 3. *§.* 1. Auctores Consulatus

maris

maris (*gli sapienti, e buoni uomini i quali prima furono, e comminciarono andare per il Mondo in diversi luoghi, e parti*, sic passim indigitantur) nauclero optionem reliquerunt, velletne vecturam pro rebus in mare jactatis, an non: ita quidem, ut si vecturam percipiat, illam etiam conferre cogendus sit; sin minus, nullo quoque modo ratione vecturæ ad contributionem vocetur, *Consolato del mare cap.* 96. *cap.* 293.

VAN LEEWEN.

59 *Grossa.*] *Wisp. Zee-rechten art.* 38. *& Placc. anno* 1563. *art.* 6.

DE VICQ.

60 *In magistri arbitrio.*] Contra electionem, atque optionem mercatoribus diserte concedunt *Leges Wibujenses placit.* 20. 38. *Statuta Frisiæ lib.* 1. *t.* 21. *art.* 6. *Placitum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, Zeewerpinge, &c. art.* 6. Junge *Consolato del Mare cap.* 96. *& seq. cap.* 281. 293. *Jus maritimum Hanseaticum tit.* 8. *art.* 3. *Statuta Hamburgensia part.* 2. *tit.* 16. *art.* 2. *Jus Pruthenicum lib.* 4. *tit.* 19. *art.* 2. *§.* 2. *Jus Lubecense lib.* 6. *tit.* 2. *art.* 3. *Jacobum Coren rerum judicatarum observat.* 41. *n.* 2. *Responsa JCtorum Batavorum part.* 2. *consil.* 153. *pag.* 313.

VAN LEEWEN.

61 *Invitus.*] *l. Id quod nostrum* 11. *D. de R. J. junct. l. In re mandata* 21. *C. Mandat.*

62 *Servatum sit.*] *Arg. l.* 2. *in fin. pr. & §.* 2. *in fin. D. ad l. Rhod.*

DE VICQ.

63 *Holcadibus.*] Etsi nobis opusculi parum elimati editionem, nescio quam temere, præcipitantibus, non ea ubique in vertendo accuratione uti licuit, ut omnium rationem reddere velimus, aut possimus, hic tamen paululum à via deflectere libet, mox è diverticulo in viam redituri. Igitur verbo, *Hulcken*, quo Quintinus tum hic, tum alibi utitur, eo libentius reddidimus verbum, Horcades, Græcum re verat; quod inter doctos ferè conveniat à Græco ὁλκὰς nostrum *Hulck* derivatum esse. *Lazarus Baysius de re navali pag. m.* 82. *Levinus Lemnius de occultis naturæ miraculis lib.* 4. *capit.* 2. *pag. m.* 358. quod caput suæ Bataviæ illustratæ inseruit *Petrus Scriverius pagin. m.* 166. *Menage dans ses origines de la langue Francoise, au mot, Heuf. pag.* 801. Est autem ὁλκὰς παρὰ Θουκυδίδῃ ἡ ἐμπορικὴ ναῦς, *apud Thucydidem, oneraria navis. Suidas.* Lexicon Græco-Latinum Cyrilli, ut volunt ὁλκὰς navis oneraria. Holcas genus navigii vastum, (quod vel ex *Quintino infra numer.* 34. liquere potest.) *L. Lemnius dd. ll.* cujus hæc quoque sunt verba: Sic Ziriæa, nostra etiam memoria numerosa classe instructa, non solum onerariis navibus, sed rostratis, & quæ ex Homeri appellatione Holcades voce Belgis usitata nominantur, præter Hispaniarum, ac Mauritaniæ oras, longinquas versus Aquilonem regiones frequentabat, &c. Hæc quidem ὡς ἐν παρόδῳ.

64 *Convocare debet mercatores.*] Si exercitor (nescio quid in mentem venerit interpreti, cui ναύκληρος est exercitor, perpetuo sed manifesto errore.) *Cyrillus in Lexico Græco-Lat.* ναύκληρος Naviculariuz. Suidæ interpres: ναύκληρος Navis gubernator, qui vulgò Navis patronus vocatur. Navicularius, & Naviculator Ciceroni, Glossæ Basilicῶn μάγιστρος, ὁ ναύκληρος τῆς νηός. Nec me latet alibi in iisdem glossis *pag. m.* 31. legi ἐξερκίτωρ, ὁ ναύκληρος Hoc enim ita accipiendum videtur, ut nauclerus, sive magister tum etiam dicatur exercitor, quum, & totius navis curam gerit, & simul navem exercet: atque illam interpretationem suadere videtur alius locus in Glossis Basilicῶn qui ità habet *pagin. m.* 33. ἐξερκίτωρ λέγεται κύριος τῆς νηὸς ὁ ναύκληρος. ἤγουν ὁ πιστικὸς, πρὸς ὃν ἡ χαλημαγαγὸς πᾶσα τῆς νηὸς ἀνήκει, ἢ πᾶσαν, διαμέλειαν τοῦ πλοίου ἐπιτραπείς. Verte igitur, si nauclerus de jactu consultaverit, interroget vectores, quibus in navi pecuniæ sunt. Ita ex Græco sonant verba *Juris navalis Rhodiorum capit.* 9. Quum autem jactus in mare faciendus est, mercator primus jacito, atque ita nautæ rem aggrediuntur. *Ibid. capitol.* 38. Ipse mercator, idemque dominus, præire debebat.

Fundite quæ mea sunt dicebat cuncta Catullus.
Præcipitare volens etiam pulcherrima

Juvenalis Satyr. 12. quod & auctoribus *Consulatus maris capit.* 97. placuisse video, & (verba sunt *Cujacii ad l.* 2. *§. si conservatis pagin. m.* 565.) audio hodie servari inter nautas, ut ut sit, sciendum nec merces projiciendas, nec navem exarmandam, neve impingendam in littus, nisi voluntate, consensu, decreto vectorum prius explorato *l.* 2. *§. Si conservatis* 1. *in verbor. voluntate vectorum ff. de lege Rhodia de jactu.* Haud secus, ac apud *Demosthenem adversus Lacriti exceptionem pag. m.* 949. excipitur jactura, non quævis sive quomodocumque facta, sed καθ' ἃ οἱ σύμπαντες ψηφισάμενοι κοινῇ ἐκβάλλωνται. *Si quam vectores de communi decreto fecerint.* Quod si mercatores, animati quemadmodum Italus ille apud Erasmum *R. in colloquio, quod Naufragium, inscribitur*, malint aut perire cum amicis opibus suis, aut simul cum illis servari; meritò negabit magister æquum esse ut omnes illorum causa periclitentur, tantumdem si non adsint vectores, aut mercatores: utroque enim casu *il Padrone della nave debba, o può esser Mercante*, magister mercatorum vicem supplebit, statuetque quod ipsi cum parte sociorum navalium pro re nata consultum videbitur. *Wisbuysche Zee-rechten placit* 20. 21. 38. 39. *Placitum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, &c. art.* 4. *Zee-rechten van Westcapelle art.* 9. *& seq. Consolato del mare cap.* 97. *cap.* 192. *cap.* 281. *Capitoli del Re Don Pietro pagin. m.* 205. *Ordonnantie van Frieslandt libr.* 1. *tit.* 21. *art.* 4. Et meritò plurimum hic nautis defertur, nam ne quidem Centurio *Actorum cap.* 27. reprehenditur, quod gubernatorem, & nauclerum potius audierit, quam Paulum. Quid enim egisset? Nam ut Pauli consilio aliis in rebus plurimum deferret, sciebat tamen navigandi artem non tenere. Ergo quod prudentis, & modesti est hominis, à peritis, & exercitatis regi se patitur. *Jo: Calvinus in d. cap.* 27. *vers.* 11. Usque adeo translatitium est, artifici perito credendum in sua arte, quam profitetur, (cujus imperitia ipsi, & turpis est *l.* 2. *§. Servius* 43. *ff. de origine juris, &c.* & culpæ annumeratur *§. Imperitia* 7. *Inst. de lege Aquilia, l. Imperitia* 132. *ff. de regulis juris*] *Petrus Ærodius rerum Judicatarum libr.* 6. *tit.* 8. *capit.* 3. *libr.* 10. *tit.* 19. *capitol.* 7. *Bartholomæus Socinus reg. Perito* 362. *pag. m.* 666. *Joachimus Mynsingerus singularium observationum centur.* 6. *obs.* 34. *& seq. Josephus Mascardus de probationibus volum.* 3. *conclus.* 1175. *Rota Genua decis.* 196. *numer.* 4. *Angelus Monosinius floris Italicæ linguæ libr.* 3. *numer.* 260. *Franco Burgersdicius Institutionum Logicarum libr.* 2. *cap.* 18. *theorem.* 23. Ita Physico credendum est in rebus naturalibus. *Dionysius Gothofredus praxis civilis libr.* 1. *tit.* 5. *pagin. m.* 373. In Oratione Grammatico. *Mascardus dict. conclus. numer.* 31. *& seq. Gothofredus d. l.* In divinis Theologo. *Paulus Voet Jurisprudentiæ Sacræ cap.* 1. *section.* 3. *numer.* 3. *Samuel Maresius ad confessionis Ecclesiarum Belgicarum artic.* 36. *num.* 18. *& sequ.* In morbis, & vulneribus Medico, & Chirurgo. *Bartolus ad leg. In eo* 2. *ff. Qui testamenta facere possunt &c. numer.* 3. *Petr. Ærodius dict. tractat. lib.* 2. *tit.* 4. *cap.* 4. *Mascardus conclus.* 1039. *& conclus.* 1175. *numer.* 40. *Nicolaus Everardus loc. ab effectu* 21. *numer.* 3. *litt.* A, *Antonius Matthæus ff. lib.* 48. *tit.* 5. *cap.* 3. *numer.* 27. *Andreas Gaill practicarum observationum lib.* 2. *capit.* 111. *Joh. Beverwiicks Heel-konste lib.* 3. *cap.* 2. Sic ubi de gravida muliere agitur, creditur obstetricibus *l.* 1. *ff. de inspiciendo ventre, &c. Mascardus conclus.* 1215. ubi de finium modo, mensori *leg. si irruptione* 8. *§.* 1. *ff. finium regundorum l.* 1. *ff. si mensor falsum modum dixerit, Bartholomæus Cepolla de servitutibus rusticorum prædiorum cap. de insula* 115. *al* 33. *numer.* 13. Hinc Plato conductores sacræ arcis (al. aræ) de modo, & formâ ejus secum sermonem conferre conatos, ad Euclidem Geometram ire jussit, scientiæ ejus cedens, imò professioni. Mirificè, & ille artifex, (Apellès. *Plinius* 35. *cap.* 10.) qui in opere suo moneri se à sutore de crepida, & ansulis passus: de crure etiam disputa-

re incipientem, supra plantam ascendere vetuit; *Valerius Maximus libr. 8. cap. 12. sect. 2. num. 1. & 3.* & Alexandro Severo consuetudo fuit, ut si de jure aut de negotiis tractaret, solos doctos, & disertos adhiberet: si verò de re militari, milites veteres, & senes, ac benemeritos, & locorum peritos, ac bellorum, & castrorum, & omnes litteratos; & maximè eos qui historiam norant, &c. *Ælius Lampridius in ejus vita cap. 16.* Quid quod ipse Assuerus, quem Græci Artaxerxem nominant non ante Vaschthin repudiaverit, quam convocasset septem viros illos, qui noscebant tempora, jus, & judicia, & penes quos legum erat interpretatio, illique reginam repudiandam censuissent. *Esthera capit. 1. vers. 13. & seqq. Flavius Josephus antiquitatum Judaicarum libr. 11. cap. 6.*

VAN LEEWEN.

65 *Arte sua.*] Ut tamen ipse, & socii navales ex itinere reversi jurejurando asseverare teneantur factum id esse urgenti necessitate, & consilio communi, *dict. placit. ultim. Octobr. 1563. tit. Van Schipbreeck art. 4. Wisb. Zeer. artic. 20. 38. 39.* Quibus convenit Gallorum, aliarumque nationum leges nauticæ. Vide *Vinn. in addit. ad Peck. l. 2. in pr. D. ad l. Rhod. litt. K. in fin.*

DE VICQ.

66 *Vectibilia.*] Navium exercitium ad summam Rempublicam pertinet *l. 1. §. Licet autem 20. ff. de exercitoria actione. Aristoteles Politicorum lib. 7. capit. 6. Joannes Casus Sphera Civitatis lib. 7. capite 6. Jacobus Cujacius observationum lib. 12. capite 32.* & commercia, atque navigationes ipsa hujus Reipublicæ anima, atque fulcrum dicuntur DD. Ordinibus Hollandiæ *in deductione ann. 1654. 4. Maji, part. 2. capite 1. §. 2.* adde *Statuta Veneta, quæ post librum Consulatus Maris comparent, pag. m. 29.* Hinc videmus illud passim quamplurimis curæ fuisse, ut rem navalem, quoad ejus fieri potuit, promoverent, nam, & remuneranda pericula naviculariorum, quin etiam adhortanda præmiis, meritò placuit, *leg. Semper 5. §. Negotiatores 3. ff. de jure immunitatis. M. Zuerius Boxhorn Chronici Zelandiæ part. 1. post pag. 167. Statuta Veneta dict. leg. pagin. 25. & sequ. pagin. 32. & sequent.* Quamobrem ut, & qui jam se Neptuno devoverant, magis confirmarentur, & alii quoque ad navigationis studium capessendum provocarentur, antiquitus in hisce regionibus, nautis quibuslibet permissum fuit, minutulas quasdam merces, (in idiomate, *voeringe*; Italis, Venetis utique, *portada*,) coemere; easque ἀναυλεὶ *sine naulo*, & vectigalibus immunes, secum transvehere. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum libr. 3. part. 20. §. Om de jonge &c. Placitum Ordinum Generalium ann. 1597. 26. Julii in præfat. & §. 1. Statuta Veneta dict. leg. pag. m. 27. p. 29.* Quantum verò tam navium magistris, quàm gubernatoribus, & sociis navalibus eo nomine concessum sit, accuratè, juxta normam placiti Ordinum Generalium, recenset post *Hugonem Grotium dict. l. Taco van Glins ad Edictum Philippi II. tit. van Schipluiden; ende hare officien. art. 13.* Cæterum illud admonendi sumus, id genus mercimoniorum vectibilium redeuntibus tantummodo concessum esse, abeuntibus non item, adeoque cum navis appulit ad locum, ubi exoneranda est, nautis à magistro electio datur, utrum, secundum analogiam portionis sibi debitæ, in toto onere participare, an verò sua vectibilia sibi comparare, resque suas sibi habere malint: quo casu magister locum cuique assignabit, qui & merces capiat, & præterea vas aquæ asservandæ. Curent tamen nautæ, dum vectibilia conquirunt, in se nihil ut sit moræ, vel impedimenti: etenim si tandem voti minus fiant compotes, frustrati spe mercium nanciscendarum, damnum hoc sibi, non magistro imputare debebunt, *fac. l. ultim. §. Sin autem 14. Codic. de jure deliberandi, &c.* Vide præter modo laudatos, *Wisbuysshe Zee-rechten artic. 30. Zee-rechten van Westcapelle art. 20. Ordonantie Frieslands libr. 1. tit. 20. artic. 25. H. Grotium d. part. numer. 38.* atque illo casu magistro integrum erit assignata spatia occupare; atque in exercitorum usum convertere. *Plebiscita Gedanensia part. 1. cap. 4. artic. 13. Reinoldus Kuricke ad jus maritimum Hanseaticum tit. 13. artic. 6.* cujus diligentiæ multum nos debere ultro ingenue profitemur: Hæc autem vectibilia speciem videntur habere peculii, quod pater, vel dominus filium suum, vel servum pro suo tractare arbitrio patiebatur. *Isidorus Hispalensis originum lib. 5. capite 25.* hoc peculium dicebatur, quasi pusilla pecunia, sive patrimonium pusillum, *leg. Depositi 5. §. Peculium dictum est 3. ff. de peculio* ὥσπερεὶ μικρὸν δοῦλον *Glossa* Basilicῶν *in verb.* Πεκούλιον. & consistebat ex eo, quod parsimonia sua quis paraverat, quod unciatim, (uti est apud *Terentium Phormionis act. 1. sc. 1. vers. 9. & sequent.*) vix de demenso suo, suum defraudans genium, comparserat miser, vel officio meruerat à quolibet sibi donatum, permissuque patris, vel domini, veluti proprium patrimonium, separatum à rationibus paternis, vel dominicis, habebat, *d. l. 3. §. ultim. leg. Peculium 39. ff. eodem Gloss.* Basilicῶν *in verb.* τὰ πεκούλια *Leo; & Constantinus* AA, ἐκλογῆς *tit. 17. §. 10. Constantinus Harmenopulus* προχείρῳ τῶν νόμων, *libr. 5. tit. 2. §. 2. & sequ. §. 10. 12. 14. & sequ.* ταῦτα δ' ἔχει δεῖ [illegible] Igitur, quemadmodum admonere jam anteverτimus, nautarum favore legumlatores multa etiam contra communes regulas statuisse manifestum est. Et siquidem vas illud, quod aquæ colligendæ, & servandæ nautarum unicuique concedi diximus, propter tempestatem in mare projiciatur, non considerabimus, quanti vas emptum sit, aut quanti loco destinato venire potuisset, sed loco vini, vel aliarum rerum æstimari debebit. *Leges Wisbujenses, & Westcapellenses dd. ll.* Contra si aliorum merces in mare projectæ sint, nautarum vectibilia conservata, nautæ tamen ad contributionem cogi non debent, utut propter amissas res aliorum consecuti sint, ut merces suas salvas haberent, in quo benignius cum nautis agitur quod, & pauperculi sint, & merces illorum tam pusillæ, ut considerationem non mereantur, cæterùm si vectibilia quantitatem jure definitam longè excedant, ut momenti nonnihil ad damni refectionem allatura videantur, eo casu non nisi inquissimè nauta immunitatem prætender. *Jus Lubecense libr. 6. tit. 2. artic. 2. Statuta Hamburgensia part. 2. tit. 16. artic. 7.* præsertim cum conniventia, qua nautis, qui probè, & laudabiliter se gesserunt, contributio condonari solet, magis videatur fundari super liberalitate, seu gratia, quam stricto jure, uti etiam observavit *Jacobus Coren rerum Judicatarum observat. 41. pag. m. 273.* quo pertinet parabola D. N. Jesu Christi: interrogat enim, quam gratiam habituri simus servo, ubi tota die vario labore exercitatus ad nos vesperi rediit. Atqui fieri potest ut majori industria incubuerit, quam ausi fuissemus exigere. Esto: nihil tamen fecit, quod non ex conditione servitutis deberet. *Lucæ cap. 17. vers. 7. & sequ. Joannes Calvinus Institutionum Christianæ Religionis lib. 3. cap. 14. sect. 15.*

VAN LEEWEN.

67 *Vocari.*] *Wisb. Zee-recht. artic. 20. Coren decis. 41. numer. 3. in marg. Scheepsrecht. van Westcappel. artic. 9.*

68 *Superius.*] *Vers. notanter, & ibi notata.* Vide *supra Quintin. in §. 7. & ibi per me notata.*

DE VICQ.

69 *Deterioris nota*] Qui navem exercet, ipso exercitio quasi profitetur, se suamque navim idoneam esse, cui res tutò credantur. *Matthæus Wesenbecius ff. nautæ, caupones, stabularii, &c. numer. 5.* Si verò non præstet navim integram, idoneam, probisque armamentis instructam, tantum abest; ut vectores nautæ pro damno instrumentorum fractorum conferre debeant, ut, & ipse teneatur ad id quod conductorum interest, & damnum mercibus fortè illatum præstare debeat. Finge enim obortam tempestatem, cui validioribus quidem rudentibus resisti potuisset, sed funium vitio navi quid accidisse: quis hic neget, nautam amissarum mercium detrimentum dominis sarcire debere, quod non ex marinæ tempestatis discrimine, sed ex præcipiti avaritia, aut summa negligentia, incuriave accidisse adseveratur: *arg. l. Tenetur 6. §. si vas 4. ff. de actionibus*

nibus empti, & venditi l. Item quæritur 13. §. Si navicularius 1. l. Sed addes 19. §. Si quis dolia 1. & seq. ff. locati conducti l. Cum proponas 3. C. de nautico fœnore. Consolato del mare cap. 224. 268. 292. *Benevenutus Stracha de nautis part.* 3. *num.* 11. *num.* 41. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 20. *num.* 7. Sed quia præstat in tempore vigilare, quam post causam vulneratam remedium quærere, *l. Sanctimus* 5. *C. In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est. Terentius Eunuchi act.* 4. *sc.* 6. *vers.* 23. *& seq.* & cæteroquin non raro propter inopiam adversarii actio esset inanis; *l. Nam is* 6. *ff. de dolo malo*, optima ratione ad naviculariorum collegium neminem admitti placuit, nisi qui navem haberet idoneam probeque instructam ancoris, funibus, velis, cæterisque necessariis armamentis *'t Boeck der Zee-rechten*, *pag. m.* 126. Junge legem Veneris latam in Concilio Rogatorum *parte presa nel Conseglio di Pregadi* subnexam libro *Consulatus maris*, *pag. m.* 16. *& seq.* Usque adeo tamen nautæ ratio haberi solet, ut si ex antenna fecerit aliud quodcumque instrumentum magis necessarium, damnum antennæ communi contributione sarciri oporteat. *Consolato del Mare cap.* 187.

70 *Quæritur.*] Videat, cui lubet, *Joannem Loccennium de jure maritimo lib.* 2. *cap.* 8. §. 10. *Taconem Glins ad Edictum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, &c. art.* 8. *in verb. Haddeoverladen. Reinoldum Karicke ad jus maritimum Hanseaticum tit.* 8. *articol.* 4. *pag.* 200. qui Quintino sunt, ὁμόψηφοι, & pro confirmatione esse possunt eorum, quæ hoc loco dicuntur, nos enim jam navibus, atque quadrigis ad metam properamus.

71 *Tacitam Societatem*] Quamvis hic aliqua expressa conventio inter eos qui in eadem navi sunt, intercessisse dici non potest; necessitate tamen (qua urgente omnia communia sunt) tacita quædam contractæ societatis conventio constituta censetur. *Can. sicut ii* 8. *dist.* 47. *Gloss. in Can. Jus autem dist.* 1. Quapropter quemadmodum si quid naufragio perierit, toti id societati perire *Ulpianus scripsit l. cum duobus* 52. §. *Quidam* 4. *ff. pro socio.* ita quoque quod jactu amissum est, ad tacitam societatis conventionem communeque damnum pertinere existimandum erit. *Petrus Peckius ad lib.* 2. *versic. Quid enim in verb. Æquissimum ff. h. t. Vinnius notat:* Imo non satis subtiliter dicitur, jure aliquo societatis peti hanc contributionem: nulla enim societas esse potest, sine communione lucri: & alias domini jactarum mercium, qui cum aliis vectoribus directo agere non possunt, actione pro socio experiri cum his possent. Quid igitur consilii ad consequendum factæ jacturæ hostimentum? Proditæ sunt, pro modo negotii gesti, variæ actiones. Competit, vel actio locati, vel conducti, vel præscriptis verbis. Locati, si vectores merces vehendas locaverunt. Conducti, si partem navis, loca quædam in nave conduxerunt. *l.* 2. *pr. h. tit. l. Et ita de facto* 3. §. *Ait Prætor* 1. *ff. nautæ, caupones, &c. Fulgosius ad d. pr.* Hoc percepto difficile haud erit ad difficultates, quæ *in d. l.* 2. occurrunt, respondere. Quamvis, & probabiliter dici possit, Paulum, vel Pandectarum consutarios non satis accurate hæc distinxisse, & vocum locati, & conducti una pro altera fuisse usos. Junge *d. l.* 2. *prin. cum* §. 2. §. *si res* 7. *Paulus de Castro ad l.* 2. *h. t. num.* 1. *Franciscus Duarenus cap.* 4. *Henricus Zoesius num.* 1. *d. t.* Quod si autem dubium sit, & incertum, hoc an illo modo negotium gesserint, id est, merces vehendas locaverint, an navem conduxerint: si nesciatur, quemadmodum contraxerint cum magistro navis, civilem actionem in factum, id est, præscriptis verbis dandam esse Labeo ait, *l.* 1. §. 1. *ff. de præscriptis verbis, & in factum actionibus*, ubi *Jacobus Cujacius ad Papinianum libr.* 8. *quæstionum*. Idem *observationum libr.* 2. *capitol.* 28. *libr.* 3. *capitol.* 2. & latissime *ad l.* 2. *pr. h. t. Beneventutus Stracha de navibus part. ultim. numer.* 6. *& seq. Joann. Jac. VVissenbach eod. tit. thes.* 8. Sed hæc sunt contemplationes Academicæ. Nam cum jure Canonico, *capit.* 6. *extr. de judiciis*, quod mores sequuntur, non ita subtiliter attendatur, cujusmodi actio intentetur, & satis sit simpliciter; & puro factum ipsum ac rei veritatem narrare, adeoque agere ἀπραγματικῶς uti loquitur *Theophilus ad* §. 1. *Inst. de exceptionibus*, vix est, ut illius scrupulositatis hodie ullus possit esse usus. *Jacobus Cujacius ad d. cap.* 6. *Abbas Panormitanus Practica cap.* 41. *n.* 16. *Dionisius Gothofredus Praxis civilis libr.* 2. *tit.* 13. *pag. m.* 1386. *Petrus Costalius ad l.* 6. *ff. de R. V. n.* 9. *Paulus Busius ad rubr. ff. de edendo n.* 24. *& seq. Petrus Gudelinus de jure novissimo lib.* 4. *cap.* 5. *vers. Tertium D. Preceptor Cyprianus Regneri ad Inst. disp. de locatione, & conductione th.* 4. *Val. Andr. Desselius apud Henr. Zoesium ad* §. 3. *d. t. n.* 12. *Everhardus Bronchorst miscellanearum controversiarum lib.* 1. *cap.* 43. *Simon à Groenewegen ad pr. Inst. de actionibus. Arnoldus Vinnius Jurisprudentiæ contractæ lib.* 4. *cap.* 2. *lit. K, Antonius Matthæus de judiciis disp. ult. th.* 41. *Simon Van Leeuwen juris Romano-Hollandici lib.* 5. *part.* 13. *n.* 4. *Hierosme Mercier dans ses remarques sur les Institues tit. de actionibus pagin. m.* 459. *Claude Colombet dans son abregé de la Jurisprudence R. part.* 1. *titr.* 18. *pag. m.* 43. *& sequ. Antoine d'Espeisses dans sa pratique titr.* 1. *num.* 30.

VAN LEEWEN.

72 *Occurrere.*] *Arg. l.* 31. *in verb. communiter augeri D. pro socio.*

DE VICQ.

73 *De cursu.*] *Modestinus in l. Non solum* 10. §. *Annus* 3. *ff. de excusationibus*, meminit τῆς ἐξ εὐθείας καὶ τῆς ἐκ κυκλόδου, *via recta, & ejus, quæ est ex circuitibus:* atque hanc illi opponit, & contra distinguit. & recta quidem via est, non tantum illa, quæ recta quasi linea ducta, & ad amussim domum ducit, sed ea etiam quæ per obliquum, & per ambages. At κύκλοδος sive circuitio est circularis per longos recessus hinc inde quæsita deviatio. Ideoque Modestinus rectam, & obliquam viam non opponit, sed pro eodem accipit: at circuitionem, & deviationem studiose quæsitam rectæ opponit viæ. Neque enim tam viæ rectitudinem, & obliqui cursus qualitatem considerat, quam simul proficiscenus animum intuetur, quo videlicet consilio circuitus, & orbiculares ambages quæsierit. Usitatas itineris ambages non reprehendit: inusitatas; & maligno consilio quæsitas improbat, & devia quidem inusitata fiunt arbitrio privato per longos recessus: obliqua vero itinera, & per ambages circumducentia usitata, non constituuntur cujusque utentis opinione, ac voluntate, sed populi totius consuetudine. *Joannes Goeddæus ad l. itinere* 3. *ff. de V. S. nu.* 15. *& seq.* Eadem distinctio huc applicari potest, quia enim à nauclero (cujus cursus sæpissime est, non quo ille vult, sed quo flatus impellit) exigat cursum tam rectum, ut nullibi quasi à recta linea declinare, vel obliquum, & usitatas ambages vela dirigere, & proficisci videatur? Ille vero culpa minime caret, qui recta navigatione contempta, littora devia, per multos circuitus inusitatos studiose sectatur, *l. Qui fiscales* 9. *C. de navicularis, &c. lib.* 11. *tit.* 1. imo dolus præsumitur in eo, qui præter consuetum quid agit, aut non recta via, sed per devia incedit. *Everardus consil.* 45. *Elbertus Leonin. consil.* 23. *n.* 5. *Antonius Perezius C. lib.* 12. *tit.* 51. *n.* 9. adeoque amissarum mercium detrimentum adscribetur nautæ, si scilicet inde contigerit, quod in usitatis circuitionibus divagatus, aut adversus pacta, ut certa regione, & certo mari navigaret, loco navigii non servato vela alio direxerit, itaque causam, vel occasionem damni dederit, *l.* 1. §. *Igitur* 12. *ff. de exercitoria actione l. Cum proponas* 3. *C. de nautico fœnore. Bartolus in antiqua lectura d. l. n.* 3. *Elb. Leoninus consil.* 17. *n.* 5. *& seq.* Cæterum si propter necessitatem adversæ tempestatis, vel navis reficiendæ, armamentorumque comparandorum causa, vel metu piratarum prædonumve, alio sponte proram direxerit, vel invitus delatus est, ibique damnum passus, id condonabimus necessitati, cui ne Dii quidem resistere dicuntur, *arg. l. Cæsar.* 15. *l. Interdum* 26. §. *Si propter.* 8. *ff. de publicanis, &c. Beneventus Stracha de nautis part.* 3. *n.* 6. *& seq. Jos. Gibalinus de universa rerum humanarum negotiatione, tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 1. *art.* 9. *num.* 4. eum quem ventus aliquo detulerit, is per vim agitur, cujus principium extra est, & ejusmodi, nihil ut ὁ πάσχων *qui patitur* adferat adjumenti, & cui nec renitendo potest obsistere; quippe qui Æolum superare non potest. *Aristoteles Ethicorum Nicomachiorum lib.* 3. *capit.* 1. *pag. m.* 93. *Joannes Casus Speculi quæstionum moralium libr.* 3. *cap.* 1. Unde DD. inferre solent, ne quidem portorium deberi ab iis, qui non sua sponte, sed vel tempestatis

magna.

magnitudine ; vel hostium piratarumve metu perterriti in alium, quam quo tendebant, portum fuerint delati, arg. dd. ll. Bartolus ad l. 1. C. de naufragiis lib. 11. tit. 5. n. 1. & seq. Paulus Castrensis, Ludovicus Romanus n. 3. ad d. §. Si propter 8. B. Stracha de navibus par. 2. n. 26. Petrus Peckius ad d. l. Qui fistalos, ipsi l. 5. nu. 2. Antonius Matthaeus de auctionibus lib. 2. cap. 7. n. 27. Tractatus inter Anglos Belgasque conclusi anno 1654. 5. April. art. 18. item anno 1662. $\frac{4}{14}$ Septembr. art. 17. & denique ann. 1667. 31. Julii, art. 25. Tractatus mutui commercii inter Galliarum Regem, & Belgas Foederatos ann. 1662. 27. April. art. 23. Joh. Brunnemannus ad l. Si quando 1. C. de naufragiis lib. 11. tit. 5.

74 Ad omnia) Qui accepto pretio securos periculi jubent esse mercatores res suas per mare trajicientes, praestare tenentur quodcumque damnum obveniens in mari, sive propter tempestatem, incendium, vim hostilem, praedonum maritimorum incursum, & repraesalias, sive per fraudem, dolum malum, aut culpam negligentiamque nautarum aliorumve quorumlibet, navi mercibusve illatum: nec distinguemus, an casus occurrat solitus, & qui praevideri, aut praecogitari potuit, an insolitus, contra consuetudinem, & improvisus, inopinatus, quem nullum humanum consilium providere potest, uti habet l. 2. §. Si eo tempore 7. ff. de administratione rerum ad Civitates pertinentium. Petrus Santerna de assecurationibus par. 3. n. 61. & seq. Benevenutus Stracha d. t. gloss. 15. gl. 10. nu. 2. gl. 22. H. Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib. 3. par. 24. n. 21. Antonius Perezius Cod. lib. 11. tit. 5. n. 20. usque adeo ut nihil referre putemus, quamvis magister citra mandatum, aut necessitatem sponte, & proprio motu ad portus devios, quorum in instrumento assecurationis mentio non fit, temere deflexerit, caeterum si consensu, aut mandato ejus, cui rem salvam fore cautum est, destinatum iter mutaverit, appellendo ad alias oras, quam de quibus conventum, solvitur obligatio assecuratoris, neque ille ad damnum sarciendum amplius conveniri potest. Ordinatio Philippi II. ult. Octobr. 1563. de assecurationibus artic. 6. & seq. Ordonnantie van Assurantie der Stadt Rotterdam art. 11. B. Stracha d. t. gloss. 14. n. 3. Gerard Roseboom Sylloges consuetudinum Amstelodamensium tit. 30. art. 7. H. Grotius d. par. n. 25. & seq. par. 29. nu. 27. Simon van Leeuwen juris Romano-Hollandici lib. 4. par. 9. n. 9. nec mutat, quod ex tenore instrumenti magistro potestas sit, navigandi prorsum, retrorsum, flectendi dextrorsum, laevorsum, & ab omni latere: atque ex necessitate, vel sponte divertendi ad eos portus, qui magistro opportuni videbuntur. Hoc namque accipiendum est, il viaggio non mutato, modo non mutet destinatum iter, uti diserte exprimit formula Anconitana, quae clausula ad dirimendas lites, & cavillationes assecurantium necessaria est, Judice B. Stracha d. gl. 14. in pr. utcumque vero non expressa, subintelligi tamen debet, neque assecurator, qui unum onus suscepit, duplici onere gravandus est. Liberalitatem enim captiosam interpretatio prudentium fregit, l. Cum Aquiliana 5. ff. de transactionibus. Rota Genuae dec. 63. Joannes Wamesius cent. 4. consil. 24. nu. 57 & seq. consil. 25. Elbertus Leoninus consil. 23.

VAN LEEWEN.

75 Cogitata) De definitione assecuratorum, & assecurationis, vide Strach. in tract. de assecurationibus in praefat. num. 46.

76 Antuerpiensis.) Vide Consuetudines Antuerpienses tit. 54.

77 Magistrum,] Vide Ordinationem de Assecurationibus art. 7. Consuetud. Antuerp. tit. 54. art. 12. Grot. manud. lib. 3. tit. 24. num. 26.

78 Immissas.] Arg. d. l. 31. in verb. Communiter autem D. pro socio.

79 Fuerunt.) Arg. d. l. 2. in fin. pr. & §. 2. in fin. D. ad l. Rhod.

DE VICQ.

80 Haud fetus ac.) Hoc exemplum non satis appositum videtur. Joannes Loccenius de jure maritimo lib. 2. c. 8. §. 10. caetera Quintino accedit: quemadmodum, & T ao Glins ad Edictum de naufragio, jactu, & avaria, art. 8. in verb. Allenlijck Komen ten laste. Jus navale Rhodiorum cap. 22. sic habet: Exercitor [ὁ ναύκληρος] pudet erroris, quem & nuper notavimus, & confutavimus] nihil secum ferat praeter aquam, & commeatus, & funes, quorum in navibus usus est, & caetera navibus necessaria ἀδάπανα, si quidem mercator navim totam secundum conventiones instrumentorum oneraverit. Sin nauclerus alias postea merces inferre voluerit, si quidem ipsa navis earum capax est, imponat: sin autem mercator coram tribus testibus nauclero, & nautis semet opponat, ac si jactus secutus fuerit, damno naucleri erit. Sin mercator haud prohibuerit, in contributionem veniant: adde leges Wisbuenses art. 42.

81 Adversus dominos.] Jure R. illi, qui communis utilitatis gratia, communis periculi amovendi causa διὰ τὴν κοινὴν σωτηρίαν Michael Attaliata Synopsis tit. 48. §. 11. damnum passi sunt, agere debent cum magistro navis, quocum contractus locati, aut conducti initus est: l. 2. pr. ff. de lege Rhodia de jactu. Rota Genuae dec. 109. Vectores quod attinet, quorum simul cum nave merces servatae, quoniam domini jactarum mercium nullum cum illis negotium contraxerunt, nullam etiam actionem adversus eos habere possunt §. Omnium 1. Inst. de actionibus. Franciscus Duarenus h. t. cap. 2. Melius tamen esset, ut via recta agerent damnum passi sublato circuitu, arg. l. Dominus testamento 52. ff. de condictione indebiti, verba sunt Accursii ad d. l. 2. in verb. Agere potest, quem sequuntur Antonius Matthaeus h. t. th. 18. Jo: Jac. Wissenbach. C. ut nemo invitus agere, &c. Contra quibusdam iniquum videtur, in plures adversarios, non tantum ignotos, sed & qui saepe alio properent, ac nave egressi diffluant, & diffugiant, distringi eum, qui cum uno contraxit l. Ex ancillarum 27. §. Si quis 8. ff. de peculio l. 2. ff. de exercitoria actione. l. Jam tamen 5. §. Si tamen 7. ff. judicatum solvi. Petrus Peckius ad l. 2. pr. h. t. n. 4. Jos. Gibalinus de univers. rerum humanarum negotiatione tom. 1. lib. 2. cap. 1. art. 9. n. 16. utut sit, domini projectarum mercium intendunt, ut magister navis, nisi malit actionem praestare, arg. l. Quod debetur 51. ff. de peculio l. Quodsi 16. §. Idem Julianus 7. ff. de hereditatis petitione, l. si ut certo 5. § Rem tibi dedi 12. ff. Commodati, vel contra l. 2. §. Pervenisse 3. ff. de hereditate, vel actione vendita. Antonius Faber C. Ut nemo invitus, &c. def. 1. n. 1. Antonius Perezius eod. n. 3. Arnoldus Vinnius ad l. 2. pr. h. t. lit. C. & ad §. ult. lit. A. agat cum omnibus, quorum interfuit jacturam fieri l. 2. pr. & §. Cum in eadem 2. h. t. Albericus Gentilis advocationis Hispanica lib. 1. cap. 14. pag. m. 64. Quamvis enim constitutum sit, neminem invitum agere cogendum l. unic. C. ut nemo invitus agere, vel accusare cogatur, calumniatoris tamen notam effugere non poterit, qui huic negotio illam Constitutionem praesumat applicare, Nimirum sensus illius est, interprete ipso legum parente, (ita vocatur Isidoro Hispalensi de gestis Longobardorum lib. 1. cap. 25. Thomae Rivio in defensione Justiniani, pag. m. 3.] Justiniano Μηδεὶς τὰς ἰδίας ἀγωγὰς ἀναγκαζέσθω ἄκοντα ἐγγυμνάζειν. neminem actiones suas proprias, exercere nolentem compelli. Nov. 112. cap. 3. pr. & §. in fin. neminem, inquam, cui in aliquem actio est, ab eo cogi posse, ut ea experiatur: extraquam si cogentis, & provocantis intersit l. Pupillus 4. C. de usuris pupillaribus. Glossographus, in verb. Invitus, Paulus de Castro n. 1. Fulgosius, Salicetus, Tuldenus n. 3. Cujacius in paratit. d. t. C. ut nemo invitus &c. Dionysius Gothofredus praxis Civilis lib. 2. tit. 4. pag. m. 514. At vero ne in potestate magistri sit, jure suo caeteros privare; cum illi nulla alia via sibi debitum consequi queant, merito magister procurare tenetur, ut dominis jactarum mercium, ab iis, qui res suas habent incolumes, satisfiat. Paulus de Castro d. t. nu. 4. Id obtinere poterit, eos quidem, qui nullas habent sarcinas, sed habent tamen gemmas, aut vestes pretiosas, aut margaritas, aut annulos ultro actione locati pulsando: Matthaeus Wesenbecius h. t. n. 3. caeterorum autem, qui sarcinas in navem intulere, etiam sarcinas retinendo l. 2. pr. & §. 2. h. t. atque hoc quidem utilius est, & commodius; tum quia plus cautionis in re est, quam in persona l. Plus cautionis 25. ff. de R. J. l. Itaque 12. §. Sed & si 2. ff. de furtis §. Unde constat 14. Inst. de obligationibus, quae ex delicto nascuntur, tum quia favorabiliores rei, quam actores habentur, l. Favorabiliores 125. ff. de R. J. Wisbuysche Zee-rechten plat. 57. Edictum Philippi II. tit. van den Schippers ende coopluyden art. 3. Zee-rechten

van

van Westcapelle art. 10. *Ordinatio Frisica lib.* 1. *tit.* 19. *art.* 13. *tit.* 20. *art.* 19. *Consolato del Mare cap.* 96. *c.* 267. *cap.* 272. *Rota Genua dec.* 109. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *par.* 20. *nu.* 23. *Joannes Marquardus de jure mercatorum lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 16. *nu.* 39. si qui sint nullas quidem habentes sarcinas, & quos magister vexit gratis, qui tamen habeant gemmas, aliave pretiosa, quorum nomine in damni contributionem venire debent *l.* 2. §. *Cum in eadem* 2. *h. t.* licet nullus hic contractus initus sit, adeoque non competat actio locati, illi tamen ad contributionem compelli poterunt actione in factum Prætoria, subsidiaria, quæ omnium actionum est extrema, & quando æquum est actionem dari nunquam non suppetit *l. Quia actionum* 11. *ff. de præscriptis verbis, & in factum actionibus. Accursius ad rubr. & l. Quoties* 21. *ff. eod. Jacobus Cujacius ad l.* 2. *pr. h. t.* Cæterum ex eo, quod diximus, licere magistro illata in navem retinere pro contributione, cave putes ea magistro jure taciti pignoris, id est, hypothecæ esse obligata. Etenim pignoris jure, *ὡς ἐν ἐνεχύρῳ quasi pignus*, ut Græci *ad l.* 5. *ff. ad exhibendum*, quid teneri posse, longe diversum est à vero jure pignoris, & hypothecæ, arg. *l. Julianus* 13. §. *Offerri* 8. *ff. de actionibus empti & venditi. l. Hereditatis* 22. *ff. de hereditate, vel actione vendita l. Quod si* 31. §. *Idem Marcellus* 8. *ff. de ædilitio edicto, &c. l. Si* 13. 11. §. *Si ai τίχγμα* 1. *l. ff. de pignoribus, &c. l. In rebus* 18. §. *Quod autem* 4. *ff. Commodati, vel contra l. Creditoris* 15. §. *Sed cum* 2. *ff. de furtis*, quod non tantum retentionem, sed etiam rei persecutionem tribuit. §. *Item serviana* 7. *Inst. de actionibus: Reinhardus Bachovius de pignoribus lib.* 1. *cap.* 13. *n.* 7. Jam verò nec actionis hypothecariæ, quasi Servianæ, nec tacitæ hypothecæ concessæ magistro ulla lex meminit: convenit autem inter omnes sine expressa lege tacitam, legalem hypothecam non competere. *Arnoldus Vinnius ad l.* 2. *pr. vers. Quid enim lit.* E. *& ad* §. *Si quis* 6. *lit.* A. *&* B. *h. t. Jo: Lacconius de jure maritimo lib.* 3. *cap.* 4. *Simon van Leewen censura forensis lib.* 4. *cap.* 29. *n.* 8. *Jo: Marquardus de jure mercatorum lib.* 2. *cap.* 10. *n.* 37. *& seq. Reinoldus Kuricke illustr. q.* 11. *Diff. gloss. Bartolus, & DD. ad leg. Interdum* 5. *& seq. ff. Qui potiores in pignore, &c. Baldus ad l.* 5. *C. de locato, & conducto qu.* 4. *Antonius Negusantius de pignoribus par.* 2. *memb.* 4. *n.* 140. *& seq. Benevenutus Stracha de navibus par.* 3. *n.* 29. *& seq. Petrus Costalius ad l.* 2. *h. t. Petrus Peckius ad d. vers. Quid enim, & ad d.* §. *Si quis* 6. quorum sententiam usus comprobavit. *Gerard Roosebom Sylloges juris Amstelodamensis tit.* 37. §. 22. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 2. *par.* 48. *n.* 24. *lib.* 3. *par.* 29. *n.* 9. *Antonius Matthæus de auctionibus lib.* 1. *cap.* 19. *n.* 35.

VAN LEEWEN.

82 *Galli vocant.*] Nostro idiomate, *Schipper*, quasi *Schip. Herr, Schipperen Schip Heeren* per contractionem: prout etiamnum ex antiquis scripturis liquere potest. Ita nec ii, quorum merces jactæ ullam actionem habent adversus reliquos, quorum merces servatæ sunt, ut detrimentum pro portione communicetur; sed nauclerus, ut magister navis, cum illis agere debet: qui etiam si recuset, aut non satis vigilet, constringi, & cogi potest ut merces retineat, donec damnum datum collationis consortio sarcitum sit *l.* 2. *in pr. D. ad leg. Rhod.* quæ agendi ratio, & alias usitata est *l. Cum in plures annos* 60. §. *Messem* 5. *ff. locati l. Julianus* 13. §. *pen. D. de act. empt. l.* 73. §. *ult. D. de leg.* 1. *& d. l.* 2. *in pr. &* §. *pen. D. ad l. Rhod.*

83 *Non potest.*] Res enim inter alios acta aliis præjudicare non potest, *l.* 63. *D. de re jud. & tot. tit. C. Res inter al. act. vel jud. al. non noc.*

DE VICQ.

84 *Pretiosa cimelia.*] Si vector navim ingressus, aurum vel aliud quid habeat, id apud nauclerum deponito. Sin re non deposita dixerit, aurum vel argentum se perdidisse, irrita sunto, quæ ab ipso dicuntur: nauclerus tamen & nautæ, cum iis, qui simul navigant, jusjurandum præstent. *Jus navale Rhodiorum cap.* 13. Planè si manticularius coactor sacculum, aut follem deposuerit, lupinos potius in eo, quam uniones fuisse, credendum est. Sed hæc *πλατύτερας θεωρίας* requirunt; interim remittimus lectorem ad *Consolata del mare c.* 254. *Leges Wisbuyenses art.* 38. *Hugonem Grotium manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *par.* 29. *n.* 13. *Simon van Leewen juris Romano Hollandici lib.* 4. *par.* 31. *num.* 4. *Censura forensis lib.* 4. *cap.* 29. *n.* 6. *Reinoldum Kuricke illustr. quæst.* 32.

VAN LEEWEN.

85 *Pessimum.*) Convenienter huic consuetudini placitu *ult. Octobr.* 1563. *tit. van Schipbr. art.* 5. cautum est, ut si quis in navi sit, qui in cistis suis aut sarcinis, nummos, aurum, gemmas, aliasve res pretiosas habeat, teneatur in tempore, antequam jactus fiat, id indicare magistro navis: alioqui in putanda contributione, earum rerum non alia ratio habebitur, quam si tales cistæ, & sarcinæ fuerint, quales extrinsecus apparebant.

DE VICQ.

86 *In foris.*) Post hæc, Athenienses, illo Bosphori relicto, Lampis in altum provectus, naufragium fecit, non procul à mercatu. Completa enim jam navi, ut audivimus, ultra quam oportebat, etiam mille coria *ἐπὶ τὸ κατάστρωμα in tabulatum* Italis *sopra la coperta*, accepit: unde contigit, ut navis interiret. *Demosthenes adversus Phormionem pag. m.* 941. *& seq.* Quamobrem ut ut quis non laceret vestimenta more furiosorum.

> *Parat tunicis licet atque lacernis,*
> *Curatoris eget, qui navem mercibus implet*
> *Ad summum latus, &c.*

Juvenalis Sat. 14. *pag. m.* 139. Scilicet attendere debet magister, ne navis minus, vel plus æquo, neve in foris, vel prætoriolo, *in der Cajute*, omnino oneretur, sed ita mercibus, & saburra illi prospectum sit, ne vel ob levitatem periclitetur, vel propter nimium onus jactum facere necesse sit. *Jus maritimum Hanseaticum tit.* 3. *art.* 2. Quemadmodum enim qui oneri publico sarcinam privatam imponit, non in dispendium solum, atque naufragii damnum tenebitur obligatus, verum etiam publicæ coercitionis experietur vigorem *l. un. C. Ne quid oneri publico imponatur, lib.* 11. *tit.* 4. Basilicæ *lib.* 53. *tit.* 8. §. 49. *Jus Græco-Romanum tom.* 2. *pag. m.* 277. ita nec impune ferent mercatores, sive nautæ, qui navem plus æquo onerant, vecturæ duplicationi, & ut copiosissime merces abducant, intenti: tantum abest, ut eo casu jacturæ damnum communi tributo sarciatur, reparetur. Si enim nave ultra modum onerata merces perierint, aut deteriores factæ sint, damnum præstare tenentur: quia fuit in eorum arbitrio ita navem non onerare: & culpa est, quod cum à diligente provideri potuit, non est provisum, argum. *l. Qua actione* 7. §. *Sed si quis* 2. *l. Si servus* 27. §. *Si mulier.* 23. *l. Si putator* 31. *ff. ad legem Aquiliam, l. Qui insulam* 30. §. *Qui mulas* 2. *ff. locati conducti. Accursius ad d.* §. *Sed si quis, in verb. fuit, Consolato del Mare capit.* 183. *Wisbuysche Zee-rechten art.* 42. *Placaet van Coningh Philips ult. Octob.* 1563. *tit. van Schipbreeckinge, &c. art.* 8. *Statuta Veneta tit. Leggi civili pag. m.* 302. *& seq. pag.* 311. item ea, quæ post Consulatum maris comparent, *pagin. m.* 12. *p.* 16. *& seq. p.* 22. *& seq. Statuta Frisia libr.* 1. *tit.* 21. *art.* 8. *Benevenutus Stracha de nautis part.* 3. *num.* 13. *& seq. Antonius Perezius C. lib.* 11. *tit.* 4. *n.* 2. *& seq.* Rectè autem Veneti *d. pag.* 302. observant, ex duabus præcipuè causis contingere, quod naves sæpissimè fluctibus quassæ deprimantur, aut diripiantur à prædonibus: videlicet quod, foris impeditis, impediatur, & tormentorum usus, adeoque necessaria defensio: (id quod, & Hamburgenses agnoscunt. *Admiralschaft Ordenung der Stadt Hamburg. art.* 8.) & quod nautæ spreto marinæ tempestatis discrimine non minus audacter hyberno, quam æstivo tempore maria frequentent. Quæ verba nos monent, ut licet sit minus *πρὸς Διόνυσον*, tamen ne charta relinquatur inanis pro corollario adjiciamus quædam de tempestivo, & intempestivo ad navigandum mari. Utinam verò nemo expertus esset, quam tempore hyemis navigatio sæpe periculosa sit, & semper incerta, *l. Civitas* 6. *C. de officio Rectoris provinciæ.*

> Εὖτ' ἂν Πληϊάδες σθένος ὄβριμον Ὠρίωνος
> Φεύγουσαι πίπτωσιν ἐς ἠεροειδέα πόντον,
> Δὴ τότε παντοίων ἀνέμων θυίουσιν ἀῆται·
> Καὶ τότε μηκέτι νῆας ἔχειν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.
>
> *Quando Plejades robur validum Orionis*
> *Fugientes ociderint in obscurum pontum,*

Va-

Variorum ventorum strident flamina,
Tunc ne amplius naves habe in nigro ponto.
Hesiodus ἔργων καὶ ἡμερῶν . *lib.* 2. *verf.* 617. & *seq.* ὁ δὲ πλόος οὐκέτι νηυσὶν ὥριος.
Navigatio enim non amplius remis tempestiva est. Aratus in φαινομένοις *pag. m.* 208. Sed
Ἤματα πεντήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο
Ἐς τέλος ἐλθόντος θέρεος καματώδεος ὥρης
Ὡραῖος πέλεται θνητοῖς πλόος.
Dies quinquaginta post versionem solis,
Ad finem progressa æstate laboriosi temporis.
Tempestiva est mortalibus navigatio.
Hesiodus d. lib. verf. 661. & *seq.* tunc enim
Solvitur acris hyems grata vice veris, & Favoni,
Trahuntque siccas machinæ carinas.
Horatius carminum lib. 1. *od.* 4. Scilicet culpæ reus est, qui navem adverso, vel quo non debuit tempore, navigatum misit, si ea naufragio perempta est, *l. Utique* 16. §. *Culpa* 1. *l. Qui petitorio* 36. §. *Qui in rem* 1. *ff. de rei vindicatione l. Item quæritur* 13. §. *Si navicularius* 1. *ff. locati, conducti. Gulielmus Budæus ad d.* §. *Culpa* 1. *pag. m.* 205. *Petr. Greg. Tholosanus Syntagmatis lib.* 29. *cap.* 10. *n.* 10. & *seq. Jo: Brunnemannus ad l. Quotiens* 3. *C. de naufragiis lib.* 11. *tit.* 5. Navigationis autem opportunæ tempus ex Calendis Aprilis in diem Calendarum Octobris servabitur, *d. l. Quotiens* 3. Reliquo ferè temporis spatio maria clausa videbantur: nam, & Gentium Apostolus D. Paulus navigationem dissuasit δι᾽ ὃ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι. *Actor. XXVII.* 9. quam lectionem à Castellione depravatam confirmat, & Maximus Calliopolita hisce verbis, διατὶ καὶ ἡ νηστεία τότε ἤδη παρῆλθεν. id est, *quod jam etiam jejunium præteriisset.* Jejunium intellige Judæorum, quod expressit Syrus Interpres festum ἐξιλασμοῦ *expiationis*, quo jubebat Dominus animas affligi, abstinendo ab omni cibo, & potu. *Levit. XVI.* 29. & *cap. XXIII.* 27. *Numeror. XXIX.* 7. *Flavius Josephus antiquitatum Judaicarum lib.* 3. *cap.* 10. *pag. m.* 78. *Emmanuel Tremellius, Franciscus Junius ad d. verf.* 29. Incidit autem hoc festum in septimum mensem, quem Macedones Hyperberetæum vocant, *Josephus d. l.* & qui aliqua ex parte nostro Octobri respondet. *Suidas in verb.* Ὑπερβερεταῖος *Juris Græco Romani tom.* 1. *lib.* 1. *pag. m.* 13. *Joannes Calvinus, Theodorus Beza ad d. verf.* 9. Quid quod, & Dido Æneam à navigandi proposito revocare tentaverit hisce verbis:
Quo fugis? obstat hyems: hyemis mihi gratia prosit:
Aspice ut adversas concitet Eurus aquas.
Ovidius Heroidum epist. 7. & alibi:
Quin etiam hyberno moliris sidere classem,
Et mediis properas Aquilonibus ire per altum.
Virgilius Æneidos lib. 4. *verf.* 309. & *sequ.* Illis monitoribus qui obediunt, injuriam, & damnum evitant: qui non credunt, haud tardò jacturam navis merciumque, & nisi fortè Paulus adsit, cui Deus vectores gratificetur, vitæ quoque sustinent. *Actor. XXVII. verf.* 21. & *seq. verf.* 41. Neque enim integro anno vis atque acerbitas maris patitur navigantes, sed quidam menses aptissimi, quidam dubii, reliqui classibus intractabiles sunt lege naturæ, & quidem ex die tertio Iduum Novembris, usque in diem sextum Iduum Martiarum maria clauduntur; nam lux minima, noxque prolixa, nubium densitas, aeris obscuritas, ventorum imbri, vel nivibus geminata sævitia non solum classes à pelago, sed etiam commeantes à terrestri itinere deturbat. *Flavius Vegetius de re militari lib.* 4. *cap.* 39. vel secundum distinctionem mei codicis, *lib.* 5. *cap.* 9. Lubecensibus quidem quanti constiterit neglecta temporis opportunæ navigationis ratio, historia notabilis, etsi luctuosa, docet, quam commemorare hoc loco, sed verbis ipsius auctoris, id est, *Alberti Krantzii Wandaliæ lib.* 12. *cap.* 40. non pigebit. Periclitabatur eo tempore, inquit, navis oneraria, mercibus onusta, in faucibus scopulorum Sveciæ, & Phinniæ, quæ de Lubica Revaliam peteret: vectabat innumerum in mercibus thesaurum, sed majorem in mercatoribus, & filiis honestorum Lubicæ civium. Adolescentes, fœminæ, virgines, mercatores, nautæ, numero ducenti mortales, lachrymabiliter perierunt, magno suorum luctu. Inde constitutum est, (anno 1478.) ut post Martini festa nulla navis in Livoniam solvat ex portu Lubicensi. *Nicolaus Henelius Otii Uratislaviensis cap.* 29. *in fin.* Veneti à medio Novembri ad diem 20. Januarii mare tentantibus infligunt mulctam, navium magistris quidem quingentorum; exercitoribus verò si iter capessere jusserint, mille ducatorum *d. pag.* 302. & si nauta operas locaverit, æstivo tempore præstandas, usque ad diem D. Martino dicatum, qui incidit in tertium ante Idus Novembris, diem scilicet undecimum illius mensis, obligatus tenetur. *Wiebuysche Zee-rechten art.* 7. *Hugo de Groot inleydinge tot de Hollandsche regts-geleertheyt. lib.* 3. *par.* 20. *nu.* 18. *Jus Lubecense lib.* 6. *tit.* 4. *art.* 4. utcunque sit, illa navigationis prohibitio urgente causa publica exceptionem habet. Etenim arctiore annona Claudius Cæsar nihil non excogitavit ad invehendos etiam in tempore hiberno commeatus. *Suetonius Tranquillus de xii. Cæsaribus lib.* 5. *cap.* 18. & cum prosperior flatus invitat, sub prætextu hyemis, publicas species transportantes nullo in loco immorari permittuntur, *l. Judices* 8. *C. de naviculariis, &c. libr.* 11. *tit.* 1. *Jacobus Cujacius, Petrus Pechius n.* 4. *ad d. l. Quotiens.* Hodie verò totum annum sub carinis mare nigrescit. *Aratus d. tract. pag.* 213. nec sævitia tempestatum concludi mare. Piratæ primum coegere mortis periculo in mortem ruere, & hiberna experiri maria: nunc idem avaritia cogit. *Plinius naturalis Historiæ lib.* 2. *cap.* 47. Nam avara mens opum gratia vitam negligit, & pauper vivit, ut dives moriatur. In hoc puto standum consuetudini. Si enim fecit, quod diligens nauta fecisset, non tenetur; alias secus, non enim servatur ista lex in tempore, ut liquet in istis Civitatibus maritimis, verba sunt *Bartoli a Saxoferrato add. l. Quotiens nu.* 7. Hodie in omnes ferè terrarum oras & omni tempore velis ventisque ferimur: nihil tempestatum horretur, nequid relinquatur intactum. Veneti omni tempore navigant, teste *Bartholomæo Capolla de servitutibus rusticorum prædiorum cap. de navi* 111. *al.* 29. *n.* 6. ego etiam Anconæ eandem legem in tempore non servari affirmo, inquit *Benevenutus Stracha de nautis par.* 3. *nu.* 1. nec modo memoratum Statutum Lubecæ hodie observatur, *Jo: Marquardus de jure mercatorum lib.* 1. *cap.* 4. *n.* 14. *Rein. Kuricke ill. qu.* 2. *pag.* 37. nunquam clauduntur maria: fervent non minus hyeme, quam æstate. Audaces hic omnia perpeti Belgæ, & inter eos loci Principis Batavi; quibus in hac difficultate nihil difficile, nihil fere contra infida incertaque maris arduum, ita eleganter *Paulus Merula in dissertatione de maribus c.* 1. *pag. m.* 112. 114. *Arnoldus Vinnius ad d. l. Quotiens lit. E. D. Cyprianus Regneri ad l.* 6. *Jo: Jacobus Wissenbach C. de officio Rectoris Provinciæ.* Cæterum hibernæ tempestatis, quæ navigationi impedimento est, usque adeo rationem habere judicem oportet, ut etiamsi rei nomine nemo appareat, causas absentiæ allegaturus, jubeat tamen diem judicii esse diffisum, *l. Non exigimus,* 2. §. *Si quis judicio* 3. §. *Quod diximus* 6. *ff. Si quis cautionibus in judicio sistendi causa factis non obtemperaverit*, id est, dilatum prolatum, *l. Diem proferre* 27. *l. Arbiter* 33. *ff. de receptis, qui arbitrium receperunt, &c.* τὸ ὑπερτίθεσθαι ὑπερτίθεται. *judicium enim differtur.* Basilicõ, *libr.* 7. *tit.* 16. *c.* 2. §. 2. *A. Gellius noctium Atticarum lib.* 14. *cap.* 2. *Jacobus Cujacius observationum lib.* 3. *cap.* 40. *lib.* 12. *cap.* 18. *Antonius Augustus de legibus, & Senatusconsultis, pag. m.* 188. *Dionysius Gothofredus, Petrus Brosseus ad d.* §. 3. adde *Paulum de Castro n.* 2. & *seq. Jasonem Maynum n.* 10. *Ludovicum Romanum n.* 16. & *seq. ad d. l.* §. 3. *Paulum Merulam praxeos civilis lib.* 4. *tit.* 34. *cap.* 3. *n.* 4. Qua ratione meritò placuit, ne ex Kalendis Novembris usque ad Kalendas Februarii ulla Zelandis noceret contumaciæ species, qua aut reus defectus diceretur, aut defensione litigantium alter exclusus videri posset, *geene de faulten mogen gegeeven, ofte versteecken gedecreteert worden.* Tractatus inter Ordines Hollandiæ, & Ordines Zelandiæ Deputatus subnexus Instructioni supremæ Curiæ *art.* 4. *pag. m.* 83. *P. Merula d. cap.* 3. *n.* 5. & *lib.* 1. *tit.* 5. *cap.* 2. *n.* 3. *Cornelius Neostadius Supremæ Curiæ decis.* 16. *Willem van Alphen Papegaey pag. m.* 27. *editionis novissimæ anno* 1668. *pag.* 28.

IN-

INDICES, SIVE SUMMARIA RERUM NOTABILIUM,

Quæ in hoc Tractatulo DE AVARIIS QUINTINI WEYTSEN, & Additionibus de VICQ, & VAN LEEWEN continentur.

Opera, & studio ejusdem JOSEPH MARIÆ DE CASAREGIS.

INDEX, SIVE SUMMARIUM AD QUINTINUM.

Neque

INDEX, SIVE SUMMARIUM

SUPER ADDITIONIBUS DE VICQ, ET VAN LEEWEN AD QUINTINUM.

Littera V. de Vicq, & littera L. Van Leevven significat.

merces

Finis Tractatus de Avariis.

IL CAMBISTA
INSTRUITO
PER OGNI CASO DE' FALLIMENTI,

O SIA

INSTRUZIONE PER LE PIAZZE MERCANTILI,
Colla quale si può giugnere facilmente alla Decisione di tutti i dubbj, che possono occorrere nelle Lettere di Cambio, loro Girate, e Accettazioni, per li Fallimenti tanto occulti, o prossimi, che attuali de' Mercanti.

OPERA PRATICA, E LEGALE

DI GIUSEPPE MARIA
CASAREGI
Auditore di Ruota, e Consigliere di Giustizia di S. A. R.
il GRANDUCA DI TOSCANA.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI.

CAPITOLO I.

Si discorre della validità, e invalidità de' contratti, e pagamenti fatti col Fallito, o prossimo al fallimento, così in termini di ragion comune, come di alcuni Statuti municipali annullanti li contratti fatti dentro un certo tempo prima del fallimento: Indi si esamina l'istessa materia, rispetto a' contratti fatti dall' Institore, Procuratore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, e si risolve, quando tali contratti pregiudichino, e quando nò, a' Principali, e Padroni. E altre materie confacienti si toccano, delle quali in Sommario.

CAPITOLO II.

L'Accettante quando sia tenuto, e quando nò a pagare la lettera di cambio, tanto nel caso del fallimento attuale, o prossimo dello Scrivente, quanto del Presentante; E si risolve l'articolo, rigettata la distinzione, che alcuni Dottori fanno tra la lettera per valuta compensata, o riscontrata, e trà la lettera per valuta pagata in contanti dal Presentante, o Ricevitore della lettera.

Fallimento attuale qual dicasi? E quali prove si ricerchino per concludere il fallimento prossimo, o sia latente, dimostrandosi essere questione inutile l'investigare dentro qual brevità di giorni s' abbia a presumere, che il Mercante fosse in stato di prossima decozione: siccome non essere sufficiente, che il Mercante al tempo del contratto fosse non solvendo, se nella Piazza era in credito, tuttochè appresso alcuno suo Confidente fosse sospetto di prossima decozione.

CAPITOLO III.

Si figurano quì per dichiarazione della materia molti casi speciali di negozj, e lettere di cambio, e girate col fallimento seguito, ora per parte d'uno, ed ora per parte dell' altro.

Si tratta anche se si può pagare dall' Accettante la lettera di cambio innanzi la scadenza del pagamento, e se il fallimento del Presentatore della lettera, a cui è stata pagata anticipatamente, a danno di chi deve andare.

E similmente, se in caso di fallimento siano il Traente, il Remittente, e li Giranti, e l'Accettante, obbligati in solidum, e in quali casi.

CAPITOLO IV.

Si tratta delle girate delle lettere di cambio fatte dal Girante ad un'altro, in tempo, che il medesimo Girante era in stato di prossima, o attuale decozione, e de' loro diversi effetti, che partoriscono, tanto in riguardo de' Giranti, e Giratarj, quanto dello Scrivente, ed Accettante le dette lettere, e parimente delle girate fatte ad un Giratario, il quale era in istato di prossima, o attuale decozione, e de' loro effetti, in riguardo di tutte le dette Persone, ed in oltre de' diversi modi di girare le lettere di cambio, e loro diversi effetti.

CAPITOLO V.

Si esamina diffusamente, se ritornata la lettera in protesto per difetto d'accettazione, o pagamento, possa lo Scrivente pagare il ritorno al Ricevitore della detta sua lettera, e non al Giratario; E parimente quando il pagamento, o pegno, o altro assegnamento dato dallo Scrivente al Ricevitore della sua lettera, dipoi fallito: pregiudichi al Giratario, dimanierachè questi non possa più agire contro dello Scrivente, o altri, che fossero obbligati per la tratta.

CAPITOLO VI.

All'effetto di conoscere a danno di chi deve andare il fallimento, si tratta del tempo in cui si deve presentare al Trattario la lettera di cambio per la di lei accettazione, e dell'obbligo, che corre al Presentatore della lettera cambiale, nel caso, che gli sia denegata, o ritardata la di lei accettazione, o pagamento, di dare avviso di ciò, per mezzo anche de' protesti a tutti quelli, che vi hanno interesse; Di poi si assegnano molti casi, ne' quali il difetto di non aver mandati i protesti, non nuoce al detto Presentatore per la decozione altrui; E finalmente si spiega come si debba intendere l'oppinione di coloro, che asseriscono, che il Presentatore, benchè negligente in levare i protesti, non debba perdere il capitale, ma solamente il lucro del cambio, e li futuri interessi.

CAPITOLO VII.

Trattasi se la poziorità, o ipoteca acquistata fuori da alcun Creditore sopra qualche sorta di Beni mobili, o danari del Fallito, in vigore solamente di qualche Statuto, o consuetudine del Luogo, dove si trovano i suddetti mobili, o danari, giovi al detto Creditore, dimanierachè nel Giudizio del

Concorso introdotto nel Luogo, o Patria del detto Fallito, nella quale sono stati trasportati poi i suddetti mobili, o danari, possa detto Creditore servirsi della detta poziorità, che averebbe goduto fuori nel luogo, dove erano prima detti mobili del Fallito in pregiudizio degli altri Creditori comparsi nel Giudizio universale del Concorso. E se il Datore della Lettera di Cambio data a uno, che poi ha fallito, possa esser preferito agli altri Creditori, sopra il danaro rimesso con detta lettera, la quale si trovasse ancora esistente.

Si dimostra ancora, che cosa operi l' avuta fede del prezzo, e quando la medesima fede si debba avere per non avuta; e si riprovano l' opinioni diverse de' Dottori circa la prossima, o latente decozione, e quale sia il modo di conoscerla.

CAPITOLO VIII.

Si disputa se il Traente, o Datore della cedola di cambio possa esser poziore ad ogni altro Creditore sopra la rimessa, o danaro della medesima lettera pagata dal Trattario, o sia Accettante, al Giratario, o Proccuratore immediato, o mediato del Remittente, nel caso, che questi dopo la ricevuta lettera di cambio avesse fallito; E si tratta ancora quando il danaro sia consunto, o commisto, e quando nò, benchè sia pagato.

IL

IL CAMBISTA
INSTRUITO
PER OGNI CASO DE' FALLIMENTI.

ARGOMENTO.

Si discorre della validità, e invalidità de' contratti, e pagamenti fatti col Fallito, o prossimo al fallimento, così in termini di Ragion comune, come di alcuni Statuti Municipali annullanti li contratti fatti dentro un certo tempo prima del fallimento: Indi si esamina l'istessa materia, rispetto a' contratti fatti dall'Institore, Procuratore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, e si risolve, quando tali contratti pregiudichino, e quando nò, a' Principali, e Padroni. E altre materie confacenti si toccano, delle quali in Sommario.

SOMMARIO.

1 *OGgetto della presente Opera quale sia stato?*
2 *Fallito; o prossimo al Fallimento, nessun atto può fare in pregiudizio de' suoi Creditori, e facendolo è invalido.*
3 *Dichiara, se l'altro Contraente è consapevole del cattivo stato di colui, col quale contratta.*
4 *Pagamento fatto dal Fallito, o al Fallito, senza scienza del fallimento in colui, che lo fa, e lo riceve, è validissimo, e al num. 11.*
5 *Contratti fatti dal Fallito dentro il tempo prefisso da alcuni Statuti, si presumono fraudolenti, e perciò sono nulli.*
6 *Tal presunzione degli Statuti però cede alla verità in contrario.*
7 *Perciò non ostante tali Statuti, il contratto sarà valido, ogni volta, che il fallimento è proceduto da causa posteriore al contratto.*
8 *L'istesso si deve dire, se al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinsecamente non solvendo.*
9 *Contratto fatto dal prossimo a fallire è nullo, benchè seguito prima del tempo prefisso dallo Statuto.*
10 *Statuti annullanti li Contratti seguiti dentro certo tempo prima del fallimento, comprendono solamente quei Contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti, e al num. 14.*
11 *Girata di lettera di Cambio è valida, se il Giratario ne ha pagata la valuta, e non è consapevole del fallimento attuale, o prossimo del Girante.*
12 *E se ne dà la ragione.*
13 *Creditore ipotecario anteriore, quando avochi, e quando nò, il denaro esatto, e consumato dal Creditore posteriore.*
15 *Scienza del fallimento attuale, o prossimo, si prova nel Contraente per via anche di congbietture, e si portano alcune congbietture, num. 19. & seq.*
16 *Non basterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione.*
17 *E perchè?*
18 *Scienza della prossima decozione, se prova, del Contraente colle congbietture.*
19 *Scienza del fallimento altrui resulta nel Contraente dalla scienza, o opinione comune degli altri Mercanti.*
20 *Molto più, se fossero seguiti atti giudiziali, e pubblici intorno alla decozione.*
21 *E chi abita in una Città, si presume, che sappia ciò che in quella è pubblicamente succeduto.*
22 *La scienza suddetta, più facilmente si proverebbe, se il fallimento fosse seguito subito dopo il contratto.*
23 *Contraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della prossima, o attuale decozione altrui.*
24 *Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne scienza, attesa la distanza de' Luoghi, ec.*
25 *Limita in secondo luogo ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore; benchè il pagamento sia fatto ad un Creditore, che ha ceduto a' Beni, e a cui è stato formato il Concorso, num. 26.*
27 *Avverti, che provata nel Contraente l'ignoranza della decozione, non solo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col Decotto si sostiene.*
28 *Se ne assegna la ragione.*
29 *Trà i Mercanti s'attende l'equità nel rigore della Legge.*
30 *Venditore non ostante la fede avuta del prezzo, può vendicare la sua Mercanzia esistente appresso il Compratore, il quale al tempo del Contratto era in istato prossimo alla decozione.*
31 *Dichiara se il Venditore non aveva scienza della prossima decozione, altrimenti cessa la reivindicazione.*
32 *Decotto, e prossimo alla decozione è differente dall'essere non solvendo.*
33 *Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conosceva il Debitore suo essere non solvendo, è valido, se il Debitore era in credito appresso la Piazza.*
34 *Ciò non procederebbe, se il Debitore avesse dato al di fuora segni convincenti la di lui prossima decozione, e l'Esigente ne fosse stato consapevole.*
35 *Contratto fatto dall'Institore decotto, o prossimo alla decozione è valido anche in pregiudizio del Principale, se l'altro Contraente non aveva scienza di tal decozione.*
Il contrario procederebbe, se il Contraente fosse stato consapevole del cattivo stato dell'Institore, o fosse dovuto esserlo per i segni, che precederono la decozione, num. 36.
37 *All'Institore decotto mal paga chi scienza ha della di lui decozione.*
38 *Contratto fatto coll'Institore decotto, o prossimo alla decozione, quando si sostenga, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non ostante, che il Contraente sia in colpa per non avere investigata la condizione dell'Institore, e al num. 39.*

CAPITOLO PRIMO.

QUantunque molti de' nostri Dottori trattata abbiano la materia delle Decozioni de' Mercadanti, tuttavia per le occasioni da me, tanto nel consultare, che nel giudicare, avutesi di ripassarla più volte, io non hò trovato, che in riguardo alle lettera di cambio, loro girate, ed accettazioni, sia stata ella mai, quanto parmi, che convenevol fosse, esaminata, e in quella luce posta, che richiedeva il bisogno, il che ha dato, e ognora dà luogo a varie, e continove dispute in pregiudizio di quella buona fede, che nel Mondo Mercantile esser dee il primo mobile del commercio. *Marquard. de mercat. lib. 2. cap. 11. num. 93.*

Unico intendimento adunque sarà di questa breve fatica, qualunque ella siasi, di proporre alle Piazze Mercantili una succinta Instruzione, con la quale si possa giungere facilmente allo scioglimento di tutti quei dubbj, e difficoltà, che occorrer possono nelle lettere di cambio, loro girate, ed accettazioni, a cagione de' fallimenti tanto occulti, o prossimi, quanto attuali, ed espressi de' Mercadanti; ma quando non corrispondesse l'Opera al mio desiderio., non dispero di trovare appresso i più intendenti, benigno compatimento.

E primieramente in questo primo Capitolo accennerò alcune generali conclusioni, che potranno nel progresso dell'Opera opportunamente molto giovare al fine, che mi son principalmente proposto.

Passa per proposizione indubitata tra' Dottori, che il Decotto, o Fallito, o il prossimo al fallimento, non può regolarmente fare alcun' atto, alienazione, confessione, transazione, pagamento, o qualunque altro contratto, o distratto, che sia in pregiudizio de' suoi Creditori, e facendoli, rimangono come nulli, ed invalidi, poichè si presumono fatti con dolo, e frode de' medesimi sui Creditori, per l'autorità allegate nel mio *discur. 75. tom. 2. de commerc.* a' quali aggiungo la Ruota *coram Penna decis. 338. num. 3. & 7. & dec. 636.* il *Capon. discept. 100. tom. 2. lo Stacc. de commerc. §. 2. gloss. 5. num. 445. post Venturin. cons. 10. num. 211. de Luc. de regal. disc. 11. num. 5. & de cred. disc. 2. num. 11.* e pienamente *l'Urceol. de transact. quaest. 34. Valeron. eod. tract. tit. 4. quaest. 8. Salgad. labyrint. cred. part. 1. cap. 14. num. 20. & seqq. Rot. decis. 102. num. 36. & 37. post Constant. Senat. Mant.* appresso il *Palm. Nep. alleg. 74. num. 56. cum seq. & Constantin. ad Stat. Urb. annot. 36. artic. 1. num. 1. & seq. & artic. 2. num. 56. 57. 58. & seq. numm. 89. 95. 96. & seq.*

Ciò però s'intende, quando chi contratta col Decotto, o prossimo alla decozione, era consapevole del di lui cattivo stato, altrimenti senza il concorso di tal scienza, tutti gli atti, o contratti si terranno talmente validi, come fossero stati fatti con una Persona idonea *egregie Rot. coram Millin. decis. 147. per tot. Senat. Mantuan.* appresso il *Palm. dict. alleg. 74. num. 58. Merlin. de pignorib. lib. 4. quaest. 135. num. 8. Tondut. resol. civil. part. 1. cap. 72. num. 18. Gratian. cap. 391. num. 22. & seqq.* ed ivi, *de Luc. num. 19. Gob. consult. 87. num. 62. Gio: Hevia de commerc. lib. 2. cap. 26. num. 46. Rocc. de decoctor. not. 40. numer. 115. & not. 48. num. 146. & 147. & 148. Constant. d. annot. 26. art. 2. num. 89. 90. 91. Mans. consult. 179. num. 41. Rot. Januen. decis. 184. num. 18. Rot. post Cenc. de censib. decis. 85. num. 34. Urceol. de transact. d. quaest. 34. num. 4. & seq.* ove dice altresì, che il pagamento fatto al decotto, o dal decotto, quando non vi era in chi respettivamente l'ha fatto, o ricevuto, la scienza della decozione, è validissimo, e ciò vien confermato dal *Senato Mantovano* appresso il *Palm. allegat. 74. numer. 58. Stracc. de decoctor. par. 3. num. 51. 52. Rocc. de decoct. mercat. not. 48. num. 146. & seqq. il Vescovo Rocca cap. 144. num. 21. Olea de cess. tit. 1. quaest. 1. num. 41. & 42. Gob. consult. 87. num. 63. Jo. Hevia de commerc. lib. 2. cap. 26. num. 44. & seqq.*

Onde tutta la disputa de jure si ristringe alla prova di questa scienza in colui, che ha contrattato col Decotto, o prossimo alla decozione; Ho detto de jure, perchè per alcuni Statuti suol'essere provvisto, che gli atti, o contratti del Decotto, o prossimo alla decozione fra un certo tempo da loro stabilito, si debbano riputare, o presumere fatti con frode, o dolo, senz'altra prova, e per conseguenza ipso jure nulli, ed insussistenti, come considera la *Ruota* dopo il *Cenc. de censib. alla decis. 85. sotto il num. 6. vers. accedat praedictis.*

Conviene però qui avvertire, che questi Statuti altro non intendono operare, che una prova presuntiva contro del Debitore fallito, dimanierachè, se un Mercadante fallisse dentro il termine da essi stabilito fra il negozio, o contratto da lui precedentemente fatto, e il susseguente fallimento, si doverà certamente tal contratto, o negozio in virtù di tali Statuti presumere fraudolento, e doloso, e così fatto in tempo della di lui prossima decozione; ma siccome la presunzione legale deve sempre cedere il luogo alla verità *Fontanell. decis. 124. num. 13. 14. Surd. dec. 231. n. 24. Mans. consul. 209. num. 30.* perciò quando altrimenti costasse in fatto, cioè che veramente il Mercadante al tempo del precedente negozio, o contratto non era in prossimo stato di fallire, ma che tale sua disgrazia sia proceduta poi da altro caso improvviso, e similmente si provasse, ch'egli sin'allora dal fatto negozio, o contratto, fosse stato appresso la Piazza sempre in buon credito, benchè intrinsecamente non fosse solvendo, come meglio distingueremo in altro luogo, e così per lo contrario se dal fatto apparisse, ch'egli prima anche del tempo prefisso dalli suddetti Statuti era in prossimo stato di fallire, in ciascuno di questi casi non averebbe luogo la loro disposizione, conforme osserva la *Ruota Rom. alla decis. 118. dopo il secondo tomo de' Consigli di Farinacc., e coram Benincasa decis. 115.* e Noi pienamente nel *disc. 75. num. 7. 8. & seq. tom. 2. de commerc.* e meglio in appresso nel *Cap. 5.* della presente Opera.

Di più tali Statuti annullanti i contratti de' Mercadanti, che falliscono fra un certo termine da loro prefisso, debbono intendersi secondo l'jus comune, in virtù della passiva interpretazione, che da esso sempre ricevono, e così non possono comprendere, se non quei contratti, ne' quali vi concorre, o si può presumere la frode, e collusione d'ambi li Contraenti, e non giammai quelli contratti, che per la buona fede, almeno di chi ha contrattato col fallito, o col prossimo al fallimento, sarebbono de jure validi, puntualmente la *Ruota di Roma alla dec. 118. dopo il secondo tomo de' Consigli di Farinacc.* confermata *coram Sacrato* ivi, *alla decis. 157. il Vescovo Rocc. disp. select. cap. 134. num. 22.* come per modo d'esempio; se un Mercadante già fallito, o prossimo al fallimento avesse venduto delle Mercanzie, o fatta qualche girata di lettere cambiali, ed il Compratore, o Giratario ignorante del di lui fallimento attuale, o prossimo gliene avesse pagato il prezzo, o la valuta in contanti, nel qual caso la compra, e girata sarebbe indubitatamente de jure valida, come mostra il *Card. de Luc. de camb. disc. 25. num. 16. & 17.* optimè *Amat. resol. 75. num. 6. in fin.* e Noi sopra in questo Capitolo *num. 3. e 4. e al cap. 4. numer. 3. e seqq.* e in altro luogo di questo trattato più diffusamente, e la ragione di ciò parmi assai manifesta, poichè siccome per verità tali Statuti intanto annullano li suddetti contratti fatti dentro un certo termine da loro prefisso, in quanto presumono dentro tal termine fatti in tempo di prossima, ed imminente decozione, e con frode, e collusione de' Contraenti, così ogni qual volta consta in fatto, che tal frode, e collusione non è intieramente intervenuta, almeno per parte, come si è mostrato nel predetto esempio, di chi ha pagato in contanti il prezzo della roba, o la valuta della lettera, deve anche cessare, come poco fa diceva, la disposizione de' suddetti Statuti; E molto conferisce a questo proposito ciocchè affermano li Dottori in simili Leggi, o Statuti, li quali benchè semplicemente dispongano, che il denaro esatto, e consunto dal Creditore, quantunque posteriore, non si possa avocare dal Creditore ipotecario anteriore, si debbono intendere colla passiva interpretazione dell'jus comune, nel caso solamente, che il denaro sia esatto, e consumato con buona fede, e non mai nel caso, che sia esatto, e consumato con mala fede del Creditore posteriore *Surd. cons. 4. n. 48. §. Secundo respondeo, & numer. 49.*

Fontanell.

Fontanell. de pact. nuptial. clauf. 5. gloss. 8. part. 6. n. 46. Amat. resolut. 51. num. 19. in fin., e così appunto *à contrario sensu* devesi conchiudere ne' suddetti Statuti annullanti li contratti de' Mercadanti, cioè, che dovendosi essi interpretare secondo l'jus comune, hanno solamente luogo ne' contratti fatti 14 con mala fede, e non in quelli fatti con buona fede, almeno per parte di chi paga la roba, o la girata.

Ritornando ora a' termini dell'jus comune, convien di più sapere, che quando non si può avere una certa, e conchiudente prova di tale scienza, si ammette, come in materia per lo più difficile a provarsi, anche quella per via di conghietture, e così in tal caso ri- 15 ducendosi la questione a cosa più di fatto, che di ragione, non si può per decisione d'ogni caso contingibile dare da principio una regola certa, imperocchè è d'uopo lasciarla al retto arbitrio del Giudice, come tutte le altre materie conjetturali.

Avverto però, che non basta il provare, che il Contraente col Decotto avesse qualche dubbio della di lui futura decozione, perchè ove si ricerca la scienza non 16 basta la dubbietà, così *Surd. al cons. 528. num. 42. Gratian. cap. 391. num. 22.* con li seguenti, ed ivi *De Luc. num. 19. Manf. consult. 179. num. 41. Senat. Mant.* appresso il *Palma allegat. 74. num. 58. Rocc. de decoct. mercat. not. 40. num. 118. & seq. Constant. ad Statut. Urb. annot. 26. artic. 2. nu. 91. Nos disc. 152. n. 40. tom. 3. de commerc.* perchè molto diversa cosa è l'aver dubbio, o sospetto, che alcuno non 17 sia pronto, o difficile al pagamento, dal riputarlo per fallito, o decotto, come pondera *la Ruota Nostra Fiorentina appresso il Manf. consult. 343. num. 74.*

Moltissime conghietture per far presumere una tal scienza del Contraente col Decotto, si trovano con- 18 siderate da' nostri Dottori, e particolarmente ne viene riferita una gran mano dal *Constantin. ad Statut. Urb. annot. 26. art. 2. num. 73. fino al num. 86.* alle quali potrà ricorrere chi nelle contingenze de' casi ne averà bisogno.

19 Additerò qui solamente, che se il Mercadante si fosse palesato colla sua fuga, o latitanza per fallito, o fosse appresso la Piazza notoriamente tenuto per decotto, o prossimo alla decozione per li segni, e indizj, che pubblicamente ne avesse dati, allora resterebbe con ciò provata la scienza di tal decozione, o attuale, o prossima in chi con esso lui avesse contrattato, perchè dalla scienza, che si ha communemente dagli altri Mercadanti della Piazza, si deve anche presumere la medesima in quello, che ha col suddetto Decotto, o prossimo alla decozione nego- 20 ziato, e molto più, se fossero seguiti atti giudiciali, o pubblici intorno alla sua decozione *Rocc. de decoct. not. 49. num. 149. & seq. Rot. Rom. post Cenc. de censib. decis. 85. num. 5. 6. Constantin. ad Statut. Urb. annot. 26. num. 92.* pienamente *il Casanat. cons. 39. num. 33. con molti seguenti. Rot. cor. Bich. dec. 191. num. 2.* seguitata dal *Palm. Nep. alleg. 74. n. 60. & coram Sanctissimo D. Alex. VIII. decis. 16. & n. 16. & Rot. Avenionen. appresso il Laurent. dec. 28. nu. 8. Rot. Jan. dec. 14. num. 4. vers. nam probatum fuit, & num. 5. & 6. de Luc. ad Golin. de procurat. part. 3. cap. 5. numer. 10. vers. aliter concurrente*, e Noi nel *disc. 63. num. 8. 9. tom. 2. de commerc. Jo: Hevia de commerc. lib. 2. cap. 26. num. 46. Rot. post. 9. recent.* 21 *decis. 283. num. 6.* ove dice, che l'Abitante in una Città si deve presumere, che sappia ciò che in quella notoriamente succede, *& Rot. dec. 193. num. 22. & 23. part. 8. recent. & coram Caprara decis. 659.* 22 *num. 11.* e quando si fosse contrattato con uno, che in brevissimo tempo, o nel giorno seguente fallisse, tanto più si deve presumere, che il Contraente sapesse, che egli fosse per fallire *Surd. dec. 23. nu. 11. vers. sed ubi casus, & num. 12.* seguitato dallo *Scaccia de commerc. §. 2. gloss. 5. n. 299. in fin. Rocc. respons. 10. num. 17. 18. 19. lim. 2. Magon. dec. Florent. 39. numer. 10. Beroi cons. 197. n. 7. 8. lib. 1. Mastill. dec. 177. num. 10.*

Sò molto bene intorno a questa materia, che mol- 23 ti de' Dottori, ancorchè classici, affermano, che quantunque dalle prove potesse veramente risultare in chi ha contrattato l'ignoranza della prossima, o attuale decozione altrui, nulladimeno non gli potrebbe essa giovare. *Vide limitationes ad istam regulam penes Saminiat. controv. 143. num. 21. cum seq.* poichè siccome se agli avesse prima di contrattare ricercato d'intendere, come è obbligato, la condizione di colui, con cui ha contrattato, l'averebbe risaputa, così dee imputare a se, e a danno proprio questa sua 24 negligenza; a trascuraggine (a riserva sempre del caso in cui si provasse l'ignoranza per l'impossibilità di scienza a cagione della molta distanza del luogo, o altra simile, che concorresse nel Contraente) per il testo nella *l. qui cum alio. ff. de reg. jur.* puntualmente insegnanò lo *Scacc. de commerc. §. 1. gloss. 2. num. 329. & 330. Amat. resol. 47. num. 23. Rot. part. 5. rec. decis. 345. num. 13. Merlin. Pignatell. contr. 11. numer. 10. & 18. Centur. 2.* & ibi *Scopp. num. 13. Rocc. respons. 10. num. 24. tom. 1. Saminiat. contr. 178. num. 18. Castill. lib. 4. contr. cap. 42. num. 100. & 102. Giurb. observat. 113. num. 25.* e pienamente *l'Olea de cess. tit. 1. quaest. 1. num. 43.* il quale però si dichiara espressamente, che la disposizione della suddetta *l. qui cum alio*, procede solamente nel- 25 li Contratti, a non già ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore decotto, o prossimo alla decozione, poichè siccome essi procedono da un'atto di mera necessità, meritano almeno per equità di essere più scusati, a compatiti, purchè dal Debitore venga allegata qualche verisimile, o probabile causa dell'ignoranza da lui avuta della decozione del Creditore, a con questo principio di ragione va ciò lungamente sostenendo fino al numero 49. in più dubitabili termini d'un pagamento fatto al Creditore, non solo decotto, ma che aveva di più fatta la cessione de' Beni, e formatone il concorso, allegando fra gli 26 altri il *Salgad. labyrint. Creditor. part. 1. cap. 28. numer. 31. Amat. resol. 57. num. 6. in fin.*

Ma deesi in contrario riflettere, che questa disposizione della *l. qui cum alio*, non solo non ha luogo ne' pagamenti, come poco sopra si è detto, a cui aggiungo il *Gab. consult. 87. numer. 63.* ma nè meno nelli Contratti, quando il Contraente assegna una giusta, o verisimile, e probabile causa della sua ignoranza, e perciò ogni volta, che sarà da chi ha contrattato col Decotto, o prossimo alla decozione, data giustificazione della sua ignoranza, o credulità con qualche giusta, o verisimile, o probabile causa, qualunque contratto, negozio, o cambio, che averà 27 egli fatto col suddetto Decotto, si doverà tenere per fermo, a valido, così limitando benignamente l'aspra intelligenza della detta *l. qui cum alio*, in nostri puntuali termini dopo il *Dec. Cagnol.* ed altri più antichi insegnano *Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. num. 2404. Menoch. de praesumpt. lib. 3. praesumpt. 88. num. 15. & seq. la Ruota* appresso il *Manf. consult. 258. num. 14.* ottimamente *Capyc. Galeot. alla contr. 32. n. 23. 24. 25. & 26. lib. 1. Merlin. Pignatell. contr. 11. numer. 19. centur. 2.* ed ivi *l'Addente Scopp. al nu. 13.* e diffusamente, e dottamente il *Carlev. de judic. tit. 1. disp. 2. quaest. 4. num. 244. 245. e 246. & tit. 3. disp. 6. num. 38. Casar. in specul. peregr. quaest. lib. 1. quaest. 41. num. 15. per tot. fino al fine, Card. De Luca de camb. disc. 25. numer. 15.* e particolarmente al *vers. quoties sit justa*, ove seguita il *Merlin. Pignatello* sopra citato, la *Ruota Fiorentina* appresso il *Manf. consult. 343. num. 71. & 78.* ove adduce diverse probabilità, e verisimilitudini persuadenti l'ignoranza della decozione altrui a favore di chi avea contrattato col Decotto.

In ogni caso l'opinione contraria non si fonda, che nella detta *l. qui cum alio*, la quale, secondo il sentimento comune de' nostri Dottori, procede per mero rigore legale, ma non secondo l'equità, che non permette, che alcuno possa arricchirsi con jattura, a danno del Prossimo, come seguirebbe nel nostro caso, poichè i Creditori del Decotto, i quali non potendo ricavare da lui, se non quello, che era ne' suoi Beni, 28 al tempo della di lui prossima, o attuale decozione, verrebbero per certo a locupletarsi con quello, che poi da altri poveri Mercadanti ignoranti della di lui decozione, gli è stato con esuberanza di buona fede dato, a fidato, come mirabilmente avvisano *Claud. Seisell. nella l. 2. C. de pact.* ed il *Cagnol. nella d. l. qui cum alio, n. 6.* e pienamente dopo loro il *Capyc. Gal.*

alla contr. 32. *num.* 24, 25. 26. 27. *e* 28. *Merl, Pign. cent.* 2. *contr.* 11, *num.* 19. *e Casat. in specul. peregrin. quaest. lib.* 1. *quaest.* 41. *n.* 15. *vers. pergit. D. Merlinus*.

E questa lodevolissima equità deve senz' alcun dubbio [29] aver luogo ne' Mercadanti, perchè tra loro sempre si ha ad attendere l'equità, e non il rigore della Legge, puntualmente il *Paris. al cons.* 69. *numer.* 17. *lib.* 4. a come ho diffusamente provato nel mio *disc.* 76. *tom.* 2. *de commerc.*

E di fatto, come potrebbe senza il fondamento di [30] questa equità procedere quella comune opinione de' Dottori, la quale concede la prelazione, o reivindicazione al Venditore contro la roba, o mercanzia ancora esistente appresso il Compratore, il quale al tempo della fatta vendita era in istato di prossima, o attuale decozione, non ostante, che il Venditore per l'ignoranza, che ne aveva, gliel'avesse venduta eziandio con fede del prezzo, come si puo vedere dalla *Ruota Fiorentina, appresso il Mans. alla consult.* 343. *num.* 57. *& seq. & num.* 67. *Amat. resol.* 3. *num.* 45. e dal mio *disc.* 38. *num.* 55. *tom.* 1. *& disc.* 75. *num.* 15. *&* 25. *tom.* 2. *de commerc.* e dall'infrascritto *cap.* 3. *nu.* 47. *&* 48. *& cap.* 7. *num.* 18. altrimente bisognerebbe recedere da questa opinione come falsa, ed insussistente, se in vigore della detta *l. qui cum alio*, debbono andare del pari, e chi ha venduto al Decotto con scienza della di lui decozione, come chi ha venduto con ignoranza della medesima, perchè dovesse averla, e pure a questa obbiezione rispondendo specialmente la *Ruota di Firenze, appresso il Mans. alla detta cons.* 343. *n.* 69. dice, che essa non procede, se non quando apparisce [31] in fatto, che il Venditore avesse avuta scienza della prossima, o attuale decozione del Mercadante, a cui ha venduta, e consegnata con fede del prezzo la sua roba.

Per non equivocare, convien qui bravemente toccare, come abbiamo provato più diffusamente nel Capitolo seguente, che altra cosa è l'esser decotto, e prossimo alla decozione, altro è l'esser non solvendo, [32] onde chi sapesse per particolari suoi giudizj, o segreti indizj, che un Mercadante non fosse solvendo, ma fosse ancora in credito appresso la Piazza, col qual credito poteva sperarsi, che egli rimetter si potesse anche in buono stato, ed avesse per questa sua particolare, o segreta scienza procurato d'esigere dal suddetto Mercadante ancora accreditato appresso la Piazza il suo credito, io credo per certo, che tale esigenza, non ostante la scienza suddetta, da lui fatta, debba avere [33] il suo vigore, a si debba riputare per valida, come provano ottimamente il *Tondut. resol. civil.* 72. *numer.* 7. *&* 15. *libr.* 1. ed il *Vescovo Rocc. capitol.* 144. *num.* 18. *& seq. Rot. coram Millin. dec.* 147. *per tot. Surd. cons.* 528. *nu.* 35. *Constantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 2. *n.* 108. *Mans. cons.* 179. *n.* 41. *&* 42. *Rocc. de decoction. cap.* 40. *n.* 118. *& n.* 120. *&* 121. *Grattian. cap.* 391. *num.* 26. *Nos disc.* 152. *num.* 40.

Per lo contrario, se la decozione fosse seguita, o fossero preceduti molti segni convincenti chiaramente la prossima decozione, e ne fosse il Mercadante esigente consapevole, il pagamento certamente non var- [34] rebbe, *Tondut. d. quaest.* 72. *numer.* 18. *Marescott. var. resolut. capitul.* 36. *numer.* 4. *libr.* 2. *Surd. consult.* 528. *numer.* 38. *&* 39. *Constantin. ad Statut. Urb. annotat.* 26. *artic.* 2. *numer.* 105. 106. 107. *&* 108. ove così egli dichiara la dottrina del *Vescovo Rocca*, *Merlin. de pignor. libr.* 4. *quaest.* 135. *numer.* 8. *versic. declaratur tamen juncto numer.* 9. ed in simili termino lo *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 401. con altri seguenti.

Abbiamo finora inteso di parlare degli atti, negozj, e contratti fatti in proprio nome dal Mercadante decotto, o prossimo al fallimento; che doverà ora dirsi intorno a quelli fatti da lui in nome altrui, cioè o come Institore Procuratore, o Amministratore, o in altro simile nome? Parmi invero, a fuor d'ogni dub- [36] bio, che anche in riguardo a questi ultimi si debba procedere con quella medesima distinzione, che è stata da me segnata negli altri, cioè, o colui il quale ha contrattato coll'institore, Procuratore, Amministratore, non aveva scienza della di lui attuale, o prossima decozione, e in questo caso tutti gli atti, a contratti, o pagamenti fatti col suddetto Procuratore, Institore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, si doveranno tenere per efficaci, e validi in pregiudizio eziandio de' loro Principali, o Padroni, ma se [35] per lo contrario chi ha contrattato avesse avuta tale scienza del cattivo stato del suddetto Procuratore, Institore, o Amministratore, o per una crassa, ed inescusabile sua negligenza avesse lasciato di averla, allora tutti gli atti da lui fatti col suddetto Procuratore, o Amministratore, decotto, o prossimo alla decozione, non averanno alcuna sussistenza, e validità in pregiudizio de' loro Principali, o Padroni, come pun- [36] tualmente, così distinguendo, insegnano il *Rocc. de decoct. mercat. not.* 48. *num.* 144. con molti seguenti *De Luc. ad Gulin. de procurat. part.* 3. *cap.* 5. *num.* 9. *e* 10. *Gio. de Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *num.* 44. *Stracch. de decoctor. part.* 3. *num.* 52. *Pegaz. var. resol. cap.* 3. *num.* 717. *vers. atque ita tom.* 1. *& Card. De Luc. de societ. offic. disc.* 1. *num.* 6. ove dice, che non si può più pagare al Procuratore d'un'altro, [37] quando questo Procuratore ha fallito, e ciò è a scienza di chi dovea pagare, e lo stesso comprova nel *cit. de credit. disc.* 51. *num.* 4. *& de regal. disc.* 115. *num.* 12.

Ciò però ha luogo solamente nel caso, che l'Institutente, o Mandante non avessero avuta alcuna colpa nell'elezione del Procuratore, o Institore, cioè se nel tempo della loro elezione eglino non fossero stati decotti, o prossimi alla decozione, o pure non poteva per cause forse di assenza, o lontananza del luogo la cattiva qualità del loro stato, e condiziona essere allora à notizia del suddetto Instituente, o Mandante, ma se sin dal tempo della loro elezione [38] il suddetto Institore, Procuratore, o Amministratore fossero stati decotti, o prossimi alla decozione, e fossero stati eletti al suddetto ufizio per mera inavvertenza, a negligenza crassa del Mandante, o Instituente, il quale abbia tralasciato, potendo, d'investigare, e sapere la qualità de' sostituti, in questo caso tutti gli atti, o contratti fatti dal terzo col Procuratore, o Amministratore, saranno validissimi in pregiudizio del Principale Mandante, o Instituente, benchè si potesse attribuire al Terzo, che ha contrattato col Procuratore, o Amministratore, qualche colpa, o negligenza in non avere investigato prima di contrattare, com'era obbligato, la loro mala qualità, e condizione, poichè in tale concorso di colpa, o negligenza merita essere più scusato, e compatito il Terzo, come più innocente, che il Principale Mandante, o Sostituente [a] ottimamente a nostro proposito *Dot. cons.* 241. *numer.* 4. *vers. & quia major*, a perchè ancora la colpa, o negligenza del Terzo resta compensata, o soffogata dalla pari, anzi maggior colpa, o negligenza del detto Mandante, o Sostituenta, come in puntuali termini ragionano il *Card. De Luc. de regal. disc.* 115. *num.* 11. *vers. primo casu*, seguitato *dall' Urceol. de transact. quaest.* 34. *num.* 9. 10. *Episcop. Rocc. disput. jur. cap.* 134. *numer.* 23. *lib.* 2. *& Rot. Rom. decis.* 374. *num.* 41. *&* 42. *part.* 5. *rec.* e Noi in simili termini al *disc.* 54. *num.* 41. *tom.* 2. *de commerc.* tantopiù questo procede nel caso, che il Mandante avesse avuta scienza della decozione, o prossima, o attuale del Procuratore, o [39] Amministratore, *Rot. Gen. dec.* 168. *num.* 9. *&* 10. *& num.* 21. *vers. & sibi imputaret*, *Mastrill. decis.* 59. *num.* 14. e come più diffusamente diremo a suo luogo.

A R G O M E N T O.

L'accettante quando sia tenuto, e quando nò a pagare la lettera di cambio, tanto nel caso del fallimento attuale, o prossimo dello Scrivente, quanto del Presentante; E si risolve l'articolo, rigettata la distinzione, che alcuni Dottori fanno trà la lettera per valuta compensata, o riscontrata, e tra la lettera per valuta pagata in contanti dal Presentante, o Ricevitore della lettera.

Fallimento attuale qual dicasi? E quali prove si ricerchino per concludere il fallimento prossimo, o sia latente, dimostrandosi essere quistione innutile l'investigare dentro

qual

qual brevità di giorni s' abbia a presumere, che il Mercadante fosse in istato di prossima decozione: siccome non essere sufficiente, che il Mercadante al tempo del Contratto fosse non solvendo, se nella Pizaza era in credito, tuttochè appresso alcun suo confidente fosse sospetto di prossima decozione.

SOMMARIO.

1 *Accettante, a cui notizia per la distanza de' Luoghi non poteva essere il fallimento dello Scrivente, non è tenuto pagare la lettera accettata.*

Prima ragione di ciò, num. 2.

Seconda ragione, num. 3.

4 *Accettazione delle lettere di Cambio, induce a favore del Presentante l' obbligazione de* constituta pecunia.

5 *Lettera di Cambio non si deve pagare, quando chi deve esigerla è fallito, o prossimo al fallimento.*

6 *Dichiara quando il Trattario era consapevole del cattivo stato del Presentante.*

7 *Debitore non può pagare al Creditore, che sà essere fallito.*

8 *Trattario, il quale sà essere il Traente fallito, non può pagare ai accettare la lettera, quantunque fosse debitore della somma trattali.*

Se ne assegna la ragione, num. 9.

10 *Accettante, se al tempo dell' accettazione ha avuta, o potuta avere scienza del fallimento dello Scrivente, è tenuto a pagar la lettera.*

11 *Accettante è tenuto a pagar la lettera accettata, e se il fallimento dello Scrivente sarà seguito dopo l' accettazione.*

12 *Fallimento si dice seguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche senza dichiarazione di Giudice.*

13 *Fallimento, quanto alle pene, non dicesi seguito, senza la dichiarazione del Giudice.*

14 *Al fallimento prossimo, ed occulto, si adattano le istesse regole, che all' attuale.*

15 *Accettazione di lettera di Cambio fatta dopo il prossimo fallimento dello Scrivente, è ugualmente invalida, che se fatta fosse dopo il Fallimento attuale.*

16 *Contratto, dicesi fatto dal Mercante in istato di prossima decozione, quando trà brevissimo tempo fallisce, e al num. 22.*

17 *Vicinità degli atti serve in jure di valevole presunzione.*

18 *Vicinità degli atti fa arguire il dolo, e la correspettività degli atti.*

19 *Decozione si equipara alla morte naturale.*

20 *Ferita, si presume mortale dalla vicina morte seguita.*

21 *Animale, si presume mortalmente morboso nel tempo della vendita, se muore, fra due, o tre giorni.*

22 *Decozione prossima, resulta dalla brevità del tempo, trà il contratto, e la decozione attuale.*

Questa brevità di tempo alcuni Dottori la ristringono a pochi giorni, altri l' estendono fino all' anno, num. 23.

I più moderni la rimettono all' arbitrio del Giudice num. 24.

25 *Decozione occulta del tempo del contratto, se si pretende arguire dalla sola brevità del tempo scorso fra esso, e la decozione attuale, quella non si deve estendere a più di due, o tre giorni.*

26 *Decozione occulta si prova con argomenti, e conghietture, anche per settimane, e mesi, prima della decozione attuale.*

27 *Decozione occulta non resta provata dal fallimento attuale, benchè seguito l' istesso giorno del contratto, quando il Mercante è stato fino all' ultimo in buono stato, e credito.*

28 *Per la decozione occulta, è quistione affatto estranea l' investigare qual brevità di giorni si ricerchi, dentro cui si possa presumere, che il Mercante fusse in istato di dovere fallire, e al numer. 31.*

29 *Per la decozione occulta non basta, che il Mercante fosse oppresso da gran mole di debiti, ma devesi inoltre provare, che avesse dati segni pubblici di dover fallire, e al numer. 30. 35. e 53.*

32 *In decozione prossima, o latente, dicesi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici, e non pochi segni del suo cattivo stato.*

Amplia non ostante, che abbia praticata la Piazza, fino all' attual decozione, num. 33.

34 *Contratto fatto col Mercante prossimo al fallimento, è valido, se il Contraente ignorava il di lui stato prossimo a fallire.*

36 *Contraente con chi aveva dati pubblici segni di dover fallire, imputi a se medesimo il danno, che ne riceve.*

37 *Mercante non si dice in istato di prossima decozione, per esserli state protestate le sue lettere, o rilasciato contro un mandato di sospetto di fuga, o per avere impetrato salvo condotto.*

Se ne assegna la ragione, num. 38.

Perciò vi vogliono atti più speciali, o molti assieme, num. 39.

40 *Contratti fatti col Mercante, benchè in cattivo stato, sono validi, se non aveva dati segni sufficienti della futura decozione.*

41 *Accettante è tenuto al pagamento della lettera, se il Ricevitore della medesima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente avesse già dati indizj sufficienti della sua prossima decozione.*

A differenza del caso, nel quale il Ricevitore avesse compensata la valuta con alcun suo credito, num. 42.

Si rigetta questa distinzione, e si sostiene, che l' Accettante ignorante della prossima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caso di valuta compensata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti, n. 43. e 45.

44 Card. De Luc. de camb. disc. 25. num. 12. & disc. 33. num. 4. in supplemen. *si spiega.*

46 *Alla decozione prossima serve di conghiettura, che il Mercante fino dal tal tempo era, secondo gli stessi suoi Libri, non solvendo.*

Tal conghiettura però non sarebbe sufficiente, se il Mercante era in credito appresso la Piazza, num. 47. e 53.

Amplia, benchè appresso qualche suo Confidente fosse stato sospetto di prossima decozione, numer. 48.

49 *Fallito e non solvendo, è cosa molto diversa.*

50 *Fallito, non dicesi chiunque è non solvendo, ma solamente quello, che notoriamente è non solvendo.*

51 *Fallito non si può dire, chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benche veramente sia impotente a pagare i suoi debiti, e abbia frà se premeditata la fuga.*

52 *Nel Mercante si deve valutare per un gran capitale il credito, e la stima.*

CAPITOLO II.

SOgliono communemente i Dottori procedere in oggi con questa distinzione; o l' accettazione delle lettere è seguita poco prima, o dopo la decozione, o fallimento del Dator delle lettere, dimodochè del di lui fallimento non poteva, per la distanza del luogo, aver notizia l' Accettante, e allora non farà l' Accettante tenuto a pagarle, e ciò per più ragioni; [1] Primieramente, perchè per la mutazione dello stato nel Mandante, rimase subito *ipso jure* rivocato il mandato, e per conseguenza cade a terra anche l' accettazione dell' istesso mandato, seguita dopo la suddetta rivocazione; [2] In secondo luogo, perchè l' accettazione delle lettere s' intende sempre fatta col supposto, o con condizione, che le cose durino nel medesimo stato

in

in cui erano, quando fu dal Datore delle lettere dato l'ordine di pagare, e siccome al tempo della accettazione della lettera, lo Scrivente non era più nel medesimo stato d'idoneità al pagamento, come dall' Accettante, da giuste cause d'ignoranza ingannato, si supponeva, ma decotto, o fallito, cioè civilmente 3 toorto, così anche per difetto di consenso nell'Accettante cessa l'accettazione delle lettere, e per questa stessa ragione cessa parimente l'altra obbligazione *de constituta pecunia*, (che come abbiamo veduto nel mio *disc. 53. de Commerc. tom.* 2. porta seco l'accettazio- 4 ne delle lettere a favore di chi doveva riscuotere) così rigettati i contrarj, afferma *Fab. de Anna* Antesignano di questa commune opinione, *nel conf.* 82. *Capyc. Latr. conf.* 42. *numer.* 10. *Manf. conf.* 126. *n.* 14. *Card. De Luc. de Camb. disc.* 20. *numer.* 2. *vers. super secunda*, & *disc.* 25. *numer.* 4. e latamente *de societ. offic. disc.* 1. *num.* 7. *Carleval. de judic. tom.* 2. *tit.* 3. *disp.* 6. *numer.* 37. *Torr. de Cambiis disput.* 2. *quaest.* 9. *num.* 30. *Scacc. de commerc.* §. 2. *quaest.* 11. *numer.* 339. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2406. & 2417. *Paschal. de patr. potest. part.* 1. *cap.* 8. *num.* 7. *Caffar. in specul. Peregr.* 99. *quaest.* 41. *Rocc. respons.* 10. *num.* 12. & *seq. tom.* 1. *Episcop. Rocc. cap.* 94. *num.* 21. *Carol. Anton. De Luc. ad Franch. observ.* 303. *n.* 6. *in fin.* e più latamente *Gratian. capit.* 369. *sub numer.* 7. *vers. clarius dicitur*, & *seq. Torr. de pact. futur. success. lib.* 3. *cap.* 11. *numer.* 116. *Merlin. Pignatell. contr.* 11. *num.* 11. & *seq. centur.* 2. e con moltissimi allegati dallo *Scopp. ad Merlin. Pignattell. nella dict. contr.* 11. *num.* 10. 11. 12. & *seqq. Rot. Genuen. decis.* 2. *numer.* 31. *Rot. Rom. decis.* 345. *numer.* 9. *p.* 5. *recent.* & *apud de Marin. resol.* 258. *num.* 12. & *decis.* 219. *part.* 15. *recent.* & *Rota coram Dunozzet. Jun. dec.* 940. & *Constantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *num.* 232. dove riporta molte altre Decisioni della Ruota Romana, e pienamente il *Saminiat. alla controv.* 178. *numer.* 2. *cum seq.* & *num.* 13. 14. 15. & *seq.* & *contr.* 179. *num.* 8. 9. 10. & *seq. contr.* 181. *numer.* 3. e magistralmente la *Ruota di Roma in Romana Literarum Cambii* 4. *April.* 1718. *coram R. P. M. Rovauls De Gamaches* quale è il *disc.* 152. *tom.* 3. *de Commerc.*

E similmente per le stesse ragioni, quanto si è detto per la decozione dello Scrivente, o Mandante, milita ancora della decozione del Mandatario, cioè a dire, che il mandato, o ordine di pagare dato dallo Scrivente, cessi, e s'intenda de jure rivocato, se al 5 tempo del pagamento chi doveva esigere fosse fallito, o in prossimo stato di fallimento: *Rot. Genuen. decis.* 2. *numer.* 31. 32. *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 401. 402. & *seq. Strace. de decoct. part.* 3. *num.* 50. 51 *Rocc. de decoct. Mercator. not.* 47. 48. & *tit. de mand et. not.* 99. *num.* 239. *il Vescovo Rocc. disput. jur. cap.* 94. *numer.* 24. *Card. de Luc. de societ. offic. disc.* 1. *numer.* 6. lo che però si deve intendere, quan- 6 do il Mandatario a pagare era consapevole del cattivo stato di chi doveva esigere *Scacc.* nel luogo citato *num* 405. e *Strace.* pure nel suddetto luogo *num.* 51. *in med.* & *numer.* 52. ed altri citati sopra al *cap.* 1. §. *Abbiamo fin' ora*, e come più diffusamente dirò nel discorso seguente; E così nè meno può il Debitore pagare al suo Creditore, quando sà, che il suo 7 Creditore è fallito, lo comprova il *Manf. consultat.* 536. *num.* 1. e similmente, se un Mercante fosse debitore, e gli venisse fatta tratta per l'importare del suo debito dal suo Creditore, il quale al tempo del- 8 la tratta fosse fallito, non può detto Mercante, quantunque debitore del Traente, accettare le lettere, nè pagarle, come benissimo osservano *Scacc. de commercio*, §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 391. *De Puy de liter. Cam-* 9 *bii cap.* 9. *num.* 16. *vers. postquam de fallimento*, e la ragione è, perchè non può pregiudicare alli Creditori del Traente, quando sà il Debitore dello stesso Traente il di lui fallimento.

10 Ma quando si fosse nel caso, che l'Accettante avesse avuta tal notizia, o l'avesse potuta avere, senza che egli allegar possa alcuna giusta, e probabile causa della sua ignoranza, allora sarà senza dubbio tenuto al pagamento della lettera da lui accettata, poichè deve solo a se imputare il danno procedente dalla sua accettazione, se egli, non ostante la scienza da lui avuta del fallimento del Dator delle lettere, le havolute accettare, *il Vescovo Rocc. cap.* 94. *num.* 27. *Cardin. De Luc. de Cambiis disc.* 20. *sub num.* 2. *vers. super secunda*, & *disc.* 25. *num.* 15. *Merlin. Pignatell. centur.* 2. *contr.* 11. *numer.* 17. 18. ed ivi meglio *Scopp. num.* 10. *Rot. decis.* 345. *num.* 13. 14. 15. *part.* 5. *recentior.* & *Rocc. respons.* 20. *num.* 24. *Constantin. ad Statut. Urb. dict. annot.* 26. *n.* 37. *Saminiat. controv.* 178. *num.* 6. & 18.

O pure la decozione è seguita dopo l'accettazione, e allora sarà senza dubbio tenuto l'Accettante al pa- 11 gamento della lettera, siccome seguitando communemente il *Fab. de Anna conf.* 82. *num.* 21. 22. insegnano il *Franc. decis.* 303. ed ivi, *il De Luc. numer.* 1. *Altimar. ad Rovit. conf.* 71. *numer.* 11. *tom.* 2. *Manf. consult.* 126. *num.* 21. *libr.* 2. *Rocc. respons.* 4. *num.* 3. & *respons.* 12. *numer.* 5. *tom.* 1. & *de literis Cambii not.* 25. *num.* 58. *Carleval. de judic. tit.* 3. *disp.* 6. *n.* 35. *Alderis. de contractibus tit.* 1. *quaest.* 15. *num.* 61. *Borgia libr.* 17. *investigat. cap.* 14. *numer.* 11. *Capyc. Latr. decis.* 20. *num.* 5. & *decis.* 196. *num.* 24. & *consult.* 42. *num.* 11. & *Manfrell. ad Capyc. Latr. dict. observ.* 296. *num.* 20. *libr.* 2. *Card. de Luca de Camb. disc.* 20. *numer.* 2. & *disc.* 25. *num.* 6. *Marin. ad Reverter. observat.* 431. *num.* 2. & *resolut. libr.* 1. *capit.* 258. *num.* 2. *Episcop. Rocca cap.* 94. *num.* 26. *Rot. dec.* 345. *part.* 5. *recentior.* & *decis.* 219. *part.* 15. *recent. Merlin. Pignatell. contr.* 11. *libr.* 2. *numer.* 7. & ibi plenissimè *Scopp. num.* 8. *Constant. ad Statut. Urb. annot.* 26. *artic.* 3. *num.* 131. e pienamente la *Ruota in Romana liter. Cambii* 4. *April.* 1718. *coram R. P. D. Rovault de Gamaches*, quale è il *disc.* 152. *tom.* 3. *de Commerc.*

Quanto si è detto fin qui dell'attuale, ed espressa decozione, o fallimento de' Mandanti, il quale secondo la più vera, e commune opinione de' Dottori, in- 12 tendesi seguito, allorchè il Mercante ritirasi dalla Piazza, e si rende a lei latitante, e molto più fuggendo dallo Stato, senza che dal Giudice ne sia fatta la dichiarazione, la quale è necessaria solamente ad altri effetti, e particolarmente rispetto alle pene, come provano magistralmente il *Caball. resolut. crimin. cas.* 105. 13 *Rot. post Rodriquez de Credit. decis.* 43. *num.* 12. 19. *Sabell. resol.* 14. *numer.* 16. *Gratian. cap.* 391. *numer.* 19. *Rot. coram Coccin. decis.* 2326. *numer.* 7. 8. & 9. *Neguerol. allegat.* 16. *num.* 105. *in fin. Scacc. in resp. numer.* 61. *post tractat. de sent.* & *re judic. Rocc. de decoctor. part.* 2. *numer.* 1. *Urceol. decis.* 7. *num.* 1. *Pigant. ad Stat. Ferrar. rubr.* 24. *num.* 3. *vers. benè facit*. *Rot. Romana decis.* 14. *num.* 2. *part.* 2. *recentior. Urceol. de transact. quaest.* 34. *numer.* 11. *Constantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *art.* 1. *numer.* 13. & 15. *Rot. Florent. in Liburnen. acceptationis literar. Camb.* 16. *August.* 1685. §. *Quis enim*, & §. *Nec est*, *libr. motiv. fol.* 565. Non ha dubbio, che abbia eziandio luo- 14 go nel caso, che ella non fosse ancora attualmente seguita, purchè fosse prossima a scuoprirsi, o rendersi all'atto colla fuga, o ritiro dalla Piazza del Mercadante.

Poichè in jure, tanto si considera il Mercadante decotto, o fallito, quanto chi era prossimo al fallimento, e così non meno sono invalide l'accettazioni del- 15 le lettere fatte dopo l'attuale fallimento del Dator delle Lettere, che quelle fatte dopo, che il Mercante era prossimo a fallire: *Rot. coram Buratt. decis.* 9. *numer.* 23. & *decis.* 10. *numer.* 1. & *coram Coccin. decis.* 2326. & *coram Dunozzet. decis.* 940. *num.* 9. *Valeron. de transact. quaest.* 8. *numer.* 37. *Card. De Luc. de regal. disc.* 115. *num.* 10. & *de Credit.* & *debit. discurs.* 10. *num.* 12. & *de Cambiis disc.* 25. *Ansald. de Commerc. disc.* 5. *num.* 22. *Rot. decis.* 219. *part.* 15. *recentior.* & *Episcop. Rocc. cap.* 94. *num.* 19. & 20. E noi nel *discurs.* 75. *numer.* 1. & *sequenti*, *tom.* 2. *de Commercio*.

Tutta la difficultà rimane in accertar bene il tempo di questa prossima, o sia latente decozione, cioè in saper ben giudicare quando il Mercadante si debba dire, che egli sia in prossima, o latente decozione, lo che parmi non essere stato finora ben discusso da' nostri Dottori, anzi li trovo frà di loro non poco intrigati, e discordanti, e ciò proviene dall' esser materia più di fatto, che di ragione, nella quale

perciò

perciò è facile l'equivocare a chi non osserva bene le circostanze de' casi per applicarvi bene quelle conclusioni di ragione, che ad essi meglio si adattano.

Procurerò adunque, per quanto mi permette la mia debolezza, di distinguere questa materia in modo, che riesca più agevole a chi giudica il regolare il suo arbitrio.

E primiaramente convien sapere, che dai Dottori si suole bensì presumere l'atto, o contratto del Mercantè, fatto in istato della di lui prossima decozione, quando tra brevissimo tempo egli fallisce, poichè la vicinità del tempo in jure serve in tutti gli atti di valevole presunzione, come insegnano infiniti allegati dal *Tiraquell. de retract. lignag. §. Primo, gloss. 7. numer. 77.*

Così dalla brevità del tempo si arguisce il dolo, la frode, la corrispettività degli atti, e per meglio accostarmi alla materia della decozione, giacchè ella viene equiparata alla morte naturale, *Ansald. de Commerc. disc. 4. num. 7.* dalla brevità del tempo tra la morte, e la ferita, si arguisce, che questa fosse totalmente mortale *Farinacc. de homicid. quæst. 127. à numer. 27. usque ad 30. Menoch. de arbitr. cas. 275. Guazzin. ad defens. Reor. defens. 4. cap. 10. sub numer. 19. vers. & pro complemento, Contiol. resol. crimin. verb. vulnus, resp. 1. numer. 12. Addentes ad Caitel. expedit. 88. numer. 5. & seq.* e con moltissimi allegati dal *Sabello in verbo mors numer. 9. vers. quod mortuus*; e similmente, se una bestia muore fra due, o tre giorni dalla vendita fattane, si deve presumere, che fosse infetta di morbo mortale, *Boer. dec. 323. numer. 12. Surd. decis. 146. num. 18. Mascard. de prob. conclus. 92. Riminald. cons. 360. num. 11. Ludovic. dec. Perus. 118. Paul. Christin. decis. Belgic. 97. num. 11. vol. 3. Cavall. cons. dec. 179. per tot. lib. 1. Hermosil. ad LL. Partit. L. 66. gloss. 1. n. 16. & seq. fol. mihi 861. Sabell. in prax. criminal. §. Bovi num. 5.* ed in termini puntuali, che dalla brevità del tempo si arguisce la prossima precedente decozione *Strac. de decoct. part. 3. num. 31.* e meglio al *num. 32. Il Vescovo Rocca capit. 94. num. 20. Merlin. Pignat. contr. 21. num. 16. Surd. decis. 23. num. 11. 12. Mastrill. decis. 177. numer. 9. Rocc. respons. 10. numer. 17. 18. 19. tom. 2. Rot. coram Dunoz. jun. dec. 940. num. 13. Valeron. de transact. libr. 4. quæst. 8. numer. 39. * Add. ad decis. 16. numer. 196. & 197.* con li seguenti *part. 8. rec.* e Noi pienamente nell'infrascritto *Cap. 7.*

Ma non si accordano fra di loro i Dottori suddetti, qual sia questo breve tempo, da cui si possa con ragione dedurre questa presunzione, perchè altri lo vogliono di pochissimi giorni, altri l'estendono a settimane, altri a mesi, ed alcuni anco all'anno, come ho dimostrato pienamente quì sotto al *Capit. 7.* onde non sapendo i più moderni a quale opinione appigliarsi, l'hanno rimessa in tutto, e per tutto all'arbitrio del Giudice, come pure abbiamo fermato al detto *Capit. 7.*

Per dilucidazione dunque di questo punto, è necessario premettere, che i termini della questione, che si fa da i Dottori, cioè dentro a qual tempo, abbia luogo questa presunzione, non procedono, se non nel caso, in cui fuor dell'attual decozione del Mercante, altro non apparendo in fatto, si volesse dalla brevità solamente del tempo corso dal contratto fatto innanzi dal Mercadante, fino all'attual decozione, dedurre la presunzione, che egli fosse al tempo del suddetto contratto in istato di prossima decozione; lo crederei certamente in tal caso, che non si potesse estendere, che a pochissimi giorni, cioè a uno, due, o a tre giorni precedenti all'attual decozione, o fallimento, seguitando non la più stretta, e rigorosa opinione di quegli, che esigono una decozione immediatamente, o poco dopo succeduta, ma quella di mezzo, che sempre è più ragionevole, e più equa, siccome in termini puntuali il *Bald. al cons. 382. num. 8. & cons. 394. num. 1. & seq. lib. 5.* riferito benchè erroneamente per il 400. e seguitato dallo *Strarc. de decoctor. part. 3. numer. 30. Gratian. capit. 391. num. 10. 11. Castill. decis. 22. numer. 37. Ciroch. disceptat. 77. num. 56. in fin.* ed altri da me citati al detto *Capit 7.* Nella quale molto più per necessaria conseguenza concorrono tutti quelli, che l'hanno estesa con poca ragione a settimane, e a maggior tempo. E per verità, la *Ruota di Roma* ultimamente in *Romana litterarum cambii 4. Aprilis 1718. coram Rovault*, confermata con altra de' 17. Giugno 1720. *coram eod.* è stata di sentimento, che dalla sola brevità di quattro, o cinque giorni precedenti, senza altre circostanze, e conjetture, non si debba presumere la decozione latente per la viva ragione, perchè ciò può essere seguito per qualche accidente improvviso, a cui sogliono soggiacere i Mercadanti; Se poi dal fatto apparissero altre circostanze, dalle quali si possa presumere, o giudicare diversamente, come se da varj argomenti, e conjetture costasse, che il Debitore fallito era in istato di fallire, prima anche di molte settimane, a mesi; o pure tutto il contrario, cioè, che il giorno innanzi, nell'istesso giorno, che mancò, era poco avanti in buono stato, e credito, ma per un mero accidente, o di naufragio di Nave, o di fallimento altrui, o altre disgrazie, gli sia convenuto ritirarsi dalla Piazza; In ciascuno di questi casi, non ha per verità niente che fare la suddetta questione, poichè in essi il giudizio dell'Uomo dipende da tutt'altro, che dalla misura del tempo, come ho avvertito sotto il *Cap. 7.* e in questi termini si debbono intendere tutti quei Dottori, che per le molte, e diverse circostanze di tanti casi tra sa dissimili, per cui non si può dare da principio una regola certa, hanno rimesso questo punto all'arbitrio del Giudire.

Ma con buona pace di tutti i Dottori, che hanno scritto fin'ora su questo punto, parmi del tutto inutile, e fuori di proposito questa questione, perchè ammesso eziandio, che dalla brevità del tempo si dovesse presumere, che il Mercadante fosse stato in vero due, o tre giorni innanzi in stato di dover fallire, ciò poco importerebbe, perchè non dovendosi in queste materie, come per lo più nell'altre, cercare, e provare solamente la pura verità del fatto, cioè quando il Mercante si fosse veramente ritrovato per la gran mole de' debiti in stato di dover fallire, ne' quali termini potrebbe ella aver luogo, e così l'Attore allora con la presunzione legale risultante dalla molta brevità del tempo, potrebbe pretendere di averla bastantemente provata, ma dovendoli, oltre tal verità di fatto, provare ancora, che il Mercante abbia dati fuori di se pubblici segni di questa sua prossima decozione, come mostreremo più a basso, qual vantaggio dunque a questo effetto si può mai ricavare dalla decisione, e stabilimento di tal quistione?

Ed in vero, cosa più irragionavole, e più pregiudiciale al pubblico commercio, ed alla buona fede, che debbe essere l'anima, e il buon regolamento del medesimo, non si potrebbe giammai trovare, se dato oggi il fallimento di un Mercadante, che ha vissuto sempre con buon credito appresso a tutta la Piazza, sino al giorno della sua disgrazia, si volesse ammettere per le prove positive, che si potessero fare del suo pessimo stato, in cui si trovava egli per verità un'anno, o maggior tempo anche prima, si dovesse, dico ammettere, ch'egli fosse fin d'allora in stato di prossima decozione, e pure quando si dovesse stare alla mera verità del fatto, bisognerebbe concederlo.

Ma siccome ciò non basta, come io dicea, perchè a far dichiarare un Mercadante in prossimo stato di decozione, non solo si ricerca all'effetto di cui trattiamo, cioè all'effetto, ch'egli si reputi in tutto, e per tutto, come fosse già attualmente fallito, non solo si ricerca, dico, che egli fosse veramente in alcun tempo prima in istato di dover fallire, ma si ricerca ancora, che egli ne abbia dati fuori a notizia delle Piazze, alcuni segni sufficienti a farlo credere in tal cattivo stato, come più sotto diremo, così pure nulla giova il provare con la presunzione legale, risultante dalla brevità di soli due, o tre giorni, che egli fosse veramente in tale stato, se non si mostra insieme, che egli ne avesse, prima della sua attuale, e scoperta decozione, dati pubblici segni, laonde si deve, tanto nell'uno, che nell'altro caso, a forza concludere, che quando il Mercante è vissuto fino all'ultimo giorno del suo attuale fallimento in buon credito appresso la Piazza, sia questione del tutto estranea, quantunque tanto controversa fra' Dottori, l'investigare solamente qual brevità di tempo, o giorni si ricercia, dentro di

cui

cui si possa presumere, che il Mercante fosse in istato di dover fallire, come nel caso, ove mancasse tal brevità di pochi giorni, sarebbe fatica del tutto inutile a chi si accingesse di mostrare colle prove positive il vero, e più lontano tempo, in cui fosse stato il Mercadante in tale stato, se non si provasse insieme, che egli ne avesse dati alla Piazza pubblici segni.

Resta ora a vedere qual regola debbasi tenere, per ben giudicare, in qual tempo fosse il Mercante in istato di prossima decozione, innanzi che egli attualmente avesse fallito.

Miglior regola non saprei accennare in questo particolare, che di considerare ben bene le circostanze del caso, che occorre in pratica, e trovando, che al tempo del contratto, o cambio, o altro negozio da lui fatto, egli avea già dati pubblicamente non pochi, e forti segni del suo cattivo stato, o della sua impotenza al pagamento, i quali dal retto arbitrio del Giudice possano essere stimati sufficienti a far credere fin d'allora imminente la di lui prossima, e futura decozione, si dovrà giudicare, che egli fosse, fin di quel tempo, in una prossima, o latente decozione, benchè egli avesse ancora di fatto praticato fino all'attual de-
32 cozione la Piazza, e in questi termini parlano le Decisioni della *Ruota Romana*, cioè, la *decis.* 219. *num.* 9. *part.* 15. *rec.* & *coram Dunozz. dec.* 940. *numer.* 2. *usque ad fin. Buratt. decis.* 9. & *decis.* 104. & *coram Coccin. decis.* 2326. *Ansald disc.* 3. *numer.* 12. 13. *de Mercat. Constant. ad Statut. Urb. annot.* 26. *artic.* 3. *num.* 140. 141. & *seq. Pignatell. dict. contr.* 11. *cent.* 2. & *Card. De Luc. disc.* 25. *numer.* 7. & *seq. Carol. Ant. De Luc. ad Franc. decis.* 303. *num.* 5. e così pure se ne dichiara il *Rev. Mazzi nel suo Compendio de' Cambj part.* 2. *cap.* 12. *verso il fine*, e la *Ruota di Roma in dicta Romana Literarum Cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram R. P. D. Rovault.* §. *Minusque officit, cum seq.* quale è il *disc.* 152 del presente *Tom.* 3.

Che questi forti, e pubblici segni, e indizj del cattivo stato, siano necessarj, perchè il Mercadante possa dirsi in istato di prossima decozione, oltre le autorità poco fa citate, si comprova con questo vivo, e valevolissimo argomento. E' certissimo in jure, che ogni contratto, o negozio fatto col Mercante prossimo alla decozione, allora solamente è nullo, ed invalido
33 quando da chi ha contrattato con esso lui si fosse avuta scienza della di lui prossima decozione, altrimenti, senza tale scienza, averebbe tutta la sua sussistenza. *Gob. consult.* 87. *num.* 62. *Mans. consult.* 179. *num.* 42. & *Card. de Luc. de Camb. disc.* 25. *num.* 15. con altri da me citati al *Cap.* 1. e siccome questa scienza non si può avere dalla Piazza, senza che il Mercadante non abbia dati fuori di se sufficienti segni, da cui si possa argomentare il suo cattivo stato, ed insieme sospettare, e prevedere la di lui futura decozione, si deve per
34 conseguenza, conchiudere, che non possa mai dirsi a questo effetto il Mercadante prossimo alla decozione,
35 innanzi, che non siano preceduti tali segni notorj alla Piazza, altrimenti ne resulterebbe uno sconvoglimento troppo pregiudiciale alla fede pubblica, ed al commercio, come individualmente così ragiona la *Ruota Romana in Romana Literarum Cambii*, §. *Nam decoctiones*, & *seq.* 4. *Aprilis* 1718. *Rovault de Gamaches*, confermata sotto *li* 17. *Giugno* 1720. *cor. eod.* quali sono il *disc.* 152. del presente *Tom.* 3.

E perciò quelli Mercanti, che avranno contrattati
36 con esso lui negozj, o lettere di Cambj, doveranno imputare alla loro propria negligenza, e colpa, il danno, che loro sarà accaduto: *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2401. & 2407. *Mans. consult.* 179. *numer.* 3. *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 401. & *seq. De Luc. de Cambiis disc.* 25. *num.* 15. e come più diffusamente ho mostrato sopra nel *Cap.* 1. ed altri luoghi.

37 Intorno però a questi segni, devo avvertire, che non bastano solamente le lettere protestate, nè solamente qualche licenza, o mandato di sospetto di fuga, che si fosse da alcuno ottenuto contro del Debitore, nè tampoco il salvo condotto, che avesse il medesimo Debitore per suo riguardo impetrato, per ciascuna delle quali cause, o altra simile, avesse patita appresso la Piazza qualche diminuzione del primiero suo credito, il che, siccome può procedere dalla strettezza,
38 o mancanza del pronto contante, senza cui non può il Mercante in quel tempo riparare all' urgenza de' suoi Creditori, ma non già dall'impotenza, che egli veramente abbia di soddisfarli con gli altri suoi Beni, non è atto perciò a farlo giudicare in istato di prossima decozione * puntualmente *Rot. penes Gob. consult.* 9. *num.* 67. e di fatto si vede, che simili accidenti succedono, e possono succedere anche alli Ricchi di Mercanzie, o Beni per la scarsezza, come si diceva, del pronto contante, in cui alcune volte possono trovarsi, perciò vi vogliono, per conchiudere la prossima decozione de' Mercanti, altri atti più speciali, o molti insieme, i quali, a giudizio del prudente Giudice, siano sufficienti a farla presumere, in conformità di quanto viene puntualmente in questo pun-
39 to osservato dallo *Scapp. ad Merlin. cent.* 2. *cap.* 11. *num.* 8. *vers. nec aliud erit*, *Ansald. de Commerc. disc.* 94. *num.* 7. 17. 18. 19. *Card. De Luca de Camb. d. disc.* 25. *numer.* 8. e l'altro *De Luc. ad Franc. decis.* 303. *num.* 5. & *ad Gratian. cap.* 569. *sub numer.* 7. §. *Caeterum, vers. aliter*, *Rot. Rom. decis.* 85. *numer.* 18. *part.* 15. *recent.* & *post Albit. de inconstant. in judic. decis.* 16. *num.* 15.

40 Per lo contrario, se al tempo del contratto, o delle lettere cambiali non aveva dati bastanti segni della sua futura decozione, ma continovava a comparire alla Piazza, e far negozj, coprendo destramente, fino a quel tempo, che potegli riuscire, il suo cattivo stato, col farsi communemente credere da' Mercanti diverso da quello, che veramente egli era, in questo caso pare del tutto ragionevole, che si debbano sostenere, ed esser validi quei Cambj, contratti, o negozj, che da lui sono stati fatti nel tempo, che era communemente tenuto in buon credito, e che ciascuno probabilmente averebbe con esso lui contrattato, come puntualmente nel caso nostro così ragionano lo *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 405. & *seq. Rot. post Salgad. decis.* 210. *num.* 8. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2442. *Gratian. cap.* 391. *sub num.* 18. *Rot. Rom. Bononien. Fideicom.* 7. *Maji* 1666. appresso il *Gob. consult.* 9. *num.* 65. & *consult.* 87. *num.* 60. *Surd. cons.* 528. *num.* 38. e dopo loro mirabilmente *la Ruota di Roma in dict. Romana Literar. Camb.* 4. *Aprilis* 1718. §. *Ut etiam*, *coram Rovault*, confermata sotto li 17. Giugno 1720. *coram eodem* quali sono il *discurs.* 152. del presente *Tom.* 3.

Non potendosi per verità, come nel primo caso, imputare al Mercante, che ha con lui negoziato, la negligenza di non avere investigato la di lui mala qualità, perchè essendo stata da lui con tutta industria, e disinvoltura sempre occultata, non era facile il poterla penetrare, come in simili termini discorre la *Rot. Rom. divers. tom.* 2. *decis.* 281. *num.* 25. & *seq. Molin. de primog. libr.* 2. *cap.* 13. *num.* 29. *Castill. contr. lib.* 4. *cap.* 42. *num.* 99. e tale è il sentimento, e la modificazione, che hanno voluto insinuarci nelli nostri precisi termini il *Cardin. De Luc. de Camb. dict. disc.* 25. *num.* 8. e particolarmente *al num.* 11. *fino al* 14. & *in suplement. eod. tit. dis.* 33. *numer.* 4. *Carol. Anton. de Luc. ad de Franc. dict. dec.* 303. *n.* 5. *Scacc. de comm.* §. 2. *gloss.* 5. *n.* 401. giunto il *n.* 405. *Scapp. ad Merlin. Pignate. cent.* 2. *contr.* 11. *n.* 8. *vers. etenim etsi Rota Romana*, *Ansald. de comm. disc.* 3. *n.* 5. & *disc.* 5. *n.* 12. 13. e meglio ancora, e più diffusamente il *Saminiat. contr.* 178. *num.* 12. *la Ruota di Roma in dict. Romana literarum Cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram Rovault.* §. *Tale autem*, & §. *Ut etiam*.

Sò, che qualche Autore, e l'istesso *Card. de Luca nel disc.* 25. *n.* 12. & *in fine de Camb.* & *disc.* 33. *in supplement. ad eumdem titul. num.* 4. riferito anche a questo proposito da *Monsignor Ansald. de comm. disc.* 5. *sotto il num.* 13. *vers. ubi post egregie*, ha stimato, che quando dal Ricevitore delle lettere è stata effettuata-
41 mente pagata con buona fede allo Scrivente la loro valuta, resti obbligato quello, che le ha accettate a pagarle, benchè apparisse, che prima dell' accettazione, lo Scrivente avesse dati indizj sufficienti della sua prossima decozione, e che perciò essi siano solamente
42 considerabili nel caso di rimessa fatta dallo Scrivente a favore di qualche suo Creditore, il quale prevedendo dalli medesimi indizj il caso della futura decozione del suddetto Scrivente, abbia procurato, come si deve sospettare, di rimborsare il suo Credito, col

mezzo

mezzo di qualche lettera di Cambio, dello stesso Scrivente, in pregiudizio di colui a cui è stata diretta la tratta, e da cui è stata ignorantemente accettate.

Ma questo particolare sentimento di pochissimi non ha alcuna assistenza di ragione, non solo perchè è contrario alla commune opinione de' Dottori sopraccitati, i quali indistintamente parlano nell' uno, e nell'altro caso, ma perchè tutti i motivi da essi addotti per la Decisione di un caso, all' altro, per l' appunto si addattano; E di vero, quel differenza di ragione, io riguardo al povero Accettante, si può mai assegnare tra il caso della valuta realmente pagata, e quella della valuta compensata, o riscontrata? Poichè se egli è scusato nel secondo caso, non per altra ragione, se non che egli al tempo dell'accettazione non potere sapere la mutazione dello stato dello Scrivente, per le distanze del luogo, come non doveva esserlo nel primo caso, ove per lui milita le medesima ragione, ed equità, la quale per lo contrario non può aver luogo nel Ricevitore della Lettera di Cambio, il quale essendo presente nel luogo del contratto può, o deve sapere non meno l' attuale fallimento del Mercante, con cui fece il negozio, che i di lui molti indizj già dati per addietro della sua prossima decozione, e se ciò non ostante ha volsuto con esso lui contrattare, deve in buona pace sofferire quel danno, che gli è provenuto dalla sua propria colpa, e negligenza, e non farlo sentire all'Accettante, del tutto ignorante, o almeno più innocente, come per il Testo nella *L. qui cum alio ff. de regulis juris*, affermano tutti i Dottori da Noi citati per la nostra opinione, e particolarmente lo *Stopp. ad Merlin. Pignatell. dict. contr.* 11. *numer.* 13. ed il *Card. De Luc. de regal. disc.* 115. *num.* 12. & 13. *Merl. Pignatell. cent.* 2. *contr.* 11. *numer.* 10. 11. 18. *Amat. resol.* 47. *numer.* 23. per le ragioni da me segnate sopra al *Cap.* 1. §. *Abbiamo finora inteso*.

E benchè ancor io confessi, che assai meggiore sospetto di frode, e collusione concorre nel caso della valuta compensata, o rinconttrata, che nel caso della valuta realmente pagata in contanti, (e ciò è quello, che a mio credere ha voluto dire il *Cardin. de Luca* nel luogo sopraccitato, mentre sarebbe negli altri luoghi a se contrario) non si potrà però negare, che nel caso anche della valuta realmente pagata, non si debba tenere l'opinione favorevole all' Accettante, perchè quantunque ellora paja, che cessi il sospetto di frode, e collusione in chi pagò realmante la valuta, non cessa però tal sospetto nel Datore della Lettera, che era in istato di prossima decozione, e così inabile a potere contrattare in pregiudizio altrui; onde se il Ricevitore delle lettere, non ostantè la scienza del di lui cattivo stato, ed inabilità di contrattare, che aveva, come si deve presumere, o doveva avere, ha voluto con esso lui contrattare il Cambio, con pagarne realmente la valuta, deve sopra di se andare il danno, e non sopra l' Accettante, ignorante di tuttociò per la distanza del luogo, come di sopra si è accennato.

Dal detto sin quì, si conosce manifestamente l' errore anche di quelli riportati da *Monsig. Ansald. al disc.* 5. *numer.* 16. & 18. che vogliono, che i Mercanti si debbano dire prossimi alla decozione, sino di quel tempo, in cui veramente erano non solvendo, cioè, di quel tempo, in cui dalli loro Libri apparisce, che fosse maggiore il loro debito del loro Patrimonio, poichè questa circostanza, benchè sia valevolissima conghiettura a provare la prossima decozione, non è però per se sole sofficiente, mentre può stare bene insieme, che un Mercante in un tempo non abbie tanto di Patrimonio, o sostanza capace a pagare tutto il suo debito, ma che sia totalmente in credito e stima appresso le Piazza, come se egli fosse solvendo; dico appresso la Piazza, poichè niente opererebbe in contrario, quando si provasse, che apresso ad alcuno più intimo della di lui Casa, e per conseguenza più informato fosse stato in qualche sospetto di prossima decozione, come bene avverte la *Ruota di Roma in dict. literarum Cambii* 4. *Aprilis* 1718. §. *Ut etiam*, *vers. ea valida ratione*, *coram Rovault*, la quale è il *Disc.* 152. del presente *Tom.* 3. E però molto diverse cosa è l' essere non solvendo dall' esser fallito, come bene osserva il *Tondut. quaest. civ. capit.* 72. *numer.* 6. & *sequenti libri* 1. e l'opinione di quei Dottori, che ammettono per decotti, e falliti tutti quelli, che non sono solvendo, non procede in quelli, che sono ancora in credito, benchè non siano solvendo, ma solamente rispetto a quelli, che sono notoriamente non solvendo appresso la Piazza, o suoi Creditori, come si ricava dall' autorità puntuale del medesimo *Tondut. al d. cap.* 72. *numer.* 8. & *seq.* seguitato dal *Constantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *artic.* 1. *numer.* 10. & *artic.* 2. *numer.* 107. 108. e dal *Gob. consultat.* 34. *numer.* 6. e a questo proposito molto consentiscono il *Surd. al consult.* 328. *numer.* 38. 39. 40. *Gratian. capit.* 391. *numer.* 18. 21. ea. *Rota Rom.* appresso il *Gob. consult.* 9 *num.* 65. e lo stesso *Gob. alla consult.* 87. *numer.* 60. quali ci avvisano che non si può mai dire un Mercadante in prossimo stato di fallire, quando tuttavia è in credito, pratica alla Piazza, e fa negozj, e ciò procede anche nel caso, che egli veramente fosse impotente a pagare li suoi Creditori, ed avesse perciò anche dentro di se premeditata la fuga, e il suo ritiro dal Foro Mercantile, e la ragione di ciò è quello, che ho di sopra accennato, cioè, perchè in questa materia della prossima decozione, non si deve attendere la pura, ed occulta verità del fatto, ma il credito, e riputazione, con cui pubblicamente vive, o nò ella Piazza il Mercante; il che viene anche meglio confermato da quanto và ponderando in questi termini il *Mans. alla consult.* 497. *num.* 10. *vers.* & *quidem profecto*, & *numer.* 11. coll' autorità del Sacro Consiglio di Napoli, riportata dal *Thor. nel compen. delle decis. part.* 2. *pag.* 117. e per le ragione ancora, che la stima, ed il credito si deve valutare nel Mercante per un gran Capitale: bene è puntualmente *Pacian. cons.* 50. *num.* 17. egregiamente *Zaul. ad Statut. Favent. libr.* 6. *rubric.* 1. *numer.* 9. & *seq. tom.* 2. & *Andreol. controv.* 266. *numer.* 7. e 8., anzi spesse volte è il maggior sostentamento del negozio, perchè col di lui favore può il Mercante, benchè occultamente sia non solvendo, rimettersi in buono, ed opulento stato *Pacian. d. cons.* 50. *numer.* 17. *Amat. resolut.* 67. *num.* 31. *vers.* & *ex hoc possent*, e però a questo proposito cade ora in acconcio il ricordare ciò, che ho avvertito nel mio *disc.* 76. *num.* 7. 8. *tom.* 2. *de Commerc.* che li Mercanti per lo più vivono col credito, puntualmente, *Pacian. cons.* 50. *num.* 17. aggiungendo e questo proposito il *Zaul. ad Stat. Favent. tom.* 2. *lib.* 6. *rubr.* 1. *num.* 8. 9. 10. *Andr. dict. contr.* 266. *numer.* 7. 8. 9. sicchè è forza conchiudere, che se oltre il gran debito, che ha il Mercante, non vi concorrono altre conghietture, indicanti el di fuori e notizia degli altri Marcanti della Piazza la di lui prossima decozione, non si può dire all'effetto, di cui si tratta, esser egli in istato di prossima decozione, e così civilmentè morto: meravigliosamente la *Ruota di Roma in Roman. Liter. Camb.* 4. *Aprilis* 1718. §. *Ut etiam*, *coram Rovault*, e nell'altra confermatoria de' 17. *Giugno* 1720. §. *Absque eo quod*, & *seq. cor. eod.* le quali sono il *Discorso* 150. del presente *Tom.* 3.

A R G O M E N T O.

Si figurano quì per dichiarazione della materia molti casi speciali di Negozj, e Lettere di Cambio, e girate col fallimento seguito, ora per parte di uno, ed ora per parte dell' altro.

Si tratta anche se si può pagare dall' Accettante la Lettera di Cambio, innanzi la scadenza del pagamento, e se il fallimento del Presentatore della Lettera, a cui è stata pagata anticipatamente, a danno di chi deve andare.

E similmente, se in caso di fallimento siano il Traente, il Remittente, e li Giranti, e l' Accetante, obbligati in solidum, e in quali casi.

SOMMARIO.

1 *Chi trae per conto d'altri non si considera come Traente, ma come Procuratore di quello, che ha ordinato la tratta, onde caso che fallisse poi chi ha ordinata la tratta, il Trattario non può rivalersi contro colui, che ha fatta la tratta, e num.* 2.

3 *Molto più, se il Trattario riceve dal Traente la tratta, colla clausula* sopra di se, *cioè, a dire a risico dell'istesso Trattario.*

4 *Chi ordina la rimessa colle clausule* sopra di se, o sopra di voi, *intende, che il pericolo del danno delle lettere sia a pericolo di chi doverà far la rimessa.*

Qual forza abbia la clausula sopra di se, *o* sopra di voi, *o* sopra di noi, *tra' Mercanti*, al num. sudd.

5 *Chi trae per un'altro colla clausula* sopra di noi, *intende di correre il risico per colui, per conto del quale egli fa la tratta.*

6 *Il Traente sempre rimane obbligato, se il Trattario accetta la tratta, colla clausula S. P. cioè,* sopra protesto, *o colla clausula S. P. C. cioè,* sopra protesto per mettere a conto.

7 *Qual differenza sia tra l'accettazione fatta colla clausula S. P. e la S. P. C.* num. 8. 9.

10 *Se si trae colla clausula* sopra di se medesimo, *il Trattario ha sempre per obbligato il Traente, benchè non fosse accettata la tratta colla detta clausula S. P.*

11 *Chi averà promesso ad uno di pagare le tratte, che egli farà per conto di un'altro, sarà obbligato a pagarle, benchè colui per il di cui conto furono fatte poi le dette tratte, al tempo delle medesime, o della loro accettazione fosse fallito.*

12 *Fatta la tratta da una per conto di un altro, se questi al tempo della tratta era fallito, o prossimo al fallimento, non sarà tenuto a pagarla, benchè l'avesse accettata.*

13 *E se dal medesimo Trattario sarà stata pagata, in caso che nello Scrivente sia concorso alcun dolo, o scienza dell'attuale, o prossima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medesimo Scrivente sarà obbligato a rimborsare il suddetto Trattario, che con buona fede la pagò.*

14 *Se fosse stata fatta da uno la tratta ad un'altro, con ordinargli di prendere il suo rimborso da un Terzo, ed il Trattario l'avesse compita, con aver tratto per il suo rimborso dal soddetto Terzo, da cui fosse accettato, sarà tenuto questo Terzo al pagamento, benchè il primo Traente avesse fallito dopo la suddetta accettazione del Terzo.*

15 *Lo stesso si doverà dire anche, quando il fallimento del primo Traente fosse seguito innanzi l'accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il suo rimborso il Trattario, se il Terzo, prima del fallimento del primo Traente, si fosse obbligato al rimborso del detto Trattario.*

16 *Il contrario deve tenersi, quando non fosse seguita tale obbligazione del Terzo, da cui si deve rivalere il Trattario, e* num. 17.

E quando al tempo dell'accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito, num. 18.

Dichiarasi al num. 19.

20 *Se il Creditore farà tratta al suo Debitore con Lettere di Cambio pagabili ad un suo Creditore, benchè il Traente fosse fallito, o in prossimo stato di fallire al tempo dell'accettazione delle suddette lettere, niente dimeno il Debitore accettante sarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente.*

21 *Ciò procede, se il Debitore accettante, o il Creditore del Traente saranno in buona fede, cioè, senza la scienza del Fallimento del Traente.*

22 *Ma se il Debitore accettante ha la scienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente.*

Ed avendole l'Accettante in tal caso pagate, il Creditore le doverà restituire alla massa de i Creditori del Traente, o l'Accettante le doverà pagare un'altra volta, num. 23.

24 *Accettata da uno la tratta respettivamente alla rimessa, che nell'istesso tempo gli vien fatta; se mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimessa, sia obbligato a pagar la tratta, che accettò, e* num. 25. 26. e seq.

26 *La rimessa fatta per compire la tratta è un atto correspettivo alla tratta, onde se cessa la rimessa, deve cessare la tratta quantunque accettata.*

27 *Si distingue questa proposizione, e* num. 28. 29. e seq. e num. 33.

28 *Non ha luogo l'argomento della correspettività degli atti, se non fra i medesimi Contraenti, fra i quali gli atti correspettivi seguirono, ma non già in pregiudizio del Terzo.*

29 *La protesta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare la sua Tratta, a contemplazione della sua rimessa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le Lettere di Cambio.*

30 *Le Lettere di Cambio, benche date correspettivamente alla valuta di chi le riceve, pure se saranno accettate, non si può opporre dall'Accettante a nome, nè pure dello Scrivente, contro di quello, al di cui favore furono accettate, l'eccezione della valuta non pagata.*

31 *Se alcuno si obbliga come supposto debitore di un altro a favore di un Terzo, è tenuto al pagamento verso del Terzo, benchè in vero non sia debitore.*

E ciò procede, benchè il Terzo sapesse, che colui, il quale si è obbligato a suo favore, non era debitore dell'altro, num. 32.

33 *L'Accettante non è tenuto a pagar le Lettere, che egli accettò, quando quello, a favor del quale furono accettate, non è creditor del Traente, ma semplice adjetto, o Procuratore.*

35 *Procuratore, o adjetto al pagamento, rappresenta la Persona del suo Principale.*

36 *Chi averà data una Lettera all'ordine S. P. con aver avuta fede della valuta, se il Ricevitore della detta Lettera, benchè l'abbia fatta accettare, era fallito, o prossimo al fallimento al tempo della data Lettera, sarà anteriore, e poziore ad ogni altro, sopra la rimessa fatta con detta Lettera, e* num. 41. e seq. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della Lettera non si è avuta fede del prezzo, numer. 45. e seq.

37 *Per consuetudine de' Mercanti, non si ricerca per indurre la tradizione, o consegna delle Mercanzie, ciò che sarebbe necessario de jure.*

38 *Per ragion d'equità, e del pubblico commercio fra' Mercanti, s'ammettono alcune cose, benchè repugnanti alle Leggi, o Regole di ragion commune.*

39 *Le Cedole, ovvero* Pagherò, *fra i medesimi Mercanti hanno forza di danaro attualmente pagato.*

40 *Sono molto nel commercio privilegiate le Lettere di Cambio.*

41 *Il dominio del danaro della Lettera accettata, non si dice escito di mano del Traente benche egli abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto danaro sia appresso l'Accettante non per anche consunto, o commisto da quello, a favor del quale fu accettata la soddetta Lettera di Cambio.*

42 *Si presume non avuta fede del prezzo, se il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore.*

43 *Per trasferire il dominio, vi si ricerca la fede*

del

del prezzo, oltre la consegna, e tradizion della robba.

44 Non si presume, che il Compratore avesse in animo di frodare il Venditore, se ciò concludentemente non si prova.

45 E per provar ciò, si riceveano congetture valevoli.

46 Si assegnano quali siano queste congetture.

48 Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della Lettera, e questo sarà stato in buon stato al tempo della fede avuta, la Lettera accettata apparterrà alla massa de' Creditori, in caso, che il Rimettente, o Ricevitore della detta Lettera poscia fallisse.

49 Avuta fede del prezzo, le Lettere di Cambio, o robe, sopra le quali n'ebbe la suddetta fede, passano nel dominio del Ricevitore, ed in conseguenza in massa de' suoi Creditori, dovendo in tal caso il proprio Padrone venire cogli altri Creditori in Concorso,

50 Nel vero contratto di Cambio si vende non le Lettere di Cambio, ma bensì il danaro assente.

51 Le Lettere di Cambio servono solamente di mezzo, ed organo, per far dare esecuzione al Cambio contrattato.

52 L'accettazione delle Lettere di Cambio, per stile introdotto da i Mercanti, ha forza di tradizione e pagamento, all'effetto di cui si tratta.

Ma ciò non è vero a molt' altri effetti, numer. 53.

54 Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, se non dopo, che l'Accettante abbia effettivamente pagato la rimessa al Presentator della Lettera di Cambio.

55 Se il debitore dà per pagamento ad un suo Creditore qualche Lettera di Cambio tratta sopra un suo Debitore, intende di trasferire il nome del suo Debitore nel detto Creditore.

56 Se uno rimette al suo corrispondente di suo ordine, con Lettere di terza Persona girate. dal detto remittente al detto suo Corrispondente, non è tenuto al Remittente per il fallimento del Dator della Lettera, e num. 59. e 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno sostenuto il contrario, num. 61.

Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri casi, che si portano qui per limitazione, num. 60.

Altra limitazione, o dichiarazione, num. 63.

57 L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, si presume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia espresso il mandato.

E ciò procede molto più fra' Mercanti, numer. 58.

58 I Mercanti, nel contrattare per i loro Corrispondenti, non sogliono mai spiegare il loro nome, o mandato.

59 Il Procuratore non deve patire alcun danno nell'eseguire l'ordine del suo Principale, ma deve esser di questo tutto il sinistro, o caso avverso.

64 Se uno avendo ordine di rimettere l'avanzo al suo Corrispondente. avesse girate le Lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto suo Corrispondente, e questi le girasse ad altra Persona, se il Datore delle lettere fallirà, sarà obbligato il Remittente verso dell'ultimo Giratario.

Dichiarasi, come al num. 65.

66 Chi gira le Lettere è sempre obbligato, in virtù della sua girata, benche poi costasse, che la girata fosse simulata, e fosse per imprestanza di puro nome.

67 Chi simula una cosa, o qualche atto, da cui il Terzo è rimasto ingannato, è obbligato al refacimento del danno seguito al Terzo.

68 L'Accettante può pagare la Lettera accettata al Giratario, innanzi la scadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui pendente ancora il termine, è valido, benchè gli sia in tempo giunto l'ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante.

Dichiara, e limita ne' casi, de' quali al n. 73. 74. e seq. e n. 79. col seq.

69 La Clausula S. P. nelle Lettere di Cambio opera, che si possano quelle liberamente negoziare, come più piace.

70 Girata la Lettera di Cambio all'ordine S. P. in altro per la valuta avuta, il Datore della suddetta Lettera non ha facoltà di rivocare l'ordine del pagamento.

71 La dilazione, secondo l'uso delle Piazze, data al pagamento, si deve intendere, che sia concessa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la Lettera, e perciò si può avanzi la scadenza del tempo pagare.

72 Benchè la dilazione, o sia uso delle Piazze data al pagamento, sia posto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore insieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'espressa, o tacita volontà dell'istesso Creditore.

73 In quelle Lettere, o girate, nelle quali non corse la valuta, pendente il termine al pagamento, si può rivocar l'ordine di pagare.

Dichiara, come al num. 75 e seq.

76 L'adjetto al pagamento, e Giratario, che non ha alcuno interesse nella rimessa, non è altro, che un puro Procuratore del Remittente, o del Girante.

77 E a questo tale si può sempre opporre l'eccezione della valuta non pagata.

78 L'accettante di una Lettera di Cambio deve senza eccezione alcuna pagarla al Presentatore, quando questi è Creditore, o interessato nella rimessa.

79 Se si può pagare la Lettera dall'Accettante innanzi la scadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, se il fallimento di chi l'ha riscossa, và a danno dell'Accettante, e num. seq. e num. 90.

80 Il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e se paga lo fa a suo risico.

81 Ciò procede quando la dilazione è posta a favore del Creditore, o del Debitore, o Creditore insieme, e num. 82.

Il contrario si deve dire quando la dilazione è posta solamente a favore del Debitore, num. 85. 86. e seq.

82 Il Procuratore ad exigendum non può riscuotere avanti del tempo il pagamento.

83 Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore è malamente fatto.

Dichiara, num. 84. 87. 88. e 89.

86 La dilazione al pagamento in dubbio, in grazia del Debitore si presume apposta.

87 Quando la dilazione a pagare è solamente posta in grazia del Debitore, allora il Debitore avanti la scadenza del tempo può validamente pagare al suo Creditore, o al di lui Procuratore.

88 Il Debitore renunziar puote ad ogni dilazione introdotta per comodo suo.

89 Validamente paga il Debitore al Procuratore del suo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè si tratti di un Procuratore constituito cum libera, o con molta ampiezza di parole, e facoltà.

90 Se nella Lettera di Cambio la dilazione a pagare è stata data per comodo del Creditore, non si può dall'Accettante pagare anticipatamente la Lettera accettata.

91 Il contrario, se la dilazione, o l'uso delle Piazze è posto a favore del Debitore.

92 Il pagamento anticipato fatto con mala fede a fine di portar pregiudizio al Creditore è sempre nullo, nè si può fare, benchè la dilazione sia apposta a favore del Debitore.

Se ne apportano gli esempj al n. 93. 94.

95 Il contrario si deve dire, quando è stato fatto il pagamento con buona fede, cioè, con ignoranza

ranza del danno, che possa accadere al Creditore.

96 *L'accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la Lettera* sopra protesto, *cioè, per onor della firma dello Scrivente, o del Girante, e* num. 98.

97 *Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante sono obbligati in* solidum *verso il Creditore, o Presentatore della Lettera accettata.*

98 *E se ne assegna la ragione.*

99 *Limita nel caso, che un Terzo paghi la Lettera per onor del Traente, perchè in tal caso non averà obbligato il Girante, od altri, ma il solo Traente, e quelli, che saranno obbligati per la medesima tratta al suddetto Traente.*

100 *Il Presentatore della Lettera di Cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la Lettera del Traente, quanto le girate, sono stato fatte per valuta avuta, e all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj.*

101 *Quando il Traente ha data fuori la Lettera pagabile semplicemente al Remittente, senza aver da lui ricevuta la valuta, e gli precedenti Giranti hanno fatto porre semplicemente le girate pagabili a' loro respettivamente Giratarj, senza il rimborso della valuta, il Presentatore della Lettera di Cambio non averà per obbligato, se non l'Accettante.*

102 *Il Presentator della Lettera di Cambio, quando coloro, che sono in* solidum *a lui obbligati, sono tutti falliti, può intervenire a ciaschedumo degli accordi, che ognuno de' falliti in proprio facesse.*

103 *Modo, che deve tenere il medesimo Presentatore delle Lettere di Cambio, quando è ammesso all'accordo, che fa con alcuno de' suoi Creditori in* solidum *a lui obbligati, per non pregiudicarsi con gli altri, e* num. 104. 105.

C A P I T O L O III.

PEr compimento della materia debbo ora in questo Capitolo soggiungere alcuni casi, che non passano fra' Dottori senza molta difficoltà.

Il primo, quando un Mercante, cioè, Sejo facesse la Tratta a Cajo, per ordine, e conto di Sempronio, e la Tratta fosse accettata liberamente senza alcuna protesta a favore di Tizio, se succeduta la decozione di Sempronio, Cajo sia obbligato a pagare la Tratta a Tizio da lui accettata, e qui conviene così distinguere; o al tempo dell'accettazione della Tratta Sempronio non era fallito, nè in prossimo stato di fallire, e allora la decozione seguita dopo l'accettazione và a pericolo, e danno di Cajo, il quale ha accettato liberamente la tratta, per ordine, e conto di Sempronio, dimanierachè non può più competere a Cajo alcun regresso contro di Sejo, perchè questi non si considera in tal caso come Traente, ma come instrumento, e organo di Sempronio, a cui si attribuisce, come Mandante, la tratta da lui ordinata a Sejo per conto di Sempronio, come ho fermato nel mio *disc. 44. in addit. num. 61. tom. 1. & disc. 57. tom. 2. de Comm.* colle autorità in esso allegate, alle quali aggiungo l'*Ansald. de Comm. disc. 5. numer. 35. Rocc. de liter. Camb. numer. 206. & 207. Saminiat. controver. 180. numer. 1. & 2. & controv. 181. num. 9. 10. 11. tom. 2. Mans. consult. 497. num. 1. & sub num. 15. §. Nam prima ratio vers. unde licet, & Senat. Mantuan. cor. Manent. dec. 72. num. 2. 3. 4. 5.* e ciò molto più procede nel caso, che da Sejo fosse stata fatta la Lettera, o tratta *sopra di se*, cioè, a risico dello stesso Cajo, perchè Cajo coll'accettazione libera della tratta a favore di Tizio, viene a prendere espressamente sopra di se tutto il risico del fallimento di Sempronio, e a liberare totalmente Sejo *Bursat. cons. 39. numer. 5. 6. & sub num. 17. Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. num. 2390. & seq. Card. De Luc. de Camb. disc. 20. num. 4. Saminiat. controv. 179. num. 6.* e Noi nel *disc. 44. in addit. num. 63. tom. 1. de Commerc.* e come in simili termini, se il Mercante dà ordine ad un'altro di rimettergli qualche somma *sopra di se*, cioè sopra il Mandatario, la decozione di quello, con cui il Mandatario contratta il Cambio per la rimessa da farsi al Mandante, che l'ha ordinata, và a pericolo, e danno dello stesso Mandatario, perchè la clausula *sopra di se*, o *sopra di voi*, usitata tra i Mercanti, vale a fare, che l'ordine della tratta, o della rimessa corra a danno, e pericolo di chi l'accetta liberamente, *Scacc. de Comm. §. 2. gloss. 5. numer. 401. & §. 3. gloss. 2. num. 1. Bursat. dict. cons. 39. num. 5. 6. Gait. dict. loco num. 2390. & num. 2440.* e Noi nel *d. disc. 44. num. 61. tom. 1.* e medesimamente, se la tratta è fatta per lo contrario *sopra di noi*, cioè, sopra dello stesso, che ordina, o fa la tratta *per conto di un'altro*, da cui poi non venisse rimborsato il Trattario, sarà obbligato colui, che ha ordinata la tratta *sopra di noi*, a rimborsare il Trattario di tutto ciò, che ha pagato. *Surd. cons. 528. num. 18. Rocc. de liter. Camb. num. 207.* Noi nel *d. disc. 44. num. 62. tom. 1.*

Ma se la tratta fatta per conto, e ordine di un altro è accettata *sopra protesto*, ovvero *sopra protesto per mettere a conto*, ambe formule introdotte da' Mercanti, per tenere obbligato il Traente per il loro rimborso, il *Vescovo Rocc. cap. 94. num. 13. & 15. Saminiat. dict. contr. 27. numer. 50. 51. Monsig. Ansald. de Comm. disc. 79. num. 5. 6. & seq.* con questa sola differenza tra loro, che nella prima di semplice protesto, che si scrive da' Mercanti colle due Lettere S. P. s'intende assolutamente riservata la rivalenza subito contro del datore delle Lettere, nella seconda, che si scrive colla stessa brevità da' Mercanti colle Lettere S. P. C. tal rivalenza s'intende riservata contro il Dator delle Lettere solamente nel caso, che la partita non fosse compita dal Debitore, per di cui conto fu tratto: *Carlo Mazzi nel suo Compend. de' Cambj cap. 14.* ed avendo l'Accettante in mano effetti del Traente, la detta clausula S. P. C. significa allora, che l'Accettante non trarrà per il suo rimborso, ma che si contenta di mettere il pagamento a conto del Traente, di cui ha le Mercanzie in mano *Du Puy de lit. camb. cap. 9. num. 13.* in ciascun de' suddetti casi la decozione di colui, per di cui conto, ed ordine era stata fatta la tratta, non deve andare a danno dell'Accettante, poichè accettandola con protesto, o per porla a conto, si viene a riservare il regresso contro del Traente, o Scrivente. *Bursat. d. cons. 39. num. 17. vers. his suppositis, Saminiat. contr. 180. num. 2. & numer. 16. & seqq. Gait. de Credit. cap. 2. tit. 7. num. 2390. & seq. Scacc. de Commerc. §. 2. gloss. quinta num. 358. & gloss. 9. num. 5. Merlin. de pignorib. lib. 3. tit. 1. quest. 16. num. fin. Mans. consult. 497. num. 16.*

E lo stesso ha luogo, quando il Traente ordinasse la Tratta a conto, bensì di un altro, ma colla clausula *sopra di se medesimo*, poichè allora chi accetta simil tratta, benchè semplicemente, si deve intendere, che l'abbia accettata sopra dello stesso Traente *Saminiat. contr. 179. num. 7.*

Per spiegazione però del suddetto primo caso, debbo avvertire, che se Cajo avesse accettato l'ordine di Sempronio di pagare quelle Tratte, che gli saranno in appresso fatte da Sejo, per conto di detto Sempronio, e nel tempo dell'accettazione di tal ordine, Sempronio non era ancora fallito, nè in prossimo stato di fallire, ma che poi al tempo dell'accettazione delle Lettere, o tratte fatte da Sejo, avesse detto Sempronio fallito; nientedimeno Cajo sarà senza dubbio tenuto a pagare le tratte da esso accettate, poichè lo stato, e condizione buona, o mala di Sempronio deve considerarsi del tempo, in cui fu accettato da Cajo il di lui ordine di pagare le tratte, che gli verranno fatte da Sejo, e non del tempo, che Sejo fece le tratte, o che furono queste accettate da Cajo, come pienamente ferma il *Mans. alla consult. 496.* e meglio nella *Consult. 497. per tot.* ove risponde a tutte le objezioni contrarie dell'*Ansald.* e secondo l'opinione del *Mans.* così fu deciso, e la Parte soccombente si acchetò al giudicato, come riferisce il *Mans.* in fine della suddetta consultazione.

Il

Il secondo caso, cioè, quando al tempo della tratta ordinata per conto, e ordine di Sempronio (ritenuta la figurazione nel resto del primo caso) esso Sempronio era decotto, o prossimo al fallimento, allora l' accettazione non tiene, secondo le regole date sopra a suo luogo in questa materia della decozione, e però non è obbligato l'accettante a pagarla, [12] e in questi termini puntuali, oltre le autorità citate sopra al *cap.* 2. pienamente ferma il *Saminiat. nello controv.* 178. 179. 180. 181. secondo le quali così ancora fu deciso; E quando mai l'avesse pagata, [13] e vi fosse stato nello Scrivente alcun dolo, o scienza dell' attuale, o prossima decozione di quello, per di cui conto ha egli ordinata la tratta, sarebbe nulladimeno tenuto lo Scrivente a reintegrare di tutta la somma chi l' ha con buona fede accettata, e pagata. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2373.

Il terzo caso è, quando Tizio ha fatto la tratta a Sejo, con ordinarli il rimborso da Cajo *sopra di se*, [14] cioè, a risico di detto Tizio, Sejo compita la tratta, volendosene rimborsare, fa secondo l' ordine di Tizio la tratta a Cajo, da cui viene accettata a favore del Corrispondente di detto Sejo, e mentre pende ancora il tempo del pagamento, sopravviene a Cajo accettante la notizia del fallimento di Tizio, si cerca se Cajo, che ha accettata la suddetta tratta di Sejo, sia obbligato a soddisfarla, non ostante la decozione di Tizio.

E qui pure bisogna procedere con questa distinzione; o la decozione di Tizio è seguita dopo l' accettazione di Cajo, ed allora doverà Cajo pagarla in virtù della sua accettazione, per la ragione già detta di sopra al *cap.* 1. o al tempo dell' accettazione di Cajo era Tizio fallito, o in prossimo stato di fallire, e in questo caso si doveranno considerare due tempi, ne i quali può essere seguito il di lui fallimento.

Il primo tempo è, quando il fallimento è seguito nel tempo di mezzo tra il pagamento fatto da Sejo, e l'accettazione di Cajo, cioè, dopo l'accettazione, e pagamento di Sejo, ma innanzi all'accettazione di Cajo, in questo caso si doverà vedere se Sejo avrà accettata, a pagata la tratta di Tizio per essere stato affidato, o assicurato prima da Cajo della sua rivalenza, o rimborso colla tratta, che esso era per fargli per ordine di Tizio, e allora Cajo sarebbe tenuto [15] a pagarla, benchè al tempo dell' accettazione di Cajo Tizio fosse fallito, perchè Sejo avendo seguita la fede di Cajo nell' accettazione della tratta fattagli da Tizio, è dovere, che Cajo gliela mantenga, eziandio nel caso, che non avesse ancora Cajo accettata la Lettera di Sejo, secondo ciò, che ho fermato sopra nel primo caso al §. *Per spiegazione*, e al §. *Il secondo caso, nel fine*, coll' autorità di Gaito; Dunque molto più quando l' avesse accettata, secondo altresì, che ho mostrato sopra nel primo caso al detto §. *Per spiegazione*, coll' autorità di *Mansio*; ma se tra Sejo, a Cajo, prima dell' accettazione fatta dallo stesso Cajo non vi sarà corso per Lettere alcun ob[16]bligo, in questo caso quando sia stata accettata da Cajo la tratta di Sejo in tempo, che non avesse avuto, o potuto avere detto Cajo notizia del fallimento di Tizio, Cajo non sarà certamente tenuto a soddisfarla, come appunto nel caso che dallo stesso Tizio fosse stata immediatamente fatta a Cajo la tratta, perchè la tratta, che fa qui Sejo a Cajo non si [17] dee considerare come tratta propria di Sejo, ma di Tizio, in di cui nome, e per di cui ordine Sejo fa la tratta a Cajo, come avvertono il *Card. de Luc. de Camb. disc.* 20. *sotto il n.* 4. *vers. & hoc stante dicebam. Ansald. de Commerc. disc.* 5. *n.* 35. 36. e pienamente il *Saminiat. alla controv.* 179. *n.* 5. 6. *& seq. & contr.* 180. *n.* 1. *fin al n.* 19. *Mans. consult.* 497. *num.* 1. *&* 2.

Il secondo tempo è, quando il fallimento di Tizio [18] fosse seguito sin dal tempo dell' accettazione di Sejo, il quale tanto al tempo della suddetta sua accettazione, quanto al tempo del pagamento delle Lettere, da lui fatto, non sapeva la decozione di Tizio, e in questo caso Cajo sarà tenuto al compimento della suddetta tratta di Sejo, se Sejo averà corsa, come si è detto sopra, la fede di Cajo. Ma se tra Sejo, e Cajo non vi sarà corso obbligo alcuno, Cajo non sarà tenuto, perchè a Cajo basta, che al tempo della sua propria accettazione il fallimento di Tizio fosse seguito, per le ragioni, ed autorità poco fà citate, e molto più dunque Cajo non sarà obbligato, se il pagamento di Sejo sarà succeduto nel tempo, che egli poteva, e doveva sapere la decozione di Tizio, poichè siccome Sejo non era obbligato in tal caso a soddisfare la tratta da lui accettata in tempo, che non sapeva, o non poteva sapere la di lui decozione, deva imputare alla sua colpa, e trascuraggine il danno, che gli proviene da tal pagamento, e così lo stesso deve dirsi nel caso, che al tempo della sua accettazione Sejo sapeva, o doveva sapere la decozione di Tizio, mentre però Cajo al tempo della sua [19] non l' avesse sapiata, o dovuta sapere, il che è molto difficile a darsi in pratica, perchè se al tempo della sua accettazione Sejo sapeva, o poteva, e doveva sapere la decozione di Tizio, tanto più la poteva, o doveva sapere Cajo al tempo della sua propria fatta molto tempo dopo.

Quarto caso, Tizio fa Tratta a Cajo suo Debitore, il quale accetta la Lettera Cambiale pagabile a Sejo creditore di detto Tizio, ma poi si scorse, che al tempo dell' accettazione della Lettera fatta da Cajo, era Tizio fallito, o in prossimo stato di fallire.

Sopra questo caso si risponde, essere obbligato Cajo a pagare a Sejo la Lettera da lui accettata, non ostante la suddetta decozione dello Scrivente, poichè in riguardo all' Accettante, siccome egli è debito[20]re dello Scrivente, e non ha perciò bisogno di rivalersi contro di lui, così la detta decozione non si deve avere in alcuna considerazione: pienamente lo *Scapp. ad Merlin. Pignatell. centur.* 2. *capit.* 11. *numer.* 14. *Rosa consult.* 67. *numer.* 27. *ad* 29. *Constant. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 3. *num.* 139. con altri da lui citati, ed in riguardo a Sejo, a cui era fatta la rimessa, [21] l'accettazione di Cajo è valida, attesa la buona fede di detto Sejo, e Cajo, li quali non sapevano al tempo dell'accettazione la decozione di Tizio, per ciò, che ho fermato al *cap.* 1.

[22] Ma se al tempo dell' accettazione della tratta, Cajo sà il fallimento di Tizio Traente, non deve in alcun modo accettare, nè pagare la Tratta di Tizio, perchè sarebbe in frode, e pregiudizio de' Creditori di detto Tizio, il che non si può fare, come avvertono lo *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 391. [23] *Du Puy de lit. Camb. cap.* 9. *num.* 16. *vers. postquam de fallimento*, e se Sejo l' avesse riscossa, può essere obbligato dagli altri Creditori a metterla in massa, e a concorrere con loro nel giudizio universale del concorso, come soggiungono i suddetti Autori, o pure Cajo, che l' ha pagata, può costringersi a ripagarla un' altra volta alli stessi Creditori dovendo imputare a se il danno, che ne riceve, mentre non ostante la scienza del fallimento di Tizio, ha voluto indebitamente pagare la tratta.

Quinto caso. Debbo anche quì aggiungere un caso [24] assai notabile, e di molta conseguenza, per utilità di questa materia, cioè per esempio. Tizio con sue Lettere rimette a Cajo una somma sopra Sempronio, Cajo gira le Lettere della rimessa fattagli da Tizio a Tullio, a cui nello stesso tempo fa tratta di altra somma pagabile allo stesso Sempronio, Tullio accetta le Lettere di Cajo pagabili a Sempronio, e similmente Sempronio accetta le Lettere di Tizio pagabili a detto Tullio, come giratario di Cajo. Pervenuta poi a Sempronio la notizia del fallimento di Tizio, seguito appunto nel tempo della sua accettazione, o poco innanzi, Sempronio ricusa di pagare, o compensare per la concorrente quantità a Tullio la valuta delle Lettere da lui accettate, si cerca se può egli giustamente ricusare tal pagamento.

[25] In favore di Tullio par che assista la regola della correspettività, perchè Tullio in tanto accettò la tratta di Cajo pagabile a Sempronio, in quanto Cajo nello stesso tempo gli rimette altra somma colla girata delle Lettere di Tizio pagabili dallo stesso Sempronio, e così non avendo luogo la rimessa fatta a [26] Tullio, deve anche cessare la tratta, come và discorrendo il *Mans. alla cons.* 179. *num.* 43. *& Rot. Florent. coram Monac. decis.* 70.

27 Per la Decisione però di questo caso, conviene così distinguere; O Sempronio è creditore di Cajo, o non è creditore, ma un semplice adjetto, o Procuratore ad esigere la somma rimessagli da Cajo; Nel primo caso Tullio sarà senza dubio, a mio credere, obbligato a pagare le Lettere accettate a favore di Sempronio in forza della sua accettazione, secondo ciò che ho fermato nel mio Trattato *de commercio* 28 *al disc. 53. tom. 2.* Nè vale quì l'argomento della correspettività, perchè esso procede solamente fra i medesimi Contraenti, tra' quali sono seguiti gli atti correspettivi, ma non giammai in pregiudizio del Terzo; Onde ammesso anche, che Tullio si fosse con Lettere espressamente dichiarato, e protestato con Cajo di accettar la sua tratta, attesa la di lui rimessa, e così l'accettazione della tratta di Cajo fosse senza dubbio correspettiva alla rimessa dello stesso Cajo; Que-29 sta correspettività potrà bensì partorire il suo effetto tra Cajo, e Tullio, ma non mai in danno di Sempronio, e ciò per la ragione, che la volontà, o dichiarazione, o protestazione di Tullio fatta a Cajo di volere accettare la sua tratta a contemplazione della sua rimessa, non essendo stata nota, nè intimata a Sempronio, non gli può mai causare alcun pregiudizio, e perciò non può egli rimanere privo, e defraudato di quella azione, e jus, che gli è nato da un contratto diverso, passato tra lui, e Tullio, che è l'accettazione libera delle Lettere fattagli da Tullio per il rimborso di quanto andava creditore di Cajo, come insegnano il *Card. De Luc. de Empt. & vendit. disc. 3. numer. 7. 8. Urceol. de transact. quaest. 8. numer. 12. & 13.* e ciò ha luogo particolarmente nelle Lettere di Cambio, dove vediamo, che quantunque 30 lo Scrivente dia le Lettere correspettivamente alla valuta da pagarsi da chi le riceve, pure se le Lettere saranno accettate, non si potrà opporre dall'Accettante a nome tampoco dello Scrivente contro colui, a di cui favore furono accettate, l'eccezione della valuta non pagata, che non è altro in vero, che opporre il difetto di un atto molto più correspettivo, anzi finale delle Lettere date dallo Scrivente, come ho provato pienamente nel mio *discors. 53. numer. 8. & seqq. tom. 2. de Commerc.* per l'autorità ivi allegate, a cui aggiungo il *Reverter. decis.* 431. ed ivi *Marin. in fin. Rota post Constantin. ad Stat. Urb. decis. 58. per tot.* e di questo argomento a nostro proposito in simili termini di correspettività di mandato, si vale la Ruota di Roma per escludere il pregiudizio del Terzo, a di cui favore è stata accettata la Lettera nella detta *Romana Literarum Cambii 4. Aprilis 1718. §. Fin. cor. Rovault.*

31 E in simili, anzi più dubitabili termini, cioè, quando Pietro (per esempio) col falso supposto di essere debitore di Antonio, promette, e si obbliga di pagare ad un Terzo, che sia creditore di detto Antonio, non ostante, che Pietro non sia poi debitore di Antonio, nulladimeno in virtù della propria sua obbligazione, egli è tenuto a soddisfare suddetto Terzo creditore di Antonio, perchè siccome questo Terzo non può sapere ciò che sia passato tra Pietro, e Antonio, non è perciò ragionevole, che egli rimanga pregiudicato, e deluso per la trascuraggine, ed inavvertenza di Pietro, come per li Testi espressi nella *L. doli 19. l. si Titius 33. l. si quis delegaverit, l. si non debitorem*, ed in ogni luogo di essi *Bart. de novat. & delegat. & l. 2. C. de condit. indebit.* insegnano *Cancer var. lib. 1. cap. 2. num. 68. & seq. Cost. de fact. scient. & ignor. cont. 1. distinct. 86. num. 10. 11. de Ponte cons. 86. n. 3. & cons. 87. n. 4. lib. 2. Schett. ad l. 3. C. de novat. c. 4. n. 8. De Luc. in spicileg. de cess. jur. quaest. 86. n. 1. & seq. Caesar. de Afflict. contr. 35. n. 1.* con molti seguenti, *& contr. 37. n. 17. 18. Scopp. ad Merl. Pignat. cap. 91. n. 7. 8. Thesaur. quaest. forens. 111. n. 1. & 2. Rot. Rom. coram. Bich. dec. 511. n. 12. & seq.* e ne' proprj termini nostri di Lettere accettate a favore di un Terzo *Card. De Luc. de hered.* 32 *disc. 34. num. 8. §. Primus, & §. Delegatio autem.* E quando anche il Terzo avesse saputo ciò che sia passato tra Pietro, ed Antonio, ha potuto dissimulare di non saperlo, poichè egli non deve entrare ne' fatti altrui, ma badare a se, e al suo negozio, come per la prudentissima disposizione del Testo nella *d. l. doli 19.* avvertono il *Leotard. de usur. quaest. 94. sotto il n. 77. Cyriac. controv. 427. n. 21. Caesar. afflict. controv. 35. num. 8. & Card. de Luc. disc. 154. num. 34. de Dot.* ed a questo proposito si veda altresì ciò che ho fermato qui sotto al *num. 66. 67.* Il che molto più procede fra' Mercanti, tra' quali ha tanta parte la buona fede, e tanta mira, o riguardo si deve avere a non sconvolgere, e turbare il Commercio, per ciò, che ho suggerito in simili contingenze nel *disc. 76. de Commerc.* e altrove, e meglio di me il *Card. de Luc. de regal. disc. 115. n. 5. 6. & num. 9. §. Et hoc etiam, & disc. 129. num. 4. 5.*

Da tutto ciò si deve dunque conchiudere nel nostro caso, che la correspettività della tratta, e rimessa fatta da Tullio a Cajo, non può apportare alcun pregiudizio a Sempronio, come Terzo, il quale non ha potuto sapere la suddetta correspettività, nè ciò che sia passato fra Tullio, e Cajo.

Nell'altro caso poi, cioè, quando Sempronio non è creditore, ma semplice adjetto, o procuratore di Cajo, ha luogo allora l'obbjezione della suddetta correspettività, dimanierachè non avendo il suo effetto 33 la rimessa, deve altresì cessare l'accettazione della tratta, e in questi termini parla la *Ruota di Firenze* appresso il *Monaco* sopraccitata, e spiegata da me diffusamente nel mio *disc. 56. num. 70. fino al fin. tom. 2. de Commerc.* perchè in tal caso la correspetti-34 vità viene a partorire il suo effetto tra i medesimi Contraenti, mentre Sempronio, come procuratore, o adjetto rappresenta la persona dello stesso Cajo *Mans.* 35 *consult. 497. num. 16. vers. prout etiam, & num. 17. §. Nam ex supra recensita.*

Sesto Caso. Giovanni dà una Lettera di Cambio all'ordine S. P. di Pietro, con avergli fede della valuta, Pietro si fa accettare la Lettera, o direttamente, o per mezzo di altra persona, a cui l'ha girata per suo proprio conto, ed interesse, dimanierachè il Giratario non vi fa altra figura, che di procuratore di Pietro, e poi si scuopre il di lui fallimento colla sua fuga, o latitanza, si cerca se sopra la somma della Lettera accettata, Giovanni sia poziore a tutti gli altri Creditori di Pietro.

Per rispondere adeguatamente al quesito, debbo così distinguere; o al tempo della data Lettera Pietro 36 era veramente in istato di dover fallire, benchè ciò non si sapesse, e in questo caso stante la mala fede, frode, e dolo interno di Pietro, il contratto di Cambio con esso fatto da Giovanni rimane di niun valore, per conseguenza anche l'accettazione, come parte del primo contratto, secondo la spiegazione da me fatta nel *disc. 59. num. 8. 9.* aggiunti li numeri 17. 18. *& seq. tom. 2. de Commerc.* anzi quando si po-37 tesse dire, che fra' Mercanti l'accettazione abbia forza di tradizione, e pagamento, come ho notato al *disc. 53. num. 12. tom. 2. de Commerc.* o sia perchè per lo stile da loro introdotto per la maggiore facilità, e buona fede del Commercio, non si ricerchi in alcuni casi l'osservanza di quanto vi vorrebbe de jure per indurre la tradizione, e consegna delle Robe, o Mercanzie, e per conseguenza la traslazione del loro Dominio in altri, benissimo avverte il *Card. De Luc. de Credit. disc. 23.* o sia perchè generalmente tra' Mercanti per equità, e bene del pubblico Commercio si ammettino molte cose da loro introdotte, e costumate, benchè siano ripugnanti alle nostre Leggi, e alle Regole di ragione comune, lo attesta 38 mirabilmente il *Card. de Luc. de regal. disc. 115. nu. 5. 6. & 7. & seq. & disc. 129. numer. 4. & 5.* e Noi pienamente al *disc. 76. tom. 2. de Commerc.* o perchè, siccome vogliono molti, che le Cedole de' Mercanti, o la girata loro, come quelle, che sono volgarmente dette *Pagherò* per lo stesso comodo, e facilità 39 del Commercio abbiano lo stesso effetto, come se il danaro fosse attualmente pagato *De Luc. ad Gratian. cap. 500. num. 1. §. Inceptis, & num. 11. Ansald. de Commerc. disc. ult. general. n. 172. & seq. Card. de Luc. de credit. disc. 25. num. 2. & disc. 78. n. 8. 9. D. meus Audit. de Comitibus dec. Senen. 47. num. 12. 13. Capyc. Latr. dec. 196. n. 14. & seq. Scopp. ad Merlin. Pignatell. cap. 82. n. 11. Reverter. dec. 74. n. 2. & seq.* & ibi *de Marin. Mart. vot. Pis. 83. per tot.* (circa la qual proposizione mi rimetto a quanto ho detto in altro Capitolo) così mol-

sì molto più ciò deve ammettersi nell' accettazione delle Lettere di Cambio, le quali sono nel Commercio tanto privilegiate.

Anzi quando (come io diceva) si potesse dire fra' Mercanti, che l' accettazione abbia forza di tradizione, e pagamento del danaro, nientedimeno per trovarsi esso ancora esistente appresso l' Accettante, e non consonto, o commisto da Pietro, non si potrà mai dire, che il danaro della Lettera accettata sia uscito dal dominio di Giovanni, e passato in quello di Pietro, non ostante la fede avuta da Giovanni a Pietro della valuta di detta Lettera, poichè quando il Compratore al tempo della compra aveva animo di fraudare il Venditore, e di prendere la di lui roba senza intenzione di pagarla, allora la fede del prezzo avuta dal Venditore, la quale è necessaria, oltre la consegna, e tradizione della roba, a trasferirne il dominio *Noi nel disc. 38. num. 6. tom. 1. de commerc.* comecchè si considera estorta dolosamente e senza il consenso del Venditore, niente opera, nè debbesi attendere, come se essa fede non si fossa avuta *Gratian. cap. 967. num. 2. & seq.* ed ivi *De Luc. ad dict. num. 5. & seq.* e pienamente il *Gizzarell. dec. 59. per tot.* ed ivi *l' Add. Mans. consult. 10. & consult. 343. nu. 57. & seq. Mangil. de evict. quaest. 41. per tot. & Vespignan. de empt. & vendit. consult. 2. per tot.* e Noi nel *disc. 38. & disc. 56. & 75. de Commerc*, e nell' infrascritto penultimo Cap. * *late Adden. ad decis. 16. n. 182. & seqq. par. 8. rec.*

Questo dolo però, e frode del Compratore bisogna, che resti concludentemente provato, non bastando il susseguente di lui fallimento, e fuga, o latitanza, non solo perchè esso può esser seguito per qualche improvvisa disgrazia, come osserva la *Ruota di Roma* nelle due Decisioni che sono il *disc. 152.* del mio *Tom. 3.* e Noi in più luoghi, ma perchè il Compratore non avesse invero tal animo di fraudara, e togliere dal Venditore dolosamente la di lui roba, ma che egli credesse di poter continuare a sostenere il suo credito alla Piazza, e con esso avesse speranza di rimettersi in migliore stato, e fortuna, e rendersi capace alla soddisfazione di tutto il suo grosso debito, onde vi vogliono conjetture valevoli a presumere tal dolo e frode nell' animo del Compratore, come sarebbero, se egli si fosse ritrovato in tale cattivo stato, che gli era inevitabile il fallimento, ed avesse premeditata la fuga, o fatti negozj, con grave sua jattura affine di ammassare roba, o danari, o ne avesse trafugata, ed occultata gran parte, e mandatane fuori del dominio, o poco dopo la compra se ne fusse fuggito, come insegnano pienamente li seguenti Autori, a' quali mi rimetto, cioè, il *Gratian. cap. 967. Mangill. de evict. quaest. 41. Cirocch. discept. 67. dal n. 54. sino al 58. Vespignan. de emption. consult. 2. n. 7. & seq. Mans. d. consult. 10. & consult. 343. Giovanni Evia de Commerc. Terrest. lib. 2. cap. 26. n. 23. & 27. Ambrogin. dec. 35. n. 20. par. 2. Rocc. de decoct. Marcat. n. 18. & seq.* e Noi nel *disc. 75. de Commerc.* e pienamente *il Vespignan. de empt. & vendit. consult. 2. per tot.* * *e l' add. alla dec. 16. nu. 184.* con moltissimi seguenti.

Quanto ho detto sopra contro di Pietro, caso che Giovanni gli abbia data la Lettera con avergli fede della valuta, molto più averebbe luogo, quando Giovanni glie l' avesse data senza aver fede della valuta, perchè allora non essendosi potuto, per difetto della detta fede del prezzo, passare in modo alcuno il dominio della Lettera in Pietro, quantunque accettata, o del danaro in essa contenuto, sarà senza dubbio Giovanni, per ragion del dominio, poziore sopra la partita della detta Lettera accettata a qualunque Creditore di Pietro *De Luc. ad Gratian. cap. 967. n. 2. 3.* e Noi nel *disc. 38. n. 6. & seq. & n. 28. 29.*

Nel caso poi, che Pietro al tempo della Lettera datagli da Giovanni con fede del prezzo, era ancora in buono stato, credito, e in grado, che non si potesse dubitare della di lui frode, e dolo, allora la somma della Lettera accettata doverà spettare alla massa de' Creditori di Pietro fallito, e la ragione, che suole assegnarsi particolarmente da' Mercanti è, perchè colla fede avuta del prezzo, la proprietà della Lettera essendo passata in dominio di Pietro, deve spettare alli Creditori del medesimo, e Giovanni deve con altri venire in concorso, come appunto ciò succede nelle Mercanzie vendute, quando il loro dominio è passato nel Compratore per la fede del prezzo avuta dal Venditore, il quale non ha più alcuna poziorità sopra di esse, ma deve come Creditore del prezzo venire al concorso con gli altri Creditori *Amat. resol. 3. num. 44.* ottimamente il *Vespignan. de emption. & vendit. consult. 2. per tot.* e come ho pienamente fermato nel *disc. 56. num. 53. & seq.* e in termini puntuali di Lettere di Cambio il *Du Puy de arte litter. Camb. c. 5. num. 22.* Questa ragione però considerata delle Lettere di Cambio, date per l' esecuzione di qualche Cambio contratto con qualche Mercante, non pare, che possa aver luogo, perchè come ho avvertito nell' addizione al mio *disc. 48. num. 34.* e lo confessa anche lo stesso *Du Puy* in altro luogo al *cap. 5. in princip.* nel vero contratto di Cambio si vende il danaro assente, e non le Lettere di Cambio, e perchè queste servono solamente di mezzo, e organo per far dare esecuzione alla vendita colla tradizione del danaro venduto, come se si vendessero le Mercanzie assenti, e il Venditore desse con una Lettera ordine al Corrispondente, che consegnasse le suddette Mercanzie al Compratore, o al di lui ordine.

Perciò la ragione più vera per farmi concorrere in questo caso nel medesimo sentimento a favore dei Creditori, crederei, che fosse l' altra poco anzi toccata nel sesto caso, cioè, che l' accettazione delle Lettere per stile, e consuetudine de' Mercanti abbia forza di tradizione, e pagamento al riferire del *Hodiern. al Surd. decis. 187. in fin.* e di *Monsignor. Ansald. de Commerc. disc. 3. num. 12. & disc. 17. nu. 15. 16.* e come ho notato al *disc. 53. num. 12. tom. 2. de Commerc.* il che particolarmente a questo effetto, di cui si tratta, è certissimo, benchè non si debba ciò ammettere a molti altri effetti, a' quali hanno estesa inavvertentemente i nostri Dottori la suddetta consuetudine, e stile introdotto da' Mercanti in alcuni certi casi solamente in maggior benefizio, e comodo del Commercio, come meglio dimostra la pratica de' medesimi Mercanti, con cio che è stato da me dedotto in molti de' miei discorsi *de Commercio*, dove ho fatto vedere, che lo Scrivente non è mai liberato dal debito se non dopo, che l' Accettante abbia effettivamente pagato al Presentatore della Lettera la rimessa, e così in questo caso non si può mai dire, che l' accettazione abbia forza di pagamento, e quella ragione, che viene assegnata dal *Du Puy* parmi che ella possa più facilmente procedere, o nel caso di qualche Lettera data dal Debitore per pagamento di qualcha debito al suo Creditore, ottimamente la *Ruota Rom. coram Falconer. tom. 3. de rebus creditis decis. 17. nu. 4. & seq.* ne' quali termini non è inverisimile, nè fuor di proposito, che abbia inteso il Datore, mediante la detta Lettera, di cedere, e trasferire la proprietà del nome del suo Dedítore nel Creditore, o pure nel caso delle girate, come vedremo a suo luogo.

Settimo caso. Tizio ordina a Cajo di fargli rimessa del suo avanzo, o di qualche altra somma, che avesse di bisogno, Cajo volendo eseguire tal ordine, rimette l'avanzo; o altra somma a Tizio con Lettera di Antonio pagabile all' ordine di detto Cajo S. P. per valuta avuta, cioè con girare la stessa Lettera all' ordine S. P. di detto Tizio; succede in appresso il fallimento di Antonio datore della detta lettera. Si cerca sopra questo caso, se il fallimento di Antonio debba andare a danno di Tizio, o pure di Cajo.

Per rispondere adeguatamente al quesito, conviene procedere con questa distinzione; o Cajo nel prendere la Lettera di cambio da Antonio, per far la rimessa a Tizio, ha fatto figura solamente di Procuratore, come si deve sempre presumere, quando non consta altro in contrario, per la regola di ragione, che ogni atto, o contratto fatto dal Procuratore si deve sempre intendere essere stato da lui fatto in virtù del precedente mandato ricevuto a fare il medesimo atto, o contratto, quantunque nell' agire, o contrattare il Procuratore non avesse spiegato il nome di Procuratore a colui, con cui ha contrattato *Golin. de procurat. part. 2. cap. 5. numer. 209. & Rot. Gen. de mercat. decis. 67. numer. 2.* e Noi pienamente

nel *disc.* 3. *numer.* 14. & *disc.* 56. *num.* 21. 22. & 23. *de commerc.* il che procede molto più fra' Mer-58 canti, i quali non son mai soliti nel contrattare per li Corrispondenti, o Ricorrenti di esprimere il loro mandato, affine di non rivalere i negozj altrui, come ho notato nel mio *disc.* 76. *n.* 5. 6. *de comm. tom.* 2. ed altrove; e allora in questo caso tutto il pericolo, 59 e danno della decozione di Antonio non può, nè deve spettare a Cajo, ma a Tizio mandante, per li Testi assai chiari nella *l. idemque l. ex mandato ff. mandati*, & *l. a procuratore C. mandati*. *Rot. Gen. de mercat. dec.* 76. *num.* 5. *Geb. consult.* 90. *num.* 10. *Paris. cons.* 90. *num.* 39. *lib.* 1. *Ansald. de commerc. disc.* 61. *num.* 24. *Rot. coram Carill. dec.* 156. *num.* 2. 3. e Noi pienamente al *disc.* 56. *dal numer.* 5. *fino al num.* 14. *tom.* 2. *de commerc.* ed in puntualissimi termini 60 di rimessa ordinata, ed eseguita con lettera d' altri *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 400. *con molti seguenti*, *Savary* nel suo Trattato in lingua Francese intitolato *Le parfait negociant. libr.* 3. *cap.* 4. §. *Fratois Marchand. con altri* §§. *seguenti*, e Noi nel *dict. disc.* 51. *numer.* 21. & *disc.* 56. *numer.* 9. 10. & 61 *numer.* 16. 17. checchè sia dell' opinione contraria del *Du Puy de arte liter. camb.* tradotto dalla lingua Francese alla Latina al *cap.* 16. *num.* 8. e del giudicato da lui riferito; Poichè la di lui opinione non ha alcun fondamento di ragione; ma se bene si considera il *Du Puy*, si deve intendere nel caso, ove in fatto apparisse, che il Procuratore nel prendere la lettera, non l' avesse fatto come Procuratore del Mandante, ma per acquistarla in proprio, per potere arbitrare poi nella girata a di lui prò, come segnerò ora qui sotto nell' altra parte della distinzione.

62 O Cajo per lo contrario nel prendere la lettera da Antonio non ha fatta figura di Procuratore, come sarebbe, se egli l' avesse avuta, o acquistata prima dell' ordine della rimessa datogli da Tizio, o benchè l' avesse presa dopo tal' ordine, constasse dal fatto, che l' avesse voluta acquistare per se, come per modo d' esempio, se l' avesse girata a Tizio, non per il medesimo prezzo, o cambio, ma per prezzo, e cambio diverso con qualche suo maggior utile, in tali casi il fallimento di Antonio datore della lettera, deve andare a pericolo, e danno di Cajo, e sarà questi come girante, cioè obbligato in virtù della propria sua girata a far compire la rimessa, o sia a pagare a Tizio il ritorno come avverte il *Savary* nel luogo sopraccitato, ed in questi termini ne' quali deve essere inteso, ha fermato benissimo il *Du Puy de arte liter. camb. dict. cap.* 16. *num.* 8. & *seq.*

63 Debbo però soggiungere, che eziandio nel caso, che Cajo avesse fatta figura di solo Procuratore nel prendere da Antonio la lettera, se egli avesse contata a Tizio quella provvisione, che è solita contarsi in quella Piazza per star del credere, sarà all' istesso modo tenuto a pagare a Tizio il ritorno, e ciò molto più procede ne' casi, che saranno corse le lettere oblatorie, nelle quali vien dato l' obbligo di stare del credere per li Debitori de' cambj, come accenna il *Peri nel suo Negoziante part.* 1. *cap.* 14.

64 Rimane inoltre ad avvertire, che quantunque Cajo nel prendere la Lettera da Antonio abbia fatta figura di solo Procuratore, o Commissionario, se però egli averà girata la Lettera a Tizio non semplicemente, ma al di lui ordine S. P. e Tizio l' averà girata ad altri per valuta avuta, sarà Cajo senza dubbio tenuto a pagarla al Giratario di detto Tizio, perchè il Giratario di Tizio l' ha negoziata a buona fede, non potendo essere consapevole di ciò, che è passato tra Cajo, e Tizio, e perciò non può egli restare pregiudicato dall' intelligenza, e negozio tra loro passato segretamente, perciò che ho dedotto sopra al *numer.* 29. coll' autorità del *Card. de Luc. de empt. disc.* 3. *numer.* 6. & *Urceol. de transact. quest.* 8. *num.* 12. 13. anzi deve Cajo imputare alla sola sua trascuraggine, ed inavvertenza il danno, che riceve, poichè non dovea egli fare la girata della lettera all' ordine S. P. di Tizio, e così esponersi al pericolo, che il suo ricapito potesse essere liberamente contrattato, ma dovea far la girata semplicemente a Tizio, 65 come su ciò ho diffusamente detto sopra, a sotto al *num.* 55. in questo Capitolo a' suoi luoghi; è però vero, che in tal caso, se Cajo sarà stato obbligato a pagare il ritorno al Giratario di Tizio, averà il suo regresso contro dello stesso Tizio per il suo rimborso.

66 Ottavo caso. Tizio ha una lettera pagabile al suo ordine S. P. ma dubitando di non trovar credito nel girarla a Cajo per avere da lui la valuta in contanti, la gira prima a Vincenzio suo amico, non perchè egli intenda di negoziare la sua lettera con Vincenzio, ma perchè questi gli faccia piacere d' imprestargli il suo nome con girarla a Cajo, da cui Tizio desidera di prendere il danaro. Vincenzio non intendendo in vero far altro, che d' imprestare il suo nome a Tizio per fargli tal piacere, fa la girata della detta lettera a Cajo, dal quale è pagata la valuta, fallisce poi Tizio; si cerca se Vincenzio sia obbligato a pagare la detta lettera, o sia il ritorno di essa.

Si risponde, che quantunque sia finta, e simulata la girata di Vincenzio, il quale non ha avuto in tal negozio altro, che il puro nome, affine di giovare, e far piacere a Tizio, acciò potesse avere il danaro da Cajo, nulladimeno Vincenzio sarà obbligato a pagare il ritorno a Cajo giratario per le ragioni, che ho già segnate nel mio *disc.* 51. *num.* 22. & *disc.* 54. *num.* 63. 64. & *seq. tom.* 2. *de commerc.* dove ho ragionato di un simile caso occorso in pratica, e in puntuali termini aggiungo il *Du Puy de arte liter. camb. cap.* 16. *numer.* 8. e regolarmente 67 chiunque simula una cosa, o un' atto, da cui il Terzo resta ingannato, è obbligato al risarcimento del di lui danno *Scopp. ad Merlin. Pignatell. cap.* 58. *num.* 8. *cent.* 2. * ottimamente a questo proposito il *Mant. de tacit. & ambig. lib.* 11. *tit.* 3 *n.* 27. ove dice, *quod licet ex parte unius deficiat consensus, attamen propter ejus dolum vel culpam contractus ex solo consensu alterius valet in odium decipientis, & ad favorem ejus, qui fuit circumventus*. *Morot. cons.* 78. *fere per tot Cyriac. controv.* 379. *num.* 22. *optime Vespignan. de emption. consult.* 58. *num.* 19. & 20. e si può vedere a questo proposito anche ciò, che ho fermato sopra al *numer.* 28. 29.

68 Nono caso. Pietro dà una lettera di cambio a Paolo al di lui ordine S. P. ma da questo non è pagata la valuta. Paolo la gira ad Antonio, da cui ne riceve la valuta, o viene compensata col suo credito. Tizio, sopra di cui è stata fatta la tratta, accetta, e paga innanzi la scadenza del pagamento la lettera ad Antonio giratario, e innanzi altresì la scadenza del pagamento siegue il fallimento di Paolo girante; Pietro sentita la decozione di Paolo revoca subito l' ordine del pagamento a Tizio, qual rivocazione, benchè giunga innanzi la scadenza del pagamento, non è più in tempo, perchè Tizio avea anticipatamente, cioè prima della scadenza del pagamento, pagata la lettera. Si cerca se Tizio ha il regresso per il suo rimborso contro del Datore della lettera, non ostante, che egli l' abbia anticipatamente pagata al Giratario, con qual pagamento anticipato ha fatto, che la rivocazione dell' ordine dello Scrivente non sia più in tempo.

Si risponde affirmativamente nel caso presente, perchè la lettera all' ordine S. P. (qual clausula, secondo la spiegazione, e intendimento de' Mercanti 69 ha virtù di trasferire nel Ricevitore della lettera la libera facultà di poterla contrattare, e negoziare con altri) ogni qualvolta è stata girata in Antonio, per 70 la valuta da lui avuta, il Datore della medesima non ha più facultà di rivocare l' ordine del pagamento al Giratario *De Luc. de camb. in supplem. disc.* 33. e *Monsig. Ansald. de mercat. disc.* 2. *numer.* 37. & *seq.* e per tuttociò, che è stato pienamente da me dedotto sopra questa materia nel *disc.* 48. ed ivi nell' *Addizione in fin. tom.* 1. *disc.* 51. 52. & 53. & *disc.* 58. *numer.* 7. *tom.* 2. *de commer.* e nel Capitolo seguente.

Se così è, nulla giova dunque a Pietro, che la rivocazione del suo ordine sia giunta a Tizio innanzi la scadenza del pagamento, nè nuoce a Tizio l' aver pagata la lettera anticipatamente, perchè quantunque gli fosse pervenuta la rivocazione dell' ordine prima, che l' avesse pagata, la doveva nulladimeno

paga-

pagare al Giratario, il quale l'avea, mediante la valuta pagata, legittimamente, ed irrevocabilmente acquistata dal Girante, e così l' anticipato pagamento di Tizio non potendo punto riguardare, nè ferire alcun' interesse dello Scrivente, ma solamente l' interesse di Antonio giratario, e di Tizio accettante, ogni volta, che Tizio vuol pagare anticipatamente il Giratario vero creditore, lo può fare senza alcun dubbio, poichè o dicasi, che la dilazione al pagamento sia in grazia, o favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e in questo caso lo può fare, per-
71 chè è sempre in di lui libero arbitrio il poter rinunziare alla suddetta dilazione, come benissimo osserva la *Ruota di Roma alla dec. 253. num. 5. & 7. part. 1. rec. Pacion. de locat. cap. 37. n. 43.* o pure dicasi, che
72 ella sia in grazia del Creditore, o del Creditore, e Debitore insieme, e in questi casi lo può similmente fare, quando vi concorre la volontà del Creditore, o espressa, o tacita con ricevere senza contradizione il pagamento, per li Testi nella *L. qui Romæ* 122. *L. stipulatio ista*; *§. Inter certam, ff. de verb. oblig. L. quod certa die, ff. de solut. Card. Thus. lit. D. conclus. 51. Rot. d. dec. 253. num. 5. vers. verum etiam, part. 1. rec. Pacion. de locat. cap. 37. num. 43. Cenc. de censib. quæst.* 84. *num.* 4. 5. 6. *& seqq.* e pienamente il *Salgad. labyrint. credit. part. 2. cap. 29. numer.* 35. 38. *&* 45. *Du Puy de lit. camb. cap. 12. num. 5.* e puntualmente nel nostro caso di lettera all' ordine S. P. anticipatamente pagata al Giratario, non ostante la rivocazione dell' ordine dello Scrivente arrivata al Trattario innanzi la scadenza del pagamento, lo stesso sostiene *Monsig. Ansald. al disc. 79. dal num. 15. fino alla fine.*

73 In tutti gli altri casi però, ne i quali si potesse pregiudicare all' interesse dello Scrivente, o del Girante, come per modo di esempio, se la lettera non fosse stata data all' ordine S. P. ma semplicemente pagabile a Paolo, da cui non ne fosse pagata la valuta, o la girata fosse stata fatta nel medesimo modo, senza l' imborso altresì della valuta, dimanierachè competesse allo Scrivente, o al Girante il jus di rivocare al Trattario il mandato di pagare per l' inadempimento del Remittente, o sia del Giratario, come ho mostrato nel *disc.* 48. ed ivi nell' *addizione tom.* 1. *& disc.* 51. 52. *&* 53. *tom.* 2. *de commerc.* In questi casi, o simili, certamente non può il Trattario, quando sà non esser corsa la valuta, pagare anticipatamente al Presentatore la lettera per il pregiudizio, che ne può ricevere il Terzo, o quello il qua-
74 le, pendente il termine del pagamento, può giustamente rivocargli l' ordine di pagare *Amat. resol.* 29. *num. 6. Salgad. labyrint. cred. p. 2. cap. 29. num. 46.* e diffusamente il *Valeron. de transact. tit. 3. quæst. 3. n.* 14. 15. dove allega moltissimi altri.

75 Ciò però si deve intendere quando la lettera è accettata ad uno, che non sia creditore del Remittente, o de Girante, o che non abbia alcun' interesse nella rimessa, o girata, cioè, che egli sia un semplice adjetto al pagamento, il quale non è altro, che
76 un semplice procuratore a ricevere, e riscuotere la lettera di cambio, poichè siccome allora questi rappresenta del tutto la persona del Remittente, o del Gi-
77 rante *Ansald. de commerc. disc. 2. num. 39. Mans. consult. 497. n. 15. vers. nam prima ratio, & num. 16. ac 17. vers. tertia tandem ratione. * Marin. ad Revert. dec. 431. num. 3.* così gli si può opporre l' eccezio-
78 ne della valuta non pagata, Noi pienamente nel *disc.* 48. *tom. 1. & disc. 53. tom. 2. de commerc. * Marin. ad Revert. dec. 431. n. 3.* Il contrario si deve dire nel caso, che il Presentatore, a cui è stata la lettera accettata, fosse creditore del Remittente, o Girante, o avesse interesse nella rimessa, perchè siccome l' Accettante la deve assolutamente pagare al Presentatore, senza potersi da lui opporre alcuna eccezione *Card. de Luc. de camb. in supplement. disc. 33. Monsig. Ansald. disc. 2. num. 35. & seqq. de mercat.* e ne' suddetti nostri *disc.* 48. 51. *&* 53. aggiungendo ora il *Du Puy al cap. 5. dal num. 15. e li seguenti de lit. camb.* così in questo caso entrano tutte le considerazioni dette di sopra nella lettera data all' ordine S. P.

79 Intorno a questa materia dell' anticipato pagamento debbo avvertire un' altro caso, ed è. Se Tizio sopra di cui è fatta la tratta, pagasse anticipatamente al Presentatore la valuta della lettera, e poi nel tempo della scadenza il Presentatore fallisse, dimodochè per l' anticipato pagamento si fosse portato pregiudizio alli Creditori del medesimo Presentatore, quando la rimessa fosse veramente sua propria, o quando non fosse sua, ma spettante ad altri, perchè egli non fusse, che un semplice adjetto al pagamento, o Procuratore del Remittente, si fosse pregiudicato a coloro, a' quali veramente spettava. Come si dovrà risolvere?

La decisione di questo caso, o casi, dipende dalla risoluzione di quella questione, se il Debitore innanzi, che sia venuto il tempo del pagamento, può pagare la somma da lui dovuta al Procuratore del suo Creditore, dimanierachè seguito poi il fallimento del Procuratore, rimanga egli libero dal debito, e non possa esserne più riconvenuto dal suo Creditore.

Altri hanno sostenuto l' opinione negativa, come 80 il *Munoz. de ratiocin. cap. 23. num. 51. Amat. resolut. 29. num. 12.* e più d' ogni altro il *Merend. nelle sue controv. lib. 24. cap. 26. num. 20.* seguitato da *Carlo Ant. de Luc. ad Gratian. cap. 127. num. 9.* Altri per lo contrario l' affirmativa, come il *Gratian. cap. 127. num. 33. & cap. 505. num. 30. 31. Caval. commun. opin. quæst. 790. dal num.* 43. in appresso *Rot. Romana decis. 253. num. 4. 5. part. 1. rec. & dec. 374. dal num. 32. con li seguenti part. 5. rec. Ansald. de commerc. disc. 79. num. 22. & 23.*

In questa questione parmi in vero di dover distin- 81 guere; o la dilazione al pagamento è posta a favore del Creditore, o del Creditore, e Debitore insieme, purchè dal contratto apparisca, che siasi considerata tal dilazione per qualche comodo, utilità, o profitto del Creditore, o del Creditore, e Debitore insieme, e in questo caso non può il Debitore pagare anticipatamente al Procuratore, il quale non aven- do, che il mandato a ricevere il pagamento, non 82 può pregiudicare al Principale colla rinunzia alla dilazione apposta a suo comodo, e vantaggio, quando per altro a tal' effetto vi si ricerca per necessità l' espresso consenso del Creditore, come pienamente 83 il *Salgad. labyrint. cred. p. 2. cap. 29. num. 35. Valeron. de transact. tit. 3. quæst. 3. n. 14. & 15.* e in questi termini procede benissimo l' opinione di quelli, che sostengono la negativa contro del Debitore, a cui per conseguenza doverà spettare il pericolo, ed ogni danno, che da questo anticipato pagamento fosse prodotto, perciò che ferma il *Salgad. labyr. credit. part. 2. cap. 29. num. 66. 67. & 68.* è però vero, che se il Debitore nell' atto dell' anticipato pagamento, che 84 vuol fare al Creditore, volesse pagare ancora tutto l' interesse, o l' utilità, che egli potrebbe avere nel tempo proprio, in cui dovea cadere il pagamento, allora gli sarà lecito di potè pagare anticipatamente, tanto al Creditore, che al di lui Procuratore, come riprovando il *Salgad.* dottamente, e con vive ragioni stabilisce *l' Olea de cess. jur. tit. 1. quæst. 6. nu. 60. & 61.*

Per lo contrario, se la dilazione al pagamento è 85 posta solamente a comodo, e in grazia del Debitore, come si deve in dubbio sempre presumere *Cenc. de censib. quæst. 84. num. 3. Gratian. cap. 505. numer.* 31. 86 *Salgad. labyrint. credit. part. 2. cap. 29. numer.* 35. 87 allora in questo caso, si può dal Debitore anticipatamente pagare al Procuratore, e la ragione è assai convincente, perchè il Debitore, come si diceva, può rinunziare ad ogni suo favore, e così alla dilazione 88 posta a suo comodo, e fatta tale rinunzia (il che s' intende dall' atto stesso del pagamento, che egli fa) non si può dire mai, che egli paghi anticipatamente, così mirabilmente la *Ruota di Roma alla detta dec. 253. num. 4. 5. & 7. in fin. part. 1. recent. & decis. 374. num. 37. part. 5. rec.* e in questi termini parlano in vero tutti gli altri citati sopra per l' opinione affirmativa a favore del Debitore.

Tantopiù ciò procede nel Procuratore *cum libera*, o con altra simile ampiezza di facultà, mentre quei medesimi, i quali sostengono l' opinione contro del Debitore, cioè che egli pagando anticipatamente al Procuratore, paghi malamente, la limitano nel pa- 89 gamento fatto al Procuratore *cum libera*, o che fosse

construito con molta ampiezza di parole, e facultà, come si può vedere dall' *Amat. dict. resol. 29. numer. 12. 13. Munoz. de ratiocin. capit. 23. numer. 5. & seq.* e con altri citati dalla *Ruota alla d. decis. 374. numer. 37. & seq. part. 5. rec.* benchè questa limitazione venga senza ragione sufficiente impugnata dal *Merend. dict. lib. 24. cap. 26. num. 20.*

90 Venendo ora alla decisione del nostro caso, debbo conchiudere, che se apparisse in fatto per qualchè particolare circostanza, che la dilazione al pagamento della lettera cambiale sia stata voluta dal Creditore a suo favore, o sia per suo comodo, e profitto, allora non si potrebbe sostenere per valido il pagamento fatto anticipatamente dal Debitore al Presentatore della lettera, ma in tutti gli altri casi, ne i quali regolarmente la dilazione al pagamento delle lettere è posta a favore del Debitore, cioè per il di lui comodo a preparare il danaro, come osservano lo *Scacc. de commerc. §. 5. gloss. 1. numer. 1. appresso il fin. Du Puy de liter. camb. cap. 4. numer. 26. Ansald. de commerc. disc. 3. numer. 10. & 11.* come così ancora nel dubbio si deve presumere, come ho detto sopra, in tutti gli altri casi, dico, il pagamento quantunque fatto anticipatamente dal Trattario al Procuratore, o

91 sia al Presentatore della lettera cambiale, de jure è validissimo, dimanierachè il caso della diminuzione delle monete, o della decozione del Procuratore dipoi seguito, debbe andare a danno del Creditore, per le ragioni, ed autorità riportate sopra.

92 Debbo qui solamente avvertire, che anche in questi casi della dilazione, posta a favore solamente del Debitore, se al tempo dell'anticipato pagamento, che vuol fare il Debitore, averà il Creditore cominciato ad avere qualche interesse nella suddetta dilazione, come per modo di esempio, se fosse imminente l' e-

93 ditto della mutazione delle monete, o del loro valore, o pure se il Procuratore, o Presentatore, a cui

94 si dovea pagare, fusse divenuto decotto, o non solvendo, o in stato di prossima decozione, o si fusse dato altro simile caso, che il pagamento anticipato fusse di pregiudizio, e danno al Creditore, non si può dal Debitore pagare anticipatamente, come dottamente, e diffusamente il *Larrea alla decis. 15. per tot.* seguitato con altri dal *Salzad. labyr. credit. part. 2. cap. 29. num. 41. 42. 43. & seq. Valeron. de transact. tit. 3. quaest. 3. num. 15. Cenc. de censibus quaest. 84. numer. 7. Olea de cess. tit. 1. quaest. 6. num. 61.*

95 Ma ciò si deve intendere quando il pagamento anticipato fusse stato fatto dal Trattario con scienza dell' imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro danno, che dovea succedere al Creditore, e così con dolo, e frode del suddetto Trattario, come si scorge dalla lettura de' suddetti Autori, e non già nel caso dell' anticipato pagamento fatto ignorantemente, e con buona fede dal Debitore, o sia dall' Accettante, come meglio spiega la *Ruota di Roma alla detta dec. 374. num. 40. 41. 42.* ed ho altrove in questo Trattato fermato.

96 Decimo caso. Pietro, sopra di cui è stata fatta la tratta, accetta una lettera di cambio, ma essa vien pagata da un' altro sopra protesto per onore della medesima lettera, o pure della girata. Fallisce poi il Debitore della lettera, si cerca se il Terzo, il quale l' ha pagata, abbia il suo regresso, o rivalenza contro di Pietro, che l'ha accettata?

97 Si risponde affirmativamente, perchè siccome tanto il Traente, quanto chi ha data la valuta della lettera, o sia il Remittente, quando fa la rimessa sopra di se, o stà del credere, come anche tutti li Giranti, e l' Accettante sono obbligati *in solidum* alla soddisfazione, e compimento della lettera verso colui, che l' ha presentata, e fatta accettare, come pienamente prova il *Du Puy de liter. camb. al cap. 16.* e Noi al

98 *discurs. 58. tom. 2. de commerc.* Il contrario però pare che fermi la *Rot. Roman. coram Lancett. decis. 192.* ma non è vera la sua opinione, nè i Dottori da essa citati provano il suo assunto, poichè parlano in termini diversi; anzi alcuno di loro, particolarmente il *Torr.* prova il contrario, e perciò lui ho citato per la mia opinione: così colui, che l' ha pagata sopra protesto, avendo fatto negozio utile per tutti li suddetti obbligati, acquista per conseguenza contro ciascun di loro l' azione *negotiorum gestorum*, conforme dimostrano dottamente *Monsign. Ansald. de commerc. al disc. 79. numer. 8. & seq. il Du Puy al capitol. 16. numer. 11. e al capitol. 9. numer. 11. & 12.* e pienamente il *Torr. de camb. disputat. 2. quaest. 13. dal numer. 24. quasi sino alla fine*. Ora dichiara 99 in oltre ciò non procedere, quando si fusse pagata la lettera sotto protesto per onore del Traente, perchè in tal caso chi l' ha pagata averebbe solamente obbligati il Traente, e coloro, che fussero obbligati per la medesima tratta allo stesso Traente, e non li Giranti, e gli altri, a' quali sarebbe competuto il regresso, o la rivalenza contro del medesimo Traente, se per onor di lui solo non fosse stata la lettera compita.

Ho detto, che il Presentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, il Remittente, tutti gli Giranti, e l' Accettante, ma ciò si deve intendere ne' suoi termini, cioè quando tanto la let- 100 tera del Traente, quanto le girate, sono state fatte tutte per valuta avuta, o all' ordine del Remittente, e de' Giratarj, e non quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile semplicemente al Remittente, senza averne da lui ricevuta la valuta, o li precedenti Giran- 101 ti hanno fatte porre semplicemente le girate pagabili a' loro respettivamente Giratarj, senza il rimborso della valuta, come per modo di esempio;

Tizio dà una lettera sopra Tullio pagabile a Pietro per valuta cambiata, Pietro la gira a Sempronio per valuta intesa, Sempronio la gira a Paolo per la valuta intesa, Paolo la gira a Cajo per la valuta avuta, Cajo presenta la lettera, e gli viene accettata da Tullio. In questo caso non resteranno obbligati a Cajo ultimo Giratario, se non l' Accettante, perchè in virtù della sua accettazione viene solamente obbligato al pagamento della lettera, che non può per qualunque eccezione liberarsene, come ho fermato in questo Trattato, e in più discorsi del mio Trattato *de commercio*, e Paolo, il quale ha imborsato da Cajo la valuta della girata. Per lo contrario Tizio Traente, e gli altri, cioè Pietro, e Sempronio primi giratarj, non potranno essere obbligati al pagamento da detto Cajo presentatore della detta lettera, poichè nessuno di loro ha ricevuta la valuta, e così se Cajo volesse agire contro di loro, gli verrebbe giustamente impedito da ciascuno di loro con l' eccezione della valuta non pagata, la quale eccezione, siccome potevasi opporre, tanto dal Traente, come dalli primi Giratarj contro di Paolo, così ella si può certamente opporre contro di Cajo successore singolare, o sia cessionario immediato di Paolo, a mediato degli altri Autori di Paolo, nè punto giova a Cajo ultimo giratario l'aver pagata la valuta della lettera, o girata a Paolo, perchè Paolo con cedere la lettera non può pregiudicare all' eccezioni, che competono al Traente, e alli primi Giranti, cioè all' eccezione della valuta non pagata, che ha Tizio contro di Pietro, e Pietro contro Sempronio, e Sempronio contro Paolo, il tutto come resta comprovato dalle ragioni da me addotte al *disc. 48.* e sue addizioni, e in altri del mio Trattato *de commercio*, ed in altro luogo del presente Trattato, e dal *Du Puy de art. lit. camb. cap. 5. per totum.*

Premesso tutto ciò, ne siegue senza dubbio, che se Tullio accettante avesse fallito, dimodochè detto Cajo ultimo giratario non avesse potuto trovare il suo pagamento de' di lui Beni, non potrebbe in modo alcuno molestare gli altri per le ragioni di sopra addotte.

E' necessario però l' avvertire, che nel caso, ove 102 tutti, cioè tanto il Traente, quanto il Remittente, e Giranti fussero *in solidum* obbligati verso il Presentatore della lettera, e tutti avessero fallito, il Presentatore può entrare, ed essere ammesso in tutti gli accordi, e composizioni, che ciascun di loro facesse respettivamente con li suoi Creditori, purchè il Presentatore entrando in un accordo sappia ben premunirsi dell' opportuna, e necessaria riserva delle 103 sue ragioni, e azioni contro tutti gli altri obbligati per quello, che non esigesse, o non potesse esigere da quelli accordi, in cui egli sarà entrato, o 104 sarà stato ammesso, e per di lui maggior cautela sarà

bene,

bene, che egli non si lasci indurre e sottoscrivere alcuno accordo senza il consenso degli altri obbligati, e quando venisse necessitato a concorrervi per via di lite, o Giudizio, faccia notificare, ed intimare la lite, o Giudizio mossogli contro, a' suddetti altri obbligati colle proteste, e riserve solite, quali si doveranno anche in ogni atto giudiciario replicare, e lasci, che 105 il Giudice da se lo includa nell' accordo, altrimenti sottoscrivendosi ad un' accordo senza le sue proteste, e riserve necessarie, non potrebbe più agire contro gli altri obbligati, come viene tuttociò diffusamente insegnato dal *Du Puy al cap. 16. per tot. de art. lit. camb.* ove riporta *ad literam* tre Consulti distesi da diversi Dottori Francesi, oltre il Testo sopra ciò espresso della *l. si praeced. 5. 8. §. Lutius ff. mand. & ibi DD. & egregie Brunem. Rot. cor. Mollin. dec. 343. & late Berlich. dec. 235. num. 15, cum pluribus ab eo citatis & Strath. de decoctor. part. 6. num. 14. & 15.* il che procede anche nel caso, che il Presentatore avesse solo tacitamente accettato l'accordo fatto dagli altri, per il *Bald.* nella *d. l, si praecedente §. Lutius* ed altri Dottori sopraccitati, e vedi ciò che ho detto diffusamente supra questa materia nel *disc. 173. tom. 3. de Commerc.*

ARGOMENTO.

Si tratta delle girate delle lettere di cambio fatte dal Girante ad un'altro, in tempo, che il medesimo Girante era in istato di prossima, o attuale decozione, e de' loro diversi effetti, che partoriscono, tanto in riguardo de' Giranti, e Giratarj, quanto dello Scrivente, ed Accettante le dette lettere, e parimente delle girate fatte ad un Giratario, il quale era in istato di prossima, o attuale decozione, e de' loro effetti in riguardo di tutte le dette Persone, ed in oltre de' diversi modi di girare le lettere di cambio, e loro diversi effetti.

SOMMARIO.

1 *La girata fatta dal Fallito, o prossimo al fallimento, è validissima, purchè il Giratario non sapesse, nè potesse sapere lo stato del Girante.*

E così ogni altro contratta num. 2.

3 *E perciò in tal caso lo Scrivente sarà tenuto verso del Giratario.*

4 *E molto più tal contratto sarebbe validissimo, se al tempo della girata il Girante fosse stato in buono stato, o credito appresso la Piazza.*

5 *Ciò ha solamente luogo, se la lettera sarà data all'ordine S. P. o per valuta avuta, benchè la valuta non fosse corsa, ma non già negli altri casi.*

6 *Il Traente non è tenuto a far pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante, nè il Remittente al Traente, non ostante, che la lettera fosse stata data all'ordine S. P. del Remittente.*

7 *Quando il Giratario sapeva, o doveva sapere l'attuale, o prossimo fallimento del Girante, allora lo Scrivente non è in modo alcuno tenuto, non potendo il Girante in tal caso pregiudicare nè allo Scrivente, nè a' Creditori dell' istesso Girante.*

8 *Se la lettera girata di chi era in prossima, od attual decozione sarà accettata, l' Accettante sarà obbligato a pagarla al Giratario, ne' casi però, che la girata fosse stata fatta validamente,* e num. 9.

10 *In questi casi però all' Accettante competerebbe il regresso, e l' azione di rivalersene contro dello Scrivente.*

11 *Se la suddetta lettera è girata in tempo, che il Girante sia già fallito, o prossimo a fallire, in questo caso sarà l' Accettante tenuto a pagarla, se ciò avesse saputo, o dovuto sapere al tempo dell' accettazione.*

12 *Lo che anche succede quando si accetta la lettera dello Scrivente, del quale si sapeva, o doveva sapersi il prossimo, o attual fallimento.*

13 *Ed in tal caso non le compete nè pure il regresso contro l' istesso Scrivente.*

14 *Tutto questo però non ha luogo, quando l' Accettante era inconsapevole dello stato del Girante, o pure dello Scrivente.*

15 *L' Accettante non ha regresso alcuno contro lo Scrivente se volse pagare la lettera di cambio, contuttochè le fosse pervenuta avanti la scadenza del pagamento la notizia del cattivo stato, in cui si ritrovava il Girante; questo però non ha luogo, se tal notizia le perverrà dopo l' accettazione, e il seguito pagamento.*

16 *Se il Girante girerà la lettera scientemente ad uno, che fosse fallito, o prossimo al fallimento nel tempo della girata, la dettagirata sarà validissima, e se ne acquisterà l' jus a i Creditori dell' istesso Giratario.*

17 *Se però la valuta di detta lettera non sarà stata dal Ricevitore pagata allo Scrivente, nè tampoco dal Giratario al Girante, potrassi dall' uno; o dall' altro revocare l' ordine d' accettare la tratta a coloro, a' quali la medesima fu diretta.*

18 *E ciò molto più ha luogo quando il Giratario non è altro, che un semplice adjetto al pagamento.*

19 *Semplice adjetto al pagamento altro non significa, se non che chi deve riscuotere la rimessa, non vi ha alcuno interesse, e perciò nella riflessione questo non fa altra figura, che di mero Procuratore del Girante, o Ricevitore della lettera.*

20 *Regolarmente si deve presumere, che quello, a cui si fa la rimessa colla lettera di cambio, o colla girata della medesima, sia semplice adjetto del Remittente, o del Girante, se il contrario dall' istesso adjetto non venga provato.*

21 *Il pagamento fatto al Presentatore della lettera dall' Accettante è sempre ben fatto, benchè il Presentatore sia un semplice adjetto, o Procuratore, purchè non sia stato prima del pagamento rivocato l' ordine di pagare all' Accettante.*

22 *Nelle lettere di cambio l' adjetto al pagamento due Persone rappresenta, cioè di semplice adjetto al pagamento, e di Procuratore* ad exigendum *in virtù di presunto mandato.*

23 *Quando rappresenta la prima Persona, altro il suo mandato operare non puote, se non che la sola facoltà di ricevere il pagamento della rimessa, non potendo per altro convenire l' Accettante al pagamento.*

24 *Questo per altro non procede quando è Procuratore* ad exigendum, *giacchè allora in virtù del presunto mandato può agire, e convenire l' Accettante della lettera di cambio.*

25 *Quando il Giratario non è semplice adjetto, ma bensì è creditore del Girante, o pure ha qualche interesse nella suddetta lettera, in tal caso benchè il detto Giratario fosse stato al tempo della girata fallito, e prossimo al fallimento, l' Accettante doverà pagare al medesimo la lettera accettata, non meno in pregiudizio dello Scrivente, che del Girante.*

26 *Se il Girante non averà avuta fede della valuta al Giratario, sempre sopra la lettera, benchè accettata, sarà poziore ad ogni altro Creditore del Giratario, perchè la lettera in tal caso non s'intende escita dal dominio del Girante.*

27 *L' Accettante se è tenuto a pagare la tratta, o girata al Giratario per il suo rimborso, ha l' azione di convenire lo Scrivente, e questo può farsi pagare la valuta dal Ricevitor della lettera, che la medesima girò.*

28 *Questo procede se il Girante al tempo della girata sapeva, o doveva sapere essere il Giratario decotto, o prossimo alla decozione.*

Ma non già nel caso, che il Girante non avesse avuta, nè potuta avere tal notizia, num. 29.

30 *La girata fatta ad uno, che fosse fallito, o prossimo alla decozione è valida, se egli sarà creditore del Girante, perchè allora la girata partorirebbe il suo effetto a favore de' Creditori del Giratario.*

31 *Quando è invalida la girata, benchè sia seguita l'ac-*

l'accettazione della lettera di cambio, l'Accettante non è tenuto al pagamento, e se averà pagato senza sapere l'invalidità della medesima girata a cagione della decozione attuale, o prossima del Giratario, tal pagamento sarà seguito a danno dello Scrivente, o del Girante.

32 *Ciò si limita se l'Accettante pagò detta lettera in tempo, nel quale a lui fosse nota l'invalidità di detta girata, e il danno in tal caso a lui solo, e non allo Scrivente, e Girante s'appartiene.*

33 *Data una lettera all'ordine S. P. da uno, con fede della valuta, se da questo sarà stata girata ad un'altro per la valuta avuta, il danno di tal lettera accettata sarà dell'ultimo Giratario, e non del Datore della lettera.*

34 *E tale è il parere universale de i Mercanti.*

35 *Se lo Scrivente in dare la lettera non averà avuta fede della valuta, sarà poziore ad ogni altro nel danaro rimesso, benchè la lettera sia stata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario, e n. 36. e seg.*

E lo stesso ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non si deve de jure presumere per avuta d. num.

Si ferma però il contrario, al num. 41. 42. 43. e seg.

37 *Se il nome del Debitore girato, e ceduto si ritrova ancora esistente, e non riscosso dal Cessionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto e al Creditore anteriore, ed ipotecario dell'istesso Padrone originario l'jus di vindicarlo, o avocarlo, o di essere sopra di esso ad ogni altro preferito, e* n. 38.

39 *Lo che parimente si osserva nel danaro pagato, e nella mercanzia venduta, e consegnata, quale si trovasse ancora esistente.*

40 *Il caso del finto pagamento non può più operare del caso, nel quale segue il vero pagamento.*

44 *Se chi averà comperata qualche mercanzia, benchè egli non ne sia divenuto padrone per essergli stata venduta senza fede del prezzo, o pure per averla comperata in tempo del suo prossimo fallimento, o da chi non ne era padrone, se egli l'averà rivenduta ad un'altro, il Padrone vero non averà alcuno jus di vendicarla dall'ultimo Compratore.*

Lo stesso ha luogo nelle lettere di cambio, e loro girate d. n. 44. e seg.

45 *Le girate come le lettere di cambio in due maniere si fanno, cioè semplicemente pagabili alla Persona, a cui quelle si girano, ed all'ordine S. P. del Giratario, e* num. 51.

E partoriscono questi due modi diversi effetti, come le lettere di cambio num. 46. e 54.

47 *La ratione considerata nelle lettere di cambio, milita appunto nelle girate.*

48 *La clausula S. P. per stile de i Mercanti ha la medesima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate.*

49 *Non pagata al Girante la valuta della girata, al medesimo competono, e no contro i secondi, ed ulteriori Giratarj quelle ragioni, ed eccezioni, quali competono, e nè al Datore della lettera, quando non gli è stata pagata la valuta dal Ricevitore della medesima lettera.*

50 *Tra il Girante, e il Traente non vi è differenza alcuna, facendo il Girante in riguardo al suo Giratario la figura di Traente.*

51 *Le girate in due maniere si possono fare, cioè con far la girata pagabile semplicemente alla Persona a cui ella si gira, o pure all'ordine di chi si gira.*

52 *Le lettere di cambio benchè non fatte all'ordine, contuttociò si possono girare.*

53 *E similmente le girate rigirar si possono ad altri, benchè non siano state fatte all'ordine di quelli, a i quali si rigirano.*

54 *Differenza, che passa fra la girata fatta in un modo, o in uno altro con gli effetti diversi, che partorisce.*

CAPITOLO IV.

DAlle teoriche, e conclusioni di ragione premesse ne' Capitoli precedenti, si possono risolvere più casi contingibili nelle girate delle lettere, dove seguisse tanto per parte del Girante, quanto del Giratario la decozione, ma per rendere più facile la cognizione, e pratica anche di questa materia, ne accennerò qui alcuni più difficili, li quali serviranno per regola nel decidere gli altri simili, o meno dubbiosi.

1 Il primo è quando il Ricevitore della lettera di cambio, o sia il Remittente, fa la di lui girata nel tempo che egli è decotto, o prossimo al fallimento, ma il Giratario non sapeva, o non poteva sapere la mala qualità, e stato del Girante, a allora stimo per certo, che la girata sia valida, poichè il contratto quantunque fatto col Fallito de jure si sostiene, quan- 2 do chi ha con esso lui contrattato, non era consapevole della di lui attuale, o prossima decozione, come ho provato nel *cap.* 1. e per conseguenza il Giratario, che averà pagata la valuta della girata, averà altresì per obbligato lo Scrivente, o Datore del- 3 la lettera, puntualmente *Mans. consult.* 179. *num.* 41. e secondo ciò che ho fermato nel *disc.* 48. *numer.* 1. *& disc.* 31. *numer.* 8. *tom.* 2. *de commerc.* e sopra al *cap.* 1. e molto più ciò ha luogo, quando dal tempo della girata il Girante era in credito appresso alla Piazza, e così ancora in buono stato da contrattare, co- 4 me in termini di girata fatta in tempo buono, benchè il Girante poi fallissa; ferma la *Ruota Rom. alla decis.* 16. *num.* 14. *post Card. Albit. de incostant.* e appresso il *De Luc. de usur. & camb. decis.* 20. *num.* 8. *vers. etenim adducta*.

5 Il tutto sin qui detto però procede, quando la lettera dello Scrivente fosse concepita all'ordine S. P. o per valuta avuta, benchè in vero ella non fosse corsa secondo i termini, e dichiarazioni, che ho dato nel suddetto mio *disc.* 48. e sue addizioni, qual mio discorso con tutto ciò, che ho ivi detto nell'addizione, viene mirabilmente comprovato dal *Du Puy de lit. camb. al cap.* 5. *numer.* 18. con li seguenti sino alla fine; ma se la lettera dello Scrivente non fosse con tali formule concepita, ma solo pagabile a chi da principio la riceve, o a Persona da principio da lui determinata, e così a Persona certa, e dicesse per valuta cambiata, o intesa, o altre simili formule non indicanti il pagamento della valuta, allora lo Scrivente non resterebbe obbligato, perchè gli competerebbono contro del Giratario tutte quelle eccezioni, e particolarmente della valuta non pagata, che gli possono competere contro il Ricevitore della sua lettera, il quale l'ha girata. Noi nel detto *disc.* 48. ed il *Du Puy* nel luogo poco fa citato, il quale al 6 *numer.* 21. di più soggiunge, che le stesse eccezioni competerebbero al Datore della lettera contro il Giratario, anche nel caso, che la lettera fosse data all'ordine S. P. o dicesse per valuta avuta, quando il Giratario non avesse pagata al Girante la valuta.

Nel capo poi, che il Giratario sapeva, o doveva sapere l'attuale, o prossimo fallimento del Girante, pare assolutamente, che lo Scrivente non sia tenuto, 7 perchè il Giratario non poteva in quel tempo contrattare, nè fare alcun negozio col Girante, non solo in pregiudizio dello Scrivente, ma nè meno de' suoi Creditori, come nel *Cap.* 1.

L'altro caso è, quando la lettera dello Scrivente girata, come sopra si è detto, dal Girante, in tempo della sua prossima, o attuale decozione fosse accettata da quello, a cui era diretta la tratta, e in questo dobbiamo vedere se l'Accettante sia tenuto a pagarla.

8 E qui pure conviene procedere con questa distinzione, o siamo ne i casi suddetti, in cui il Giratario abbia potuto validamente contrattare col Girante fallito, o prossimo al fallimento, dimodochè la girata de jure sia valida, e allora l'Accettante sarà tenuto 9 a pagarla, come sarebbe lo Scrivente obbligato a farla pagare, quando eziandio non fosse stata accettata, ma in tali casi competerebbe all'Accettante il regresso, o l'azione di rivalersene contro lo Scrivente, 10 o siamo negli altri casi, che la girata non si possa de jure sostenere, perchè non si potesse fare dal Girante

già

già fallito, o prossimo al fallimento, e allora se l'Accettante ciò sapeva, o doveva sapere, sarà obbligato a pagarla, come egli sarebbe nel caso, che accetta la lettera dello Scrivente, quando sà, o deve sapere, che egli è decotto, o prossimo alla decozione, come ho di sopra fermato al *cap.* 1. *e* 2. e nè meno gli potrà competere il regresso contro dello Scrivente; ma se l'Accettante non sapeva, o non poteva sapere, che il Girante fosse decotto, o prossimo alla decozione, e così, che la girata fosse invalida, in questo caso non sarà l'Accettante obbligato a pagarla, come egli non sarebbe tenuto nel caso, che accetta la lettera dello Scrivente, quando non ha scienza, che al tempo della sua accettazione lo Scrivente fosse fallito, o prossimo al fallimento conforme ho mostrato sopra al *capitol.* 2. e se mai tale scienza da lui non avuta al tempo dell'accettazione, gli fosse giunta poi innanzi la scadenza del pagamento, e l'avesse ciò non ostante volsuta pagare, non gli doverà tampoco in questo caso competere il regresso contro lo Scrivente, dovendo imputare alla sua trascuraggine, o colpa l'aver pagata la lettera, a cui non era obbligato, la qual colpa, o negligenza non può ad altri pregiudicare, ma se innanzi tale scienza l'avesse non solo accettata, ma ancora pagata, allora non se gli potrebbe negare tal regresso contro lo Scrivente, per la buona fede, con cui ha accettata la lettera dello Scrivente, e per le ragioni addotte in simili termini dallo *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 405. & 406. con li seguenti, e da me sopra al *cap.* 3.

Abbiamo fino a qui trattato della girata fatta dal Girante al Giratario, nel tempo, che il Girante era decotto, o prossimo alla decozione, Facciamo adesso qualche parola del caso opposto, cioè della girata fatta dal Girante al Giratario, quando questi fusse al tempo della Girata fallito, o prossimo ad fallimento.

Ed anche in questo caso conviene così distinguere, o al tempo della girata il Girante sapeva, o doveva sapere la decozione attuale, o prossima del Giratario, e allora la girata sarà valida, per la ragione poco fa detta di sopra, dimanierachè se ne acquisterà l'jus alli Creditori del Giratario, Noi nel *disc.* 53. *num.* 13. aggiungendo lo *Spad. al cons.* 161. *num.* 8.

E però vero, che se la valuta della lettera non sarà stata pagata allo Scrivente dal Ricevitore della medesima lettera, nè tampoco dal Giratario al Girante; potrà l'uno, e l'altro rivocare a chi và diretta la tratta, l'ordine di accettarla, per ciò che ho fermato nel *disc.* 48. *e addizione tom.* 1. *de commerc. Du Puy de liter. camb. cap.* 5. *num.* 21. tanto più ciò procede, quando il Giratario non fosse, come dicono i Dottori, che un semplice adjetto al pagamento, il quale non significa altro, che chi deve riscuotere la rimessa, non vi ha alcuno interesse, e perciò non fa egli nella riscossione, che figura di mero Procuratore del Girante, o Ricevitore della lettera, che sono respettivamente i Remittenti *Spad. cons.* 222. *num.* 5. & 6. e Noi nel *capitolo precedente, caso* 6. *num....*6. *Ciò però si deve* e pienamente nel *disc.* 33. & *disc.* 53. *num.* 16. 17. Dovendo qui avvertire per regola, che quello, a cui si fa la rimessa con la lettera di cambio, o con la girata della medesima, si deve presumere sempre come semplice adjetto del Remittente, o del Girante, il quale è lo stesso, che il Remittente, se non si prova dall'adjetto l'interesse, che egli ha nella rimessa *Spad. cons.* 222. *num.* 5. *Monac. dec. Florent.* 70. *num.* 24.

Quando poi la lettera fosse accettata, si doverà altresì riflettere alla qualità della Persona rappresentata dal Giratario, il quale deve esigere la suddetta rimessa, dimanierachè se egli fa figura di semplice adjetto al pagamento, cioè, come abbiamo poco fa detto, di semplice Procuratore del Girante a ricevere la somma rimessa nella lettera di cambio, e non avendo innanzi della scadenza del pagamento ricevuto alcun'ordine rivocatorio dal Girante, l'Accettante l'avesse poi, o volontariamente, o in forza di giudizio per ordine del Giudice anche pagata; in tal caso egli averà il suo regresso contro dello Scrivente, e questi contro del Girante, poichè deve il Girante imputare a se stesso, ed alla propria sua colpa, l'avere eletta scientemente una Persona decotta, e fallita a ricevere, o ad esigere la rimessa, dico a ricevere, o ad esigere, perchè l'adjetto al pagamento nelle lettere di cambio rappresenta due Persone, una di semplice adjetto al pagamento, e l'altra di Procuratore *ad exigendum* in virtù di mandato presunto. Se egli si considera come Rappresentante la Persona di semplice adjetto, il suo mandato non può estendersi, che a ricevere il pagamento della rimessa, dimodochè egli non può agire contro dell'Accettante, nè convenirlo per il suddetto pagamento, come ho pienamente mostrato ne' suddetti miei *disc.* 33. & 53. & 56. *num.* 61. *con li seguenti de commerc.* ma come Procuratore *ad exigendum* in virtù del presunto mandato può eziandio agire, e convenire l'Accettante al pagamento, Noi nel *detto disc.* 33. *numer....* & *in addit. num.* 57. 58. & *disc.* 56. *num.* 65.

Ma se il Giratario non fosse un semplice adjetto al pagamento, perchè fosse creditore del Girante, o avesse da questo comprata, o in altro modo negoziata, o contrattata col Girante la girata della lettera, dimodoche per qualche titolo ne avesse acquistato qualche jus, o interesse, secondo alcuni casi da me esposti ne' miei *disc.* 33. 51. 52. 53. & 56. *dal numer.* 66. *de commerc.* in tutti questi casi l'Accettante sarà tenuto a pagare la lettera per le stesse ragioni riportate alli suddetti *disc.* 33. *numer.* 11. & *disc.* 55. *numer.* 6. 7. 8. & *seqq.* & *disc.* 56. in pregiudizio non meno dello Scrivente, che del Girante, il quale doverà imputare alla propria colpa l'avere voluto contrattare la girata con uno, che al tempo della girata contrattata sapeva, o doveva egli sapere essere decotto, o prossimo al fallimento *Gizzarell. decis.* 59. *numer.* 14. & *Mans. consultat.* 343. *numer.* 69. a riserva però del caso ove constasse, che il Girante non ha avuta fede del prezzo della girata, o perchè il Girante avesse con esso lui convenuto, che il suddetto prezzo gli dovesse essere subito sborsato, o in altra qualunque maniera; Imperciocchè allora non essendo la somma girata uscita dal dominio del Girante per la fede del prezzo da lui non avuta, come ho fermato nel *disc.* 38. *numer.* 6. & *seq.* & *numer.* 28. 29. *De Luc. ad Gratian. capitol.* 967. *numer.* 3. & *seq.* e sopra al *capit.* 1. e sotto al *cap.* 7. & 8. gli competerebbe sempre sopra la detta partita girata, in virtù del dominio non ancora passato nel Giratario, l'jus di vendicarla ad esclusione di qualunque altro Creditore, quantunque poziore, o anteriore, ed ipotecario, in conformità di ciò, che ho più volte stabilito nel mio Trattato *de commercio*, e particolarmente nel suddetto *Capitolo* 2. & *cap.* 7. & 8.

Non debbo tralasciare di avvertire, che ne' casi poco fa accennati, in cui l'Accettante è tenuto a pagare la tratta, o sia lettera al Giratario, gli compete di ragione l'azione di rivalersene contro dello Scrivente, e a questo l'azione di farsene pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che l'ha girata, e perciò dissi, e dissi bene, essere ne' suddetti casi obbligato l'Accettante a pagarla, a danno tanto dello Scrivente, quanto del Girante.

Tutto ciò procede, come ho detto, quando al tempo della girata il Girante sapeva, o doveva sapere, che il Giratario era decotto, o prossimo al fallimento, ma per lo contrario, se al tempo della girata il Girante non sapeva, o non poteva sapere, che il Giratario fosse decotto, o prossimo al fallimento, in questo caso la girata non si potrà dir valida, a riserva del caso, che il Giratario fosse creditore del Girante, poichè allora la girata averà tutta la sua fermezza, e validità, e così doverà partorire il suo pieno effetto a favore de' Creditori del Giratario, secondo che ho fermato nel *discors.* 53. *numer.* 13. & *discors.* 56. *num.* 47. e puntualmente *Spad. al consult.* 161. *numer.* 8.

In oltre nel primo caso della girata nulla, ed invalida, se fosse seguita l'accettazione della lettera cambiale, l'Accettante non sarà tenuto tampoco a pagarla, perchè essendo insussistente la girata, rimane per conseguenza anche nulla l'accettazione della lettera, e della girata, in virtù della quale debbesi pagare la rimessa al Giratario, e se mai l'Accettante l'avesse già soddisfatta, senza sapere, o poter sapere, l'invalidità della suddetta girata a cagione della decozione attuale, o prossima del Giratario, il pagamento fattone dall'Accettante dovrà cedere a danno

dello

dello Scrivente, e del Girante, dimanierachè l'Accettante potrà giustamente rivalersene contro dello Scrivente, e questi contro del Girante ricevitore della lettera, e se per lo contrario l'Accettante fosse stato sciente dell' invalidità della suddetta girata, tal pagamento dovrà allora cedere in suo proprio danno, e non dello Scrivente, e Girante.

A maggior luce di questa materia, giova molto soggiugnere qui un'altro caso assai frequente in pratica.

Antonio dà una lettera all' ordine S. P. di Paolo, con avergli fede della valuta; Paolo la gira subito a Giovanni, e ne riscuote da lui immediatamente la valuta; Giovanni se la fa accettare, e poi si scuopre il fallimento di Paolo con la sua fuga, o latitanza, si cerca, se il danaro della lettera accettata a favore di Giovanni, spetti, e spettar debba a lui, o pure ad Antonio, il quale non ha ricevuta da Paolo la valuta?

Debbo certamente rispondere in favore di Giovanni giratario, per le ragioni già segnate nel *Capitolo precedente, caso sesto §. Nel caso poi*, e lo stesso vien confermato in questi medesimi termini dal *Du Puy de art. lit. camb. cap. 5. numer.* 22. e tale è l'universale parere de' Mercanti.

La maggior difficoltà averebbe luogo, quando da Antonio datore della lettera non si fusse avuta fede del prezzo, o che la fede da lui avutane non si dovesse de jure riputare per avuta, come nel caso che egli avesse fidata la lettera a Paolo, con crederlo allora in buono stato, e grado, benchè fusse veramente in istato di dover fra poco fallire, ed avesse premeditato la fuga, o il suo ritiro.

Poichè parrebbe io questi casi a prima giunta, che Antonio datore della Lettera, dovesse essere preferito a Giovanni giratario, mentre cessando la fede del prezzo, o dovendosi essa riputare per non avuta, non si può mai dire, che la proprietà della Lettera, o il nome del Debitore, che dovea pagarla, o il danaro rimesso sia passato in dominio di Paolo rimettente, e da esso in Giovanni giratario, come ho accennato sopra nel Capitolo precedente, e per conseguenza in ragione di tal dominio rimasto sempre appresso di Antonio doverà questi, come Padrone, essere sempre preferito, e poziore al Giratario, e a qualunque altro sopra il danaro della Lettera, o rimessa, come che non ancora consunto, nè confuso dal Giratario, ma tuttavia esistente in mano dell'Accettante, come sotto ho pienamente fermato nell'ultimo Capitolo, e ciò procederebbe eziandio, che non si volesse considerare la Lettera, o la rimessa, ma l'Accettante solamente come nome di debitore girato, o ceduto, poichè ogni volta, che il nome di debitore girato, o ceduto si trova ancora esistente, purchè non sia stato innanzi riscosso dal Cessionario, o Giratario, non si può negare al Padrone originario di tal nome, come nè pure ad ogni altro suo Creditore anteriore con ipoteca, l'jus di vindicarlo, o avvocarlo, e di essere sopra di esso, o l'uno, o l'altro preferito, o in ragione respettivamente di dominio, o d'ipoteca, Noi nel *disc.* 44. *num.* 29. *tom.* 1. *de Commerc.* in guisa appunto del danaro pagato, e della mercanzia venduta, e consegnata, la quale si trovasse ancora esistente, secondo la più vera opinione in termini di nome ceduto, seguitata dall' *Amat. resolut.* 51. *num.* 19. *Surd. cons.* 4. *numer.* 48. & 436. *numer.* 11. *Noguerol. allegat.* 35. *per tot. Card. de Luc. de credit. disc.* 10. *num.* 36. * *Olea de cess. tit.* 6. *quest.* 6. *numer.* 29. 30. & *quest.* 8. *num.* 38. & *in addit. per tot.* ove allega moltissimi. *Merlin. de pignor. lib.* 2. *tit.* 2. *quest.* 29. *num.* 43. *Salgad. labyrint. credit. lib.* 1. *cap.* 10. *num.* 55. *Pacific. de Salvian. cap.* 2. *numer.* 198. *Cyriac. controv.* 338. *num.* 18. 19. & *seq.* & *controv.* 339. e ciò ha indubitatamente luogo, benchè sia seguita l'accettazione del Debitore a favore del Giratario, a ancorchè la stessa accettazione della Lettera potesse aver forza, e vigore di danaro pagato, come osservano mirabilmente il *Surd. al cons.* 436. *num.* 11. *Cardin. de Luc. de credit. disc.* 10. *num.* 36. *Posth. resol.* 122. *num.* 40. 41. *Noguerol. alleg.* 35. *num.* 10. *Pacific. de Salvian. inspect.* 3. *cap.* 2. *num.* 202. per la ragione assai convincente, che siccome nel caso del pagamento vero, se il danaro si trova ancora esistente appresso di quello, a cui è stato pagato, compete l'jus di vindicarlo, o di avvocarlo, così il caso del finto pagamento in forza dell'accettazione non può operare più del caso vero, come ponderano i suddetti Autori.

Ma tutto ciò non ostante per buona regola particolarmente, e maggior comodo, a favore del pubblico Commercio, devesi risolvere in contrario, cioè, a favore di Giovanni Giratario, perchè quantunque veramente senza fede del prezzo, il dominio della Lettera, o della rimessa, o del nome del Debitore non sia potuto passare in Paolo, nolladimeno per ovviare alli sconcerti, che potrebbono darsi in grande pregiudizio della publica fede, e del Commercio, l'equità legale, e molto più la mercantile non sà, nè deve ammettere, che un Terzo, come il Giratario, che con buona fede ha sborsata la valuta al Girante, ne resti perdente, come in simili termini, e più dubbiosi di un Mercante, o di altra terza Persona di roba, o di mercanzia rivenduta ad un Terzo compratore, da chi prima l'aveva comprata senza fede avutagli del prezzo dal primo Venditore, o con dolo, e frode, atteso il di lui inevitabile futuro fallimento, o pure di roba, o mercanzia venduta ad un Terzo da un Mercante, che non avea ancora l'ordine dal suo Corrispondente di venderla, o avendolo, l'avesse ecceduto, che non debba questo terzo Compratore, il quale ha con buona fede contrattato, e pagato il prezzo della roba, benchè non fusse entrata ancora in dominio di chi glie l'ha venduta, o rivenduta, non debba, dico, essere astretto, nè molestato a restituirla a chi pretende di esserne il Padrone originario, affermano il *Cardin. de Luc. de regal. disc.* 115. *num.* 5. 6. 7. 8. 9. & *disc.* 129. *num.* 4. *in fin.* & *num.* 5. & *de credit. disc.* 51. *nu.* 4. *Sabell. in summ. lit.* E, *verb. emptio num.* 57. *Vespignan. de empt. & vendit. consult.* 4. *num.* 12. *vers. sexto limitatur* * *Targa nelle ponderazioni Maritime capite* 74. *vers. al contrario se uno fol.* 306., e in termini puntuali di Lettera di Cambio girata da uno, che l'aveva presa in tempo della sua prossima decozione, sostiene il *Sur. al cons.* 528. *sub num.* 27. *vers. quid ergo dicemus*, & *num.* 28. & *numer.* 32. *vers. removetur etiam*. Vedi la Ruota di Roma coram *Falconer. decis.* 17. *num.* 4. & *seq. tom.* 3. *tit. de rebus creditis*, & supra *cap.* 3. *num.* 55.

Debbo per ultimo avvertire, che le girate si sogliono fare in due maniere, come si fanno le Lettere di Cambio; La prima con girare la Lettera pagabile alla Persona, a cui ella si gira, l'altra all'ordine S. P. del Giratario, e siccome questi due modi nelle Lettere di Cambio partoriscono alcuni diversi effetti, come abbiamo notato sopra in questo Capitolo, così parimente gl'istessi diversi effetti producono nelle loro girate; poichè la stessa ragione, che si è considerata nelle Lettere di Cambio, milita anche nelle girate, e la forza della clausula S. P. per lo stile de' Mercanti, è la medesima nelle Lettere, che nelle loro girate; Laonde nel caso, che non sia stata pagata al Girante la valuta della girata gli competeranno contro li secondi, e ulteriori Giratarj, o nò, quelle ragioni, ed eccezioni, quali, come abbiamo di sopra veduto, secondo le distinzioni de' casi possono competere, o nò al Datore della Lettera, quando gli è stata pagata la valuta dal Ricevitore della medesima Lettera, non parendomi, che a questo effetto vi possa essere alcuna differenza tra lo Scrivente, e il Girante, perchè in sostanza il Girante in riguardo al suo Giratario viene a fare la figura dello Scrivente, o datore della Lettera.

Da quanto ho sio qui discorso nel Capitolo precedente intorno alla prima girata, si può dedurre la risoluzione di quei casi, ne' quali seguissero più girate nelle Lettere di Cambio, avvertendo solamente, che le girate si possono fare in due maniere, cioè, con far la girata pagabile semplicemente alla persona, a cui ella si gira, e l'altre con farle all'ordine di chi si gira, come appunto si sogliono dare le Lettere di Cambio dal Traente, o Scrivente, e siccome una Lettera di Cambio, benchè non sia fatta all'ordine, si può girare, come bene avvisa il *Du Puy al cap.* 5. *num.*... così le girate si possono rigirare ad altri, benchè non siano fatte all'ordine, la differenza poi, che verte tra la girata fatta in un modo più che nell'altro, con gli effetti diversi, che partorisce, l'ho notato sopra, e nel Capitolo terzo in fine.

ARGOMENTO.

Si esamina diffusamente, se ritornata la Lettera in protesto per diffetto di accettazione, o pagamento, possa lo Scrivente pagare il Ritorno al Ricevitore della detta sua Lettera, e non al Giratario; E parimente quando il pagamento, o pegno, o altro assegnamento dato dallo Scrivente al Ricevitore della sua Lettera, dipoi fallito, pregiudichi al Giratario, dimanierachè questi non possa più agire contro dello Scrivente, o altri, che fussero obbligati per la tratta.

SOMMARIO.

1 Due sorti di cessioni si danno, una a comodo del Cessionario, e l'altra a comodo del Cedente.
Quali esse siano, num. 2.

3 Le girate delle Lettere di Cambio s'intendono fatte pro solvendo, e non pro soluto, e perciò sono cessioni a comodo del Girante.

4 Il Debitore ceduto può pagare al Creditore cedente, benchè egli abbia scienza della cessione.

5 Il Datore della Lettera cambiale tornata in protesto può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia scienza della girata di essa Lettera in altri.
Si difende il contrario, eziandio, che il Datore della Lettera non abbia avuta scienza della girata, e tanto nelle Lettere fatte all'ordine S. P. quanto nell'altre fatte semplicemente, num. 5. 6. 7. e seq. e n. 11. 14. 15. e 16. con i seg.
Amplia ancora nel caso, che il Datore della Lettera avesse pagato per ordine del Giudice, num. 9.

8 La clausula all'ordine S. P. quale effetto operi nelle Lettere di Cambio.

10 Il Mallevadore, benchè abbia pagato per ordine, o sentenza di Giudice, non averà regresso contro del Debitore principale, se il pagamento non sarà giusto, o non averà fatte tutte le possibili difese per non pagare.

12 In colpa si dice colui, il quale non fa ciò che è solito farsi dagli altri prudenti Mercanti, e sarà tenuto ad ogni danno, benchè non vi abbia avuto alcun dolo.

13 In colpa si dice anche colui, il quale non prevede ciò, che si farebbe previsto, o pensato dagli altri Uomini prudenti.

17 Per il favore del pubblico Commercio si dee recedere dalle regole dell'jus commune, quando la buona fede mercantile, e il Commercio dovesse patire qualche pregiudizio.

18 Quando dal Creditore è stato restituito al Debitore il recapito del suo credito, si deve presumere essere stato il Creditore soddisfatto.
E così ne' termini di Lettera cambiale restituita a chi dovea pagarla, n. 19.

20 Se il ricapito del credito si trova restituito a un Debitore, si deve intendere liberato solamente colui, a cui è stato restituito, e a questo ceduto il credito, e l'azione contro gli altri suoi Condebitori.

21 Ma se il ricapito è restituito a uno de' Debitori, il quale ha il regresso contro dell'altro Condebitore, allora tal restituzione, non può importare, che mandato.
Lo stesso si dee dire, quando il Giratario rimette al Girante la Lettera di Cambio protestata, il quale ha il regresso contro dello Scrivente, d. num. 21.

22 Il Cedente, o Girante sempre può agire per la Lettera protestata, quando vi concorre il consenso tacito, o espresso delli Giratarj, e n. 33.

24 Se il Debitore pagando a uno, ha giusta causa di credere di pagar bene, resta liberato, benchè colui, al quale ha pagato, non avesse facultà di esigere, o non fosse il vero Creditore.

25 Le Lettere di Cambio non debbono rimandarsi colli protesti al Debitore, ma debbono restare appresso del Creditore, sino a tanto, che siano soddisfatte.

26 Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la Lettera, o ricapito del credito, è fatto validamente secondo l'uso d'alcune Piazze.

27 L'uso, o stile de' Mercanti prevale all'jus comune.

28 Le partite scritte da un Mercante ne' suoi Libri, o a credito, o a debito di qualche Corrispondente con qualche qualità si presumono, secondo lo stile universale de' Mercanti, scritturate d'ordine, intelligenza, o consenso del Corrispondente.

29 Il Debitore non può essere convenuto, senzachè dal Creditore gli venga prima offerto, e depositato il pegno datogli per cautela.

30 Il Procuratore rappresenta il Principale.

31 Il pagamento fatto al Procuratore del Creditore, è validamente fatto, benchè il Procuratore mandi a male il danaro ricevuto.

32 L'eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, si possono anche opporre da i Mallevadori, o Correi contro dello stesso Creditore.
E ciò procede, benchè tali eccezioni fossero nate al Debitor Principale dopo la fatta malleveria, num. 33.

34 Il Mallevadore può opporre contro del Creditore, che gli sia restituito il pegno avuto dal Debitore principale.
E ciò procede anche, che il pegno non fosse stato nato à principio dal Debitore al Creditore, ma dopo l'obbligazione del Mallevadore, numer. 35.

36 Il Girante, e altro Creditore, se averà restituito il pegno al Datore della Lettera con mala intenzione di far pagare i Mallevadori, o altri obbligati per la tratta, perde il suo credito, e non ha azione contro di essi.
E la stessa restituzione del pegno, fatta dal Girante, pregiudica al Giratario, quando ha questi rimessi i ricapiti al Girante, n. 37. e 36.

38 Il dolo, o la colpa del Procuratore, pregiudica al Principale.

39 L'eccezione del dolo si può opporre contro le Lettere di Cambio, benchè esse abbiano l'esecuzione parata.

40 Due generi di pegno si danno, uno per pura cauzione, l'altro come assegnamento per la sodisfazione del Creditore.

41 Il pegno se sarà restituito dal Creditore al Debitore, si presume, che sia stato il Creditore soddisfatto, nè potrà più in tal caso il Creditore molestare i Mallevadori, num. 42.
Si dichiara tale conclusione al numer. 43. 44. e segu.

44 Se il Creditore averà restituito il pegno al Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori, e num. 45. e 47.
Si riprovano l'Eringio, e il Mangil. quali fermano il contrario, num. 50.

46 Il Creditore può essere ributtato coll'eccezione cedendarum dal Mallevadore, quando egli per colpa sua non può cedere il pegno, o le ipoteche al Mallevadore.

48 L'eccezione acquistata al Mallevadore da un fatto, quantunque susseguente, seguito tra il Creditore, e il Debitore, non si può più dal medesimo Creditore togliere.

49 L'eccezione del pegno restituito dal Creditore al Debitore, si acquista ipso jure a i Mallevadori contro dello stesso Creditore.

51 Il Creditore quando per sua negligenza, e trascuraggine ha lasciato di conseguire il pagamento dal Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori.
Si dichiara questa conclusione al n. 52. e 54.
Si limita al num. 53.

55 Se il Debitore averà fatto il deposito di quanto dee al suo Creditore, e questi averà permesso per sua negligenza, che ritorni in mano del Debitore, non ha il Creditore più azione contro de i Mallevadori.

36 *Il Giratario non avrà più regresso contro i Mallevadori per la tratta, se il Girante, a cui sono stati rimessi dal Giratario i ricapiti, avrà restituito il pegno al Datore della Lettera di Cambio.*

CAPITOLO V.

UN caso assai singolare succeduto ultimamente in pratica, che qui sotto riporterò, mi ha dato motivo di trattar distintamente in questo Capitolo, se lo Scrivente, o sia Datore della Cedola di Cambio, possa pagare leggittimamente il ritorno dell'istessa sua Lettera protestata per difetto di accettazione, o di pagamento a quello, a cui da principio fu data, benchè la Lettera sia stata, da chi la prese, girata ad altri.

Il caso è questo. Tizio diede sua Lettera a Sempronio pagabile al di lui ordine S. P. Sempronio girò la Lettera a Tullio, per la valuta avuta da lui in contanti, Tullio presenta la Lettera, ma non gli fu accettata, onde egli fatti, e levati i protesti, rimandò l'istessa Lettera, con i protesti a Sempronio girante, dandogli debito del ritorno. Sempronio ricevuta la Lettera, e li protesti ne procurò il pagamento da Tizio scrivente: Dopo qualche tempo segue il fallimento di Sempronio girante, onde Tullio giratario persa la speranza dell'intero suo rimborso da detto Sempronio, pretese di potere astringere il detto Scrivente al pagamento del ritorno, con allegare, che per il pagamento fatto a Sempronio non l'aveva liberato, mentre egli sapeva, che la sua Lettera era passata per la girata in potere, e dominio di detto Tullio giratario.

Per utilità della materia non esaminerò solamente la questione a' termini delle Lettere date all' ordine S. P. ma ancora delle Lettere fatte semplicemente pagabili a certa, e determinata Persona, le quali come ho mostrato in altro Capitolo, possono, e sogliono altresì girarsi ad altri.

Venendo ora al punto della nostra questione. Con-1 vengo in primo luogo colla più comune opinione de' Dottori, che si diano *in jure* due sorti di cessioni, una detta a comodo del Cessionario, e l'altra a comodo del Cedente, la prima, è quando il Cedente per 2 mezzo della cessione, resta subito libero, ed assoluto dal debito, l'altra quando il Cedente non è assolutamente libero, se non dopo, che il Cessionario averà ottenuto il suo pagamento, e soddisfazione intera dal Debitor ceduto, dimanierachè non potendo da questo avere il Cessionario la sua soddisfazione, ha sempre il regresso contro del Cedente. Di queste due sorti di cessione ne trattano diffusamente lo *Schettin. ad l. 3. Codic. de novat. nel cap.* 8. 9. 10. lo *Scopp. ad Merlin. Pignatell. centur.* 2. *cap.* 31. *Altimar. ad Rovit. decis.* 13. *num.* 5. *usque ad* 6. *Urceol. de transact. quest.* 31. e pienamente la *Ruota di Roma coram Burats. decis.* 470. *per tot.* ed ivi l'*Addente*.

Debbesi altresì ammettere, che le girate delle Let-3 tere di Cambio regolarmente s'intendono fatte *pro solvendo*, e non *pro soluto*, come l'istesse Lettere di Cambio, e per conseguenza esse girate siano cessioni dell' ultima sorta, cioè, a comodo del Girante, come ho fermato in più luoghi del mio Trattato *de Commerc.* e lo affermano con molti citati *Monsign. Ansald. de Commerc. disc.* 2. *num.* 27. 28. *Schettin. ad l. 3. Cod. de novat. d. cap.* 8. *num.* 6.

Pare dunque da ciò doversi conchiudere, che siccome nelle cessioni a comodo del Cedente, può il Cedente esigere dal Debitore ceduto il suo Credito, ben-4 chè il Debitore ceduto abbia scienza della cessione del credito fatta dal suo Creditore ad altri, purchè non vi sia intervenuto alcuno de' requisiti della *l. 3. Cod. de novat.* cioè, l'intimazione della cessione fatta dal Cessionario al Debitore ceduto, o la contestazione della lite fra loro, o il pagamento in qualche parte fatto dal Debitor ceduto al Cessionario, o finalmente la delegazione, come magistralmente esaminata da' suoi principii la materia, e confutate molte altre opinioni in contrario, sostiene con un infinito numero de' Commentatori, trattanti, e decidenti lo *Schettin. alla suddetta l. 3. Cod. de novat. cap.* 7. *per tot.* e particolarmente dal *numer.* 30. *fino al fine*, e innanzi lui lo *Scopp. ad Merlin. Pignat. cap.* 31. *per tot. Urceol.* 5 *de transact. quest.* 31. *num.* 21. 22. così ancora il Girante può chiedere dallo Scrivente il pagamento per il ritorno delle Lettere non accettate, e non pagate, e con tal pagamento lo Scrivente rimarrà del tutto libero, benchè egli avesse avuta la scienza delle medesime Lettere girate in altri, puntualmente in questi termini precisi così la discorre il *Laganar. ad Rovit. alla pragmatica* 63. *de officio Procurat. Cesar. litt.* A, *vers. primus itaque*, seguitato dal suddetto *Schettin. alla detta l. 3. de novat. cap.* 8. *n.* 6. *in fine*.

Ciò non ostante io penso, che il ritorno della 6 Lettera di Cambio non accettata, o non pagata, quando è stata girata, non si possa pagare la medesima dallo Scrivente a colui, che da principio la prese, o sappia, o non sappia lo Scrivente la girata, o sia la Lettera, o nò all'ordine S. P.

Poichè in quanto alla Lettera data all' ordine S. 7 P. pare ciò indubitato, non solo per ragion del bene, e libertà del pubblico commercio, a cui non vi è cosa, che più disdica, che violare la buona fede, e dar luogo agl' inganni, come seguirebbe certamente, mentre i primi Giratarj, i quali quantunque avessero in mano gli ricapiti, resterebbero delusi dall' azione, che a loro compete contro lo Scrivente, o altri obbligati per la tratta, se lo Scrivente potesse pagare il ritorno al Girante, ma molto più dal riflettersi, che siccome in virtù della suddetta clausula S. P. viene conceduta dallo Scrivente al Remittente, o Ricevitore della Lettera piena facoltà di negoziarla, e disporne, e girarla in chi si sia: fermano piena-8 mente *Monsign. Ansald. de Commerc. al disc.* 79. *numer.* 17. *& seq. Du Puy de arte litter. camb. cap.* 5. *numer.* 22. e Noi nel *disc.* 48. *in addit. numer.* 36. così lo Scrivente in virtù di tal clausula venendo a constituirsi fin da principio debitore a favore di qualunque Terzo, in cui fosse girata la sua Lettera, è tenuto indispensabilmente a pagarla al Giratario, conforme in simili termini di ricapiti, o cedole di pagare, date da qualcheduno, colla facoltà di poterle girare, e disporne con altri *Rovit. decis.* 13. *per tot.* ed ivi *Altimar. numer.* 27. *e* 28. *Montan. de regal.* §. *Argentaria numer.* 27. *fino al numer.* 32. *fol.* 284. *Rocc. de litter. camb. not.* 38. *numer.* 102. *verso il fine Carol. Antonio de Luc. ad Franc. decis.* 498. *numer.* 3. *Casar. quest. peregr. quest.* 3. *numer.* 30. 31. i quali Dottori unitamente vogliono, che ciò proce-9 da, ancorchè lo Scrivente avesse pagato per Decreto, o ordine del Giudice, quando però lo Scrivente non abbia fatto tutto lo sforzo possibile per non pagare, con dedurre tutte le ragioni, con appellare, e ricorrere insino all' imminente sua carcerazione, lo che parimente procede ne' Mallevadori, altrimenti se 10 non averanno fatto ogni sforzo fino all'ultimo di sfuggire il pagamento ingiustamente domandato, non averanno alcun regresso contro il Debitore principale, benchè avessero pagato per Decreto, o Sentenza del Giudice *Cardin. de Luc. de credit. disc.* 92. *numer.* 5. *Ansald. de mercat. disc.* 39. *num.* 27. *Rot. decis.* 106. *num.* 7. *decis.* 206. *num.* 8. *part.* 4. *rec. tom.* 2. *Amat. decis. Ferr.* 16. *num.* 14. * egregiamente sopra questa materia *il Rosa consult.* 25.

Nè potrebbe mai esser buona scusa, se il Dator 11 della Lettera allegasse di non aver saputa la girata della sua Lettera in altri; Poichè ogni quavolta egli sà, o deve sapere, che la sua Lettera poteva esser girata, non doveva alla sola vista de' protesti, pagare il ritorno al Ricevitore della Lettera, ma doveva farsi mostrare il suo ricapito, sotto di cui averebbe vista la girata in altri, onde se egli non ha pensato alla possibilità delle girate, nè procurate le diligenze di vedere, e ritirare il recapito, cose usate da qualunque prudente Mercante, si doverà certamente reputare per negligente, e colposo, e come tale non solo non merita alcuna scusa, ma deve egli solo subire di più tutto il danno risultato per tale sua 12 colpa, e negligenza, essendo proposizione di eterna verità, che chi non fa ciò, che è solito farsi da buono, e diligente Mercante, benchè non vi sia intervenuto alcun dolo, o cattivo animo, viene giudicato dalla Legge per negligente, e colposo, e però deve sopportare tutto il danno, che per colpa sua è proceduto *L. lata culpa* 223. *L. cedere diem* 213. §. *Fin. ff. de verb. signif. L. si procuratorem* 9. §. *Fin. ff. man-*

ff. mandat. benissimo il *Parlador. quotid. differ. diff.* 132. *numer.* 4. 5. 6. e 9. *Cyriac. controv.* 166. *nu.* 32. *e controv.* 358. *numer.* 28. *e* 37. *e controv.* 433. *numer.* 11. *Staiban. Jun. resolut.* 89. *numer.* 6. *e seq.* e con moltissimi allegati dal *Pegaz. resolut. for. capit.* 3. *numer.* 74. 75. *tom.* 1. *Tor. de Camb. disput.* 3. *quest.* 10. *numer.* 44. e Noi nel *disc.* 23. *num.* 39. *de Commerc. Ansald. eodem tract. disc.* 39. *num.* 19. 20. 21. e lo stesso altresì procede in chi non pensa, o prevede
13 ciò, che si sarebbe pensato, o previsto dagli altri Uomini prudenti *Alex. cons.* 41. *lib.* 3. *Bald. cons.* 295. *lib.* 2. *Cyriac. controv.* 166. *numer.* 30. Noi nel *disc.*
14 23. *numer.* 35. 36. 37. e in termini puntuali al nostro caso della possibilità delle girate, a cui doveva pensare lo Scrivente, o sia il Debitore del recapito *Rovit. decis.* 13. *numer.* 13. *vers. il fin. De Luc. ad Franc. decis.* 498. *num.* 3. *in med. Stacc. de Commerc.* §. 2. *gloss.* 5. *num.* 343. *vers. cum enim Mercatores.*

Rispetto poi alle Lettere di Cambio fatte senza la
15 clausula *all' ordine S. P.* cioè pagabili non all' ordine di chi le riceve, ma a quella stessa Persona, che le riceve, la difficoltà è molto maggiore, anzi dovendosi stare alle regole di ragion comune, bisognerebbe ammettere, che il pagamento fatto dallo Scrivente al Ricevitore della Lettera, sia valido, e legittimamente fatto, quantunque la Lettera fosse stata dal Ricevitore girata in altri, ed anche ciò fosse a notizia dello Scrivente, come ho mostrato sopra al §. *Pare dunque* dove anche ho allegate le autorità puntuali del *Laganar. Schettin. Rocch.*

Nulladimeno anche in questa sorta di Lettere di Cambio io credo doversi tenere il medesimo senti-
16 mento, che ho fermato sopra, in quelle date all'ordine S. P. bastando a questo effetto la prima ragione della buona fede, e libertà del pubblico commercio, considerata nel caso delle suddette Lettere all'ordine S. P. benchè non vi concorra l' altra più particolare, che nasce da tal clausula, ed è tanto vale-
17 vole il favor del pubblico commercio, che in tutti li casi delle contrattazioni mercantili, ove la buona fede, o la libertà del medesimo, doverebbe restare intaccata, come seguirebbe nel nostro, si deve recedere da tutte le regole dell'jus comune come per casi del tutto prossimi, e più dubitabili ci và insegnando dottamente al solito il *Cardin. de Luc. de regal. disc.* 115. *num.* 5. 6. 7. 8. 9. *versic. quo verò*, e *disc.* 129. *num.* 4. 5. *Ansald. de Commerc. e mercat. disc.* 25. *nu.* 37. e per altri parimente del tutto simili, Noi per tutto il *disc.* 76. *tom.* 2. *de Commerc.*

Venendo ora alla resoluzione del caso accaduto in pratica, e riportato da me sul bel principio di questo Capitolo, nel quale il Giratario aveva, oltre i protesti, rimandata anche la Lettera di Cambio al Girante, supposto anche, che constasse in fatto, che il Giratario non abbia avuta intenzione di liberare lo Scrivente, e ogni altro, il quale fosse obbligato per la tratta, in questo caso io stimo senza dubbio, che lo Scrivente abbia potuto legitimamente pagare il ritorno della sua lettera al Girante, perchè dal veder rimesso, e restituito a questo il suo recapito della Lettera Cambiale, ha potuto credere lo Scrivente, o che il Giratario sia stato soddisfatto dal Girante, o convenuto con esso lui qualche assegnamento, o in altra forma la sua revalenza; o che finalmente il Girante abbia avuto il Mandato dal Giratario di potere esige-
18 re; Poichè ogni qualvolta si trova restituito dal Creditore al suo Debitore il recapito del credito, può presumersi con ragione, che il Creditore sia stato soddisfatto, o abbia liberato il Debitore, come insegnano il *Mandell. cons.* 462. *num.* 13. ed ivi l' *Addente. Olea de cess. jur. tit.* 1. *quest.* 3. *numer.* 28. 29. con moltissimi da lui citati *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *capite* 29. *numer.* 9. e puntualmente in termini di Lettera di Cambio *Rocc. resp.* 7. *numer.* 5. *libr.* 1. e nel
19 caso di più Debitori, ove veramente siamo, o si devono intendere tutti liberati dal Creditore, o liberato
20 almeno il Debitore, a cui fu restituito il recapito, e a questo ceduto tacitamente il credito; e l'azione di agire contro degli altri Condebitori. *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 29. *numer.* 12. *Olea de cess. tit.* 1. *quest.* 3. *numer.* 31. 32. *Cyriac. controv.* 338. *numer.* 14. e in puntuali termini di Lettera di Cambio, il *Rocc. respons.* 7. *numer.* 6. *lib.* 1. o pure si deve presumere nel caso di cui si tratta, ove si vede rimandato 21
il recapito al Girante, il quale è bensì obbligato al Giratario, ma nello stesso tempo ha il regresso contro dello Scrivente, si deve presumere dico; che tal restituzione di recapito fatta al Girante, sia una procura, o mandato conferito al Girante a potere agire, ed esigere contro dello Scrivente, comune debitore del Girante, e del Giratario, come insegnano *Trentacinq. variar. resolut. lib.* 3. *tit. de solut. resol.* 17. *num.* 11. *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 29. *num.* 17. 18. *Olea de cess. tit.* 1. *quest.* 3. *numer.* 32. 33., o finalmente un tacito consenso, e permissione a potersi va- 22
lere del recapito contro dello Scrivente, il che basta a render l'efficacia all'azione diretta del Girante, rimasta a lui inutile per la girata fatta in altri, come ho mostrato nel *disc.* 44. *numer.* 41. 42. *tom.* 1. *de Commerc.* E tutto ciò molto più procederebbe, se dalla Lettera di avviso constasse, che il Giratario avesse rimandati i re- 23
capiti al Girante, ad effetto di esigere, il che importa senza dubbio il mandato, come puntualmente il *Rocc. de mandat. num.* 14. o avesse inteso di operare in alcuno de' suddetti modi. Perciò non lascio di avvertire, che seguendo simili casi, per togliere le dispute, lo Scrivente esibire si faccia dal Giratario il carteggio tenuto col Girante.

Se dunque lo Scrivente ha potuto credere in alcuno 24
de' suddetti modi, non può negarsi, che il pagamento da lui fatto al Girante non sia valido, e non rimanga perciò libero affatto dal debito, senza che i Giratarj possano inferirgli alcuna molestia, anzi debbono essi imputare a se medesimi ogni pregiudizio, se coll' essere stati troppo inesperti, e corrivi a privarsi dei recapiti, e mandargli al Girante, senza le premunizioni necessarie, hanno data occasione di far credere allo scrivente diversamente da quello, che forse veramente era, come avvertono a questo medesimo proposito l'*Olea de cess. tit.* 5. *quest.* 9. *num.* 24. *Altimar. ad Rovit. decis.* 13. *num.* 26. *vers. limita tamen. Rota Romana decis.* 566. *num.* 2. *part.* 2. *rec. Pation. de locat. cap.* 36. *num.* 19. 21. *Rot. coram Ubald. decis.* 214. *numer.* 2. * *Rot. part.* 10. *rec. decis.* 151. *num.* 20. *& seq. & Torr. de pact. fut. success. lib.* 3. *cap.* 10. *num.* 58. *Ciarlin. controv. lib.* 1. *cap.* 113. *num.* 13. *Monsignor. Ansald. de Commerc. disc.* 25. *num.* 33. e più diffusamente nel *disc.* 39. *dal num.* 8. *fino al num.* 21. e perciò saviamen- 25
te avvisa il *Vescovo Rocca al cap.* 93. *nu.* 16. 17. che le Lettere di Cambio debbano custodirsi dal Creditore, altrimenti se si trovassero restituite al Debitore, sarebbe perso il credito per la presunta estinzione, o pagamento delle medesime.

Molto anche più sarebbe scusato lo Scrivente, se a- 26
vesse pagato al Girante in una Piazza, dove fosse l'uso, o consuetudine di pagare a quello, che porta, ed ha in mano il recapito, come osserva il *Mandell. al cons.* 462. *num.* 12. segnitato dalla *Ruota coram Ubald. dec.* 214. *num.* 2. *in fin.* Poichè qualunque uso, o stile de' 27
Mercanti deva prevalere all'jus commune *Ansald. de Mercat. disc. ultimo gener. numer.* 41. e Noi nel medesimo Trattato in più luoghi *Manent. decis.* 72. *nu.* 19. 20. 21. 22. ove dice una cosa molto notabile, e giove- 28
vole per i Mercanti, cioè che le partite notate ne' Libri de' Mercanti a debito, o credito di alcun suo Corrispondente, si presumono scritte di volontà, e ordine, o mandato del Corrispondente. Vedi il mio *disc.* 35. *n.* 55. e ciò attesa la consuetudine, e stile de' Mercanti, e però dette partite si devono accettare in quel conto, o causa, e nella conformità, che si trovano scritte, nè si presume in contrario.

Che cosa devesi ora dire sul medesimo caso esposto da principio di questo Capitolo, se lo Scrivente non avesse veramente ancora pagato al Ricevitore della lettera, o sia Girante il ritorno, ma gli avesse dato qualche pegno, o assegnamento in mano; Io credo certamente, che nè pure il Giratario potrebbe agire contro lo Scrivente, nè contro altri, che fossero obbligati per la tratta dello stesso Scrivente, senza, che prima dal Girante non fosse restituito, o almeno nello stesso tempo offerto, e depositato realmente il pegno, o l'assegnamento allo Scrivente, o a chi fosse tenuto, e convenuto pagare per lo stesso Scrivente.

E in quanto allo Scrivente debitor principale, pare,

re, che militi la medesima ragione già detta nel caso, che avesse egli effettivamente pagato, ed in vero siccome nel caso di pagamento oon può esser più molestato dal Giratario, mentre gli giova tal pagamento fatto al Girante, come se fosse stato legittimamente fatto al Giratario, così gli deve giovare il pegno, o l'assegnamento dato, come fosse stato legittimamente dato: 29. Laonde se è vero, come è verissimo, che il Debitore, al quale ha dato il pegno, non può esser molestato, senza che gli sia restituito, o offerto, e depositato nell'istesso tempo il suo pegno, altrimenti essendo convenuto a pagare, gli competerebbe contro del Creditore l'eccezione del pegno non offerito *Bald. de feud. tit. de contentione inter domin. & feud. de investit. feud. numer. 9. fol. mihi* 21. *Beroj. cons.* 160. *numer.* 3. *vers. & optimè facit Textus lib.* 3. *Neguzant. de pignorib. part.* 7. *membr.* 3. *numer.* 10. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæst.* 105. *num.* 15. *Hering. de fidejussor. capit.* 26. *numer.* 110. così se lo Scrivente averà dato qualche pegno, o pagamento nelle mani al Girante, non potrà esser convenuto dal Giratario, se dal Girante oon gli verrà prima restituito, o offerto il suo pegno, e ciò procederà senza alcun dubbio, se si doverà presumere, e molto più se constasse in fatti, che il Giratario nel restituire il recapito al Girante avesse inteso di constituire Procuratore lo stesso Girante, o dargli permissione d'agire, ed esigere il ritorno dallo Scrivente, perchè in 30 tal caso il pegno dato al Girante si doverebbe riputare, come se fosse stato dato allo stesso Giratario, per la regula, che il Procuratore rappresenta il principale, e che ciò che fa il Procuratore, s'intende come se fosse fatto dal Principale, applicata a questo simil proposito dal *Rocc. resp.* 21. *num.* 9. 10. *tom.* 1. e dal *Golin. de procurat. part.* 1. *cap.* 31. *num.* 4. 5. e 31 per altra regula ancora, che *actus attribuitur mandanti, & non exequenti*, nulla importando, che il Procuratore del Creditore mandi a male il danaro, o la roba avuta, perchè il Debitore, o altri, il quale contratta col Procuratore di un'altro, oon deve essere sollecito, che il Procuratore restituisca ciò, che ha da altri ricevuto, al suo Principale *Ansald. de mercat. disc.* 30. *num.* 6. *e disc.* 35. *num.* 39.

In riguardo poi agli altri obbligati per la tratta, perchè si fossero obbligati, e stati mallevadori per le lettere di cambio da darsi dallo Scrivente, la ragione di così decidere a suo favore resta appoggiata al- 32 la conclusione indubitata di ragione, che tutte l'eccezioni, le quali non riguardano la pura Persona del Debitore principale, ma *principaliter inhærent rei, causa, vel obligationi*, e perciò si dicono reali, si possono opporre da' Mallevadori, o Correi contro del Creditore nello stesso modo, che si possono opporre dal Debitor principale, *Olea de cess. titul.* 6. *quæst.* 2. *numer.* 20. *Cost. de re integr. distinct.* 92. *numer.* 12. *& seq. Altimar. ad Rovit. cons.* 50. *numer.* 1. *libr.* 3. *& de nullitat. contract. quæst.* 30. *numer.* 414. *Hering. de fidejussor. cap.* 27. *part.* 4. *num.* 1. con molti seguenti *Conciol. alleg.* 23. *num.* 5. *& seq.* e *num.* 55. *& seq. Guzman. de evict. quæst.* 10. *num.* 1. quantunque 33 tali eccezioni fossero sopravvenute al Debitor principale dopo l'obbligazione assunta da' Mallevadori *Conciol. allegat.* 23. *numer.* 7. *Altimar. ad Rovit. cons.* 50. *numer.* 20. *libr.* 3. *Guzman. de evict. quæst.* 10. *num.* 10. e per conseguenza essendo l'eccezione dell'offerta, e deposito del pegno, che compete allo Scrivente debitor principale contro del Giratario creditore un'eccezione reale, perchè *inhæret rei, & non personæ debitoris*, giova anche agli altri Obbligati, o Mallevado- 34 ri delle tratte, il che si conferma col Testo espresso nella *L. creditori* 2. *Codic. de fidejussor.* ed ivi *Brunneman. Salicet. Hering. de fidejuss. cap.* 26. *numer.* 110. *Aryas de Mes. libr.* 1. *var. capit.* 9. *numer.* 18. *Olea de cess. titol.* 5. *quæst.* 2. *numer.* 13. *Carocc. de oblat.* 35 *part.* 2. *quæst.* 21. *numer.* 2. e tale eccezione ha luogo, benchè il pegno sia stato dato dal detto Scrivente debitor principale al Girante, non solo dopo la sua propria obbligazione, ma anchè dopo quelle de' Mallevadori obbligati per la tratta: così ampliando la detta *L. creditori* 2. *Cod. de fidejuss.* puntualmente affermano il *Neguzant. de pignor. nella part.* 1. *del* 3. *membr. della* 5. *part. princip. num.* 33. *&* 37. *Salyc. in d. l.* 2. *Brunem. eadem l.* 2. *vers. secundo licet creditor, Carocc. de oblat. part.* 2. *quæstion.* 21. *num.* 3. *Morot.* dopo i suoi Consigli nel *Tract. de jur. offer. num.* 62. *Merlin. de pignorib. lib.* 4. *quæst.* 70. *num.* 12.

Supponendo in oltre per esame ancora di una maggior difficoltà, che può occorrere, che il Girante, il quale ha ricevuto il pegno, o qualche assegnamento dallo Scrivente, l'abbia poi restituito al medesimo Scrivente, in questo caso si cerca ora, se il Girante, o il Giratario potrà agire contro de Mallevadori obbligati per la tratta.

Per rispondere a questa difficoltà adeguatamente, convien distinguere, o la restituzione del pegno è stata fatta dolosamente dal Girante con animo depra- 36 vato, affine di far solamente pagare i Mallevadori, allora iò credo indubitatamente, che egli non possa più agire contro delli Mallevadori, perchè contro del Girante vi osta l'eccezione del dolo, come ha pie- 37 namente fermato la *Ruota Fiorentina in Liburnen. liter. camb.* 2. *Junii* 1722. *coram me*, dopo l'*Hering. de fidejussor. capit.* 20. §. 15. *numer.* 19. *fino al* 21. e la stessa eccezione del dolo potrebbesi anche opporre dalli Mallevadori contro del Giratario, il quale ben- 38 chè non sia partecipe di tal dolo, oulladimeno resta pregiudicato dal dolo, e fatto del Girante per il consenso, o mandato datogli in virtù della transmissione de' recapiti ad agire, ed esigere il ritorno contro dello Scrivente, *L. Procuratoris* 5. *ff. de tribut. action.* ed ivi *Bald. Bart. in L.* 3. §. *Si servus Pupilli ff. eod. tit. & Angel. in l.* 1. §. *Si servus eod. tit.* e pienamente il *Cepoll. de ædilict. edict. nella L. cum mancipium numer.* 20. 21. *& seq. Roc. Genuen. de mercator. decis.* 14. *numer.* 16. 17. ed è di tal potenza l' 39 eccezione del dolo, che ella ha luogo eziandio indubitatamente contro le lettere di cambio, benchè abbiano esse l'esecuzione prontissima, e parata contro del Debitore *Marquard. de mercator. libr.* 3. *capitol.* 11. *numer.* 43.

Ma se la restituzione del pegno fatta dal Girante noo sarà stata con dolo, in tal caso, parlando però del solo interesse, e Persona del suddetto Girante, 40 bisogna avvertire, che due generi di pegno si danno, uno è, quando si dà il pegno per pura cauzione, e sicurezza del Creditore, l'altro quando si dà il pegno, perchè da esso si possa prendere la di lui soddisfazione *Cenc. de censib. quæst.* 107. *numer.* 13. 14. 16. e *seq. Salgad. labyr. credit. part.* 1. *capit.* 18. *e* 29. *numer.* 7. *e seq.* se il pegno dunque restituito 41 dal Girante allo Scrivente principal debitore, sarà di questa ultima sorte, allora il Girante resterà pregiudicato, dimanierachè non potrà più domandare dallo Scrivente il ritorno, mentre colla restituzione di tal pegno si presume, che egli sia stato soddisfatto, o abbia rimesso il debito, *Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 29. *num.* 7. *cum seq.* nè tampoco molestare i Mallevadori della tratta, perchè con tale restituzio- 42 ne del pegno, la quale fa presumere, o soddisfazione, o remissione, rimangono altresì liberati li suddetti Mallevadori, *Pyrr. Maur. de fidejussor. part.* 2. *princip. sect.* 10. *cap.* 12. *per tot. Salg.* nel luogo citato, e particolarmente al *num.* 11. 14. 15. *Ansald. de commerc. disc.* 39. *num.* 25. *& seq.* ma se il pegno sa- 43 rà della prima sorte, oon si può allora intendere, che il Girante siasi pregiudicato all'effetto di potere agire, e convenire al pagamento lo Scriveote debitor principale, perchè non si può presumere da tal restituzione di pegno, nè la soddisfazione, nè remissione del debito, come pienamente prova il *Salgad. part.* 1. *dict. cap.* 29. *num.* 1. *& seq.* con moltissimi da lui citati, ma bensì ne riceverà pregiudizio, all'effetto di non potere più convenire li Mallevadori, come mostrerò in appresso.

In riguardo poi alli Mallevadori della tratta, io credo indistintamente, che per la restituzione del pegno, o sia dato per cauzione solamente, o per soddisfarsi, fatta dal Creditore al Debitore, rimaogano detti Mallevadori liberati, e ciò per più ragioni.

Primieramente, perchè siccome il Creditore ricevuto da principio del contratto, o dopo, il pegno 44 dal debitore, contrae l'obbligazione di restituirlo, o al Debitore, o al Mallevadore, cioè, ad uno di loro,

ro, che vorrà egli constringere al pagamento, così non potendo per la restituzione già fattane al Debitore restituirlo, come è tenuto al Mallevadore da lui convenuto, verrà rigettato meritamente dallo stesso Mallevadore, coll'eccezione della restituzione del pegno, che non potrà fare, per li Testi puntuali oella *Leg. cum eorum 5. de Sentent. & interlocut. omn. Judic.* ed ivi li Commentatori, e nella *L. 2. & L. 21. C. de fidejuss.* e mirabilmente *Bartol. in Leg. si stipulatus 16. §. Si ex duobus n. 5. ff. de fidejuss. Bartazol. de clauf. clauf. 40. n. 8.* e pienamente, e dottamente tutti gli Auditori della *Ruota Romana* nel loro Consiglio decisivo, dimandato in senso di verità dalla Serenissima Christina Granduchessa di Toscana, in causa propria, qual Consiglio è la *decis. 373. num. 83. fino all' 84. e num. 91. 92. 93. e seg. part. 4. recent. Ansald. de Commerc. disc. 39. n. 25. e 27.* e in più fortissimi termini d'un Creditore, che a-

45 veva permesso, che il Conduttore de' Beni del Debitore rinunaiasse all'affitto assegnato per il pagamento del suo

46 credito, *Rot. Rom. coram Ansald. dec. 26. n. 17.* nello stesso modo, che si ributta il Creditore dal Fidejussore, quantunque obbligato *in solidum*, e come principale coll'eccezione *cedendarum*, quando il Creditore per suo fatto, e colpa non può più cedere le ragioni, ed ipoteca al Mallevadore, e pienamente il *Merlin. de pignor. & hypothec. lib. 4. quaest. 72. per tot. l'Olea de cess. tit. 5. quaest. 2. per tot. Ansald. de Commerc. disc. 16. n. 6. e disc. 21. num. 18.* e io prossimi termini della remissio-

47 ne del pegno, per la quale oon si possa più dal Creditore trasferire, e cedere al Mallevadore il medesimo pegno, ottimamente i Testi nella *Leg. 2. & L. 21. C. de fidejuss. Bruneman. d. L. 2. Bald. & Angel. dict. l. 21. Rota Romana dict. decis. 373. n. 84. & seq. par. 4. rec. Merlin. de pignor. lib. 4. quaest. 72. num. 3. versic. & in creditore qui, Neguzant. de pignor. nella part. 1. del 3. membr. della 5. part. principal. numer. 33.* aggiunti li *num. 36. e 37. vers. sed si creditor. Graff. de exceptionibus except. 10. num. 20. Gratian. cap. 409. num. 10. 11. & sequent.*

Che il Creditore sia tenuto a restituire al Mallevadore il pegno anche preso dopo il contratto, e la mallevadoria dal Debitore, ooo se ne può dubitare, per il Testo nella *L. 2. Cod. de fidejuss.* il quale viene; come abbiamo visto sopra, ampliato comunemente al pegno, eziandio dato dopo la contratta mallevadoria dal Debitore, al Creditore; Ogniqualvolta adunque, che l'ec-

48 cezione è acquistata al Mallevadore da qualche fatto seguito fra il Debitore principale, e il Creditore, non si può più dal Debitore torre al Mallevadore per un fatto successivo contrario del medesimo Debitore *L. fin. L. si cum Hermes Cod. locat. L. novatione Cod. de fidejussor. Gomez. var. part. 2. cap. 13. num. 20. vers. quarto pacto*, il *Vescovo Rocc. disp. jur. cap. 128. num. 23.* con molti da lui citati al *num. 25. Vela dissert. 37. num. 12. Merlin. Pignatell. cap. 59. numer. 7. 8. 9. lib. 1. Torr. de pact. lib. 3. cap. 2. numer. 90. de Alex. ad Marin. allegat. meliorat. 46. num. 9.* il quale dice, che tale ec-

49 cezione s' acquista *ipso jure* al Mallevadore, senza che da lui sia accettata, o ratificata, e io termini puntuali dell' eccezione nata al Mallevadore per la restituzione del pegno fatta dal Creditore al Debitore *Ansald. de Commerc. disc. 39. num. 25. e 27.*

50 Nè punto a tutto ciò può fare alcuna forza l'autorità dell' *Heringio de fidejussor. cap. 20. §. 13. num. 29. & 30.* delle di cui stessissime parole, ed argomenti, senza citarlo si è valso il *Mangil. de subhast. alla qu. 62. num. 11. & seq.*

Poichè l'*Heringio*, il quale vuole, che quantunque il Creditore abbia restituito graziosamente il pegno al suo Debitore, ricevuto da lui da principio insieme colla mallevadoria, possa oulladimeno agire contro del Mallevadore, senza che da questo possa esserne escluso coll'eccezione della cessione, o restituzione del pegno, poichè l'*Heringio*, come diceva, parla noo solo contro li Testi, ed Autorità da me sopra riportate, ma di più egli noo allega altro in prova del di lui assunto, che due argomenti, quali sono per verità del tutto falsi, ed insussistenti.

Il primo de' quali è, che siccome il Creditore può convenire, eziandio *omisso pignore* il Mallevadore, cioè, senza ch' egli sia sforzato a vendere il pegno per soddisfarsi col di lui ritratto, per il Testo nella *L. inter eos §. Creditor, ff. de fidejussor.* perciò può convenire il Mallevadore, benchè abbia restituito il pegno al suo Debitore.

L'altro è, che siccome la perdita del pegno, che avesse fatta il Creditore, non libera il Fidejussore, *L. amissi 53. ff. de fidejussor.* Così non può giovare, nè liberare il Mallevadore la restituzione del pegno fatta dal Creditore al Debitore.

Imperciocchè rispetto al primo argomento, si risponde, che ammesso ancora, che dal Creditore si possa *omisso pignore* convenire il Mallevadore (il che *de jure novissimo* però non procede, secondo l'avvertimento di *Bartol.* nell' *Auth. de fidejuss. numer. 14.* dove dice essere stata corretta la detta *L. inter eos §. Creditor*, citata dall' *Hering.* e lo comprovano il *Maur. de fidejuss. part. 2. sect. 4. c. 19. fol. mihi 204. Marsil. de fidejuss. numer. 16.*) non ne segue perciò, che volendo il Creditore agire *omisso pignore*, contro del Mallevadore, non sia egli obbligato ad offerirglielo, quando coll' esibizione del pagamento il Fidejussore gliel' avesse richiesto; Anzi essendo in questo caso obbligato ad offerirlo, e cederlo al Mallevadore da lui convenuto, come ho mostrato sopra colli Testi, ed Autorità puntuali, ne segue indubitatamente, che non potendo più il Creditore per sua colpa, attesa la rinunzia, e restituzione fattane al Debitore, rimettere il pegno nelle mani del Mallevadore, debba egli solo soffrire quel danno, che da tale sua colpa gli deriva, cioè, di essere ributtato dal Mallevadore coll'eccezione della detta restituzione del pegno, che in di lui pregiudizio non poteva farsi.

In riguardo poi all' altro argomento contrario, è verissimo, che se il Creditore averà per qualche accidente, o sinistro meramente casuale, perso il pegno, non perde perciò l'azione contro del Mallevadore, ma per lo contrario, se la perdita sarà seguita per suo fatto, e colpa, allora il Creditore, non solo non può agire contro del Mallevadore, come prova lo stesso Testo nella *d. l. amissi 53.* ed ivi la *Chiosa in verb. ruina*, e tutti li *Comentatori ff. de fidejuss.* ma nè meno contro del Principale debitore, e per il Testo espresso nella *L. 4. §. Item quaeritur si uniones ff. doli mali except. Merlin. de pignor. libr. 4. quaest. 130. & 131.* Laonde, siccome nel caso nostro il Creditore ha lasciato di avere, e possedere il pegno non per qualche sinistro casuale, ma per soo fatto, e colpa, cioè per averlo rimesso volontariamente oelle mani del Debitore, perciò resta inapplicabile la disposizione della detta *L. amissi* io quella parte, dove ha preteso l'*Heringio* comprovare il suo assunto.

In secondo luogo, perche quando il Creditore poteva con tutta facilità conseguire il suo pagamento, e soddisfazione dal suo Debitore, mentre egli era idoneissimo al pagamento, e solamente per sua trascuraggine, e oegligenza ha lasciato di averlo, non può molestar più li Mallevadori, come affermano il *Barz. decis. 72. num. 10. & seq. & nu. 18. Cyriac. controv. 103. n. 28. Rovit. decis. 43. nu. 11. Balduc. ad Ramon. cons. 1. num. 75. Dexart. decis. 30. per tot. Rot. cor. Royas decis. 168. n. 15. & seq. repetit. in part. 9. rec. decis. 478. la pr. n. 18. Card. de Luc. de credit. disc. 94. nu. 6. & de fideicomm. disc. 161. n. 4. Ansal. de Commerc. disc. 16. num. 21. e disc. 39. num. 26.* la quale opinione, benchè non abbia luogo quando per parte del Mallevadore non sia stata fatta al Creditore negligente alcuna denunziazione, o intimazione, come esaminata la materia, ferma, e spiega il *Merlin. de pignor. lib. 5. quaest. 57. per tot. Castald. consult. 8. num. 6. 7. part. 1. Cancer var. lib. 2. cap. 5. num. 46.* pienamente *Hering. de fidejuss. cap. 20. §. 15. numer. 28. Pyrr. Maur. de fidejussor. part. 2. sect. 11. c. 23. per tot. fol. mihi 489.* ed ivi dopo il detto *cap. 23. il Sig. Sen. Bonsi nel suo Consigl. ivi inserto fol. mihi 494. Altimar. ad Rovit. d. decis. 13. n num. 11. Marin. resol. 133. n. 13. Jo: de Hevia l. 2. Commerc. Terrest. cap. 12. nu. 48. Gomez. var. part. 2. cap. 13. nu. 9. versic. dubium tamen*, ed ivi con molti *Ayllon. Adden. Motron.* dopo il *Palm. tom. 3. alleg. num. 92. Pegaz. resol. cap. 3. num. 345.* e oè meno sia ammessa quando il Mallevadore è obbligato, o come principale, o almeno ha rinunziato all' *Auth. presente Cod. de fidejuss.* cioè, al benefizio dell' escussione, *Merlin.*

51 52 53

d. loco

d. loco n.13.14. Altimar. d. loco Neguerol. allegat. 2. num. 124. Rot. Rom. decis. 57. num. 1. & 2. dopo il *Pacific. de Salvian. Urceol. de transact. quaest. 74. fatto il num. 65. versic. rursus, Rocc. resp. 50. num. 151. libr. 2. Gomez. Aillon. Addent. Marin. Hering. & Maur.* ne' luoghi sopraccitati, come nel caso nostro de' Mercanti, fra i quali non vi ha luogo l'escussione, come ho fermato nel mio Trattato *de Commerc.*

54 Pure quando oltre la negligenza vi concorre un'altra colpa positiva, e maggiore, cioè, che il Creditore non solo è stato negligente a convenire il Debitore, ma di più ha avuta la roba in mano del Debitore, da potersi senza alcuno impedimento soddisfare a ogni suo arbitrio, e volontà del suo credito, e non l'ha fatto, e il danaro, o roba del Debitore non si potesse più restituire dal Creditore al Debitore, perchè fosse per qualche caso, o sinistro mancato, siccome in tal caso il Creditore perderebbe per la negligenza, e colpa di non essersi soddisfatto dalla roba, o danaro, che aveva in mano, l'azione del suo credito contro dell'istesso Debitore, come per il Testo nella *Leg. debitor 14. ff. de negot. gest.* provano il *Surd. nel cons. 290. num. 23. vers. & si casu aliquo, Barz. decis. Bonon. 72. num. 22. Neguerol. alleg. 40. num. 30. Rot. Rom. cor. Reyas dec. 168. n. 17. & add. ad decis. 6. part. 3. rec. n. 137.* e Noi nel *disc. 120. n. 24. tom. 2.* e in termini d'assegnamenti fatti al Creditore per soddisfarsi, egregiamente il *Salgad. part. 1. c. 18. num. 16. & seq.* * e per quello, che ferma la Ruota di Roma dopo il *Torr. de Camb. decis. 36. n. 17. & decis. 35. num. 13.* così nella stessa maniera, anzi a più forte ragione il Creditore, che averà il pegno in mano da potersi soddisfare ad ogni suo arbitrio, se egli l'ha reso indebitamente al Debitore principale, e così l'ha perduto per sua colpa, e trascuraggine, di modochè non possa più restituirlo al Mallevadore, come è tenuto quando vuole agire contro di lui, deve perdere indubitatamente ogni azione contro il Mallevadore.

55 E ciò si comprova vivamente coll'altra simile decisione de' Dottori, che se il Debitore averà fatto il deposito di quanto egli deve al suo Creditore, ed il Creditore averà permesso per sua trascuraggine, o negligenza, o colpa, che il danaro depositato ritorni in mano del Debitore, averà persa totalmente l'azione contro li Mallevadori, come se in riguardo a loro fosse stato ritirato il deposito, e seguito l'attual pagamento, benchè il Creditore non la perda contro il Debitore principale, o contro il Depositario. *Surd. cons. 145. numer. 29. Chartar. decis. Gen. 89. per tot. Hering. de fidejuss. cap. 20. §. 1. n. 35.* il *Vesc. Rocc. cap. 128. n. 26.* e così per il Testo nella *L. 19. Cod. de usur.* ferma lo stesso *Mons. Ansald. al dis. 78. num. 9. de Comm. Contr. discept. forens. caus. 31. per tot. Urceol. de transact. quaest. 74. n. 11. 12.*

56 Se da tutto ciò dunque risulta, che il Girante non può avere alcun regresso contro de' Mallevadori della tratta per aver restituito il pegno allo Scrivente debitore principale, così nè meno il medesimo regresso può competere al Giratario, il quale ha trasmessi i recapiti al Girante, per valersene contro dello Scrivente, poichè, come ho abbastanza dimostrato sopra, il fatto, e colpa del Girante in questo caso, come Mandatario, pregiudica al Giratario, come Mandante.

ARGOMENTO.

All'effetto di conoscere a danno di chi deve andare il fallimento, si tratta del tempo, in cui si deve presentare al Trattario la Lettera di Cambio per la di lei accettazione, e dell'obbligo, che corre al Presentatore della Lettera Cambiale, nel caso, che gli sia denegata, o ritardata la di lei accettazione, o pagamento, di dare avviso di ciò, per mezzo anche de' Protesti a tutti quelli, che vi hanno interesse; Di poi si assegnano molti casi, ne' quali il difetto di non aver mandati i protesti, non nuoce al detto presentatore per la decozione altrui; E finalmente si spiega come si debba intendere l'opinione di coloro, che asseriscono, che il presentatore, benche negligente in levare i protesti, non debba perdere il capitale, ma solamente il lucro del Cambio, e li futuri interessi.

S O M M A R I O.

1 *La presentazione della Lettera Cambiale si deve fare subito, che si può.*

Altrimenti chi deve presentarla si dirà moroso, num. 2. 3. 7.

3 *Il mandato deve eseguirsi subito, che si può, benchè al Mandante non sia stato limitato alcun tempo, e* num. 7.

4 *Il tempo tacito, o sia legale, costituisce in mora, come il tempo prefisso dalle parti.*

5 *Chi deve fare, o adempire qualche cosa, deve farla subito, che può, e* num. 6.

8 *Il Trattario è tenuto ad accettare la Lettera, subito che gli è presentata.*

9 *La presentazione delle Lettere date per negozio, si può fare dentro il tempo di due poste ordinarie, e quella delle Lettere date per solo comodo di chi viaggia, serve che sia fatta dentro il doppio de' giorni necessarj per arrivare al destinato luogo.*

Si ferma il contrario, con riprovare gli Autori della prima opinione, num. 10.

11 *La presentazione delle Lettere di Cambio, tanto più presto si deve fare, quando dal Traente fosse stata fatta qualche agevolezza nel Cambio, affinche il Remittente avesse tutta la sollecitudine in presentarle.*

Lo stesso si deve dire, quando il Remittente fosse stato interpellato a far detta presentazione con tutta prestezza, num. 12.

13 *Se il presentatore di una Lettera non averà subito, che ha potuto, presentata la medesima, come moroso dovrà tutto il danno patire, che per causa della sua negligenza il Traente sofferso.*

14 *Il Presentator di una Lettera, o sia egli l'immediato Creditor del Cambio, o procuratore, o adjetto al pagamento, o pure cessionario, o giratario, sempre è tenuto a notificare allo Scrivente, o Remittente la denegata accettazione, o pagamento; di più è tenuto a fare il solito protesto, ed inviare il medesimo allo Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè questi lo possino fare avere allo Scrivente, ed ambedue possino alle cose loro provvedere.*

E questo non facendo, il detto presentatore sarà a tutti i danni tenuto, d. n. 14.

Cio come praticato comunemente da' Mercanti, devesi inviolabilmente osservare, n. 15.

16 *E se saranno più interessati nella detta Lettera di Cambio, quel che si è detto di sopra, con tutti si deve osservare.*

17 *Si riprovano quei Dottori, e le loro ragioni, colle quali essi hanno preteso sostenere, che il Presentatore non è tenuto a levare, o mandare i protesti, nè tampoco a porgere la notizia della denegata accettazione, o pagamento.*

18 *Il presentator di una Lettera, è tenuto ad usar diligenza, acciò la Lettera, che egli presentò venga accettata.*

19 *E però è necessario, che egli oltre la notizia della denegata accettazione, o pagamento, mostri di aver adempito alla detta diligenza per mezzo de' protesti.*

Anzi fra' Mercanti, per stile da loro indotto, i protesti sono l'unico mezzo per mostrare di avere adempito alla diligenza necessaria, d. n. 19.

20 *I protesti servono per render sicuro il Presentatore della Lettera, e gli altri, a' quali si devono dal Presentatore mandare, acciocchè anche questi, mostrando le diligenze da loro fatte possano agire per la loro indennità contro agli altri obbligati in loro favore.*

E tali protesti in oggi sono anche necessarj per gl' Interessati, giacche senza quelli ne sarebbero sentiti, nè da altri potrebbero avere il loro rimborso, n. 21.

22 La

22 *Lo Scrivente, o Girante, non è mai libero, ſe non quando le Lettere ſono ſtate accettate, e realmente ſoddisfatte.*

23 *Il Preſentatore, o Creditore di una Lettera, è tenuto ad avviſare al Datore della medeſima, o ad altro Intereſſato, la non ſegoita accettazione, o pagamento della medeſima Lettera.*

24 *Per maggior cautela il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere al Corriſpondente le Lettere di avviſo, quando gli mandano qualche Lettera di Cambio.*

25 *E perciò quando non l' aveſſero fatto, o avendolo fatto, non aveſſero ricevuto alcuno avviſo, o riſpoſta dal Trattario, a nulla ſarebbero obbligati ſe il Creditore, o Preſentatore della Lettera non averà levato; e mandato il proteſto.*

26 *Si devono mandare i proteſti dentro il tempo, nel quale cadeva l'accettazione, o pagamento delle Lettere di Cambio, che non furono accettate, o non pagate.*

27 *I proteſti ſi devono levare, e mandare, dentro il termine coſtituito dalli Statuti locali.*

28 *Si aſſegna la diverſità del proteſto levato per mancanza di accettazione, e il proteſto levato per mancanza di pagamento.*

29 *Nelle Fiere il proteſto levato per mancanza di accettazione, opera il medeſimo effetto, che il proteſto levato nelle Piazze per mancanza di pagamento.*

30 *Quando il Preſentatore della Lettera di Cambio è negligente in mandare i Proteſti, tutto il danno, che da queſta ſua negligenza agl' Intereſſati poteſſe accadere, al medeſimo ſi apparterrà.*

Ma ciò non ha luogo, quando ſi tratta di poca negligenza, o mora, come al num. 31.

Giacchè piccola negligenza, o mora non ſ' attende, n. 32. 35. 36. 37. 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al n. 34.

33 *Il tempo di venti, o di ventiſette giorni addimandaſi breve mora.*

Si ferma il contrario al num. ſeg.

37 *Le Lettere di Cambio ſono differentiſſime dalle ceſſioni, e mandati.*

38 *I proteſti ſi devono levare, e mandare ſubito, che ſi può.*

39 *I Mercanti ſono ſempre in riſico di fallire.*

40 *Dove è maggiore il pericolo, con maggiore, e più eſatta cautela proceder ſi deve.*

41 *Ne' negozj de' Mercanti, e ſpecialmente nelle Lettere di Cambio adoprar ſi deve tutta la poſſibile diligenza.*

42 *Dove il pericolo può eſſer ſempre imminente, non ſi deve concedere dilazione alcuna.*

43 *Si aſſegnano molti caſi, ne' quali la mancanza del proteſto, o della certiorazione della denegata accettazione, o pagamento, non pregiudica al Preſentatore della Lettera.*

44 *Quando il Traente non ha alcun obbligato per la Lettera, e non è creditore del Trattario, ſi potranno dal Preſentatore tralaſciare i proteſti, perchè tale omiſſione non può nuocere allo Scrivente.*

45 *L' omiſſione de' proteſti non pregiudica al Preſentatore, quando dal Remittente, o Girante, o da qualunque altro Intereſſato non è ſtata pagata la valuta.*

46 *La ſteſſa omiſſione de' proteſti, parimente non pregiudica, quando eſſi ſarebbero ſtati inutili, o perchè non ſi foſſero potuti mandare, o perchè mandati, non foſſero potuti arrivare in tempo, o per altro ſimile accidente.*

47 *E ſimilmente non pregiudica detta omiſſione, ſe al tempo, che giunſe la Lettera, o poco dopo, foſſe morto, o fallito quello, che doveva pagarla.*

48 *Il difetto de' proteſti non ſi deve avere in conſiderazione, quando il Datore della Lettera, o altro intereſſato, a cui ſi dovevano mandare i ſuddetti proteſti, ſi foſſero per mezzo delle loro reſponſive pregiudicati, con accettare la ſola certiorazione ſenza tali proteſti, o di accettarla anche fuori di tempo, ſenza alcuna contradizione.*

49 *Se il Preſentatore della Lettera averà mancato di notificare, e levare i proteſti, può perdere il lucro del Cambio, e li futuri intereſſi, ma non già il capitale.*

Si ſpiega, o ſi diſtingue in quali termini ſi deva ciò intendere, o poſſa procedere, n. 50. 53.

51 *Il proteſto ſerve per far debitore anche per gl' intereſſi, chi deve accettare, o pagare la Lettera.*

Ma tal proteſto contro chi deve accettare la Lettera, non è neceſſario, n. 52.

CAPITOLO VI.

PAſſiamo ora a vedere a carico di chi và la decozione, o fallimento dell' Accettante, quando vi è qualche negligenza, o mora per parte di chi deve preſentare, e farſi accettare la lettera di cambio, e di farſela poi pagare, o cavarne il proteſto in caſo di non accettazione, o pagamento.

Per maggiore ſpiegazione di queſto punto, dobbiamo prima vedere dentro qual tempo deveſi preſentare la lettera al Trattario, per farſela da lui accettare, intorno a che vuolſi ſtabilire, che la lettera dee eſſere preſentata ſubito, che ſi può da chi la dee preſentare, altrimenti indugiando a farlo dopo, ſi dovrà dire moroſo, e negligente, perchè quando uno è tenuto a fare qualche coſa, o ad eſeguire qualche ordine, o mandato, benchè non gli ſia ſtato prefiſſo alcun termine, o tempo, lo dee fare, ed eſeguire ſubito che egli può per il *Teſto nella L. ſi quis alicui* 27. §. *Qui ff. mandati Cyriac. contr.* 165. *numer.* 11. & 12. & *controv.* 437. *numer.* 9. *Surd. deciſ.* 226. *numer.* 10. *Saminiat. controv.* 185. *numer.* 25. *libr.* 2. con altri citati da me nel *diſc.* 119. *numer.* 15. e in puntuali termini di preſentazione della lettera cambiale, Noi nel *diſc.* 54. *numer.* 2. *tom.* 2. *de Commercio*, *J. Phoonſen. Olandeſe* nel ſuo Trattato, o ſia pratica, intitolato *Les Loix, & les Coutumes de Change*, tradotto dal *Ricard.* in lingua Franceſe al *capit.* 10. §. 1. & 3. & 21. E non dee ciò parere ſtrano, poichè ſiccome il giorno, o termine eſpreſſamente prefiſſo dalle Parti, conſtituiſce in mora colui, che dentro quel termine doveva adempire alla ſua obbligazione, così il giorno, o termine tacitamente prefiſſo, cioè, quello che in virtù della Legge, o per natura del negozio ſi deve intendere, come nelle obbligazioni di qualche fatto promeſſo, nelle quali s' intende doverſi eſſo fare, o adempire ſubito che ſi può, e non reſtando fatto nel giorno, che ſi è potuto fare, viene riputato moroſo colui, che lo doveva fare *Mantic. de tacit. lib.* 14. *tit.* 34. *num.* 5. *verſ. in ſecundo autem caſu*, *Leotard. de uſur. quaſt.* 81. *numer.* 27. ed altri da me citati nel *diſc.* 41. *numer.* 4. 5. *de Commerc*, e così ſe uno doveſſe agire ſubito che può, non agiſſe, ſarebbe in mora *Pelagat.* appreſſo l'*Otter. de paſc. cap.* 50. *num.* 28. *Staiban. Jun. reſolut.* 190. *n.* 77. & *ſeq. libr.* 2. il *Veſcovo Rocc. cap.* 151. *numer.* 1. *verſic. firmans*, ottimamente, e dottamente il *Bonſ.* appreſſo il *Maur. de fidejuſſ. part.* 2. *ſolt.* 10. *capit.* 23. *fol. mihi* 499. e ne' proſſimi termini di un Mandatario, come è colui, che dee preſentare la lettera, il quale è come un Procuratore, o *in rem propriam*, o ſemplice a riſcuotere la lettera, ſecondo che ho moſtrato ne' miei *diſcorſi de Commercio*, ha deciſo la *Ruota di Genova de mercat. deciſ.* 68. *num.* 7. e come per le ſteſſe ragioni il Trattario debitore in virtù del mandato, che riceve di pagare, è tenuto ad accettare ſubito le dette lettere *Spad. conſ.* 162. con altri conſulti poſti in fine dello ſteſſo conſiglio. E benchè il *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 6. *num.* 18. abbia creduto, che la preſentazione della lettera nel caſo di puro negozio tra' Mercanti, ſia fatta in tempo, allorachè eſſa non trapaſſi il termine di due poſte ordinarie, e nel caſo, che le lettere ſiano date ad uno, che le riceve per negozio, ma affine di portarle ſeco nel viaggio,

gio, per ſervirſene nel luogo dove deve andare, la preſentazione ſia fatta in tempo, allorchè non trapaſſi il doppio de i giorni, che vi vogliono per arrivare al deſtinato luogo; queſta ſua oppinione non ſi deve attendere, poichè il detto Autore non allega alcuna ragione, nè autorità, che la comprovi * anzi contra il *Du Puy* egregiamente conferma la noſtra opinione *il Franck Inſtit. Cambiales libr. 1. ſect. 2. tit. 6. num. 3. & 4.*

E ciò maggiormente procede, quando il Traente ha fatta qualche agevolezza nel cambio, cioè, con ricevere meno di quello, che fa la Piazza, affinchè il detto Remittente faccia più preſto, che può la preſentazione della lettera, e anche nel caſo, che il Remittente foſſe ſtato interpellato a farla con tutta preſtezza, e celerità, *Du Puy al detto Tract. capit. 6. numer. 19. & 20.*

Di qui ne ſegue, che ogni volta che il Preſentatore non averà preſentato in tempo, cioè ſubito, che ha potuto, la Lettera Cambiale, come moroſo doverà egli ſubire tutto quel danno, che da tale ſua negligenza, e mora ne foſſe riſultato al Traente, puntualmente *Du Puy de art. lit. camb. cap. 6. num. 14. & ſequenti.*

Il maggiore imbarazzo ſi ſuole incontrare nell' altro punto, che riguarda i proteſti, e perciò in queſto converrà, che io più mi diffonda per varie diſtinzioni, che debbonſi avvertire.

E primieramente ſi deve ſapere che la più commune, e più vera opinione de' Dottori, vuole, che il Preſentatore della Lettera, o ſia egli l' immediato Creditore del Cambio, o ſia Procuratore, o adjetto al pagamento, o sì vero Ceſſionario, o Giratario, ſia tenuto non ſolo a rendere notificato lo Scrivente, o il Remittente, tanto della denegata accettazione della Lettera, e del denegato pagamento, quanto ancora a fare il ſolito proteſto, ed inviarlo allo ſteſſo Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè queſti lo poſſa fare avere allo Scrivente, ed ambedue poſſano provvedere in tempo al loro intereſſe, ed agire per il loro rilievo, altrimenti ſe in ciò mancaſſe, il detto Preſentatore ſarà per queſta ſua negligenza, o mora tenuto a ſubire tutto il danno, che per la deteriorazione, o decozione ſuſſeguente di colui, al quale ſarebbe ſpettato il debito, ed obbligo di pagare la Lettera, o compiresal rilievo, foſſe occorſo al Remittente, o al Traente, e per conſeguenza verrebbe a perdere tutto il Cambio, o ſia la valuta delle Lettere *Scacc. de Commercio, §. 2. gloſſ. 5. num. 246. 316. 317. 325. & 326. Turr. de Camb. diſput. 2. quaeſt. 2. numer. 22. & 23. & quaeſt. 10. num. 29. & 30. Novar. quaeſt. for. libr. 1. quaeſt. 33. numer. 7. Rocc. reſponſ. 5. numer. 3. Rot. Rom. deciſ. 213. nu. 8. & ſeq. part. 16. recent. Rot. Januen. deciſ. 6. numer. 5.* pienamente il *Manſ. alla conſult. 127. numer. 5. 6. 7. Caſtald. conſult. 156. numer. 5. & conſult. 208. numer. 3. Merlin. de pignor. libr. 4. quaeſt. 150. n. 66. Venturin. conſ. 10. numer. 208. 209. & 212. Add. ad Ludoviſ. deciſ. 217. Pereir. dec. 126. num. 4. Fontanell. dec. 125. num. 3. 4. De Luc. ad Franch. deciſ. 303. num. 7. in fin.* latè *Franc. de proteſtat. conſiderat. 12. numer. 15. 16. 17. & 18.* e pienamente *Thor. in compend. deciſ. part. 2. verb. periculum decoctionis, Peri nel ſuo Negoziante part. 3. cap. 13. verſ. già nella prima, e part. 4. cap. 38. Du Puy de art. liter. camb. cap. 7. & cap. 14.* e Noi nel *diſc. 54. tom. 2. de Commerc.* * *Strik. de cautel. contr. ſection. 3. capit. 5. de Camb. §. 16. 17. 18.* e che tale anche ſia la pratica univerſale de' Mercanti, lo atteſta il detto *Du Puy al detto capit. 14. numer. 21. e Turr. de Camb. diſput. 2. quaeſt. 13. num. 38.* la qual pratica ſi deva inviolabilmente oſſervare, come ho notato al *detto mio diſc. 54. num. 23.* e nel caſo, che vi foſſero più intereſſati nella Lettera di Cambio, o ſia perchè la tratta foſſe ſtata fatta per ordine di un altro, o foſſero ſeguite le girate, allora tal proteſto deveſi notificare ancora a tutti gl'Intereſſati, che ſi voleſſero convenire, affinchè ciaſcun di loro poſſa gradatamente dall' altro procurare in tempo la ſua ſicurezza, o il ſuo rilievo, come oſſerva il *Du Puy dict. trattato capit. 14. num. 22. Turr. de Camb. diſp. 2. dict. quaeſt. 13. n. 38.*

Ho detto, che queſta è non ſolo la più commune opinione de' Dottori praticata anche univerſalmente da tutti i Mercanti, ma ancora che eſſa è la più vera; Poichè ſe conſideriamo, tanto le ragioni di coloro, i quali vogliono, che *de jure* non ſia il Preſentatore delle lettere cambiali aſtretto a levare, e mandare tali proteſti, ma ſolamente a dare la notizia della denegata accettazione, o pagamento al Traente, o altri Intereſſati, quanto, le ragioni degli altri, i quali tampoco ammettono nel Preſentatore l' obbligo di porgere tale notizia; Autori delle quali opinioni ſono il *Salgad. labyr. credit. par. 1. cap. 3. numer. 53. cum ſeq.* il *Veſc. Rocc. cap. 93. num. 15. 18. 19. Conſtantin. ad Stat. Urb. annot. 26. num. 134. & ſeqq. Rocc. reſponſ. 8. libr. 1. & Turr. var. quaeſt. libr. 2. tit. 11. qu. 3. num. 34. & ſeq. Saminiat. contr. 182. numer. 8. 9. 10. & 13. Rot. Rom. d. dec. 213. numer. 11. part. 16. rec.* non pajono in modo alcuno ſuſſiſtenti; mentre i primi ſuppongono, che il Preſentatore della lettere non ſia obbligato a fare alcuna diligenza per fare accettare, o pagare la lettera, e ciò è falſiſſimo, come beniſſimo, e puntualmente moſtrano il *Fontanel. dec. 125. num. 6. & 7. De Luc. ad Franc. dec. 203. num. 7. Manſ. conſult. 127. num. 17. 18. & ſeq. Card. De Luc. de cenſ. diſ. 26. n. 6. 7. 8. Turr. de Camb. diſp. 2. quaeſt. 10. num. 29. & 30.* e pienamente il *Thor. in compend. dec. part. 2. verb. periculum decoctionis, Caſtill. deciſ. 46. num. 6. & ſeq. Scheteïn. de novat. cap. 8. numer. 14. & 16. & ſeq. Urceol. conſult. 2. numer. 25. Du Puy al cap. 7. & 14. de art. lit. camb* e Noi al *diſc. 52. num. 11. & 12.* e infiniti altri, che ſi poſſono allegare.

Eſſendo ora dunque il Preſentatore tenuto a far le ſuddette diligenze, non baſte, che egli porga ſolamente la pura notizia della denegata accettazione, e pagamento, ma ſi richiede, che egli moſtri ancora l'adempimento di tali diligenze, per le quali fra li Mercanti ſuppliſcono, e ſervono ſolamente i ſuddetti proteſti, *Pereir. dec. Luſit. 126. De Luc. ad Franch. dec. 303. numer. 7. Fontanell. deciſ. 125. numer. 3. & ſeq. Manſ. conſult. 127. numer. 8.* anzi fra i Mercanti, ſecondo il loro univerſale ſtile, la prova di tali diligenze ſi dee moſtrare ſolo per mezzo de' ſuddetti proteſti *Du Puy. dict. cap. 14. num. 21.* * *Franck Inſtit. camb. libr. 1. ſection. 4. tit. 1. de proteſt. iterat. camb. num. 2. fol. mihi 357. Strikius de cautel. contract. ſection. 3. capit. 5. de camb. §. 16. 17. 18.* i quali non pur debbono ſervire per indennizzare il Preſentatore della lettera, ma gli altri ancora, a' quali ſi devono mandare, perchè eglino co' medeſimi proteſti facciano coſtare di tali diligenze, affine di potere agire per la loro ſicurezza, o rilievo contro gli altri obbligati a loro favore, e perciò anche per queſto rifleſſo ſono in oggi neceſſarj, poichè ſenza tali proteſti non ſarebbero ſentiti, nè potrebbono dagli altri avere il loro rilievo, Noi nel *d. diſc. 54. num. 47.*

Riſpetto poi alli ſecondi, quantunque ſia veriſſimo, che lo Scrivente, o qualunque Girante non reſti diſobbligato ſe non dopo, che le Lettere ſono ſtate accettate, e realmente ſoddisfatte, da ciò non ſi può inferire, che egli abbia l' obbligo, e il penſiere d' intenderle, e ſapere ſe ſono accettate, o pagate, anzi, *de jure* il Creditore, o Preſentatore delle Lettere ha preciſo obbligo di avviſare il Datore delle lettera, o altro Intereſſato, che le lettere non ſono ſtate accettate, nè pagate; e ſebbene il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere le lettere di avviſo al loro Corriſpondente, ciò però è una loro maggior cautele, ed eſuberanza, dimanieracchè ſe eſſi tralaſciaſſero di farlo, o pure avendolo fatto, non foſſero ſtati per negligenza malizioſa, e affettata, o caſuale del Corriſpondente, o per altri accidenti non avviſati, non potrebbono patire danno alcuno, ma tutto il danno ſarebbe del Preſentatore, il quale ha l' obbligo preciſo di avviſare, o proteſtare; come pienamente ho provato al detto mio *diſc. 54. num. 18. & num. 30. 31. 32. & 33.*

Queſti proteſti ſi debbono *de jure* levare, e mandare ſubito in quei medeſimi tempi reſpettivamente, che le lettere ſi doveano accettare, o pagare, e non furono accettate, nè pagate per le ragio-

ni

ni dette di sopra nel caso dalla presentazione, e come ho fermato nel mio *disc. 54. tom. 2. de Commercio* e puntualmente il *Lup. cap. naviganti de usur. §. 2. numer. 62. vers. verum si decoqueret, Scacc. de Commerc. §. 2. gloss. 5. num. 246. & 326. Mans. consult. 127. n.* 28. In quelle Piazze però ove sono gli Statuti particolari, si doveranno attendere le loro disposizioni, come ho altresì pienamente mostrato nel detto mio *disc. 54. numer.* 51. 52. nel qual luogo si è stabilito, che si debbano intorno alla forma, e tempo di tali protesti attendere gli Statuti di quei Luoghi, dove si debbono pagare le Lettere, *Du Puy de art. lit. camb. capit. 7. num. 3. & cap. 14. num. 2.*

L'effetto del protesto per mancanza di accettazione della Lettera, è diverso da quello del denegato pagamento, poichè il primo protesto serve solamente, affinchè il Datore delle Lettere, o Remittente, o altro Interessato, possa in tempo farsi assicurare il suo credito, il secondo serve per poter agire assolutamente per il suo rilievo, come ho notato nel detto mio *discors. 54. numer.* 43. e lo stesso insegna il *Du Puy de art. lit. camb. capit. 7. numer.* 7. ove precedentemente al *numer.* 3. avverte, che nelle Fiere il protesto per mancanza di accettazione opera il medesimo effetto., come nelle Piazze il protesto per mancanza di pagamento, cioè, che con tal protesto si può ritrarre, ed agire per il pagamento.

La maggiore difficoltà a' termini dell' jus comune rimane intorno a questi protesti, cioè, che molti Dottori sogliono procedere con questa distinzione, che se il Presentatore della Lettera è stato molto negligente, e moroso in levare suddetti protesti, tutto il danno, che ne può indi succedere per la decozione del Trattario, o di altro Debitore, deve andare sopra di lui, e non sopra il Datore della Lettera, o altro Interessato; se per lo contrario la di lui mora, o negligenza sarà poca, non gli si dovrà far subire alcun danno, poichè una piccola negligenza, e mora non si dee in jure attendere, così il *Rocc. de liter. camb. notab. 51 sotto il numer. 142. verso il fine, & resp. 8. num fin. tom. 1. Mans. consult. 127. num. 29. & 30.* e pienamente il *Vescovo Rocc. cap. 93. num: 24. & 25.* e per poca mora si reputano non solo giorni venti trascorsi, secondo il *Mans. alla detta consult. 127. num. 29. & 30.* ma anche giorni ventisette, secondo il sentimento della *Rot. Rom. alla decis. suddeta 213. part. 10. recent.*

Ma io ho creduto sempre, come tuttavia credo, essere falsissima questa opinione del *Mansi*, e della *Ruota di Roma*, poichè sarebbe troppo irragionevole, e pregiudiciale al commercio, mentre si dilaterebbe troppo il tempo a levare, e mandare i protesti, con molto pericolo de' Mercanti; E di fatto risvegliatasi in Parigi tal quistione, fu deciso per un arresto del Parlamento, che non si possa stare più di dieci giorni a levare, e mandare i protesti, altrimenti si debba dir moroso, e negligente, chi passati i giorni dieci, gli avesse levati, come riferisce il *Du Puy de art. literarum Cambii capit. 6. numer.* 21.

Nè stimo tampoco vera l'opinione del suddetto Parlamento di Parigi, perchè ancor esso pare, che abbia voluto abbracciare la distinzione, che hanno fatta i Dottori tra la magna, e poca mora, ricavata, come da loro si vede, dalla materia delle semplici cessioni, e mandati, e malamente applicata al caso delle Lettere di Cambio differentissime dalle suddette cessioni, e mandati, come ho mostrato nel detto mio *disc. 54. num. 34. & seq.* dove perciò ho pienamente fermato, che i protesti si deono levare, e mandare subito che si può, così avvisa anche *Monsieur J. Phoensen. Olandese*, nella sua pratica intitolata *Les Loix & les coutumes du Change*, tradotta in Francese da *Monf. Ricard. cap. 11. & capit.* 17. e particolarmente perchè i Negozj de i Mercanti sono assai più pericolosi, mentre stanno sempre a rischio di fallire, e secondo la frase de' Dottori, *hodie sunt solvendo, cras verò non, Rocc. de decoct. not. 40. nu. 119. De Luc. ad Gratian. cap. 391. num. 19.* onde siccome dove è maggiore, ed imminente il pericolo, si dee procedere con maggior cautela, e diligenza più esatta *Ceppartl. resol. 47. n. 11. Vol. de Terr. 36. numer. 55.* così ne' Negozj de' Mercanti, e particolarmente nelle materie delle Lettere di Cambio, si deve adoperare tutta la possibile diligenza *Rocc. consf. 17. numer. 2. & 3.* e puntualmente *Bonsius* appresso il *Maur. de fidejuss.* nel luogo citato *numer. 26. & seqq.* „ ivi „ *& maximè in casu nostro, quia Mercatores sunt in continuo periculo, & in diem labi possunt, & ideo quamprimum ab eis exigendum est.* E regolarmente dove il pericolo può essere sempre imminente, non si deve concedere alcuna dilazione *Gail. observat. 102. numer. 4. Gaspar Mant. in suis specialibus verb periculum in mora, Bons. loco citato numer. 26. & 27. cum sequenti*, e per non replicare quanto intorno a questo punto ho con altre ragioni, e dottrine scritto nel detto mio *disc.* 54. a quel mi rimetto.

Casareg. de Commerc. Tom. III.

Debbo però avvertire, che si possono dare più casi, ne' quali la mancanza della certiorazione della denegata accettazione, o pagamento del protesto, non pregiudica al Presentatore della Lettera.

Il primo è quando il Traente non ha alcuni obligati per la lettera, e non è creditore del Trattario, dimanierachè esso non può ricevere alcun pregiudizio della decozione del suddetto Trattario, benchè sia stato il Presentatore moroso, e negligente in presentare la lettera, e farla accettare, o in notificare il Traente, o nel protestare, o nella trasmissione de' protesti, secondo le autorità da me riportate nel mio *disc. 54. num.* 38. alle quali aggiungo il *Du Puy delle lettere di cambio* nell' idioma volgare *capit. 14. numer. 25. vers. e se l'altro*, e nell'idioma latino nello stesso luogo *vers. & si trasmissio*, e nell' idioma Francese originale al detto *cap. 14. num. 38. vers. & si l'autre qui est le Tireur*, dopo il Negoziante perfetto di *Giovan. Savery*.

Secondariamente tal difetto di notificazioni, e protesti non si può allegare da qualunque Remittente, o Girante, nè da qualunque altro Interessato contro del Giratario, o Presentatore della lettera, quando essi non hanno pagata la valuta, e per conseguenza non competendo loro alcun rilievo, o regresso contro alcun altro de' loro Autori, a cui non hanno pagata la valuta, non possono sentire alcun danno, *Du Puy de art. lit. camb. cap. 14. num.* 25.

Il terzo, quando le certiorazioni, e protesti se fossero stati fatti, sarebbero stati inutili, o perchè non si fossero potuti mandare per l'incaglio delle Poste, o perchè non potevano arrivare in tempo da potersene valere, o per altro simile accidente, come ho fermato nel detto *disc. 54. n.* 49.

Il quarto, quando al tempo, che giunse la lettera, o poco dopo, o al tempo di fare il protesto, fosse morto, o decotto colui, che doveva pagar la lettera di cambio, *Mans. consult. 127. numer. 21. & seq.* Noi nel detto *disc. 54. num.* 42.

Il quinto, quando il Datore della lettera, o altro Interessato, a cui si doveano mandare i protesti, si fossero pregiudicati per mezzo delle lettere responsive, con accettare la sola certiorazione, senza i protesti, e di accettarla eziandio fuori di tempo, senza contradizione alcuna, come puntualmente *Salgad. part. 4. cap. 3. numer.* 51. e in simili termini *Duran. decis. 416. numer. 6. 7. 20. Sabell. in verb. cautela numer.* 5. e Noi pienamente nel *disc. 30. numer. 63. cum sequenti, & Rot. Florent. in Liburnen. pretii 30. Martii 1722. coram me.*

Rimane ora a soggiungere, come da molti Dottori vien preteso, che il Presentatore della Lettera, o sia il Creditore del cambio, non debba perdere il capitale, ma solo il lucro del cambio, e i futuri interessi, benchè egli abbia mancato di notificare lo Scrivente, e levare i protesti, e perciò gli compera sempre per il capitale il regresso contra il Datore della lettera, come si può vedere dallo *Scaccia* [il quale è antesignano di questa proposizione] *de commercio, §. 2. gloss. 5. numer. 398. & 319. Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. numer. 2493. Mans. consult. 127. numer. 29.* e il *Vescov. Rocc. capit. 93. numer.* 20. Ma perchè non sia luogo ad equivocare, convien sapere, che ciò procede solamente, quando l'ommissione, o tardanza non ha potuto in alcun modo pregiudicare il Datore della lettera intorno al capitale, ma solo rispetto al lucro del cambio, e interessi, come per modo

di esempio, se il Trattario non fosse stato debitore dello Scrivente, o se fossero inutili, rispetto al capitale, le certiorazioni, ed i protesti, benchè fossero stati fatti, perchè il Trattario, quantunque debitore dello Scrivente, quando giunse la lettera cambiale, o poco dopo, fosse morto, o decotto, come ho spiegato al detto mio *disc.* 54. *num.* 42. con ricavare la spiegazione dallo stesso *Scaccia al detto* §. 2. *gloss.* 5. *numer.* 325. & 326. e in questi termini solamente intendono di parlare i suddetti Autori, e di fatto il *Mans.* al luogo citato in contrario, parla precisamente nel caso, che il Trattario era morto, o decotto al tempo, che giunse la lettera cambiale, e il *Rocc.* poi citato in contrario parla in un caso del tutto diverso, cioè, se il Presentatore di una lettera accetta-51 ta può convenire l' Accettante, benchè nel termine, che cadeva il pagamento non abbia protestato, e conchiude, che può benissimo convenirlo per il capitale, e non per gl' interessi, per la mancanza del protesto, il quale serve per far debitore l' Accettante anche degl' interessi, la qual opinione nè pur mi piace, perchè l' Accettante essendo per l' accettazione già in mora di pagare, i protesti in riguardo a lui sono inutili per far correre contro di lui gl' interessi, come ho fermato a suo luogo nel mio Trattato *de Com-*
52 *mercio.*

Per lo contrario nel caso, ove l' ommissione, e tardanza di levare, e mandare i protesti ha potuto apportare pregiudizio allo Scrivente, o ad altri, che
53 possono avere il suo rilievo in riguardo anche al capitale, il Presentatore della lettera perde anche il capitale, come ho fermato pienamente sopra sul principio di questo Capitolo.

A R G O M E N T O.

Trattasi se la poziorità, o ipoteca acquistata fuori da alcun Creditore sopra qualche sorte di Beni, mobili, o danari del Fallito, in vigore solamente di qualche Statuto, o consuetudine del Luogo, dove si trovano i suddetti mobili, o danari, giovi al detto Creditore, dimanierachè nel Giudizio del Concorso introdotto nel Luogo, o Patria del detto Fallito, nella quale sono stati trasportati poi i suddetti mobili, o danari, possa detto Creditore servirsi della detta poziorità, che averebbe goduto fuori nel luogo dove erano prima detti mobili del Fallito, in pregiudizio degli altri Creditori comparsi nel giudizio universale del concorso. E se il Datore della lettera di Cambio data a uno, che poi ha fallito, possa essere preferito agli altri Creditori, sopra il danaro rimesso con detta lettera, la quale si trovasse ancora esistente.

Si dimostra ancora, che cosa operi l' avuta fede del prezzo, e quando la medesima fede si debba avere per non avuta; e si riprovano l' opinioni diverse de' Dottori circa la prossima, o latente decozione, e quale sia il modo di conoscerla.

S O M M A R I O.

1 *Quelli Statuti devono osservarsi, nella giurisdizione de' quali sono i Beni controversi.*

2 *Gli Statuti rispetto alle cose nella loro giurisdizione esistenti, anche i Forestieri comprendono.*

3 *Ciò regolarmente ha luogo ne' soli Beni stabili, e non ne' Beni mobili. Può anche aver luogo ne i Beni mobili, se la pratica, o consuetudine de' Paesi, o le Leggi, o Statuti de' Principi avevanno in contrario espressamente, o tacitamente stabilito, come al* n. 5. 8. 9.

4 *I Beni mobili secondo l' jus commune non si circonscrivono ne' luoghi ove si trovano, ma seguitano la Persona del loro Padrone.*

Dichiara, e limita, num. 5. e seq.

6 *I Principi possono rendere i Forestieri simili a' Sudditi, circa la roba, che si trova ne' loro Stati; e ciò con disporre sopra la medesima roba.*

7 *I Beni anche mobili, o danari de' Forestieri si possono sequestrare ad istanza de' Creditori eziandio Forestieri. E ciò anche vien fermato per gli Statuti di Brescia, e di tutto il Dominio di Venezia, da' quali Statuti di più vien concesso a' primi Sequestranti il privilegio della poziorità, o prelazione fra tutti gli altri Creditori.*

9 *Quando gli Statuenti hanno disposto de' Beni mobili de' Forestieri nel loro Dominio esistenti, è segno, che hanno voluto derogare all' jus commune, e rendere i medesimi Beni del loro proprio Territorio.*

10 *La confiscazione de' Beni fatta da un Principe ad un suo Suddito, comprende anche i Beni mobili del Suddito, esistenti in Territorio forestiero, purchè non sia stato dal Principe del Territorio forestiero derogato all' jus commune in contrario.*

11 *L' ipoteca, o poziorità acquistata sulla roba, danari, ec. per qualche Legge municipale del Territorio, in cui la roba, danari, ec. si ritrovano, dura, benchè la roba, ec. sia fuora del suddetto Territorio trasferita nel luogo, ove si fa il Concorso universale, e numer.* 15.

Si spiega il Salgad. *che a ciò pare, che sia contrario,* num. 14.

Nello stesso luogo, ove si agita il Giudizio, si dee giudicare alcune volte secondo la Legge di un altro Territorio detto num.

12 *La poziorità, che si acquista da i primi Sequestranti sulla robba del Debitore, è un jus reale sull' istessa roba, e* num. 13.

16 *Lo Statuto di Genova obbliga i Creditori, che hanno fuori sequestrato gli effetti del Debitore, a far venire in Genova gli detti effetti, o il netto loro ritratto.*

17 *Avuta fede del prezzo, il Dominio della roba venduta passa nel Compratore in guisa tale, che non meno il Creditore del Compratore, che il Venditore concorrer possono nella medesima roba venduta.*

Si limita però questo al num. 18.

19 *La prossima, o latente decozione dentro qual giorno, o tempo deva giudicarsi, intorno al che si rapportano diverse opinioni de i Dottori, e* num. 20. 21. 22.

E quale opinione debbasi ritenere nelle lettere di cambio accettate num. 23.

24 *Molti Statuti d' Italia, e di Europa, per fuggir la disputa di quando uno devasi giudicare in prossima, o latente decozione, hanno sopra a ciò fissato il preciso tempo.*

25 *La presunzione della prossima decozione, che si fonda sulla brevità del tempo per provare, che uno sia in prossima, o latente decozione, serve solamente in quei casi, dove niente in fatto apparisce in contrario.*

26 *E perciò non averebbe luogo, se apparisse in fatto, che il Mercante fallisse nell' istesso giorno, che si assentò dalla Piazza per causa di una improvvisa disgrazia, sopravvenutagli in quel punto medesimo, e non prima.*

27 *La decozione se sia stata prossima, o nò, è materia più conjetturale, e di fatto, che di ragione, quando il fallimento attuale non è seguito dentro a pochissimi giorni.*

E si rimette all' arbitrio del Giudice, secondo le circostanze del fatto, e n. 28. 29.

30 *La prossima decozione si argomenta dalla missione degli effetti fuora di stato, dalle compre a credenza di mercanzie, e per prezzi eccedenti, e dalla premeditata fuga.*

31 *Il danaro surrogato in altro danaro, si considera sempre per l' istesso danaro.*

E così fu deciso in Firenze, come al n. 32.

CA-

CAPITOLO VII.

PEr materia del preſente Capitolo, e dell' altro ſeguente ſerviranno due miei Diſcorſi fatti ultimamente in una Cauſa di Lucca, che quì ſi rapportano.

Il Signor Pietro Talenti di Lucca ſi 13. Settembre dell' Anno 1719. diede lettera di Cambio al Signor Gio: Franceſco Lagorì, parimente Mercante della ſteſſa Città, per Venezia, di Ducati tremila Banco, pagabile da' Signori Betti, e Antonetti in detta Piazza di Venezia a loro medeſimi, come mandatarj del Lagori, per riceverne detto Signor Pietro la valuta di Ducati mille prontamente, come in fatti la ricevette, e Ducati duemila per tutto Dicembre dello ſteſſo Anno. Si partì il Lagori, nel ſuſſeguente Ottobre dalla Città, e Stato di Lucca, ſotto colore, o preteſto di andare in Piazze mercantili a far eſito, e reſpettivamente provviſta di mercanzie; In queſto mentre il Signor Talenti dubitando, che il Lagori non foſſe per pagare alla ſcadenza del pagamento li detti Ducati duemila, valuta reſiduale della ſteſſa lettera, e per aſſicurare ancora altri crediti, che teneva col detto Signor Lagori, ſi riſolvè il giorno 11. di Novembre di fare ſpedizione a Venezia diretta a Mercante ſuo amico, con ordine di far ſequeſtrare appreſſo detti Signori Betti, e Antonetti li detti ducati tremila, in caſo non foſſero ſtati pagati al Lagori, ovvero appreſſo chi foſſero andati. L' Amico del Talenti ebbe notizia, che detto effetto ſi trovava in Breſcia, in mano de' Signori Eredi Tavelli, Mercanti di quella Piazza, rimeſſo loro da' detti Betti, e Compagni di ordine del Lagori, e perciò fece ſequeſtrarlo per conto di eſſo Talenti in mano de' medeſimi Eredi Tavelli. Pochi giorni dopo fatta la ſuddetta ſpedizione, il Tribunale della Corte de' Mercanti di Lucca dichiarò fallito il ſuddetto Lagori.

Sopra il premeſſo fatto, tre ſono preſentemente gli articoli, che ſi ſono eccitati tra il ſuddetto Signor Talenti, e gli altri Creditori comparſi nel Giudizio del Concorſo univerſale fermatoſi in Lucca, cioè.

In primo luogo, ſe eſſo Signor Talenti abbia acquiſtato ſopra detti Ducati tremila, fatti da lui ſequeſtrare in Breſcia in mano de i ſuddetti Signori Eredi Tavelli, la poziorità, che dalle Leggi, o Statuti di Breſcia vien conceſſa a i primi Sequeſtranti.

Secondariamente in caſo, che la predetta poziorità foſſe acquiſtata, ſe ella duri, e ſi conſervi eziandio dopo, che li detti Ducati tremila furono in vigore degli ordini della Corte di Lucca traſportati, e rimeſſi nuovamente in detta Città, dove ſi forma il ſopraddetto Giudizio univerſale di Concorſo.

Terzo finalmente, ſe ſopra la detta ſomma ſequeſtrata ſi debba preferire a qualunque Creditore il detto Signor Talenti, almeno per Ducati duemila, come effetto ſuo proprio, per non averne mai perduta la proprietà, e dominio.

Per dilucidazione del primo punto, convien premettere, che in Jure reſta per coſa indubitata ſtabilito, doverſi attendere le diſpoſizioni di quei Statuti, nella di cui giuriſdizione ſono i beni controverſi, come pienamente per tutti inſegna il *Bellon. al conſ.* [1] *74. n. 81. & ſeq.* e nel ſuo dottiſſimo Trattato *de jure accreſc. cap. 10. qu. 2. n. 145. & 147. & qu. 3. n. 114.* con moltiſſimi da lui citati, e cento altri, che allegar ſi potrebbono; E che gli Statuti comprendano ancora i Foreſtieri in ragione delle coſe eſiſtenti nella loro Giuriſdizione, o Territorio, intorno alle [2] quali le loro diſpoſizioni ſono ſtate fatte, lo provano a maraviglia il *Maſcard. de Statut. interpretat. concluſ. 6. numer. 180. & ſequenti, Raudenſ. var. capit. 11. numer. 16. & 17. Altograd. Jun. controv. 100. num. 14. 15. Rota diverſ. deciſ. 304. numer. 8. tom. 1. Manſ. conſult. 310. num. 3.*

E benchè queſta concluſione proceda regolarmente [3] ne' Beni ſtabili, e non già ne' Beni mobili, cioè, danari, mercanzie, e nomi di Debitori, e ſimili, poichè ſecondo l' jus commune non ſi circoſcrivono ne i luoghi ove ſi trovano, ma ſeguitano la perſona del loro Padrone, come ſpiegando ſoggiunge lo ſteſſo *Bellon.* ne' luoghi citati; nientedimeno ella non ha [4] luogo, quando o dalla pratica, e conſuetudine de i Paeſi, o dalle Leggi, o Statuti de' loro Principi ve- [5] niſſe derogato all' jus commune eſpreſſamente, o tacitamente, con diſporre intorno ad eſſi a quell' effetto da loro voluto; ed allora certamente i mobili non ſeguitano più la perſona del loro Padrone, ma diventano a guiſa degli ſtabili del Luogo, e Territorio, ove attualmente ſi trovano, conforme mirabilmente prova con altri citati il mentovato *Bellon. de jur. accreſcen. capit. 10. queſt. 3. numer. 118. & 119.* per la ragione che i Principi intorno a' Be- [6] ni; che hanno ſotto la loro Giuriſdizione, poſſono, ogni volta, che vogliono, rendere i Foreſtieri ſimili a i Sudditi, con diſporre ſopra i medeſimi Beni, *Redenaſc. conſ. 69. numer. 9. 18. libr. 1. Mart. de jur. part. 4. centur. 1. caſ. 4. numer. 20. & Abb. in capit. poſtulaſti de for. compet.* ed in termini, che lo Statuto di qualche Principe poſſa obbligare i Foreſtieri alle di lui diſpoſizioni, quando aveſſe così ordinato, l' affermano *Bart. in Leg. unic. Codic. de aur. coronar. libr. 10. Alex. in addit. ad Bart. in Leg. 1. Codic. qui profeſſ. vel ætat. excuſ. libr. 11. & Bart. in Leg. 1. Codic. de mult. & Bald. in Leg. etiam Codic. de execut. rei judic. Alex. conſ. 101. vol. 1. & Aretin. conſ. 132.* ſeguitati dal *Dec. tract. crimin. libr. 2. cap. 35. numer. 29.*

Ora dunque, ſe nel caſo noſtro dalla pratica non [7] ſolo univerſale di ogni Paeſe, come vogliono il *Rebuff. in conſtit. Gall. tom. 1. tit. de lit. obligat. artic. 6. gloſſ. 3. numer. 40. 41. & ſequenti, Cancer. variar. part. 2. capit. 4. numer. 6. 8. 9. Leo deciſ. valen. 5. numer. 7. tom. 1. Ab. Eccleſ. obſervat. 101. numer. 11.* e molti altri citati dalla *Ruota Fiorentina nella deciſ. 349. numer. 7.* fra quelle di Lucca raccolte dal *Sign. Palm. nep. tom. 4.* ma dagli Statuti di Breſcia, e di tutto lo Stato della Sereniſſima Repubblica di Venezia, viene eſpreſſamente diſpoſto di poterſi ſequeſtrare danari, mercanzie, e altra ſorte di Beni mobili de i Foreſtieri eſiſtenti nel di lei Territorio, col privilegio della poziorità, o prelazione de i primi Sequeſtranti fra tutti gli altri Creditori, ne ſegue certamente, che in virtù di tali diſpoſizioni fatte da detti Statuti intorno a' Beni mobili, divengono eſſi del luogo, e Territorio di Breſcia, o di Venezia; poichè repugna che eſſi ſieno in un iſteſſo tempo, ſe- [8] condo l' jus commune, del luogo del loro proprietario, e che gli Statuenti poſſano de i medeſimi, o circa i medeſimi diſporre, imperciocchè in tal caſo la loro diſpoſizione caderebbe ſopra i Beni, che a' termini dell' jus commune non ſarebbono della loro Giuriſdizione, onde quando gli Statuenti diſpongono ſopra i ſuddetti Beni, convien dire per neceſſità, che eſſi abbiano voluto derogare al detto jus commune, e reſi i ſuddetti mobili del loro proprio Territo- [9] rio, e tutto ciò per verità è quello, che dottamente inſegna il *Bellon.* nel detto *capit. 10. queſt. 3. numer. 118. & 119.* dove cercando ſe la confiſcazione de i Beni promulgata dal fiſco di qualche Principe, contro di un Reo ſuo ſuddito, comprenda i mobili, che ſi trovano fuori del ſuo Territorio in quello di un altro Principe foreſtiere, ſoſtiene bensì l' affermati- [10] va per la ragione commune, in vigore della quale i Beni mobili ſono di quel luogo, e di quel Principe d' onde è il Suddito; lo ſteſſo vien comprovato dalla Ruota Fiorentina nella raccolta delle deciſioni di Lucca al *tom. 4. deciſ. 349. numer. 22.* ma poi il ſopraccitato *Bellon.* ferma diverſamente, quando per lo Statuto, o conſuetudine del Principe foreſtiere ove ſi trovano, vien derogato all' jus commune, con diſporre intorno a' detti mobili il contrario.

Reſtando da tutto ciò baſtantemente provato, che gli effetti ſequeſtrati, in vigor dello Statuto di Breſcia, ſi debbano avere come circoſcritti nel di lei Territorio, nel qual caſo, come io diceva da principio, ſi debbe attendere la diſpoſizione del medeſimo Statuto, intorno alla poziorità compartita a i primi Sequeſtranti; Paſſiamo ora a vedere ſe li ſuddetti effetti, o danari ſequeſtrati in Breſcia, per eſſere ſtati poſcia traſportati in Lucca, in

in forza degli ordini di quella Corte, o del Giudizio universale del Concorso, che colà è stato instituito fra tutti i Creditori del suddetto Lagori, abbia il Signor Talenti perduta la suddetta poziorità.

Questa difficoltà per l' appunto fu altresì eccitata nella famosa Causa, molti Anni sono, agitata in Genova mia Patria, tra il Re di Spagna, ed i Signori Pincetti, nella quale fu dopo lunga discussione deciso, che l' ipoteca, o qualunque altro jus reale acquistato sulla roba, danari, ed altro in un Luogo, o Territorio, per privilegio particolare del Principe, di cui è quello stesso Territorio, si conservi, e duri sempre, benchè la roba, e danari fossero poi trasportati in un altro Territorio di Principe forestiero, per le dottrine citate nel mio *disc.* 43. *num.* 20. & *seq. usque ad* 27. *tom.* 1. qual discorso è la Decisione fatta in suddetta Causa * e pienamente il *Rosiner de libris Mercat. capit.* 12. *numer.* 24. & *sequenti*, & *numer.* 32. dove prova questa conclusione in varj somiglianti casi,

Che la poziorità, o prelazione concessa dallo Statuto di Brescia a' primi, che sequestrano, sia un jus reale, non se ne può dubitare, perchè ella è un privilegio non dato principalmente alla Persona, ma alla causa del sequestro, o sia alla Persona per causa della roba sequestrata, come parimente si avverte in detto mio *discors.* 43. *num.* 14. & *seq.* E generalmente, che l'jus della poziorità, o prelazione concessa a qualche Persona, non in riguardo di lei, ma per causa della roba, come nel nostro caso sequestrata, o perchè sia cessibile, o trasmissibile il jus reale, lo ferma diffusamente l' *Eminentissimo Corradin, de praelat. quaest.* 10. *num.* 3.

Nè a tutto ciò può fare alcuno ostacolo la dottrina del *Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 11. ove in sostanza ferma, che la roba sequestrata deve entrare nella massa, o corpo de' Beni del Concorso di tutti i Creditori, e che il Giudiaio universale fa cessare la causa particolare del sequestro, e che questa assume la natura di quello; Poichè *Salgado* non intende ne' suoi termini di parlar di altro, che della forza del suddetto Giudizio universale di Concorso, il quale tentato che sia, o prima, o dopo, tira a se tutti gli altri Giudizj particolari, quantunque fossero privilegiati, o per essere sommarj, o esecutivi, e gli assorbisce, e confonde in modo tale, che li rende tutti di una stessa natura, cioè, ordinarj, a solo fine, che in un medesimo Giudizio si possano riconoscere le ragioni di tutti i Creditori ivi concorsi; ma non dice, nè si sognò mai di dire il *Salgado*, che se uno avesse già acquistato legittimamente qualche jus, poziorità, ipoteca, o prelazione sopra qualche genere di roba del suo Debitore, in vigore di qualche Statuto, o Legge, o in altra forma, colla sola mutazione del Giudizio la debba perdere, o resti in alcun modo pregiudicato. Anzi se ben si considera il detto *Salgad. al numer.* 3. espressamente dice il contrario ivi, *Tamen cum hoc universale judicium ad hunc finem, & effectum duntaxat firmetur indivisibiliter ad solvendum, & satisfaciendum Creditoribus juxta uniuscujusque gradum, & praelationem in unum corpus omnia Debitoris communis bona deponenda sunt, ut ex eis venditis quilibet solvatur attenta gradus praerogativa, quae in nihilo Creditoribus diminuitur ex hac collatione in concursum, imo omnino integra, & praeservata, & illaesa manet, sed potius eam retinet.*

Poichè non è già cosa nuova in jure, che nello stesso luogo della lite, o Giudizio, si debba giudicare in ciò, che riguarda l' jus, o interesse decisorio delle parti, secondo le disposizioni, e Leggi di un altro Territorio, come avverte il *Mantic. de tacit. libr.* 3. *tit.* 14. *in fin.* e pienamente il *Gobio alla consult.* 27. *num.* 8, 9, 10. *tom.* 2.

E così in questi precisi termini a favore de' Creditori, che aveano prevenuto gli altri in far sequestrare i Beni del suo commune Debitore in Venezia, fu per due volte con gran discussione di causa deciso in Genova,

La prima nella causa del fallimento del Signor Piero Paolo Bellando, a favore de' Signori Giovambatista, e Gio; Giacomo Fratelli Ferrarj, dal Senato Serenissimo, col precedente parere, del celebre Jurisconsulto Giulio Cesare Baldissone, Segretario in quel tempo di quella Repubblica, commissionato a riferire, e l' altra volta nella causa del fallimento de' Signori Granelli, a favore pure de' primi Sequestranti in Venezia, non ostante, che fossero tanto nell' uno, che nell' altro caso obbligati per le Leggi municipali di Genova i Sequestranti a far venire in detta Città i Beni sequestrati da loro in Venezia, o il loro netto ritratto.

In ordine al terzo punto per dir breve; quanto è certo, secondo la più vera, e comune opinione de' Dottori, che il dominio della roba, o mercanzie vendute, passi nel Compratore, quando il Venditore gli ha avuta fede del prezzo, dimanierachè tutti gli altri Creditori del Compratore, non meno, che il Venditore stesso possono concorrere nella medesima roba da lui venduta, conforme pienamente ho mostrato nel mio *disc.* 43. *numer.* 47. *tom.* 1. & *disc.* 56. *numer.* 53. *tom.* 2. *de commerc.* a i quali aggiungo l' *Amat. alla resolut.* 3. *numer.* 44. con moltissimi da lui citati; Altrettanto è però vera, e indubitata in jure la limitazione alla suddetta conclusione, che se al tempo della vendita il Compratore era decotto, o prossimo alla decozione, la fede avuta del prezzo si reputa come se non si fosse avuta, e perciò ella non partorisce in tal caso alcuno effetto in pregiudizio del Venditore, come diffusamente ha fermato la *Ruota di Firenze* appresso il *Mans. consult.* 343. *numer.* 57. 58. *Rubr. ad decis.* 16. *numer.* 116. & *plurib. seq. part.* 8. *rec. Amat. resol.* 3. *num.* 45. *il Senato di Dola* appresso il *Grivell. decis.* 56. *num.* 9. *Gail. observat.* 15. *numer.* 8. *lib.* 2. *Castald. consult.* 93. *num.* 6. *lib.* 2. *Vela dissert.* 30. *numer.* 48. *De Luc. de emption. disc.* 5. *numer.* 3. *Giurb. observat.* 94. *num.* 30. 31. & *seq. usque ad fin. Gio: de Hevia de commerc. Terrestr. libr.* 2. *cap.* 26. *num.* 13. & 27. *Ansald. de commerc. disc.* 1. *num.* 21. da me seguitato nel *disc.* 38. *numer.* 55. *tom.* 1. & *discurs.* 75. *numer.* 15. & 25. *tom.* 2. e la stessa proposizione viene da me ammessa nell' altro mio *disc.* 56. *numer.* 73. *in fin. tom.* 2. benchè in esso scrivessi contro di chi aveva date fuori le lettere di cambio, avuta la fede della loro valuta.

Rimarrà ora solamente a vedersi, se nel nostro caso il Signor Lagori fosse al tempo delle date lettere in una latente, o prossima decozione,

Intorno a questa inspezione, sò che alcuni Dottori hanno presa la misura dalla brevità del tempo, come prova efficacissima a far presumere il dolo, fraude, o machinazione precedente, o premeditata, come con lunga mano di autorità dimostra il *Tiraquel. de retract. lignager.* §. 1. *gloss.* 7. *numer.* 77. seguitato dal *Vescovo d' Ischia disputat. select. capit.* 94. *numer.* 19. *vers. ex brevitate libr.* 2. *Carleval. de judic. tit.* 3. *disputat.* 6. *numer.* 29. *versic. addo praesumi Mascard. de probat. concl.* 815. *numer.* 4. ma non si accordano poi tra loro in fermare a qual termine si possa estendere questo breve tempo. Altri vogliono, che egli sia, quando immediatamente, o poco dopo il contratto il Mercante fallisse; altri di uno, due, o tre giorni; alcuni di otto, o dieci, ed altri di quindici, come si può vedere dal *Carleval. de judic. tit.* 3. *disp.* 6. *num.* 30. & *seq. Gob. consult.* 87. *num.* 59. 60. 61. *Urceol. de transact. quaest.* 34. *num.* 5. 6. & *seq. De Luc. ad Gratian. cap.* 391. *num.* 14. 15. 16. *Rot. Florent.* appresso il *Mans. consult.* 343. *num.* 59. 60. 61. *Noguerol. alleg.* 16. *numer.* 17. *Rocc. de decoct. num.* 110. & 111. *Rota Rom. ad Card. De Luc. de usur. dec.* 19. *in fin.* & *decis.* 20. *numer.* 7. avvertendo di più il *Card. De Luc. de camb. al disc.* 25. *num.* 9. 10. che nelle accettazioni delle lettere di cambio a favore da chi sono state accettate per minor sconcerto del commercio si suole procedere in pratica con maggior rigore, e strettezza. Onde per evitare questa disputa, da moltissimi Statuti d' Italia, e di Europa è stato prudentemente fissato il termine, dentro del quale se saranno fatti i contratti, o negozj dal Mercante avanti il suo fallimento, si debbono presumere fraudolenti, e fatti in istato di prossima, e latente decozione, come riferisce il *Carleval. dict. disputat.* 6. *numer.* 30. & *seq. Carol. Anton. De Luc. ad Gratian. cap.* 391. *num.* 14. & *seq. Card. De Luc. disc.* 115. *num.* 9. & *seq. de regal.* ed altri da me sopra citati. Ma checchè sia di questa

propo-

25 proposizione, la quale siccome ella si fonda solamente sulla presunzione della premeditata frode, dedotta dalla brevità del tempo; non può giammai servire, se non per giudicare in quei casi, dove nulla di più apparisce in fatto, come ho detto nel *Capit.* 2. ove ho mostrato ancora essere tal quistione inutile ed estranea dal nostro proposito, per le ragioni ivi ad-26 dotte. E tanto è ciò vero, che la medesima presunzione non averebbe certamente luogo, quando per lo contrario si facesse apparire, che per una improvisa disgrazia succeduta al Mercante nello stesso giorno, o il giorno innanzi al contratto, fosse stato egli obbligato al fallimento, *De Luc. de regal. disc.* 115. *numer.* 11. §. *Primo casu, vers. multoties vero*, e Noi nel *disc.* 75. *numer.* 6. *tom.* 2. *de commerc.* ma per li casi, ne i quali mancasse questa particolarità di pochi 27 giorni, solo valevole per se stessa ad indurre una tal presunzione, la quistione sarebbe più di fatto, che di ragione, conforme saggiamente insegnano *Card. De Luc. de credit. disc.* 10. *numer.* 13. & *de regal. disc.* 115. *numer.* 11. *Carleval. de judic. lib.* 2. *tit.* 3. *disput.* 6. *numer.* 34. *Valeron. de transact. quaest.* 8. *num.* 39. *Gratian. capit.* 768. *numer.* 10. & ibi *De Luca Addition. numer.* 9. & 10. *Urceol. de transact. quaest.* 34. *numer.* 9. *Gizzarell. decis.* 62. *numer.* 13. *la Ruota Fiorentina* appresso il *Mans. consult.* 343. *numer.* 62. & 63. *Constantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *artic.* 1. *numer.* 32. & 33. Noi nel *disc.* 75. *numer.* 6. *in fin.* I quali perciò affermano, che la decozione prossima può giudicarsi dall'arbitrio del Giudice, secondo le cir-28 costanze del fatto per più mesi innanzi del contratto, o delle date lettere di Cambio, e lo stesso confessai io medesimo nel mio *disc.* 56. *numer.* 73. *in fin. tom.* 2. non ostante, che mi giovasse allora di poter sostenere il contrario a vantaggio de i miei Clienti; Onde è necessario riconoscere dalle circostanze del nostro fatto, in quale stato fosse il Lagori, al tempo delle lettere di Cambio dategli dal Signor Talenti, il che meglio non si può azzeccare, che in Lucca, 29 dove è fermato il processo, e serve il civile cimento, come avvisai nel detto mio *disc.* 56. *in fin.*

Pure venendomi supposto, che il Lagori al tempo delle date lettere di cambio, era aggravato di moltissimi debiti, dimodochè lo rendevano allora del tutto incapace a poter corrispondere a' suoi Creditori, che però andava destramente procurando di comprare delle Mercanzie a credenza, e a prezzi eccedenti, le quali ammassate se ne fuggì poco dopo da Lucca, e 30 dallo Stato, avendo parte degli effetti trasmessa fuori del medesimo Stato, innanzi alla sua fuga, e gran parte trasportandone seco nel tempo stesso di sua partenza; sembra in questi termini fuori di ogni dubbio, che egli al tempo delle suddette lettere fosse prossimo alla decozione, anzi in una decozione occulta, per cui doveva certamente, se non vogliamo crederlo insensato, premeditare la fuga, per non soggiacere all'esecuzioni, tanto reali, che personali, per le quali averebbe perduta co' beni anche la libertà della Persona, come va discorrendo la *Ruota Fiorentina* appresso il *Mans. alla consultat.* 143. *numer.* 63. *vers. quanon*, ed il tutto vien comprovato dall' *Hevia de commerc. libr.* 2. *cap.* 26. *numer.* 25. 27. *Rocc. de decoll. mercat. num.* 18.

Potrebbesi forse a quanto si è detto opporre dagli Avversarj, che il denaro appresso li Signori Eredi Tavelli, non sia più quello stesso del suddetto Sig. Talenti, sequestrato poi dal medesimo, per averne ordinato il Lagori la rimessa da Venezia in Brescia.

Ma questa difficoltà cessa in un tratto, perchè tanto i Signori Betti, ec. di Venezia, quanto i Signori Eredi Tavelli, non avevano in mano altri effetti del Lagori, che la di lui rimessa fatta loro, per lettera del Signor Talenti, e benchè altro sia veramente il denaro della rimessa fatta in Venezia, e altro quello della rimessa fatta in Brescia, ciò però non toglie, che non si debba riputare per il medesimo, perchè quel denaro di Brescia è surrogato, e depen-31 dente da quello di Venezia, come in termini afferma *Thor. in compend. decis. tom.* 2. *vers. creditor licet posterior*, *Tondut. quaest. civil.* 29. *numer.* 23. *in fin.* *Rocc. respons.* 25. *lib.* 1. e Noi nel *discurs.* 43. *numer.* 42. *tom.* 1. *de commercio*, ed in termini di prez-

zo non ancora consunto ricavato dalle Mercanzie date da un Mercadante ad uno, ch'era in prossima decozione, che sopra tal prezzo, come sorrogato in luogo delle Mercanzie si debba preferire il Padrone di dette Mercanzie *Mangil. de eviction. quaest.* 41. *numer.* 2. *Rot. coram Cels. decis.* 340. *numer. fin.* con altri Dottori da me allegati nel *disc.* 180. dove magistralmente hò trattato la materia della sorrogazione, E così in questi termini nostri precisi, fu deciso in Firenze tra li Signori Cambiagio, e Piuma da una parte, e gli altri Creditori della Ragion Guadagni, che fallì, nella qual Causa, mentre io ero in Genova, 32 scrissi già come Avvocato. Intorno però a questo ultimo punto, vedi quanto ho più diffusamente scritto nel seguente Capitolo.

ARGOMENTO.

Si disputa se il Traente, o Datore della cedola di cambio possa esser poziore ad ogni altro Creditore sopra la rimessa, o denaro della medesima lettera pagata dal Trattario, o sia Accettante, al Giratario, o Procuratore immediato, o mediato del Remittente, nel caso che questi dopo la ricevuta lettera di cambio avesse fallito; E si tratta ancora quando il denaro sia consunto, o commisto, e quando nò, benchè sia pagato.

SOMMARIO.

1 *Nel denaro, che si paga da uno per ordine di un altro al Terzo, si finge, che il denaro passi nel Mandante a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario*, e num. 4. 5. 6. 7. 8.

2 *Le mercanzie comprate per ordine di un Mercante passano subito nel Dominio del Mandante, per mezzo del Commissionario, che l'ha comprate per ordine del Mercante*, e num. 3.

9 *Quando si paga la tratta da uno che non è creditore del Traente, si finge, che il Trattario impresti il danaro al Traente, per pagarsi al presentatore della lettera di cambio.*

10 *La numerazione del denaro può in ogni contratto seguire virtualmente, benchè non si veda realmente seguita, nè tutte le Persone sian presenti.*

11 *In virtù degli ordini, o biglietti, gli assenti si hanno come fossero presenti.*

12 *Il denaro pagato al Procuratore si reputa come fosse pagato al Principale.*

13 *Ma tal denaro non si ha ancora per commisto, e consunto, ma sempre esistente nel suo primo essere*, e num. 34. 35. 36.

14 *Il denaro pagato al Procuratore di un Creditore posteriore, si può come ancora esistente, e non commisto, o consunto avocare dal primo Creditore.*

15 *Il denaro pagato al Creditore posteriore con promessa di restituirlo in tutto, e in parte ad altri, si può dalli Creditori anteriori, o eguali avocare, come fosse estante, e non consunto*, e num. 16. 18. 19.

17 *Il denaro ricevuto da chi non ha alcun titolo di ritenerlo, non si confonde mai coll'altro di chi l'ha ricevuto, ma si ha sempre per esistente*, e n. 19.

20 *Il denaro siccome ammette* functionem in genere suo, *così si reputa sempre come esistente, e per lo stesso denaro, benchè sia stato confuso da chi non aveva titolo.*

E perciò la commistione, e confusione di tal denaro non può mai seguire in chi lo deve restituire, e num. 21.

22 *Il denaro che si è ricevuto in una sorte di moneta per doversi restituire, benchè si restituisca in altra sorte di moneta, si reputa sempre per il medesimo denaro.*

24 *Il denaro pagato ad un Creditore, per la commistione da lui fattane, si dice consunto, e non più in essere.*

Ciò non procede quando è pagato al Procuratore del Creditore, e num. 25. 26.

29 *Il denaro, che si paga ad un Creditore posteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato non si può avocare dalli Creditori anteriori, perchè si reputa come commisto, e consunto.*

Si spiega quando, ed in quali termini possa tale proposizione procedere, e numer. 28. 29. e seguenti.

30 *Il denaro, che si tiene in qualche Banco pubblico, o privato, si dice deposito irregolare, e passa in dominio del Banco depositario.*

31 *La girata di qualche credito di Banco, e di qualche cedola Bancaria, ha forza di pagamento, e il denaro, e credito girato passa in dominio del Giratario.*

E se ne assegna la ragione al num. 32.

33 *Se il Banco di qualche Mercante, o Ragione riceve, e paga il denaro per ordine di un altro, non fa figura di Depositario, ma di Mandatario.*

34 *La confusione del denaro fatta da chi non era di tal denaro padrone, non può operare l'effetto della confunzione.*

36 *Se il denaro, o roba è data ad uno, che era in prossimo stato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o danaro, che si trova ancora in essere, e non consunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori.*

37 *Al parere de' Mercanti molto si deve deferire,*

C A P I T O L O VIII.

LA maggiore difficoltà, o dubbio promosso nella Causa precedente, si restringeva in vedere se al Signor Talenti poteva più competere la reivendicazione sopra la valuta della sua lettera cambiale, dopo che li Signori Betti, e Antonetti, a' quali ne fu diretta la lettera, l'aveano già pagata a se medesimi, come mandatarj del Lagori remittente, colla direzione della scrittura, cioè, dandone credito al Lagori ne' suoi Libri della giusta valuta delli Ducati tremilla Banco, in tanti Ducati correnti, e debito al Signor Talenti, e dopo ancora, che li suddetti Betti, e Antonetti di ordine del Lagori gli aveano rimessi alli Signori Tavelli di Brescia, per mezzo de' Signori Archetti, e Ballino.

Fermandoci dunque su questo fatto a considerare bene la quiddità, ed intrinseca sostanza di tutti questi atti, o passaggi seguiti intorno alli suddetti Ducati tremila, rimessi dal Signor Talenti, toccheremo con mano lo giustizia, che a lui assiste.

Si scorge indubitatamente dalla serie tutta degli atti suddetti, che li Signori Betti, e Antonetti non avendo in mano denari del Signor Talenti, messero per lui fuora il proprio contante per eseguire l'ordine della di lui tratta, che vuol dire gl' imprestarono tutta la somma del denaro, che vi voleva per compimento della tratta suddetta, e la pagarono al Lagori, ò per dir meglio a se stessi, come Procuratori dello stesso Lagori.

Posto ciò, cessa il primo supposto portato in contrario, che il denaro sborsato da' Signori Betti, e Antonetti non sia mai stato proprio, ne in dominio del Signor Talenti, poichè se in virtù, e per natura de' suddetti atti si dee ammettere, che li Signori Betti, e Antonetti, a per esecuzione della tratta, imprestassero il denaro al Signor Talenti, e per [1] esso a se medesimi, come di lui Procuratori, affine di pagarlo al Lagori, e per esso parimente a loro medesimi, come Procuratori pure dello stesso Lagori, non si potrà certamente negare, che il suddetto denaro *brevi manu* non divenisse proprio, e in dominio del Signor Talenti, per mezzo de' Signori Betti, e Antonetti suoi Procuratori nella stessa maniera, che segue delle merci, le quali subito, che sono state per ordine di quel Mercante comprate dal suo [2] Corrispondente, passano nel dominio del Mercante, che ne ha ordinata la compra, poichè colla pluralità di più Persone rappresentate dal Corrispondente, si finge, che il Corrispondente, come Procuratore, com- [3] pri da se, o da altri le mercanzie ordinata, a ne riceva al medesimo nome la consegna, o tradizione, per mezzo della quale certamente acquista la proprietà, e dominio al Mercante, per di cui ordine sono state comprate, come se fossero state a lui medesimo date, e consegnate; Noi pienamente nel *discurs.* 38. *numer.* 51. *de commerc. tom.* 1. e meglio a nostro proposito al *discurs.* 56. *numer.* 21. 22. & 23. & *Rota Januen. decis.* 67. *numer.* 2. [4] E chi non sà, che quando uno paga il danaro per ordine di un altro, in virtù della *L. singularia ff. de reb. cred.* si finge, o si deve intendere, che il danaro sia pagato al Mandante, e che il Mandante per mezzo del suo Procuratore lo paghi a quello, a cui se ne fa lo sborso? Puntualmente *Natta consil.* 543. *numer.* 4. *Rota Genuensis decis.* 123. *numer.* 2. *Cyriac. controv.* 334. *numer.* 27. e mirabilmente *Cephal. consul.* 425. *numer.* 11. 12. 13. & *sequenti*, *Surd. cons.* 528. *numer.* 23. ed il *Turr. de Camb. disputat.* 3. *quest.* 5. *numer.* 21. e la *Ruota di Roma alla decis.* 361. *numer.* 79. *part.* 11. *recentior. Manent. decis.* 72. *numer.* 35. e 36. i quali espressamente dicono, che il danaro pagato per ordine di un Mercante, s'intenda prima passato *brevi manu* per causa di mutuo in dominio del Mandante, [5] il che si comprova anche puntualmente col Testo nella *L. certi conditio* 9. §. *Si nummos*, ed ivi. *Castrens. numer.* 2. ed altri *ff. si cert. petat. Bart.* nella *detta L. singularia numer.* 2. *cod. tit.* ed ivi *L'Addem. nella Lettera* B.

[6] E chi non sà ancora, che il danaro pagato da altri, per ordine di qualche Persona, s'intende come se esso fosse stato immediatamente pagato dallo stesso Mandante, e non da chi lo sborsa, per il Testo della *L. qui mandat* 36. *ff. de solut.* riferito dal *Turr. de Camb.* nel luogo citato. *Rot. decis.* 386. *numer.* 49. *tom.* 4. *libr.* 2. *recentior. Gob. cons.* 88. *numer.* 10. & *Ansald. de commerc. discurs.* 65. *numer.* 54. e ciò non potrebbe aver luogo, se non si fingesse per la *L. singularia*, che quel danaro, che si paga per altrui ordine ad un Terzo non fosse imprestato, e pagato prima al Mandante, e per mezzo di un tal atto divenisse suo propio, [7] secondo il Testo assai puntuale nella *L. quod jussu* 141. *ff. de regul. jur.* & *Fab. in cod. lib.* 2. *tit.* 25. *definit.* 4. *sub num.* 4. *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloss.* 7. *numer.* 37. dove riporta altri contesti *Coler. de process. execut. part.* 2. *capit.* 2. *numer.* 79. *Cyriac. controv.* 334. *numer.* 27. ed il *Turr. de Camb. dict. disput.* 3. *quæst.* 5. *num.* 21. ove per l'altro Testo nella [8] *L. qui mandat* 56. *ff de solut.* considera, che il denaro, che si paga per ordine altrui, s'intende prima passato in dominio di chi ha ordinato un tal pagamento; e perchè li Signori Betti, e Antonetti diedero poi credito al Signor Lagori della rimessa, quest' atto dimostra, che la medesima somma da loro imprestata al Signor Talenti, sia stata *brevi manu* immediatamente pagata da essi, come Procura- [9] tori del Talenti, al Lagori, e per esso alli stessi Signori Betti, e Compagni, parimente Procuratori dello stesso Lagori; E benchè non sia realmente seguita in alcuno di questi atti la numerazione vera del denaro, [10] nulladimeno bastando de jure la virtuale, per la suddeta *l. singularia*, la quale ha luogo in ogni sorta di contratto, Noi nel *discurs.* 49. *numer.* 22., *tom.* 1. *de commerc.* si debbono tutti questi atti considerare, come se in ciscuno di essi fosse seguita respet- [11] tivamente *brevi manu* la vera numerazione, e tradizione del denaro, ottimamente il *Senato di Mantova* appresso il *Manent. decis.* 72. *numer.* 35. e 36 e la *Ruota di Roma coram Emerix. Jun. decis.* 808. *numer.* 11. e 12. e come le Persone fussero tutte presenti agli atti, benchè veramente siano assenti, poichè in virtù delle lettere, ordini, o biglietti, gli Assenti si rendono, o fingono di essere presenti, *Manent. dict. decis.* 72. *numer.* 36. e 37.

Passando a vedere qual fine abbia avuto questo denaro riscosso da' Betti, e Antonetti, come Procuratori del Lagori, non si può negare per verità, che per ordine del medesimo Lagori, il suddetto denaro non fosse stato rimesso, e pagato per mano de' Signori Archetti, e Ballino a' Signori Tavelli di Brescia, come altresì semplici Mandatarj, o Procuratori del Lagori, e così lo stesso denaro non passasse da' Procuratori in altri Procuratori del Medesimo Lagori, e che appresso de' suddetti Signori Tavelli non sia

stato

stato subito sequestrato dal Signor Talenti, innanzi che fosse pervenuto in mano del Lagori.

E qui cessa l'altro supposto contrario, che il denaro del Signor Talenti fosse di già consumato per la commistione seguita non solo quando passò nelle mani de' Signori Betti, e Antonetti, come Procuratori del Lagori, ma quando dalli Signori Betti, e Antonetti fu rimesso in Brescia alli Signori Tavelli, come Procuratori parimente dello stesso Lagori nello stesso modo, come se il denaro suddetto fosse stato pagato a lui medesimo.

Poichè in quanto all'effetto della confunzione del denaro (chechessia ad altri effetti) è cosa molto diversa il pagarlo al Principale, e pagarlo al di lui Procuratore, perchè pagandosi al Principale colla commistione da lui fattane con altro suo, si dice subito consunto, a in ciò volentieri concorro nel sentimento contrario; ma quando il denaro vien pagato al Procuratore, il quale non ha alcun titolo di ritenerlo per se, ma dee restituirlo, benchè ne sia seguita la commistione coll'altro dello stesso Procuratore, si reputa sempre per denaro ancora in suo essere, a inconsunto, come se non fosse seguita la commistione, a maraviglia il *Surd. al cons. 4. sub numer. 41. §. Similiter non adversatur. Fontanell. de pact. nupt. claus. 5. gloss. 8. part. 8. numer. 32. Novar. quaest. forens. quaest. 139. num. 15. & 16. Gutierez. pract. quaest. part. 3. quaest. 101. num. 13. Giurb. observat. 94. numer. 22. §. Primo extare autem*, Noi nel *disc. 44. num. 29. in fin. tom. 1. de Commerc. & Rot. coram Dunoz. jun. decis. 832. numer. 5. 6. & 7.* ova seguita il *Surd.* poco fa citato, i quali però unitamente affermano, che si può avocare dal primo Creditore il denaro pagato al Procuratore del secondo Creditore, benchè da lui mescolato col proprio, come se il danaro pagato fosse ancora in suo essere, ed inconsunto.

E similmente nel caso del denaro pagato ad un Creditore con la malleveria, o promessa di restituirlo, o farne parte respettivamente alli Creditori anteriori, o agli uguali, a proporzione delle rate de' loro crediti, ogni volta, che essi compariscano, possono da lui giustamente vendicarlo, poichè atteso l'obbligo, che ha il Creditore posteriore, a cui fu pagato, di restituirlo, il denaro si reputa come estante, a non consunto, *Salgad. Labyrint. Credit. part. 1. cap. 10. numer. 68. & seq.* e più diffusamente nella *part. 2. cap. 6. ferè per tot. Rot. post Pacific. dec. 133. & coram Coccin. dec. 1855. num. 27. & coram Merlin. dec. 514. num. 4. Naguerol. allegat. 7. num. 4. & seq. & allegat. 25. num. 23. & 24. Rot. dec. 155. numer. 25. part. 12. rec. & dec. 95. num. 10. part. 13. dec. 255. num. 1. part. 18. & decis. 481. numer. 16. part. 19.* e la ragion principale di questa proposizione è, perchè non essendo liberamente passato il denaro nel Creditore posteriore, ma revocabilmente, e sotto la condizione resolutiva, verificandosi perciò il caso di tale condizione, viene subito a risolversi il pagamento a lui fattone, e per conseguenza quel dominio, che n'ebbe da principio nell'atto del pagamento, in guisa tale, come s'egli non l'avesse mai avuto, e siccome la confusione del denaro fatta da chi lo riceve senza alcun titolo atto a trasferirne il dominio, non opera in jure l'effetto della confunzione, ma il denaro, non ostante qualunque confusione, o confunzione, che ne sia seguita, si reputa come fosse ancora in essere, così fingendosi nel Creditore posteriore in virtù della condizione resolutiva di non aver mai egli avuto il denaro con titolo di dominio, nulla gli giova poi l'allegare la confusione, o confunzione da lui fattane, pienamente il *Salgad. al detto cap. 6. n. 4. 5. & 9.* fino al 30. e dal *n. 55.* fino al fine. Tanto più dunque ciò deve aver luogo nel caso nostro, dove tanto i Signori Betti, e Antonetti, quanto i Signori Tavelli, come Procuratori del Lagori, non ebbero tampoco da principio il dominio revocabile, o condizionale delli scudi tremila, ma con l'obbligo assoluto, e positivo di doverli restituire al detto Lagori loro Padrone.

In oltre deesi riflettere, che siccome il denaro *recipit functionem in genere suo* secondo la frase del Testo in *L. 2. §. Mutui datio ff. si certum petatur*, e di fatto considerato nel suo genere a sempre lo stesso denaro, così non ostante la commistione di un denaro coll'altro, fatta da chi era tenuto a restituirlo, sempre si considera in jure per lo stessissimo denaro: puntualmente al nostro proposito la *Ruota di Roma cor. Duran. dec. 207. la 2. sub n. 5*, confermata dall'altra *dec. 392. n. 5. par. 5. rec. tom. 1. Incertus Auctor inter divers. in tract. de monet. quaest. 3. n. 30. Gob. de monet. quaest. 7. n. 31. Gutierez. de compensat. lib. 1. quaest. 8. num. 18. 19. & 45.* e Noi nel *disc. 43. n. 42. de commerc. tom. 1.* dimanierachè restituendosi il denaro avuto in altra moneta, non si può dire, che si restituisca un'altro denaro diverso dal ricevuto, *Stacc. de commerc. §. 2. gloss. 5. num. 101.* e più diffusamente il *Gutierez. de compensat. lib. 1. quaest. 8. num. 18. 19. & 45.* onde il denaro, che si trova ancora appresso i Procuratori del Lagori, è lo stesso denaro, che fu pagato dal Sig. Talenti per mezzo de' Sign. Betti, e Antonetti, non ostante la commistione seguitane in mano de' sudetti Procuratori.

Non ostando punto, che il denaro pagato al Creditore per la commistione, che ne segue coll'altro suo, si dica consunto, è passato in dominio di chi lo riceve, per l'autorità della *Ruota post Cenc. de censib. dec. 187. num. 2. Fontanell. de pact. nupt. claus. 5. gloss. 8. part. 7. n. 5.* citati in contrario, e infiniti altri, che si possono allegare. Poichè quanto è vera questa proposizione, altrettanto è inapplicabile al caso nostro, perchè non siamo noi ne' termini del denaro pagato al Creditore, ma al Procuratore; a benchè in quanto ad altri effetti la Legge finga, che il denaro pagato al Procuratore, o Mandatario dal Creditore, si abbia come pagato allo stesso Creditore, pure all'effetto di cui si tratta, cioè se pagato al Mandatario, o Procuratore, il denaro si abbia per consunto, o nò, è costante opinione tra i Dottori, che tal finzione non ha luogo, ma il denaro si dee considerare secondo la verità del fatto, esistente ancora in mano del Procuratore, e soggetto per conseguenza all'avocazione per l'ipoteca, prelazioni, o poziorità, che possono a ciascheduno competere, come ho mostrato sopra con molte dottrine, e particolarmente colla stessa autorità del *Fontanell.* citata in contrario al *num. 32.* dove così limita la conclusione contraria.

Vanno studiando gli Oppositori di provare, che non solo il dominio del denaro fosse passato nel Lagori per mezzo de' suoi Procuratori, ma che altresì fosse consunto per la confusione, o commistione seguita con gli altri proprj degli stessi Procuratori, con addurre per il loro intento quella proposizione, che pare in oggi communemente ammessa, cioè, che quando il Debitore soddisfa, e paga un suo Creditore posteriore, per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, o sia con girare al Creditore suddetto la Cedola Bancaria, o con far passare ne' Libri del Banco in di lui credito la Partita, il denaro, che ha il Debitore nel suddetto Banco, non solo passa in dominio del Creditore posteriore, ma si dice consunto per la confusione, o commistione, che ne fanno i Banchieri con gli altri denari del Banco; e perciò i Creditori anteriori quantunque ipotecarj, non possono sopra tal denaro già consunto, esercitare la loro ipoteca. *Reverter. decis. 74. n. 2. & seq.* & ibi *de Marin. Addit. Fontanell. de pact. claus. 5. gloss. 8. part. 7. a num. 17. usque ad 19. Novar. quaest. 166. per tot.* citati in contrario, a' quali aggiungo io di più *Mart. vot. 83. ferè per tot. Stapp. ad Merlin. Pignattell. cap. 82. n. 11. Manfrell. ad Capyc. Latr. decis. 196. n. 14. Card. De Luc. de benefic. disc. 81. n. 14. e 15. Merlin. de Pignor. lib. 4. quaest. 27. n. 5. & D. Audit. de Comit. dec. Senen. 47. n. 12.* volendo dedursi dalla suddetta conclusione, che essendo stata pagata al Lagori la rimessa per mezzo del Banco de' Signori Betti, e Antonetti, e da questi poi rimessane la valuta in Brescia a' Signori Tavelli per conto, a ordine del suddetto Lagori, il denaro della detta rimessa, benchè da principio fosse stato proprio del Sig. Talenti, sia passato non solo in dominio del Lagori, ma di più stato consunto per la confusione seguita con gli altri denari degli accennati Banchi, e per conseguenza non possa sopra di tal denaro già consunto, competere alcuna poziorità al detto Sig. Talenti.

Per rispondere con maggior chiarezza a questa objezione, a far vedere l'inapplicabilità di queste proposi-

possizioni, convien considerare ben bene i termini, in cui la fermano i sopraddetti Dottori. Parlano essi di un Debitore, che gira il suo credito, che ha nel Banco, o pubblico, o privato, per causa di denaro numerato, e riposto nel medesimo Banco per via, o causa di deposito irregolare, e siccome nel deposito irregolare il Dependente nel fare un tal deposito di denaro numerato, intende di concederne al Depositario l'uso libero, ed assoluto, così esso denaro passa subito in dominio dello stesso Depositario, e così poi per la confusione, o commistione, che ne fa egli con altri del suo Banco, dicesi non più esistente, e consunto, dimanierachè altro non rimane al Deponente, che un puro credito, o azione di repetere la valuta di simil partita, e ciò è tanto vero, che l Dottori medesimi vogliono, che questa sorta di deposito irregolare sia bensì un deposito improprio, ma in sostanza un contratto di mutuo, come si può riconoscere dal *Novar. alla detta quast. 166. numer. 7. vers. imò si Doctorum*, *Fontanell. d. claus. 5. gloss. 8. part. 7. n. 5. Roderic. de ann. redd. lib. 3. quast. 11. n. 37. Castill. lib. 3. contr. cap. 16. num. 32.* pienamente l'*Amat. alla resol. 20. num. 2. & 5.* con infiniti da lui citati *Capyc. Latr. decis. 48. num. 12. e 13. cum seq. De Luc. ad Gratian. cap. 174. num. 7. & Card. De Luc. de credit. disc. 68, num. 7.* e intanto li medesimi Dottori ammettono, che la girata di un tal credito di Banco, o di qualche Cedola bancaria abbie forza di vero pagamento, e che i Creditori anteriori non possano avocare il denaro, che in virtù di tal girata fosse passato in credito del Creditore posteriore, benchè da questi non fosse stato ancora riscosso, in quanto per la *l. singularia, ff. de reb. credit.* si finge, che il Banchiere, che ha il denaro altrui sotto deposito irregolare, lo paghi al Giratario, e che il Giratario continovando a lasciarlo nello stesso modo di prima nel suo Banco, in cui fu da principio depositato, s'intenda ch'egli voglia contrarre, o continovare collo stesso Banco depositario il medesimo deposito irregolare, e così si finge di nuovo passato in di lui dominio, e di nuovo da lui colla commistione degli altri suoi denari consunto *Reverter. d. decis. 74.* & ibi *de Marin. add. Card. De Luc. de benefic. disc. 81. num. 15. e 16.* con altri tra li citati di sopra.

Premessa ora dunque tale spiegazione, può ciascuno da se solo comprendere quanto siano inapplicabili al caso nostro le conclusioni predette; Poichè il Sig. Talenti non avea alcun deposito irregolare di denaro nel Banco de' Sigoori Betti, e Antonetti, onde non si può mai dire nel caso nostro, che il Sig. Talenti nel Banco de' Signori Betti, e Antonetti girasse il credito di alcun deposito irregolare in faccia del Lagori, e così molto meno, cessando tal credito di deposito irregolare, si può fingere, che li Signori Betti, e Antonetti, come Depositarj del Talenti, pagassero al Lagori, e che il Lagori continovando a tenere il medesimo denaro in lui girato appresso li Signori Betti, &c. intendesse di tenerlo sotto lo stesso deposito irregolare, come era stato da principio depositato nel loro Banco dal Sig. Talenti, ed in virtù di tal deposito irregolare ne passasse, non solo di nuovo il dominio ne' Signori Betti, &c. ma ne seguisse la consunzione per la nuova finta commistione con gli altri denari del Banco de' suddetti Signori Betti, &c. e per la medesima ragione cessa altresì la stessa finzione rispetto alli Signori Tavelli di Brescia, perchè se li Signori Betti, e Antonetti, come si è detto, non aveano similmente alcun deposito irregolare di denaro nel Banco de' Signori Tavelli, e impossibile il fingere, che li Signori Tavelli, come depositarj de' Signori Betti, &c. girassero in faccia del Lagori un tal credito, e che li Signori Tavelli lo pagassero al Lagori, e che il Lagori continovando a tenere lo stesso denaro in lui girato appresso li medesimi Signori Tavelli, intendesse di tenerlo sotto lo stesso deposito irregolare, come lo tenevano li Sign. Betti, &c. da principio nel loro Banco. Ma bensì nel caso nostro si dovrà per lo contrario dire, che per l'ordine, o mandato dato dal Sig. Talenti alli Signori Betti, &c. di compire la di lui tratta, e pagarla a loro stessi per conto, e ordine del Lagori, e che per un simile ordine, o mandato dato anche dal Lagori alli suddetti Signori Betti, &c. di far pagare alli Signori Tavelli di Brescia la valuta della rimessa, tanto li detti Signori Betti, &c. in riscuotere, e far pagare al Lagori, quanto li Signori Tavelli in riscuotere, abbiano veramente fatta figura di veri Mandatarj del Lagori, e non di Depositarj del di lui denaro, che respettivamente pervenne in loro mani, come puntualmente per il Testo nella *l. 1. §. Quod si rem, & §. Idem Pomponius, & §. Et si rogavero, ff. depositi*, insegnano la *Ruota Romana cor. Seraphin. decis. 1158. per tot. Mantic. de tacit. & ambig. lib. 10. tit. 3. num. 8. Gratian. discept. cap. 174. numer. 9. & cap. 273. num. 7. Card. De Luc. disc. 25. num. 5. de credit. & D. Ansald. de Commerc. disc. 90. num. 32. & Rot. coram Dunozet. Jun. decis. 832. numer. 5. 6. 7.*

Se da quanto fin'ora ho detto resta pienamente, e fuor d'ogni dubbio provato, che il denaro pagato in Venezia da' Signori Betti, e Compagni, era proprio del Sig. Talenti, come a lui imprestato dalli stessi Signori Betti, e Antonetti per compimento della tratta, e che parimente la confusione, o commistione di tal denato fatta da' Procuratori del Lagori, non è stata atta in jure a partorire quell'effetto di consunzione, che averebbe operato se fosse stato pagato in mano propria del Lagori, o sia perchè il denaro *recipit functionem in genere suo*, o perchè secondo il *Sordo*, ed altri da me citati, la confusione sola del denaro non basta a produrre la consunzione, ma vi vuole, che chi lo confonde, ne sia divenuto padrone per qualche titolo atto a trasferirgliene il dominio; onde la confusione, che ne fa il Procuratore, che non è Padrone, anzi, che è obbligato a restituirlo, non si ha in considerazione, come appunto seguita non fosse.

Così più non occorre, che io qui mi diffonda in altro, e particolarmente in provare, che il Sig. Talenti è poziore, e deve preferirsi ad ogni altro Creditore sopra il denaro da lui sequestrato in Brescia, poichè è proposizione tra' Dottori senza contrasto, che il Mercante sopra il denaro, o roba consegnata a chi dal tempo del denaro, o roba data era in prossima, anzi occulta decozione, particolarmente concorrendovi la premeditazione della fuga, ha la poziorità ad esclusione di qualunque altro Creditore del Fallito, purchè il denaro, o roba non sia ancora consunta, e come già abbiamo pienamente provato nel Capitolo precedente, con infinite Dottrine, a cui aggiungo il *Giurb. observ. 94. num. 30. 31. & seq. usque in fin.* e puntualmente il *Mangil. de evict. quast. 41. num. 2.* a resta confermato anche altrove: E tutto ciò debbesi senza dubbio ammettere nel nostro caso, concorrendovi a favore del Signor Talenti l'universale parere de' Mercanti, a' quali si dee molto deferire, secondo le note regole di ragione.

INDICE DELLE MATERIE,

Che si contengono in questo Cambista Instruito.

A

ACCETTANTE.

Vedi ancora Accettazione.

ACCETTAZIONE.

Vedi ancora Accettante.

ACCORDO.

ADJETTO AL PAGAMENTO.

Vedi Procuratore.

ANIMALE.

B

BANCO.

COMPRATORE.

CONFISCAZIONE.

CONFUSIONE.

CONJETTURA.

CONSENSO.

CORREI.

CORRISPONDENTE.

CONSUNZIONE.

CONTRAENTE.

E ciò

CONTRATTO.

CREDITORE, E CREDITO.

DA-

D

DANARO.

DATOR DELLA LETTERA DI CAMBIO.

DEBITORE, E DEBITO.

D E C O Z I O N E.

D E P O S I T A R I O.

DEPOSITO IRREGOLARE.

D I L A Z I O N E.

D I L I G E N Z A.

Con-

La

G

GIRANTE.

GIRATA.

GIRATARIO.

GIUDICE.

GIUDIZIO.

GIURISDIZIONE.

I

IGNORANZA.

un

M

MALLEVADORE, o CORREO.

MANDANTE.

MANDATO.

MANDATARIO.

MERCANTI.

MERCANZIA.

MORA.

MORTE NATURALE.

MUTUO, e MUTUANTE.

N

NEGLIGENZA.

NOME.

NUMERAZIONE.

O

ORDINE.

P

PADRONE.

PAGAMENTO.

PAGHERO'.

PAROLE.

PEGNO.

PRESUNZIONE.

PRINCIPALE.

PRINCIPI.

PROCURATORE.

PROTESTI.

R

RECAPITO.

REMITTENTE.

RESTITUZIONE.

RICEVITORE delle lettere.

RIMBORSO.

RIMESSA.

RIMITTENTE.

SAL-

S

SUDDITO.

T

TEMPO.

TERRITORIO.

TERZO.

TRAENTE.

TRATTA.

Il fine del Cambista Instruito.

IL

IL
CONSOLATO
DEL MARE
COLLA SPIEGAZIONE
DI
GIUSEPPE MARIA
CASAREGI

Auditore di Ruota, e Consigliere di Giustizia di S. A. R.
il GRANDUCA DI TOSCANA.

DICHIARAZIONE NECESSARIA DELL' OPERA a chiunque Legge.

Da che io cominciai con qualche applicazione maggiore a darmi allo studio delle materie mercantili, e marittime, le quali da una parte per la vastità, e varietà loro, e dall'altra per la rarità degli Autori, che di esse finora, particolarmente nella nostra Italia, hanno trattato, secondochè a me ne parea, di più profondo, ed esatto esame abbisognavano, mi cadde tosto in pensiero di unire a' miei discorsi di commercio una chiara, e puntuale non meno, che succinta spiegazione del celebre Consolato del mare.

A così plausibile insieme ed utile impresa mi confortavano di continuo a dar opera diversi Amici, e tutti coloro, i quali per proprio uso, e giovamento avean vaghezza di giugnere alla cognizione più sicura, ed ingenua di alcuni oscuri, ed intralciati Capitoli del sopraddetto libro. Quando finì di farmi risolvere ad imprendere sì nojosa, e dura fatica il vedere, (mentre in Genova mia Patria ancor dimorava in qualità di Avvocato, prima che all'alto onor mi chiamasse di suo Auditore, e Consiglier di Giustizia nella Ruota di Siena, e poco dopo di Firenze, la Reale beneficenza del Serenissimo Gran Duca mio Signor Clementissimo) il veder, dico, da alcuni Procuratori, e Causidici, non molto intendenti delle cose alla mercatura spettanti, nel Magistrato de' Conservatori del mare di quella Città, adulterato frequentemente, e dirò così, straziato lo schietto sentimento di alcuni de' mentovati Capitoli, come degli oracoli si costuma, ciascuno facendola da Indovino, e in quella parte traendoli, che più gli torna, con notabile pregiudizio de' troppo creduli, ed inesperti Clientoli.

Ora l'importanza, e necessità di questo libro non è d'uopo che io stia quì al presente ad amplificare, mentre da se stesso può conoscerla ciascheduno, purchè consideri da esso prendere in gran parte il suo regolamento tutta quella vasta quantità di Mondo, che al mare commette se stesso, e le cose sue. Basti il dire, che appena fù egli in quella lor lingua per ordine degli antichi Re d' Aragona compilato la prima volta, che, come fondamento, e norma della contrattazione marittima, abbracciato venne tra pochi anni da tutte le nazioni d Europa più esercitate nel traffico, nel suo proprio idioma ciascheduno trasportandolo, e di mano in mano poi per più d' otto secoli seguitato fino a' dì nostri, ne' quali in vigore eziandio si mantiene generalmente.

Ma quanto per un verso viene egli ad essere considerabile per le savie ordinazioni, che in se contiene, altrettanto dispregievole comparisce per l'altro, attesa l' idiotaggine, e confusione, con cui vengon esse disposte. Certamente in leggendo il Testo rimarrà chicchesia di leggieri persuaso della difficoltà, e degl' imbarazzi incontrati nel l'operare. Conciossiachè per lo più si veggono i sensi, per un certo strano, e scompigliato ravvolgimento di parole, tanto scommessi, e per così dire, erranti, che a colpirne il vero significato vi abbia voluto una ben profonda, e dirò quasi etica specolazione. Senza che talora le disposizioni di un Capitolo a quelle di un altro contrarie si trovano, o repugnanti: Per non far menzione delle assai spesse, e stucchevoli repetizioni di cose già dette, e fermate, e di molte altre del tutto inutili, e per poco ridicolose, le quali ad altro non servono, che ad annebbiare, e confondere l' intelletto dell'impaziente Lettore.

A così cattiva derrata una più infelice giunta vi hanno accoppiata poi e il Traduttore nella nostra volgar lingua, nel tempo forse allora di sua minoranza, recandolo, e i trascurati Stampatori con dimolte scorrezioni sformando il libro, come agevolmente veder si può: dove lasciando o virgole, o punti, dove, e ben sovente, aggiugnendone, o fuor di luogo collocandone; e oltre a ciò scambiando assai parole, e alcune togliendone via, fino all'intere linee, con tanta alterazione di varj Capitoli, che è gran pena spesse fiate il voler di essi trar senso, che bene stia; onde non più umano discorso, ma un casuale accozzamento di termini, che a nulla mirino, alcuni talvolta credendolo, per ben giusta disperazione l'hanno quasi trasandato, e dis-

messo,

messo, qual cosa inutile, con ricorrere semplicemente nelle occorrenti controversie all'uso, qualunque egli si sia, di mano in mano introdotto.

Or ecco finalmente, savio e benigno Lettore, ridotta l'opera a quel segno, che per me si è potuto il migliore; e se troverai, che al mio desiderio non sempre abbia corrisposto l'effetto, di amorevol compatimento potrà farmi degno il merito dell'esser io stato il primo, dopo tanto tempo, a tentare di dar qualche luce alla tenebrosa, e per dir così, indigesta dettatura de'semplici uomini di quella età inlitterata, ed incolta.

Alla mia spiegazione ho creduto ben fatto, che andasse ancora congiunto il Testo, non tanto affine di rendere più commune un libro, che cominciava a farsi raro, quanto per risparmiare a colui, che avrà vaghezza, o necessità di attignere alla sorgente istessa, tuttochè torbida, il pensieto, e l'incomodo di andarne altrove in cerca.

Vero è che gli errori, e le mancanze talora de'sensi interi, che, come dianzi si disse, perentro al Consolato si trovano, io ho stimato non doversi da me, nè correggere, nè supplire in niuna minima parte, ma ho voluto che egli tale quale con tutti i suoi luoghi errari fedelmente si ristampasse; e ciò principalmente per due ragioni. In primo luogo, perchè ho creduto essere peravventura men male, che altri poco avveduto, reputando a prima giunta la mia spiegazione non affatto accertata, e sicura, venga a tacciarmi di corto intendimento piuttosto, che di poco fedele nella ristampa del Testo. Secondariamente, affinchè non creda il Leggitore, che io abbia voluto colle mie emendazioni preoccupare il suo intelletto, e ristrignergli la libertà di giudicarne da se solo, e a suo modo. Oltre a che confrontando egli a un'ora il Testo intatto, e la mia dichiarazione, verrà con ciò a scoprire, se non tutti, almen molti de'luoghi scorretti, e mancanti; Tanto più se vorrà egli pigliarsi la briga, a chiarirsene, di ricorrere al fonte, che è il consolato di Aragona, ò alle traduzioni di esso più diligenti fatte dipoi in altri linguaggi.

E quì ingenuamente confesso, che non poco lume a me pure ha recato per lo stralciamento, e la dilucidazione di simili passi l'attenta lettura, e il confronto via via minutamente fatto di più Consolati di varie lingue, e singolarmente del Franzese, e dello Spagnuolo, col nostro Italiano riscontrandoli sempre, e con accurato studio insieme conciliandoli, per trarre da tutti la più propria, e più convenevole intelligenza, che per me si è saputo. E non solo da questi, ma da altri libri ancora, che trattano di navigazione, si è procurato di cavare la dichiarazione di tutti que'termini, e forme di dire marinareschi, di cui il Consolato si è pieno, ponendola a'debiti luoghi.

Sempre che alcun Capitolo si troverà spiegato in più brevi, e sugose parole, non sospetti chi legge, essersi lasciata, per quanto almeno si è potuto scorgere, veruna cosa necessaria, ma creda che ciò fatto si sia, risecando solo quel che si è creduto soverchio, a puro riguardo di minorargli la noja, e fargli godere con più speditezza quello stesso vantaggio di cognizioni, che dopo anche molto dispendio di reiterate speculazioni penato avrebbe peravventura da per se a ricavare.

Perchè poi più profittevole fosse l'uso di tutta l'opera, ho formato, e posto alla fine di essa un copioso alfabetico Indice delle materie, che perentro al Consolato vengono esposte; così ravviluppate però, e fuor d'ordine, che sovente in un Capitolo solo disposte vengono tre, o quattro, e più cose fra di loro differenti, e sconnesse; Tanto che senza l'ajuto di chi altri in qualche modo le additi, e distingua, resta quasi che impossibile il ripescarle.

Finalmente sappia il Lettore, che il Consolato del mare consiste solamente in dugento novantaquattro Capitoli, che per l'appunto son que'medesimi, che quì vengono da me spiegati, e che, come dianzi si disse, quai leggi universali, accettati furono communemente; poichè gli altri che a i suddetti vanno congiunti, non sono che disposizioni particolari di Barcellona, fatte ne'tempi appresso, le quali sendo stampate tutte in un libro, han data occasione a molti di credetle per una continuazione del Consolato del mare, come nel mio discorso quarto del primo tomo ho dimostrato.

Di tanto ho stimato dover io fare avvertito chiunque a questo lavoro volgerà cortese lo sguardo, rimettendo il di più al discreto giudizio di lui, e pregandolo a voler riconoscere in me, se non altro, un vementissimo desiderio di agevolare altrui lo studio, e la cognizione delle mercantesche materie, quanto universali, e necessarie, altrettanto, a dir vero, ne'nostri Paesi, o molto ignorate, o poco discusse, e con equivoci spesse volte dal mal uso introdotti, confusamente trattare,

OVE,

OVE, E QUANDO
FURONO CONCESSI LI PRESENTI CAPITOLI, ED ORDINAZIONI.

ROMA.

L'Anno d'Incarnazion di Cristo 1075. a Cal. di Marzo fur concessi in Roma in S. Gio: Laterano, e giurati da Romani d'osservargli sempre.

ACRI.

L'anno 1111. a Cal. di Settembre fur concessi in Acri nel passaggio di Gerusalem per il Re Ludovico, e per il Conte di Tolosa, e giurorno osservarli sempre.

MAJORICA.

L'anno 1112. fur concessi in Majorica per i Pisani, e giurorono d'osservarli sempre.

PISA.

L'anno 1118. fur concessi in Pisa in S. Pietro del Mare in potestà d'Ambrosio Migliari, e giurò osservarli.

MARSILIA.

L'anno 1162. il Mese d'Agosto fur concessi in Marsilia nell' Ospitale, nelle potestà di ser Gausre Antoix, e giurò d'osservarli sempre.

ALMERIA.

L'anno 1174. fur concessi in Almeria per il Conte di Barcellona, e per i Genoesi, e giurò osservarli sempre.

GENOVA.

L'anno 1186. fur concessi in Genova nella potestà di ser Pinel Miglers, ser Pier Ambrosi, e ser Giov. di San Donato, e ser Gulielmo di Caimosino, ser Baldoni, e ser Pier d'Arenes, i quai giurorno al capo del Molo osservarli sempre.

BRANDI.

L'anno 1187. a Cal. di Febraro fur concessi in Brandi per il Re Guglielmo, e giurò osservargli sempre.

RODI.

L'anno 1190. fur concessi in Rodi per il Gaieta, e giurò di osservarli sempre.

MOREA.

L'anno 1200. fur concessi per il Principe della Morea, e giurò di osservarli sempre.

COSTANTINOPOLI.

L'anno 1215. fur concessi per il commun di Venezia in Costantinopoli, nella Chiesa di S. Soffia per il Re Giovanni incontinente che fur cacciati i Greci, e giurò d'osservarli sempre.

ALAMANIA.

L'Anno 1224. fur concessi in Alamania per il Conte, e giurò osservarli sempre.

MESSINA.

L'anno 1225. fur concessi in Messina nella Chiesa di S. Maria Nuova in presentia del Vescovo di Catania per Federico Imperator d'Alamania, e giurò di osservarli.

PARISI.

L'anno 1250. fur concessi per Giovanni di Belmonte sopra l'anima del Re di Francia, che in quel tempo non era ben sano in presentia de i Cavalieri dell'Ost, e de i Templieri, e de i Spedaleri, e dell'Amiraglio di Levante, per osservarli sempre.

COSTANTINOPOLI.

L'anno 1262. fur concessi in Costantinopoli in S. Angelo per Paleogo Imperatore, e giurò osservarli sempre.

SORIA, E COSTANTINOPOLI.

L'anno 1270. fur concessi in Soria per Federico Re di Cipro, ed in Costantinopoli per l'Imperatore Costantino, e giurorno osservarli sempre.

MAJORICA.

L'anno 1270. fur concessi per lo Re Jacobo d'Aragona, in Majorica, e giurò farli osservar sempre.

INDI-

INDICE DE' CAPITOLI
DEL CONSOLATO DEL MARE.

A

B

C

D

Del

E

F

G

I

L

M

CON-

IL CONSOLATO DEL MARE
COLLA SPIEGAZIONE DI GIUSEPPE MARIA CASAREGI.

Del modo di eleggere gli Consoli, e Giudici delle appellazioni, per ciascun' anno. Cap. 1.

SOgliono ogn' anno il dì del Natale del nostro Signore, all' ora del Vespero gli uomini da bene naviganti, e Padroni, Marinari, o tutti, o maggiore parte di quelli ragunarsi in consiglio, in un luogo da loro eletto, e deputato, come per usanza hanno nella Città di Valenza; e quivi per elettione, e non per sorte, tutti insieme raccolti, o la maggior parte di loro eleggono due uomini da bene, dell' arte del Mare per loro Consoli, e per Giudice (1) un' altro della medesima fazione del Mare, e non d' altro qual si sia uffizio, o arte; e questo eleggono per Giudice delle appellazioni, le quali appellazioni si fanno delle sentenzie date per i predetti Consoli. E le sopradette elezioni si fanno per vigore de' privilegi ottenuti dal Re, e dagli antecessori di quello, quali privilegi hanno gli uomini da bene della sopradetta arte del Mare,

SPIEGAZIONE.

S*I tralascia la spiegazione di questo Capitolo, siccome degli altri seguenti sino al Capitolo 26. perchè questi non appartengono se non a' riti, ed ordini giudiciarj de' Consoli del Mare di Valenza.*

Del Giuramento, che fanno i Consoli. Cap. 2.

IL giorno di Natale gli sopradetti Consoli giurano al cospetto della Giustizia civile della detta Città, dentro alla Chiesa maggiore; come si costuma nella sopradetta Città di Valenza, che bene, e realmente useranno il detto uffizio del Consolato, e che daranno il giusto tanto al maggiore, quanto al minore, osservando continuamente la fedeltà, e realtà al suo Principe ovvero Re.

Come il Giudice delle appellazioni è presentato, e come giura. Cap. 3.

PAssata la sopradetta festa del Natale, i Consoli con alcuni uomini buoni del Mare presentano il detto Giudice già eletto dinanzi al Governatore, e Procuratore nel Regno di Valenza, ovvero al suo Luogotenente, e giura in mano di quello, che bene, e fedelmente si porterà nel detto uffizio. E quello, che da i sopradetti Consoli è presentato al sopradetto Governator per Giudice delle già dette appellazioni, quel tale così presentato accetta il detto Governatore, ovver Procuratore per Giudice delle già dette appellazioni; e così è usanza di fare, non ostante, che nel sopradetto privilegio concesso per il Re alli sopradetti buoni uomini del Mare sopra elezione del detto Giudice, è contenuto, come il detto Giudice ogni anno sia eletto per il sopradetto Signor Re, o per il suo Procuratore; come di questo il detto Sig. Re, nè il suo Procuratore dapoi della data del detto privilegio non abbino mai usato, e così serve come di sopra è detto.

Come i Consoli ricevono per se, e per il Giudice delle Appellazioni il Scrivano. Cap. 4.

RIcevono i Consoli per se il Scrivano, che considerataménte pare a loro, e se colui dell' anno passato a loro par sufficiente, lo confermano nella detta scrivania per l'anno seguente, e dapoi gli altri Consoli nuovamente eletti, nel detto uffizio, se quello tengono per sufficiente, l' accettano, e il detto Giudice gli debbe servire nel suo uffizio del detto Scrivano, eletto da essi Consoli; di modo che l'operazioni del detto Giudice seguino dopo di quelle de i detti Consoli. Ma i detti Consoli infra l'anno, e da ogn' hora, che bene paresse a loro, possono rimuovere il detto Scrivano della detta scrivania, e dar quella a chi parrà a loro: alla qual remozione, e privazione il detto Scrivano non possi, nè debba contradire.

Della forma del Sigillo de' Consoli. Cap. 5.

HAnno gli Consoli il Sigillo della sua corte di forma rotonda: nel quale è un scudo, che ha in due parti il segno regale, e la terza parte alla fin del detto scudo certe onde del mare; e intorno di esso scudo è scritto, *Sigillum Consulatus maris, Valentia pro domino Rege.* Con questo medesimo sigillo sigilla il detto Giudice quello, che occorre sigillare; il qual sigillo sta appresso del Scrivano della sua corte.

Quali possono esser i Consoli, e quali Giudici. Cap. 6.

QUelli, che sono Consoli per un' anno, non possono esser l'anno seguente, ma si mutano altri Consoli, e così il Giudice si muta ogn' anno, ma possono essere eletti il terzo anno. E di più, che quello, che sarà stato Console possa esser eletto Giudice, e così il Giudice possa esser eletto Consolo per l'anno seguente.

Come

(1) Vide *Targam cap. 96. §. ordina.* De his Consulibus agit *Camia ad Rit. M. C. cap. 92.* ubi late, & *Sanz. de Regim. Valent. cap. 4. §. 10. per tot.*

Come i Consoli possono sustituir in suo luogo chi gli piace. Cap. 7.

GLi due Consoli insieme, o un di essi per causa d'infirmità, o de' negozj, o che si avessino a partire dalla Città di Valenza, possono sustituir in suo luogo quello, che più gli piacerà, purchè sia dell'arte del Mare, e questo medesimo può fare il Giudice.

Segue la forma, che usano i Consoli nel suo offizio. E prima della domanda in scritto.
Cap. 8.

(1) QUando alcuna domanda è proposta innanzi gli Consoli in scritto sopra alcuno negozio, il qual appartenesse a conoscere, e terminar al Consolato, secondo gli costumi del Mare, debbino mandar la copia di essa domanda per il suo nunzio alla parte adversa, e la parte adversa ha da risponder alla detta domanda infra il termine assegnato per il detto nunzio di comandamento delli detti Consoli; e il reo nella detta sua risposta pone le ragioni per difensione sua, e così se ha alcuna pretensione di reconvenzione, la pone in detta risposta, alle quali ragioni di difensione, e di reconvenzione (si saran poste) il primo domandante è obbligato di rispondere, e insieme con la risposta metter la ragione (se l'ha) in sua difesa contra la detta domanda di reconvenzione: alle quali ragioni di difensione, colui che ha fatta la reconvenzione, è obbligato a rispondere, e alli detti procedimenti sono assignati termini da i Consoli, di tre dì in tre dì, o più, o meno, secondo che a i detti Consoli pare. Fatte queste risposte, se è domandato per le parti in altra forma, il processo è nullo: dopo deve esser giurato di calumnia, e di verità, e dire, e rispondere dalle dette parti alle ragioni nelle loro domande, e risposte, *hinc inde*, poste, e sopra quello, che negato sarà, debbe esser concesso termine, per provar alle parti (se per quelle sarà domandato) cioè giorni dieci per il primo termine, e possono avere quattro termini simili, giurando però, che'l quarto termine non è domandato per malitia, nè per allongar la lite: e se per caso fusse, ch'abbino da produr testimonj, che fossero lontani, è concesso termine conveniente alla distanzia del luoco, dove la parte affermerà, che si trovi gli detti testimonj: e in ciaschedun termine è intimato alla parte, che sia presente continuamente, per veder giurare i testimonj, che'l ricercante infra il detto termine vuol produrre. Altrimente in sua absentia sarà ricevuto il lor giuramento. Questi termini spirati, e gli testimonj pubblicati a requisizione delle parti, immediate gli Consoli assegnano il giorno alle parti, a udir sentenzia, senza che sia necessario, che le parti renunziano a voler dire, e allegar altro, nè per questa ragione il processo può esser nullo; ma avanti della pubblicazion de i detti testimonj, o dapoi, ogn'una delle parti litiganti possono produr lettere, e altre scritture pubbliche in lor favore.

Di Retrattare i Testimonj.
Cap. 9.

GLi testimonj pubblicati, non si permette ad alcuno delle parti, che ponghino ragioni in scritto contra gli testimonj, che nella causa saranno ricevuti, nè altra retrattazione di testimonj nè in scritto, nè a bocca è ricevuta. Ma se alcuno delle parti allega a bocca, che gli detti testimonj, ovver alcun di loro sono parenti di quello, che gli averà prodotti, o nemici di quello, contra del qual prodotti saranno, o sono persone di qualche vitio notate, questo riman a conoscere alli detti Consoli, ed a quelli con chi hanno suo consiglio sopra della detta causa, avuta scienzia, e cognizione delle persone de i detti testimonj, e la lor fama, e condizione.

Come si dà Sentenzia alla domanda in scriptis.
Cap. 10.

ASsignato già il giorno per li detti Consoli alle parti per udir sentenzia, gli detti Consoli insieme con il lor scrivano vanno a gli buoni uomini Mercanti della detta Città, e fanno leggere avanti quelli il processo, e hanno sopra di esso il consiglio di quelli buoni uomini Mercanti: e doppoi fanno il medesimo con gli buoni uomini dell'arte del Mare, pigliando il loro parere, e consiglio, e più volte prima pigliano il consiglio de i detti buoni uomini del Mare, secondo che a lor si offerisce commodità, e sa gli consigli sono concordi, cioè quello delli buoni uomini Mercanti, con quello delli buoni uomini del Mare; danno sentenzia nella causa, e se non sono concordi, nè ancora vogliano i detti Mercanti ridursi con gli uomini del Mare; nondimeno gli detti Consoli sentenziano secondo il consiglio delli buoni uomini del Mare: perchè secondo il lor consiglio si hanno a terminar gli contratti, e non secondo il consiglio delli buoni uomini Mercanti: (se non voleno) perchè non sono enstretti per privilegio del Signor Re: ma si costuma far così da certo tempo in quà.

Delle Appellazioni. Cap. 11.

DA questa sentenzia quel che si sentirà aggravato, (2) se ne può appellare infra dieci giorni subseguenti dopo del dì della pubblicazion di essa, e la detta appellazione è ricevuta, e rimessa al Giudice delle appellazioni del Consolato, insieme con il processo innanzi a gli detti Consoli agitato, per allegar in luogo de' testimonj littere remissorie, nella quale appellazione se ha de mettere gli gravammini, ed ingiustizie, per le quali dalla detta sentenzia si sentirà gravato.

Come procede il Giudice delle Appellazioni.
Cap. 12.

QUello, che si arà appellato, è tenuto produr (3) innanzi al Giudice insieme con lo Scrivano della Corte del Consolato il detto processo, e appellazione richiedendo a quello che revoca i emmendi, o corregga la detta sentenzia delli detti Consoli, e il Giudice avuta la presentazione del detto processo, assigna il giorno, a udir la sentenzia nella appellazione; e il qual giorno cita la parte appellata per udir quella, se infra detti giorni il condannato non arà appellato a bocca, o in scritto la sentenzia passa in cosa giudicata.

Come nella Appellazion non si può mettere, nè si puo provar niente di nuovo.
Cap. 13.

NElla tale lite di Appellazione non si può metter, nè provare alcuna cosa di nuovo per alcuna delle parti, ma il Giudice con il processo principale innanzi agli Consoli già allegato, e con la detta appellazione, e gravami, ha da dire il suo parere, e dare la sentenzia nella detta lite d'appellazione, di questo gli uomini del Mare hanno instrumento del Signor Re.

Come, e quanto s'ha da proceder nell' Appellazione.
Cap. 14.

QUesta lite di appellazione se ha da seguitare continuamente per l'appellante, e si passano trenta giorni continui, o divisi, cioè intermedj, doppo del dì della appellazione, nelli quali non seguita la sua lite, l'appellazione è disfatta, e non ha più luogo, e la sentenzia delli Consoli passa in cosa giudicata.

Come si dà la sentenzia dell' Appellazione.
Cap. 15.

IL Giudice, insieme con lo Scrivano hanno suo consiglio sopra la detta lite d'appellazione, sì con gli buoni uomini Mercanti, come del Mare, non con quelli, che nella lite principale hanno dato il suo consiglio, ma nondimeno con altri servata la forma sopra dichiarata, e se trovi per il suo consiglio, la sentenzia delli detti Consoli essere bene, e giustamente pronunziata confirma quella, e se male, la rivoca, o la corregge secondo il detto consiglio, e della sentenzia del Giudice Appostolico, qualunque si sia, nissuno delle parti può appellare, e questo per privilegio, che hanno gli buoni uomini ottenuto dal Sig. Rege.

D'ee-

(1) Vide *Targ. cap.* 97. §. *concluso*.

(2) Vid. *Targ. cap.* 98. §. *ultimo*.
(3) Vid. *Targam eod. loc.*

D'eccezione declinatoria del foro, Cap. 16.

QUando in alcuna causa doppo la domanda è proposta per il reo Eccezion declinatoria di giudicio, gli Consoli avanti ch'in altro si proceda, cognoscano di quella Eccezion, e si trovano per consiglio, che il cognoscere della detta causa appartenga a loro, astringono il detto reo, acciochè risponda a quello, che è processo nella causa, secondo, che di sopra è dichiarato, ma se trovano per consiglio, che la tal causa non appartiene a loro, rimettino le parte a quello Giudice, a chi appartiene.

Domanda proposta a bocca, e della sentenzia. Cap. 17.

(1) QUando la domanda è proposta ionanzi gli Consoli a bocca, udite le ragioni d'ogo'uno delle parti, e ricevuti li testimonj a bocca per gli detti Consoli, ancor instrumenti, o vero altre informazioni, gli detti Consoli insieme con le parti, vanno innanzi gli buoni uomini Mercanti, per pigliare consiglio, e le parti disputano, e contrastano innanzi quelli la loro causa, e questo si fà perchè le parti non possino dire, che la loro causa non era data a intendere per li Consoli, secondo che loro l'avevano proposta agli buoni uomini, co i quali avevano avuto il suo consiglio sopra là detta causa, e i Consoli dicono quello, che gli testimooj hanno testificato, e mostrano gli instrumenti, o altre informazioni, che le parti avevano produtte, escano fuora dell'audienzia, e i buoni uomini Mercanti danno consiglio a i sopraddetti Consoli sopra il detto oegozio, e medesimamente nella forma sopradetta, i detti Consoli vanno a domandar consiglio a i buoni uomini del Mare sopra il detto negozio, e avuto il detto consiglio da bocca, danno sentenzia nella causa. Ma si per alcuno de le parti si richiede, che la detta sentenzia gli sia posta in forma publica, e che gli sia fatta carta di testimonio, si deve fare così; senza dare termine de probazione, e altra solennità di giudicio.

D'Appellazione de la sentenzia da bocca. Cap. 18.

DA questa sentenzia sarà appellato di bocca infra dieci giorni per quello, che si sentirà gravato, e il Giudice io tal caso venne innanzi gli Consoli, e presenti le parte si certifica di essi Consoli, perchè ragione siano stati mossi a dire la detta sentenzia, e dopo iosieme colla parte và a gli detti buoni uomini Mercanti del Mare a domandar consiglio sopra della detta causa nella forma di sopra dichiarata, e noo con quelli del primo consiglio, ma con altri, e dopo secondo che trova per consiglio, dà sentenzia oella detta causa, la quale ha da dare in scritti, e questo secondo la carta del Sig. Re. E questa lite d'appellazione si ha a terminare iosra trenta giorni. Altrimente la sentenzia passa in cosa giudicata, secondo che di sopra si contenne.

De le spese fatte nella prima lite. Cap. 19.

(2) GLi Consoli nella prima lite, cioè nel principale non condannano alcuno nelle spese della detta lite.

De le spese fatte ne la seconda lite. Cap. 20.

SE'l Giudice confirma la sentenzia de i Consoli, condanna per la sua sentenzia quello che s'appellò, nelle spese fatte per quello, che fù appellato innanzi il detto Giudice, e si rivoca la senrenaza delli Coosoli, over la corregge, non condanna l'appellante nelle dirte spese, essendo stata fatta l'appellazione giustamente, ne manco condanna l'appellato.

De li atti, che si possono agitar avanti uno de i Consoli. Cap. 21.

(3) QUando alcuno delli detti Consoli sarà absente, occupato d'alcuni altri negozj, innanzi l'altro si possono dare le domande, agitare, e proseguire fio a la sentenzia, la qual sentenzia, o veramente altra interlocutoria non si può dar, se non per amendua gli Consoli.

Le cause ch'appartengono alla giurisdizion de i Consoli. Cap. 22.

(4) LI Consoli determinano tutte le controversie, che sono delli noli, e danno di robbe, che siano caricate in nave; di parte della nave per farla mettere all'incanto, di gietto, di commissioni fatt'a patroo, over a marinaro, del debito, che il patrone della nave avesse fatto per bisogno del suo Vasello, di promessa fatta per patron, o mercante alli patroni; de robba trovata in Mare libero, o in spiaggia, d'armamenti di Navigli, Gallere, o Vaselli, e generalmente de tutti gli altri contratti, gli quali con gli costumi di Mare sono dechiarati.

Dell'essecuzion delle sentenzie. Cap. 23.

LI Coosoli danno le essecuzioni dalle loro sentenzie contra li beni mobili del condannato, si in Vasello di Mare, come in altri suoi beni, e così delle sentenzie del Giudice di appellazione in questa forma, che fà un comandamento alla parte condanoata ad instanzia di quello, che ha ottenuto la sentenzia, che iosrà dieci giorni subsequenti doppo dal detto commandamento abbia pagato la summa della quale è condannato; o assignato beni mobili, chiari, e liberi, oella quale la detta sentenzia sia satisfatta. Altrimeoti che essequiranno la detta sentenzia contra quelli beni mobili, che per la parte gli saranno mostrati.

Dell'essecuzion de i beni mobili del condannato. Cap. 24.

(5) FAtta l'assignazone de i beni mobili; si Navilj, come altre per il coodannato, over per la parte, in absenzia di quello: Quelli beni siano posti en prezio perciò per il publico tromberta della Città per diece giorni, e passati li diece giorni, se ne fà veodita di quelli beni al più offerente publicamente. E del prezio di questi beni è satisfatta la parte di quello, che sarà giudicato, e oelle spese per esse parte nella detta essecuzione, dando fidejussione de restituir a quello, che sarà primo in tempo, e meglior in jure, s'alcuno s'offerirà.

Del creditore, se non può dare fidejussione. Cap. 25.

SE è forastiero, o veramente della Città, e giura non potere avere la detta fidejussione, se fà publica grida per la Città per il publico Trombetta coo suono di tromba, che come li detti Consoli abbino da proveder il prezio delli detti beni, e quello noo possi per suo giuramento avere fidejussione de restituzione, se alcuno sia, che abbia, o pretenda avere azione nella detta cosa venduta o oel prezio di quella, ch'infra trenta giorni comparisca innanzi li detti Consoli, per mostrare la sua azione. Altrimente, il detto prezio gli sarà dato senza fidejussione de restituzione.

Essecuzion contro i beni stabili del condannato. Cap. 26.

(6) SI caso fusse, che'l condaonato oon arà beni alcuni mobili, come Vasi, e altre cose, e arà beni, allora li Consoli scriveoo alla Giustizia della terra, dove quelli beni sono, che come essi Consoli abbiano data sentenzia contra tal persona in taota quantità, la quale si è confirmata per il suo Giudice doppo della appellaziooe, (se è stata fatta) e oon abbia beni mobili, contro di quali li detti Consoli possono essequir la detta sentenzia, rechiedino alla detta Gustizia, che in luogo di quelli beni mobili, diano la Essecuzione della detta sentenzia contra li beni stabili del detto condannato, in caso, che li detti Consoli non vogliano impaciarsi, e intromettersi nella vendita di quelli beni stabili, nè mai lo abbiano di costume fare: e così il detto Giudice della tal terra dà la Essecuzione delle sentenzie delli detti Consoli contra i detti beni stabili, secondo la forma del foro della Città, o costume del luogo dove sono gli beni.

(1) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap. 52. not. 24.*
(2) Vide *Targ. Ponderat. marit. cap. 55. in princ.*
(3) Vid. *Rot. Rom. part. 19. decis. 369.*

(4) Vid. *Targ. cap. 97. §. Le cause di pratica.*
(5) Vid. *Targ. cap. 97. §. Le cause di assicurazioni. De Luc. disc. 106. num. 5.*
(6) Vide *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. sub n. 32.*

Del patrone, che domanda il suo nolo, e il Mercante si lo contrasta per robba, che gli manca, o perche sarà bagnata. Cap. 27.

[1] S'Alcun Patrone di nave, o di altro qual si sia Vaso si ricchiama del suo Mercante, per non darli il nolo della robba, che arà portato, e quello Mercante allega, che non è tenuto a pagarli il detto nolo, insino che'l detto Patron li abbia consignato certa robba, la quale affirma mancargli secondo la littera del suo compagno, o altro modo dirà che gli fu caricata, o insino che gli abbia emmendato il danno, ch'affirmarà per colpa del Patrone avere ricevuto nelle sue robbe, nondimeno il Mercante è tenuto pagare al detto Patrone il nolo della roba, che gli arà portato, sì della asciutta, come della bagnata, o guasta, dando prima fidejussione in man de' detti Consoli, acciochè del tutto satisfarà al detto Mercante la robba, che affirmarà mancargli, o il danno che sarà stato fattogli a causa del detto Patrone, e questo si fa quando per il detto Patrone non sono concesse queste sopradette domande del Mercante, e questa domanda di nolo, non bisogna farla in scriptis, purche il nolo sia chiaro, e manifesto, per scritture, e confessione del detto Mercante, o per altro modo.

S P I E G A Z I O N E.

SE alcun Padrone di Nave, o di qualsisia altra sorta di Vascello reclama contro al suo Mercante, perchè non gli paga il nolo della roba, che avrà portata; quantunque il Mercante alleghi non esser tenuto a pagarglielo, sino a tanto che il detto Padrone non gli abbia consegnata certa roba, che afferma mancargli seconda la lettera di carico del suo corrispondente, o in altro modo dimostra, che fu caricata, ovvero insino che non gli abbia ristorati i danni, che asserira per colpa del Padrone aver ricevuto nelle sue robe, pur nondimeno è tenuto il Mercante a pagargli il nolo della roba, che gli avrà portata, sì dell'asciutta, come della bagnata, o guasta. Dovrà però prima il Padrone dar sicurtà in mano de' suddetti Consoli di aver a soddisfare il Mercante di tutta la roba, che si trovasse aver patito danno, o a mancare per colpa sua, ma tuttociò procede, quando il Padrone non acconsentisse, o non menasse buone le dimande del Mercante.

La sopraddetta domanda del nolo non è necessario farla in iscritto, ma basta che sia verbale, purchè il nolo chiaramente costi per iscritture, e confessione del detto Mercante, o per altro modo.

Della mercede, o salario del Marinaro. Cap. 28.

LA domanda, che fa il Marinaro per il suo salario, che domandarà al Patrone, non accade metterla in scriptis.

S P I E G A Z I O N E.

LA domanda, che fa il Marinaro pel suo salario dovutogli dal Padrone, non accade metterla in iscritto, ma basta che sia verbalmente proposta.

Della essecuzion, che si fa contra patron, che abbia debito per imprestanza. Cap. 29.

IL debito d'alcun Patrone, quale appare per scrittura, e confession sua, non bisogna por la domanda in scriptis, ma solo el debitore presenta il scritto della confessione del debito all'offizio delli Consoli, e si ricchiama del suo debitore, e se sarà passato il termine, che per il detto scritto era obligato pagar, gli Consoli comandano al detto Patrone debitore, che infra tre, o quattro giorni fin a diece, avendo rispetto alla quantità, abbia pagato il creditor, o assignato tanti beni mobili chiari, e liberi per segurtà, e pagamento del debito contenuto nella detta scrittura. Altrimente che sarà fatta l'essecuzione nelli beni mobili, che per al detto creditor gli saran mostrati, e il retratto si dà al creditor fin a l'integro pagamento nella forma di sopra dechiarata, dove se ne fa la essecuzion delle sentenzie date per li detti Consoli.

S P I E G A Z I O N E.

COntro al Padrone, che appare debitore per iscrittura, e confession sua, non è necessario dar domanda in iscritto; Ma basta che il creditore davanti all'ufizio de' Consoli presenti la scritta della confessione del debito, e domandi verbalmente d'esser pagato: E se sarà passato il termine, dentro il quale era il Padrone debitore obbligato in vigore di detta scritta a pagare, i Consoli gli ordineranno, che fra lo spazio di tre, o quattro giorni sino a dieci, avendo rispetto alla quantità del debito, debba aver pagato, o assegnato tanti beni mobili liberi per sicurtà, e pagamento del debito contenuto nella detta scrittura. Altrimenti si procederà all'esecuzione su quei beni mobili, che saranno indicati dal creditore, al quale si darà il ricavato da essi sino all'intero pagamento, nella forma dichiarata di sopra nel Capitolo dell'esecuzione delle sentenze date da' Consoli.

Della sicurtà del giudizio. Cap. 30.

SE per l'attore è domandato a bocca, o in scritto, che quello a chi lui domanda, dia fidejussione di star a ragione sopra la sua domanda, e non la dà, si debbe contra quello procedere. Se è forestiero, incontinente debbe dar la detta fidejussione, altramente debbe esser incarcerato nella pregione del comun, e in quella stare durante la lite, a se giura, non aver di che pagare quella summa in che fu condannato, debbe esser cavato fuori di prigione, eccetto se non fusse preso per alcuni casi contenuti nelli costumi del Mare, per i quali meritasse star sempre mai preso con ferri a i piedi, insino che abbia satisfatto quello, in che sarà condannato, ma se quello, che è domandato è della detta Città, e i Consoli saperanno, quello aver beni, che bastano a pagar quello, che domandato gli sarà, in tal caso se gli assigna termine, infra il quale dia la detta fidejussione de jure, e se gli Consoli, doppo che rechiesti saranno, non astringeranno il domandato, acciochè dia la detta fidejussione de jure, e quello scamparà via, di modo, che non si possa trovar, ne siano alcuni beni, nelli quali sarà condannato, di chi si paghe quello domandante, li detti Consoli, e loro beni restano obligati pagar la cosa giudicata.

De l'autorità de i Consoli. Cap. 31.

LI Consoli del Mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti, che per uso, e costume del Mare s'hanno a terminare, e ne i costumi de Mare sono dechiarati casi specificati.

S P I E G A Z I O N E.

SI tralascia la spiegazione de' suddetti due Capit. 30. e 31. per la ragione addotta al Cap. 1.

Se sarà fatta l'essecuzion d'alcun credito contra alcun Vaso nuovo. Cap. 32.

SE alcuna Nave, o Navilio, o qualunque altro Vascello, che di nuovo sarà fabricato, innanzi che sia varato, o innanzi che abbia fatto alcun viaggio, sarà venduto a instanzia de' creditori, nel prezio di quello sono preferiti, e anziani gli lavoranti, e quelli, a chi se son debitori de lignami, pece, chiodi, o altre sarte comprate per il fabricar, e il bisogno del detto Vaso, non ostante, che siano scritture, o non scritture di alcun' altro creditore del fabricatore del detto Navilio, o che abbia dato a imprestito per far tal Vaso. [2]

S P I E G A Z I O N E.

SE ad istanza de' Creditori si venderà qualche Nave, o qualunque altro Vascello fabbricato di nuovo, avanti che sia varato, o abbia fatto alcun viaggio, nel prezzo da quello ricavatosi, sono preferiti, ed hanno la prelazione i Maestri d'Ascia, Calafati, ed altri lavoranti; come pure coloro, che hanno provveduto legname, pece, chiodo, sarte, o simili cose per la fabbrica, o bisogno di detta Nave, o Vascello; Non ostante, che altri Cre-

[1] Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 84. §. 20. *Rocc. resp.* 24. *num.* 2.

[2] Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 6. *nu.* 14. *& cap.* 14. *n.* 8. *Cleirac. Jurisd. de la Marine* §. 18. *n.* 4.

Creditori abbiano obbligazioni, o cedole di colui, a chi là detta Nave appartiene, dichiaranti avergli datò danari in prestito per la costruzione dello stesso Vascello.

Se'l prezio non bastassi a i detti creditori,
Cap. 33.

(1) SE la detta Nave, o altro Vascello, doppo che abbia fatto alcun viaggio, sarà venduta a instanzia delli creditori, del prezio avuto per il tal vaso sono pagati prima li servitori, e Marinari del detto Vaso della lor mercede, e questo senza fidejussione de restituzione, e sono anziani ad ogn' altra sorte di credito. E doppo questi sono pagati quelli, che sono anteriori di tempo de detti crediti, servato l' ordine del tempo, e ogn' un di loro darà fidejussione de restituzione, o si farà il bando delli trenta giorni subsequenti, secondo che nel Capitolo 25. è stato detto, se giurarà non potere avere la detta fidejussione de restituzione: dico però, che se il detto Navilio arà fatto viaggio, e alcuna cosa si deve alli laboranti, e quelli, che hanno dato legno, pece, stoppa, o altro per il detto Navilio, se non aranno scrittura o polizza di tal debito non debino esser anteposti a quei creditori, che presentaranno scritture, o polizze del debito, e se non sarà sufficiente la porziona, che ha in detto Navilio il Patrone, che ha fatto il debito, le altre porzioni del detto Navilio attenenti ad altri compagni sono obligate al detto debito, ma li detti compagni, nè altri lor beni non sono obligati, se il detto Patrone non ha avuto procura, o altro poder sufficiente de obligarli.

S P I E G A Z I O N E

MA se la detta Nave, o Vascello, dopo aver fatto qualche viaggio, sarà venduta ad istanza de' Creditori, del prezzo ricavatone saran primieramente pagati gli Ufficiali, o Marinari di essa per quanto importano le loro mercedi, senza essere questi tenuti a dar sicurtà di dover restituire, poichè sono anteriori ad ogni altra sorta di credito. Dopo questi saranno preferiti coloro, che saranno in detti crediti anteriori di tempo, servato l' ordine della data, ed ognun d' essi darà cauzione di avere a restituire, o si farà il bando de' trenta giorni susseguenti, secondo che nel Cap. 25. *è stato detto, s' ei giurerà non poter trovare la detta malleva-doria.*

Nel presente caso poi, cioè della vendita della Nave dopo qualche viaggio, se alcuna cosa si dovrà ancora a' lavoranti della stessa Nave, o a quelli, che hanno somministrato, come nell' antecedente capitolo, legname, pece, stoppa, o altro per la fabbrica di detto Vascello, non debbono essere preferiti a que' Creditori, che presenteranno scritture, o polizze del debito, se essi non avran pure scritture, o polizze di tal debito. Ma se a pagare i suddetti Creditori non sarà sufficiente la porzione, che ha in detta Nave il Padrone, che ha fatto il debito, sono obbligate le porzioni eziandio, che spettano a gli altri Partecipi. Non sono però essi, nè altri lor beni obbligati per tal debito, quando il Padrone suddetto non abbia avuta proccura, o facoltà sufficiente d' obbligarli.

Come la moglie del Patrone è prima in tempo, o meglior in jure. Cap. 34.

SE il Patrone del detto Vaso ha moglie, e quella arà ottenuto sentenzia contra li beni del suo marito, d' aver la sua dote, e il meglioramento di quella per alcuna giusta causa, e il marito non ha alcuni altri beni, delli quali la detta moglie possi avere la sua dote, e il meglioramento d' essa, e arà fatta esperienzia di trovar altri beni, e la detta moglie se preferirà al detto prezio avuto del detto Vaso, e la data di sua carta dotale apparirà prima in tempo che li altri creditori nelli beni del detto suo marito, in tal caso la detta moglie è prima in tempo, e meglior in jure nella portione, che il detto suo marito aveva in quello Vaso, che gli altri creditori.

(1) Vid. *Cleirac. ad §. 8. num. 31. Jugement d' Oleron ab eo citatus pro cap. 34. secundum editionem Gallicam Consulatus.*

S P I E G A Z I O N E.

SE averà la moglie del Padrone giustamente ottenuta sentenza contro a i beni del marito per la sua dote, augumento, e interessi di essa, e non avendo il marito altri beni, nè trovando ella, fatta l' escussione, dove pagarsi per la suddetta sua dote, augumento, e interessi, verrà anche concorrere nel prezzo ricavato dalla Nave venduta ad istanza de' Creditori, purchè apparisca che l' istrumento, o carta della sua doto sia anteriore di tempo agli altri Creditori di detto suo marito, in tal caso la detta moglie come anteriore di tempo, sarà poziore in Giure agli altri Creditori nella porzione, che il detto suo marito aveva sulla medesima Nave.

Come debbino esser terminate le liti per i Consoli.
Cap. 35.

LI Consoli per grazia, che hanno ottenuta dal Sig. Re, hanno autorità, accioche le liti, e questioni, che innanzi loro se fanno, le odino, e quelle per se debitamente brieve, e summariamente terminino de plano, senza strepito, e figura de giudizio, sola facti veritate attenta, dico sola la verità del fatto considerata, secondo che di usanza, e costume del Mare si suole fare.

S P I E G A Z I O N E.

SI tralascia la spiegazione del presente Capitolo, siccome degli altri susseguenti fino al Cap. 40. *per la ragione detta al* Cap. 1.

Del Salario, che pigliano i Consoli da i Litiganti.
Cap. 36.

DElle domande, che sono poste innanzi li Consoli, si abocha, come in scritto, sopra delle quali, danno sentenzia, pigliano tutti dui i Consoli per la lor mercede tre danari per lira d' ogni uno delle parti, questo s' intende, che se si porrà domanda de cento lire, e i Consoli terminano per sentenzia, che quello, che domanda le cento lire, non debbe avere si non vinti o niente, di tutte le cento lire, li Consoli anno tre danari per lira de ogniuno delle parti litiganti, e così secondo più, o meno.

Del Salario del Giudice delle Appellazioni.
Cap. 37.

IL Giudice piglia per suo salario della lite, che li Consoli hanno giudicato, della quale si arà appellato tre danari per lira da ogniuno della parti, a questo, quando della causa sarà appellato, altramenti nò. (1)

Se sarà alcuna suspizione de i Consoli. Cap. 38.

QUando l' uno delli Consoli è avuto per sospetto per alcuna delle parti litiganti, e le ragioni de suspizione saranno apparenti, in tal caso hanno da pigliare per loro compagno un' altro uomo dell' arte del Mare, e se tutti dui Consoli sono avuti per suspetti, hanno da pigliare dui uomini dell' arte del Mare, che non siano suspetti alle parte, e tutti insieme fanno il suo processo nella ditta causa, e non hanno di salario più delli detti tre danari per lira da ogniuno delle parti, li quali tra danari se divideno in tra quelli dui.

Se sarà suspizion del Giudice dello Appellazioni.
Cap. 39.

IL Giudice per il medesimo, se è retrattato per suspetto, in tal caso gli danno per compagno un' altro uomo del Mare non suspetto alle parte, e insieme con quello ha a terminare la lite della Appellazione, e divider intra loro il suo salario.

Come i Consoli, e il Giudice danno sentenzie secondo è costumi del Mare, o suo consiglio. Cap. 40.

LE sentenzie, che per li detti Consoli, o per Giudice si dannó, sono secondo li costumi, e statuti del Mare, e secondo che in diversi capitoli delli suoi statuti è dechiarato, e quando li loro costumi, e capitoli non bastano, pigliano il consiglio de buoni uomini

H a Mer-

(1) Vide *Targ. Ponderat. Maritim. cap. 90. §. 1.*

Mercanti, e del Mare, cioè secondo gli più voti di quelli, che daranno il consiglio.

Sopra qual sorte di robbe sequestrate è liberato il sequestro dando fidejussione di star a ragione.
Cap. 41.

OGni sequestro, che sia fatto, si libera, se sarà data fidejussione de star a ragione; eccetto il sequestro fatto delle robbe, delle quali sarà dovuto il nolo, sopra del qual sequestro non è ricevuta fidejussione.

S P I E G A Z I O N E.

QUando le robbe fossero sequestrate, restano libere, ogni qual volta sia data sicurta di stare a ragione. Eccetto però se il sequestro fosse fatto sulle robe, delle quali è dovuto il nolo, che allora la sicurtà non dee essere ricevuta, ne attesa.

Provedimento del Re Don Jacobo sopra il giuramento degli advocati. Cap. 42.

SAppiano tutti, come Noi il Re don Jacobo per la grazia de Iddio Re di Aragona, e de Majorica e de Valenza, e Conte di Barcellona, e d'Urgel, e Signor de Mompolier volendo provedere a utilità della città, e Regno di Majorica, stabilimo per noi e per li nostri, in perpetuum, che li advocati giurino in questa forma, Io N. giuro, che fedelmente mi portarò nello offizio d'advocazion, ne alcuna cosa maliziosamente farò, nà dirò in nissuna lite, ricevuta sotto la mia advocazion; e se nel principio, e nel mezzo, o nel fin della tal lite mi parerà non essere giusta, subito lo dirò al mio cliente, e niente allegarò contra la mia conscienzia, ne farò alcuna convenzion contra quel, che defenderò sopra alcuna parte della cosa che si litiga, nè instruirò, ne informarò alla parte se non a dir la verità.

Qui finisse l' ordine giudicario della corte de i Consoli.

Delle misure d' Alessandria. Cap. 43.

SI come anno di multiplicare le quintalate d' Alessandria: li uomini, come li mercanti fanno nolo a i patroni delle navi, o qual si voglia legno, bisogna sapere le misure d' Alessandria, e prima è ubligato il patron di portar dua quintali, e mezzo di bambagia per misura, in fino alla terza parte, e se il mercante vorrà caricare più della terza parte, è ubligato alla terza parte, e si vorrà caricare di bambagia, etiam è ubligato il patron della nave, a ricevere duo quintali per misura, e se sarà pope el quarto anchora di incenso, e daca, e gengene, che sumano cinque quintali per sporta, e de brasile quattro quintali, ed' olio tre, de lintidasti, cioè cose di casse, e di barili un quintale per duo quintali per sportata. Item il quintale, che si chiama forfori, e di canella tre quintali per sporta, e di bambagia filata tre quintali, per sportata, e duo quintali genovesi, di stoppa, e tre quintali per sportata di lixandera, e di porcellane gobbe dodici quintali per sportata, e de bagadeli sei quintali, e mezzo per sportata, e de indo grosso tre quintali, e mezzo forfori per sportata, e di zuccaro fino tre quintali genovesi, e per denti di elefanti, e mezzo forfori per sportata, e di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per sportata da lume, del primo tre quintali genovesi per sportata, e del secondo due quintali e mezzo per sportata.

S P I E G A Z I O N E.

SI tralascia la spiegazione de' suddetti due Capitoli per la ragione addotta al Capitolo 1.

Qui cominciano i buoni costumi del Mare,
Cap. 44.

QUesti sono li boni stabilimenti, e buoni costumi che appartengono al mare, i quali gli sapienti uomini, che vanno per il mondo cominciarono dare alli nostri antepassati, li quali sono fatti secondo li libri della sapienzia delli buoni costumi, dove nel progresso di questo libro si trovarà, come si debbe portar il patron della nave con i mercanti, marinari, pellegrini, e altra sorte d' uomini, che vanno nella nave, e ancora come si debba portare il mercante ec. appresso il patron della nave, e come il peregrino, perchè peregrino si dice ogni uomo, che debba pagare nolo per la sua persona oltra la sua mercanzia.

S P I E G A Z I O N E.

Sin qui li Capitoli del Consolato appartengono, come si è veduto, per lo più al modo Giudiziario praticato dalla Corte, e Consoli di Valenza; ma da queste Capitolo in appresso si cominceranno a vedere le buone leggi, che sono state stabilite da Uomini pratici, e prudenti intorno al buon regolamento della Navigazione, seguendo il dettame della Ragione, e del buon costume. Si vedrà in somma nel progresso di questo libro, come debbasi portare il Padrone di Nave verso i Marinari, Mercanti, Passeggieri, e qualunque altra sorta di gente, che naviga. E così i Marinari, Mercanti, Passeggieri, ed altri verso il Padrone di Nave.

Quando il patron vorrà cominciar nave, che debba dichiarar a i Compagni. Cap. 45.

COminciamo come il Patrone della nave, o navilio comincierà a fare nave, e volesse fare parte: lui debba dire, e fare intendere alli compagni di quante parti la faccia: e di che grandezza: e quanto arà per piano: e quanto arà per sentina: e quanto aprirà: e quanto arà per charena. (1)

S P I E G A Z I O N E.

CHiunque vorrà fabbricare qualche Nave, o Navilio a participazione con altri, sarà tenuto a significare a i Compagni di quante parti, o Carati vuol farla, perchè ciascun de' Partecipi non solo sappia la sua, ma l' altra parte ancora de' suoi Compartecipi, ed è tenuto altresì a dir loro in qual modo, forma, e qualità vuol fabbricarla, cioè, di qual grandezza, lunghezza, e larghezza, e quanto avrà di piano, e di sentina, o quale finalmente sarà nelle altre simili parti essenziali, cioe negli Alberi, Attrezzi, o sia Corredi, e cose simili necessarie.

Del Compagno, che non vorrà, e non potrà far la parte che promesse. Cap. 46.

E Se quello, che di sopra è detto sarà intendere a i compagni e gli compagni gli prometteranno di fare parte; quella parte, quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, e se gli compagni o uno di loro non potesse attendere, o non volesse fare quello che gli arà promesso: il patrone dalla nave, o navilio lo può costringere per la giustizia, e può pigliare sopra quella parte, che gli aveva promesso fare, danari imprestito. Poniamo caso che detto compagno dovesse far una sedecima parte, e non avesse fatto compimento se non per la metà, se lui gli doveva fare la detta parte, e non la farà, il patrone della nave o navilio può impegnare la parte compiuta per fare compimento alla parte che gli aveva promesso fare, e fu fatto perciò questo capitolo. perchè colui il quale cominzia la nave, o navilio, non la comincierà se pensasse, che li compagni gli dovessero mancare, o non la potessero fare. (2)

S P I E G A Z I O N E.

DAppoichè avrà osservate il Padrone, che vorrà mettere in piedi Vascello, o Nave, tuttociò, che è disposte nel Capitolo precedente a favore de' Compagni, se questi gli prometteranno di entrare partecipi, saranno obbligati ad osservargli inviolabilmente la promessa per quella parte, che vi saranno entrati partecipi; e in caso che uno de' Compagni non potes-

(1) Vid. *Kurik ad tit. 1. art. 8. de Jur. Marit. Hanseat. & Targ. cap. 7. & cap. 9. num. 1. Jugem. d' Oleron. §. 2. num. 3. & ad Ordonnanc. & reglement. de la Hance Theuton. artic. 1. citat. pro cap. 47. secundum Editionem Gallicam Consulatus.*

(2) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap. 6. num. 18. & cap. 7. & 9. num. 1.*

potesse, o non volesse più stare al pattuito, potrà esservi costretto dal Padrone per giustizia, e potrà Questi di più prendere a mutuo, o a cambio, o in altro modo per conto di lui sino a quella somma, che potrà importare la spesa, che vi vorrà per quella parte da lui promessa. E nel caso che il Partecipe avesse già contribuita qualche somma di danaro, ma non avesse compito in tutto all' obbligo suo, e che perciò il Padrone non avesse potuto finire tutta la di lui parte, potrà altresì il Padrone prendere ad imprestito sopra quella, che sarà già stata fatta, quel danaro, che sarà necessario per terminarla tutta. E la ragione principale di questa disposizione si è, perche colui, che intraprende a fabbricar la nave, o vascello, non l'avrebbe principiata, se avesse pensato, che i suoi Compagni dovessero mancare, o non potessero compire alla loro obbligazione.

Del Compagno qual morirà dapoi, che avrà cominciato o promesso di far parte,
Cap. 47.

(1) SE alcuno prometterà di fare parte ad alcuno, in nave, o in navilio: se colui, il quale la parte avrà promesso di fare, morirà innanzi che quella nave o navilio, nella quale avrà promesso di fare parte, non sarà fatto nè finito: gli eredi o gli tenitori delli beni di quello che morto sarà: non sono tenuti di cosa alcuna a quello, il quale, quello che morto sarà, avea promesso di far parte quando vivo era. Salvo imperò se al suo testamento lui non ne avesse fatta menzione: a se quello che morto sarà, arà pagati alcuni denari a quello per conto della parte, che arà promesso di fare con esso lui: e se li danari saranno tanti, che bastasfero a fornire tutta la parte, che havesse promesso di fare: quella parte debba esser venduta innaozi che la nave, o oavilio parta, o salga di quello luoco, dove sarà stata fatta: non obstante quello capitolo, che dice, che nave o navilio non si può vendere nè bandire per insino a tanto che abbia fatto viaggio: per qual ragione? Per questa. Perchè huomo morto non è tenuto tenere ragione, nè legge, nè costumi, salvo debito, e comando, a cosa iniusta se nè arà. Anchora per altra ragione, perchè il giorno che alcuno muore, quello giorno è finita ogni compagnia che con alcuni avesse: perchè huomo che morto è non haj compagno. E se per sorte quelli danari, che lui ha dati a colui, non bastassino in alcuna parte finire, il Patrone della nave è tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli aveva promesso fare. Ancora è tenuto il detto Patrone della nave di restituire quelli denari, che ricevuto avesse alli eredi o a gli attenitori delli beni di colui che li denari gli dette. Salvo imperò se colui, che sigoor sarà; ne arà a fare alcuna lasciata a quello, il quale fornirà quella parte che colui che morto, e gli aveva promesso di fornire, quella tale grazia: debba essere dedutta di quelli denari che lui avesse recevuti. Imperò che tutte queste cose sieno fatte come di sopra è detto senza alcuna fraude, e per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo. Ora rispondiamo che se lo volesse fare lui non faria tanto grande navilio, e farialo manco se lui sapessi, che quello compagno avesse potere di mancharli di niente che concordati fussino.

S P I E G A Z I O N E.

SE alcun de' Partecipi, dappoichè avrà presa qualche parte sulla fabbrica della nave, morrà innanzi la perfezione della medesima, non saranno più tenuti gli eredi del Defunto a ciò, che sarebbe egli tenuto in virtù del precedente Capitolo, se fosse sopravvissuto alla perfezione della nave, fuorchè se il Defunto avesse disposto altrimenti nel suo Testamento.

Casareg. de Commerc. Tom. III.

E quando il Defunto avesse già pagata in contanti al Padrone della nave la sua parte, per cui era entrato Partecipe, si dovrà, terminata che sarà la nave, vendere quella parte, innanzi che la detta nave parta dal luogo, dove sarà fabbricata, restando derogato in questo caso alla disposizione di quel Capitolo, ove dice, che non si può incantare, nè vendere alcun Vascello prima, che abbia fatto viaggio. Ma quando il danaro provveduto in vita dal Defunto non fosse stato sufficiente a finire la sua parte, il Padrone avrà incumbenza di cercar altri, che entrino Partecipi per quella parte del Defunto per poterla finire, ed agli eredi sarà tenuto a restituire quel danaro, che avrà avuto dal Defunto, eccetto quello, che dal medesimo fosse stato lasciato al Padrone, o veramente per grazia gli fosse rimesso dagli eredi.

Per due ragioni è stata fatta questa disposizione; La prima perchè il morto resta libero da ogni legge, ragione, e costume, fuori del debito, e della roba altrui, che ingiustamente possedesse; La seconda, perchè per la morte resta finita la compagnia.

Se il Patron vorrà far maggior Nave, che non avrà detto a i compagni.
Cap. 48.

PArliamo adesso del patron di nave o di navilio, il (2) quale comincierà la nave in forma poca, e darà più in sentina, e in charena e in piano, e farà quella maggiore un terzo, un quarto, o la metà innanzi che l' abbi fatto intendere alli compagni, sappiate che il compagno non gli è tenuto di niente crescere, se non in quel modo che lui gli ha fatto intendere al principio: e se lui lo accresce dapoi, il compagno ci debbe haver la sua parte, come se egli avesse messo Parte nel crescimento che averà fatto: salvo una cosa, che il Maestro la facesse di maggior misura, che il patrone della nave gli avessi detto, e accordato con gli compagni, però se il patrone della nave la volesse crescere, lui debba andar da ciascun compagno, e dimandare loro se detti compagni sono contenti che creschino le parti; e veder quelli, i quali saranno contenti, e quali nò. Facciamo conto che siano quattro o sei: gli sei vincono gli quattro, e gli dieci gli otto: e per questo, per due, nè per tre, nè per quattro, nè per cinque compagni poi sieno gli manco, non debba stare di crescer la nave: e gli compagni che contradiranno sono tenuti far al patrone di nave la parte che promessa aranno in quel modo, che la più parte de' compagni faranno, e debba far venire alla dimanda tutti i compagni insieme.

S P I E G A Z I O N E.

DA questo Capitolo vien' disposto, che se sarà accordata una fabbrica di tale, e tal nave tra il Padrone, e varj Compagni, e Partecipi, il Padrone non potrà farla di maggior grandezza senza il consenso de' Compagni, e facendola di maggior grandezza tutto l' aumento cederà ad utile degli altri interessati, senza che questi sieno tenuti a contribuire all' accrescimento del vascello, salvo però se l' accrescimento non fosse venuto per colpa, o volontà del detto Padrone, ma solamente dal Maestro, ed Operai. E così se il Padrone vorrà accrescere le misure del vascello, e farlo di maggior grandezza, gli conviene prender l' assenso degli altri, e concorrendovi la maggior parte de' Compagni, gli altri, che saranno contrarj, nientedimeno resteranno obbligati, come se vi fossero ancor essi concorsi.

Se il Patron vorrà crescer la Nave, i Compagni di che gli sono tenuti. Cap. 49.

COme che nel capitolo sopradetto è contenuto, (3) dice, che se patron di nave o di navilio vorrà cre-

(1) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap. 7. & 9. nu. 1. Cleirac. ad Ordonnanc. & reglemens. de la Hanse Thont. artic. 2. ab eo citat. pro cap. 49. Consulatus secundum editionem Gallicam.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. c. 7. & 9. n. 1. Cleirac. Jugemen. d' Oleron. §. 1. num. 3. ab eo citat. pro cap. 50. Consulatus secundum Edit. Gallic.*

(3) Targ. *Ponderat. Marit. cap. 7. & 9. num. 1.*

crefcere la nave o navilio che lui lo debbe fare a fapere: e dir a tutti gli compagni, & se tutti gli compagni vorranno, lui la può crefcere, e in questo non vi è contrasto nessuno, Imperò dove dice, che se la più parte si concorderanno, che lui la crefca, lui lo può fare; che per quattro o cinque compagni, che io questo contradiranono di quanto gli sono tenuti, e di quanto nò, e in questo potria essere alcuna questione. E per questa ragione, che questione niuna non possa essere, gli nostri antecessori fecero questa correzione, e dissero e dichiarirono, che vero è la Nave o navilio si può crefcere, se la più parte delli compagni faranno contenti. Imperò è da intendere in questo modo, che debba essere veduto e riguardato la possibilità di quelli compagni quali contradiranno; perchè per ventura ci sarà alcuno di quei, che contradiranno, che se lui havesse a prestare o metter in quelle Navi più di quello, che loro in principio comprenderono, quando la Nave si cominciò, faria forza a quello tale pigliare a interesse, o vender, o barattar alcuna volta, alcuno huomo che farà parte in nave o in navilio lo fa per grande amicizia, che avrà con colui, il quale nave o navilio vorrà fare, piuchè per rispetto di guadagno, che lui aspetti avere; e per questa ragione saria mal fatto che colui fusse dannificato, e per le ragioni di sopra dette; li nostri antichi, li quali andorno prima per il mondo vederono, e cognoscerono che feria mal fatto, E per questo dicono e dichiarano, che se alcuno compagno di quelli che contradiranno, che la nave o navilio non si debba crefcere per non potere, se aranno promesso di fare uno ottavo, che non siano tenuti di fare più; e il patrone della nave non li possa di niente altro sforzare, perche è colpa del patrone della nave o navilio, come lui non serva quello che promesso aveva, perche lui crefce la nave o navilio senza volontà di loro; e per questa ragione il patrone di nave non gli può fare niente, e per tanto il patrone della nave debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potrano compire. Ancora faccino grazia alli patroni di Nave o di navilio, perchè del tutto non absolverono detti compagni. Imperò feciono questo; perciochè li patroni di Nave o di Navili non fussino del tutto disfatti, che per niente non è ragione, che nessuno debba nè possa havere potere nelli beni di altri se non tanto quanto quelli, di chi faranno, gli vorranno consentire. Imperò se quelli compagni, quali contradiranno, faranno i manco, e faranno sufficienti, e aranno poter di compir quella parte che promessa aranno di fare senza loro danno; il Patron della nave o navilio, a chi promessa le araono, gli può forzare in quel modo, che nel capitolo di sopra è dichiarato e certificato: perche in ogni cosa è ragione, che la più parte tenghi più potere che la minore: e per le ragioni di sopra dette ogni patron di nave o navilio, che facci in forma, e maniera con quelli, che parte prometteranno di fare, che infra l'uno, e l'altro non possa essere alcuna contrarietà per alcuna ragione e per la dichiarazione della ragione sopradetta fu fatto questo correggimento.

SPIEGAZIONE.

NEl Capitolo precedente del Confolato viene disposto che, il Padrone possa accrescere la nave, cioè fabbricarla di maggior grandezza di quella, che non era convenuta fra lui, e i Compagni, purchè vi concorresse l'assenso della maggior parte de' medesimi, nel qual caso gli altri compagni, quantunque a ciò repugnanti, restavano obbligati, come se vi avessero ancor essi acconsentito. Ma siccome questa disposizione in qualche parte pareva irragionevole, fu perciò nel presente Capitolo limitata nel caso, quando i Compagni repugnanti non potessero concorrere all' accrescimento della nave senza loro dispendio, e grave pregiudizio, come farebbe, se fossero necessitati a far qualche debito, con prendere a cambio, o ad interesse qualche somma, nel qual caso ha voluto il presente Capitolo, che restine scusati, ed il Padrone abbia il carico di trovare altri Partecipi, che possano compire all' accrescimento della nave, perchè non era dovere in tal caso obbligare gli altri Compagni, che erano entrati partecipi per una tal porzione, a concorrere all' accrescimento della nave con suo danno, e pregiudizio. Per lo contrario pare del tutto ragionevole, che lo facciano, quando possono comodamente farlo, per conformarsi alla volontà della maggior parte de' Compagni, che hanno voluto l' accrescimento della nave.

Del Maestro d' Ascia, se crescerà la misura.
Cap. 50.

SE alcuno maestro di Afcia farà più grandi le misure, che il patron della nave non avrà accordato con esso lui, di tutte le spese del crescimento debbe pagare la metà, e perdere il salario di tante giornate quante lavorerà. Ancora il maestro di Afcia è tenuto dire à tutti li compagni tutte le misure, le quali avrà accordate col patron della nave. E ancora è tenuto dir che lavoro fù, se è forte o fiacho. (1)

SPIEGAZIONE.

SE il Maestro d' Ascia farà più grandi le misure del Vascello di quelle, che gli fossero state ordinate dal Padrone, sarà quello obbligato a subire la metà della spesa, che vi vorrà per l' accrescimento della Nave, o Vascello, e non gli sarà dovuto il salario, o mercede di tutte quelle giornate, in cui egli lavorerà per il suddetto accrescimento della Nave. E' anche tenuto detto Maestro a manifestare a' Compagni tutte le misure della Nave, che avrà accordate col Padrone, e palesar loro altresì, se il lavoro, che và facendo, sia forte, o debole.

Del Patron d' Ascia, e Chalafato, in che sono tenuti al Patron e il Patron a loro.
Cap. 51.

SE 'l maestro di Afcia o chalafato lavoreranno con alcuno patrone di nave, o di navilio: loro sono (2) tenuti di fare buono lavoro e stabile; e per niente non debbino fiachare, o manchare, e se i maestri d' Afcia, e chalafati fanno buono lavoro; e che siano maestri per quello lavoro, o maggiore o migliore fussino sufficienti fare e tener a lor potere: se il Patron di nave o navilio il quale arà dato detta opera e con volontà di lui medesimo la aranno imparata, e cominciata, e stando nel lavoro accada discordia delli sopradetti maestri; loro lavorando bene e diligentemente ogni cosa che al lavoro bisogna, Se il patrone della nave gli vorrà cavare per dispiacer che per ventura di loro arà, o che per caso troverà altri che la faranno per miglior mercato, il patron della nave o navilio non gli può cavare, nè loro non si possono partire di detto lavoro, poichè aranno cominciato detto lavoro per insino sia fornito. Che detti maestri siano buoni, e sufficienti in quello lavoro, e ancora a più maggiore e migliore che quello non è, e se 'l patrone della nave li caverà, poi che loro siano buoni e sufficienti, e faranno bene e diligentemente ogni cosa, che in quello lavoro bisogna; nessuno maestro di Afcia nè Chalafato non si debba mettere a fare quello lavoro, Se imperò il patrone della nave o navilio non si accordasse, o non si fusse accordato con quelli maestri, ch' il lavoro avevano incominciato; per niente quelli non si debbano partire per la parola del Patrone di nave o di navilio, anzi debbono dare la fatica a quelli maestri, che questo lavoro arando incominciato, e se loro sono contenti e renunciano lo lavoro: loro possono cominciare di fare e lavorare in quello lavoro, e innanzi nò, perchè se innanzi che loro non

avessino

(1) *Vid. Targ. Ponderat. marit. not. 7. capit. 6. sub numer. 17.*

(2) *Vid. Targ. Ponderat. Marit. cap. 6. not. 7. sub num. 17. De Pieq. ad Weitsen, de avariis verb. Ferre debet.*

avessino la faticha di quelli che avevano lavorato; saria verissimile che quelli, li quali questo cominciorono a fare, avessero disgrazia e malivolenzia di quelli maestri, che quello lavoro havessero cominciato o facessero. Ancora saria verissimile che si lamentassero del lavoro: per questo ogn'uno si debba guardare di male e di fatica tanto quanto può, perche di male e di poco la persona ne ha assai, e per conseguente il patron della Nave, o Navilio si debba guardare di fare dispiacere a quelli maestri, che lui medesimo haverà pighati, e con sua volontà aranno incominciato il suo lavoro, purche loro faccino bene, & diligentemente ciò che bisogna in quel lavoro, debba lasciare loro finire. Imperoche se quelli maestri di Ascia o Calafati, quali aranno cominciato il lavoro, non saranno sufficienó a fare, il Patrone della Nave o Navilio li può cavare, e metterci altri Maestri, che sappino fare quel lavoro, e quelli maestri, che lo lavoro sappiano fare, non sono tenuti dimandar licenzia a quelli Maestri ch'aranno incominciato, dipoi che loro non lo sapevano fare, ne uscirne a capo: anzi sono tenuti quelli, li quali si saranno Maestri di Ascia e Calafati, che comincieranno alcuno lavoro a fare, e non lo sapraono fare, se non che gabbano la genti, debbano rifare a quello, di chi quel lavoro sarà, tutta la spesa, e tutto il danno, che per colpa di loro avesse patito; e perciò ogni Maestro di Ascia e Calafato si guardi e debba guardare quale lavoro debba fare, e quale nò; che se per colpa del lavoro, che lui arà fatto, il Patrone della Nave o Navilio, ne arà a rifare elli Mercanti, o patirà alcuno danno, li sopradetti Maestri che quel cattivo lavoro aranno fatto, sono tenuti di restituire e rifare quelli interessi, che il Patrone della Nave arà avuto a fare a detti mercanti; e ancora ogni danno, che il Patrone della Nave ne arà patito per colpa del cattivo lavoro che li Maestri gli aranno fatto; e se quelli Maestri non aranno di che pagare, debbano essere pigliati e messi in potere della giustizia, e stare tanto per insino che abbino satisfatto, e integrato il Patron della Nave d'ogni danno, che per colpa di loro avesse patito, che a tanto sono tenuti, come se lo avessero rubbato, o cavato della cassa con ingaono: e il Patrone della Nave è tenuto dare a ogni Maestro, che oella sua opera lavorerà per ogni giorno tre danari per pane, e per bere, a ancora il salario che promesso gli avrà; se imperò gli detti Maestri non gli volessero fare grazia di aspettarlo da uno sabbato all'altro, e questo sia volontà delli Maestri, se lo faranno o nò; che il Patrone della Nave o Navilio non li può altrimente sforzare, se non tanto quanto sarà di suo volere; e se gli Maestri lavoreranno col Patrone della Nave a discrezione, che alcuno prezio oon sarà infra loro, il Patrone della Nave è tenuto a dare tanto quanto gli altri Maestri piglieranno nelli altri lavori, a come in quel tempo si dà, e giusta la commodità della Terra: perche ogni Maestro di Ascia e Calafato sia, che faccia lavoro a prezzo fatto o a giornate, debba attendere di fare buono lavoro, e stabile, acciochè la pena di sopra detta non gli venisse di sopra, e fu fatto per ciò questo capitolo, perchè molti Maestri di Ascia, a molti Calafati farianno molto cattivo lavoro, se loro sapessero di oon patire nessuna fatica, ne nessuno danno: e per questa è messa la pena sopradetta, a fine che ognuno si guardi quale lavoro farà, o quale nò.

SPIEGAZIONE.

Questo Capitolo obbliga bensì il Maestro d'Ascia, e il Calafato, come gli altri manifattori a far buon lavoro, e stabile, importando assai che la Nave sia forte per il pericolo della navigazione, ma dall'altra parte ordina, e proibisce al Padrone della fabbrica del Vascello il rimoverli dall'opera già cominciata, quando il loro lavoro riuscisse buono, e ben fatto, ne vuole che ciò possa farsi dal Padrone per avversione, o per qualche discordia seguita fra loro, o sia per aver trovato da altri miglior partito, o mercato. Anzi, siccome ponno essi, eziandio contra voglia del Padrone; purche seguitino a lavorar bene, o diligentemente, continovare fino alla fine, nè alcun altro maestro vi si può intromettere così al contrario, sono ancor tenuti verso il Patrone di stare a lavoro, fino a tanto che sia terminata la Nave, o Vascello. Tuttociò procede, quando tra loro non si accordasse altrimente, poichè di loro vicendevole consenso, tanto il Padrone potrà prender altri in vece de' primi maestri, quanto i maestri partirsi dal lavoro. Nel caso però che il Padrone non si fosse ancora accordato cd maestri, li quali avessero già cominciata la fabbrica della Nave, allora non potendosi con esso loro aggiostare ne' prezzi, ed altre cose, sarà in balia del Padrone di poter prendere altri maestri, e con essi convenirsi.

Ma se mai senza il consentimento, o con dispiacere de' primi maestri, che avranno cominciato il lavoro, alcun'altro maestro vorrà il Padrone intromettere nella fabbrica, sarà tenuto a dare a i primi il guadagno del lavoro.

Li maestri, che intraprendono qualche fabbrica di Nave, o Vascello, debbono essere molto cauti, perchè se non sapranno far bene il lavoro, o per avidità del guadagno avessero presa la fabbrica, quando non sono sufficienti a farla bene, saranno tenuti a rifare tutte le spese, e danno al Padrone, ed anche quelle spese, danno, ed interesse, che il Padrone medesimo sarà costretto a rifare a i Mercanti, a causa della Nave malamente fatta, e lavorata.

Il Padrone della fabbrica è tenuto a dare puntualmente ogni giorno a i Maestri tre danari per pane, e vino, e di più il loro salario pattuito, nè può il Padrone procrastinarne il pagamento senza il loro consenso. E quando intorno al salario, o mercede non sia seguito alcun accordo tra il Padrone, e li Maestri, il Padrone sarà obbligato dar loro per mercede, o salario quello, che sogliono prendere gli altri Maestri degli altri Padroni per simili lavori, considerata la circostanza del luogo, e del tempo.

Di Maestro d'Ascia o Calafato che faranno lavoro a escarso, cioè a tempo, e pretio saputo.
Cap. 52.

SE alcuno Maestro di Ascia o Calafato piglierà o (1) farà alcuno lavoro per uno tanto; lui è tenuto di pagare tutti li Maestri, che con lui lavoreranno in quel lavoro, il quale lui averà pigliato di fare, e promesso fare a quello di che sarà per prezio saputo: e se gli Maestri che con lui lavoreranno non sanno che lui abbi pigliato quello lavoro sopra di lui, il Patrone del lavoro è tenuto dire, e dimostrare a quelli: perciochè se quello Maestro fusse barattiere o ingannatore: o che non avesse di che pagare questi Maestri, quali con lui avessero lavorato: non restassero gabbati, non sapendo che lui facesse quello lavoro sopra di se: e se il Patrone della opera non dirà, nè dimostrerà a loro, quando comincieranno a lavorare in quella sua opera; se quello Maestro, quale farà quella opera sopra di se, non volesse pagare, o non avesse di che pagare, quelli altri Maestri, che con lui aranno lavorato, possono sequestrare quel lavoro quale avessero fatto: e quel lavoro debba stare tanto sequestrato per insino che detti Maestri sieno satisfatti di tutte loro fatiche. E ancora di ogni danno, e di ogni sconcio, e d'ogni spesa che loro patito avessero; imperò sa il Patrone di detta opera averà a loro detto, e dimostrato che quello Maestro gli fa quella sua opera a prezio, fatto sopra di se: e li detti Maestri avessero questo udito, o li pagasse quello Maestro o nò: quelli sopradetti Maestri non possono sequestrare quello lavoro, che fatto aranno poi che il Patrone della opera arà detto a loro quando incominciorno a lavorare, che lui aveva data quella opera sopra di quello Maestro. Imperò se il Patrone della opera dirà a quelli Maestri che attendino a lavorare che lui gli pagherà bene li lavori loro, e se lavoreranno a fede del Signore della opera, e per le

(1) *Vid. Targ. Ponderat. Maris: cap. 6. not. 7. numer. 17.*

parole, che lui averà dette; se lui avesse pagato il Maestro di quanto promesso gli avesse o non fusse pagato; se il detto Maestro non pagherà quelli altri Maestri, o non avesse di che pagare: il Signore della opera è tenuto pagare, perciochè promesso ha; abbi cosa alcuna di quello Maestro o non abbi, è di bisogno, che quelli Maestri sieno pagati, perche hanno lavorato a fede del Signore. E per lui promesse a loro pagamento, che se per ventura lui promesso non avesse, gli sopradetti Maestri non averiano lavorato, e averiano fatto loro utile in altro luoco, perche ogni Signore di opera chi si sia, che la faccia fare a prezio saputo, o a giornate, guardisi, o prometta, o nò, è bisogno che tutto quello che prometterà abbi ad osservare, voglia o non voglia: e se li Maestri di Ascia, e Calafati quali faranno lavoro a prezio fatto, e saranno d'accordo col Patron di chi il lavoro sarà, che loro gli lo daranno finito a giorno certo, e tempo deputato, e infra loro sarà messa o posta pena certa, se li detti Maestri non finiranno detto lavoro nel modo, che promesso averanno, il Signor del lavoro può domandare la pena che infra lui, e detti Maestri posta sarà, e li detti Maestri sono tenuti quella pagare senza contrasto nessuno, & se infra loro pena alcuna posta nè messa non sarà, gli detti Maestri sono tenuti di dare al Signore della opera ogni danno, ogni sconzio, e ogni pena che lui avesse fatta, o facesse, e debbe essere creduto per suo giuramento. Imperò è da intendere che detto danno fosse fatto per colpa, o per negligenzia delli detti Maestri, e se nè per colpa, nè per negligenzia non sarà fatto quello danno, nè quello sconcio, non è ragione, che loro lo abbiano a mendare, nè ancora la pena, se messa ci sarà, poiche per colpa di loro non sarà fatto; percioche spesse volte accade impedimento di Dio, o di Signoria; & ad impedimento di Dio, ne di Signoria non può nessuno altro dire nè fare, oè è ragione che possa. Imperò se il Signore dell' opera non farà gli pagamenti con li Maestri nel modo che accordato sarà, e detti Maestri ne averanno a fare alcune spese, o patiranno alcuno danno, tanto è tenuto il Patron alli Maestri, come li Maestri al Patrone; & questo è ragione.

SPIEGAZIONE.

Se il Padrone averà dato a fabbricare a qualche Maestro d' ascia, o calafato una Nave per un prezzo accordato, questi solo sarà tenuto a pagare tutti gli altri Maestri, e Lavoranti, senza che essi abbiano alcun regresso contro del Padrone della Nave, e suoi beni. Il Padrone però in tal caso sarà obbligato a far intendere a tutti i Maestri, e Lavoranti di aver fatto un tale accordo col Maestro d' ascia, o calafato, o con chi chesia altro; altrimenti se quel Maestro, con cui sarà stato fatto simile accordo non pagherà i Lavoranti, questi potranno aver azione contro del Padrone, e sequestrare anche il Vascello, fino a tanto, che sieno pagati delle loro fatiche, danni, e spese; ma avendolo prima il detto Padrone fatto loro sapere, non avranno alcuna azione nè reale, nè personale, contro di lui, nè contra la Nave, ne altri suoi beni.

Ma quantunque il Padrone avesse ciò significato a' Lavoranti, nulladimeno se avesse loro mostrata intenzione, o fatta promessa di volerlo esso pagare, con dir loro, per esempio, attendete a lavorare, che vi pagherò bene i vostri lavori, sarà allora tenuto il Padrone al pagamento, se non saranno pagati da chi avea preso sopra di se la fabbrica, perchè in tal caso i Lavoranti si sono fidati della parola del Padrone, senza la quale non avrebbono tirato più innanzi il lavoro.

Se il Maestro non darà al Padrone al tempo convenuto la Nave finita, sarà obbligato a pagare la pena, che fosse stata convenuta per tal mancanza, altrimenti sarà tenuto a tutti i danni, spese, ed interesse, che avesse patito il Padrone, per non aver la sua Nave fornita nel tempo convenuto, e per la liquidazione de' danni, e spese si dovrà stare al giuramento del detto Padrone.

Tutto ciò averà però solamente luogo, quando la tardanza fosse seguita per colpa, e negligenza del Maestro, perchè senza di essa il Maestro allora non sarà in modo alcuno tenuto all' ammenda de' suddetti danni, nè tampoco alla pena convenuta. Nello stesso modo il Padrone, se non pagherà a' suoi dovuti, e convenuti tempi il Maestro, che ha preso sopra di se la fabbrica, sarà tenuto parimente verso di lui, oltre il suo debito, alle spese, e danni, che per tal mancanza avrà patiti il detto Maestro.

Del compagno che vorrà vender la parte che averà nella Nave. Cap. 53.

Ancora debba ogniuno sapere, che se alcuno compagno vorrà vendere la parte, che averà cominciato a far della Nave, lui lo debba fare a sapere il Patrone della Nave, e in quel modo è tenuto fare l' altro; e se il Patron della Nave non vorrà che ci entri, non ci può entrare, insino che abbia fatto viaggio la Nave, perciò è da intendere che quello, che la comperaria, lo potria cavare per malevolenzia. E per questa ragione non possono far bandire li compagni con il Patrone della Nave, per insino che la Nave abbi fatto viaggio; e quando la Nave averà fatto viaggio, si può bandire dalli compagni al Patrone, e dal Patrone alli compagni. Imperò gli compagni debbono dare al Patrone della Nave vantaggio di dare o di pigliare: se imperò bandimento publico non ci fusse e per questo fu fatto questo capitolo: perche il Patrone della Nave ci avrà assai fatica, e stento, e avrà cominciata la Nave, che se lui non fusse, non saria fatta. (1)

SPIEGAZIONE.

Se un Partecipe vorrà vendere la sua parte, che ha nella Nave, fin da quando si è cominciata a fabbricare dal Padrone, è tenuto quel Partecipe a farne consapevole il Padrone, e così deve osservare il Padrone verso i Compagni; ma se egli non averà caro, che sia da alcun Partecipe venduta la sua parte, non potrà il Partecipe venderla, e ciò s' intende fino a che la Nave non abbia fatto alcun viaggio, mentre essa, innanzi che abbia viaggiato, non si può mettere all' incanto, nè da' compagni, nè dal Padrone. Dopo però aver fatto viaggio, si potrà incantare, tanto da' Compagni al Padrone, quanto dal Padrone a' Compagni, ma i Compagni nell' uno, e l' altro caso d' incantar la Nave, dovranno sempre far partito al Padrone, o di vendere a lui la loro parte, o di comprare quella del Padrone per quel prezzo, patti, e modi, con cui avranno esibita la sua al Patrone, al qual partito dovrà esso stare, nè potrà ricusarlo, come si vedrà nel seguente Capitolo. Questo partito però cesserà, quando sarà luogo all' incanto pubblico, di cui si parlerà nel Capitolo susseguente.

In che modo si può e si debbe vender Nave infra il Patron, e i compagni. Cap. 54.

Secondo che dice, e dimostra il capitolo detto di sopra, che Nave, o Navilio non si può vendere insino non abbia fatto viaggio: ed è vero con questo quando sia Nave, o Navilio, che di nuovo si faccia, o che alcuno lo abbia comperato, con volontà e consentimento di tutti quanti li compagni, o della maggior parte, e in quello luoco dove dice, che il compagno debba dare vantaggio al Patrone della Nave, o Navilio di dare o pigliare, se imperò incanto publico non ci fusse, in quello modo si debba seguire, e comprendere, perche non è, nè ancora saria giusta ragione, che essendo uno compagno, o dui: che per loro mancamento di senno, o per vantaggio di danari, che loro avessero, debbino, nè possino portare alcuno Patrone di Nave o Navilio, nel quale loro avessero alcuna parte ad incanto publico: se imperò il detto Pa- (2)

(1) *Vid. Targ. Ponderat. Marit. cap. 89. §. 1.*

(2) *Vid. Targ. Ponderat. Marit. cap. 10. num. 17. & cap. 89. §. 1. Cleirac. §. 1. Jugement. d' Oleron num. 3. ab eo citat. pro cap. 56. Consulatus secundum Editionem Gallicam.*

Patrone di Nave o Navilio non volesse, è ragione che non si debba fare; perchè? Per questa ragione; Perciochè alcune volte le più parti delli Patroni delle Nave o Navili hanno a voler fare alcune spese, le quali non vorranno mettere in conto alli compagni, per restare in grazia di loro, hanno fede che possano guadagnar in molti modi, e molte vie, le quali non bisogna al presente dire nè replicare, e per ventura alcuna volta li detti Patroni di Nave o Navili hanno a fornire nelle Navi o Navili, che loro fanno fare, più parte che loro non pensano fare quando la detta Nave o Navilio incominciorno. E per questo li detti Patroni di Nave o Navili sono posti in tale necessità, che non averanno danari, ne hanno di che poterne fare alle volte. E ancora per altre ragioni, perciocchè il detto Patrone di Nava o Navilio averà avuta assai fatica, e assai stento, ed affanno, perchè non saria, nè è di ragione, che per stizza uno compagno, nè dui, o per malivolenzia, che loro avessero verso del detto Patrone di Nave o di Navilio, la potessero mettere a incanto publico, che per le ragioni di sopra dette lo potriano cavare a grandissimo mancamento di lui medesimo. Ed in tal modo il Patrone di Nave o di Navilio resteria disfatto, o gran parte consumato del suo, e li detti compagni non guadagneranno niente in questo: perchè non è ragione che uno nè dui compagni possino mettere a incanto publico, se detto Patrone di Nave o Navilio harà fatto viaggio come di sopra è detto. Se tutti li compagni, ò la più parte vorranno incantare o mettere a incanto la detta Nave o Navilio a detto Patrone, loro lo possono fare, che detto Patrone non può, ne debbe per niente contradire: se imperò infra il detto Patrone, e gli compagni alcuno accordo, o promessione non fusse stata fatta, se detto accordo, o promessione di sopra detta infra di loro fatta non sarà, la detta Nave o Navilio si può incantare. E' da intendere, che li detti compagni hanno potere di spignere, e forzare per la giustizia detto Patrone di Nave a fare detto incanto publico, perciocchè giusta ragione, ed equalità, e costume è di qualunque cosa che sia fatto o mosso alcuno contrasto, tuttavia hanno forza e debbe essere seguito tutto quello che le più parò, o potere vorranno, e quelle si debbe seguire, e non altro, e perciò se tutti li compagni o la più parte vorranno incantare col detto Patrone di Nave o Navilio; il detto Patrone di Nave o Navilio debba fare incanto con li detti compagni in questo modo, che chi più ci darà quello lo debba avere: Imperò se tutti li compagni o la più parte de' compagni non incanteranno, o non vorranno incantare, detto Patrone di Nave non è tenuto d'incantare con quelli compagni se lui non vorrà. Salvo imperocchè se uno compagno, o dui, o tre vogliono incantare o mettere a incanto, il detto Patrone di Nave o Navilio, li detti compagni o compagno debbino dire allo detto Patrone della Nave o Navilio: o voi ci date a ragione de uno tanto delle nostre parti, o noi daremo a ragione de uno tanto della vostra: e di questo di sopra detto possono forzare li detti compagni il Patrone della Nave o Navilio, voglia il detto Patrone della nave, e navilio, o nò: ed a questo modo il detto Patrone di nave tiene avantaggio di dare, o pigliare. Salvo imperò li patti, o promessioni, o comandamenti fatti infra loro di tutte le cose: e così il detto Patrone di Nave o Navilio può forzare detti compagni in tutti que' modi e maniere, che gli detti compagni possono e debbono forzare detto Patrone di Nave: imperò se infra il detto Patrone di Nave e detti compagni incanto publico si farà, incanto publico non ha, nè debba avere signoria nessuna, che tutti debbono esser compagni semplici. Se imperò infra loro non fussa alcuno accordo fatto, che alcuno di loro debba avere alcuno onore, o alcuna signoria. Imperocchè se quando loro vorranno incantare si accorderanno infra loro che sia dato alcuno vantaggio a quello che primo ci dirà, gli debba esser dato; a se infra loro alcuno accordo per ragione dello avantaggio di sopra detto fatto non sarà, l'uno non è tenuto dare all'altro detto avantaggio se non vorrà, e per le ragioni di sopra dette fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

NEl Capitolo precedente vien disposto dal Consolato, che non si può vendere la Nave, nè alcun Compagno la sua porzione ad altri, fino a tanto che essa non abbia fatto alcun viaggio; Il che si deve intendere d'una Nave nuova fabbricata a conto di molti Compagni, o d'una Nave, che in vece di farla fabbricare, sia stata comprata da principio di consenso di tutti i Compagni, o maggior parte di essi. In esso viene anche disposto che i compagni, dappoicchè la Nave avrà fatto viaggio, debbano fare partito al Padrone della Nave, o di vendere, o di comprare, in tutto come si è detto sopra. Questo però s'attende quando vi fosse solamente uno, o due Compagni, che volessero vender la Nave, e vi avessero la minor parte, perchè non è di ragione, che a loro istanza si debba mettere la Nave al pubblico incanto. Ma se tutti i Compagni, e la maggior parte di essi vorranno farla mettere al pubblico incanto, allora il Padrone non potrà pretendere il detto partito da' Compagni, e non potrà impedire il detto pubblico incanto, anzi vi potrà essere sforzato giuridicamente. Si può bensì questo pubblico incanto far ancora tra il Padrone, e i Compagni, se così si accorderà fra di loro, o dalla maggior parte, e si farà in tal caso nella maniera seguente: cioè chi di essi offerirà più, avrà la Nave, nè in tali casi di pubblico incanto il Padrone potrà godere, o pretendere alcuna migliore condizione, o vantaggio, ma sarà considerato egualmente come ciascun altro de' suoi Compagni, fuorchè se tra loro fosse stato accordato, che al primo, che offerirà all'incanto, gli sia dato, o fatto qualche miglior partito, o vantaggio. Tutte le cose però disposte tanto in questo, come nel precedente Capitolo hanno luogo solamente, quando fra il Padrone, e i Compagni non si fossero fatti altri accordi, o convenzioni.

Scrivano in che modo debba essere messo, e del Giuramento, e della Fideltà di quello, e della Pena del contrario facendo.
Cap. 55.

IL Patrone della Nave può metter scrivano nella nave con consentimento de i compagni, e lo debbe far giurare con testimoni de' marinari, e Mercanti, e de i compagni, se nel loco ne sarà, che debba esser umile, e fedele tanto al Mercante, quanto al Patrone di Nave, e marinari, e passeggieri, ed a ogni persona che vadi in nave, e che abbia a tenere il cartolario, che non ci scriva niente se non il vero, e quello che udirà di ciascuna delle arti e che lui dia il suo diritto ad ogn'uno e se il cartolario avesse tenuto alcuno senza il scrivano, non sarà creduto niente che ci fusse scritto; e se il scrivano scrivesse quello che non debbe, debbe perder la man dritta, e debba esser marcato nella fronte con uno ferro caldo, e debba perdere ogni cosa che habbi, nè più, nè manco come se lui scrivesse, o altri avesse scritto. (1) (2)

SPIEGAZIONE.

IL Padrone nella Nave può eleggere lo Scrivano col consenso de' Compagni, purchè non sia suo Parente, e lo dovrà far giurare di aver ad esercitare il mestiere suo fedelmente. Il suddetto scrivano dovrà tenere il Cartolario, che è un libro, volgarmente detto Manifesto, in cui non scriverà se non il vero, e non vi scriveranno altri fuorchè esso, altrimenti non gli sarà dato alcun credito. E se lo Scrivano vi scrivesse quel che non è di dovere, o pure il falso, gli sarà troncata la mano destra, e fatto un marchio in fronte, e perderà quanto egli avrà in Nave. La qual pena eziandio incorrerà, quando avesse lasciato, o permesso, che altri il falso vi avesse scritto.

Del poter, e del Carico del Scrivano. Cap. 56.

IL scrivano ha tal potere, che il Patron della Nave non debbe niente caricar alla nave, se non in presentia (2)

(1) *V. Targ. Ponderat. marit. cap. 14. n. 2. & 4.*
(2) *Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub num. 7. De Luc. disc. 106. de credit. n. 16.*

ſenzia del ſcrivano, nè neſſuno marinaro non debbe trarre robba, nè gittare in terra, nè deſtibare ſenza licenzia del ſcrivano, e ſe niente ſi perderà in nava (cioè a ſapere) balla, o fardello o altre mercanzie, o alcuna altra robba, che lo ſcrivano abbia ſcritta, o fuſſe ſtato al caricare, lo ſcrivano la debba pagare, e ſe lo ſcrivano non ha di che pagare, lo debba pagare la nave, ſe doveſſe eſſerne venduta, riſervato gli ſalari alli marinari, e il ſcrivano può comperare, a vendere tutte le coſe, cioè, ferramenta, vettovaglie, e tanto acconcio di nave ſenza licenzia del Patrone della nave. Imperochè di eſſarcire debba farlo a ſapere al patron della nave, e il patron della nave alli compagni, che andaranno con lui; e ſe loro non vorranno, la può comperare, poi che ſia neceſſario alla nave.

SPIEGAZIONE.

IL Padron della Nave non può caricare coſa alcuna ſenza la preſenza dello Scrivano, nè alcun de' Marinari può trar roba, nè metterla a terra, nè diſtivarla ſenza licenza dello Scrivano, e ſe alcuna coſa ſi perderà, lo Scrivano dovrà pagarla, e la Nave, quando ſi venga a vendere, ſe lo Scrivano non foſſe ſolvendo, riſervatl ſempre prima i ſalarj de' Marinari.

Lo Scrivano può vendere i ferramenti, vettovaglie, e qualunque altra coſa vecchia ed inutile, e altre comprarne per uſo della Nave, ma quanto a comprar ſarcia, o arneſi per la Nave, non può farlo ſenza ſaputa del Padrone, il quale avrà obbligo di participarlo a i compagni; che ſe eſſi non vorranno, tuttavia potrà comprarli, quando abbiſognino alla Nave.

Di guardia del Cartolario. Cap. 57.

(1) IL Patrone della nave debba far giurar il ſcrivano, che lui non dorma in terra ſenza le chiavi della caſſa, nella quale ſarà il cartolario, e mai non debba laſciare la caſſa aperta, nella quale terrà il cartolario ſotto la pena di ſopra detta.

SPIEGAZIONE.

LO Scrivano dee giurare di non dover dormire in terra ſenza le chiavi della caſſa, dove è riposto il Cartolario, e di non dover laſciare mai aperta la detta caſſa, ſotto le pene già dette al Cap. 55.

Prerogativa del Patron, del Scrivano, e de i Compagni, e della fede, e credito ch'è dato al Cartolario. Cap. 58.

(2) TUtte le ſpeſe, come è mangiare, e bere; debbe pagar la nave al Patrone, e al ſcrivano ancora debbe pagar ſcarpe, e inchioſtro, e carta, e pergameno, e il Patrone della nave debba aver tanto ſalario come uno delli altri nochieri, che vanno in nave, e tante camerate, come del ſalario, nella forma dal ſalario, e debbeglilo dare il ſcrivano: e ſcriver così bene come de gli altri, che ſaranno marinari, e ſe alcuno compagno anderà con lui nella nave, lui debba far giurar il nocchiero, che gli dica la verità, che fatica può pigliar quel compagno, e che lui gli dia quello che merita, e ſe il Patrone lo vorrà migliorare d'alcuna coſa, lo può fare, e ſe il ſcrivano anderà a diſcrezione, lui gli debba dare di ſalario, come a uno di quelli di prova communali che vi ſia, e ſe il patrone lo vorrà migliorare, lo può fare: il patrone della nave può tuttavia domandare conto al ſcrivano, ſia parente ſuo, o altro. Imperò patrone di di nave non vi può parente ſuo mettere per ſcrivano ſe non con volontà de' compagni, o mercanti; e ſe alcuno ſcrivano fuſſe ſtato in biaſmo di alcuna ſcrivania, o di alcuno furto che aveſſe fatto, non può pigliare tale ſcrivano parente ſuo, nè altro. Ancora più: il ſcrivano è tenuto a dare conto a i compagni ogni volta che gli ſarà dimandato, benchè fuſſe uſcito della ſcrivania, o che fuſſe nella nave. Ancora più, è tenuto rendere conto a ogni compagno di tutto quello, che avrà ricevuto di nolo e ſpeſo, e venduto, e comprato: e il ſcrivano può pigliare da ogni mercante pegno che vaglia il nolo, tanto de' compagni, quanto de gli altri, e del pellegrino, e di marinaro, e di ogni perſona, che debba dar nolo, o ſpeſe, e devenſi dare i ſalari, e ſpeſe in preſenzia del cartolario della nave; cartolario è più creduto che non è l'inſtrumento, perche l'inſtrumento ſi può revocare, e il cartolario nò, e tutto quello che al cartolario è poſto, debba eſſer creduto e fermato, con queſto, che la Nave abbia proiſſo, o capo in terra, o il ſcrivano foſſe in terra che lo ſcriva.

SPIEGAZIONE.

LA Nave dee pagare il vitto, e ſalario al Capitano, come pure allo Scrivano; a cui ſimilmente dee pagare ſcarpe, carta, inchioſtro, e pergamena. E il Padrone della Nave dee avere tanto ſalario, quanto ha ciaſcun de' Nocchieri, e tanta quantità di propria mercanzia franca di nolo. Il che tutto noterà, e gli pagherà lo Scrivano. Parimente ſe un Compagno vorrà andar col Padrone, gli ſi darà quello, che avrà giurato il Nocchiero poter meritare la ſua fatica. E il Padrone gli potrà dare qualche coſa di più, come ancora allo Scrivano, che anderà a diſcrezione, il quale non avrà di ſalario più d'un Prodiere, cioè di colui, che ha cura, e governo della Prora.

Il Padrone può ſempre dimandar conto allo Scrivano, o ſia ſuo parente, o ſtraniero. Non può però egli mettere per Scrivano un ſuo parente ſenza licenza de' compagni, e mercadanti. E ſe alcuno Scrivano aveſſe già fallito nell' uffizio, o fatto qualche mancamento, non può ſoſtituire veruno de' ſuoi parenti, o altri chi che ſia.

Lo Scrivano è tenuto dar conto a' compagni, ogni qual volta ſarà richieſto, benchè foſſe uſcito dall' uffizio, de' noli, e di tutto le ſpeſe.

Lo Scrivano può prender pegno da ogni Mercante, marinaro, o paſſeggiere per li noli.

Si dà più fede al Cartolario dello Scrivano, che ad un iſtromento pubblico; il che s'intende intorno a tuttocio, che avrà ſcritto lo Scrivano al Cartolario in tempo, che egli era in terra, o che la Nave avea il proiſſo in terra, cioè il cavo.

Di che è tenuto il Patron di Nave, a Mercante, ed a Pellegrino. Cap. 59.

(3) SE tu vuoi ſapere di che è tenuto Patrone di nave o navilio a mercanti, lo potrai quì ſapere. Il patrone della nave è tenuto ſervare, e guardare a mercanti, e pellegrini, e a tutte le perſone che vadino in nave tanto al minore quanto al maggiore, e di ajutargli contra tutti gli uomini, e tenergli naſcoſti da' Corſari, e contra tutte le perſone, che male li voleſſino fare. E ancora il Patrone di nave è tenuto di naſcondere tutta la robba loro, e di ſalvare e guardare come di ſopra è detto. Ancora debbe far giurare il nocchiero, conſiglieri di poppa, e i compagni, e marinari, e tutti quelli, che vi andranno, e ſaranno, e tutti quelli che piglieranno ſalario della nave, che ajutano a ſalvare, e guardare e gli mercanti, e loro beni, e di tutti quelli, che nella nave vanno di loro potere. Ancora più, che non gli ſcoprino, nè faccino fraude, nè latrocinio, nè romore, contra alcuno di quelli, che di ſopra ſono detti. Ancora più, che non traghino nè mettino niente nella nave ſenza licenzia del ſcrivano, o del nochiero, nè mettere, nè trarre di notte, nè di giorno, che nochiero, o guardiano non lo ſappia, ſotto la pena di perdere tutto quello, che ci metteranno, o che averanno meſſo, o ſtare a mercede del patrone.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone della Nave è tenuto a ſalvare, e guardare i mercanti, e paſſeggieri, tenerli naſcoſti da' Corſari, e ajutarli contra tutti quelli, che voleſſero far loro male, e il ſimile far in ordine alle loro robe. Inoltre è obbligato ordinare a tutti gli uffiziali di Nave, e Marinari, che facciano lo ſteſſo, nè uſino loro alcuna fraude, furta, od ingiuria.

Di più, nè verun marinaro, nè qualſivoglia altro di Nave può caricare, nè ſcaricare alcuna coſa ſenza ſaputa

(1) *Vid. Targ. ponder. marit. cap. 14. num. 7.*

(2) *Vid. Targ. cap. 12. n. 40. & cap. 13. n. 13. & cap. 14. num. 2. 5. 9. & 10. De Caſareg. diſc. 10. numer. 27. & diſc. 72. num. 7.*

(3) *Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 49. num. 4.*

faputa dello Scrivano, e del Nocchiero, fotto pena di perder tutto, o di ftare a difcrezion del Padrone.

Del Giuramento, che debba far il Nocchiero. Cap. 60.

(1) ANcora più, debbe fare giurare il nochiero per quelle ragioni, che averanno giurato gli marinari e più ancora, che lui dica la verità a i mercanti quanto loro gli domanderanno; e che non falghi del porto, nè entri fenza volontà delli mercanti. Imperò il nochiero ha potere di tutte altre cofe. farè con configlio de' configlieri di poppa, di tagliare arbori e torre delle vele, e aggiugnere alle vele, e di pigliare una volta, e di fare tutto quello che appartenga alla nave. Salvo imperò che lui fia fufficiente a nochiero, che fappia compaffare, tagliar vele e ftivare a pieno, e dare lato, e conofcere la volta con che guadagnerà al fuo contrario: e fe queſto non fa fare, e in nave faranno configlieri di poppa o prueri che fapranno fare, detto nochiero debbe effer cavato di quel loco, e meffo quel configliere, o quello di prua; e fè detto nochiero faprà fare tutto quello che l'uomo ha detto, fe gli debbe obfervare, e fe il patrone della nave lo vorrà cavare per malivolenzia, e il nochiero farà pagato al fuo falario, lui ne può andare; e fe non farà pagato, il patrone della nave lo debba pagare, e fe queſto che promeffo arà come di fopra in queſto capitolo è fcritto, non fa fare, nè può fare; ogni danno e fpefa che farà, e patirà la nave, detto nochiero debbe ogni cofa pagare. E il nochiero non debba dormire fpogliato che fia fano, e debba ajutare a ormeggiare a falvamento la nave; e fare il più preſto può il fervitio della nave: e fe tutto lo può fare in uno dì: non ci debba mettere termine: e debbafi portare leale tanto con gli mercanti: quanto con il patrone di nave, e con gli marinari, e peregrini, e con tutti communemente.

SPIEGAZIONE.

IL Nocchiero è obbligato a dire la verità a i Mercanti fu tuttociò di che farà dimandato, nè potrà entrare, e fortire dal porto fenza loro confentimento. Nel refto il Nocchiero può fare ogni cofa per direzione della Nave col configlio di Poppa, tagliare alberi, levar delle vele, aggiungerne, dar una volta, e fare tutto quel che appartiene alla Nave. Che fe non foffe capace, dee effer levato dal pofto, e in fuo luogo metterfi qualche Configliero di Poppa, o di Prua, atto al meftiere; e farà tenuto lo fteffo Nocchiero a tutti i danni, fpefe, ed intereffi, che per fua imperizia avrà patiti la Nave. Ma quando il Padrone per malevoglienza, tanto che perito, lo volefse levare, fe ne potrà andare, pagato che venga del fuo falario.

Non può il Nocchiero dormire fpogliato, affine d'effer pronto alla buona navigazione, e fervizio della Nave, tenendo i mezzi più fpediti alla terminazione del viaggio; E con tutti di Nave dee moftrarfi fedele.

Di robba che piglierà danno per male ftiva o per altra negligenzia. Cap. 61.

(2) PAtrone di nave, ne nochiero non debba ftivare, ne debbe far ftivar in verdo, ne ftivare neffuno fafcio che l'uomo dubita, nè balla, nè fardello che danno ci pigliaffi, appreffo di arbori, nè di timoniera, nè di fentina, nè di porta, nè in neffuno altro loco, dove danno poteffe pigliare. Ancora il patrone di nave è tenuto di molte altre cofe a mercanti, robba che fia meffa in nave fe fi bagnaffe per Coperta: o per Murate, o per Arbori; o per Sentina; o per Timoneta; o per Imbrunali; o per porta; o per mettere in loco dubbiofo; o per poco poftame; il patrone debba rifare tutto il danno, che li mercanti piglieranno in quelle robbe, che faranno bagnate, con che il Patrone della nave fia fufficiente, e fe non è fufficiente, debbafi vendere la nave, perchè compagno, ne preftatore non poffono niente avere, falvo li marinari, che non perdono li falari loro.

SPIEGAZIONE.

NOn fi può fare ftivare in verde, cioè far mettere la roba in luogo umido, e ftivar roba umida, nè porla in alcun luogo, o maniera, in cui poffa patire, altrimenti il Padrone farà tenuto a rifare tutto il danno a' mercanti. E s'egli non è folvendo, fi dovrà vender la Nave, e pagarli con prelazione a qualunque compagno, o mutuante, falvi prima i falarj de' marinari.

Di Robba Bagnata. Cap. 62.

RObba che farà trovata bagnata in nave o navilio, (3) e farà bagnata per acqua di coperta: o per murata: ed ancora per mancamento di poftame, il patrone della nave deve patire tutto il danno, e fe fi bagnerà per acqua del piano, che la nave o navilio faccia, e fuffe fufficientemente impoftata, e per murate, nè per coperta non faceffe acqua, il patrone della nave non è tenuto niente rifare.

SPIEGAZIONE.

BEnchè il Padrone fia tenuto a i danni, quando la roba fi bagna per fuo mancamento, o perchè i lati, o coverta, non fon bene calefatati, contuttociò non è obbligato, fe fi bagna per acqua, che faccia il piano, cioè carena della Nave.

Dichiaratione del Capitolo di fopra. Cap. 63.

HA chiarito e certificato il capitolo fopradetto; che (4) fe nave o navilio farà aqua per Murata o per coperta, fe fi bagnerà robba, o guafterà, che il patrone della nave è tenuto rifare alli mercanti, delli quali quella robba fuffe, tutto il danno che loro averanno o pattiranno; è da intendere che fe la nave o navilio correrà o patirà tanto grande fortuna di mal tempo, che gli farà gittare la ftoppa delle murate, o della coperta, e fe per quefta ragione che di fopra è detta, la robba, che nella nave, o navilio farà, fi bagnerà, o guafterà; il patrone della nave non è tenuto di niente a rifare a gli mercanti di chi quella robba bagnata o guaftata farà: poichè non è fatto per fua colpa, e fu fatto per ciò queſto capitolo, perchè a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di fignoria, neffuno può niente dire, nè contraftare; e per quella ragione medefima, nave, o navilio, che per fortuna di mal tempo perderà alcune effarcie, come fono timoniere, arbori, o antenne, o vele, o alcuna altra effarcia, e fe per conto di qualunque effarcia, che la nave o navilio per fortuna di cattivo tempo perderà, e nella nave o navilio fi bagnerà o guafterà alcuna robba, il patrone della nave non fia tenuto di menda fare, poichè per fua colpa non farà bagnata, nè guafta.

SPIEGAZIONE.

NEllo fteffo modo non è tenuto, fe per cattivo tempo, o violenza di burrafca fi foffe bagnata, e guafta la robba, levandofi la ftoppa dello murate, cioè lati, o della coverta, o perdendofi qualche efarcie, o qualunque altra cofa del corredo della Nave.

Di Robba Bagnata. Cap. 64.

COme che di fopra è detto, e dichiarato nave o na- (5) vilio che farà acqua per murate o per coperta, per qual ragione è affolto il patrone della nave o navilio, che non fia tenuto di menda fare di robba, che fi bagnerà o fi guafterà per bagnatura. Ed in quefta menda li noftri antecefsori volfero chiarire quello, che dice: Navilio che farà aqua per piano, pur che fia fufficiente

---

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 13. *numer.* 6. *&* 9. *& Ceppareli. tom.* 2. *refol.* 160. *n.* 9. *&* 10.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *num.* 2. *& cap.* 28. *numer.* 6. *& cap.* 83. *§. In Terzo luogo de Cafareg. difc.* 46. *num.* 6.

(3) *De Cafareg. difc.* 46. *num.* 4. *Vinn. ad Peckium ad l. Rhodiam Verb. nullum dubium fol. mihi* 259.

(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *numer.* 5. *Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam Verb. nullum dubium fol. mihi* 259.

(5) Vid. *Targa ponderat. marit. cap.* 26. *numer.* 17. *& cap.* 27. *numer.* 6. 7. *Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam Verb. nullum dubium fol. mihi* 259. *Cleirac. jugement d'Oleron §.* 10. *num.* 3. *ab eo citat. pro cap.* 66. *Confolat. fecundum Gallic. verfion.*

ciente impostato, il Patrone della nave o navilio non sia tenuto di menda rifare di robba, che per acqua di piano sarà bagnata, vogliamo chiarire quello che dice sufficiente impostato, come debbe esser inteso, perciochè iosta li Patroni delle nave o navili, e li mercanti non possa esser alcuno contrasto in questo modo, che ogni nave o navilio, nel quale il postame sarà più alto che il parangiale, ò che sia pari pare del parangiale, e che sia per tutta la nave o navilio grosso, e per tutto communale per insino alle scoe, per acqua che faccia per lo piano non sia tenuto di robba che si bagni o guasti di menda fare il Patrone della nave o navilio alli mercanti, di chi sarà quella robba bagnata o guasta; per qual ragione? Perciochè quando li mercanti noleggiorno quella nave o quello navilio, dovevano guardare se faceva acqua o nò, e se loro lo vederono, e non lo dissero al patrone, lui non gli è di niente tenuto, imperò se li detti mercanti l'avevano detto, qual si voglia cosa o qualunque promissiona che il detto patrona avesse promessa, è bisogno che osservi. Imperò se il postame è più basso che lo paramigiale, se la nave o navilio farà acqua per il piano, il patrone della nave o navilio è tenuto mendare ogni danno che per acqua di piano fosse intervenuto, per ciò posto che lo paramigiale vi sia messo e posto per tenere forte, o per dare fortezza alla nave, o navilio per il simile v'è posto per il postame che venga pari pari del paramigiale, e per le ragioni di sopra dette feciono questa menda li nostri antecessori, acciochè contrasto non possa essere intra li mercanti e li buoni domini, che vanno per il mare, quali sono signori di nave o di navilio,

S P I E G A Z I O N E.

CHe il Padrone non sia tenuto, come si disse di sopra, a pagare i danni, se la robba si bagna per acqua, che faccia il piano della Nave, si dee intendere, quando il detto piano della nave sia sufficientemente impostato, cioè fornito di legname proporzionato, e che il detto postamo sia più alto, o al pari del Parangiale, o Paramigiale, (il quale è quella trave lunga, che incatena direttamente da poppa a prora nel piano della nave e collega i traversi del medesimo piano) e per tutto grosso communemente insino alle scoe, che sono que' traversi, che tengon le tavole. Che se i mercanti avessero detto al Padrone, che il piano non era bene impostato, o il Padrone avesse promesso di farlo, allora egli è tenuto a' danni, come pure se il postamo è più basso del detto Paramigiale.

Di Robba guasta per Topi o che altramente si perda. Cap. 65.

SE robba stata guasta per Topi nella nava, e in nave non vi è gatto, il patrone della nave è tenuto menda fare della robba che sarà messa in nave, e fosse scritta nel cartolario, se si perda in nave il Patrone della nava è tenuto.

S P I E G A Z I O N E.

SE la robba si trova guasta da' Topi per mancanza di Gatti in Nave, il Padrone è tenuto a' danni, siccome della robba perduta, che era descritta nel Cartolario.

Di Robba guasta per Topi per non esser Gatti in nave. Cap. 66.

SE robba guasta per Topi, e in Nave non vi sarà Gatto, il Patrone n'è tenuto, imperò non dichiara, se nella detta Nave avrà Gatto, quando comincia a caricare, e quando saranno partiti di quel loco, li detti Gatti moranno o saranno morti, e Topi aranno guasta alcuna robba innanzi che siano in loco, che Gatti possano avere, se il Patron della Nave comprerà Gatti incontinente, che ne potrà avere per danari, o come che faccia, li metterà in Nave, non è tenuto di restituire li danni, poichè per colpa di lui non saranno intervenuti.

S P I E G A Z I O N E.

MA se i Gatti venissero a morire, o i Topi intanto guastassero la robba, prima che il Capitano fosse in luogo da poterne avere, s'egli appena giuntovi farà diligenza per avergli, e li metterà in Nave, non sarà tenuto al risarcimento de' danni.

Se Robba piglierà danno per esser stibata in verdo. Cap. 67.

ANcora se il Patron della Nave farà metter alcuna (1) cosa in canto, che ha da intender in verdo, tutto il danno è tenuto rifare.

S P I E G A Z I O N E.

IL Padrone è tenuto à i danni per le mercanzie fatte stivare in verdo, cioè in luogo umido, o sospetto di umido, come è stato detto sul principio del Cap. 61.

Come debbe esser fatto Solare. Cap. 68.

PAtron di Nave o Navilio non debba fare di robba (2) di alcuno mercante solaro a robba d'altro mercante, e se lo farà, e la robba che sarà nel solaro riceverà danno per quella, che va di sopra, il Patrone della Nave è tenuto restituire il danno.

S P I E G A Z I O N E.
Vedi al Cap. 70,

Dichiarazion del sopradetto. Cap. 69.

COme che nel Capitolo di sopra detto, dice Patrone di nava o navilio non debba fare di robba di uno mercante solaro, e se lo fa, e la robba, che nello solaro sarà, riceverà danno, lui è tenuto del tutto mendare, imperò non dice, nè dimostra come debbe essere inteso, nè per qual ragione, a perciochè infra li mercanti, e li Patroni delle Navi non possa avere alcun contrasto, li nostri antecessori, i quali in prima furono, e cominciorno andare per il mondo, volsero chiarire questo modo, che se li mercanti che nella Nave o Navilio metteranno robba, se tutti o parte averanno robba di peso, se il Patrone della Nave farà solaro solamente delle robbe di un mercante alla robba degli altri, se quella robba della quale lui avrà fatto solaro, come è detto, riceverà alcuno danno, è tenuto del tutto restituire: imperò se nelle navi non vi sarà robba di peso se non di uno Mercante, che tutta la robba delli altri mercanti sarà di viluppo, se quella robba che nel solaro a basso sarà messa, riceverà alcun danno, pur che quella Nave o Navilio sia sufficiente impostato, e che non faccia acqua per coperta nè per murate, non è tenuto di alcuna menda rifare, perchè è ragione, ed è sempre stato in uso, che tuttavia debbe esser fatto il solaro abbasso della robba del peso, perchè? Per dare meglio governo alla Nave o Navilio che contrario saria, ed è cosa pericolosa che si mettesse la cosa del viluppo al solaro abasso, a la robba del peso al solaro di sopra, perchè saria la Nave o Navilio a risico di perdersi, perciocchè non si potria reggere; imperò se tutti li mercanti, o parte vi metteranno robba di peso, il Patrone della Nave o Navilio debba mettere e far mettere di tutto communale nel solaro a basso, perciocchè danno non si possa venire, come è detto, e per le ragioni di sopra dette ferono questa menda, e questo chiarimento li nostri antecessori, perciocchè contrasto, nè fatica, nè male non possa esser infra li Patroni delle Navi o Navilij, e li mercanti, che vanno per il mondo.

S P I E G A Z I O N E
De' sopraddetti due Capitoli.

IL Padrone della Nave non può fare solajo della robba solamente di un Mercante a quella dell'altro, ma dovrà nel primo suolo porre tutta la robba di maggior peso, sia d'uno, o più Mercanti, e di sopra quella men grave, altrimenti sarà obbligato a pagare il danno.

Di robba che si bagnerà nel caricare, o scaricare. Cap. 70.

DEi sapere che uno fardello, o balla, o altra robba, che si bagnerà al caricare, o discaricare il Patrone della Nava non è tenuto, tutti li danni che sono di sopra detti, e si ditanno alli capitoli di mare, che

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *n.* 2.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 28. *num.* 6.

che paga la nave, o patrone, vi mette la sua parte, e ciascuno compagno per se, perchè ogni cosa paga la nave.

SPIEGAZIONE.

PEr roba bagnata nel caricare, o scaricare il Padrone della Nave non è tenuto. Per tutti gli altri danni già detti, e che si diranno in appresso ne' capitoli del mare, i quali si devono pagare dalla Nave, il Capitano, e ciascuno de' compagni contorre per la sua parte.

Del caricar e discaricar le robbe.
Cap. 71.

ANcora dovete saper, che il patrone della Nave debbe fare scaricar e caricare la robba, se li mercanti se ne accordano, e se non fusse usanza, li mercanti si debbano accordar, ed è da iotender che fussino in loco sterile coo li marinari di caricare e discaricare.

SPIEGAZIONE.

E' Tenuto il Padrone a far caricare, e scaricare la roba, e mercanzie, se così è stato accordato tra i mercanti. Che se non vi è accordo veruno, e pare uso, i mercanti devono accordarsi co' marinari, e valersi di loro, se si farà in luogo sterile, cioè scarse di gente, e facchini.

A che sono tenuti, o non tenuti gli marinari del caricare. Cap. 72.

I Marinari sono tenuti di ricever la robba alla porta, ma di stivare non sono tenuti, se il patrone della nave non avesse promesso alli mercanti, e se avesse promesso, il patrone della nave, si debba accordar con li marinari, se li marinari vogliono, ma se il patrone del navilio è in loco sterile, e loro non trovano facchini o uomini, che facciano per danari, li marinari sono tenuti di caricar, e scaricare, e debbano esser pagati, come il nocchiero conoscerà che meritano quelli, ch' aranno caricato o scaricato, e questo fù fatto, perchè il patrone della nave non potesse perdere suo viaggio, nè li mercanti; ma se uomini fussino, che per moneta scaricassino o caricassino, non sono tenuti li marinari.

SPIEGAZIONE.

(1) *I Marinari sono solamente tenuti a ricever la roba alla porta, e sia boccaporte (che è quella Cateratta, o apertura, per dove si scendono nella stiva le mercanzie) ma non sono tenuti a stivarla, se il Padrone non avesse ciò promesso a' Mercanti; E in questo caso debbe convenirsi co' Marinari, se però essi vorranno, Ma se il Padrone si troverà in luogo sterile, cioè dove non sieno Uomini, o Facchini da potersi valere, i Marinari sono obbligati a caricare, o scaricare, mediante la mercede, che dovrà esser loro stabilita dal Nocchiero a proporzione della loro fatica.*

Di Stivatori, e di vettovaglia che il mercante metterà in nave. Cap. 73.

(2) ANcora è tenuto il patron agli mercanti di dare uomini, che sappino la Nave stivare, se la oave stiva Atrau, e li mercanti li debbono pagare, e il patrone di nave è tenuto a li mercanti di portare gli suoi panni da vestire e dormire, casse e vettovaglia di mangiare, tanto che sia bastante al mercante, imperochè se il mercante vi vorrà mettere vettovaglia per rivendere o altre cose in la compagnia o uomo per lui, è tenuto pagare nolo alla nave.

SPIEGAZIONE.

E' Tenuto anche il Padrone a provvedere i Mercanti di Uomini atti a stivare la loro roba, se la Nave stiva in travo, cioè dire balle di lana, cotone, a simili, o i Mercanti sono tenuti a pagarli.

Di più è tenuto a portare a i Mercanti i loro panni da vestire, e dormire, casse, e comestibili bastanti al Mercante. Ma per il soprappiù, e per vettovaglie da rivendere, è tenuto il Mercante a pagare il nolo.

Come il mercante debba aver piazza nella Nave.
Cap. 74.

IL patron delle nave, debba dare piazza a mercanti & il Nocchiero debbe fare venire il Scrivano, il mercante, e a quello mercante debba dare più piazza, che dà più nolo, e guadagno alla nave. (3)

SPIEGAZIONE.

IL Nocchiero dee far venire lo Scrivano, e il Mercante in Nave, cioè farli avvisare, acciocchè vengano. E il Padrone dee dar piazza, cioè luogo, e posto conveniente a i Mercanti, e maggiore a quelli, che pagano più nolo, e danno più vantaggio alla Nave.

Del luogo, e de Servitori de mercanti.
Cap. 75.

PAtron di nave è tenuto a mercanti di portare la casse, e letto e suo servitore e compagno sufficiente nel viaggio, dove andar debbe; e debbali dare loco dove dorma, e se gli mercanti daranno tanto poco nolo, cioè a sapere se anderà in Acri, in Alessandria, in Armenia, in Barbaria, o in Spagna, o nelle bande di quelle parti, o nè verrà, se darà li dieci ducati d'oro larghi in giù di oolo, non gli debba essere tenuto il patron di nave portare cassa, nè servitore, nè compagni senza nolo, nè debba avere loco di mercanti. (4)

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 76.

Dichiarazion del sopradetto. Cap. 76.

SE nave, o altro legno và in Barbaria, o in Spagna, o che venghi, il mercaote non dà venti pesanti di nolo per la medesima ragione di sopra. (5)

SPIEGAZIONE
De' sopradd. due Capitoli.

IL Padron della Nave, è tenuto a portar la Cassa, Letto, Servitore, e compagno del Mercante, o darli luogo, ove dormire. Se però i Mercanti non averanno caricate tante mercanzie per il prezzo almeno di venti pesanti, e dieci ducati d'oro, cioè venti scudi d'oro per la Nave, che và in Barbaria, Alessandria, Acri, Armenia, e in Spagna, non è tenuto il Padrone a quanto sopra, nè a darli luogo da Mercante senza nolo.

Nota, che il Targa al cap. 84. vers. si ha da notare, asserisce praticarsi ora diversamente.

Di vettovaglia rubbata. Cap. 77.

IL Patrone di nave debba restituire ogni vettovaglia che fusse rubbata, per mano di marinaro in nave.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone restituire a i Mercanti ogni vettovaglia, che fosse rubata loro da' Marinari.

Di impedimento di mercante. Cap. 78.

PAtron di nave debbe aspettare li mercanti, se impedimento si sarà, e se il patrone della nave è stato pagato del nolo dal mercante, e il mercante caverà la robba per paura o per impedimento, il patrone non è tenuto restituire il nolo, imperochè tutta volta che abbia buone nuove, è tenuto andare, e portar la robba o mercanzia dove li avrà promesso, se non passerà termine di due mesi. (6)

SPIE-

(1) Vide *cap. Consulat.* 133. & 148.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *num.* 1. & *cap.* 49. *num.* 5.
(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 49. *num.* 5.
(4) Vid. *Targ. ponderat. marit. cap.* 49. *num.* 5. & *Casar. in specul. peregr. quest. quest.* 3. *num.* 1.
(5) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 49. *num.* 5.
(6) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 45. *num.* 9.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone dee aspettare i Mercanti, se avranno qualche giusto impedimento; e se il Mercante avrà pagato il nolo, e vorrà levar la robba per paura, o per impedimento ch' egli abbia, non vorrà proseguire il viaggio, non è tenuto il Padrone a restituirgli il nolo. Al contrario, il Padrone non può fermarsi, che per cattivo tempo, o per male nuove, e come buone le riceva, è tenuto a partire, e portare le mercanzie, dove aveva promesso a i Mercanti: E questo suo obbligo dura sino a due mesi, quali passati, non sarà più tenuto, ma potrà scaricare, continuando il pericolo.

Di paura di mercante. Cap. 79.

SE il Mercante ha messa sua mercantia in nave, e per paura che avrà di suoi inimici la vorrà cavare, cioè per armata o per corsari, la può cavare, o perchè sia certo, o non certo che li altri Mercanti la cavano. Imperò se sarà uno Mercante, che abbia paura, e per altra ragione che altri Mercanti, o la più parte non la caveranno, abbia pagare nolo o accordarsi col Patrone della Nave, in tal modo che si tenga il Patrone della Nave per pagato, perchè il Patrone ne fa ogni giorno spesa e salari a marinari, e consuma la Nave, e se medesimo,

SPIEGAZIONE.

IL Mercante, se avrà paura di nemici, o Corsari può cavar la sua robba senza pagar nolo, purchè gli altri ancora la cavino. Ma se gli altri Mercanti, o la maggior parte di essi, non vorranno estrarla, dee pagare il nolo, o accordarsi collo stesso Padrone.

Come debbe esser salvata la robba al Mercante che teme. Cap. 80.

IL Patron debba dare, e restituire tutta la robba al Mercante, essendo certo che lui abbia pagato, o no, solo sappia ch' egli abbia paura di qualche Nave, o altro legno armato, e quando il detto Mercante non si tema, il Patron della Nave volendo, può farlo tornar nella Nave, e se non vuole si debba convenir col Patron della Nave, per il medesimo prezzo di prima, e se mette altra robba a rispetto di quintalare, perchè il Patron ha ricevuto danno in dar mangiare e bere a marinari, e la paga, e di molte altre spese.

SPIEGAZIONE.

ANzi è tenuto il Padrone in caso, che sappia, che il Mercante abbia tale timore, a restituirgli la sua robba, pagato, o no che sia del suo nolo. Che quando il Mercante non abbia più un tal timore, può il Padrone riceverlo nella Nave colle medesime mercanzie, o altre in lor luogo, per lo stesso prezzo di prima, e a proporzione del carico.

Di che è tenuto il Patron al Mercante che noleggierà a canterate. Cap. 81.

[1] MErcante che noleggierà Nave o Navilio a canterate, cioè a sapere che il Mercante debba dare quantità di canterate, alla Nave o Navilio, il Patrone della Nave o Navilio, sia tenuto al mercante di portare più il quarto delle canterate. In questo modo che se noleggierà trecento canterate, e il mercante ne averà quattrocento; il Patrone gli debba portare, ma in tal forma, che detto Mercante si debba accordar con il Patron del Navilio, di quella parte delle canterate a un tempo che sia sufficiente; e se in quel tempo promesso il Mercante non ci le vorrà mettere, che il detto Patrone possa noleggiare ad altri Mercanti a compimento di suo carico, e se il detto Mercante si vorrà astenere di andare nel detto viaggio: il quale arà promesso a certa quantità di canterate, e sarà la promessa fatta con carta, o con testimonj, o scritto nel libro di Nava o Navilio per scrivano giurato: il detto Mercante debbe rifare tutte le spese, che il Patrone avesse fatte per ragione di quel viaggio, se inanzi che nienta abbi caricato s'estraerà, e se di poi che arà alcuna cosa caricata, il Mercante si estraerà del viaggio, debba dare la metà del nolo, il quale averà promesso alla nave o al Navilio senza contrasto, e il Patrone del navilio debbe pagare la metà del salario alli marinari, se la Nave o Navilio arà tanta quantità di nolo, che fusse la metà di quello che potria avere, quando avesse suo carico compiuto, il Patrone della Nave debbe mettere in ordine la Nave di essarcie, e di altre cose necessarie, e in quel modo che arà promesso alli Mercanti, e debba esser in ordine in quel tempo, che sarà d'accordo infra loro, e il Mercante debba avere espedito la Nave o Navilio al tempo accordato infra loro, e il Mercante debbe pagare il nolo senza contrasto, e il Patron di Nave o di Navilio si può ritener pegno per ragione del nolo tanta di robba, che vaglia quattro tanto come il nolo, che deve avere.

SPIEGAZIONE.

SE il Mercante avrà noleggiata la Nave a canterate, cioè a un tal numero di pesi, o quantità di cantàri, il Padrone sarà obbligato al Mercante di portare il quarto più delle canterate. Per esempio se si fosse noleggiata la Nave per 300. canterate, e il Mercante se ne troverà avere 400. il Padrone le dovrà portar tutte, con questo però, che il Mercante debba avvisare in tempo il Padrone, e convenir seco di dargli le dette canterate di più fra un certo tempo congruo, dentro di cui se il Mercante non le vorrà più caricare, potrà il Padrone noleggiare ad altri la Nave per il compimento del carico.

Se il Mercante, che avrà noleggiata la Nave in certa quantità di canterate vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare, o sia rifare al Padrone della Nave tutte le spese, ch' egli avrà fatte per il tal viaggio. E ciò procede, quando il Mercante vuol recedere dal noleggio innanzi di aver caricato cosa alcuna; ma se averà di già caricato qualche mercanzia, dovrà pagare la metà di tutto il nolo, che aveva promesso, ed il Padrone sarà tenuto pagare in tal caso la metà del salario a i Marinari, se la Nave però avrà pur guadagnata la metà di quel nolo, che avrebbe fatto, quando avesse il suo carico compito.

Il Padron della Nave è tenuto a metterla in ordine, cioè fornirla d' esarcie, o sia di tutto il corredo, o di altre cose necessarie in quel modo, e tempo, che avrà promesso a i Mercanti, ed il Mercante dal suo canto deve avere spedita la Nave noleggiata nel tempo accordato, e pagare il suo nolo senza contrasto, per il quale il Padrone può ritenersi tanta robba per pegno, che vaglia quattro volte il suo nolo.

Di Mercante che noleggerà e di poi si estraerà. Cap. 82.

MErcanti che noleggieranno quantità di robba, o [2] canterate, e averanno a dare tutto il suo carico ad alcuna Nave, o ad alcun Navilio, e se li Mercanti si estraeranno di dare, e consegnare quella robba, o quella quantità di canterate, o tutto quello carico; che noleggiato averanno innanzi non lo abbino fatto portare a mare tutto, o la più parte: non sono tenuti di dare a quel Patrone di quella Nave, o di quello Navilio, di che loro averanno noleggiato se non solamente la spesa, che il Patrone della Nave o di Navilio averà fatto per quello viaggio; se per ventura li Mercanti averanno fatto portare al mare tutta quella robba, o la più parte, che loro noleggiata averanno; e gli detti Mercanti si estraeranno di andare al viaggio loro, sono tenuti pagare il Patrone della Nave o Navilio, che loro averanno noleggiato il terzo del nolo, che loro averanno promesso dare quando loro noleggiorno. Imperò se li detti Mercanti si estraeranno del viaggio, di poi che averanno alcuna cosa caricata, loro sono tenuti di dare al Patrone della Nave o navilio la metà del nolo, che promesso averanno: e se loro averanno caricato tutto quello, che avevano a caricare, e la Nave o Navilio non avrà fatto vela, e loro si vorranno estraere del

(1) Vid. *Cleirac. Jugement. d'Oleron §. 21. num. 4. ab eo citat. pro cap. 83. consulat. secund. edit. Gallic.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. num. 11.*

del viaggio, sono tenuti pagare la metà del nolo, che promesso averaono. E se per caso la nave o navilio, dove loro averanoo messo la robba, avesse fatto vela, e loro si volessero estraere di detto viaggio, sono tenuti di dar al Patrone della nave o navilio tutto il nolo, che promesso averanno, e tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto senza contrasto; Imperò è da intendere che per qualunque di queste ragioni di sopra dette, che li detti Mercanti si vorranno estraere del viaggio, nel quale averanno promesso quantità di canterate, o averanno noleggiato del tutto alcuna nave o navilio, che sia senza fraude, e se il Patrone della nave o del navilio potrà provare o mostrare alcuna fraude o scusa, che non fusse giusta, quei Mercanti sono tenuti dare e consegnare tutto quello che ooleggiato li averanno, o che si accordino con lui, se lui vorrà, perchè è ragione, che come il Padrone di nave o di navilio è tenuto, e obbligato a' Mercanti; che li Mercanti sieno; e debbino esser tenuti al patrone di nave o navilio. Se però per giusta ragione non si potranno scusare, come di sopra è detto.

S P I E G A Z I O N E.

QUel Mercante, a Mercanti, che noleggieranno una Nave, o per quantità di canterate, o per tutta il suo carico, se vorranno recedere dal noleggio, innanzi che le merci da caricarsi sieno in tutto, o in parte portate al mare, cioè che la Nave sia in pronto per caricarle tutte, o la più parte, devono solo rifare le spese, che il Padron della Nave avrà fatte per quel viaggio, che si dovea fare. Ma se i Mercanti avessero fatta portare al mare la suddetta robba, a la maggior parte di essa, cioè se il Padrone sarà per ricevere detto carico, a la più parte, devone essi, quando voglian recedere dal noleggio, pagarli il terzo del nolo convenuto. Se poi avranno i Mercanti cominciato a caricar qualche cosa, dovranno pagare al Padrone la metà del nolo suddetto. E se finalmente avranno caricato il tutto, o la Nave non abbia fatto ancor vela, sono pur tenuti alla metà del nolo, e a tutto intero il nolo, se avrà fatto vela, sempre intendendosi, quando essi vogliano ritirarsi dal noleggio. Che se non avessero alcuna giusta ragione di recedere, o lo facessero con qualche fraude, in totti i casi detti di sopra sono sempre tenuti all' intero pagamente del nolo.

Di Mercante ch' averà noleggiato robba, e dapoi la vende. Cap. 83.

(1) SE alcuni Mercanti noleggieranno Nave, o Navilio del tutto, o in parte, o che li debbino dare quantità di canterate, se gli detti Mercanti si rimarranno di andare al viaggio per causa di vendita, che loro averanno fatto delle robbe loro, la qual robba, o mercantia loro averanno noleggiata ad alcuno Patrone di Nave, o di Navilio, loro sono tenuti pagare quel nolo, che averanno promesso. Per qual ragione? perciocchè è da intendere che quelli Mercanti, li quali quelle robbe che avevano ooleggiate, che nella vendita che loro ne fanno; loro ci guadagnano: e ancora più il guadagno che loro ci fanno, che ci entra quel nolo, che loro avevano promesso di dare a quel Patrone di Nave, o di Navilio, che loro avevano noleggiato; Ed è ragione, che poiche li Mercadanti guadagnano, e fanno loro fatto, che li Patroni della nave, o navilio non debbano aver danno. Imperò è da intendere in questo modo, che se la Nave, o Navilio, che noleggiato sarà, doveva caricare in quel loco dove il contratto del nolo sarà stato fatto, debbe esser messo in potere de' due buoni oomini dell' arte del mare, che sieno degni di fede, e quella cosa che loro ne diranno, quello debba essere seguito; Che il Patrone della Nave, nè gli Mercanti non debbano nè possano in niente contradire, e quel patto che il Patrone della nave o navilio farà con gli Mercanti, in quello patto debbano esser li Marinari. Imperò se quella Nave o Navilio, che noleggiato sarà doveva andare a caricare in alcun altro loco, e la Nave, o Navilio sarà giunto dove doveva caricare e i Mercanti averanno vendute quelle robbe, che noleggiate avevano, e i Mercanti non le potranno consegnare, loro sono tenuti dare, e pagare tutto quello nolo, che promesso avevano di dare a quello Patrone di Nave, di quel Navilio, che loro noleggiorno senza contrasto, perche è ragione, che gli Mercanti siano tenuti, e obbligati alli Patroni delle Navi tutto, e in tanto come li Patroni delle Navi sono a Mercaoti, che dura cosa saria, se li Mercanti non fussero tenuti a Patroni delle Navi, come loro sono tenuti a Mercanti, che potria essere gran danno, e non saria ben fatto, nè giusta ragione che li Mercanti facessero il fatto loro; e li Patroni delle Navi fussero disfatti a fede de' Mercanti. Imperò se quella Nave, o quel Navilio che noleggiato sarà debba andare a caricare in alcun loco, e li Mercanti li faranno a sapere innanzi che la detta Nave parte di quel loco, dove sarà stata noleggiata, oè ancora averà fatto vela; Quel tale contrasto debba essere messo in potere di due buoni uomini, come è di sopra detto, e per la ragione di sopra detta fu fatto questo Capitolo.

S P I E G A Z I O N E.

SE i Mercanti si ritirassero dal noleggio per aver vendute quelle merci, per occasion delle quali aveano noleggiata la Nave, in quel caso, se la Nave dovea caricare nel luogo del contratto di noleggio, doveranno al Padrone quel nolo, che giudicheranno due periti. Ma se doveva andare a caricare in altro luogo, e in quello sarà già pervenuta la Nave, gli devono tutto il nolo. Quando però abbiano intimato al Padrone, prima che la detta Nave parta da quel luogo, di non voler più caricare, per aver vendute le merci, nè la Nave abbia fatta ancor vela, allora il contrasto dee rimettersi, come sopra, a due uomini dabbene, e in questi casi secondo il nolo, che riceverà il Padrone da' Mercanti, dovrà regolarsi il salario de' Marinari.

Di canterate. Cap. 84.

IL Patrone della Nave è tenuto al Mercante di portare le canterate, che averà noleggiate del Mercante e il Mercante debbe pagare il nolo in quel modo, che si accorderà con il Patrone della Nave.

S P I E G A Z I O N E.

STipulato, che sarà il noleggio, è tenuto il Padrone portar tutta la quantità di canterate, che sarà patuita, e il Mercante pagare il nolo convenuto.

Della robba caricata, che il Patron non sappia. Cap. 85.

SE il Mercante metterà più robba in Nave di quello, (2) che averà ooleggiato col Patrone: il detto Patrone può pigliare di quelle il nolo che vuole.

S P I E G A Z I O N E.

Vedi al Cap. seguente.

Di poco Nolo, e assai Nolo. Cap. 86.

FAcciamo conto che uno Mercante dia al Patrone (3) della Nave un ducato, per cantaro; e ha assicurato tanti cantàri, come saranno, e di poi verrà un' altro Mercante, e gli darà del cantàro tre o quattro ducati, il Patron della Nave debba portare, e mettere tanto l' uno come l'altro in buon loco, e e guardisi il Patrone della Nave, che taoto refarà all' uno come all'altro, se danno pigliasse. E noo debba lasciare di portare la robba di quello di prima, per insino che abbia suo carico: Ed è tenuto il Patrone della Nave di portare le robbe insino a compimento. Imperò cavato quello compimento delle dette canterate, il Patrone della Nave li può domandare tanto, quanto vorrà per cantàro, se il Mercante non si sarà accordato con lui, che per quella ragione si dia quello

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *num.* 11.

(2) *De Casareg. disc.* 10. *n.* 111. *Galeot. contr.* 47. *part.* 1.

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *num.* 18.

quello che ci metterà di più, e lo debbe far ſapere nel termine, che ſi accordorno inſieme.

S P I E G A Z I O N E.

Nè può il Padron della Nave, accordato che abbia con un Mercante il nolo, ſottrarſi dal noleggio, per trovar poi maggior nolo da un' altro, o uſare maggior cura, o mettere in miglior poſto le robe del ſecondo Mercante, che quelle del primo. Ma quando il primo Mercante voleſſe caricare più canterato della quantità convenuta, dee farlo ſapere al Padrone dentro il termine ſtabilito, e può il Padron della Nave pretendere quel nolo, che li piace; purchè prima non abbia accordato lo ſteſſo nolo per la porzione di quel ſoprappiù che caricaſſe.

Se il Patrone laſcierà robba noleggiata. Cap. 87.

(1) SE alcuno Patrone di Nave o Navilio, noleggierà, o averà noleggiato alcuna robba di mercanti, o ſcrivano per lui con carta o con teſtimonj, o in frà loro ſarà data la fede, o fuſſe ſcritto al cartolario di Nave o Navilio. Il Patrone della Nave o Navilio è neceſſario che carichi detta robba, che noleggiata arà, e ſe lui non la potrà portare, e la laſcierà tutta, e cha li mercanti li diranno, che ſe lui non la porta, rimanerà per ſua: ſe il Patron della Nave o Navilio non ſi accorderà con i detti mercanti innanzi che ſi parti, quella robba, che come di ſopra è detto, laſcierà, o arà laſciata debba rimanere per ſua, e il detto Patrone di Nave o di Navilio è tenuto di dare a detti mercanti altra tanta di robba quanto fuſſe quella che lui avrà laſciata, o tanti danari, come vale, o valerà ſimigliante robba di quella in quello loco dove lui ſarà porto, per ſcaricare, o in quello loco dove lui la doveva portare. Et ſe la detta robba che rimaſa ſarà, ſi perderà, o ſi guaſterà in tutto o in parte, debba eſſer preſa a detto Patrone di Nave o Navilio che ſopra la condizione di ſopra detta la arà laſciata: e ſe per caſo tutto quello che il Patrone della Nave o Navilio porterà nella ſua Nave o Navilio, è da intender quella robba o quella Mercanzia che lui porterà, ſi perderà del tutto per alcuno caſo di ventura: e ſe quella che rimaſa ſarà, ſi ſalverà: debba eſſere ſalvata a detto Patrone della Nave o Navilio, e eſſer perſa a Mercanti di chi ſtata fuſſe. Ed è ragione, che come il detto Patrone della nave o navilio era tenuto di reſtituire a detto Mercante o Mercanti tanta di robba, come quella che rimaſa era, o tanti danari come ſimigliante robba di quella valeva, o valeſſe in quel luoco, dove lui la doveva portare. E ſe per quella robba che rimaſta ſarà, doveva, e debbe eſſer perſa a detto Patrone di nave o di navilio: e così è ragione, che ſe tutta la robba, che il detto Patrone di nave o di navilio porterà, ſi perderà per alcuno caſo di ventura e quella che rimaſa ſarà ſi ſalverà, debba eſſer ſalvata a detto Patrone di nave, o di navilio, e perſa a detto Mercante, o Mercanti. Per qual ragione? Perciò che non ſaria ragione nè equità, che li Patroni delle navi, o delli navilj, foſſero ne debbino eſser di peggior condizione che li detti Mercanti. E ſe per ventura la robba ch' il Patrone della nave porterà nella ſua nave o nel ſuo navilio ſi ſalverà, e quella che rimaſta ſarà ſi perderà: il patrone della nave o navilio è tenuto di dare come di ſopra è detto a Mercanti. E ſe la robba che rimaſa ſarà ſi perderà, debba eſſer perſa al detto Patron di nave, e ſe quella che nella nave o navilio porterà ſi perderà in tutto per alcuno caſo di ſventura e quella che rimaſta ſarà ſi ſalverà, debba eſſere del patrone della nave, e il detto Patrone non è tenuto dare niente a detti Mercanti, e ſe la detta Robba che nella nave porterà ſi ſalverà, il detto patrone della nave è tenuto a dare a detti mercanti, tanto come di ſopra è detto. Salvo imperò che li detti mercanti ſono tenuti eſtraere di quel prezzo, che detto patrone di nave darà o debba dare, tutte quante le ſpeſe che loro fariano o ariano a fare, ſe il detto patrone di nave aveſſe portata quella Robba, che rimaſa fuſſe, ſalvo che le vettovaglie, non ſono tenuti li detti Mercanti di eſtraere per ciò; come li detti Mercanti per il ſimile tengano a fare ſpeſa di vettovaglia, come ſe la robba aveſſino portata. E perciò non è ragione che la vettovaglia ſe ne chavi: e ſe per ventura la Robba che detto patrone di nave porterà nella ſua nave o navilio, non ſi perderà in tutto, ma in parte, quella perdita tale debba eſſer contata e cavata di quella Robba che rimaſa ſarà per ſoldo, e per lira del prezio, che il patrone della nave è tenuto dare a detti Mercanti per la Robba che rimaſa ſarà. Ancora più, ſe la nave, e navilio getterà per alcun caſo di ſventura, quello gietto debbe eſſer contato e cavato di quella Robba che ſarà rimaſa per ſoldo e per lira, del prezio di ſopra detto, e ſe per ventura il patrone della nave porterà una quantità della Robba, che noleggiata avrà, e laſcierà l' altra quantità, ſe li detti Mercanti li diranno come di ſopra è detto, il patrone della nave è tenuto come di ſopra è detto in queſto capitolo medeſimo. Imperò ſe li detti Mercanti vederanno che la loro Robba rimane del tutto, o in parte, e loro non diranno, ne metteranno al detto patrone di Nave la condizione di ſopra detta, nè altro contraſto li ſaranno, o per ventura il patrone della nave dirà o farà dire che Robba rimane, che è di loro. Se ſopra queſto di ſopra detto li detti Mercanti niente non diranno, nè contraſteranno, nè la condizione di ſopra detta non metteranno, ſe la ſopra detta robba rimane e ſi perde, debba eſſere perſa a detti Mercanti; Per qual ragione? Per ciò, come li detti mercanti non diſſero nè contraſtorono nè metterono contraſto quando loro videro, che la robba loro rimanea del tutto, o in parte al detto Patrone di Nave la condizione di ſopra detta, che ſe lo aveſſero fatto ſe la robba rimaneſſe e ſi perdeſſe non ſaria nè fora perſa per detti Mercanti anzi fora perſa al detto patrone di nave. Ancora più che ſe loro aveſſero detto, e meſſa la condizione di ſopra detta al detto patron della Nave: il Patrone della Nave l' averia laſciata in buon ricapito, ſe lui vedeſſe o ſapeſſe che rimaneva per ſua. Ancora più, per altra ragione che come il patrone della Nave vedeva che la Robba rimaneva che era di loro, e li detti Mercanti a niente non contraſtorono, nè la condiziona di ſopra detta non li diſſero, appare che è ſimigliante, e di ragione che li detti Mercanti non ſi curarono ſe la loro Robba rimaneva, quando loro al detto patrone della nave a niente non contraſtorono, e la condizione di ſopra detta non gli metterono, e per ciò è ragione che la robba che rimanerà, come di ſopra è detto, ſia che ſi perda o non ſi perda, ſia e debba eſſere de detti Mercanti, e ſe per aventura gli detti Mercanti diranno al detto patrone di Nave, che lui faccia nolo di quella Robba che rimanerà ad altra Nave o ad altro Naviſio, e ſe il patrone della nave la noleggierà, come di ſopra è detto, ſe la detta Robba ſi perderà del tutto, o in parte, o ſi conſumerà o piglierà alcun danno, il Patrone della Nave è di niente tenuto, poi che con licenzia e volontà de detti Mercanti l'averà noleggiata. Imperò ſe il detto Patrone della Nave o di Navilio la noleggierà o la metterà in altra Nave, o Navilio ſenza licenzia, e volontà de detti Mercanti, di chi la detta Robba ſarà. Se la detta Robba ſi perderà del tutto o in parte, o piglierà alcuno conſumamento, o alcuno danno; Il detto Patrone di Nave o di Navilio è tenuto del tutto a reſtituire: perciocchè come di ſopra è detto l'averà meſſa e noleggiata in altra Nave o in altro Vaſcello ſenza volontà e licenza di detti Mercanti, ed è ragione, perciocchè neſſuno non hà, nè debba avere potere in altro, ſe non tanto come quelli di chi ſarà gli vorranno dare o gli averanno dato. E ſe per ventura ſaranno alcuni Mercanti, che averanno noleggiata la ſua Robba a detto Patrone di Nave o di Navilio, e il detto Mercante averà noleggiata e moſtrata detta Robba; ſe il detto Mercante dirà a detto Patrone di Nave o di Navilio che lui ſi ha da partire e per niente non può rimanere, che il detto Patrone di Nave dia ricapito a quella ſua Robba. Se il detto Mercan-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 14. numer. 13. & cap. 26. ſub num. 19.*

Mercante dirà come di sopra è detto patrone di nave o di navilio concederà, se sopra questo di sopra detto il detto Mercante se ne anderà con licenzia, e con volontà e detto patrone di nave o di navilio sopra le ragioni, e condizioni di sopra dette e accordate infra detto Mercante, e detto Patrone o nave, o navilio, il detto Pattone di nave gli è tenuto di portare la sopradetta Robba, che lui come di sopra è detto avrà avuta, e ricevuta nella sua racomandità: salvo caso di ventura, se ci intervenisse avanti che lui la abbia caricato o dipoi. Il detto patrone della nave del caso di sopra detto non gli è tenuto; perchè è per ciò come nessuno riceve raccomandità a danno suo, e per ventura il detto patrone della nave o di navilio la lascierà, è tenuto di restituire e di dare a detto Mercante tanta robba, come quella era, o tanti danari come valeva o valesse simigliante Robba di quella, dove il detto patrone della nava doveva, e debbà far porto per scaricare, o in quel loco dove la detta Robba avrà promessa di scaricare: a le Robba che rimasa sarà debba essere del patrone della nave o del navilio, o fusse persa o ristorata, poi che come di sopra è detto, la averà avuta a ricevuta a sua raccomandità, e in sua guardia. Salvo in caso di sopra detto se intervenuto ci sarà innanzi, che lui l'abbia caricata o dipoi. Imperò se alcuno mercante averà noleggiata la sua robba ad alcuno patrone di nave o di navilio: e come la detta Robba sarà noleggiata il detto mercante se ne andarà, poniamo se ne vada con licenzia del patrone della nave o senza, con che il detto patrone della nave o del navilio non le riceva sotto sua guardia o sotto sua raccomandità, come di sopra è detto. Quando il detto patron della nave o navilio doverà o vorrà caricare: se il detto patron della nave o navilio, conoscerà o troverà la sopradetta robba o uomo per lui, lui la debbe far caricare, e metter nella nave: e se lui o uomo per lui la detta robba non conoscerà, nè troverà, quando il detto patrone della nave farà caricare è sa la detta robba rimarrà si perdà, o non si perda, il detto patron della nave o navilio non è tenuto di niente al detto mercante, che come di sopra è detto, se ne sarà andato, di menda fare della detta robba, che come sopra è detto rimasa sarà. Salvo imperò se il detto mercante, che se ne sarà andato come di sopra è detto, e il detto mercante lascierà o avrà lasciato alcuno per mostrar la detta robba al patrone della nave, o a uomo per lui, o al scrivano, quando lui carlicherà o farà caricare, se quello il quale il detto mercante avrà lasciato per dimostrar, a per consegnare la sopra detta robba, e lui mostrerà, a la farà consegnare quando il detto patron nella nave caricherà o uomo per lui; s'il detto patron della nave, o quello che per lui farà caricare non la porterà, o non la farà caricare, e metter nella nave o navilio, se la detta robba rimarrà sia che si perda, o non si perda, che il detto patrone della nave è tenuto tutto, e io tanto come se il detto mercante si fusse presente poi che aver, o avrà uomo in loco di detto mercante che le detta robba consegnerà o vorrà consegnare. In questo modo: imperochè se il sopradetto mercante o quello che in loco di detto mercante sarà rimaso per consegnare la detta robba, lo possi provare, e se il detto mercante, o quello che per lui sarà rimasto, per consegnare la detta robba, quello che sopra è detto provare potrà, il detto patrone di nave è tenuto di restituire, e di dare al detto mercante tutto, e tanto come di sopra è detto nelle altre condizioni di sopra dette, e per quella ragione medesima. Imperò se detto mercante provare non potrà quello che nel suo loco farà rimasto per consegnare la detta robba, non la avrà mostrata, nè consegnata, se sopra questo che disopra è detto sia che si perda, o non si perda, il detto patrone della nave, o di navilio, non è tenuto di nessuna cosa rifare al detto mercante, poichè detto mercante l'evrà lasciata à mal ricapito, ed è ragione, che per il detto male ricapito, che debba essere, e sia del detto mercante, poichè lui medesimo se lo merita. Salvo imperò tutte le spese, e tutte le cose, in che il detto patrone della nave sia tenuto risare, e restituire a detti Mercanti in tutte le cose e per tutte: salvo della vettovaglià. E se per ventura quando il detto mercante se ne sarà andato, e il detto patrone della nave averà ricevuto nella sua guardia, o nella sua recomandità la robba dello detto mercante, se il detto patrone della nave la noleggierà, o la metterà in altra nave, o in eltro navilio, se la detta robba si perderà in tutto, o in parte, o piglierà alcuno danno, o quella nave, o navilio, nel quale l'everà messa, o noleggiata, non sarà così presto in quel loco, dove la detta robba si debbe scaricare, come lui sarà con quella sua nave, o navilio, e quando la detta nave, o navilio, verrà con la detta robba, non valerà tanto, come faceva quando lui venne con quella sua nave, o navilio: di tutto quello danno, che la detta robba averà, il detto patrone della nave, o navilio è tenuto del tutto a restituire, perciochè lui l'averà messa, a noleggiata in altra nave, o navilio senza licenzia di quello, di chi la robba sarà. Imperò se quando detto mercante si partì dal detto patrone della nave, o navilio, se infra loro fusse accordato, che se il detto patron della nave, o navilio portar non la poteva, che il detto patrone della nave o navilio la potesse noleggiare in altra nave, o navilio, e se infra loro tali patti, come di sopra è detto, accordati saranno, se il detto patrone della nave o navilio la noleggierà sotto la condizione di sopra detta, perdasi la robba, o non si perda, o pigli danno, o nò: o venga quella nave, o quello navilio più presto, o più tardo, nella quale lui l'averà noleggiata, che il detto patrone della naye, o navilio, non è tenuto di niente a rifare: poi che lui si è accordato con il detto mercante, quando da lui si partì, che se lui portare non la poteva, che noleggiasse altra nave, o altro navilio. Se imperò il detto patrone della nave noo l'averà lasciata io quello loco, dove il detto patrone della nave caricò; e se il detto Patrone della nave la noleggierà ad altra nave, o altro navilio, se quello Patrone di quella nave o di quello navilio, che la detta robba li averà noleggiata, la lascierà, vuol tanto dire, che la detta robba rimarrà in quel loco, dove lui caricherà, lui è tenuto risare al detto mercante di chi la robba sarà tutto, a in tanto come se fusse quel patrone di quella nave, nella quale il detto mercante l'aveva noleggiata se portare non la potrà, e in tutte quelle condizioni obbligato, che era il primo, al quala lui l'aveva noleggiata. Salvo imperò tutti patti, e concordie infra il patron della nave, e gli mercanti fatti, e promessi per alcuna ragione, e in tutte cose, a per tutte, e per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. seguente.

Del Patrone che lascierà robba noleggiata.
Cap. 88.

IL Patrone della Nave, o navilio, che noleggierà Robba con carta, o con testimonj, o che fusse (1) scritta in libro, o che fusse data la fede infra loro, è tenuto portare quella Robba, e se la Robba rimarrà, che il Patrone del navilio non la porterà, o non la possa portare, lui è tenuto di dare, e di restituire al Mercante la sua Robba, la quale gli aveva noleggiato, o vale tanti danari come valerà in quel loco, nel quale il navilio farà porto per scaricare. Se imperò il patrone del navilio non si farà accordato con li mercanti innanzi che il navilio parta di quel loco, dove la robba averà noleggiata, e se la robba rimarrà, e si perderà, che il patrone del navilio non si fusse accordato con il mercante, debba essere persa al patrone del navilio, a il patrone del navilio è tenuto di dare al mercante come li sopra è detto; a perciò sù fatto questo capitolo, che molti patroni di navilj al principio, che pigliano viaggio, fanno gran mercato del nolo, e quando il viaggio è pigliato, trovano robba, di che l'uomo paga grande nolo, e se questa condizione non si fusse, la robba rimaneria di poco nolo, e porteriano quella, della quale avessino assai nolo.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit.* 26. *num.* 19. *Rocc. respons.* 20. *num.* 6. & 8.

SPIEGAZIONE

De' sopradd. due Capitoli.

NOleggiata, che avranno i Mercanti una Nave, se poi ricuserà il Padrone di quella di caricare le merci de' medesimi, e caricando altre robbe si partirà, le merci da lui lasciate in terra rimarranno per suo conto, purchè ciò gli abbiano protestato i Mercanti, a' quali dovrà restituire altrettante mercanzie nel luogo, dove avea a portar quelle, che avrà lasciate, o il prezzo, che varranno simili merci in detto luogo. E ciò sempre procede, o si perdano, o si salvino le merci da lui lasciate. Ma se si perdessero, o si gettassero, o patissero altro danno le robbe caricate in vece delle lasciate, dovrà la perdita essere de' Mercanti, e il danno dedursi da essi per soldo, e per lira dal prezzo, di cui saranno crediteri per le robbe rimaste in terra, sminuendosi a proporzione del danno, che patirà la robba caricata, il prezzo della robba rimasta. Oltrechè debbono sempre dedurre i detti Mercanti tutte le spese, che avrebbero fatte, se le lor robbe fossero state caricate, eccetto la spesa delle vettovaglie. Nè a schivar questo può il detto Padrone caricar le dette merci sopra altro Vascello senza il consenso di detti Mercanti, sotto pena di rifar tutto il danno, che quelle merci patissero. Il simigliante s' osservi, se i detti Mercanti dopo aver noleggiata la Nave, prima però che sia in istato di caricare, partissero per altri paesi, con lasciar le loro merci in consegna al Padrone, o ad altri, da cui le possa avere al tempo del carico, perchè allora lasciandole il detto Padrone in terra per colpa sua, e non per sinistro avvenimento, resteranno, come sopra, per suo conto, e dovrà restituire loro altrettante robbe, o il lor prezzo alla forma suddetta. Ma se i detti Mercanti partendosi le avran lasciate in mal ricapito, o in luogo, dove il detto Padrone non le possa avere al tempo del carico, restando esse in terra, saranno per loro conto, nè dovrà il Padrone restituire loro cosa veruna, fuorchè le spese fatte per la Nave, ed altro, che avesse avuto, e che loro dovesse restituire, eccetto le vettovaglie. E se il detto Padrone senza il consenso de' Mercanti le caricherà sopra un altro Vascello, se quel Vascello arriverà nel luogo destinato dopo di lui, perlochè le robbe vagliano meno, che quando ei vi pervenne, tutto il detrimento, che vi avranno i Mercanti dovrà da lui pagarsi, salvo se di loro consenso l' avesse sopra quel Vascello caricate; E in questo caso, se l' altro Padrone del Vascello noleggiato dal primo Padrone per portar le merci di detti Mercanti, le lascerà parimente in terra, sarà obbligato il Padrone di quello novamente noleggiato, come sopra si è detto, a restituire altrettanta robba, e il prezzo in quella forma, che era obbligato a restituire il primo Padrone a' suddetti Mercanti.

Di robba nolleggiata per alcun loco saputo se piglierà danno, Cap. 89.

[1] PAtrone di nave o di navilio, che fusse in alcun loco, e noleggiasse robba di Mercanti per portar in altro loco, il qual loco sarà già accordato infra loro: è bisogno che detto patrone di nave la porti in quel loco, dove avesse accordato, e promesso a mercanti con quella sua nave, E se il patrone della nave la metterà in altra nave o navilio senza licenzia de' Mercanti, se quella nave o navilio, nel quale lui messa l' averà, fusse maggiore o miglior, ch' il suo navilio: se quella robba si perderà, o guasterà, o quello di chi la robba sarà, nè patirà alcun danno, o averà a far alcune spese. Il patrone della nave è tenuto restituire tutta quella robba, che persa sarà, e tutto lo interesse, che quello di chi sarà la Robba, averà avuto, e debba esser creduto per suo Sacramento, Imperò se il patrone della nave farà sapere a i mercanti, che non vorrà andare in quel loco, nel quale lui aveva promesso a i mercanti di portare la robba loro, e lui dirà a i mercanti, che lui la vuole metter in tale navilio, se gli mercanti lo concederanno il patron della nave la può ben mettere, ma se li mercanti non vorranno, lui non ce la debba metter, e se ce la mette, è tenuto come di sopra è detto. Imperò se li mercanti lo concederanno, e la robba si perderà, o si guasterà il patrone della nave non è tenuto di nessuna cosa a rifare, poi che con volontà, e licenzia lo averà fatto, o della più parte delli mercanti.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone portar le merci caricate nel luogo accordato, nè può senza licenza de' Mercanti caricarle sopra altro Vascello, altramente se si perdessero, o patissero qualche detrimento, sarà obbligato a tutti i danni, spese, ed interessi, che giurerà il Mercante aver patiti.

Di esarcia de' Marinari, e Nocchiero, e da far mettere la robba. Cap. 90.

IL Patrone della Nave è tenuto a mercanti d' aver l' essarcia, che lui l' averà detta, e mostrata per scritto, o tutto, e in tanto come averà detto in presenzia del nochiero, e de' marinari: e non può gettare nochiero nè marinari senza licenzia de' mercanti, se non a capo del viaggio, nè vendere ne dare essarcie nè niente che appartenga alla nave, e il patrone della nave è tenuto di far mettere la robba alli suoi marinari. [2]

SPIEGAZIONE.

IN oltre è obbligato d' avere tutta l' esarcia, cioè attrezzi, o instrumenti necessarj alla navigazione, in quella forma, che in iscritto, o alla presenza del Nocchiero, e de' Marinari avrà asserito a' Mercanti di avere, nè può venderla, o pure licenziar Marinaro, nè Nocchiero, senza il consenso d' Mercanti, sino alla fine del viaggio.

E' tenuto altresì a far mettere le robbe nella stiva da' suoi Marinari.

Di Conserva. Cap. 91.

PAtrone di Nave debba fare conserva con navilio piccolo, o con grande, se li mercanti della nave vorranno: e ancora sono tenuti li mercanti se il patrone della nave vuol fare conserva, con nave, o navilio grande, o piccolo, e farlo con conseglio delli marinari, o nochieri, e consiglieri, lui lo può far, li Mercanti lo debbono concedere, cio è a sapere, per paura de cattivi navilj non debbano contrastare, nè possono. Se imperò non si conoscevano danno per loro o per nave, o navilio. [3]

SPIEGAZIONE.

I Mercanti ponno costrignere il Padron della Nave, ad andar di conserva, cioè di compagnia con altro Vascello, e quando il Padrone ciò conoscesse spediente, può da se farlo, col consiglio di poppa, e sono obbligati i Mercanti a concederglielo, quando non ne conoscano danno, e a se stessi, o al Vascello.

Di dare capo ad altra nave, Cap. 92.

SE alcuna Nave, o Navilio fusse in alcun loco: e avesse o debba avere viaggio per andare in alcun altro loco. [4]

---

[1] Vid. *Jacob. Galea penes Balduc. tit. 1. de assecurat. decis. 5. ante num. 1.*

[2] Vid. *Jo: Lauuent. ad ll. Rhod. penes Peckium cum Vinnio.*

[3] Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 12. num. 30. De Casareg. disc. 46. num. 47.*

[4] Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 12. numer. 30. & cap. 48. numer. 15.*

loco. Se in quello loco avesse alcun Navilio minore o maggior di lui, o simigliante di lui, il quale avesse andar in quel medesimo viaggio, e per paura che lui averà de' suoi oimici, o di cattivi Navilj, lui dubiterà andare da per lui nel detto viaggio, e il Patrone del Navilio che la paura averà, dirà a quell' altro Patron di quella Nave o di quel Navilio, se gli vorrà tenere capo, se il detto Patrone della Nave lo concederà, e prometterà, lui li è tenuto di osservar: se imperò fortuna di mal tempo non lo vietasse: e se li detti Navilj del loco, dove lo accordo sarà fatto, si partiranno insieme, e il Patrone della Nave, che averà promesso di tenere capo al detto Patrone del Navilio il quale averà la detta paura, non lo vorrà tenere: ne lo terrà, se 'l detto Patrone del detto Navilio, che averà la detta paura, piglierà alcun danno innanzi che sia giunto in quel loco, il quale il detto Patrone di Nave avea promesso di tenere capo per cattiva gente, e per suoi nimici, quel Patrone di quello Nave, che la detta promissione gli aveva fatta, li è tenuto di tutto il danno a restituire senza contrasto, per quale ragione? perciochè se detto Patrone della Nave non si avesse fatta la detta promessa, il detto Patrone del detto Navilio, che la detta paura aveva, e ha, non si sarebbe partito dal detto loco; se non fusse per fede della detta promessa che il detto Patrone della Nave li aveva fatta. E se il detto Navilio si partirà, che il detto Patrone della Nave non gli abbi promesso di tenere capo, se il detto Navilio piglierà alcuno danno; il detto Patrone della Nave non sarà di niente tenuto restituire: e se per ventura il detto Patrone della Nave che la detta promessa averà fatta, terrà il detto capo al detto Navilio, come che di sopra aveva promesso, e cattive genti, o inimici, o fortuna di tempo, per forza lo terranno, il detto Patrone della Nave, che la detta promessa averà fatta, e per lui non sarà rimasto, che non abbia osservata, lui, nè la Nave, nè altro, che nella nave fusse, non è tenuto restituire, perciochè per colpa sua non sarà rimasto quello, che promesso avea, poichè attendere non può per la ragione di sopra detta. Imperò se il detto Patrone della Nave, che averà promesso di tener capo ad alcuno Navilio, se lui ne piglierà o averà pigliato salario o servizio: Se il detto Navilio del quale lui salario, o servizio averà avuto, si perderà di tutto o in parte, il detto Patrone della Nava è tenuto restituire tutto il danno, che quello Navilio, del quale lui averà pigliato salario, o servizio averà sostenuto o avuto: e la Robba che nella detta Nave sarà per soldo o per lira. Se imperò il detto Patrona della Nave, che il detto salario; o servizio averà avuto, non si accorderà, o non si sarà accordato, dipoi, o innanzi, o quando il detto salario, o servizio, ebbe da detto patrone di Navilio, che la detta paura averà: che se alcuno caso di ventura si venisse, che lui, nè la nave, nè niente ch' in quella fusse non fusse di niente tenuto di restituire: il caso di ventura è da intender, che lui avesse a lasciare detto capo di detto Navilio per fortuna di mal tempo, o per forza di cattivi navilj, o per forza di loro inimici, o per forza di male genti; e se il detto patrone della nave ch' il detto salario, e servizio averà avuto, dirà o avesse detto come di sopra è detto, con il detto patrone di navilio, che la detta paura aveva, il patrone della nave, nè la nave, nè niente, che nella nave fusse, non sono tenuti di restituire per la ragione di sopra detta, e poichè con il detto patrone del navilio, il quale il detto salario, o servizio li avea dato, o li è tenuto di dare, o avesse accordato, quando il detto salario o servizio ebbe, o dipoi, o innanzi. Imperò ogni patrone di nave, o di navilio si guardi, e si debba guardare quando accordo, o promessa farà con alcuno o con alcuni, sia che il detto patrone della nave non abbia salario o servizio, o che ne abbia: che il detto patrone della nave farà la detta promessa senza licenzia, e volontà de mercanti, che nella nave saranno, o robba si metteranno o averanno messo, se caso alcuno si intervenisse, li detti mercanti non sono di niente tenuti, anzi se li detti mercanti danno, o ingiuria, o insconcio ne patiranno alcuni per la detta promessione, che detto patrone della nave averà fatta, o farà con alcuno, o con alcuni senza licenzia, e volontà di detti mercanti, il detto patron della nave è tenuto di tutto restituire, se la nave ne dovesse esser venduta. E ancora li beni del detto patrone della nave se trovati saranno: e per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Promesso ch' abbia il Padrone ad altro Vascello di tenergli capo, cioè compagnia, è obbligato ad osservar la promessa. E se partendosi di conserva con quella lo lasciasse nel viaggio, sarà tenuto a risargli tutto quel danno, che patira fino all' arrivo in quel luogo, ove avea promesso di andar di conserva: Eccetto se l' avesse lasciato per qualche accidente forzoso, cioè per tempesta, forza di nemici, o Pirati. Ma quando per fargli compagnia prendesse salario, o altro premio, deve oltre il fargli conserva, soccombere a tutti que' danni per soldo, e lira, che quel Vascello, e le sue merci in quel viaggio patissero, quando non abbia altrimenti convenuto; E in questo caso non solo non può cosa alcuna pretendere da' Mercanti, che nella sua Nave avessero caricato, delle mercanzie, se senza loro consenso avrà accordato d' andar di conserva, ma è in obbligo a quelli di risare que' danni, che per cagione di detto accordo patissero.

Del caso di Getto. Cap. 93.

Il Patrone della Nave è tenuto che non getti ne (1) facci gettare per insino che il Mercante habbia gettato alcuna cosa, e di poi può fare gettare fino o salvamento, e in quel punto può l' accordo scrivere il scrivano tanto quanto se fusse in terrà, e il Patrone si debbe mettere per tanto quanto vale la metà della nave.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone non può far getto fino a tanta che dal Mercante non sia stato cominciato, dopo di che può continuarlo finchè ne conosca il bisogna; E lo Scrivano di tutto dee tener conto per iscritto, come s' ei fosse in porto. Il Padrone contribuisce per quel getto per tanto quanto vale la metà della Nave.

Nota che in oggi non è in uso, che il getto si debba cominciar dal Mercante al parere di Kurich de Jur. marit. Hans. tit. 8. art. 2.

Di robba Gettata. Cap. 94.

Tutta la Robba che sarà Gettata di' Nave, o di (2) Navilio, per cattivo tempo, o per paura di Navilj armati, debba essere contato per soldo, a per lira di tutta la Robba, e la nave o navilio debba pagare in quello Getto per la metà di quello che vale.

SPIEGAZIONE.

In caso di getto si deve far contribuzione del salvato col perduta per solde, e per lira, e la Nave deve pagare per cagion di quel getta per la metà di quel, che essa vale.

In che modo si debba contare la robba Gettata. Cap. 95.

La nave, o navilio che getterà Robba, come di (3) sopra è detto: si debbe contare in questo modo, cioè che se Getterà innanzi che sia mezzo viaggio, dova abbia andare, debba essere contata come costava in quel loco, dove si partì la Nave o Navilio:

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 58. *in princ.* & §. *ora. De Casareg. disc.* 45. *numer.* 10. 28. & 29. *insin.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. maritim. cap.* 58. *in princip.* & *capit.* 77. §. *per fare. De Casareg. discurs.* 45. *numer.* 10.

(3) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit.* 58. *in princip. De Casareg. discurs.* 45. *numer.* 10. *Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam verb. nihilominus fol. mihi* 120. *Cleirac. contract. maritim. capit.* 2. §. 12. & *capit.* 58. *in princip. ab eo citat. pra cap.* 97.

e se averà passato mezzo viaggio, debba essere contata come valerà in quel loco dove la nave o navilio sarà porto: la detta mercanzia gettata a quella che rimasta sarà.

SPIEGAZIONE.

La robba gettata, se sarà occorso il caso del getto innanzi la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che valea nel luogo, da cui è partita la Nave. Se poi è seguito di là dalla metà del viaggio, si valuta al prezzo, che varrà la salvata nel luogo, ove era diretta.

Come debba esser pagata robba Gettata.
Cap. 96.

(1) SE alcuno Patrone di Nave o Navilio averà caricato il suo Navilio di Robba di Mercanti, per andare a caricare in altro loco, il quale loco, sarà accordato infra il Patrone della Nave o Navilio, e li Mercanti, e andando in quel viaggio, interverrà caso di ventura, che per cattivo tempo o per Navilj armati d'inimici o qual si vuole altra ventura; lui averà a gettare di quella Robba che porterà una quantità: quando il Patrone della Nave o del Navilio, sarà giunto in quel loco, nel quale doveva scaricare con la Nave o col Navilio, e con quella Robba che rimasta sarà: il Patrone della Nave o del Navilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegni niente di quella Robba, che restaurata sarà a que' Mercanti, che la debbono ricevere o di chi sarà, lui debbe, e può ritenere a se tanta di quella Robba, che restaurata sarà, e che lui averà portato col suo Navilio di ciascuno Mercante, che gli sia bastante, e che li basti a quel Getto, che fatto sarà. E ancora più, perciochè il Patrone della Nave o del Navilio ne alli Mercanti di chi sarà quella Robba che sarà Gittata, non possa tornare a danno nè a perdita, nè a ingiuria, perciochè assai si perde ciascuno. Ancora più acciochè loro non avessero andare dietro a quelli Mercanti, nè a pregare quelli, di chi quella Robba fusse che sarà restaurata; e quel Getto debba essere contato come che Getterà, e il Patrone della Nave o del Navilio è tenuto metterci per la metà, cioè per la metà di quello che verrà la nave, o navilio. Ancora più se lo patrone della nave o navilio dimanderà tutto il nolo della Robba Gettata, come di quella che sarà restaurata, gli debbe essere pagato, come se tutta la robba fusse salvata, e il Patrone della nave o del navilio è tenuto mettere in quello Getto che fatto sarà per tutto quello nolo cha riceverà per soldo, e per lira come farà quella Robba che sarà restaurata; Per qual ragione? perciocchè il Patron della nave o del navilio averà avuto nolo di quella Robba che sarà Gettata, come di quella, che sarà salvata; ed è ragione di poi che lui vuole nolo tanto della Robba Gettata, come di quella che sarà restaurata, che lui si ajuti a rifare, e per le ragioni di sopra dette si debba pagare tutto il nolo in detto getto. Imperò se lo patrone della nave o del navilio non dimanderà, nè averà nolo, se non della Robba che restaurata sarà, di quello nolo tale il patrone della nave o navilio non è tenuto mettere parte al Getto, che assai si perde poichè perde tutto quello nolo della Robba che sarà gettata.

SPIEGAZIONE.

ARrivato il Patron della Nave al luogo, dove ha a scaricare, se nel viaggio avrà fatto getto di robba, si può ritenere in pegno tanta robba della salvata, che basti alla compensazione del getto seguito, e la Nave dee contribuire per la metà di quello, che essa vale. Se il Padrone riscuoterà tutto il nolo tanto della robba salvata, come della gettata dovrà contribuire per soldo, e lira: nulla però dee al contrario contribuire, se solo il nolo dimanderà, e riscuoterà della robba salvata.

La cerimonia, che si debba fare in caso di Getto.
Cap. 97.

(2) NAve o navilio, che correrà, o sosterrà fortuna di cattivo tempo: se il Patrone della Nave, o del Navilio vede, o conosce che loro sono in ventura, e condizione di perdersi, se loro non Gettano. Il Patrone della nave debba dire, e manifestare a tutti li Mercanti, e in presenzia del nocchiero, e di tutti quelli che nella nave saranno: dicendo, Signori mercanti se noi non Gettiamo, siamo a grande ventura, e condizione di perdere le persone, e la Robba, e ogni cosa che è qui, e se voi altri Signori Mercanti volete che Gettiamo con la volontà di Dio, potremo salvare le persone, e gran parte della Robba; a se noi non Gettiamo, siamo a ventura, e condizione di perdere noi medesimi, e tutta la Robba, e se li Mercanti si accorderanno del Gettare tutti, o la più parte: allora loro possono gettare. Imperò l'uno de' Mercanti, se tutti non possono, debba cominciare a gettare; e di poi che il Mercante, o Mercanti averanno gettato qualche cosa, dipoi può Gettare, o fare Gettare il Patrone della Nave per insino a salvamento: in quel caso, e in quel punto può il scrivano l'accordo scrivere come se la Nave tenesse proisso in terra: e se il scrivano non potesse scrivere, li marinari possono far testimonio di tutte le concordie, e promissioni, che fussino fatte infra il Patrone della Nave, e li Mercanti, poichè il scrivano non averà potuto scrivere al cartolario, perciochè fraude nissuna non possa essere infra il Patrone della Nave, e li Mercanti delle concordie, e promissioni, che infra loro saranno fatte, e se per avventura nella Nave non si saranno Mercanti, in quel caso, e in quel punto il Patrone della Nave debba, e può esser Mercante, e quello che lui farà, debbelo fare con consiglio del nocchiero, e de' compagni, e di tutto lo communale della nave, e se lui lo farà con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, e il detto patron della nave farà gettare, debba esser tanto tenuto per fermo, come se tutti li mercanti si fussino, o in tanto come se tutta la robba fusse del patron della nave: e il patron della nave è tenuto mettere in quel getto per quello che valerà la mittà della nave, e li mercanti di chi quella robba sarà, non debbono contrastar in quel Getto, per quella raggion che di sopra è detta, sarà fatto, e quello Getto si debba pagare per soldo, e per lira, in quel modo che la Robba sarà Gettata, e fu fatto per ciò questo capitolo, che il Pattone della Nave, o del Navilio può esser Mercante in quel caso, e in quel punto, che Mercanti non si saranno, che se il Patrone della Nave non avesse poter in quel caso di esser Mercante, le più volte si perderiano le persone, e la Nave, e le mercanzie, e per questo debbe, e può essere il patrone della nave mercante in quello caso, e in quel punto, che li mercanti non si saranno, e vale più gettar una quantità di robba, che se perdessero le persone, e la nave, a tutta la robba.

SPIEGAZIONE.

PRima di far getto dee il Padron della Nave ricercare il consenso de' Mercanti, alla presenza del Nocchiero, e d'altri; e intervenendovi detto consenso, debbono cominciare a gettare uno, o più Mercanti, dopo di che può gettare, o far gettare dagli altri il Padrone fino a salvamento della Nave. Lo Scrivano può allora scrivere l'accordo fatto tra loro di gettare, come se la Nave avesse il proisso, cioè il cavo in terra, e non potendo, basta il testimonio de' Marinari.

Quan-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 58. *in princ. & capit.* 77. §. *toccante, & cap.* 79. §. *ultimo. De Casareg. disc.* 45. *num.* 10. *De Vicq. ad Weitsen de Avariis, verb. addicenda fores, & verb. in Magistri arbitrio, & verb. adversus dominos. Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 8. *num.* 15. 16. 18. *citat. ab eo pro cap.* 98. *secundum edit. Gallic. Consulatus.*

(2) Vid. *De Casareg. disc.* 19. *n.* 2. 6. 8. & 13. & *disc.* 45. *n.* 28. *de Vicq. ad Weitsen de Avariis, verb. in magistri arbitrio, & verb. holcadibus. Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam, verb. diserte, fol. mihi* 196. *Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 2. *numer.* 1. & §. 8. *num.* 2. 6. 12. *citat. ab eo pro cap.* 99. *Consulat. secundum edit. Gallic.*

Quando poi non vi sieno Mercanti in Nave, il Padrone può far da Mercante, e cominciare a gettare, e far gettare col consenso però del Nocchiero, e di tutto il comunale, o della maggior parte della gente di Nave. Qual getto dovrà pagarsi per solde e per lira, e la Nave contribuisce per la metà di qualche vale. Vedi il cap. 93. e 94.

Di manifestare Robba al Scrivano.
Cap. 98.

(1) Mercanti debbano manifestar la Robba al scrivano, quando la nave averà fatto vela, se niente ci averanno messo che non fusse scritto, e se si troverà alcuna cosa, che loro non avessero manifestato; loro debbono pagar il maggior nolo moltiplicando per canterata, che nella detta nave si paghi; perciò come di nascosto ce l'averanno messa; e se per ventura loro non la avessero manifestata, quando la nave avesse fatto vela, se si getterà o si bagnarà, o si perderà, non li saranno tenuti restituire, poichè manifestata non l'averanno.

SPIEGAZIONE.

Debbano i Mercanti, quando la Nave avrà fatto vela, manifestare allo Scrivano quella roba, che di nascosto avessero messa in Nave, altrimenti se si perdesse, gettasse, o bagnasse non potranno pretenderne la restituzione. E se si troverà qualche roba, che non avessero manifestata, saranno obbligati a pagarne il nolo raddoppiato.

Di entrar nel Porto. Cap. 99.

Il Patrone della nave o del Navilio non può, nè debbe entrare nel porto senza volontà de' mercanti, e se ci entrarà, che il mercante fusse dubitoso di alcuna cosa, tutto il danno che avesse il Mercante, li debba restituire la Nave, e questo debba scrivere il scrivano, ancora che la nave non avesse proisso in terra. Imperò se il Patrone della Nave aveva alcuno bisogno, debbalo dire a' Mercanti, che lui non può navigare che di exarcia ha di bisogno, o in fortire, o accoociare: e allora il Mercante debba entrare in porto con questo, che il nochiero per suo giuramento e li marinari ci hanno consentito. Imperò se alcuno corsale o galere ci farà, che facesse paura al mercante, il patrone della nave non ci può entrare senza volontà di mercanti, e se il mercante o piglierà sopra di se, o che non abbia risguardo, e dica, io non voglio entrare in questo porto, del danno, che ne seguiterà, il mercante è tenuto di risarç.

SPIEGAZIONE.

Non può la Nave entrare in nessun porto senza il consenso de' Mercanti, che vi saranno, altrimenti risultandone a quelli qualche danno, sarà obbligata la Nave a pagarlo, e ciò deve notare le Scrivano, ancorchè la Nave non abbia proisso in terra. Debbono però i Mercanti consentirvi, quando il Padron della Nave bisognasse di qualche esarcia, o altro necessario alla navigazione, ed il Nocchiero, e i Marinari col loro giuramento vi consentissero. Ma se per timore di Corsari, e altri nemici, che fossero in quel porto, ripugnassero i Mercanti ad entrarvi, non può allora in verun modo entrarvi il Padron della Nave, a cui però saran tenuti i Mercanti a risare quel danno, che per questa cagione patisse.

Di promessa di mercante al Patrone.
Cap. 100.

(2) Tutto l'accordo, che il Mercante prometterà al Patrone; è bisogno che li attenda, poichè al cartolario farà messo, poniamo che il Mercante averà fatto carta o al cartolario fusse scritto, il Mercante gli debba tutto attendere, e il Mercante prometterà al Patrone della Nave canterate. Poniamo, che il Mercante fusse nella Nave o di fuora, e non potrà mettere le canterate, o che non li bastino gli danari di tante canterate quante li promesse, di tante gli averà a dare ogni, metta, o non metta di quello che promesso averà per cantaro.

SPIEGAZIONE.

Deve il Mercante osservare al Padrone ciò che gli avrà promesso, quando ne costi dal Cartolario, cioè dal libro dello Scrivano della Nave, o altra Scrittura. Onde se avrà convenuto di caricare una certa quantità di merci, caricandole tutte, e no, dee sempre ad ogni modo per tutto il carico accordate pagare il nolo al Padrone.

Del Mercante che vorrà scaricar la Robba della nave. Cap. 101.

Se la maggior parte di mercanti scaricano, sopradetto Mercante può scaricar, e non pagar niente, e se il Patrone della Nave non è pagato, non gli può domandar niente; ma gli è obbligato aspettargli per un tanto tempo di caricare, e portare la Robba, e riportarla, questo s'intende della mercanzia, e robba del sopradetto mercante.

SPIEGAZIONE.

Ma se avendo già caricato, la maggior parte degli altri Mercanti per qualche accidente scaricassero, può ancora il detto Mercante scaricare, nè il Padrone può chiedergli il nolo; ma è tenuto ad aspettarlo per un certo tempo per di nuovo caricare, e riportar le sue merci.

Di mercanti che vorranno discaricar parte delle Mercanzie. Cap. 102.

(3) Nave o Navilio, che anderà in viaggio, e per ventura la più parte di mercanti o della robba vorranno scaricare, e fare porto dove che siano in quel loco dove il detto viaggio sarà incominciato, che li mercanti possono scaricare quella maggiore parte della robba, e il Patrone della Nave possa forzar l'altra parte, cioè la minor parte, che non vorranno scaricare, aver tutto il nolo; e se il Patrone della nave averà fatto grazia di quel nolo a detti Mercanti che averanno scaricata la maggior parte, che il patrone debba fare grazia del nolo all'altra parte, e per quel prezio, e in quel modo di quelli primi siano posti tutti li altri mercanti, e de' marinari si debba cavare de salari loro in quel modo, che la nave farà grazia del nolo.

SPIEGAZIONE.

Se nel decorso del viaggio la maggior parte de' Mercanti deliberasse di prender porto, e scaricare in qualche luogo, può il Padrone della Nave costringere anche la minor parte a scaricare, e pagargli tutto il nolo. Ma se avrà fatto qualche rilascio nel nolo alla detta maggior parte, deve farlo anche alla minore, sminuendo in quel caso per quello, che avrà rilasciato di nolo, anche pro rata i salarj de' Marinari.

Di patrone che averà aspettato il Mercante.
Cap. 103.

(4) Se non averà pagato il nolo al patrone della nave, quando lo averà aspettato in quel tempo, che averà con lui accordato, il mercante debba caricare la sua robba, e se non la vorrà caricare, debba pagar tutto il nolo al patrone della nave.

(1) *De Casareg. disc. 72. n. 1. in fin. Cleirac. Jugem. d'oleron §. 8. n. 21. & 24. ab eo citat. pro cap. 100. Consulat. secundum Gallic. edition.*

(2) *Vid. Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. num. 13. & Cepparell. tom. 2. resolut. 159. num. 13. & 16.*

(3) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron. §. 18. num. 5. usque ad fin. ab eo citat. pro cap. 104. Consulat. secund. Gallic. edit.*

(4) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit. 26. sub numer. 32.*

SPIEGAZIONE.

Deve il Mercante passato il tempo accordato caricar la sua roba, e non volendo piu caricare pagar tutto il nolo al Padrone della Nave, che l' avrà aspettato.

Come il mercante debba prestar al Patrone in caso di necessità. Cap. 104.

(1) ANcora è tenuto il Mercante al Patrone della Nave, che se il mercante averà danari, e che fussero in loco, che il Patrone della nave avesse bisogno di exarcie o alcuna cosa, che necessaria fusse alla Nave, il Mercante gli debba prestare in quel modo, che il nochiero, e gli altri mercanti conosceranno che si debbia fare, e per tale ragione tutti li compagni, e prestatori, che nella nave saranno, si debbano tutti obbligare al detto mercante, a se il patrone della nave, o gli compagni, o li prestatori trovassino alcun uomo, che li prestasse, il sopradetto mercante non è tenuto di niente al loro prestare.

SPIEGAZIONE.

TRovandosi il Padrone nel decorso del viaggio in luogo, ove abbia bisogno di esarcia, o di comprare altre provvisioni necessarie alla Nave, quando non possa trovar in prestito da altri i denari, che gli bisogneranno, deve quel Mercante, che avrà danari, imprestarglieli in quel modo, che il Nocchiero, e gli altri Mercanti giudicheranno; con questo però, che tutti i Compagni, e prestatori, che saran sulla Nave, debbano obbligarsi al suddetto Mercante.

Come il mercante debba prestar al Patrone per spacciamento della Nave.
Cap. 105.

(2) SE il Patrone della nave ha bisogno di danari, e non ne trova; come di sopra è detto, e che fussino in loco sterile, e che quelli denari avesse dibisogno per spacciamento della Nave, e se gli detti Mercanti non hanno denari, loro debbono vender della loro Mercanzia per spacciare la Nave, e nessuno prestatore, nè compagno non possono dir niente, nè contrastare, insino che que' Mercanti sieno pagati, salvo che gli salari de' marinari. Imperò è da intender, che il mercante veda, e conosca che quello che lui presterà, sia per spacciamento della Nave, e necessario nella nave.

SPIEGAZIONE.

AVendo il Padron della Nave bisogno di denari per l' ultima spedizione della Nave, e non ne trovando per essere in luogo penarioso, quando pur niuno de' Mercanti ne avesse, debbono essi vender tanto della lor mercanzia, che basti allo spacciamento, o sia spedizione della Nave. E in quel caso nessuno de' Compagni può opporsi, che detti Mercanti non sieno pagati, e rimborsati prima d' ogni altro di quella somma imprestata, eccetto che i Marinari per li loro salari. Con questo però che i Mercanti suddetti sappiano, che quel che imprestano servir deve per la spedizione, e necessità della Nave.

Come il Mercante debbe prestare vettovaglia alla nave. Cap. 106.

(3) IL Mercante è tenuto, che se lui ha vettovaglie, e la vettovaglia manchi a gli marinari, o ad altri che nella nave fussero, lui la debba mettere in commune, e il patrone della nave la debba partire per tutti communalmente, e il mercante non se ne può ritenere più che un' altro uomo, e quando il patron della nave sarà in alcun loco di poter avere vettovaglia, il mercante li può dimandare tutto quello, che li avranno tolto, e il patrone della nave è tenuto di restituirlo.

SPIEGAZIONE.

SImilmente quando il Mercante avesse della vettovaglia, e ne penuriasse la Nave, dee metterla in commune, e il Padrone partirla fra tutti, nè il Mercante può ritenersene maggior porzione, che un' altro, a condizione però che al primo porto, che arriverà la Nave, debba il Padrone restituirgliela.

Di anchora, o esarcia lasciata, o renunciata a gli mercanti. Cap. 107.

(4) I Mercanti sono tenuti, che se il patrone della Nave vorrà surgere in costa, o in porto, o in altro loco, dove si dubita: e questo faccia con volontà, e consentimento de' mercanti, e se gli Mercanti, o vorranno, e il patrone della nave renunzierà, che se anchora o essarcie rimanerà, gli detti Mercanti debbano tutto pagare, poi che il patrone o uomo tenente suo loco renunziato averà. Ancora più sono tenuti, che se nave o navilio lascierà anchora, in uno capo, o in altro loco, dove saranno sutte, a le lascieranno con volontà de' Mercanti, siano pagati di commune per tutta la Robba della nave, lo corpo della nave non paghi nienta, a se lascierà per paura di navilj armati la sia pagata di commune per tutta la robba, e la nave ci debba mettere la metà di quello che valerà: a sa lascierà barca o uomini in alcun luoco con volontà de' mercanti, la robba de' mercanti paghi la barca, e faccia la spesa de gli uomini insino che siano in quel loco, dove la nave, o navilio averà fatto parto, e il corpo della nave paghi niente.

SPIEGAZIONE.

SE il Padron della Nave vorrà surgere in costa, cioè entrare in qualche porto, o in altro luogo di riparo, ma non del tutto sicuro, e ciò faccia col consenso de' Mercanti; o pure lo vorranno i Mercanti, e il Padrone, o suo Luogotenente dinunzierà, o intimerà loro il pericolo che v' è di perdere qualche Ancora, o esercia, in questi casi sono tenuti i Mercanti a pagare tutta la perdita, che venisse a farsi. E così se la Nave lasciasse qualche Ancora in qualche Cavo, o sia punta di terra, che sporge in mare, o altro luogo di volontà de' Mercanti, dovrà pagarsi da tutte le robe, che saranno in Nave, non entrando in contribuzione il corpo della Nave. Ma se l' avrà lasciata per timor di Corsari, o altri Vascelli armati, contribuirà ancora il corpo della Nave per la metà di quel, che vale.

Similmente se il Padrone lascierà la barca, o uomini in qualche luogo di consenso de' Mercanti, dovranno le loro robbe pagar la barca, e la spesa a quegli uomini, finchè arrivino dove la Nave avrà fatto porto, cioè fino a quel porto, dove si sarà fermata la Nave, non dovendo il corpo della Nave pagar cosa alcuna.

Di

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. num. 27. & cap. 44. num. 5. & cap. 49. num. 11. & cap. 54. in fin. De Casareg. disc. 72. numer. 10. Cleirac. Jugement. d' Oleron. §. 22. num. 1. & in Contract. maritim. cap. 5. §. 35. ab eo citat. pro cap. 106. Consulat. secundum edit. Gallic.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit. 26. numer. 27. & capit. 44. numer. 5. & cap. 54. in fin. & capit. 74. §. questa. De Casareg. discurs. 71. numer. 10.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. numer. 27. & cap. 44. numer. 5. De Casareg. disc. 46. numer. 28.*

(4) Ved. *Targ. Ponder. marit. cap. 77. num. 6. De Casareg. disc. 46. num. 28. Cepparell. tom. 2. resolut. 159. numer. 16. Clairac. Jugem. d' Oleron. §. 9. numer. 8. ab eo citat. pro cap. 109. Consulat. secund. edit. Gallic.*

Di Barca lasciata. Cap. 108.

(1) SE Nave o Navilio tirerà barca, e empierà, e la tirerà piena, e se li Mercanti vorranno che la lascino andare, la barca sia lasciata, e pagata per tutta la robba, e lo corpo della nave non paghi niente; e se si rompe lo capo senza lasciarla andare, che non fusse volontà de' mercanti, li mercanti non siano tenuti niente a pagare.

S P I E G A Z I O N E.

SE la Nave rimorchiasse, o strascinasse dopo se la barca, e questa si riempiesse d'acqua, onde bisognasse tirarla piena, se i Mercanti ordineranno, che si lasci andare, si deve abbandonare; e allora toccherà solamente alle merci, che saranno in Nave, e non al corpo della Nave pagarla. Ma se a caso, e senza volontà de' Mercanti si rompesse il Cavo, o sia Canapo, che la tirava, non sono allora tenuti a cosa alcuna.

Di Getto fatto in absenzia de' mercanti.
Cap. 109

(2) SE alcuno Patrone di Nave o di Navilio avrà caricata la sua Nave, o il suo Navilio in alcun loco, se stando surto in altro loco, o in quello medesimo dove avrà caricato, e tutti li Mercanti saranno in terra e nella nave o navilio non ci sarà alcuno rimasto, se non il patrone della nave con li marinari, se in quel loco veniranno Navili armati di nimici, o si metterà fortuna di mare, di subito che il Patrone della Nave o del Navilio non potrà far montar in Nave li Mercanti; per qualunque di queste conditioni di sopra dette, il Patrone della Nave, o del navilio se averà a partire, e li mercanti rimarranno in terra: se al patrone della nave o del navilio accaderà gettare o fusse che gettasse per paura di que' Navili armati acciochè meglio possa fuggire, e che meglio si possa da loro diffendere, o fusse che fortuna di mare il faccia gettare per qualunche delle condizioni di sopra dette, che lui getti o facci gettare, vale tanto, come se tutti i mercanti ci fussino. In questo modo imperò che quello che lui farà, che lo faccia con consiglio, e con volontà di tutto il commuoale della Nave o del Navilio, e ancora il scrivano debba scrivere tutti gli patti, che si faranno in presenzia di tutto il communale della nave o del navilio, se il scrivano in quell' hora, o in quel punto non potesse scrivere, debbalo scrivere incontinente che la nave o navilio tenerà proiso in terra: e se per ventura il scrivano sarà rimasto in terra con que' mercanti, e nella nave o navilio avesse alcun servitore di que' mercanti: il patrone della nave, o del navilio debba fare congregare tutta la compagnia della nave, e que' servitori de' mercanti e con tutti tenere consiglio, e il patrone della nave o del navilio debba dire o far dire in presenzia di que' servitori, e di tutto il commune della nave tante volte li patti, che lui con loro farà, che ognuno se ne possa ricordare, perciochè come il patrone della nave si risconterrà con quelli mercanti, che rimasti saranno, non ci possa essere alcun contrasto, nè alcuni di quelli li quali nel consiglio furono, non possino dire, che lui non aveva inteso oè lo aveva persona dimandato, e se il patrone della nave o del navilio farà come di sopra è detto, debba avere valore, come se tutti li mercanti ci fussero stati, o la maggior parte. Ancora più se a quella nave o quel navilio intervenessi caso di sventura, che per conto de navili armati di sopra detti, o per conto della fortuna di mare avesse andare a traverso in terra, il patrone di nave o di navilio farà o averà fatto come di sopra è detto, con consiglio di tutti quelli che di sopra sono detti, con loro licenzia e con loro volontà, tutto accordo o patto che il patron della nave o navilio averà fatto con tutti quelli che di sopra sono detti, e in quel modo e forma, che di sopra è detto, mercante nessuno, oè alcuno altro ci può mettere contrasto,

Casareg. de Commerc. Tom. III.

(1) *Vide Targ. Ponderat. marit. cap. 77. num. 6.*
(2) *Vid. Cleirac. Jugem. d'oleron §. 2. num. 1. ab eo citat. pro cap. 111. Consulat. secundum Gallic. edition.*

e se ce ne metterà, ha da star a ogni danno, e ogni sconcio, e ogni injuria, e ogni spesa, che il patrone della nave o navilio, al quale tale caso, come di sopra è detto, sarà intervenuto, ne avesse da patire per colpa del contrasto che alcun di quelli che di sopra son detti li averanno messo o li metteranno, e tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto senza inganno, e senza fraude: e se alcuno di quelli, che di sopra sono detti, fraude alcuna mostrare o provare potranno per alcuna giusta ragione, quello o quelli, contra il quale quella fraude provata sarà, debba rifare ogni danno, e ogni interesse a quella parte, che quella fraude proverà contra di se essere fatta. Imperò che la prova di quella fraude sopradetta sia provata per uomini che siano di gran fede, e fuora di sospetto. Ancora che siano uomini che sappino, e debbino sapere dell'arte, e del fatto, nel quale saranno dimandati per testimonj. Per qual ragione? perciochè se vorrete dire che fachini o uomini vili che la persona potessi rivoltare per danari, avesse valore la testimonianza che loro fariano, saria cattiva cosa; perciochè con tristi uomini, che il patrone della nave desse per testimonj contro a mercante, se fussino creduti, il patrone della nave potria rovinar gli mercanti, perchè testimonio che cattivo uomo faccia, che l'uomo possa rivoltare per danari, non vale, nè debbe avere valore per nessuna ragione.

S P I E G A Z I O N E.

SE trovandosi una Nave carica ancorata in qualche luogo, ed essendo i Mercanti in terra, sopravvenisse qualche accidente o di fortuna di mare, e di Vascelli nemici, per cui dovesse sarpare senza poter aspettare i Mercanti, in caso poi, che per alleggerire la Nave, e per combattere fosse d'uopo far getto, può il Padrone farlo col consiglio di tutto il Communale del Vascello, e dee lo Scrivano scriver tuttociò e allora, e subito, che la Nave avrà proiso, cioè il cavo in terra. E quando anche fosse rimasto in terra lo Scrivano, dovranno acquietarsi i Mercanti alla testimonianza de' Marinari, e de' loro Servitori, se ve ne saranno stati in Nave, quando non provino frode, o baratteria. Lo stesso procede, se colla stessa cautela del Padrone detta di sopra, sarà stata la Nave forzata d'andare a traverso. E se i Mercanti non vorranno contuttociò acquietarsi, saranno tenuti ad ogni danno, spese, o interessi, che per tal contrasto avrà patito il Padrone.

Come si paghino spese straordinarie.
Cap. 110.

TUtte le spese, o accordo che di mercanzie fusse fatto straordinario, si debbe pagare per soldo, e per lira per li mercanti, salvo di caricare. Se imperò non si aveva a partire per fortuna di cattivo tempo o per altro caso, che si intervenisse, cioè per entrare in porto, o in loco, dove si potesse salvare la detta mercanzia, o la detta nave o navilio: in tal caso debba rifare l'una robba l'altra per soldo, e per lira, e se nella nave non si fusse mercante, che abbia tanto come l'altro di mercanzia, o fussino cinque dell'una parte, e dui o tre dell'altra, che quelli due mercanti che avessero tanta o più mercanzia che quei cinque, tutto quello che accorderanno per pagare di straordinario si debba pagare per commune, tanto della poca mercanzia, come dell'assai. Imperòche sia fatto realmente, e senza fraude, e che non si faci niente per volontà, e questo debbono giurare tutti li mercanti che lo faccino senza fraude. Imperò questo capitolo va alla menda della nave di questo che gli prometteranno restituire: perchè la nave ha questo privilegio, che se li mercanti gli prometteranno alcuna cosa in emendare, è di bisogno, che se attendino ancora che non fusse scritto, solo, che il scrivano si fusse o che lo avesse inteso, e il scrivano lo debba scrivere quando la nave terrà proiso in terra, che allora andava per mare quando la promessa fu fatta.

SPIEGAZIONE.

SE i Mercanti averanno promesso di pagare tutte le spese straordinarie, che potessero occorrere per occasione delle lor mercanzie, saranno obbligati a pagarle a soldo, o lira egualmente; salvo quelle straordinarie, che occorressero nel caricare, o salvo ancora le spese straordinarie, che bisognasse fare per salvare la roba, o Nave; come sarebbe, se la nave fosse forzata a partire da qualche luogo, ove fosse al carico, a cagione del tempo cattivo, o altro accidente, per entrare in porto, o in altra parte di sicurezza, nel qual caso queste spese si dovranno pagare, o rifarsi parimente per soldo e lira, non già da' Mercanti, ma dalle mercanzie solamente, che saranno in nave salvare. E se le robe di un Mercante saran minori dell' altro, cioè, se cinque avessero tanta roba, come due, o tre, o ne avessero meno, si dovranno pagare dette spese straordinarie promesse per egual porzione, o in commune, tanto dalla minor roba d' un Mercante, quanto dalla maggiore dell' altro; purchè l' accordo, o convenzione sia seguita senza fraude, sopra di che dovranno giurare i Mercanti. E il privilegio anche, che ha la Nave per questo Capitolo, procede per la promessa egualmente fatta da' Mercanti di pagare tutto il danno, e spese straordinarie, la quale devono osservare, non ostante che non sia per iscritto, bastando, che sia fatta alla presenza dello Scrivano, il quale dovrà scriverla, non potendo in alto mare; allorchè sarà in terra la Nave.

Che cosa sia peregrino, e chi s' intende essere peregrino. Cap. 111.

(1) QUi dobbiamo parlare che cosa debba fare il patrone della nave, o altro legno con il pellegrino, e il pellegrino con il patrone. Quello che farà un Navilio, faravvi tutti gli altri, ogni uomo si chiama pellegrino, qual paga nolo della sua persona, e della Robba. Bisogna sapere, che non è mercantia quella qual è manco di dieci quintalate, ogni uomo debba pagare nolo della sua persona, e nessuno può esser mercante, pagando manco di venti pesanti di nolo, il patron della nave non è obbligato a quello che porterà manco di dieci quintali, di portargli casse, nè compagnia, se prima non fa patto con il patrone, e se mette robba nella nave, che lui nol sappia il scrivano, o il suo luogotenente trovandogliela, gli possan far pagare il nolo, che vogliano moltiplicando il frodo, e l' inganno con tutta l' altra robba, similmente s' intende di colui, che entra in nave senza licenzia del pattone, o del scrivano. Allora è in arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacerà.

SPIEGAZIONE.

PEllegrino, o sia Passeggiero, s' intende quello, che paga il nolo di sua persona, e della sua robba, la quale non si considera per mercanzia qualora è meno di dieci quintalate, nè può chiamarsi Mercante chi paga meno di 20. pesanti, o sia scudi d' oro di nolo. A quello, che porterà meno di dieci quintali (ciascun de' quali importa il peso di cento libre) non è tenuto il Padrone a portar casse, nè altro, quando non lo pattuisca, e caricando qualcheduno robba senza licenza del Padrone, o Scrivano, o Luogotenente, gli possono essi far pagare il nolo, che vogliono, con raddoppiar per l' inganno il nolo, che pagano l' altre robbe, e a chi s' imbarcherà senza tal licenza gli potranno pure far pagare il nolo che vorranno.

Di robba messa senza licenzia del Padrone, o del Scrivano. Cap. 112.

(2) E se sarà tanto, che la Nave fusse troppo carica, o il Patrone della Nave non la vorrà portare: il scrivano la debba far gettare in terra, a a nessuno danno che avesse la robba il patron della Nave non è tenuto, poichè al cartolario non fusse scritta, è da intendere, quando la Nave avesse fatto vela, e fusse fuora del porto, gli Mercanti, e marinari, e pellegrini, e ogni persona che nella nave avesse messo robba, debba venire, e manifestare al scrivano la robba, che nella nave averanno messa, e se non lo farà, di nessun danno che avesse la robba, o mercanzia, non è tenuto il Patrone, nè il scrivano, nè la Nave.

SPIEGAZIONE.

SE sarà tanta la robba, che la Nave ne fosse troppo carica, e però il Padrone non la volesse portare; lo Scrivano dovrà farla mettere in terra, al danno della qual robba non sarà tenuto il Padrone, purchè al Cartolario non si trovi scritta. Che però, quando la Nave avrà fatto vela, e sarà fuori del porto, dovranno i Mercanti, Passeggieri, ed ogni altro manifestare allo Scrivano la robba, che avessero messa in Nave, altrimenti al danno di essa non è tenuto nè il Padrone, nè lo Scrivano, nè la Nave, come si disse più sopra al Cap. 98.

Di robba non manifestata. Cap. 113.

(3) SE Nave getterà per fortuna di mare, o per altro caso che intravenisse, e gettasse la robba in presenzia di alcun di quelli Mercanti, o peregrini, o marinari, o di altra qualunque persona, che non fosse scritta nel libro, o in tavola, o al scrivano, o Patrone non fusse manifestata, o a quello che il Patrone, o il scrivano si avesse messo in loco di loro, e la robba si gettasse, o si perdesse, o si bagnasse, il Patrone della nave non è tenuto restituire per testimonj, che si fussero che l' avessino veduta caricare, e se la robba fusse trovata al discaricare, sia a libertà del Patron di avere il nolo che vorrà, e il detto Mercante li debba pagare senza contrasto. Imperò se il scrivano l' avesse scritta dinanzi, o dipoi, che la detta Nave avesse fatto vela, tutto il danno che la robba avrà, debba essere tenuto il patrone della nave restituire senza contrasto.

SPIEGAZIONE.

NOn essendo scritta la robba al Cartolario, o manifestata al Padrone, o Scrivano, o Luogotenente, se si perdesse, o bagnasse, o si gettasse anche alla presenza de' Mercanti, o di altri, che potessero testimoniare esser robba di coloro, non è tenuto il Padrone a restituire cosa veruna. Al contrario, se innanzi, o dappoichè la Nave avrà fatto vela, lo Scrivano l' avrà scritta al Cartolario, di tutto il danno è tenuto il Padrone.

Di che è tenuto il Patrone al Peregrino. Cap. 114.

(4) PAtrone di Nave, o di Navilio è tenuto a peregrino di dargli loco, e aqua, e portarlo, o far portare dove averà promesso, e se lui avesse pigliato caparra, lui debba attender quello che averà promesso. Imperò il peregrino si debba presentar il terzo giorno, dinanzi al Patrone, o scrivano, e il peregrino debba domandare licenzia al Patrone, e se il Patrone gli darà termine più che non debbe, e il peregrino rimane, tutto il nolo debba restituire, tutto il danno che quel peregrino avesse ricevuto, in tutto è tenuto restituire il Patrone della nave, e se il peregrino se ne anderà senza licenzia, e non verrà nel tempo, che la nave farà vela, se il peregrino avesse dato mille marche d' oro di caparra, o che avesse pagato tutto il nolo, il patrone non gli è tenuto niente restituire.

SPIE-

---

(1) Vid. *Targ. cap.* 84. §. *si hà da notare.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. capit.* 29. *num.* 1. *De Casareg. disc.* 72. *num.* 1. *in fin. Cleirac. Jugem. d' Oleron.* §. 8. *num.* 21. *ab eo citat. pro cap.* 114. *Consulat. secund. edit. Gallic.*

(3) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 29. *num.* 1. & *cap.* 49. *num.* 5. *De Casareg. disc.* 72. *num.* 1. *in fin. Cleirac. Jugem. d' Oleron.* §. 8. *num.* 22. *ab eo citat. pro cap.* 115. *Consulat. secundum Gallic. edit.*

(4) Vid. *Targ. Ponder. maritim. cap.* 49. *num.* 9.

SPIEGAZIONE.

Il Padron della Nave dee provvedere il Pellegrino, o sia Passeggiere di luogo, e d'acqua, e portarlo, o farlo portare dove gli avrà promesso, tanto più se avrà presa caparra: Dee però il Passeggiere presentarsi il terzo giorno al Padrone, o Scrivano, e domandargli quando debba venire; E se il Padrone gli assegnerà un termine più lungo a montare in Nave di quel che egli sia per fermarsi, onde il Passeggiere venga a restare in terra, gli dee restituire tutto il nolo, e pagare tutti i danni, che gliene provenissero. Al contrario se il Passagiere se ne partirà senza licenza del Padrone, nè si troverà in nave nel tempo, che farà vela, non gli è tenuto il Padrone a restituire nè caparra, nè nolo, quando anche glielo avesse pagato tutto.

Di dar piazza a peregrino, o se morirà in Nave, Cap. 115.

(1) PAtrone di nave debbe dare loco a peregrino, o il nochiero per lui, e il peregrino debba aver quello loco che l'uomo gli averà dato, e consegnato, e se il peregrino muore, lui può lasciare a chi vorrà, e la miglior vesta ch'egli abbia sia del nochiero; e i danari, se non ci sarà parente, gli debbe avere il patrone, e il patrone li debba servare e tenere per insino che sia in loco che li fussino dimandati per tre anni, e in capo di tre anni se non li saranno dimandati, lui gli debba dare per l'anima di quello, in presenzia del Vescovo della terra, a il scrivano è tenuto manifestar al Vescovo, o al signor della città, e scrivere li detti danari, e tutte le cose del morto, o lui debbe tener un scritto, e un'altro li mercanti, e un'altro il patrone della nave, e quando saranno tornati nella patria, il scrivano debba mostrare quello scritto, o al Luocotenente, o al Capellano, che tenga carico di quello loco, e il Capellano debba mettere in scritto al libro della Chiesa, a se il patrone della nave non fusse sufficiente di tenere quelli danari, che lui fussa tristo mercante, o cattivo barro, lui li debba assicurare: e gli debba mettere in loco, che se ci venisse dimandatore per insino al termine delli detti tre anni, che gli possa avere, a se il patrone della nave morisse, li danari siano messi in loco sicuro.

SPIEGAZIONE,
Vedi al Cap. 118.

Che debba aver patrone di quello che muore in Nave, Cap. 116.

(2) SE quelli, che andranno in Nave per loro trafico, saranno detti peregrini, se moriranno, il Patrone, nè nochiero, nè nessuno oon debba aver niente: perche molti uomini vanno di uno viaggio in altro con poca Mercanzia, o vanno in alcun luogo per mutarsi, e sono detti peregrini, di questi tali non debba avere niente. Imperò se sarà peregrino che anderà oltra mare, o io altro viaggio, e morirà, il patrone debba avere il letto, e una delle sue veste, riservata quella che debbe aver il nochiero; se Consolo non ci farà nella nave, e che alcuno uomo vi muora, lui è tenuto di guardar la robba del morto: se il morto non avesse fatto testamento, o non avesse fatto alcun procuratore, o tutore nella nave, o suo erede, a se non ci fusse parente suo: Il Patrone della Nave debba guardare la robba, e debbela restituire a' suoi parenti, o sua moglie, o suoi figliuoli, o a quelli alli quali meglio dovesse essere data, e il scrivano debba tutto questo scrivere, e tenere a se un scritto; a il patrone un'altro, e fare come di sopra è detto, e ordinato. Imperò tutta vettovaglia che rimanerà di qualunque persona che morrà, debbe esser del patrone.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 118.

Dritto de Barchiero, e Guardiano di peregrino che muore nella Nave. Cap. 117.

(3) BArchiere nella Nave debbe avere del peregrino che morirà, le scarpe, il coltello, a la cinta, e il guardiano della nave debba avere le calze, e il barchiere e il guardiano tutti due insieme lo debbono sepellire in terra, o in altro loco, o gettarlo in mare.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 118.

Della Vettovaglia e passaggieri li quali moriranno in Nave. Cap. 118.

LA vettovaglia de passaggieri morti debba esser data al Patrone, a questo s'intende di quelli, che vanno da un loco all'altro, come è detto di sopra.

SPIEGAZIONE
de' sopraddetti quattro Capitoli.

Il Passaggiere avrà quel luogo in Nave, che gli dovrà essere assegnato dal Padrone, e per lui dal Nocchiero.

Se però egli morisse in Nave, potrà disporre come vorrà della sua roba, e non ne disponendo deve lo Scrivano notar tutte le robe, e danari del Defunto, dando una copia della nota al Padrone, e l'altra a' Mercanti, che vi saranno: E ritornato che sarà alla Patria dee mostrare quello scritto al Vescovo, o Signore di quella Città, o luogo, o al suo Luogotenente, e al Piovano, o Curato di quel luogo, acciocchè ne faccia nota al libro della Chiesa.

Della roba del Pellegrino la miglior veste tocca al Nocchiero, il letto, e un'altra delle sue vesti al Padrone; le scarpe, il coltello, e la cintola al Barchiere, e le calze al Guardiano della Nave, quali due però debbono seppellirlo in terra, o gettarlo in mare. Il restante della roba, e i denari del suddetto Passeggiere, o Pellegrino, se non vi sarà in Nave nessuno parente di quello, gli debba avere in consegna il Padrone, il quale li dee tenere per insino al luogo, dove gli possano essere addimandati, per lo spazio di tre anni, terminati i quali, senza che gli sia fatta richiesta veruna da quelli, a' quali spettassero, si debbano distribuire a' Poveri in suffragio di quell'anima in presenza del Vescovo della Terra. E quando il Padrone non fosse persona fidele, o pure morisse, si debbano mettere in luogo sicuro per insino a detto termine di tre anni. Però se qualcheduno viaggiando per suo traffico fosse detto Pellegrino, forse per portare poche mercanzie, morendo in Nave, non spetta al Padrone, e al Nocchiero, o ad altri cosa veruna delle sue robe; eccetto che le vettovaglie, quali di qualunque persona (cioè di quelli, che vanno da un luogo all'altro) che morrà in Nave, restano al Padrone.

Ma la roba di qualsisia persona, che morrà in Nave, se non avrà fatto testamento, o non avrà alcun Proccuratore, Tutore, e Erede, o Parente in Nave, non vi essendo altresì Console veruno, dovrà restare in consegna appresso il Padrone, per doverla restituire alla sua Moglie, o Figliuoli, o a quelli, a' quali de jure apparterrà.

Di nolo pagato se peregrino rimane, e di nolo di Robba, Cap. 119.

(4) SE alcuni di questi avesse dato nolo al Patrone della Nave, e volesse restare, non è tenuto di restituire il nolo; e se alcun peregrino, o Mercante, o altra persona noleggierà al Patrone della Nave, e quando saranno in terra, o in altro loco, vorranno vender la robba, a quella robba non basta di pagar il nolo, ognuno è tenuto pagare il nolo vaglia, o non vaglia quella robba, la quale dovera pagare nolo, e se il mercante avesse altra robba che fusse migliore, quella migliore non fa danno alla più trista:

e per

(1) *Vide Targ. Ponderat. Marit. cap. 16. num. 2. in fin. & cap. 49. num. 9.*
(2) *Vid. Targ. Ponder. Marit. cap. 49. num. 9.*
(3) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 49. num. 9.*
(4) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. num. 25. & cap. 84. §. Per lo noli.*

e per così si paga il nolo a patroni di Nave o di Navili. E per questo fu fatto il presente capitolo, che li mercanti non potessino l'uno l'altro ingannare, ne imprestare sopra di quello, che non valeva se non nella principale robba.

SPIEGAZIONE.

SE alcun Passaggiere avendo già pagato il nolo al Padrone volesse restar in terra, non può pretendere, che glielo restituisca.

Qualunque Mercante, che avrà caricate delle mercanzie, se giunto al luogo destinato, quelle non valessero il prezzo del nolo, è niontedimeno tenuto a pagarlo, nè basta che egli lo paghi per le buone merci solamente, ma dee pagarlo anche per le cattive.

Di che è tenuto il Peregrino.
Cap. 120.

PEregrino, e ogn'un che nella Nave vada, è tenuto di agiutare, e salvare e guardare il Patrone, e non lasciare la Nave, per insino a capo del viaggio: Salvo con licenzia dal Patrone della Nave, perciò fu fatto questo capitolo, che molti Patroni di Nave o di Navilj portino artigiani per peregrini, e uomini d'arme, e lui fa meglior mercato, che non faria se sapeva che si volessino partire, e molti mercanti non ci caricheriano se non che sanno che molti uomini d'arme ci vanno. Ancora sono tenuti gli peregrini, e tutti gli altri, che nella nave vanno essere e stare al consiglio e a tutti li costumi, che saranno messi e ordinati nella nave,

SPIEGAZIONE.

CIascuno, che viaggi su qualche Nave dee ajutare, e difendere il Patrone, nè può lasciar la Nave senza licenza di quello fino alla fine del viaggio. Poichè molti Padroni portano Artigiani, e Soldati per Passeggieri o Pellegrini, o fanno loro miglior mercato, perchè sanno di potersene servire alle occasioni, e i Mercanti vi caricano però più volentieri. Il che nè il Padrone, nè i Mercanti farebbero, se sapessero che coloro se ne dovessero partire. E' tenuto altresì ognuno stare al consiglio, e a tutti i costumi ed ordini, che troverà sulla Nave.

Di che è tenuto patrone a marinaro.
Cap. 121.

(1) SE Patrone di nave accorderà marinaro sia cattivo, o buono, o che sappia e che non sappia, il suo salario gli debba esser pagato. Imperò se il marinaro prometterà esser calafato, o Maestro d'ascia, o nocbiero, e il patrone della nave lo averà pigliato per quel conto, e non ne averà avuto altro per fidanza di lui, e lui non saprà niente. Il patrone della nava, o del navilio non li debba dare se non quello, che dirà il nochiero, o il scrivano per giuramento dato loro.

SPIEGAZIONE.

ACcordando il Padrone un Marinaro, benchè poi lo trovi ignorante, e inesperto gli dee pagare il suo salario. Ma s'egli asserì di essere o Nocchiere, o Maestro d'ascia, o altro, e il Padrone a questo riguardo l'avrà pigliato senza provvedersi d'alcun altro, fidandosi di lui, il quale in effetto non sarà poi trovato tale, gli si dee solo per salario ciò, che il Nocchiero, o lo Scrivano col loro giuramento giudicheranno.

Di cavar marinaro di nave.
Cap. 122.

(2) PAtrone di Nave non può cavar marinaro della nave per insino che il viaggio non abbi fatto. Salvo per tre cose. La prima per ladro. La seconda per eresia. La terza, se non fa il comandamento del nochiero. Imperò il nochiero non debbe comandare cosa, che non gli abbia da comandare: e non si debba cavare per una volta insino a cinque volte, e se non fa dapoi il comandamento del nochiero, o di quello, che avesse il carico del comandamento nella nave, lui lo debba cavare. Imperò si guardi bene a quel marinaro, che lo comanda, o l'altro se lo fa fare. Ancora per un'altra cosa lo può cavar della nave, cioè se si spergiurerà di giuramento che faccia, perciochè gli mercanti non averiano più fede.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Padrone licenziar dalla Nave un Marinaro prima che sia finito il viaggio, se non per quattro cagioni: cioè, o perchè egli è ladro, o eretico, o spergiuro, o disubbidiente al Nocchiero, o a qualsivoglia altro, che dee comandarlo, quando però i suoi comandi sieno ragionevoli, e giusti, ed abbia il Marinaro trasgredito insino a cinque volte.

Marinaro non si può cavare per altro di manco salario. Cap. 123.

IL Patrone della Nave è tenuto al Marinaro, che (3) se il Marinaro si sarà accordato per grande salario, e il Patrone della Nave ne troverà altro per manco salario, non lo può cavare della Nave, poi che nel dare la fede fussero restati d'accordo l'uno con l'altro, e tanto debba esser tenuto, come se fusse scritto nel cartolario.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone non può licenziare un Marinaro accordato con grosso salario per prenderne in sua vece un altro con meno: E l'accordo fatto tra loro sulla fede propria vale, come se fosse scritto al Cartolario.

Patrone non può cavar marinaro per parente.
Cap. 124.

PAtrone di Nave è tenuto a marinaro, che se lui (4) si sarà accordato con lo Patrone, non lo può gittare per parente, nè per altro uomo, poi che fusse scritto nel cartolario, o che fusse data la fede, ancora che non fusse entrato nella Nave, e se gettare lo vorrà, è tenuto pagar il suo salario, come se avesse servito per tutto il viaggio, ancora è tenuto il patron della nave, che se averà lavorato tre giorni, e poi piglierà infirmità, li debba pagar la metà del salario, e se non può entrar nella nave, lo debba lasciare, se li marinari conosceranno che non possa andare, e se saranno in luoco fuora della patria, il patrone della nave li debba dare la mità di suo salario, abbi, o nò; e se non lo averà, che se'l faccia imprestare, perche è dibisogno che il marinaro l'abbia, e se il patrone morirà, li tutori del patrone debbono questo osservare.

SPIEGAZIONE.

NE' meno il Padrone di Nave può licenziare un Marinaro, a cui già avesse data la parola, o fosse scritto a ruolo, per pigliare un suo Parente o altro, benchè non fosse entrato ancora in Nave, o sia a suo servizio; altrimenti è obbligato a pagargli il salario, come se avesse servito tutto il viaggio. Parimente se il Marinaro avrà lavorato tre giorni, e gli sopravvenisse una infermità, il Padron della Nave gli dee pagare la metà del salario, e trovandosi in istato di non poter viaggiare, a cognizione degli altri Marinari, il Padrone dovrà lasciarlo in terra. Il simile si osservi se il Marinaro s'ammalerà per viaggio, talchè se non avrà il Padrone i denari per dargli la suddetta metà del salario, dee prendergli in prestito, e morendo il Padrone sono a ciò obbligati i suoi Tutori, cioè Esecutori testamentari.

Di

(1) V. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 13. *num.* 13.
(2) V. *Targ. Ponder. maric. cap.* 17. *sub numer.* 5. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 5. *num.* 23. 26. *ab eo citat. pro cap.* 125. *Consul. secund. edit. Gallic.*

(3) V. *Targ. Ponder. marit. cap.* 13. *num.* 13. & 14. & *cap.* 62. *not.* 2. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 5. *num.* 19. *ab eo cit. pro cap.* 126. *Consul. secund. Edit. Gallic. Rocc. de navib. & naul. not.* 41. *num.* 110.
(4) V. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *sub num.* 5. *Rocc. de navib. & naul. not.* 41. *num.* 110. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 5. *num.* 19. *ab eo citat. pro cap.* 127. *Consulat. secund. Edit. Gallic.*

Di marinare, che morrà nella nave.
Cap. 125.

(1) SE marinaro che sarà amalato, e morirà nella nave, debba essere pagato di tutto il suo salario, e se ci fusse alcuno parente suo, a quello sieno date le cose di colui, e se quello che morto sarà, avesse detto o non avesse detto sia dato alli figliuoli o alla mugliera, se coo lui stava lei quando il marito era vivo, e se la megliera oon fusse leale, o non stesse con lui quando si partì dalla patria, o che fusse fuggita, dapoi che il marito si partì, il patrone della nave, e serivano con licenzia della corte alli parenti più stretti lo debba dare.

SPIEGAZIONE.

AL Marinaro, che morrà in Nave, sarà dovuto tutto il suo salario, e le sue robe si consegneranno a quel Parente, che per avventura si ritrovasse in Nave al tempo della sua morte. Il suo salario, e l'abbia egli ordinato, o no, si dovrà pagare a i Figli, o alla Moglie, se abitava col Marito, mentre era vivo. Ma se non gli fosse stata fedele, o non abitava con lui al tempo, che si partì, o dopo la sua partenza se ne fosse fuggita, il Padrone, o Scrivano col consenso del Giudice dovrà dare il suddetto salario a' parenti più stretti del Defunto.

Di marinaro accordato, e che morirà innanzi, o dapoi di aver fatte vela. Cap. 126.

(2) MArinaro che sarà accordato in viaggio, e per volontà di Dio muore innanzi di aver fatto vela, debba avere il quarto del salario, e sia consignato e dato a gli eredi, e se morirà dipoi che avesse fatto vela, e innanzi che fusse dove la Nave farà porto, la metà del salario debba essere del morto, e debbasi dar alli suoi eredi; e se avesse ricevuto tutto il salario innanzi che morisse tutto debba esser suo, e dato a i suoi eredi, che patrone di Nave, oè di Navilio oon può niente contrastare ne dimandare.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. seguente.

Di marinaro che anderà a mesi.
Cap. 127.

(3) SE il marinaro è accordato a mesi, e morirà, sia pagato e dato alli suoi eredi per quello che avesse servito.

SPIEGAZIONE
de' sopradd. due Capitoli.

AL Marinaro suddetto, che morrà in Nave, è dovuto il suo salario, colle distinzioni però del presente Capitolo; cioè, se sarà morto innanzi che la Nave abbia fatto vela gli si dee il quarto solamente del salario pattuito, il quale sarà consegnato, e date agli Eredi suoi. Se morrà dopo aver la Nave fatte vela, prima però che giugnesse al luogo destinato, gli si dovrà la metà, la qual si darà pure a' suoi Eredi. E se avesse ricevuto tutto il salario innanzi che morisse, tutto debba esser suo, e dato agli Eredi ciò che gliene sarà rimasto. Se il Marinaro poi sarà stato accordato a mesate, il salario di quel tempo, che avrà servito innanzi alla sua morte, sia pagato, e dato a' sui Eredi.

Nota, che questi due ultimi Capitoli pare certamente, che abbiano derogato al Cap. precedente 125. *in quella parte, ove parla, e dispone a chi si debba dare, e pagare dopo la morte del Marinaro il salario da lui guadagnato, avendo ordinato il Consolato in questi due Capitoli, che indistintamente si paghi a' suoi Eredi.*

Di Patrone, o Marinaro sopra fatto di canterate.
Cap. 128.

(4) PAtron di Nave è tenuto pagar il salario al Marinaro in quello loco dove le Mercanzie pagheranno il nolo, a se il marinaro anderà alle sue spese medesime, il Patrone gli è tenuto dire se vuole tornar al viaggio, che averà fato, o nò, in capo di otto giorni. Ancora è tenuto il Patrone della Nave al Marinàto, che se il Marinaro metterà le sue canterate, che le può mettere in qual si voglia loco che li piace, pur che non fusse stivato, e che le canterate delli Marinari non si mettino in getto. Però le canterate debbono essere di tanto come è il prezio del salario di cinquanta bisanti in giù comperato, ciò è da intendere che se aveva cento lire di salario, non pagherà delle cinquanta, e delle cinquanta in sù e pagherà: e se avesse quaranta, o trenta, o venti ducati, e avesse tanto come deve aver di salario delli cinquanta in giu non paga lo gietto, nè spese, e può mettere quelle canterate in qual si voglia loco, e se si bagnano o si guastano, il Patrone della Nave non gli è tenuto, e il Marinaro è tenuto di metterle, che il scrivano lo sappia, e che sia scritto, e se non è scritto, le debba perdere tutte e non debba dire se non quello che fusse, e se dirà altro, e fusse trovato che ooo fusse quello che averà detto: tutto debba esser perso, e debba esser della corte dove fussero, e il Patrone della Nave ne debbe aver il terzo.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. seguente.

Dichiaratione del sopradetto Capitolo.
Cap. 129.

(5) COme che al capitolo di sopra detto dice, che canterate di Marinari non paghino nè debbino pagare il getto. Imperò niente non dimostra, nè dichiara io che modo debba esser inteso, o in che nò, e per la ragione di sopra detta gli buoni uomini, quali primi andorno per il mondo volsero in questo modo chiarire, a dichiararono in questo. Che se alcuno Marinaro comperasse canterate del suo proprio, ciò è da comprendere che lui non avesse ancora ricevuto il suo salario, se in caso di sventura intervenirà alla Nave o al Navilio, nella quale lui anderà, e ci averà messe le canterate come di sopra è detto, e fussero comperate come di sopra è detto, li detti Marinari sono tenuti di metter nel getto che fatto sarà per soldo e per lira come le caoterate valeranno, o averanno costato, cioè in quel modo che il getto sarà stato fatto. Imperò se il Patron della Nave o Navilio avesse fatto grazia, ciò è che avesse imprestato o pagato a' detti Marinari avaoti che nel viaggio intrassino il salario, che loro avessero aver in quello viaggio, nel quale fussino accordati, e dovessino andare, gli detti Marinari non sono tenuti di mettere oel getto che fatto sarà, per tanto come la metà di quel salario fusse. Imperò se le dette canterate costeranno piu che la metà del salario non fusse, gli Marinari non sono tenuti pagar in quel getto che fatto sarà, per tanto come quello di piu sarà che le portate costassino o valessino più della metà del salario che loro avuto averanno: e se per ventura il patrone della Nave o del Navilio non farà la grazia che di sopra è detta, e li marinari compreranoo le canterate di sopra dette, loro sono tenuti di mettere nel getto che fatto sarà tutto, e in tanto come è di sopra detto. Imperò qual si vuole hora che il patron della Nave o Navilio darà o pagherà il salario a' detti marinari, non sono tenuti delle canterate se non come la metà del salario basterà che fussino state comperate. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIE-

(1) V. *Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 7. *num.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 128. *secund. Edit. Gallic.*

(2) V. *Targ. Pend. marit. cap.* 62. *not.* 2. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 7. *numer.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 129. *Consul. secund. Edit. Gallic.*

(3) V. *Targ. Ponder. marit. cap.* 85. §. *finalmente. Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 7. *num.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 130. *secundum Edit. Gallic.*

(4) V. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 7. *num.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 131. *secundum Edit. Gallic.*

(5) V. *Cleirac.* §. 8. *Jugem. d'Oleron sub numer.* 34. *citat. ab eo pro cap.* 132. *Consulat. secund. Edit. Gallic.*

SPIEGAZIONE de' sopraddetti due Capitoli.

IL salario de' Marinari si dee pagar dal Padrone in quel luogo, dove per le merci gli si pagherà il nolo. E se il Marinaro andrà a spese sue proprie, o il Padrone dee interrogarlo in termine d'otto giorni, se egli vuole ritornare al viaggio, che avrà fatto.

Oltre al salario è permesso a' Marinari di mettere in Nave in quel luogo, dove più lor piace, purchè non sia stivato, la sua Canterata, o sia Portata (che è quella quantità di mercanzie che si permette a un Marinaro di portare senza pagarne il nolo) cioè tanto, quanto è il valsente del salario, che avran guadagnato, la qual Portata in caso di getto non entra in contribuzione per quanto importa la metà del loro salario, quando però suddetta loro Portata sia stata comperata de' denari dello stesso salario, o perchè il Padrone glielo abbia pagato anticipatamente, o pure imprestato; altrimenti comprandola d'altri denari contribuisce come l'altre merci.

In qualsivoglia tempo però che il Padrone dia, o paghi loro il salario, se seguirà getto, non mettono i Marinari in contribuzione la lor Canterata, che pel sopraprius che varrà della metà del loro salario: E se questa si bagnasse, o guastasse, non è tenuto il Padrone a rifar ad essi cosa veruna, è in obbligo però il Marinaro di manifestarla allo Scrivano, altrimenti se non sarà scritta, o si troverà diversa da quella, che avrà manifestata, cadrà tutta in mano del Fisco del luogo, dove saranno, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone.

Di canterate di marinari. Cap. 130.

(1) PAtrone di Nave debba portar al Marinaro le canterate, che li averà promesso portare, e il Marinaro le debba mettere innanzi che la Nave abbi tutto suo pienò: e se la Nave averà tutto il carico, e lui ce la vorrà mettere, il Patrone non è tenuto di portarle. Imperò se il Marinaro ce le vorrà mettere innanzi che la Nave abbia suo pieno, e il Patrone non vorrà: il patrone è tenuto di date al Marinaro tanto come avesse di nolo di tanta Robba, come il Marinaro doveva mettere, per le canterate, e per tanto il Marinaro non ce le debba mettere.

SPIEGAZIONE.

INoltre dee il Marinaro caricar la sua Canterata avanti che la Nave abbia tutto il carico, altrimenti non sarà più tenuto il Padrone a portarla. Ma se ne anche, innanzi che abbia tutto il carico, il Padrone la volesse portare, è in obbligo di dare in vece al Marinaro tutto quel nolo, che quella roba pagherebbe.

Di canterate noleggiate. Cap. 131.

(2) MArinaro non può, nè debbe noleggiare le sue canterate a mercante, o marinaro, che fusse della nave obligato nè noleggiato, e se lo farà, il patrone della nave può avere il nolo che il mercante aveva promesso al marinaro per conto di quelle canterate.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Marinaro in luogo della sua Canterata caricar roba d'altro Mercante, o Marinaro per prenderne il nolo, e caricandola, quel nolo, che avrà convenuto con quel Mercante, può prenderselo il Padrone della Nave.

Di marchare roba nella nave. Cap. 132.

MArinaro nè mercante nè altra persona non debba fare marcha in balla, nè in altra robba, dipoi, che sarà caricata in nave: e se lo facessino, il patrone della nave la può tutta pigliare, e debba perdere tutto quello che avesse marchato.

SPIEGAZIONE.

NE' Marinaro, nè Mercante può far marchio veruno nella roba, che è in Nave, sotto pena di perder la roba marchiata, potendo il Padrone pigliarsela tutta.

Compartimento di marinari. Cap. 133.

IL patrone della nave è tenuto a' marinari quando averanno stivata la nave di quello che li debba (3) pagare: e si è navilio la metà, e debba dare a loro termine per comperare le loro canterate sei giorni, e debbino venire alla marina uno giorno il terzo delli marinari, e l'altro giorno il terzo, e gli altri debbano far il servizio che si fa nella nave.

SPIEGAZIONE.

IL Padron della Nave è tenuto pagare a' Marinari, doppoi che avranno stivata la Nave, quello che è solito pagarsi, e se è piccolo Bastimento è tenuto della metà. Dee altresì dar loro tempo di comprare le loro mercanzie, o Portata per lo spazio di sei giorni, e i Marinari devono venire alla marina a vicenda, cioè un giorno un terzo di loro, e l'altro giorno un altro terzo, e convenirsi talmente fra loro, che que' che restano, possano servire alla Nave comodamente.

Del caricare robba de' marinari. Cap. 134.

MArinaro può caricare e scaricare le sue canterate con la barca della nave, e debbonlo ajutare li altri marinari.

SPIEGAZIONE.

PUò il Marinaro nel caricare, e scaricare le sue Canterate servirsi della Barca della Nave, e son tenuti gli altri Marinari ad ajutargli.

Come si debbe pagare il salario a' marinari. Cap. 135.

PAtrone di Nave è tenuto a marinari, che del nolo che li sarà pagato, lui debba pagare a detti (4) marinari, e se il nolo non basta, lui se ne debbi fare imprestare, e se non troverà chi ne gli presti, la Nave si debba vendere, e che si paghino li marinari innanzi che persona vi sia, nè prestatore, nè altra persona. Perche il marinaro se non ci fusse se non un chiodo di che si potesse pagare si debba pagare. Salvo imperò che la detta Nave non fusse andata a traverso in terra, quello viaggio ch'averà incominciato, e se il Patron della Nave avesse con amor fattosi imprestar in alcuo viaggio li salarj di marinari, fusse che li salarj multiplicassino al guadagno, e dipoi che altro viaggio avess'incominciato, la Nave si rompesse, il salario del primo viaggio si debba pagar in sora al guadagno di tanto come la Nave si restaurerà, e se non si restaurasse se non un solo chiodo, debba essere per pagar li salarj alli marinari, che prestatore, nè altro non ci può niente dire, perchè gli marinari debbono esser pagati di quello, che ci sarà, dipoi che hanno così fatto.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone della Nave è tenuto del nolo, che riscuoterà, pagarne i salarj a' Marinari, e se il nolo non è sufficiente, dee torre il danaro ad imprestito, nè trovandolo, si dee vender la Nave, e pagarsene i Marinari con prelazione ad ogni altro creditore. Eccetto però in caso che la Nave nel decorso del viaggio fosse andata a traverso in terra.

Inoltre se il Padrone dopo aver fatto un viaggio volesse intraprenderne un' altro, e per farlo si facesse imprestare gratis i salarj del primo viaggio da' Marinari per

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 17. *sub n.* 5. *Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 8. *sub num.* 34. *ab eo citat. pro cap.* 133. *Consulat. secund. edit. Gallic.*

(2) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 26. *num.* 4. *citat. ab eo pro cap.* 134. *Consulat. secundum edit. Gallic.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 16. *num.* 3. & *cap.* 17. *sub num.* 3. & *cap.* 85. §. *il secondo.*

(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 86. §. *rispetto* & *cap.* 99. §. *una cosa. Roc. de navib.* & *naul. not.* 41. *num.* 110. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 8. *numer.* 31. *ab eo citat. pro cap.* 138. *secund. Edit. Gallic.*

per trafficarli, e in questo secondo viaggio la Nave per si rompesse, devono i salarj del primo viaggio, fuora del guadagno, essere pagati di quello, che si sarà salvato.

Dove, e come, e di qual moneta debbono esser pagati li marinari. Cap. 136.

(1) OGni patron di nave o di navilio è tenuto pagar gli salarj alli marinari in quel loco, dove lui riceverà il nolo, come è al capitolo di sopra detto. Imperò è da intender che non ci fusse alcun accordo o patto, cha il marinaro avesse con il Patroo della Nave o del Navilio, che non fusse tenuto pagar per insino che non fussino tornati in quel loco, dova incominciorno a fare il viaggio: e se questo accordo o patto fusse infra loro, li marinari non possono, nè debbono domandare gli salari, per insino che loro non siano tornati in quel loco, dove loro feciono l'accordo con il Patron della Nave o del Navilio. Se imperò il Patron della Nave non gli volesse far alcuna grazia: e il patron della nave o del navilio debba pagar li marinari incontinente che loro saranno tornati in quel loco che loro feciono l'accordo, e questo debbe far senza dilazione, e senza contrasto, a se alcuni di quelli marinari patiranno alcun danno o alcuna spesa per causa del loro salario ricuperare, il patron della nava è tenuto di tutto quel danno, e quelle spesa, che quel marinaro avesse avuto per colpa, ch'il Patron della Nave non li avesse voluto pagar il salario, e se infra il Patron della Nava a li marinari non fusse accordo o patto di aspettare, il patron della nave è tenuto pagar li loro salarj, li quali infra loro avevano accordaò incontinente ch'il Patrone della Nave riceverà il nolo, e di quella moneta medesima, che il Patrone della Nave riceverà da mercanti: e se per sventura li mercanti fussino ingannatori, o la robba che loro averanno portata non valerà il nolo, che gli mercanti debbano date al Patron della Nave: e li detti mercanti lascieranno la Robba per il nolo. Vaglia la robba il nolo, o non vaglia, dibisogno è che li detti marinari abbino li loro salarj se la detta Nave si dovesse vendere: ancora che si dovesse dar per quel prezio che gli detti marinari debbano aver per li loro salarj, nè prestator nè alcuna altra persona, non può niente dir, nè contrastar per nessuna ragione, che necessario è che gli marinari siano pagati de' loro salarj in quel loco, dove il Patrone della Nave averà promesso di pagarli, se già li detti marinari non voranno fare grazia al patrone della Nave di volerlo aspettare per insino che sia al luoco, dove trovi ajuto di moneta che loro fussino pagati de' salarj, e fu fatto perciò questo capitolo, che ogni Patrone di Nave si debba guardar come noleggierà, e come nò, a chi, e a chi nò, quale Robba, a quale nò. Perciochè abbia il nolo, o non lo abbia, necessario è che li marinari siano pagati de' loro salarj.

SPIEGAZIONE.

E' tenuto il Padron della Nave a pagare il salario a' Marinari subito in quel luogo, dove egli riceverà il nolo, e dove avrà promesso di pagarli, e in quella moneta, che riscuoterà da' Mercanti. Salvo però se trà il Padrone, e i Marinari vi fossero patti in contrario; E non pagandoli, sarà tenuto a tutti i danni, o spese, che per questa cagione essi patissero. E non bastando pel loro pagamento il nolo, si dee, come si è detto nel Cap. precedente vender la Nave, s'eglino altrimenti non si contentassero, ancora che dar si dovesse per quel solo prezzo, che importano i loro salarj.

Di salario di marinari in caso che la nave si vendesse sotto mano. Cap. 137.

(2) IL Patron della Nave è tenuto che se lui fusse pigliato per rapresalio di Signoria, o di altri huomini, a li mercanti e il patrone faranno vender la Nave sotto mano e dipoi la riterranno a' loro bisogni, e la faranno comperare ad altri, perche la Signoria non lo conosca, o per altra causa; il marinaro non debba perdere il suo salario, dipoi che al Patrone rimanga la nave, e il nolo, o il noleggiato che il Patrone non può cavare il marinaro se non in paga: Imperò il marinaro ha di mettere il terzo del suo salario per le spese che saranno fatte, e di quello che averà avuto di salario debba mettere come saranno li mercanti, per soldo, e per lira. Salvo imperò se il patrone della Nave volesse stare tutto l'inverno in porto, lo può fare, che mercanta non ci può niente dire, e se il Patrone rimanerà, il quale se oe potria tornare, o aspettasse il nolo, e infra tanto al patrone della nave venisse impedimento di rappresaglia, che averà a vendere la nave come di sopra è detto; il patrone deve pagare li marinari di tutto, e li marinari non ci hanno niente a mettere del salario alle spese, e per ciò fu fatto questo capitolo, che il marinaro non può niente fare se non tanto come il patron della nave vuole, perche lui perde ogni giorno il suo tempo stando lui quel ioverno. e oon gli debbe l'uomo niente cresbere di suo salario, che lui mette la sua persona, e gli suoi vestimenti a consumare: e il patron starà a speranza e averà fermato il suo viaggio, e starà a speranza di guadagnare: perciò tutto il salario debba esser pagato a' marinari senza contrasto, e senza spesa; Salvo imperò che il patron non avesse detto, e accordato per patto o per accordo, che si dovessino cresere gli salarj, e che dovessino aser pagati per lo aspettare che li marinari faranno, e se ci fusse alcun accordo che li marinari avessino concesso di loro volontà, il patrone noo è tenuto se non tanto come se loro fussino communali, la nave e li salarj risà l'uno l'altro, tutte cose multiplicando la nave con gli salarj. Imperò se non ci fusse alcun accordo, si debba pagare come di sopra è detto, ancora è tenuto il patron della nava al marinaro di pagar per lui come che per molte parti hanno spese, che a chi tocca uno quattrino, o uno picciolo per lo communale, che il patron della nave lo debba tutto pagare.

SPIEGAZIONE.

ARrestata per rappresaglia di Signoria, o di Corsari qualche Nave, se il Padrone, e i Mercanti proccurino che si venda, e vengano essi a comperarla per se sottomano, il Marinaro non dee perdere il suo salario, poichè al Padrone resta la Nave, e il nolo. Dee però il Marinaro per le spese fatte per occasione di detta rappresaglia mettere il terzo del suo salario non esatto, e di quello, che avrà già avuto contribuire a soldo, e lira, come i Mercanti. Quando però il Padrone avesse voluto svernare in qualche Porto, il che può fare senza che i Mercanti possano opporsi, e pure vi si fosse fermato per aspettare il nolo, e frattanto fosse soprazgiunto l'impedimento di signoria, o rappresaglia, e seguisse la vendita della Nave, come sopra, al Padrone suddetto, i Marinari debbono essere pagati intieramente del loro salario, che averanno guadagnato in quel viaggio, nè sono tenuti di alcuna avaria, perchè per lo spazio, che si ferma detto Padrone, o per isvernare, o per aspettare il nolo, i Marinari perdono frattanto il loro tempo, senza tirare maggior salario con incomodo, e consumamento della propria persona, e vestimenti. Se però il Padrone avesse convenuto co' Marinari per il tempo, che si fermerà, come sopra, di doverli pagare, a dar loro maggior salario, allora saranno obbligati mettere tutti i salarj, tanto guadagnati prima, quanto dopo, pel suddetto ritardo in comune colla Nave, e così contribuire insieme con tutta la suddetta Nave a soldo e lira alle spese fatte per occasione di detta rappresaglia, a impedimento di Signoria.

Il Padrone è poi anche tenuto a pagare per li Marinari quelle piccole spese, o avarie, che in alcune parti si costuma far pagare da tutto il Comunale della Nave, cioè da chi un qualtrino, e da chi un picciolo, che è un quarto di quattrino.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub n. 7. &* *cap. 85. §. inquanto. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 18. n. 2. ab eocit. pro cap. 139. Consul. secund. Edit. Gallic.*

(2) V. *Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 18. num. 2. ab eo citat. pro cap. 140. Consolat. secund. Gallic. Edition.*

Come

Come il Patron debba fare la securtà per marinari.
Cap. 138.

IL Patron della Nave è tenuto di far securtà per lui per tanto come il suo salario valerà, se non avesse avuto e di tanto come faccia conto che vaglia la robba che avesse nella nave, e debbali ajutar di suo potere, salvo che per lui non si metta in rumore, nè in perdizione del suo, nè delli antichi che nella nave fussino.

SPIEGAZIONE.

E' tenuto il Padron della Nave di far sicurtà a i Marinari per tutto quello, che potrà importare il loro salario, se non l'avessero riscosse, e il valore della roba, che hanno seco in Nave, e dee il Padrone ajutargli in tutto quello, che può, senza però prender briga con alcuno per loro, e senza discapito proprio, o degli Antichi di Nave, cioe Consiglieri, ed altri Ufiziali.

Salario di marinaro come si debba investire.
Cap. 139.

IL Patrone del navilio è tenuto al marinaro d'investire i suoi danari quando l'avesse pagato, dove conoscerà il Patrone della Nave che faccia fare. Salvo, che il Patrone non ne avesse danno, e se il Patrone della Nave fusse in alcun luoco da presso o di longi, che il marinaro andasse per investire il suo salario, il patrone li è tenuto di dare mangiare della nave per due giorni, e non più se non vorrà.

SPIEGAZIONE.

DOpo aver ricevuto il suo salario, se il Marinaro vorrà impiegarlo, è tenuto il Padrone, senza però alcun suo pregiudizio, a contrattarglielo; E stando il Padrone in alcun luogo, o lontano, o vicino, andando il Marinaro a contrattare, e impiegare il suo salario, per due giorni solamente, e non più, s'ei non vuole, è tenuto il Padrone a provvederlo di vitto della medesima Nave.

Di marinaro che piatirà con il patrone.
Cap. 140.

(1) PAtrone di nave o di navilio è tenuto dar da mangiare a marinari stando nel viaggio, se con lui piatiranno.

SPIEGAZIONE.
Vedi il Cap. seguente.

Dichiarazion del sopradetto Capitolo.
Cap. 141.

(a) COme che nel capitolo di sopra è detto, che marinari che piatiranno con il patrone della Nave o del Navilio, che il patrone di quella nave o di quello Navilio, è tenuto dare da mangiare tanto, come che con lui piatiranno. Imperò non dimostra come, e come nò, nè per qual ragione e perciochè nel capitolo di sopra detto non dichiara, potria essere tornasse a danno del patrone della nave, o del navilio, e per la ragione di sopra detta, li buoni uomini, li quali questi costumi, e ordinazioni fecero, videro e conobbero che gran danno potria seguire, e perciochè danno ne fatica non possa seguire sopra il capitolo di sopra detto dicono e dichiarano, che li patroni delle Nave o de' Navili sono tenuti dare a mangiare a marinari, che con loro piatiranno: ciò è a sapere per certi casi. Il primo caso è, se il patrone della nave o del navilio non darà vettovaglia a' suoi marinari sufficiente, e come è accostumato ad un capitolo di sopra detto chiarito e certificato. Il secondo caso, se lui non attenderà li patti, che con loro fece il giorno che con lui si accordorono. Il terzo caso si è, se lui si voltasse in alcun loco dove fagli di suo viaggio, se con loro non si accordasse o nò, l'avesse fatto intendere quando con lui si accordaroon. Il quarto caso è, se lui volesse cambiare viaggio senza loro licenzia. E per ogni caso che giusto fusse che non avesse atteso tutto quello che promesso avea, quando con lui si accordorono, per tali cose come di sopra sono dette, il patrone della nave con chi loro saranno gli è tenuto dare da mangiare, se con lui averanno a piatire. Imperò il mutare viaggio è da intendere, che il patrone della Nave o Navilio fusse in loco dove trovasse marinari, se quelli li quali con lui fussino non volessero andare, se lui gli voleva forzare. Imperò se lui aveva mutato viaggio per alcuna condizione, o per impaccio di Signorie, che lui non vi osasse andare scaricare in quel luoco, doveva discaricare, e promesso aveva con quelli mercanti, li quali caricorono la nave, li marinari sono tenuti di andarci. Imperò è da intendere secondo che il patrone della nave si migliorasse del nolo per quel mutamento di viaggio, che in quel modo sia tenuto lui migliorare li marinari de' loro salari, e per le ragioni di sopra dette feciono questa menda li antichi, che in prima andarono per il mondo; perciochè assai danno e male saria che qualunque tempo o qualunque hora o in qual si voglia loco che la nave o navilio prendesse terra, per qualunque ragione che la pigliasse, che li marinari potessino mettere in piato il patrone della nave o del navilio, con il quale loro fussino senza giusta causa: percioche alle volte ci sono marinari, che solo che loro potessero saziare l'appetito loro, e compire la loro volontà, non si curetiano, se il patrone della nave o del navilio, con il quale loro fussino, consumasse la nave o navilio, questo piaceria loro, perche assai cattivi uomini vanno per il mondo, li quali sono tristi e disperati, che quando vedono alcuno far bene, a attendere a bene, perciò come lui è sciagurato e tristo, vorria che in tal modo fussino tutti gli altri, e quel modo tale è modo di cattivo uomo. Ancora più che chi è cattivo uomo non vorria per nessuno tempo trovare chi fusse meglio di lui per nessuna via del mondo, e per questo modo gli nostri antichi antecessori volsono, e dichiarirono gli casi e la ragione, perche gli patroni di nave o di navilio fussino tenuti dare da mangiare o' detti marinari, che con gli detti patroni piatissino: percioche di qua innanzi nessuno cattivo uomo non possa fare consumare nessun altro di ciò che avesse, e per la ragione di sopra detta so fatto questo capitolo. E se marinaro metterà il patrone della nave o del navilio in alcun piato senza giusta causa o giusta ragione, lui è tenuto a quel patrone di quella nave o di quel navilio con chi lui si sarà accordato, e che lui avesse messo in alcuno piato restituire, e di dare tutti gli danni e sconci, che lui ne portasse o ne avesse avuto; percioche lui ingiustamente averà fatto piatire il detto patrone della nave, o del navilio, e fatto consumare il suo, e se lui non avesse di che il possa pagare, restituire e dare, lui debbe esser pigliato, e essere portato e messo in potere della giustizia, e stare per insino che abbia satisfatto quelli danni, li quali quel patrone di quella nave o di quel navilio con il quale lui si sarà accordato, avesse avuto per colpa di lui, poiche come non doveva, l'averà messo in piato e in danno: perche ognuno si debba guardare di fare alcun danno ad altri senza ragione percioche sopra se medesimo non li possa tornare quel danno, che lui pensava fare ad altri senza giusta ragione: perciò è giusta cosa che di sopra di se medesimo torni.

SPIEGAZIONE
de' sopradd. due Capitoli.

E' tenuto il Padrone della Nave alimentare i Marinari, che con esso lui piatiranno, ed avranno qualche pretensione ne' seguenti casi: cioè, se non dà loro viveri a sufficienza, e secondo il solito, come si è dichiarato in un Capitolo di sopra; Se non attiene i patti, che loro fece, ed ogni cosa che lor promise quando si accordarono al servizio; s'egli si voltasse in qualche parte con uscire dal suo viaggio fuori d'ogni

(1) Vide *Targ. Ponderat. marit. cap.* 13. *num.* 5.
(a) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 17. *num.* 5.

d'ogni accordo, o volesse cambiarlo senza loro saputa, o permissione, e forzarli ad andare, quando egli è in luogo, che può trovare altri Marinari; Eccetto però s'egli avesse voluto cambiare viaggio per convenzione fattane, o per impedimento di Signoria, poichè allora i Marinari sono tenuti a seguirlo. E se il Padrone per tal mutazione di viaggio venisse a migliorare di nolo, è tenuto ad accrescere altresì i salarj a' Marinari.

Che se il Marinaro farà litigare il Padrone senza giusta causa, è tenuto al Padrone suddetto di tutti i danni, o spese, che da tal lite gli risultassero, e se non avesse con che pagare, può il Padrone farlo carcerare, e tener prigione fino a tanto, che abbia soddisfatto.

Delle Vettovaglie, che debbe dar il patron a' marinari. Cap. 142.

(1) IL Patrono della Nave o del Navilio che fusse coperto, debba dare da mangiare a tutti li marinati tre giorni della settimana carne, ciò è sapete, la domenica, il martedì, e il giovedì; e nelli altri giorni della settimana minestra, e ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Ancora tre volte per ogni mattina, e tre volte per ogni sera li debba far dare vino, e il companaggio debba essere tale come seguita, cioè formagio, o cipolle, o sarde salate, o altro pesce secco. Ancora il Patrone è tenuto dare vino per insino che il vino vaglia quattro ducati d'oro la botte, e ancora se si trovo fichore, lui ne debba fare vino, e se non trova fichore, che costassino a più precio, il Patron della Nave o del Navilio non è tenuto di dare vino: ancora più è tenuto il Patrone della Nave o del Navilio di raddoppiare la razione alli marinari ogni festa principale; ancora debba avere servitori che acconcino da mangiare a' marinari.

SPIEGAZIONE.

IL Padron di Nave, o d'altro bastimento, che abbia coverta, dee provvedere tre giorni della settimana, cioè la Domenica, Martedì, e Giovedì tutti i Marinari di carne; negli altri giorni dee dar loro minestra, e ogni sera il loro companatico consistente o in Cacio, o Cipolle, o Sardelle salate, o altro pesce secco. Tre volte la mattina, ed altrettante la sera è tenuto pure dar loro vino, quando non costi più di quattro ducati d'oro la botte, e in mancanza di questo, se truova fichi, che non importino più del suddetto prezzo, dee farne vino, altrimenti non è obbligato; Ed ogni Festa principale, e solenne dee raddoppiare la razione, o pietanza a' marinari, con aver Cuochi, e Servitori, che apprestino, ed assettino loro il mangiare.

Patrone non è tenuto dar mangiare a marinaro, che non dorma in Nave,
Cap. 143.

(2) PAtrone di nave, o di navilio non è tenuto di dar a mangiare alli marinari, poiche non dormono nella nave o navilio.

SPIEGAZIONE.

A Marinaro, che non dorme in Nave, non è tenuto il Padrone dar da mangiare.

Marinaro non è tenuto di andare in loco pericoloso.
Cap. 144.

PAtrone di nave non debbe mandar marinaro in loco pericoloso, se il marinaro non ci vuole andare, però detto patrone non lo può forzare.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Padron della Nave forzare il Marinaro, acciocchè vada in qualche luogo pericoloso, quando egli non vuole andarvi.

Di prestar marinaro ad altra Nave.
Cap. 145.

(3) PAtrone di Nave non può prestar marinari ad altra Nave o Navilio senza volontà del marinaro. Salvo imperò se il Patron della nave avesse di bisogno di un Maestro, o d'un marinaro, che sapesse far cosa che fusse dibisogno alla Nave: se quelli non lo sapessino fare, li quali in quella nave, o in quel Navilio saranno, quel marinaro ci debbe andare. Imperò non in terra, se non fusse al servizio di quella nave colla qual lui fusse, dice salvo che quel marinaro non fachinasse, nè che portasse fascio nessuno, nè alcun carico al suo collo, od niente che lui fare non dovesse.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Padrone di Nave imprestare ad altra Nave alcun de' suoi Marinari senza il loro consenso, se non se in caso che quella Nave avesse bisogno di un Maestro, o Marinaro, che l'ajutasse in ciò, che que' suoi non sapessero fare, perchè allora il detto Padrone potrà forzarlo ad andarvi, fuorchè quando le Navi fossero in terra, nel qual caso non potrà obbligarvelo, se il Marinaro non si trovasse però sopra la medesima Nave, in cui attualmente serve. Vero è che non può mai essere obbligato a fare il facchino, nè altra cosa, che come al suo usizio non appartenente, non sarebbe tenuto nè meno a fare per la sua Nave.

Di quello, che averà il Patrone degli mercanti per scaricare. Cap. 146.

PAtron di Nave è tenuto al marinaro che quel patto che farà con il Mercante si debba scaricare in alcun loco, in quel modo, che averà da' mercanti, debba dare a gli marinari.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone osservare co' Marinari, e dar loro per lo scaricamento delle mercanzie, tuttociò, e in quella maniera, che avrà accordato co' Mercadanti.

Fatto il viaggio, il marinaro è libero.
Cap. 147.

(4) SE Patrone di Nave piglia altro viaggio, dove la Nave averà scaricato, e il marinaro non ci vorrà andare il Patrone non lo può forzare, salvo che fusse in loco che trovasse marinari, e se non trovasse marinari, è tenuto crescere ol viaggio in quel modo che sarà conosciuto per il nochiero, e per il scrivano di crescere, che la persona guadagnerà più in quello, che in altro. Imperò il Patrone non può disminuire a nessuno del suo salario, e se un uomo valesse più, che il Patrone non credeva al principio, lo debbe migliorare, perche molti uomini da bene si vogliono uscire di una terra percioche non ci sarà conosciuto, e a fine che possa uscire, farà gran mercato di sua persona.

SPIEGAZIONE.

SE il Padrone giunto nel luogo destinato prende, dopo avere scaricata la sua Nave, altro viaggio, e il Marinaro non vorrà andarvi, non lo può il Pa-

(1) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap. 17. sub numer. 5.*

(2) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap. 17. sub numer. 3.*

(3) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap. 17. sub numer. 2. & num. 8.*

(4) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 17. sub numer. 8. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 5. numer. 18. ab eo citat. pro cap. 150. secund. Edit. Gallic.*

Padrone forzare, quando però ci trovasse altri Marinari da servirsi, che non trovandoli, può obbligarlo ad andare, ma è tenuto a crescergli il salario a giudizio del Nocchiero, e dello Scrivano, nè il Padrone può dipoi sminuirglielo, anzi se nel progresso conoscerà, che un'uomo merita più di quello, che non credea da principio, dee accrescergliele.

Quando la Nave si venderà in terra di Christiani.
Cap. 148.

(1) SE patrone di nave venderà la nave o altro, che la potesse vender ad alcuno, che non ci avesse parte, tutto il salario si debbe pagare a i marinari e sono liberi, e se li marinari sono in loco, che non volessino navicare, il patrone, o quello che la nave averà venduta è tenuto di fare le spese a' marinari insino che sieno tornati in quel loco di dove si partirono.

S P I E G A Z I O N E.
Vedi il Cap. seguente.

Quando la nave si venderà in terra d'infideli.
Cap. 149.

(2) SE nave o navilio si venderà in terra d'infideli, il patron del navilio debba dar navilio, e vettovaglia a' marinari insino che siano in terra de' Christiani, dove possino avere ricapito.

S P I E G A Z I O N E
de' sopraddetti due Capitoli.

VEndendosi la Nave a qualcheduno, che non fosse Partecipe, si dee tutto il salario a' Marinari, e restano essi liberi dal servizio. Che se non volessero andar colla Nave, il venditore è tenuto a far loro le spese insin che sieno tornati al luogo, donde prima partirono. E se la Nave si venderà in luogo d'Infedeli, il suddetto Padrone, o Venditore dee provvedere i Marinari di Bastimento, e Vettovaglie finche sieno in terra di Cristiani, ove possano aver ricapito.

Di marinaro che avesse paura. Cap. 150.

SE per ventura sarà accordato marinaro in forma di Cartoiario, che dicesse nell'accordo che ci fusse fatto alcun patto secondo che il patrone della nave, o avesse fatto scrivere con volontà del Marinaro, che se lui fusse timido in alcun loco, e che il detto Marinaro dubitasse d'andarci, il patrone della Nave debba dare la metà del suo salario, e li debba dare vettovaglia insino che sia in loco sicuro. Imperò se farà accordato senza tal patto, il Marinaro è tenuto d'andare in quel luoco, dove il patrone della Nave o del Navilio è tenuto d'andare con gli Mercanti.

S P I E G A Z I O N E.

SE il Marinaro si fosse accordato con patto di non dover andare in alcun luogo, per dove avesse qualche timore, s'ei non vorrà andarvi, il Padrone dee dargli la metà del salario, e vettovaglia, per finche sia in luogo sicuro. Ma non essendoci tal patto, il Marinaro è tenuto ad andare in quel luogo, dove avrà co' Mercanti accordato d'andare il Padrone.

Il marinaro dapoi che s'è accordato col Patrone a che è obbligato. Cap. 151.

(3) DIpoi che 'l si è accordato, è obbligato a ogni segno, come se gli avesse fatto carta per man di notaro, e da quel dì che s'accordò col Patrone è tenuto in ogni loco che vorrà andare chieder licenzia a quello, e s'egli anderà fuora della terra dove starà il terzo giorno, debba aver raunata la sua Robba, e la Nave è in strano paese, ed è obbligato anche di giurare, esser fidele al patrone e leale sì come è scritto nel capitolo, che i mercanti al patrone domandano.

S P I E G A Z I O N E.

DA che si sarà il Marinaro accordato dee onninamente obbedire al Padrone, come se fosse obbligato per man di Notajo, e dimandargli licenza ogni qual volta voglia andare in qualche luogo. E se anderà fuori di quella Terra, dove sarà colla Nave, il terzo giorno debba essere ritornato, se la Nave suddetta sarà in Paese straniero. E di più dee giurare d'esser fedele al Padrone.

A che è obligato il marinaro.
Cap. 152.

(4) E' Obligato in questo, che non si può partire della Nave per nissuna cosa se non per tre, una delle quali per essere patron di Nave, o piloto, per convenzione, e si muore il patrone, o con chi lui averà fatto patto, i beni quali saranno sopra la Nave, o altro legno, i patroni di quelli son obligati pagare a i marinari al tempo convenevole la loro mercede, e di più è obbligato il marinaro a tutte le cose che son necessarie alla nave, verbi gratia andare al bosco, segare legne, a far esarcia, ajutare a barchegiar, a riporre e lavare la robba, andare sempre per acqua, quando lo comandarà il oochiero, e menare da nave tutte le compagnie de' mercanti, a dare lato alla nave, e finalmente a tutti gli esercizj in utilità della nave sono obligati.

S P I E G A Z I O N E.

IL Marinaro non può partirsi dalla Nave, cioè lasciare il servigio, che per tre sole cagioni. La prima per entrare Padrone di altra Nave, o Piloto, la seconda per essersi cosi convenuto, e la terza se muore il Padrone, o colui con chi si sarà accordato: De' beni del quale esistenti sulla Nave, o sovra altro legno deesi da' Padroni di quelli pagare a' Marinari al tempo convenevole la lor mercede.

Dee di più il Marinaro far tutte quelle cose, che son necessarie per la Nave; cioè andare al Bosco, segar legna, far esarcia, ajutare a trasportare, a stivare, e disstivare la roba, andare per acqua ogni volta che lo comandi il Nocchiero, portare i Mercanti a bordo, ajutare a piegare da un loto, o dare alla banda la Nave, e finalmente a tutti gli altri esercizj, che ridondano in utilità della stessa.

Perchè causa il marinaro si può partir della nave dopo che 'l si è accordato col patrone.
Cap. 153.

(5) IL marinaro che averà fatto patto col patron della nave, o altro legno, e sarà scritto e averà dato palmata al patrone o al scrivano, non si può scusare di non andar in viaggio, se non per queste cause, per pigliar moglie, per andar in pellegrinaggio, o se ha fatto il voto avanti che lui si accordasse, se è marinaro di prua per essere penese, o pilotto per esser patron di nave, con questo, che niente si faccia per fraude, o inganno veruno ma lealmente.

S P I E G A Z I O N E.

DOpo essere scritto, e aver toccata la mano al Padrone, cioè di essersi con esso lui accordato il Marinaro, o con lo Scrivano, non si può scusare dall'andare in viaggio, se non per le cause seguenti; Per prender moglie, per andare in pellegrinaggio, o per avere fatto voto innanzi, che si accordasse. S'egli è Marinaro di prua può ricusare di andare al suddetto viag-

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *sub numer.* 8. *& cap.* 22. *numer.* 10.

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *sub num.* 9. *& de Vicq. od Weitsen de Avariis verb. non haberi.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *sub n.* 3. *Cleirac. Jugem. d'Oleron §.* 5. *n.* 2. 6. *& sub num.* 17. *& §.* 8. *n.* 23. *ab eocit. pro cap.* 154. *Consul. secund. Edit. Gallic.*

(4) *Rocc. de navib. & naul. not.* 43. *Cleirac. Jugem. d'Oleron §.* 5. *n.* 2. 6. *& sub n.* 17. *ab eo citat. pro cap.* 155. *Consulat. secund. Gallic. Edit.*

(5) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 12. *num.* 25. *& cap.* 17. *sub num.* 3. *Rocc. de navib. & naul. not.* 43. *Cleirac. Jugem. d'Oleron §.* 5. *sub num.* 17. *ab eo citat. pro cap.* 156. *Gallic. Edition.*

viaggio per salir di grado, come per esser fatto Penese (la cui cura è di stivare, e distivare la roba in nave) se è Piloto, per esser fatto Padrone di nave, con questo che il tutto faccia senza fraude ed inganno.

Del Marinaro che fuggirà. Cap. 154.

(1) SE accasca che il Marinaro si fugga dopo l'accordo, e averà giurato di servire, è obligato a pagare un altro Marinaro simile a lui ancora che quello si accordi con maggiore salario.

S P I E G A Z I O N E.

Vedi il Cap. seguente.

Della emendazione del precedente. Cap. 155.

(2) SI com'è detto nel sopradetto Capitolo quel Marinaro, che fuggirà, dapoi fatto l'accordo è obbligato se sarà preso satisfar quello, che sarà in suo luogo stato preso per il danno che averà ricevuto il Patrone, intendesi quando che 'l Marinaro si fuggirà nel medesimo luogo dove s'accordò, ma non parla il sopradetto, che quando un Marinaro si fugge a quel ch'egli è obbligato, però gli antichi che furono per il mondo l'han voluto dichiarare, a aggiugnere, perche non ne naschi questione. In prima, qualunque Marinaro che fuggirà, in qualche paese incognito s'egli è trovato, lo possa pigliar, ed è obbligato a tutti i danni che per la sua partita averà ricevuto la Nave, e sia il patrone creduto per sua semplice parola, e se quel Marinaro non avesse il modo della satisfazione, sia dato in mano della Giustizia, e ivi tanto stia, che intieramente abbia satisfatto.

S P I E G A Z I O N E

De' sopraddetti due Capitoli.

SE dopo l'accordo fatto, e il giuramento dato di servire, in quel medesimo luogo, dove si è accordato, il Marinaro se ne fugga, è tenuto a pagare, e soddisfare il soprappiù, che potesse importare il salario di un'altro Marinaro messo ed accordato in suo luogo. Ma se fuggirà in Paese straniero, lo potrà il Padrone far arrestare, ed obbligarlo a pagar tutti i danni, che per la sua fuga avrà patiti la Nave, nel che si dovrà stare alla semplice asserzione dello stesso Padrone. E se quel Marinaro non avesse il modo di soddisfarli, lo potrà far mettere in prigione, e trattenervelo fintanto che abbia soddisfatto interamente.

Di rimorchiare altra Nave. Cap. 156.

(3) MArinaro è tenuto, che vadi a tirare nave o navilio per entrar in porto, se il Nocchiero lo comanda; salvo che non fussero loro nimici.

S P I E G A Z I O N E.

QUando il Nocchiero il comandi, è obbligato il Marinaro ad andare a rimorchiare una Nave, che voglia entrar in porto, purche non sia di nemici.

Di robba trovata in mare, e di Marinaro, che vadi a miglia. Cap. 157.

(4) MArinaro è tenuto, che se trovasse alcuna cosa, poiche sarà obligato nella nave che la nave ne abbia tre parti, e i Marinari una, siano assai marinari o pochi, e se sono nel Mare, e vedendo alcuna cosa fusse Mercanzia, o altra cosa senza mercanzia loro, ci debbono andare, se il patrone della nave lo comanda, e debbano avere la parte, come di sopra è detto: il Patrone piglia le tre parti, perche loro mangiano e stanno a suo salario, e se alcun patrone di navilio appigionasse il suo navilio ad altri, quello che ha appigionato il navilio, e fa la spesa debba avere le tre parti; e se quello morirà avanti al termine, che fusse nel navilio, le cose si debbono pagare a quello. Ancora è tenuto il marinaro alla nave se anderà a ragione di miglio, che la debba seguire per insino in capo del Mondo; e se per ventura la nave fusse tornata in quel luoco, dove si partì fatto viaggio, e che non ci tornerà con quelle mercanzie, a che abbia scaricato in altra parte, non è tenuto: Imperò se la nave non avesse scaricato il marinaro è tenuto andar per miglio, e perciò fu fatto questo Capitolo, che molti patroni di nave o di navili sono in debiti, e hanno vergogna di tornare nella patria, e perciocchè averanno paura che non incantino la nave, in questo modo terteriano sempre li marinari.

S P I E G A Z I O N E.

SE il Marinaro troverà qualche cosa, o mercanzia in mare, dappoichè sarà accordato, tre parti di essa toccano alla nave, e la quarta a' marinari, siano pochi o molti, e debbono andarla a prendere vedendola, se il Padrone il comanda loro, dividendola come sopra. Che se il Padrone desse ad affitto la Nave ad un' altro, al Conduttore, poichè fa la spesa per la Nave, spettano le tre parti suddette della roba trovata; come pure se morisse, essendo in Nave, avanti il termine della sua locazione.

Di più è tenuto il Marinaro accordato a ragione di tanto per miglio a seguitar per tutto la Nave; Non però allora quando terminato il viaggio, e scaricato altrove, fosse questa tornata non più con quelle mercanzie medesime nel luogo, o porto, donde già si partì. Che se la Nave non avesse scaricato, il Marinaro è tenuto ad andare tanto per miglio.

Il presente Capitolo fu stabilito affine che molti Padroni, i quali sono indebitati, e si vergognano di ritornare alla Patria per paura, che non sia loro incantata la Nave, non tengano sempre i Marinari.

Costumi di Patrone a marinaro. Cap. 158.

(5) IL Marinaro è tenuto, che se anderà in viaggio, che non debba andare se non in quel loco, dove il Patrone gli averà fatto intendere al principio del viaggio, e se il Patrone vendesse la nave, è tenuto dare nave al Marinaro, con che si possa tornare a fare gli suoi bisogni, a se piglierà viaggio, come sarà andato in quel loco, dove doveva andare, e lui averà scaricato, o desforrato e il Patrone della Nave averà pigliato viaggio, o partito, e sarà in loco, che potrà avere marinari: il Marinaro non gli è tenuto, e il Patrone della nave non lo può sforzare, e se la nave non sarà in loco, che possa avere Marinari, lo debbono seguire, e che siano pagati, come l'altro viaggio, e per ragione dell'altro moltiplicando quanto può portare, e quanto fu l'altro. Questo Capitolo fu fatto, perche la nave perderia suo viaggio, e perciò Nave non può perdere il suo viaggio per Marinari. Imperò se il Patrone della Nave, o del Navilio metterà altro uomo sopra di se, l'accordo non è tenuto da Marinaro a Patrone di Nave, poiche lui si sarà uscito della signoria.

S P I E G A Z I O N E.

IN quel luogo solamente è tenuto il Marinaro d'andare, che gli avrà fatto intendere al principio del viaggio il Padrone, il quale, se vendesse la Nave, è obbligato a provvedere il Marinaro d'altra Nave, con cui possa tornarsene. Che se il Padrone, giunto colà dove avea ad andare, dopo avere scaricato, e dasforato, cioè distivata la Nave, prenderà nuovo viaggio; e partito, o sarà in luogo, ove potrà provvedersi d'altri Marinari, i primi Marinari non son tenuti d'andare, nè il Padron può forzarli. Non trovandone però altri in lor vece, questi debbon seguirlo, con che sieno pagati come nel passato viaggio, a proporzione però del carico, e del nuovo viaggio. Ma se il Padrone darà il comando della Nave ad un' altro, l'accordo fatto tra lui, e il Marinaro non tiene.

(1) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 8. *num.* 22. & 24. & *Jurisd. de la Marine* §. 60. *ab eo cit. pro cap.* 157. *Rocc. de Navib. & Naul. not.* 43.

(2) *Cleirac. Jurisd. de la Marine* §. 60. *ab eo citat. pro cap.* 158. *secund. Edit. Gallic.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *sub n.* 2.

(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 46. *nu.* 11. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 8. *num.* 34. *citat. ab eo pro cap.* 160. *Consul. Gallic. Edit.*

(5) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *sub num.* 8. & *cap.* 49. *num.* 10.

Marinaro come è tenuto fare il comandamento del Signore o del Nocchiero. Cap. 159.

IL Marinaro è tenuto fare tutto commandamento di Patrone di Nave, o di Navilio o del Nocchiero con che non fusse in servizio d'altra Nave, nè d'altro Navilio. Imperò tutto serviziο che appartenga alla Nave è tenuto di fare.

S P I E G A Z I O N E.

IL Marinaro è tenuto a fare, ed eseguire i comandi del Padrone, o del Nocchiero della Nave in tutte cose, che ad essa appartiene, non così per servizio d'altra Nave.

Di Marinaro che farà rissa contro il suo Patrone. Cap. 160.

(1) IL Marinaro che farà rissa contro il suo Patrone di Nave o Navilio, debba perdere la metà del suo salario, e la Robba che avesse nella nave, e debba essere cavato della nave, e se piglierà arme contro il suo Patrone, tutti li Marinari lo debbano pigliare, e ligare, e mettere in carcere e portarlo alla giustizia, e quelli che pigliare non lo vorranno, debbano perdere la robba e il salario, che averanno, o aver doveranno per quel viaggio.

S P I E G A Z I O N E

Vedi el Cap. seguente.

Di Marinaro che tocherà iratamente il suo Patrone. Cap. 161.

(2) IL Marinaro che tocherà per ira il suo Patrone, è spergiuro, e disleale: e debba essere pigliato in persona e perdere quanto avesse.

S P I E G A Z I O N E.

Dei sopraddetti due Capitoli.

IL Marinaro, che verrà a quistione col suo Padrone, oltre al perdere la metà del salario, e la robba, che avesse in Nave, dee essere scacciato dal servizio. E se piglierà l'arme contra l'istesso, tutti gli altri Marinari le debbon legare, e carcerare, per poi consegnarlo nelle mani della Giustizia; E quelli, che non vorran prenderlo, perderanno la robba, e il salario, che avranno, o aver doveranno per quel viaggio. Che se il Marinaro ardisse per collera di dare al suo Padrone, sarà dichiarato come spergiuro, e disleale, e dee essere carcerato, e perdere quanto ha in Nave.

Di Marinaro come debbe comportare il suo Patrone. Cap. 162.

(3) IL Marinaro è tenuto comportare il suo Patrone di Nave, se li dice villania e se gli correrà di sopra il Marinaro lo debba fuggire insino a prua; e debbasi mettere dal lato della catena, e se il Patrone vi passa, lui lo debba fuggire dall'altra parte; e se il Patrono lo seguita dall'altra parte, il Marinaro si può diffendere, pigliando testimonj come il Patrone l'ha seguitato, perche il Patrone non può passare la catena.

S P I E G A Z I O N E.

DEe il Marinaro comportare il Padrone, quando anche lo ingiurj. E se questi gli correrà addosso, dee il Marinaro fuggir da lui, insino alla prua, e mettersi allato alla catena, e seguendolo il Padrone, dee quegli fuggire dall'altra parte. Che se pur tuttavia il Capitano l'inseguisse, allora il Marinaro può mettersi in difesa, pigliando testimonj come il Padrone l'ha seguitato, mentre questi non può passar la catena.

Del Marinaro che scenderà in terra. Cap. 163.

SEnza espressa licenzia del Piloto, o del Scrivano quando che non ci è il Patrone, il Marinaro non può discendere in terra.

S P I E G A Z I O N E.

SEnza espressa licenza del Piloto, e dello Scrivano, quando non vi sia il Padrone, il Marinaro non può scendere in terra, ed è gastigato nella maniera, che si nota qui sotto al Cap. 166.

Di Marinaro che ruberà. Cap. 164.

(4) MArinaro che ruberà Robba, o exarzia, o Mercanzia che fusse nella Nave; debbe perdere il suo salario, e la Robba che avesse nella Nave, e il Patrone lo può pigliare, e mettere in un cieppo, e tenerlo tutto quel viaggio imprigionato, e dapoi se lo vorrà mettere in potere della corte, lo può fare.

S P I E G A Z I O N E.

IL Marinaro, che ruberà in Nave, o roba, o Esarzia, o Mercanzia, dovrà perdere il suo salario, e la roba, che avesse in Nave; E di più il Padrone, può metterlo ne' ceppi, e tenerlo tutto quel viaggio imprigionato, e dipoi consegnarlo, volendo, nelle mani della Giustizia.

Marinaro che getterà vettovaglia accordatamente. Cap. 165.

(5) SE il Marinaro getterà vettovaglia, o vino accordatamente, debbe perdere il salario e la robba che avesse oella nave: e stare a merzede del Patrone della Nave.

S P I E G A Z I O N E.

SE il Marinaro getterà vino, o vettovaglia appostatamente, e di sua volontà, debba pur perdere il suo salario, e la robba, che avrà in Nave, e stare a discrezione del Padrone.

Della pena del Marinaro, che scenderà in terra senza licenzia, Cap. 166.

(6) SI come è stato ditto il Marinaro non può scendere in terra senza licenzia; ma acciò non ne naschi contenzioni, scendendone, i nostri antecessori hanno voluto dichiarare il sopradetto; e porgli la pena, qual sarà, che lui abbia a satisfare tutto il danno, che per la sua scesa, la nave averà patito, e non avendo il modo, sia preso, e posto nelle mani della giustizia, per insino che non averà satisfatto il tutto, a chi è il legno; e se per sorte il Marinaro sarà sceso quivi dove che è il Patrone, per ricevere il suo nolo, o per noleggiar la sua nave, o altra causa che sia il Patron essendo in terra, e se per quella scesa che averà fatto, senza licenzia del Patrone, o del suo luocotenente, averà ricevuto danno il detto Patrone, colui è obbligato a pagar il tutto, e non avendo il modo, come è detto averà da essere punito e castigato. Questo fu fatto perche sono alcuni marinari; li quali troppo si presumeno, e pare loro d'essere di più del Patrone, o d'altro primato: quel che fanno, si pensano sia ben fatto, e acciò tutti si guardino, fu ordinato questo, e chi farà fallo, sarà sopra di lui, sì che tutti cercatanno sempre d'avere buona licenzia; perche possi ognuno vivere in pace, e in carità.

S P I E G A Z I O N E.

NOn può il Marinaro, come si è detto al Cap. 163. scendere in terra senza licenza, e trasgredendo, è obbligato a soddisfare tutto il danno, che perciò avesse patito la nave, ne avendone il modo, sia preso, e posto nelle mani della Giustizia, fin tanto che abbia soddisfatto in tutto al Padrone: E sarà egli punito pur colle medesime pene, ancora che sia sceso, dove si trova il Padrone per qualche suo affare.

Di

(1) Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 12. numer. 24. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 12. num. 6. & Jurisd. de la Marine §. 62. ab eo citat. pro cap. 163. Consul. secund. Edit. Gallic.

(2) Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 12. n. 24.

(3) Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub num. 3. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 12. n. 3. ab eo citat. pro cap. 165. secund. Gallic. Edit.

(4) Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 17. n. 4. Cleirac. Jurisd. de la marine §. 62. ab eo citat. pro cap. 167. Consul. Edit. Gallic.

(5) Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 17. n. 4.

(6) Vid. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 5. num. 1. cit. ab eo pro cap. 169. Consul. Gallic. Edit.

Di marinaro che si spoglierà. Cap. 167.

(1) ANcora Marinaro non si debba spogliare, se non in porto soprastando l'inverno: e se lo farà per ciascuna volta debba essere fusto in mare con una funa per tre volte, e da tre volte in sù debba perdere il salario, e la Robba, che avesse nella uave.

S P I E G A Z I O N E.

NOn dee il Marinaro spogliarsi, se non in porto suernando, e facendole, debba essere per ciascuna volta, legato ad una fune, per tre volte collato in mare. Incorrendo però in questo fallo più di tre volte, deo perdere il salario, o la roba che avesse in Nave.

Come il marinaro si debba partire, quando la nave comintia a caricare. Cap. 168.

(2) ANcora è obligaso il Marinaro, che quando il legno cominciarà caricare, a stare quivi, e non si partire, e stando in luoco pericoloso il legno senza licenzia del patrone, o del pilotto, non si può partire, e partendosi, tutti i danni che patirà la nave è obligato a satisfare.

S P I E G A Z I O N E.

QUando la Nave comincia a caricare dee starvi il Marinaro, e non partirseno, siccome ne meno stando il legno in luogo pericolose, senza licenza del Padrone, e del Piloto, e partendosi, tutti i danni, che patirà la Nave, è obbligato a soddisfarli.

Del Marinaro che vende le sue armi. Cap. 169.

(3) E' Non può vender le sue armi. il Marinaro per in fin tanto, che la Nave non averà fornito il suo viaggio, e vendendole, la pena sta in arbitrio del patrone.

S P I E G A Z I O N E.

NOn può vendere il Marinaro le sue armi fino a tanto, che la Nave non averà terminate il suo viaggio, e vendendole, è in arbitrio del Padrone dargli la pena, che merita.

Come il marinare non debba trar nientę di nave senza licenzia. Cap. 170.

(4) ANcora Marinaro non può niente trarre di nave se non lo mostra al guardiano, o al scrivano, o al nochiere, e se lo fa, debbali essere dimandato per furto.

S P I E G A Z I O N E.

NE può estrarre nulla dalla Nave senza farlo vedere al Guardiano, o allo Scrivano, o al Nocchiero, altrimenti si procederà contro di lui, come se avesse rubato.

Come marinaro non debba dormir in terra. Cap. 171

(5) MArinaro non debba dormire in terra senza licenzia del patrone della nave, e se lo fa è spergiuro.

S P I E G A Z I O N E.

NE dee dormire a terra senza licenza del Padrone, e facendolo, è reputato spergiuro.

Del marinaro che debba dare exartia dinanzi nave e ormeggiare. Cap. 172.

(6) E' Tenuto il marinaro di dare exarcia dinanzi nave, e ormeggiare, o ci sia nochiero, o non ci sia. Imperò non la può cavare se non gli fusse comandato.

S P I E G A Z I O N E.

E' Obbligato il Marinaro a dar esarcia avanti la Nave, cioè assicurarla, ancorarla, o ormeggiarla, siavi, o no il Nocchiero. Non può però disancorarla, o levarla d'ormeggio, senza che egli sia comandato.

Del Barchiere. Cap. 173.

ANcora è tenuto marinaro se fusse barchiere di mettere tutti li uomini in terra, e che vada scalzo, a se non lo fa, o non vuole fare, debba pagar tutte le spese, che l'uomo ne faccia.

S P I E G A Z I O N E.

E' Se il Marinaro fosse Barchiere, cioè Barcajuolo, o capo di Caicco, è obbligato a mettere tutti gli Uomini in terra, e andare scalzo. E se non lo fa, o non lo vuol fare, bisogna che paghi tutte le spese, che altri perciò verrà a fare.

Come che il marinaro è obligato andare al molino. Cap. 174.

QUando che il Patron del legno, o lo scrivano vorrà mandare il marinaro al molino, quello senza far parole, è obbligato, e a tutti i servitj, quali si convengono alla nave.

S P I E G A Z I O N E.

QUando il Padrone, o lo Scrivano vorrà mandare il Marinaro al Mulino, è tenuto ad andarvi, e far tutto quello che si richiede al buon servizio della Nave.

Delle arme di marinaro. Cap. 175.

MArinaro è tenuto di mettere tutte le arme, che averà promesso al patrone nella nave, e se non lo fa, il patrone della nave le può comperare sopra del suo salario, senza volontà del marinaro, e il scrivano ci debba essere presente: e non può vender le sue arme insino che abbia fatto il viaggio: e se lo fa, debbe star a mercede del patrone di nave.

P P I E G A Z I O N E.

E' Obbligato altresì il marinaro di mettere in Nave tutte le arme, che averà promesso al Padrone, e non facendolo, il Padrone le puo comprare a conto del suo salario senza la di lui volontà, alla presenza però dello Scrivano. Nè può venderle se non terminato il viaggio, altrimenti sta egli a discrezion del Padrone, come si è detto nell' antecedente Cap. 169.

Come il marinaro non debba lasciar la nave. Cap. 176.

(7) I Marinari non debbano lasciar la nave stando in viaggio, e si come il legno guadagnerà nel nolo, così i marinari nelle loro paghe.

S P I E G A Z I O N E.

I Marinari non debbano lasciar la Nave nel tempo che ella si trova in viaggio: che siccome la Nave guadagna il nolo, così essi debbono guadagnar le lor paghe.

Come i marinari sono obligati a porre le lastra, e dislastrare della nave, e caricare, e discaricare. Cap. 177.

(8) SOn obligati i marinari a lastrare e dislastrare la nave, e forare, e disforare in quel luoco, donde si partirà la nave, e ogni altra cosa opportuna, e necessaria, e dipoi in quel luogo ella piglierà porto, scaricare le robbe de mercanti tutte, forare e disforare la nave, e caricare e riporre tutte le mercanzie, che sono noleggiate, e discaricare la nave in quel luoco, dove che loro debbano esser scapoli, non siano obligati a discaricare nè dislastrare la nave armeggiare; per il comandamento del patrone, levare l'antenne, il Timona in terra, e in mare, dipoi che sieno liberi; fatto tutti questi servitj.

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *sub numer.* 9. *Cleirac. Jug. d'Oleron* §. 5. *numer.* 5. *citat. ab eo pro cap.* 170. *Consulat. Gallic. edit.*
(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *sub num.* 3. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 5. *num.* 7. *cit. ab eo pro cap.* 171. *Consul. Gallic. edit.*
(3) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *sub numer.* 3.
(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *sub num.* 3.
(5) Vid. *Cleirac.* §. 5. *Jugem. d'Oleron num.* 3. *ab eo citat. pro cap. Consulat.* 174. *Gallic. edit.*
(6) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *sub numer.* 3.
(7) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *sub num.* 3.
(8) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *sub numer.* 3. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 5. *numer.* 7. *ab eo citat. pro cap.* 180. *secund. edit. Gallic.*

S P I E G A Z I O N E.

SOno obbligati i Marinari a lastrare, o dislastrare, stivare, desstivare la Nave, (che è mettere a suolo a suolo le mercanzie a stivare la Nave, o disstivarla) in quel luogo, donde essa si partirà, e fare ogni altra cosa necessaria. Giunti che saranno dipoi in quel luogo, ove prenderà porto, sono pur obbligati a scaricare tutte le robbe de' Mercanti, ormeggiar la suddetta Nave, levar l'antenne, e il timone, gettar l'ancore, e simili cose; dopo di che resteranno scapoli, cioè liberi dal servizio, nè sono più ad altro tenuti.

Come gli Marinari debbano ajutar a tirar fuora la Nave, o altro legno. Cap. 178.

(1) E Più il Marinaro è obbligato, che se il Patron della Nave vorrà mettere in terra il legno, non se partirà per insino che non è in terra, e se non vorrà ajutar a porlo in secco, debba ajutare a ormeggiare; e non facendolo debba pagare tutta la spesa che per sua colpa sarà fatta.

S P I E G A Z I O N E.

DI più volendo il Padrone mettere in terra il legno, sono tenuti i Marinari a non partirsi, finchè non vi sia. E se non vorranno ajutargli a metterlo in secco, cioè tirarlo a terra: sono però sempre obbligati a dargli ajuto per ormeggiarlo; E non facendolo, devono pagare i danni, che non avendo voluto ajutare, avran causati.

Marinaro mandato per il Patrone se fusse pigliato. Cap. 179.

(2) SE alcun Marinaro, che il Patrone della Nave lo mandi in alcun loco, lui ci debba andare, e se sarà pigliato, o ne avesse alcun danno, il Patrone li è tenuto: e se fusse pigliato, il patrone lo debba riscattare. Imperò salvo non lo mandi lontano più di mezzo miglio della Nave, e che fusse in loco manco pericoloso, e sarà pigliato da corsali per forza. Il Marinaro deve aver il salario, come se avesse fatto suo viaggio, ancora è tenuto fare il Marinaro tutto io commandamento d'ogni uomo che il Patrone della Nave o del Navilio abbia messo in suo loco, fin che dura quel viaggio.

S P I E G A Z I O N E.

DEe andare il Marinaro, ove il Padrone lo manderà: se egli ne avesse alcun danno, il Padrone è obbligato a risarcirnelo, e se fosse pigliato, anche a riscattarlo; eccetto se l'avesse mandato non più di mezzo miglio lontano dalla Nave, e in luogo meno pericoloso: che se il Marinaro vien preso da' Corsari per forza, allora il Padrone dee dargli il suo salario, come se avesse servito tutto il viaggio.

Di più il Marinaro deve obbedire chiunque il Padrone avrà messo in suo luogo durante il viaggio.

Di navilio appigionato a prezio certo, a che sono tenuti gli Marinari. Cap. 180.

SE Patrone di Nave, o di Navilio appigionerà la sua Nave, o Navilio a prezio certo, quello che lui averà mostrato al pigionante, quello gli averà da dare per accordo, e sa il pigionante è ingannatore, e li Marinari si accorderanno con lui, e lui non li potrà pagare, il Patrone è tenuto. Guardisi il Patrone del Navilio a chi averà appigionato, e se il Patrone del Navilio noleggierà il Navilio a scarso a prezio certo ad alcuno Mercante, e il Patrone si farà uscito della spesa, e quello, che l'averà noleggiata, la farà, tanto è tenuto il Marinaro a quello che lo Navilio averà noleggiato propriamente, come se fusse patrone: poi che lui paga il salario al Patrone, e a' marinari, e fà le spese, e se il Marinaro aveva alcun accordo con il Patrone del Navilio, di altro viaggio per andare e per tornare, il marinaro non gl'è tenuto. E perciò fu fatto questo Capitolo, che molti buoni uomini vanno per Marinari, e sono Mercanti e onorevoli persone, e venirà alcun uomo, il quale sarà villano, e averà danari, e il buono uomo non vorrà navicare con lui, e per questa ragione il Patrone del Navilio è uscito del Marinaro, e il Marinaro di lui, poi averà noleggiato il Navilio quando sarà noleggiato a scarso, tutti li uomini che dovevano servire il Patrone, debbono servire il noleggiatore, per quello capo medesimo, e se niente perde per tempo, che non potranno recuperare, il noleggiatore, che il Navilio averà noleggiato, non li è tenuto di niente. Imperò che si ajuterà di quello che nel Navilio sarà, se può; e se comprerà alcuna cosa che bisogno fusse al Navilio, al capo del viaggio lo può recuperare, sia exarcia o vettovaglia che gli avanzi, perchè il Patrone del Navilio non li è tenuto nessuna cosa comperare, se non quello che mostrato le averà.

S P I E G A Z I O N E.

APpigionando il Padrone la sua Nave a prezzo certo, dovrà consegnarla al Conduttore in quello stato, che glie l'avrà mostrata; e non potendo questi pagare i Marinari accordatisi con lui, il Padrone è tenuto a farlo: A cui il Marinaro non è obbligato osservare quell'accordo, che potesse aver fatto con lui avanti per altro viaggio, dovendo obbedire, e seguire il noleggiatore, come se fosse propriamente Padrone, quando egli, e non chi diede la Nave a nolo, faccia le spese.

Se avviene che per burrasca qualche cosa si perda della Nave, il noleggiatore non è di niente tenuto al Padrone; anzi se alcuna cosa avrà comprata necessaria alla Nave, sia esarcia, o vettovaglia, che avanzi, a capo del viaggio può il detto noleggiatore ripigliarsela, non essendo il Padrone della Nave tenuto a dargli, o provvederlo d'altra cosa, se non quanto al principio gli avrà mostrato essere sulla Nave.

Di Patrone che promette di portare ciò che non può. Cap. 181.

PAtrone di Nave o di Navilio, che prometterà a' Mercanti di portare quantità di robba o canterato, e non potrà; il Patrone della Nave è tenuto di dare alli Mercanti Navilio, che vaglia tanto e più che il suo; e se costasse più del nolo lo debba pagare, e questo è a libertà delli Mercanti, se lo piglieranno o nò, e il Patrone della Nave si debba accordare con li Mercanti di quello che promesso averà. E fu fatto questo Capitolo, perche molti Patroni di Nave fanno di parola la sua Nave o il suo Navilio maggiore un terzo, o un quarto, che non sarà. (3)

S P I E G A Z I O N E.
Vedi al Cap. seguente.

Del Patrone, che promette di portare quello, che non può. Cap. 182.

IL Patrone della Nave, che prometterà di portare più robba a Mercanti, e non può, è obbligato alli Mercanti, così come nel Capitolo di sopra è detto, i Mercanti debbano tor del prezzo, che si saranno convenuti col Patrone, multiplicando quella Robba che non pottan portare, il presente fu fatto per la medesima ragione di sopra. (4)

S P I E G A Z I O N E.
De' sopraddetti due Capitoli.

SE il Padrone avrà promesso a' Mercanti di portare una certa quantità di robba, o canterate, e non potrà, è tenuto a provvedere i Mercanti di una Nave capace quanto la sua, e maggiore: E se importerà più nolo di quello, che avevano già pateggiato con lui, egli debba pagare il sopragiù ad arbitrio degli stessi Mercanti, co' quali si accorderà pure per quello, che avrà promesso.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub n. 3.*
(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub numer. 3. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 6. num. 2. cit. ab eo pro cap. 182. edit. Gallic.*
(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. sub num. 19. & cap. 38. in. princ. Rocc. respons. 20. num. 6. 8.*
(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. sub n. 19. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 8. num. 23. ab eo citat. pro cap. 185. secund. edit. Gallic.*

promessa. E nel caso che i Mercanti non accettino l' altra Nave più capace, possono scemare il nolo prima stabilito col Padrone della mercanzia gia imbarcata, pel danno, ed interesse di quella, che resterà in terra.

Di robba, che si guasterà sopra coperta. Cap. 183.

(1) PAtrone di Nave, che noleggierà la sua Nave a Mercanti a scarso, o a canterate: se il Patron della Nave metterà o porterà Robba sopra coperta senza volontà e licenzia de' Mercanti, se quella Robba che sarà messa, e portata senza volontà, e licenzia de' Mercanti, se si perderà o si guasterà, ancora che fusse scritta nel cartolario; gli detti Mercanti non sono tenuti della robba che sopra coperta sarà, di far menda a quella robba, che per tale raggione fusse persa o guasta. Imperò il Patrone della Nave è tenuto di restituire, e di dare tutta quella Robba, che per la ragione di sopra detta fosse persa o guasta, o il valore di quella, al Mercante di chi sarà, e se il Patrone della Nave non averà di che pagare, debbasi vender la Nave, che compagno, nè prestatore, nè nessun' altro non ci possono contrastare, nè debbano per nessuna ragione, salvo gli Marinari per loro salario, e se la Nave non bastasse, a il Patrone della Nave avesse beni in altro loco, debbansi vendere tanti, che il mercante sia satisfatto. Però gli compagni non sieno tenuti se non di quello che valerà la parte, che avessero nella Nave, e se il Mercante di chi la robba sarà, averà detto o accordaro con il Patrone della Nave, che solamente che lui gli porti quella robba da stima, se la mette in qualsivoglia loco, che vorrà e questo fusse scritto in libro, o per testimonj, pur che li testimonj non fussino tenuti, ne avessero salario nella Nave. Però il cartolario debbe essere creduto tutta volta, e se il Patrone della Nave porterà la robba sotto quella condizione o patto e quella robba si perderà, o si guasterà, debba essere persa a quello di chi sarà, che il Patrone della Nave, nè gli Mercanti, che dentro la Nave saranno, non sono tenuti fare alcuna emenda a quel Mercante, che la sua Robba averà messa nella Nave, sopra la condizione di sopra detta. Imperò quel Mercante è tenuto al Patrone della nave pagare il nolo, che con lui averà accordato, e tutte le spese, che per quella robba fussino fatte, e questo Capitolo fu fatto, perche Patrone di Nave o di Navilio non debba mettere niente sopra coperta, se non solamente la exarcia, e la sua compagnia, che abbia bisogno, e necessario a servizio della Nave.

SPIEGAZIONE.

DAta che avrà a nolo il Padrone la sua Nave a' Mercanti a scarso, cioè a certo prezzo, e a canterate, se metterà, o porterà robba sopra coverta senza volontà e licenza di quelli, perdendosi, o guastandosi, ancora che fosse scritta al Cartolario, la salvata non entra in contribuzione per la perduta o guasta, ma è tenuto solo il Padrone a pagarla a quel Mercante, a cui ella spetta. E se egli non avrà di che pagare, si dovrà vender la Nave, senza che alcuno possa contrastarlo, salvo i Marinari per li loro salarj: ne bastando la Nave, si vendano tanti altri beni del Padrone, che il suddetto Mercante sia soddisfatto, non essendo i Partecipi tenuti, che per quella porzione, che aveano nella Nave.

Ma quando il Padrone d'accordo col detto Mercante avesse caricate le sudette robbe sopra coverta, e di questo ne costi a dal Cartolario della Nave, o da testimonj degni di fede, se si perdessero e guastaffero, sono a conto di quel Mercante, il quale nientedimeno dovrà pagarli il nolo interamente, e le spese, che per quella robba fossero state fatte.

Di robba messa in fraude che debba essere di essa in caso di Getto. Cap. 184.

MErcante, o Mercanti, che noleggieranno quantità di Robba ad alcun Patrone di Nave o di Navilio, e quella quantità di Robba fusse noleggiata con carta o con testimonj, o in forma di Cartolario. Il Patrone della Nave è tenuto portare quella quantità di robba che noleggiata averà, e se portare non la può, è tenuto, a obligato a quelli Mercanti, che noleggiata la averanno, come al Capitolo 180. è dichiarito, e se il Mercante, o li Mercanti avessino noleggiato con il Patrone della Nave o del Navilio, mille canterate, e loro ne metteranno 1500. o più, o manco, e se con il Patrone della Nave, o del Navilio non avessino accordato, od nella carta sarà contenuto, ne nel Cartolario della Nave, o del Navilio fusse scritto, e li testimonj non avessino udito se non di mille canterate, se quella Nave o Navilio gettasse o gli intervenisse altro caso di sventura, se il Patrone della Nave potrà provare o mostrare che quelli Mercanti abbino messa più robba nella Nave o nel Navilio, che con lui avevano noleggiata, nè nel Cartolario fusse scritta se la nave getterà o patirà alcun danno per conto di quella robba, che con inganno o fraude sarà messa nella Nave o nel Navilio, quel Mercante o Mercanti, che con inganno ci avessino messa quella robba, come di sopra è detto, sono tenuti restituire a quelli altri Mercanti, di chi la robba gettata fusse, o il pretio di quella, e al Patron della Nave o del Navilio, che per colpa di loro avesse avuto, e se quella robba di quelli Mercanti, che tale cosa come di sopra è detto, fatta averanno, non bastasse fare emenda a quelli Mercanti di chi la robba gettata fusse, e ancora il danno restituire, che il Patrone della Nave avesse avuto, e que' Mercanti avessino alcuni beni in alcun loco, quei beni debbono esser venduti per fare emenda a que' Mercanti di chi quella robba che gettata sarà fusse, e per emenda fare al Patrone della Nave, o del Navilio che per colpa di loro avesse avuto; e se li beni di quelli Mercanti che tal cosa avessino fatto, come di sopra è detto, non bastassino a risare quelli altri Mercanti di quella robba che gettata fusse, a ancora per restituire il danno, che il Patrone della Nave o del Navilio ne avesse avuto, se loro sono giunti, debbono essere pigliati, e messi in potere della giustizia, e stargli tanto per insino che loro abbino satisfatto a quelli Mercanti, e al Patrone della Nave o del Navilio tutto il danno, che per colpa di loro avessino avuto e sostenuto, e sia a libertà di que' Mercanti, a del Patrone, li quali qual danno avessino sostenuto per conto di quelli, che tale cosa, come di sopra è detto, avessino fatto, di fare dunanda contra di loro tutto e in tutto, come quelli li quali sotto colore di amicizia portono alcuno a giudizio di morte, e se per ventura la Nave, o Navilio gettasse, nè avesse alcun danno, e il patrone della nave o del navilio troverà quella robba che noleggiata non averanno, sia in sua libertà che la possa mettere in poter della giustizia dove fusse, e se la metterà in poter della giustizia, debbe essere in questo modo partita, che il terzo di quella robba debbe essere del Patrone della Nave, o del Navilio, e gli compagni debbano aver in quel terzo la parte loro in quel modo, che avessino parte nella Nave o nel Navilio, e l'altro terzo debba essere della giustizia, e altro terzo debba essere dato per l'amor di Dio a uomini prigioni, che siano in mano d'infedeli, e se il Patrone della Nave o del Navilio vorrà far grazia a quei Mercanti di chi la robba sarà, che non la metta in potere della Giustizia, sia in libertà del Patrone della Nave, o del Navilio pigliare quel nolo, che egli vorrà, siccome in un Capitolo di sopra è stato detto, perche ogni Mercante si debbe guardare, che non metta robba in Nave, nè in Navilio se già non l'aveva noleggiata, perciocchè per la condizione, che di sopra è detta, non si possa di sopra esser posta.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 28. n. 2. 4. & 6. De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. in foris.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 29. num. 3. & cap. 72. not. 2. Rocc. respons. 26. num. 4. 5.*

SPIEGAZIONE

NOleggiata che avranno i Mercanti per via di scritta, e con testimonj, e in forma di Cartolario una Nave, per caricarvi una certa quantità di roba, il Padrone è tenuto a portarla, e non potendo, è obbligato a' Mercanti in quella guisa, che si dichiara sopra al Cap. 181. Che se i Mercanti l'avranno noleggiata E. G. per mille cantarate, e ne caricassero mille cinquecento, cioè una quantità maggiore di quella che si fosse accordata, a notata al Cartolario, in caso, che quella Nave per sinistra fortuna facesse gette, o incontrasse altra sventura, quando il Padrone possa provare aver qualche Mercante caricata più roba dell'accordate, sarà questi tenuto a rifare al Padrone della Nave tutti i danni, che per conto della suddetta roba avrà patiti, e agli altri Mercanti, se vene saranno, restituire le loro robe pericolate, o sia il suo prezzo.

Se la roba del suddette Mercante, che sarà in Nave, non bastasse a pagar tutti i danni, si debbon vendere i suoi beni, ne trovandosi pur essi sufficienti, deve esser consegnato in mano della Giustizia, e starvi fin tanto che abbia soddisfatto.

Non occorrendo poi alcun sinistro alla detta Nave, se nello scaricare, o in altro modo s'accorgerà il Padrone esservi più roba della noleggiata, sarà in suo arbitrio manifestar quella roba al Fisco, a cui ne spetta un terzo, un'altro terzo al Padrone, e a' Partecipi, a proporzione della parte, che avranno sulla Nave, e l'altro terzo al riscatto de' poveri Schiavi, o pure non manifestandola, sarà in libertà del Padrone di prenderne quel nolo che egli vorrà.

Di acconcio e di exarcia necessaria a nave noleggiata a precio certo. Cap. 185.

(1) NAve o Navilio che sia noleggiata a scarso a precio certo per Mercanti, debba seguire il viaggio come che nella scritta sarà contenuto, e se per ventura la Nave o Navilio stesse tanto nel viaggio, che egli sia bisogno dare acconcio, o che abbia bisono di più exarcia, o che la sua fusse consumata del tutto o in parte, il patrone della nave non è tenuto di dare acconcio ne di rifrescare exarcia, poi che a sufficienzia aveva fatto compimento di exarcia, o di acconcio; e il detto patrone della nave stando nel viaggio non debba niente fare, pur che non avesse mancato di quello che avesse promesso a mercanti, come di exarcia, o di acconcio, perchè già ne aveva fatto compimento il detto patrone; e se alcune cose come sono exarcie, e altre cose necessarie nella nave ci fussino dibisogno, e li mercanti le volessino comperare, loro lo possino fare, e dapoi fatto il viaggio li mercanti possono recuperare quelle cose, le quali saranno nella nave, o nel Navilio per loro comprate, e il patron della nave, o del Navilio non le può ritenere.

SPIEGAZIONE.

LA Nave, che sarà noleggiata da' Mercanti a scarso, cioe per un prezzo certo, dee far quel viaggio, che nella scritta sarà stato convenuto. E se questa durasse tanto nel viaggio, che avesse bisogno di rassettamento, e di esarcia, e di altre provvisioni, non è tenuto il Padrone a provvedernela, benche fusse egli ancora in Nave, purchè non avesse mancato, secondo la promessa di fornirnela per l'avanti. Possono bensì i noleggiatori comprarne, e terminato il viaggio ripigliarsele, come sopra al Cap. 180. *si è stabilito.*

Del tempo, che stesse la Nave noleggiata a precio certo. Cap. 186.

SE Nave o Navilio sarà noleggiatto a scarso, e a tempo deputato, se li detti mercanti la terranno, stando in quel viaggio passato il tempo, li mercanti debbano dare per quel conto alla Nave o Navilio, del tempo che lo terranno più, e se vorrano incominciar altro viaggio, gli mercanti si debbono accordare col Patrone della nave.

SPIEGAZIONE.

E Se la Nave sarà noleggiata parimente a certo prezzo, e tempo determinato, e i Mercanti la terranno in quel viaggio più del tempo convenuto, debbono accrescere il nolo a proporzione di quel tempo di più, che avranno spese nel viaggio.

Di nave noleggiata a canterate, se li mancheranno exarcie. Cap. 187.

NAve o Navilio che sia noleggiato a canterate, se (2) li mancherà exarcia, come sono arbori, o anchore, o timoni, il patrone ne debba comprare, se sarà in loco dove ne possa comperare a precio communale; ciò è sapere, che è tenuto di dare il detto Patrone della nave insino a due precj, che nella terra dove lui si parti costavano, e se per il detto precio non si potesse avere, ciò è sapere, per due tanti, che nella sua terra valeva, non è tenuto di comprare, e se la comprerà, e costasse più delli detti precj, li detti mercanti debbono pagare del loro il sopra più per soldo, e per lira di tutta la robba, e se caso fusse che innanzi, che avessino comperate le dette exarcie avessino tagliata l'antenna per fare timone, o timoniera, o altro legname necessario alla nave per mancamento di exarcie, li mercanti sono tenuti di pagar la detta antenna, e il patrone della Nave debba comperare altra antenna per emenda di quella.

SPIEGAZIONE.

MA se al contrario quella Nave sarà stata noleggiata a tanto per canterate, mancandole nel viaggio esarcia, come alberi, timone, o cose simili, dee il Padrone comperarne insino a doppio prezzo di quel che valeano nel luogo, donde si partì. Che se ne meno con questo si potessero avere, il Padrone non è tenuto a comperarle, ma comprandole, e pagandole anche a maggior prezzo del doppio, il soprappiù di quel doppio prezzo dee pagarsi da' Mercanti a soldo, e lira di tutta la roba, che avranno in Nave. E se innanzi di comprar detta esarcia si fosse tagliata un antenna per fare un timone, o altra cosa necessaria alla Nave, i Mercanti deono pagar quell'antenna, e il Padron della Nave comperarne un'altra in luogo di quella.

Di nave che non potrà fare il viaggio promesso per impedimento di Signoria. Cap. 188.

SE Nave o Navilio di alcuna condizione fusse impedito da Signorie, e non potrà andare in quel loco, (3) dove il viaggio fusse fatto: se il Patrone della nave con li mercanti troverà altro loco per far porto; se il detto luoco fusse più lontano, che il luoco dove lo impedimento sarà, nel quale volevano andare di cento cinquanta miglia, li Marinari debbano seguire detto viaggio senza gionta a loro salario. Imperò se la Nave crescerà del nolo per le dette cento cinquanta miglia, che li Marinari siano cresciuti di loro salario in quel modo che la Nave crescerà di nolo, e se la Nave non cresce del nolo, nè li detti Marinari di loro salario. Ancora più, se la Nave per il detto impedimento avesse a rimanere in uno loco, e scaricare, il quel modo che la nave guadagnerà il nolo, li Marinari guadagneranno di loro salario in quella forma medesima.

SPIEGAZIONE.

E Se la detta Nave fosse impedita da Signoria, cioè forza di Principe, e altre, d'andar nel luogo, dove era indirizzata, se il Padrone co' Mercanti troveranno a far porto, cioè d'andare a trattenersi in altro luogo non lontano di più di 150. miglia, devono i Marinari seguirli senza pretendere aumento alcuno de' loro salarj: Eccetto se la Nave per dette 150. miglia guadagnasse più di nolo, dovendo allora accre-

(1) Vid. *Jo: Laurent. ad ll. Rhod. penes Peckium cum Vinn.*

(2) Vid. *De Vicq. ad Weitsen de avariis verb. deterioris note. Jo: Laurent. ad ll. Rhod. penes Peckium cum Vinn.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. num. 28. & sub numer. 32. Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. ait Jurisconsultus fol. mihi 291.*

accrescere ancora a quegli i salarj. Così se per simile impedimento la Nave avesse a rimanere in un porto, e scaricare, in quella forma, che ella guadagnerà di nolo, si regoleranno i salarj de' Marinari.

Se la nave per impedimento di Signoria non caricherà, e anderà in altra parte. Cap. 189.

(1) SE Mercanti noleggieranno Nave o Navilio per andare a caricare in alcun loco, e quando loro saranno giunti con la Nave o Navilio dove dovevano caricare, ci sarà impedimento di signoria, che nessuno non può caricare nè niente trarre della terra, se gli Mercanti con il Patrone della Nave saperanno altro loco, dove non ci fusse impedimento di Signoria che loro potessino caricare, se il patrone della Nave e gli Mercanti si accordano, il Patrone ci può andare, che marinaro non gli può contrastare, come nel capitolo sopradetto è contenuto: e se gli mercanti non faranno avantaggio per il nolo al Patrone della nave; il patrone della Nave non è tenuto fare vantaggio a gli marinari del loro salario, e quando loro saranno giunti in quel loco, dove loro crederanno poter caricare, e inanzi che gli Mercanti siano spacciati, o la Nave fusse caricata tutta o parte, venisse il detto impedimento, come di sopra è detto, e gli mercanti non potranno fare che loro potessino trarre di quel loco quelle mercantie che loro comperate avessino, e ancora delle altre, che loro volessino comprare, il Patrone della Nave stimolerà gli mercanti che loro lo spaccino, e il Patrone della Nave vederà, e conoscerà, che loro non lo possono spacciare per causa dell' impedimento, che ci sarà, e il Patrone della Nave dimanderà a quelli mercanti il nolo e la spesa che lui ci farà, o che lo spaccino, gli Mercanti non sono tenuti al patrone della nave pagare il nolo in tutto, nè in parte: perciocchè non è colpa di loro, che impedimento è di Signore: perche a impedimento di Dio e di Signoria non può nessuno niente dire, nè contrastare: e se gli Marinari dimanderanno il salario al Patrone della nave, non è tenuto dare, perchè lui non guadagna il nolo ancorchè gli Marinari ci abbino assai fatica avuto, perche il patrona ci ne ha messa più di loro, che non consumano che loro medesimi, e la nave si consuma, per le spese grande che fa. Imperò li mercanti sono tenuti al patrone della Nave di pagare la metà di tutte la spese, che lui avesse fatte, e sia creduto per suo giuramento, e li mercanti sono tenuti pagare senza contrasto, e niente altro non son tenuti di dare, se non come di sopra è detto: se già loro non gli volessino fare alcuna gratia, per rispetto della fatica, che il patrone avesse sostenuta. Salvo imperò se quando li mercanti noleggiarono la detta nave, il Patrone della Navè, e gli Mercanti sapeva quel impedimento, avanti che la Nave si noleggiasse, e perciochè loro saranno volonterosi di andare a guadagnare, e crederanno far tanto, che loc ci potranno caricara con alcun presente che loro faranno alla Signoria, e quando saranno in quel loco, che infra loro sarà accordato dove loro doveranno caricare, e per nessuna ragione potranno far che ei possono caricare, nè niente trarra di quel loco, li Mercanti non sono tenuti niente dar al Patrone della Nave per le spese che fatte avesse, nè di emenda fare de' danni, nè delli sconci, che ne avesse sostenuti, perciocchè il Patrone della nave sapeva quello impedimento, come li mercanti, e per questa ragione li mercanti non sono tenuti pagar nolo, nè spesa, nè danno, che il patrone avesse fatto, o sostenuto. Ma se li Mercanti sapevano quell' impedimento innanzi che loro noleggiassino la Nave, e il Patrone della Nave non lo sapesse, se il Patrone può provare, e mettere in vero che li mercanti sapevano quell' impedimento innanzi che loro noleggiassino la Nave, li Mercanti sono tenuti dare e pagare al patrone della Nave tutto il nolo, e tutta la spesa, che infra loro fusse accordato e che il patrone della Nave ne avesso fatta, e il patrone è tenuto a marinari di dar tutto il salario, che promesso li avea, come s'avessino fatto il servizio di tutto il viaggio; e che il patrone ne avesse tutto il suo nolo. Imperò qualunque patto che il patrone della Navè facesse con gli Mercanti, in quel patto debbano essere gli marinari. Ancora più, se il patrone della nave sapeva quell'impedimento innanzi che lui noleggiasse la Nave a quelli Mercanti, e li Mercanti non lo sapessino, se gli Mercanti lo potranno provare, e in vero mettere, il Patrone della Nave è tenuto a Mercanti restituire e dare tutto il danno, e tutta la spesa, e interessi, che li Mercanti avessero sostenuto per colpa del Patrone della Nave, che sapeva l' impedimento, e non l'aveva detto, nè dimostrato. Ancora è tenuto il Patrone della Nave alli Marinari pagare il salario, che lui promesso avea. Se però li detti marinari non sapessino quell' impedimento innanzi che col Patrone s' accordassino, e se li marinari sapevano quell' impedimento, il Patrone della Nave non è tenuto niente dare, nè pagare di loro salario: e tutto questo che di sopra è detto debba esser fatto senza frande e senza inganno.

SPIEGAZIONE.

SE arrivata nel luogo destinato non potesse la Nave per qualche impedimento di Signoria caricare, o i Mercanti col Padrone si accordassero di andare in altro luogo, ove un tale impedimente non fosse, i Marinari non possono contrastarlo, nè il Padrone e tenuto ad accrescere perciò loro il salario, se i Mercanti non accrescono a lui il nolo. Ma se innanzi che i Mercanti fossero sbrigati, o la Nave fosse in tutte, o in parte carica, sopravvenisse il dette impedimento, o i Mercanti procurassero di sbrigare il Padrone, o non potessero, siccome non sono tenuti essi a pagargli il nolo, nè in tutto, nè in parte, così egli non è tenute a pagare il salario a' Marinari. Debbono però i Mercanti pagare al Padrone la metà delle spese, che col suo giuramento affermerà aver fatte in questo viaggio, e possono riconoscerlo anche di qualche cosa di più.

Se al tempo però del contratto del noleggio tanto il Padrone, come i Mercanti sapevano questo impedimento, non sono tenuti a pagare al Padrone nè nolo, nè spesa veruna. Se però il sapevano solo i Mercanti innanzi del noleggiamento, e il Padrone lo provi, debbon pagar tutto il nolo accordato, e lo spese fatte, e il Padrone dee dare il salario a' Marinari, come se dette impedimento non ci fosse stato: ma a qualunque patto, che faccia il Padrone co' Mercanti, si debbone acquietare i Marinari.

Che se si provasse che sole il Padrone lo sapeva, è tenuto questi a rifare a' Mercanti tutti i danni, spese, e interessi, che avessero per detta ragione sofferti, e pagare i lor salarj a' Marinari, se essi non sapeano un tale impedimente innanzi che col Padrone si accordassero.

Se poi si proverà finalmente, che lo sapessero solo i Marinari, non potranno eglino in pena pretendere salario veruno. E tuttociò, che si è detto, debba esser fatto senza frande, ed inganno.

Di patrone che nolleggierà a pretio certo, come è tenuto a Marinari. Cap. 190.

PAtrone di Nave o Navilio che averà noleggiato il Navilio a pretio certo ad alcun uomo, il Patrone della Nave debba guardare a chi lo noleggierà, che se quelló non può pagare: i Marinari perderiano i loro salarj: che uno barattiere o ingannatore si trova più tosto con un' altro, che non sa con uno uomo da bene: perche il Patrone del Navilio ci potria trovare barattiere, che noleggierà il suo Navilio ad alcun' uomo, e dipoi ci metterà un ingannatore, che quando il Marinaro avesse servito il suo tempo, o assai, saria quello nascondere o fuggire, e il Marinaro perderia il suo tempo per il patrone della Nave, che saria in debito del Navilio, e perciò per quello che fuggirà, o morirà, il Navilio sia tenuto pagare i Marinari per quello che loro avessino servito: e il Navilio è in quel modo delli Marinari: e se l' uomo non trovasse beni del sopra detto nolleggiatore, il quale sarà fuggito, o morto, o nascosto, e se caso sarà che il Patrone della Nave o del Navilio, avesse

(1) Vid. *Cepparell. tom. 2. resol. 159. sub numer.* 24. *& 11. Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. ait Jurisconsultus fol. mihi* 293.

fatto fare per inganno a quello che si avesse prestato o che non fusse in debito, o che morisse il patrone della Nave, quello che la Nave comanderà, debba pagare li marinari, perchè il marinaro non può perdere il suo salario, per fuggitore, nè ingannatore, nè per prestatore, nè per morte di patrone.

SPIEGAZIONE

AVendo il Padrone data a nolo a prezzo certo la Nave, come per esempio, a mille ducati per viaggio, se il noleggiatore, che si sarà preso l' assunto di far le spese, fuggira, o morrà senza aver pagato i Marinari, non vi restando beni di quello, dee pagarli la Nave; Perciò o fuggendo il noleggiatore, o morendo il Padrone, sempre quegli, che comanderà la Nave, dovrà pagare i Marinari, come sopra al Cap. 180. *si è stabilito.*

Come patrone debba andare nel viaggio, se non per certi casi. Cap. 191.

PAtrone di Nave o di Navilio che avesse nolleggiato la sua nave, o navilio a Mercanti o ad altri, non si può estrahere di andare al viaggio in persona: se già non fusse accordato nel cominciamentn quando noleggiò la nave alli Mercanti, e se rimarrà del viaggio senza volootà de mercanti, lui è tenuto di emendare, e restituire tutto il danno che gli detti Mercanti ne sosterrano in quello viaggio, il quale loro avessino sostenuto per colpa del patrone, che rimasto sarà: e se il patrone della Nave rimarrà del viaggio con volontà de' Mercanti, il patrona non è tenuto di tutto il danno che loro ne avesero. Imperò lui è tenuto mettere nella nave un'uomo in luoco di lui, che sia tenuto a detti mercanti a tutti gli patti che lui fosse obligato, a quell' uomo che lui ci metterà, sia a volontà del nochiero, e il oochiero è tenuto a Mercanti per giuramento che fatto ha, di dire verità, sa quello uomo sarà sufficiente di tener luoco di patrone, e se sufficiente non fusse, il patrone della Nave è tenuto metterci altro, che sia sufficiente in loco di lui. Imperochè il patrone di Nave può stare d' andare in viaggio per quattro cose, cioè per infermità: per pigliare moglie: per andare in peregrinaggio, ma che ne avese fatto voto innanzi che noleggiasse il Navilio: o per impedimento di Signoria. E ogni una di queste cose di sopra dette siano fatte senza fraude, e nientedimeno per tutte queste cose disopra dette non debba restare, che oon abbia a mettere un'uomo, come disopra è detto. E questo capitolo fu fatto, perciochè molti mercanti noleggiano la sua robba a quello patrone di nave, per amicizia che averanno con lui: o per gran bontà che l'uomo glie ne averà detta, e se il mercahte sapeva che il patrone della nave dovesse rimanere del viaggio, lui non li averia noleggiata la sua robba, nè messa nella Nave: se lui li sapesse tornargli più che non gli doveva dare di nolo.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone dopo aver data a nolo la sua Nave a' Mercanti, o ad altri, non può ritirarsi dall' andare al viaggio in persona, se quando si fece il noleggiamento, non si fosse altrimenti accordato; e se si rimarrà contra la volontà de' Mercanti, dee rifar loro tutto il danno, che in quel viaggio, per lo suo trattenersi, eglino avessero sostenuto: non così però se di lor consenso si fosse fermato. Ma in questo caso è tenuto il Padrone a mettere un uomo in suo luogo sulla Nave, il quale sarà obbligato co' Mercanti a tutti que' patti, a' quali sarebbe obbligato il Padrone andando egli stesso. Ed un tal uomo si metta di consenso del Nocchiere, il quale per suo giuramento dee affermare ch' egli è sufficiente, poichè non essendo tale, dovrà provvederne d' un' altro.

E benchè il Padrone possa, rimossa ogni fraude, per quattro cagioni scusarsi d' andare al viaggio, cioè, per infermità, per prender moglie, per andare in Pellegrinaggio, quando però ne abbia fatto voto innanzi di noleggiare la Nave, e per impedimento finalmente di Signoria, contuttociò è sempre obbligato a porre in sua vece un altro come sopra.

Di nave che per fortuna o per altro caso ha da dare a traverso in terra. Cap. 192.

NAve o Navilio che abbia a dare a traverso in terra per fortuna di mal tempo, o per qual si voglia altro caso, il patrone della Nave o del Navilio debba dire e manifestare in quel ponto, e in quell' hora a mercanti in presenzia del scrivano, del nochiere, e de Marinari. Signori non ci potiamo nasconderc che noi non abbiamo a dara io terra, a io diria in questo modo, che la Nave andasse sopra la robba, a la robba sopra la nave; se gli Mercanti lo concederanno tutti, o la maggior parte, e la Nave anderà a traverso in terra, e si rompa, o pigli alcun danno, quella Nave o Navilio, al quale questo caso o questa sventura sarà intervenuta, debba essere stimato e posto in prezio di quanto valea innanzi che detta Nave o Navilio andasse io terra, infra i Mercanti di chi la Robba sarà che si fusse salvata, e il patrone della Nave o Navilio: se infra loro si potranno accordare, se non debba esiere messo quel contrasto, che infra loro fusse per conto della stima o valore della Nave o Navilio, al quale tale caso come di sopra è detto, fusse intervenuto in potere di due buoni uomini, che sappino a siano dell' arte del Mare: a qual si vuola cosa che quelli ne diranno o faranno: quello na debba essere fatto e detto, a se la Nave o Navilio si romperà, debba la Robba che ristorata sarà dare al patrone del Navilio tutto quel prezto che infra loro sarà accordato, o quello che quelli due nomini buoni in potere de quali si fusse messo ne avessero detto, o ne diranno, o dechiareranno. Imperò tutta la exarcia a tutto quello che si restaurerà della nave o Navilio, al quale tale caso fusse intervenuto, debba essere stimato, e messo in prezio, e quello prezio debba esser cavato di quel prezio di quella nave o navilio, che rotto si sarà: cioè del prezio che infra li mercanti di chi la robba ristorata sarà, e il patrono della nave, o navilio fusse accordato, o tutto, a in tanto come quelli due buoni uomini avessino detto, e il patrone della Nave debba riceverlo per quel pretio, che della nave debba avere, e se lui pigliare non la vorrà, sia messa ad incanto chi più ci darà quello l'abbia. Imperò tutta via debba avere il Patrone della nave quel pretio che messo sarà alla nave, e se per ventura la nave non si romperà, ma patirà o piglierà alcun danno, il Patrona della nave è tenuto di mettere parte in quel patimento, o in quello danno, che la nave e navilio ne avesse avuto per tutto quel pretio, che la nave o navilio fusse stimata per soldo o per lira, come la robba che ristorata sarà, e in tutta la spesa che costassa quel consumamento, o quel danno che la nave o navlio avesse avuto. Imperò se il Pattone della nave dirà, che la nave vadi sopra la Robba che si restaurerà, e gli mercanti lo concederanno, e il Patrone della nave non agerminerà o unirà la nave con la robba, se la nave anderà in terra, e piglierà alcun danno, tutto il danno, che la nave piglierà, debba mendare quella robba che si salverà, che il Patrone della nave non è tenuto metterci niente, perciocchè la nave oon si sarà germinata con la Robba, e perciocchè li Mercanti lo averanno concesso, e se la nave si romperà, questo non bisogna dire, nè capitolare, perciocchè nel Capitolo di sopra detto è dichiarito, e certificato. Imperò se li Mercanti diranno e manifesteranno al Patrone della nave o del navilio, che le robbe per se rifaccino a quelle che si ristoreranno, a al Patrone della nave lo concederanno tutti o la maggior parte, la Robba persa debba esser contata sopra la ristorata, per soldo a per lira, e il Patrone della nave è tenuto metterci tutto il pretio cha avesse avuto in emenda della nave alla robba persa, come fa la Robba ristorata per soldo e per lira, e se per ventura nella Nave non fusse mercante alcuno, il Patrone debba e può essere Mercante in quel caso e in quel punto, e tutto quello che sarà: che lo faccia con consiglio del nochiere, del scrivano, e de' Mari-

---

[1] Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 76. §. *il caso. De Casareg. disc.* 19. *n.* 2. 6. 8. & 13. & 18. *Rocc. de navib. & naul. not.* 60. *de Vicq. ad Woitsea verb. per modum turbe, & verb. holcadibus de Avoriis.*

Marinari, e se il patrone della Nave sarà come è detto, debba essere tenuto per fermo, come se tutti li mercanti ci fussino, o come se tutte le Robbe fussino le sue.

S P I E G A Z I O N E.

Giudicando il Padrone, per evitare un male maggiore, che sia bene far dare la Nave in terra a traverso, è tenuto darne avviso a' Mercanti, se vi saranno, alla presenza dello Scrivano, e del Nocchiero; e se tutti, e la maggior parte di loro vi concorreranno, e la Nave sarà fatta dare in terra, e si rompa, o abbia alcun danno, debba essere stimate, quando non si accordin fra loro, da due Periti (al giudizio de' quali si dovrà stare) e rifatto suddetto danno al Padrone sulla roba salvata. Con dichiarazione però che tutta l' esarcia, e tuttociò che si sarà della Nave salvato, e che sarà rimasto, debbasi pure estimare, e dedursi da quel prezzo, che sarà estimata la Nave, secondo quel che valeva avanti che si rompesse, e se il Padrone non vorrà riceverla in suddetto conto di deduzione, si dovrà detta esarcia, e il rimanente della Nave salvate incantare, e deliberare al più offerente. Nel casu però che la Nave non si fosse rotta, ma avesse avuto solamente qualche danno, il Padrone vi dovrà concorrere per la sua parte, cioè a soldo e lira, per quanto importerà la Nave salvata, conforme dee contribuire la roba parimente salvata.

Però se il Padrone, quando col consenso de' Mercanti avrà mandata la Nave a traverso, si sarà spiegato, che la Nave vada sopra la roba, cioè che il danno della Nave vada a conto di tutta la roba che si salverà, e non avrà aggerminata la Nave colla roba, cioè non avrà anche detto, che il danno, che avrà la Nave vada a conto tanto della Nave, come della roba, e a ciò non avranno dissentito i Mercanti, allora in tal caso tutto il danno della Nave lo dovrà rifare la roba, ed il Padrone non è tenuto per la Nave a contribuzione veruna. La roba altresì che sarà salvata dovrà contribuire per soldo, e lira al danno della roba perduta, ed il Padrone sarà tenuto ancora a contribuirvi per tutto il prezzo, che avesse avuto, o dovesse avere per rifacimento dello danno della sua Nave, nello stesso modo, che de contribuire la roba salvata.

E in tutti i casi, che si è parlato de' Mercanti, che fossero in Nave, s' intende che, quando questi non vi fossero, il Padrone debba, e possa supplire in vece di essi assenti, e rappresentare la loro persona, purchè tutto quello, che dovrà fare, il faccia sempre con germinamento, cioè col consiglio del Nocchiero, dello Scrivano, e de' Marinari, e tuttociò, che in questa guisa farà, debba esser tenuto per valido, come se vi fossero in Nave tutti i Mercanti; e come le robbe fossero sue.

Di nave caricata, che darà a traverso in terra. Cap. 193.

(1) SE alcun patrone di Nave o di Navilio avesse caricata la sua Nave o il suo Navilio di Robba di mercanti, per andare a scaricare in alcun loco, il qual loco sarà già accordato infra lui e li mercanti di chi quella Robba fusse, e andando in quel viaggio li interverrà caso di sventura, che ne anderà in terra, e se la Nave o Navilio si romperà o piglierà alcun danno, debbali essere fatta emenda come infra lui e li Mercanti fusse accordato inanzi che la Nave o Navilio andasse in terra, e se il Patrone della Nave o Navilio domanderà il nolo, debbali essere dato se quantità di Robba si fusse ristorata, e se non si sarà niente ristorato, nessuno non è tenuto niente pagare, poiche tutta la Robba si sarà persa, e se quantità di Robba si ristorerà, e lui dimanderà il nolo della Robba ristorata come della persa, debbali essere pagato in quel modo che la Robba avesse portata, e lui è tenuto ajutare di emendare quella Robba che sarà persa per tanto come avesse ricevuto di nolo, per soldo e per lira, come farà quella Robba che sarà ristorata, e se il Patrone della Nave non dimanderà nolo se non della Robba che sarà ristorata, ne lui piglierà, lui non è tenuto agiutare di emendare quella Robba, che sarà persa, poi che nolo alcuno non averà avuto; ciò è da intendere per il nolo, e se per ventura infrà il Patrone della Nave o Navilio a li mercanti non fusse accordo, ne patto alcuno, quando la Nave o Navilio darà in terra, se la Nave o Navilio si rompe o piglia danno, li mercanti non gli sono tenuti di emenda fare, poi che nessuno patto nè accordo non fusse fatto infra loro: se già gli mercanti non gli volessino fare alcuna grazia. Imperò sono tenuti di pagare il nolo della Robba che si sarà ristorata, per tanto come lui portata l' avesse: e se per ventura infra il Patrone della Nave o Navilio e li mercanti avesse accordo o patto alcuno: gli Mercanti sono tenuti di emenda fare in quel modo che l' accordo o patto fusse fatto infra loro, e il patrone della Nave o Navilio può, e debba ritenere di quella Robba di quelli Mercanti tanta, insino che li sia bastante a quella emenda, che li mercanti li fussino tenuti fare, e ancora di più, perciocche lui non abbia andare dietro loro per il suo medesimo, e questo non gli può nessuno nè debba contrastare, e il patron della Nave o Navilio non è tenuto pigliar sicurtà, o pegno di altra Robba salvo di quel proprio che lui averà portato: se lui non vuole, nè Signoria, nè nessuno altro lo debbe forzare nè può se lui non se ne contentasse.

S P I E G A Z I O N E.

PErcotendo per qualche sinistro in terra la Nave, la roba ristorata, o salvata non è tenuta a pagare il danno della Nave, quando ciò non sia stato convenuto, come di sopra è detto. E se tutta la roba è perduta, nessuno de' Mercanti è tenuto a pagare il nolo al Padrone. Debbono bensì pagargli il nolo della roba salvata, ed ancora, quando il pretenda, della perduta, purchè allora metta in contribuzione tutto il nolo per pagare la detta roba perduta. Ma se vi fosse alcun patto tra loro, i Mercanti sono obbligati, secondo l' accordo fatto, a rifare i danni al suddetto Padrone, il quale può ritenersi, finchè sia pagato, parte della roba salvata, nè può essere astretto da verun Giudice a prendere altro pegno, che queste.

Di scaricare parte con bonaccia, e parte con fortuna. Cap. 194.

SE alcuna Nave venisse a scaricare in alcun loco, (2) e verrà con bonaccia o con fortuna, se la Nave o Navilio venisse con bonaccia, e scaricherà quel giorno una quantità di Robba a buona derata, e la notte, e il giorno si metterà fortuna: e l' altro giorno costeranno di scaricare la metà più o le due parte, che non faceva il giorno che lui incominciò a scaricare, que' Mercanti di chi fusse quella robba, che sarà scaricata a buona derata, non sono tenuti di niente mendare a quelli Mercanti; di chi sarà la Robba che se scaricherà più cara, se già infra loro non fusse fatto accordo quando cominciorno a scaricar che l' una Robba ajutasse all' altra se più costasse di scaricare: perciocchè interviene a ogn' uno di aver mercato o carestia. Ancora più si come la Nave o Navilio avesse scaricato una quantità di Robba che avea portata, si mettesse fortuna di mare tanto grande, che la Robba che sarà rimasta per scaricar, si perderà, quella Robba che sarà scaricata non è tenuta di niente emendare a quella, che è persa, se già gli mercanti di chi quella Robba fusse non fussero accordati che l'una Robba ajutassi l' altra, e se nella Nave Mercante alcuno non ci fusse, e il patrone della nave o del Navilio, germinerà, o unirà l' una Robba con l' altra, debba esser tenuto per fermo come se tutti li Mercanti ci fussino, o come se tutta la Robba fusse la sua, che sua è, poichè la tiene in comando, e se la Nave o Navilio, si perderà o piglierà alcun danno, a il patrone della Nave o Navilio, e li mercanti la germineranno o uniranno la Robba con la nave o

Navi-

(1) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap. 34. in princ. & cap. 35. in princ. De Casareg. disc. 29. num. 2. 6. 8. & 13. & disc. 22. num. 44. 45. & 49. Rocc. de navib. & naul. not. 60. & de assecurat. not. 70. Idem respons. 24. nu. 10. Capyc. Galeot. controv. 69 par. 2.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap. 27. sub num. 7. & cap. 76. in princ. & cap. 80. notab. 1. De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. non haberi.*

Navilio, e la nave o navilio con la Roba si perderà, quella Robba che si restaurerà debba ajutare a emendare la Nave o Navilio, in quel modo che li patti saranno infra loro accordati, e se patto, ne accordo alcuno non ci fusse, chi perso se averà, perso si abbia, se nella Nave o navilio non fusse mercante nessuno, il patrone della Nave la germinerà o unità la Nave o navilio, e la Robba, con consiglio di tutto il communale della nave o della maggior parte, debba esser tenuto per fermo come se tutti ci fussino, come di sopra è detto. Imperò se il patrone della nave o navilio non lo farà con consiglio di tutto lo communale della nave, o la maggiore parte, non debba avere valore, perche ogni patrone di nave o di navilio si debbe guardare come farà sue facende, e come nò, perciochè quello che lui farà, che lo facci in forma che sia tenuto per fermo.

S P I E G A Z I O N E.

SCaricando una Nave in bonaccia parte delle robe con poca spesa, se poi per causa di cattivo tempo dovesse scaricar l'altre con maggiore spesa, la roba prima scaricata non contribuisce alla spesa della seconda, non essendo pattuite in contrario.

Parimente, se scaricata parte delle merci la Nave per simil disgrazia si perdesse, la roba scaricata non contribuisce a pagare la perduta; eccetto se il Padrone col consenso de' Mercanti, o di tutto il Comunale della Nave, avesse per innanzi aggerminata una roba coll'altra, e tutta la roba colla Nave, nel qual caso la roba salvata contribuisce a pagar la perduta, e il danno ancor del Vascello.

Di robba bagnata per colpa di barchieri. Cap. 195.

BArchieri o uomini di marina, che caricheranno o scaricheranno nave o navili loro, debbono caricare, e discaricare bene, e diligentemente, perche la Robba non si possa bagnare, nè guastar, nè perder per colpa di loro, e se la Robba si bagnasse, o guastasse, o si perdesse senza colpa di loro, non sono tenuti a nessuna emenda fare a quelli Mercanti, di chi quella Robba bagnata guasta, o persa fusse: poiche per colpa di loro non si sarà bagnata, o guasta, o persa. Ancora più se loro caricheranno Robba o scaricheranno, e le Manile, cioè le corde di quello fascio, o balla, o fardello, che loro caricheranno o scaricheranno li rimanerà nelle mani, e loro mostrare o provare lo potranno, se quel fascio, o balla, o fardello, o qual si voglia Robba che fusse, a chi le corde saranno mancare, si bagnerà, o guasterà, o si perderà, loro non sono tenuti di alcuna emenda fare a quel di chi quella Robba fusse, alla quale le corde fussero mancate. Imperò se al caricare, o al scaricare si bagnerà alcuna Robba, o si guasterà, o si perderà per colpa di loro, sono tenuti di tutta questa Robba emendare a quello, di chi fusse, e se loro non averanno di che lo possino emendare, il barchiere di chi la barca sarà ne è tenuto se avesse alcuni beni di chi lo possa fare, se non debba esser pigliato, e messo in prigione e stare insino ch'abbia satisfatto a quelli Mercanti di chi quella Robba fusse che per colpa sua o de uomini, ch'egli averà messo nella sua barca, o che per lui ci saranno, se sarà bagnata, o guasta, o persa perciochè lui piglia tanta buona parte del guadagno che quelli uomini fanno con la sua barcha, come loro medesimi, e ancora assai più, ed è ragione che chi parte vuole dello guadagno, parte debba avere della perdita. Perchè ogni barchiere si guardi si debba guardar che uomini metterà nella sua barca, e quali nò, che se quelli uomini faranno bene lui ne averà la sua parte, e se gli detti uomini faranno male, tutto tornerà sopra di se, che sarà Signore. Perciochè nessuno non fida niente a quelli uomini, se non solamente a lui che è Signore, perciò come nessuno non sa quelli uomini chi sono, ne chi nò, perchè ogni barchiere si guardi come è di sopra detto.

S P I E G A Z I O N E.
Vedi il Cap. seguente.

Di barchiere che piglierà a prezio certe caricare o scaricare. Cap. 196.

SE alcun barchiere, o giovane di marina, piglierà a (1) caricare o scaricar a pretio certo, loro sono tenuti caricare, e scaricare bene e diligentemente, come più presto potranno, e se loro faranno bene, e diligentemente come di sopra è detto, gli Mercanti, o il Patrone della Nave per li Mercanti, sono tenuti pagare tutto quello che promesso averanno, che in niente non debbono contrastare, e se loro contrasto alcuno ci metteranno, e li barchieri e giovani sopradetti ne avessino a fare spesa, o sosteranno alcun danno, li Mercanti, o il Patron della Nave per li Mercanti sono tenuti restituire e dare tutta quella spesa o danno o sconzio, che per colpa di loro avessino avuto, e questo sono tenuti di fare li sopradetti Mercanti, o il Patrone della Nave o Navilio per loro senza contrasto se tutti loro averanno fatto il servizio, come di sopra è detto. Imperò se li detti mercanti, o il Patrone della Nave o del Navilio, ne patirà alcun danoo, o ne averanno a fare alcune spese per colpa delli sopradetti barchieri. Perciochè loro non averanno caricato come promesso aveano: tutto quel danno, e quel sconzio e quelle spese che quelli Mercanti o il Patrone della nave o del navilio per loro avessino avuto, e per colpa delli detti barchieri fusse stato: sono tenuti dare e restituire a quelli Mercanti, o al Patrone della nave o navilio tutto il danno e spese, che per colpa di loro avessero fatto senza contrasto, e se loro non hanno di che possino restituire, ne emendare, e sono giunti, debbono esser pigliati, e messi in potere della Signoria, e stare tanto in prigione, insino che abbino satisfatto a quelli mercanti, e al patrone della nave o navilio, tutto quel danno, che avessino patito per colpa di loro, o che s'accordino con detti mercanti, o con il detto patrone della nave o navilio per loro.

S P I E G A Z I O N E
De' sopradd. due Capitoli.

SE caricando, o scaricando il Barchiere, e Barcajuole, cioè Capo di caicco, la Nave, la roba si bagnasse, o perdesse, non è tenuto a rifar danno veruno a' Mercanti, quando ciò non sia avvenuto per colpa sua, o di quelli, che condurrà seco a suo servizio nel suo caicco; E. G. se si fossero strappate le manile, cioè ammagliature, e corde della balla, o fardello, e fosse questo caduto in mare, o guastato, allora non è tenuto a danno veruno. Se poi si bagnerà per colpa loro, sono obbligati al danno, e non avendo essi con che soddisfarlo, a tutto è obbligato il suddetto Barchiere, il quale può esser messo in mano della Giustizia in sin che paghi. Ma usando il Barcajuole ogni diligenza co' suoi uomini in caricare, e discaricare, devon poi i Mercanti, o il Padron del Vascello dargli la mercede pattuita senza contrasto; che se per averia, patissero il Barchiere, e i suoi Giovani qualche danno, e spesa, sarà obbligo di quegli il rifarneli.

Di nave ormeggiate prime, o ultime. Cap. 197.

NAve o Navilio che primo fusse ormeggiato (2) in porto, in piaggia o in costa o in altro loco, ogni Nave o ogni Navilio che dipoi di quelli venirà; quella ancora si debba ormeggiare per modo e forma, che non faccia alcun danno a quello, che in prima fusse ormeggiato: e se danno li farà, è tenuto mendare, e restituire senza nessuno contrasto. Salvo imperò se lo Navilio, o la Nave, che dipoi di quelle entrasse, venisse con fortuna di mal tempo, che non si potesse ormeggiare, e facess-

---

(1) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 16. *num.* 3. *& Ramon. cons.* 39. *num.* 15.

(2) Vide *De Vicq. ad Weitsen. de Avariis verb. per modum turba. Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 15. *num.* 4. *citat. ab eo pro cap.* 200. *Consul. secund. Gallic. edit.*

facesse alcun danno alla detta Nave, che in prima ci sarà, non è tenuto di mendare lo danno, che in quell' ora, o per tal caso li avesse fatto, percioche non è colpa di lui, e perciò questo tale danno che per simil causa fusse fatto debba esser messo in mano di due buoni uomini, che siano e sappino dell' arte del mare.

SPIEGAZIONE.

Entrando una Nave in qualche porto, o altro luogo, ove nè trovasse qualche altra già ormeggiata, se, nell' ormeggiarsi anch' essa, le apporterà qualche danno, estimato che sarà da due Periti, dovrà rifarlo: Eccetto, se fosse ivi spinta da sinistra fortuna, e non potendosi ormeggiare le apportasse quel danno.

Delle navi ormeggiate prime, e ultime. Cap. 198.

Quel legno, che prima sarà ormeggiato, o in porto, o in spiaggia, o in golfo, o in altro loco; se farà danno all' altra, che dopo gli è venuta, non sia tenuta, di rifare il danno per questa ragione, che se la Nave, qual prima sarà ormeggiata gli mancarà le sarte, o non abbi altra cosa, con la quale gli possino nuocere, se non quel che gli è dinanzi, e che abbi fatto tutto il suo potere, o che la sia in parte, che non possi trovare in prestito sarte, ne manco a nolo, e venghi tanto presto il mal temporale, che la non si sia potuta ormeggiare per la simigliante occasione disopra, e faragli il danno, non è ubligata di nulla, ma se la troverà sarte, o catar in prestito, o da nolo che la fusse in loco dove che il patron la trovasse da comprar, o gli fusse stato avisato da gli altri marinari la fortuna, e il tristo tempo, che loro anche si vogliano ormeggiare e che la prima Nave ricusi: e in quest' mezo venghi la fortuna, e facci qualche danno all' altra, di tutto il danno è ubligata satisfare per la ragione detta: ma se la Nave, che prima sarà giunta avrà dato tutta sua forza, e averà fatto tutto il suo potere; non è ubligata niente a satisfare facendogli danno, ma se il danno sarà come detto di sopra, o per altra causa, ne per volontà del Patrone, a tutto è ubligato questo è dichiarato per il sopradetto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Al contrario, se una Nave già ormeggiata apporterà danno ad un' altra sopravvenuta dipoi, non le dee rifare, quando ciò segua per mancanza di sarte, quali o non truovi a comprare, o a prender in presto, o a nolo, o l' improvvisa fortuna le tolga il tempo di averle, o meglio ormeggiarsi. Ma potendo in qualche forma provvedersene, ed essendo avvisata della tempesta, che le sovrasta, se ricuserà di farlo, dovrà pagaro ogni danno, che per sua colpa all' altri Navi apportasse.

Nave, o Navilio ormeggiato. Cap. 199.

(1) Nave o Navilio che prima fusse ormeggiato in alcun loco, e quella Nave o Navilio, che dipoi venirà, o entrerà, si debbe ormeggiare per modo e forma, che non li faccia danno, e se danno li farà è tenuto del tutto a restituire. Imperò è da intendere, che quella Nave o Navilio che io prima si farà ormeggiata, non mutasse anchora, o proisso, che avesse di dentro, ne di fuora, poiche la Nave o Navilio che dipoi di lei fusse entrata, si fusse ormeggiata, e se lui la muterà, o la cambierà dipoi, che quella Nave, ultima sarà ormeggiata, e quella Nave che prima sarà ormeggiata piglierà alcun danno, quella Nave che dipoi di lei sarà entrata, non li è tenuta di tutto il danno emendare, se non di parte, percioche lei averà mutato anchore e proisse di dentro, e di fuora, e quel danno, che quella nave, che ultima si sarà ormeggiata, avesse fatto a quella, che prima si fusse ormeggiata, debba esser messo in potere de savii uomini, che siano e sappino bene e diligentemente dell' arte del mare, e loro giusta la loro coscienzia e giusto consiglio che averanno dalli antichi del mare loro sono tenuti che lo debbono partir bene e diligentemente. Percioche danno ne fatica non possa essere, ne crescere infra li Signori delle Nave o de' Navili. Imperò se la nave, che prima si farà ormeggiata, non muterà, ne cambierà dentro, ne di fuora anchora o proisso; quella Nave che ultima sarà entrata, li è tenuta di tutto lo danno che gli avesse fatto. Imperò se quella nave, che ultima entrata e ormeggiata sarà, e poi che quella ormeggiata sarà, muterà anchora o proisso, se per colpa di quelle anchore o proisso, che mutati o cambiati saranno, quella Nave, che prima è entrata, e ormeggiata sarà, sostenirà alcuno danno, la nave che dipoi sarà entrata, e ormeggiata li è tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li avesse perciò che averà mutato e cambiato le anchore e proisso. Imperò se non cambierà anchora, ne proisso, e quella Nave o Navilio che prima sarà ormeggiata la cambierà o la muterà più dentro o più in fuora, e quella Nave che ultimamente entrata, e ormeggiata sarà, non muterà, non li è tenuta di emenda fare. Imperò se quella nave, che prima sarà entrata e ormeggiata, piglierà alcun danno senza colpa di quella che dipoi sarà entrata, e ormeggiata, non gli è tenuta di nessuna emenda fare per danno che lei ne avesse, poiche senza colpa di quella nave, che dipoi di lei fusse entrata, e ormeggiata, l' avessi avuto. E fu fatto perciò questo capitolo, che ognuno si guardi quel che fa, e come si ormeggierà, che come lui farà, e si ormeggierà quello merito che sopra è detto nelli toccarà, perche ognuno adverta, che faccia quel che ha a fare bene e saviamente percioche infra loro e altri non possa avere alcuno contrasto per loro colpa.

SPIEGAZIONE.

La Nave, che arriverà dipoi in porto, dovrà rifare a quella, che ivi troverà dapprima ancorata, ogni danno, che nell' ormeggiarsi le apportasse come sopra si è detto. Ma se, dopo esser anche ormeggiata la seconda, la prima mutasse Ancora, o proisso, cioè Cavi di dentro, o di fuora, non può questa pia pretendere dalla seconda, se non il rifacimento in parte del danno, che da quella lo fusse recato, a giudizio di due Periti. E se finalmente la seconda, dopo essere ormeggiata avesse mutato anch' essa Ancora, o proisso, come la prima, dovrà allora pagare a questa tutto il danno, che per sua cagione patisse.

Di ormeggiare. Cap. 200.

(2) Se una nave o due o quantità di Nave o di Navili entreranno io porto o in piaggia o in altro loco e entreranno insieme: e si ormeggieranno, ogn' uno di loro si debba tanto di longo ormeggiare dall' altro, che per niente non possino fare alcuno danno l' uno all' altro. Imperò se per ventura stando loro in alcuni lochi sopradetti si metta cattivo tempo, ogn' uno di loro si debba ormeggiare bene e forte, a fare tutto il suo potere, percioche nessuno di loro non possa pigliare alcun danno: e perciò nessuno di loro possa fare danno all' altro, e se per ventura stante quel cattivo tempo ad alcuna delle Navi o Navili mancherà exarcie, e anderà sopra l' altre, e farà alcun danno, se quello Navilio, a chi la exarcia sarà mancata, averà fatto tutto il suo potere di ormeggiarse, e la exarcia che lui aveva fusse buona e sufficiente a quella Nave o Navilio: e ancora a maggiore di quello: quel danno che fusse fatto non debba essere emendato a quella, che avuto l' avesse: poiche per colpa di quello di chi la Nave o Navilio fusse, al quale la exarcia era mancata, non sarà fatto. Ancora più per altra ragione, percioche lui averà fatto tutte le sue forze, e tutto il suo potere di ormeggiarse. Ancora più che quella exarcia che mancata li sarà, era buona e sufficiente a quella nave o navilio e a maggiore di quello, e per la ragione di sopra detta non è tenuto

---

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap. 79. §. dispone. De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. per modum turbae.*

(2) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap. 79. §. gli ormeggi.*

nuto emenda fare di quel danno, che fatto avesse ad alcuno. Imperò se quel patrone di quella nave o navilio, al quale la exarcia fusse mancata; non avesse fatto le sue forze come fare doveva e poteva, e la exarcia che lui averà, non era sufficiente a quella nave o navillo nè anchora minore di quella, se per queste ragioni di sopra dette quella sua Nave o Navilio farà danno a nessuno, lui è tenuto tutto quel dauno restituira e mendare a quello, che sostenuto lo averà per colpa di mancamento o negligenzia di mala exarcia, che con lui portasse, perchè ogni patrone di Nave o Navilio si guardi e si debba guardare che non manchi per negligenzia d'ormeggiarsi: e che non porti con se exarcie, che non siano sufficienti, perciochè la pena e condizione che di sopra è detta non gli possa essere di sopra posta.

SPIEGAZIONE.

ENtrando più Navi in un porto, o altro luogo, dovrà ormeggiarsi ognuna di loro in tal distanza, che non arrechi danno all'altra, e occorrendo qualche tempesta impiegar tutte le sue forze per ben assicurarsi, Perocchè se durante quella tempesta, alcuna di esse per mancanza di esarcia, cioè Gumene, Ancore, e cose simili, urtasse nelle altre, e le danneggiasse, dovrà pagare tutti i danni, che avesse loro apportati. Ma se avrà proccurato di ben ormeggiarsi, o quell'esarcia, che avea, era perfetta, o sufficiente ad una Nave, anche maggior di quella, non sarà obbligata a rifacimento veruno.

Di stiva di botte. Cap. 201.

(1) PAtrone di Nave o Navilio, che appigionerà stiva di botte a viaggio certo o a tempo deputato, e il pigionante dice al patrone della Nava, che lui non porti nè facci portare, nè pigli, nè facci pigliare quella stiva, se già non gli paga salario, e se la piglia che vadi a risico e a ventura del Patrone della Nave, e se sopra questa condizione che il pigionante li averà detta se la porterà, la stiva si perderà, il Patrone della Nave è tenuto pagare la stiva, o il precio di quella, e lo salario che aveva accordato col pigionante. Ancora più se il Patrone della Nave terrà più tempo la stiva, che non aveva accordato col pigionante, o la porterà in altro viaggio, il quale non sarà accordato infra il pigionante e il patrone della Nave, se la stiva si perde in quel tempo o in quel viaggio, il quale infra loro accordato non sarà, il patrona della Nave, è tenuto pagare la stiva delle botte al sopradetto pigionante, o il precio di quelle, e tutta la pigione di quelle multiplicando di viaggio certo, o del tempo accordato al viaggio, o al tempo che infra loro non fusse stato accordato. Ancora più, se il patrone della Nave la giocava, o barattava, o la vendeva, o si perdesse per colpa sua, per quella ragione che di sopra è detta. Imperò se il pigionante non metterà questa condizione, che di sopra è detta al patrone della nave, quando la pigionerà, o piglierà la stiva e la stiva si perdesso, debba essere persa al detto pigionante, e paghi la pigione, o nolo al detto patrone della nave, con che non si perda per colpa sua, come di sopra è detto li avesse posta lo pigionante. Salvo imperò la pigione, perdasi la stiva o non si perda, tutta via sia salva la pigione al pignonante: e se la stiva si perdera per le condizioni sopradette: il patrone della Nave è tenuro di mendare la detta stiva e se il patrone della nave, e il pigionante non si possino accordare, debba essere messo in potere di due buoni uomini maestri di botte, e che avessino visto quella stiva e che fussino bene nell'offizio pratichi, a qual si vuole cosa che loro ne diranno per loro giuramento, quello sia tenuto di mendar il Signore della Nave al detto pigionante. Salvo imperochè la pigione della stiva debba tuttavia esser pagata.

SPIEGAZIONE.

QUando il Padrone di qualche Vascello prenda a pigione una stiva di botti a certo viaggio, o a tempo determinato, se la stiva si perdera, non sarà tenuto pagare al Locatore se non la pigione convenuta, purchè non sia per colpa sua, o il Locatore abbia accordato di non avere a correr rischio veruno; ne' quali casi dovrà il Conduttore pagargli anche la stiva, secondo la stima di due periti. Ma se avrà tenuta detta stiva più tempo dell'accordato, o se ne sarà servito per altro viaggio, quando si perda nel tempo, o viaggio non pattuito, oltre al prezzo della stiva, dovrà pagargli, a ragguaglio del primo viaggio o tempo accordato, la pigione di quel nuovo viaggio o tempo di più, che se ne sarà servito, e inoltre s'intenderà ch'egli sia, dopo il primo viaggio e tempo, entrato subito nell'obbligazione di un'altra simile nuova pigione.

Di carico di vino. Cap. 202.

SE alcun Patrone avesse noleggiato la sua Nave (2) o Navilio ad alcuni mercanti, se quella Nave o Navilio doveva o aveva a caricare di vino, e se il Patrone della nave o Navilio fusse tenuto dare la stiva a mercanti per tutto il carico della Nave o del Navilio, debba fare in questo modo, che debba fare nettare le stive, e le debba fare empire alli suoi marinari, o a chi vorrà innanzi che la metta nella sua nave, o nel suo navilio, e così piena di acqua la debba mostrare a' Mercanti o a uomo per loro, e dire o far dire a quelli mercanti che ci sono o saranno, già se a loro appare quella stiva esser buona, e se sarà sincera, e se vogliono che lui la metta nella nave e se li mercanti o uomo per loro diranno che la tengono per buona, e che non faccia danno, e che la metta o la faccia metter nella nave, o nel navilio: se gli mercanti la impieranno o la faranno empire di vino poichè stivata sarà nella nave, se di quelle stive si usciràa, o verserà alcuna quantità di vino, che loro messo ci averanno, o fatto mettere il patrone della nave, o navilio non è tenuto nessuna menda fare, perciochè non è colpa sua. E ancora più perciochè lui la mostrò piena di acqua e con volontà di loro o di uomo per loro la mise nella nave, e loro o huomo per loro la tennero per buona: e ben condizionata. Imperò li mercanti sono tenuti pagare tutto il nolo che promesso gli averanno, tanto del vino che versato si sarà, come di quello che si sarà ristorato, poichè per colpa di lui non si sarà versato ne perso. Imperò se lo pattone di nave doveva dare a' Mercanti la stiva, come di sopra è detto, se lui, nè uomo per lui non la mostrerà a mercanti, nè a uomo per loro, e senza volontà di loro, o di uomo per loro, lui la metterà nella nave o nel navilio, o lo farà mettere, se li mercanti sosteneranno danno alcuno per conto di quella stiva, che lui mostrata non averà, il patrone della nave, o del navilio è tenuto emenda fare, e li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quel vino, che versato sarà, perciochè lui non mostrò la stiva se era buona o no. Imperò se il patrone della nave o navilio, non darà, ne sarà di stiva tenuto dare a quelli mercanti, che noleggiato hanno, e gli mercanti averanno aver la stiva sia buona o non sia buona, che versi il vino tutto, o in parte, gli mercanti sono tenuti il nolo pagar di tanto come nella nave sua o suo navilio avesse messo, di quello che si saranno accordati senza contrasto. E per quello che di sopra è detto, fù fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

ESsendo noleggiato qualche Vascello per caricar vino, il Padrone di quello, se fosse tenuto a provvedere i Mercanti delle stive, o sia botti, prima di caricarle, dee farle nettare, ed empiere d'acqua, e mostrarle loro, da' quali se saranno approvate, in caso che poi versassero, il danno sarà de' Mercanti, e si dovrà nè più nè meno al Padrone il nolo di tutto il vino sì salvato, che perduto. Ma non usando il Padrone le antidette cautele, dovrà pagare il danno, nè potrà pretendere altro, che il nolo del vino salvato. Questo però cessa, quando i Mercanti avessero essi provveduta la stiva, dovendosi in quel caso imputar loro il danno, e pagarsi da loro tutto il nolo al Padrone secondo l'accordo.

Di exarcia appigionata. Cap. 203.

PAtrone di nave o di navilio che appigionerà exarcia per andar in viaggio, e quelle exarcie che appigionate averà si perderanno senza colpa di lui, non è tenuto niente emendar a quello che appigionare gli l'averà, se non solamente la pigione che infra loro accot-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 43. *num.* 5.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 43. *numer.* 5.

accordata sarà. Imperò se la exarcia si perderà per colpa del patrone della nave, è tenuto di fare menda a quello a chi appigionata l'averà tanto, come la exarcia valea in quel tempo che lui la appigionò; o di dare tanta exarcia coma quella era in quel tempo che la pigliò. Ancora più se quella exarcia si romperà o guasterà per colpa del patrone della nave, è tenuto di menda fare come di sopra è detto. Imperò se si romperà o si guasterà senza colpà di lui, non è tenuto niente mendare se non come di sopra è detto. Salvo però se quello che la exarcia appigionerà, metterà prezio o condizione alcuna, e il patrone della nave riceverà quella exarcia sotto la condizione, che quello gli metterà, il patrone della nave è tenuto dare tutto quel prezio, che lo pigionante detto gli averà o di restituire tanta exarcia come quella, e che vaglia tanto come quella. Imperò sia in libertà dell'appigionante pigliar denari, o exarcie. Però se il Patrone della Nave porterà quelle exarcie in altro viaggio e non solamente in quello, che intra loro sarà accordato, e la exarcia si perderà in quel viaggio, che fra loro non saranno accordao, per qual si vuol modo che la exarcia si perda o si guasti, il Patrone della Nave è tenuto di dara, e restituire tanta exarcia, come quella al prezio che quella valea nel tempo che l'ebbe, o che messa ci fusse, e la pigione sia pagata per lo viaggio accordato multiplicando a quello che con sarà accordato, o in qual si vuole modo che fusse della exarcia tuttavia debba essere pagata la pigione.

S P I E G A Z I O N E.

Vedi al Cap. seguente.

De exarcia imprestata. Cap. 204.

PAttone di nave o navilio che si fa prestare exarcia, a si perderà o si guasterà il Patron della nave che tolta la averà, è tenuto restituire tanta di exarcia come quella che tolta averà in prestito il prezio che quella valeva nel tempo che lui la ebbe e sia in volunta di quello che prestata l'averà di pigliara exarcia, o denari. Imperò in qual si vuole modo che la exarcia si perdesse o guastasse, debba esser restituita a quello, che prestata l'averà, e il Patron della Nave che avuta l'ha, non ci può metter nessun contrasto. È fu fatto perciò questo capitolo, che molti Patroni di Nave, o di Navilio si fanno prestare exarcia, che si perde o si guasta, e quando quello che prestata l'averà, la dimanderà, lui metterà contrasto, e per queste ragioni di sopra dette, Patrone di Nave non debbe, ne può contrastare a quello, che la exarcia gli avessa prestata.

S P I E G A Z I O N E.

PRendendo un Padron di Nave a pigione esarcia, se senza colpa di esso Conduttore si perderà, non dee al locatore altro che la pigione pattuita: eccetto se avessero fatto patto, che il rischio di fortuito avvenimento spettasse al Conduttore, nel qual caso, se non averanno pattuito prezzo veruno, dee il Conduttore restituire altrettanta esarcia di quella condizione, che gli sarà stata appigionata, o il prezzo, che essa in quel tempo valea, a sarà in arbitrio del Locatore il prendere l'una, o l'altro.

Similmente se il Conduttore se ne fosse servito per altro viaggio, o per più tempo dell' accordato, comunque ella si guasti, o perda, dee egli restituire altrettanta esarcia al prezzo, che valea nel tempo, che l' ebbe, o che gli fu stimata, o pagarne la pigione anche per lo viaggio secondo, a proporzione del primo.

Ma se la detta esarcia gli sarà stata imprestata, e non appigionata, in qualunque modo il Comodatario la perda, la dee restituire, o in altrettanta esarcia, o nel prezzo, come sopra, ad arbitrio del Comodante.

Come exarcia trovata in marina per necessità può esser pigliata. Cap. 205.

PAttone di Nave o Navilio può pigliar exarcia, che trova nella marina con che l'abbia dibisogno per ormeggiare la sua Nave o Navilio, che avesse paura di cattivo tempo, o che fusse in loco pericoloso, con che quella exarcia, che nella marina sarà, non fusse dibisogno a quelli di chi fusse, che ancora lui ne avesse necessità a ormeggiare il suo Navilio; e se il patrone della exarcia ci fusse debbagli essere dimandata; e se il Patrone della exarcia non ci è, si può pigliare, con questo avuta che l'averà, lo facci sapere a quello di chi sarà o a uomo per lui, e se ne vorrà aver salario, che gli debbe esser dato; percioche averà pigliata la sua exarcia senza volontà sua, che per altro nò. Imperò il Patrone della Nave, che la exarcia averà avuta, la debba tornare in quel loco che l'averà tolta incontinente che lo cattivo tempo fusse passato, e se quello di chi la exarcia sarà, ne sosterrà danno o spesa, il Patrone della Nave, che avuta l'averà, debba tutto pagare. Ancora più se la exarcia si perdesse o si guastasse per qual si vuole conto, il patrone della Nave debba restituire, e dare tanta di exarcia, come quella che tolta averà, o il prezio che quella valeva nel tempo che lui l'ebbe, a quello di chi la exarcia sarà, e questo debba fare senza contrasto, e se quello di chi la exarcia sarà non volesse recuperare la exarcia per quella, che persa sarà, e vorrà aver danari se tutti due si potranno accordare, se non debba esser messo in poter di due buoni uomini di mare che avessino visto quelle exarcie, e quello che fusse detto per quelli due buoni uomini, si debbe seguir che l'una parte l'altra, ne non ci può contrastare, e fu fatto questo capitolo, percioche il Patron della Nave o del Navilio si può pigliar exarcia senza licenzia di chi sarà per ormeggiare la sua nave o suo Navilio, che se il patron della Nave avesse a cercare il signor della exarcia, per ventura si saria mosso tanto cattivo tempo, che tutto quello che dentro fusse saria a risico di perdersi innanzi che lui avesse trovato il Signor. E per questa ragione di sopra detta, patron di nave si può servir di exarcie, che in marina fusse senza licenzia, quando ne abbi dibisogno per le condizioni che di sopra sono dette.

S P I E G A Z I O N E.

PUò il Padrone di un Vascello prender quella esarcia, che troverà in mare, quando ne abbia bisogno per ormeggiarsi, temendo di qualche tempesta, o essendo in luogo pericoloso: Eccetto che, se il Padrone di quella esarcia ne avesse anch' egli bisogno. Percio se v' è il Padrone di essa, dee il Padrone di Nave prenderne licenza o da luì, o dal suo ministro, e quando non vi sia, dappoichè avrà presa l' esarcia, avvisarnelo, e pretendendo egli salario per quella, pagarglielo. Passata però la fortuna di mare dee riporla subito, dove l' ha presa, e pagare al Padrone que' danni, e spese, che gli avesse causati; e in caso che si perda, o si guasti, dee restituirgli altrettanta esarcia, o il prezzo di quella, come ne' suddetti Capitoli, secondochè valea nel tempo, che l'ebbe, in arbitrio del Padron della esarcia. Nel che non potendosi accordare, si metterà la differenza in mano di due Periti.

Di exarcia pigliata o prestata: Cap. 206.

PAtrone di nave o navilio che si farà prestar, o pigliar exarcia di marina per ormeggiare la sua Nave o il suo Navilio, se lui la porterà in viaggio o in viaggi senza licenzia, e volontà di quello di chi sarà, se quello di chi la exarcia sarà, ne sosterrà alcun danno, o che avesse ad appigionare altra exarcia per bisogno della sua Nave o suo Navilio, percioche se ne averanno portata la sua, quello che portata l'averà debba pagar tutto il danno, e tutta la spesa e ingiuria, che quello ne avesse, e debba pagare il salario di quella exarcia a quello, di chi sarà, e sia a suo piacere pigliare quel salario o pigione che vorrà, e quello li debba dare senza contrasto, e se volesse riavere la exarcia o il prezio che quella valeva, sia a suo piacere, a sia creduto per suo giuramento, che quello il quale quella exarcia avesse portata, non ci può contrastare, no uomo per lui, è ancora più sia a volontà di quello di chi la exarcia sarà, che lo può mettere in potere della giustizia e dimandar per furto. E fu fatto perciò questo capitolo, che molti patroni di nave si porteriano exarcie de' altri se queste condizioni, che disopra sono dette, non ci fussino messe, e per giustizia delle parti.

S P I E G A Z I O N E.

MA se il detto Padrone di Nave si farà imprestare, o prenderà esartia per armeggiar la sua Nave, e la porterà in viaggio senza licenza del Padrone di quella, dovrà risargli tutti i danni, e spese che perciò avesse questi patito, e di più quel salario pagargli, ch' egli vorrà; restando in arbitrio del medesimo Padron dell' esarcia o di ripigliarsela, o di farsi pagare il prezzo di essa, che valea al tempo dell' imprestito, dovendosi stare al suo giuramento, e inoltre può accusare il Padron della Nave criminalmente di furto.

Di comanda a viaggio certo.
Cap. 207.

(1) MErcante, ne marinaro, ne nessuno altro che piglierà commanda a viaggio certo a loco deputato, se in quel viaggio o in quello loco diputato si perderà tutta la comanda, con che non fusse colpa dello comandatario, non è tenuto niente restituire, ne di emendare a quello, che la comanda li averà fatto. Imperò se lo detto comandatario la porterà in altro loco fuora quello che accordato avesse con quello, che la comandità li averà fatta, se si perderà la comandità, il comandatario è tenuto a restituire a quello, che la comaodità li averà fatta, poichè lui l' averà portata in altro loco o in altro viaggio, il quale non aveva rimasto con lui. Ancora più se il detto comandatario porterà la detta comandità in viaggio; o in loco dove non avesse accordato con quello, che la comandità li avea fatta, è se guadagnerà, tutto il guadagno che con la detta comandità farà, debba dare a quel che la detta comandità li avesse fatta, e non si debba niente ritenere, se non quello che promesso li aveva con il sopradetto che glie le racomandò per la fatica, e se altro ne riteneràn, è tenuto come se lo rubasse della cassa, e se la comandità o il guadagno fatto con quella si perdesse in quelli lochi, ne quali lo comandatario è tenuto restituire, e dare a quello, che la comandità li avesse fatta tanto è tenuto del guadagno, come della comandità che pigliata avesse se si perdesse.

S P I E G A Z I O N E.

ACcadendo, che l' Accomandatario per fortuito accidente, e non per sua colpa, perda le robe prese in Accomandita, non è tenuto restituir cosa veruna all' Accomandante, eccetto se mutasse il viaggio, o il luogo determinato; nel qual caso se farà più guadagno, sarà ad utile dell' Accomandante, ne si può ritenere che quel tanto, che per la sua fatica gli sarà stato promesso: E perdendo il ricavato dall' Accomandita, sarà a danno suo, e dovrà restituire all' Accomandante, oltre al capitale dell' Accomandita, anche il guadagno.

D' impedimento di comandità.
Cap. 208.

COmandatarii che porteranno comandi in viaggio, o in luoco deputato, e saranno partiti di quel loco, dove la comandità averanno ricevuta è saranno in quel luoco dove erano rimasti con quelli, che le comande averanno fatte, e stando in quel loco, venisse occasione di ripresagli, o impedimento di Signorie, o ci venissino Navili armati di nemici, e se per qual si voglia di queste condizioni che di sopra sono dette, si perdesse la comandità, il comandatario non è tenuto di niente a quelli che la comandità gli avessino fatta. Imperò se stanno nel viaggio inanzi che il quello loco fussino, nel quale andare dovevano, avessino notizia di quelle cose, che di sopra sono dette, a loro ne fussino certi, che vero fusse, e loro ci entrassino, e la comandità si perdesse, li comandatarii sono tenuti di restituire, e di emendare tutta la comandità, che quelli gli avessino fatta, e se per ventura stando nel detto viaggio inanzi che loro fussino nel sopradetto loco, aveano certezza de' casi sopradetti, e gli comandatarii si potessino accordare con il Patrone della nave, o del Navilio, nel qual loro sariano per andare in altro loco dove non avessino paura de' casi disopra detti, perche comandatarii sono detti mercanti infra li Patroni delle Navi, o Navili, e Patron della Nave si accorderà con li detti Mercanti: ancora che quello loco del quale si accorderanno infra il Patrone della Nave, e li mandatarii, non fusse accordato con quelli li quali avevano fatta la comandità; perciò per le tre ragioni di sopra dette ogni comandatario può portar la comandità in altro loco, poi che fusse per salvar le comande, che seco portasse, e non per nessun'altra ragione, e questo debba esser fatto senza fraude, e incontinente che loro averan fatto porto in quel loco, nel qual avessino accordato stando nel viaggio con il Patron della Nave, li detti comandatarii debbano vender e finalire tutte le dette comande, che loro averanno, e tornare, e restituire a quelli di chi saranno, e se in quel loco dove per tal ragione come disopra è detto fusse, che si perdesse la detta comandità: ancora che quel loco non fusse accordato con quelli, che la comandità averanno fatta, li comandatarii non sono tenuti restituire ne emendare le comande. Imperò se loro le porteranno in altro loco o in altro viaggio, dipoi che loro avessino fatto porto come disopra è detto, inanzi che avessino contato con quelli che la comandità avessino fatta, e la comandità si perdesse, gli comandatarii sariano tenuti restituire tutta la comandità, e lo guadagno se ce ne fusse, come nel capitolo di sopra è contenuto.

S P I E G A Z I O N E.

SE stando l' Accomandatario nel luogo, dove è stato diretto dall' Accomandante, perdesse per forzoso accidente l' Accomandita, va il danno a conto dell' Accomandante. Ma se, innanzi di entrare in quel luogo, avrà l' accomandatario avuta notizia de' pericoli, che vi sono, entrandovi poi è tenuto a risare all' Accomandante tutti i danni, che perciò ne seguissero all' Accomandita. Se però, avuta egli notizia del pericolo, risolverà col Padron della Nave di far porto, o sia scala in altro luogo, perdendosi ivi l' Accomandita, sarà la perdita a danno dell' Accomandante. Eccetto se dopo essere pervenuto in quel luogo, in vece di vendervi le merci, e ritornarsene all' Accomandante, si partirà di nuovo senza ordine di quello per altro Paese, o luogo, nel qual caso dovrà restituire l' Accomandita, e il guadagno eziandio, se ce ne fosse.

Dichiarazione del sopradetto capitolo.
Cap. 209.

COme che il capitolo di sopra detto dimostra, e dichiara, che ogni comandatario, il quale porterà comande a viaggio overo a loco certo, e deputato, se in quel luoco, dove loro dovevano portare quelle comande ci fussero quelle condizioni, che nel capitolo sopradetto sono dichiarate, e che lui dubitasse di entrarci: e se lui si potrà accordare con il Patrone della Nave, o del Navilio, col quale lui sarà per andare in altro luoco, dove quelle condizioni, che di sopra sono dette non ci fussero, che lui ci può andare, ancora che quel luoco, il quale lui si accorderà col patrone della Nave, o Navilio non fusse accordato con quello, che le comande avesse fatte. Imperò nel capitolo di sopra detto non dice, ne dichiara, se il patrone della nave, o del navilio portasse mercanzie suo, e avesse comande d'altri, o d' altro, se potrà fare come li comandatarii vorranno, o se fusse di peggio condizione, che altro comandatario, e perciò, i nostri antecessori vederono, e cognoscerono che i patroni delle navi, e de' navilii, i quali portano Mercanzie loro, e pigliano comandità di altro, o che portino Mercanzie loro o solamente che portino comande di altri, non debbono per questo esser di peggior condizione, che un' altro comandatario, per qual ragione? percioche molti comandatarii, o fattori vanno per il mondo, i quali a tutto quello che portano, non hanno nessuna cosa. Ancora più, se quelle comande si perdessero, loro non perderiano niente, percioche non costano niente a loro. Imperò il Patrone della Nave o Navilio sia, che porti Mercanzia sua, o nò, tuttavia val più ciò che lui ha nella Nave, o nel Navilio che non fà quasi parte della comandità che lui porta, o che lui averà pigliata a se, e perciò il Patrone della

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 35. *num.* 13.

della Nave, o del Navilio non può, ne debbe essere di peggior condizione, che un'altro comandatario. Imperò è da intendere, che se nella sua Nave, o nel Navilio aveva alcuni altri comandatarj, se le condizioni che sono dette saranno in quel loco, dove loro dovevanno scaricare, e andare, e il Patrone della Nave si debba consigliare, a avere consiglio con loro, e quella cosa che lui con loro regniranno per bene, loro lo possano fare, che nessuno ci può niente. Imperò se nella Nave, o Navilio ci fusse Robba di Mercanti, e sopra quella Robba non ci fusse nessuno, ne lo Patrone della Nave, o Navilio l'avesse in comandità, solamente che lui l'avesse a consignara ad alcuno in alcun luoco, dove avesse a scaricare, se le condizioni di sopra dette ci saranno, che lui non ardisca intrare il patrone della nave non debba portare per niente in altro loco, poichè a lui non saranno accomandate, che lui le potesse perdere inanzi la debba tornare a quei Mercanti di chi saranno, se il patrone della nave le porterà in altro loco, o quella Robba si perderà, il patrone della nave è tenuto restituire a amendare. Ancora più, se lui le porterà in altro luoco, e le venderà, e in quella Robba guadagnerà, il patrone della nave, o navilio è tenuto di dare e restituire a quei Mercanti di chi la Robba sarà il capitale, e tutto il guadagno, che in quella avesse fatto, a i detti Mercanti non sono tenuti dare a restituire a quei patroni di nave, o navili danno, nè spesa, che lui ne avesse fatta, se i detti mercanti non vorranno. Imperò se il patrone della nave, o navilio avesse Mercanzia sua, e avesse tutta la Robba che nella nave, o nel navilio fusse in comandità, che lui la potesse vendere, ancora che lui non ci abbia Robba sua, solamente che tenga tutta la Robba o Mercanzia, che nella sua nave, o navilio fusse in comandità, che lui la potesse vendere, e che ne fosse Mercante, se il detto patrone della nave o navilio dubitasse intrare in quel loco, dove le comande doveva vendere, che lui se ne averà a restare per le condizioni che nel capitolo sopra detto sono già chiarite, a certificate, lui può mutare viaggio per andare in altro loco, dove non ci fusse riguardo delle condizioni, che di sopra sono dette in questo. Imperò che ciò che lui farà, lo facci con consiglio di tutto il commune della nave, o della maggior parte: e se tutto il commune della nave, o del navilio si accorderà di andare in quel loco, dove lui dirà, e farà certo, e darà ad intendere alla maggior parte, lui ci può andare, e in questo modo può cambiare il viaggio. Imperò se tutto il communale, o la più parte della nave o navilio si accorderanno più presto del ritornare in quel loco, del quale saranno partita, che mutare viaggio per andare in altro loco, il patrone della nave se ne debba ritornare, e se non vorrà ritornare, e lui per sua autorità il viaggio, a le comande si perderanno in tutto o in parte, lui è tenuto restituire a quelli, che le comande le averanno fatte tutto quello, che le comande costassino, a il guadagno che loro diranno per loro giuramento che potevano aver fatto, se lui se ne fusse ritornato come il communale della nave, o la maggior parte lo consigliava. Imperò se il patrone della nave ci anderà col consiglio di tutto il communale della nave, o della maggior parte, se le comande si perderanno in tutto o in parte, il patrone della nave non è tenuto di mendar a quelli, che la commandità gli avessino fatta, poi che con consiglio di tutto il comunale della nave ci sarà andato; che è ragione che il patron della nave possa cambiar viaggio, se lui sarà Mercante di tutta la Robba che lui porterà, perchè lui la può gittare in mare, se mercante non ci fusse con consiglio di tutti li marinari per certi casi, e per le ragioni di sopra dette li nostri antecessori hanno fatta questa emenda per li contrasti, che ci possano intervenire, e ogni cosa che di sopra è detta debba esser fatta senza fraude, e se fraude alcuna provar si potrà, la parte, contra la qual provato sarà, debba satisfar tutto il danno alla parte, che avuto l'avesse senza malizia, e senza refugio.

S P I E G A Z I O N E.

IL Padrone di Nave o abbia Accomandita, o porti solo mercanzie d'altri, o sue, non può essere di peggior condizione, che qualsivoglia altro Accomandatario, onde se nella sua Nave vi saranno altri Accomandatarj, si dovrà egli con esso loro consigliare ne' casi detti ne' Capitoli precedenti, e quel che insieme delibereranno, si terrà per ben fatto. Ma se nella Nave vi fosse solamente roba di Mercanti, non accomandata ne al Padrone, ne ad altri, ed egli l'avesse puramente a consegnare in qualche luogo determinato a qualchedune, dove prescrivisse esservi suddetti pericoli, non può portarla in altro luogo, ma la dee ritornare a' Mercanti, da chi la prese; e se ve la portò, e si perdè, il Padrone è tenuto a restituirla, e rifare il danno. Che se ivi vendendola venisse a ricavarne guadagno, è obbligato restituire a Mercanti il capitale con tutto il lucro, senza poter pretendere veruno bonificamento di danni, e spese, che avesse fatta.

Però se il Padron della Nave avesse tutta la roba in accomandita, può col consenso di tutto il Comunale della Nave, o maggior parte, portarla in altro luogo. (Poichè questo consiglio val tanto, che con esso solo, non essendovi in Nave Mercanti, il Padrone può mutar viaggio, o buttar la roba in mare in certi casi già nel Consolato spiegati) Ma se non acconsentendovi il suddetto Comunale, o deliberando piuttosto di tornare addietro, egli passerà tuttavia in altro luogo, è in obbligo in caso di perdita a restituire tutto il valsente dell' Accomandita coll' interesse e lucro, che giurerà l' Accomandante aver potuto da quella roba ricavare. Il tutto però debba esser fatto senza frande, perchè, questa provandosi, è obbligato il fraudolento a soddisfar tutto il danno alla parte.

Di comandità ricevuta como cosa propria.
Cap. 219.

SE alcuni fattori, quali porteranno comande a viaggio, o a loco deputato, e loro accorderanno con quelli che comande faranno, che loro possino fare delle comande come di sua cosa propria, e quelli che le comande faranno lo concederanno, in qual si vuole loco andando in quel viaggio che loro lascieranno la comandità, perciochè non l'averanno potuta vendere; e loro giureranno che se loro propria fosse non ci averiano fatto altro; quelli che in tal forma hanno fatto comandità, non possono di niente altro constringer quelli tali fattori, se non che quando gli sopradetti fattori la riscuoteranno, che l'abbiano a restituir, e dare a quelli che la comandità avessino fatta salvo la fatica loro, di quello che avessino accordato con quelli, che le comande avessino fatte. Imperò li predetti fattori debbano ricuperar quella Robba, che lasciata avessino, e restituire, a dare a quelli che comandita l'averanno, e questo sia fatto senza frande, e debbono riscuotere quello, che della comandità si fusse avuto, come più presto potranno. (1)

S P I E G A Z I O N E.

QUando però l' Accomandante dia facoltà all' Accomandatario di fare delle merci avute in Accomandita, come farebbe delle sue proprie, potrà questi, non trovando a esitarle, lasciarle in qualche luogo, purchè affermi con suo giuramento d' aver usato in quelle tutta la diligenza, che avrebbe usata, se fossero state sue proprie; ne ad altro è tenuto che a ricuperare più presto che potrà quelle robe, che avrà lasciate, o il suo prezzo, e restituirlo all' Accomandante, salva la propria sua mercede pattuita.

Item de comandità. Cap. 221.

MErcante o altro, che farà comandita ad alcuno in questa forma, che quello che la comandita riceverà, che la possa portare tuttavia con se in ogni loco dove la sua persona anderà, a se la comandita si perderà, debba esser persa a quella che fatta l'averà. Imperò se quello che la comandita porterà, la giocasse, o la barattasse, o la perdesse per sua colpa, o se lui la raccomandava ad altri, e si perdesse lui è tenuto restituire a quella, che la comandita girave, gli fatto senza contrasto.

SPIE-

(1) Vid. Targ. Ponderat. Maris. cap. 35. num 25.

S P I E G A Z I O N E.

AVendo l' Accomandante pattuito coll' Accomandatario, che possa portar le robe seco dell' Accomandita in qualsisia luogo, dove anderà egli stesso, se l' accomandita verrà a perdersi, la perdita sarà a conto dell' Accomandante. Ma se l' Accomandatario la giuocasse, barattasse, o ad altri la desse in Accomandita, e in ogni altra maniera la perdesse per sua colpa, è tenuto refare i danni all' Accomandante.

Di comandita promessa. Cap. 212.

MErcante che prometterà di fare comandita ad alcuno con carta o testimonii, non si può estrahere, che non abbia a far la comandita a quello che promessa l' averà, e se lui vorrà estrahare di non fare la comandita a quello, al quale promessa l' averà, e se quella ne avesse fatta spesa alcuna, o ne avesse noleggiata nave o navillo per rispetto della comandita, che li avea promessa, è tenuto del tutto emendate. E fu fatto questo capitolo, che se quello non li avesse promessa quella comandita, lui non averia noleggiato tanta gran nave, se non percioche quello gli avea promesso, e averia fatto gli suoi fatti e il suo viaggio.

S P I E G A Z I O N E.

QUegli, il quale avrà promesso o in iscritto, o con testimonii di dar robe in Accomandita, dee osservar la promessa. E se a questo effetto il Promessario avrà noleggiata qualche Nave, e fatte altre spese, doverannogli esser pagate dal Promettente.

Di comandita. Cap. 213.

(1) SE alcun fattore riceverà comandita, se quel detto fattoro avesse alcuni denari, e in quel loco dove riceverà la comandita, lui smaltirà la comandita, e li suoi denari, e quando sarà in quel loco dove andare doveva, con la comandita, lui smaltirà li denari suoi e non smaltirà la comandita, se lui guadagnerà con li suoi denari, è tenuto di date a quello che la comandita gli averà fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnerà con li suoi denari per soldo e per lira, e se lui perdesse con gli suoi denari, tutta la perdita debba esser sua, se già quella che la comandita li averà fatta non li avéa detto che non li smaltisse se non in cose certe, e se quello detto non lo avea, e lui smaltirà la comandita con gli suoi denari insieme, lo guadagno, e la perdita si debba partire per soldo e per lira.

S P I E G A Z I O N E.

QUando l' Accomandatario impieghi in qualche genere di merci i suoi denari, e quelli dell' Accomandita, e arrivato al luogo destinato venda le sue merci, e non quelle dell' Accomandita, se vi sarà guadagno, dovrà dividerlo coll' Accomandante per la porzione di quelle merci, che avrà in Accomandita, salvo però se l' Accomandante non gli avesse dato ordine di esitare l' Accomandita in certi generi di mercanzie, perchè in quel caso, tanto la perdita, quanto il guadagno, che avrà ricavato l' Accomandatario dall' esito delle sue proprie mercanzie, sarà solamente per suo conto. Ma in caso che non avesse tale ordine, vendendo egli le merci insieme dell' Accomandita, e le proprie, divideransi allora la perdita, e il guadagno.

Comandita in denari. Cap. 214.

(2) SE alcuno comanderà a nessuno denari, se quello che la comandita farà, accorderà con quello che la comandita riceverà, che non li smaltisca quelli suoi denari, se non in cosa certa e nominata, se quello che la comandita averà ricevuta, non troverà di quello che lui gli averà detto: lui ne debba avere testimonj, come lui non trova di quella cosa che lui gli avea detto che comperasse, percioche se ci fusse in quel loco medesimo alcuni mercanti, che avessino comperato di quella mercanzia, nella quale lui doveva smaltire quelli denari, che lui aveva ricevuti in comandita, se quelli ci guadagnassino alcuna cosa, e quello il quale gli aveva i denari comandati li facesse dimanda, lui possa mostrare e mettere in vero per quelli testimonii che lui non aveva trovata di quella mercanzia, della quale gli aveva detto investisse gli suoi denari, se per ventura provare non potrà, che lui di quello doveva, e aveva carica smaltire quelli denari, che in comandita aveva ricevuti, che lui non avesse trovato, lui è tenuto restituire e di dare a quello che li denari gli avrà comandati tanto come quelli mercanti ci averanno guadagnato per soldo e per lira, e se per ventura lui smaltisse quelli danari in altre cosé senza volontà di quello, che li denari li aveva comandati, se in quella mercanzia si guadagnerà, lui è tenuto a quello, il quale gli denari li comandò, restituire, e di tutto lo guadagno, e se in quelle mercanzie che lui avesse comperate senza volontà di quello che gli denari li comandò, si perderà in tutto o in parte, tutta la perdita debba esser la sua, percioche lui gli smaltì in quello, che lui non aveva carico smaltirgli. E ancora più, perche nessuno non ha potere in quello d'altri, se non tanto come quello di chi gli dà, e se per ventura lui fusse in loco, che potesse restituire quelli danari a quello che comandati gli aveva, e lui non restituirà, anzi gli porterà con se, se in quelli danari intervenisse caso di sventura, che si perdessino del tutto, o in parte, tutta la perdita debba esser sua. Imperò se lui non fusse in loco che lui possa restituire quelli danari a quello, che comandati gli aveva, lui gli può portare con se, e se a quelli danari intervenisse alcun caso di sventura che si perdessino in tutto o in parte, debbano essere persi a quello, che li comandò, perche non è colpa del comandatario. Imperò se il detto comandatario li giuocasse, o si perdessino per alcuna causa che fusse sua colpa, lui è tenuto del tutto restituire, e tutto in quella forma che di sopra è detto della comandità in danari, in tal modo debba essere fatto della robba o mercanzia, che alcuno comandasse ad altri sotto certe condizioni, e per le ragioni disopra dette fu fatto questo capitolo.

S P I E G A Z I O N E.

COnsegnando l' Accomandante una quantità di danari all' Accomandatario per comprare un certo genere di merci, se questi, giunto al luogo destinato, non troverà a comperarne, lo deve giustificare con attestati degni di fede; altrimenti è tenuto pagare all' Accomandante l' interesse a proporzione di quel guadagno, che avran fatto gli altri Mercanti in simil sorta di mercanzia: e se l' impiegherà in altro genere di merci, in caso di perdita, il danno sarà suo, e l' utile, in evento di lucro, dell' Accomandante.

Avendo l' Accomandatario vendute le merci nel luogo destinato, se nel riportare, all' Accomandante i danari per fortuito avvenimento, e non per sua colpa si perdessero, sarà il danno dell' Accomandante: Eccetto se fosse giunto in luogo, dove gli potea restituire all' Accomandante, e nulladimeno gli avesse voluti portar seco.

Di comandità di nave.
Cap. 215.

PAtrone di Nave, o Navilio, che comanderà la sua Nave ad alcuno per andare in viaggio saputo, se andando, o stando, o tornando in quel viaggio la Nave si rompesse o pigliasse alcun danno, quel che la Nave o Navilio avesse ricevuto in comandità, non è tenuto di niente mendare al Patrone della Nave che comandata l'averà. Imperò se lui la porterà in altro loco o in altro viaggio fuora di quel luoco, che col Patrone della Nave aveva accordato o con quello che comandata gli l' avesse, se la Nave si perdesse o avesse alcun danno, quello al quale il Navilio fusse comandato, è tenuto di mendare la nave o navilio a quello, che comandato l' averà, o il prezzo di quella, e il danno, che avuto ne

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Maritim. cap.* 35. *num.* 16.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. Maritim. cap.* 35. *num.* 17. & 20.

ne avesse, e se non avesse di che pagare, debba stare in prigione, insino che abbi satisfatto a quello, che comandato ne l'aveva, e abbi di che pagare o nò, e il Patrone della Nave, che comandato li aveva, è tenuto di dar alli compagni la parte, che avevano nella nave, e il guadagno di quello. Imperò se il Patrone della Nave la comanderà con volontà di tutti li compagni, o della maggior parte, e se la Nave si perdesse, come è detto, il Patrone della Nave non è tenuto di far menda a' compagni perche ogni Patrone di Nave debbe dimandare a' compagni quando vorrà comandare la sua Nave ad altri, se in loco fusse che li compagni ci fussino tutti o in parte, a se lui fusse in loco dove non ci fussa alcun compagno, lui non la debba comandare a nessuno, se non per condizione certa, ciò è a sapere, per infirmità, o che la Nave fusse noleggiata per andare in loco dove lui avesse paura di Signoria, o che avesse promesso pigliar moglie inanzi che la Nave noleggiasse a che li amici lo sforzassino la pigliasse inanzi che andasse nel viaggio o per andare in peregrinaggio, e che ne avesse fatto voto inanzi che la Nave noleggiasse, e tutte queste condizioni di sopra dette che siano senza fraude.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. seguente.

Di comandita di Nave senza licenzia de i compagni. Cap. 216.

SE alcun Patrone di Nave averà comandata la sua Nave ad alcuno senza licenzia de' compagni; se quello, al quale la Nave fusse comandata, venisse alcun viaggio o viaggi, a donasse conto a quello che la Nave li avesse comandata, e quello il quale Patrone fusse. Ancora se avessa comandata la Nave ad alcuno, se lui darà conto, e patte a ciascuno de' suoi compagni tutto, e tanto come a ciascuno appartenga per conto della parte, che nella nave averanno del guadagno, che quello al quale lui avesse comandata la Nave averà fatto con quella Nave, che lui comandata li averà, se li detti compagni piglieranno la loro parte del guadagno, che a ciascuno per la parte, che nella Nave averà, si appartenga, se li detti compagni tutti o parte diranno a quello il quale loro di quella Nave averanno fatto Patrone, che loro non vogliono che lui la comandi a nessuno senza loro volontà, e se lui lo farà, e la Nave pigliasse alcun danno, o farà alcuna perdita, o consumamento, che tutto sia e stia sopra di lui, e se sopra le dette condizioni di sopra dette per gli compagni a quello, il quale loro di quella Nave, nella quale hanno la loro parte, averanno messo o fatto Patron: se lui senza volontà di tutti i compagni o della maggior parte ad alcuno la comandasse, se quello il quale la comanderà, guadagnerà, lui è tenuto dare a ciascun compagno la parte del guadagno, che per la sua parte li toccasse; e se per ventura quello, il quale lui averà comandata la Nave, sotto le condizioni sopradette, perderà la Nave o piglierà alcun danno, o farà alcuno consumamento, il Patrone della Nave è tenuto del tutto restituire ed emendare alli compagni senza contrasto. Imperò se li detti compagni vederanno e sapranno, che quello che loro hanno fatto Patrone, non và, nè anderà colla Nave, inanzi sanno loro, e sono certi che la comanderà ad altro; se li compagni piglieranno parte del guadagno, che quello con quella Nave, che comandata gli farà, fatto avesse, e li compagni non diranno niente a quello che loro averanno fatto Patrone: anzi li piace, e satisfa il guadagno che lui gli dà, e se sopra queste ragioni di sopra dette la Nave si perdesse o pigliasse alcun danno, il patrone della Nave non è di niente tenuto, percioche li compagni sapevano che lui non andava nella Nave, anzi la comandava ad altro che conduceva per lui. E ancora percioche li compagni ricevevano ciascun viaggio che la Nave faceva la parte, che a ciascuno toccava per conto della sua parte che nella Nave aveano, ed è ragione che poi loro ricevino parte del guadagno, ed erano certi che quello che avevano fatto Patrone, non ci andava, anzi la faceva condurre ad altro, e li compagni non dicevano niente a quello, che loro aveano fatto Patrone, anzi li piaceva il guadagno che lui li dava. Per ciò è ragione, che come li piaceva il guadagno tutto, e in tanto è ragione che debbino patire il danno e la perdita e il consumamento, che quando quello che loro avevano fatto Patrone li dava. E per le ragioni dette su fatto questo capitolo. Imperò è da intendere che il Patrone della Nave, fusse in loco con li compagni insieme con tutti o con parte: perche altrimenti non la può, nè debbe comandare, se non per le condizioni, che sono già in uno capitolo di sopra detto, chiarite e certificate.

SPIEGAZIONE

de' sopraddetti due Capitoli.

DAndo in Accomandita un Padrone la sua Nave, se servendosene l'Accomandatario nel viaggio, a luogo accordato, si perderà, la perdita sarà dell'Accomandante, ma se l'Accomandatario muterà viaggio, e luogo, in caso di sinistro dovrà rifare ogni danno all'Accomandante, il quale può farlo anche catturare, e tener prigione insinche paghi; e lo stesso danno sarà tenuto il Padrone a rifare a' Compagni, o sia Partecipi, con pagare a ciascun la sua parte, e di più il guadagno, che la Nave poteva fare, se non si fosse perduta, quando il Padrone l'avesse data in Accomandita senza precedente licenza, o consenso de' Partecipi, o della maggior parte di essi, il quale è sempre necessario, siano eglino presenti, e assenti.

Vero è che se il Padrone sarà in luogo, dove non sieno suddetti Partecipi, potrà senza il loro consenso dar la Nave in Accomandita in certi casi, cioè, per infermità, o perchè la Nave fosse noleggiata per un luogo, dove egli temesse di poter aver qualche incontro, o che avesse a prender moglie, o andare in Pellegrinaggio, per voto fatto innanzi che la Nave fosse noleggiata.

Nel caso però che i Partecipi avessero protestato espressamente al Padrone, che non vogliono, che dia la Nave in Accomandita a nessuno, o pure con questa condizione l'avessero eletto, non potrà mai darla nè meno ne' casi suddetti, poichè in qualunque modo si perda la Nave data in Accomandita, dovranno sempre i Partecipi esser pagati, oltre alla loro porzione, del guadagno pure, che avesse fatto la Nave.

Ma ogni volta che il Padrone l'abbia data in Accomandita di consenso di tutti, e della maggior parte, o con loro scienza, e pazienza; o quando avessero accettato il guadagno fatto dalla Nave stessa data in Accomandita senza il loro consenso negli altri antecedenti viaggi, in evento di perdita non è egli tenuto rifar loro danno veruno.

Di comandita che alcuno piglierà in comune, a parte. Cap. 217.

SE il Patrone di Nave o Navilio o altro, porta in (1) commune a lui piglierà da alcuno Mercante comandita a parte di Robba o di danari, e se quello che la comandita riceverà, non farà intendere che quella comandita che lei riceve, che lui la mescolerà al commune, nè nella scritta che infra loro sarà fatta non si comprenderà, che quella comandita che lui riceve la debba mescolare coo quel commune, che porterà con se, lui è tenuto di dare conto a quello che la comandita li averà fatta, e se li farà comandita di Robba, li debban dar conto di quello, che della Robba avesse avuto. Ancora più quelli denari che averà avuto, debba smaltire io qual si vuole cosa, che al detto comandatario parerà, se già quello, che la comandita li aveva fatta non avesse accordato con lui che non li smaltisse quelli denari di quella Robba, che lui comandata li aveva, o che non comperasse, se non cosa certa come infra loro fusse accordato, e se li comandasse danari, e lui comprasse Robba, lui è tenuto di dare conto di quello, che averà avuto della Robba, che con li denari che lui li comandò aveva comprata e venduta, e di quello che smaltirà di quella Robba, che con li suoi denari averà comprata, e mettere in ordine gli conti per quell'

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 35. *num.* 17. & 20.

quell'hora, che lui fusse tornato del viaggio, e dare in suo potere il capitale, e il guadagno che con la detta comandita fusse fatto: *Solvo* sua fatica, come infra loro fusse accordato, e se il commune perde, o guadagna, quello, che la comandita gli averà fatto, non ci è niente tenuto, nè quello che la comandita averà ricevuta non è tenuto se non della comandita a restituire, e se guadagna o perde con la detta comandita tutto li debbe dare e mettere in suo potere tanto il guadagno come la perdita: perche lui non è tenuto a quelli, di chi il commune fusse, per causa di quella comandita, che lui da alcuno ricevuto averà. Se imperò lui non aveva fatto intendere che al commune andava quella comandita, che aveva ricevuta. Imperò quello che la comandita averà fatta, non è tenuto di niente a quelli di chi lo commune fusse, sia che perdessino, o guadagnassino, ne quelli di chi il commune sarà a quello che la comandita averà fatta, che se perde o guadagna debba essere suo il guadagno come la perdita: e se per ventura quello, il quale porta il commune, e averà ricevuta la comandita, mescolerà quella con il commune senza licenzia di quello, che la comandita li aveva fatta, e il detto comandatario conto dare non gli potrà per ciò che l'averà mescolata con il commune, sia in libertà di quello, che la comandita li averà fatta di avere il maggior prezio della robba, che averà avuto, in quel loco, dove la comandita averà venduta. E il maggior prezio della robba che lui averà portata, o il maggior guadagno che nella robba si farà fatto, li è tenuto di dare quello, che la comandita averà ricevuto a quello che fatta gli averà, percioche lui l'averà mescolata con lo comune senza volontà sua: e questo li è tenuto dare e restituire senza contrasto.

SPIEGAZIONE.

Quel Padron di Vascello, che porterà merci per vendere in commune, cioè a conto della Colonna (così chiamasi ora comunemente quella società, che si fa tra Padrone, Marinari, e Mercanti, secondo che spiega il Targa al Cap. 36.) *prendendo altre merci in Accomandita, non può confonderle, quando non vi sia patto, con quelle del comune, o sia Colonna, ma dovrà separatamente venderle, e prendendo in Accomandita danari, pur separatamente impiegargli in quella sorta di merci, che stimerà meglio, quando non abbia, circa questo, ordine preciso dall' Accomandante; e poi render gli deve i conti distinti con pagargli il netto ritratto, salvo la sua mercede secondo l' accordo. Così, o guadagni, o perda la Colonna, non spetta alcun danno o utile all' Accomandita, la quale se il Padrone Accomandatario senza licenza confonderà, nè potrà però dare all' Accomandante distinto conto, sarà tenuto di pagargli il valsente delle robbe prese in Accomandita, valutate al maggior prezzo, che valessero in quel luogo, dove confuse coll' altre saranno state vendute.*

Di comandita che si perderà, e lo Comandatario fallirà. Cap. 218.

Ogni comandatario che porterà o riceverà comande, se le comande si riceveranno per le ragioni, che nelli Capitoli di sopra dette sono, lui non è tenuto delle comandita a restituire. Imperò se le comande si perderanno per altra ragione e non per quelle che nelli capitoli di sopra sono dette, lui è tenuto di restituire e di dare tutte le comande, e il guadagno con quelle fatto a quelli, che le comande gli averanno fatte. Se imperò lui non può mostrare giuste ragioni, perche quelle comande si sieno perse, e se lui mostrare, ne provare non può, ne le comande restituire non potrà a quelli di chi saranno, e il detto comandatario fallirà, se lui fallirà, e fusse giunto debba esser pigliato e messo in ferri, a stare per insino che quelli di chi comande saranno si siano accordati con il detto comandatario. E fu fatto perciò questo capitolo, che molti comandatarj falliriano, se sapessino che nessuno male, nè nessuno danno, nè ingiuria li potesse intervenire, e si sono messe per ciò le condizioni, che di sopra sono dette.

SPIEGAZIONE.

Ricevuta che l' Accomandatario averà l' Accomandita secondo le condizioni, o ragioni addotte, e distinte ne' precedenti Capitoli, s' ella si perde, dovrà, o non dovrà respettivamente restituire il capitale, o il guadagno. Che se l' Accomandatario fallisse, dee essere carcerato insinchè paghi.

Di Patrone che lascierà la nave per facende sue proprie. Cap. 219.

Se alcun Patrone di nave, o navilio porterà mercanzie sue o comande e lui sarà in quel loco; dove la nave averà fatto porto, e la nave sarà spedita che non resto se non per lui, che non è spedito, e non può vendere le sue mercanzie, se la nave ne farà spesa, lui la debba pagare del suo proprio, e se lui rimane per la sua mercanzia a vendere, e lui ne manderà la nave: se la nave piglierà alcun danno lui è tenuto di fare menda alli compagni: se già lui non avea accordato con li compagni quando lui si partì di quel loco, dove la nave avea caricato, e se lui l'avea accordato con li compagni con tutti o con parte, e loro l'avevano concesso, che lui potesse rimanere, e rimaneva, e mandava la nave, se la nave pigliasse alcun danno, lui non è tenuto di emenda alli compagni. Imperò se il Patrone della nave rimanerà, perciòche non potrà aver il nolo, e non rimanerà per niente che lui ci abbia a fare, se non per il nolo riscuotere, e lui ne manderà la nave, percioche non faccia speso, e la nave piglierà alcun danno, il Patron della nave non è tenuto di far menda a compagni, poiche per profitto de la Nave sarà rimasto, e non per niente che avesse a fare: e questo debba esser senza fraude.

SPIEGAZIONE.

Se alcuna Nave nel porto dove si farà fermata, fosse spedita dal suo carico, e nientedimeno il Padrone si tratenesse per vendere mercanzie proprie, la spesa che farà in quel tempo la Nave, dovrà da lui pagarsi. E quando rimandasse la Nave, restando esso al suddetto effetto in quel luogo, dovrà soccombere a tutti i danni, che quella patisse: Eccetto se restasse nel detto luogo per farsi pagare il nolo non ancora riscosso, o avessene fatto accordo co' Partecipi.

Di testimoni di marinari in contrasto di patron con Mercanti. Cap. 220.

Patrone di Nave o Navilio, che averà contrasto con (1) Mercanti, li marinari della Nave, non possono far testimonio al Patron della Nave nè alli Mercanti a loro utile, nè a loro danno dell' uno nè dell' altro stando nel viaggio. Imperò il cartolario debbe far testimonio, e esser mezzano infra loro. Ma quando la Nave averà fatto viaggio, e li marinari saranno liberi, che non saranno obligati al Patron delle Nave, all' hora possono far testimonio infra il Patron della Nave, e li Mercanti, con che loro non abbino interesse nè contrasto, nel quale saranno dimandati per testimoni, nè che ne aspettassino aver danno nè utile, che se aspettassino aver danno, o utile niente che diriano non averia valore, e fariano tenuti per falsarj.

SPIEGAZIONE.

Nascendo controversie fra il Padrone e i Mercanti, non possono i Marinari, finchè sono a soldo, testimoniare nè a favore, nè a danno dell' uno, o degli altri, ma solo fa allora fede il Cartolario, cioè libro dello Scrivano. Sciolti però, che saranno eglino, per esser finito il viaggio, da ogni obbligazione, posson far fede, purchè non abbiano interesse in quel litigio.

Di testimonio di Mercante in contrasto di Patron e Marinari. Cap. 221.

Marinari che averanno contrasti con il Patron della Nave, di alcune cose che non fussino scritte (2) nel

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 39. n. 7. & Ципparell. tom. 2. resol. 160. num. 9. Recc. Episc. cap. 98. num. 4.*
(2) Vid. *Cepparell. tom. 2. resol. 160. num. 9.*

nel cartolario; li Mercanti, che saranno nella nave, possono fare testimonio nel viaggio stando, o che ne fussino usciti tanto al Patrone della nave come ellà marinari, con cha loro non fussino interessati nel contrasto che infra loro fusse, nè che ne aspettassino evere danno, nè utile, e se li marinari avessino contrasto con li mercanti, il Patrone della Nave può fare testimonio, poi siano usciti del viaggio. Imperò stando nel viaggio, e che non sia interessato nel contrasto che fusse infra loro. Ancora piu un marinaro può fare testimonio all'altro poi siano usciti del viaggio, con che oon fusse interessato nel contrasto, nel quale sarà dato per testimonio, nè che ne spettassino danoo, nè utile. Imperò li marinari possono fare testimonio stante nel viaggio al Patrone della Nave e alli mercanti, per questa ragione: ciò è sapere per fatto di gietto; se per cattivo tempo, o per altro caso la Nave avesse a dare traverso in terra, che in quel caso, o in quel punto il scrivano oon potesse mettere gli accordi nel cartolario. E perciò fu fatto questo capitolo, perche se in quel caso li marinari non potessino fare testimonj, nè lo scrivano noo evesse possuto scrivere nel cartolario: il Patrone della Nave potria negare tutti li patti, che averà accordati con li Mercanti, che a lui dovesse tornare a danno, e diria tutto quello che a se medesimo tornasse e profitto, e li Mercanti fariano il simile al Patrone della Nave, per questa ragione possono fare testimonio gli marinari in tal caso stante nel viaggio, perciochè fraude alcuna non possa essere. Imperò per altra ragione non possono fare testimonio stando nel viaggio a utile, oè a danno del patrone, nè delli Mercanti per contrasto che infra loro fusse.

SPIEGAZIONE.

AL contrario nascendo litigj fra' Marinari, o il Padrone per cose non iscritte al Cartolario, possono i Mercanti, che saranno in Nave, e terminato, o durante il viaggio, servir all'uno, o agli altri di testimonio, quando non abbiano alcun interesse nella controversia,

Similmente, vertendo contrasti tra Mercanti, e Marinari, può far fede il Padrone, dappoiche avranno essi terminato il viaggio, ne egli vi abbia pure, come sopra interesse; ed un Marinaro terminato il viaggio può testificare per l'altro.

Speciali però sono i casi del getto, e dell'aver per fortuna di tempo dato a traverso in terra la Nave, ne' quali, quando lo Scrivano in quel punto non abbia potuto scrivere, possono i Marinari, anche stando nel viaggio, testificare a favore, e a danno del Padrone, o de' Mercanti, per evitare tutte le fraude, che potessero essarvi per parte degli stessi Mercanti, o del Padrone.

Testimonj de' marinari. Cap. 222.

SE Mercanti che saranno in Nave avessioo alcun contrasto infra loro, e daranno li Marinari per testimonj, gli Marinari possono fare quel testimonio, nel quale saranno dimandati sia cha loro fussioo nel viaggio, o che fussino usciti, con che non aspettassino danno, nè utile avere, ne volessino l'utile piu di una parte che dell'altra, nè avessino evuto oessuna cosa, che se loro stimassino piu il profitto di una parte che dell'altra: o se ne avessino ricevuto servizio, se provato poteva essere; loro sariano tenuti restituire tutto il danno, e tutta la ingiuria e tutto l'interesso, che quella parte ne avesse sostenuto per colpa di quel testimonio, che quelli avessino fatto. Ancora piu che li potrìa mettere e costringere in potere della giustizia. E piu che non sariano per nessun tempo creduto di cosa che loro dicessino, e se alcuni li chiamasse falsari, o spergiuri, nessuna giustizia non li daria alcuna pena per testimoni che loro ne dessino, che anzi cascheriano loro in pena doppia chi tale testimonio falso everia fatto. E fu fatto per ciò questo capitolo, che spesse volte li Mercanti sono in elcuni lochi, e non hanno con loro se noo solamente li marinari, e in presenzia de' marinari fanno alcuni patti o accordi infra loro mercanti, e per ventura l'uno o l'altro si pentiria di quello che averà fatto, e come quell'altro Mercante li domanderia la promessa che infra loro fu fatta, quello ne potria negare e se quello la negasse, quell'altro mercante ne sosteneria gran danno, e per quella ragione debbano fare testimonio li marinari delli contrasti che saranno infra li Mercanti, perciochè non sia fraude fra loro.

SPIEGAZIONE.

COsì se nascessero contrasti fra' Mercanti, possono i Marinari richiesti, o durante, e finito il viaggio far fede, purchè sempre non vi abbiano nè interesse, nè premio; Che quando ciò si provasse, oltre all'essere obbligati alla restituzione, e ad ogni danno, potrebbono esser puniti dalla Giustizia.

Di salario di nochiere o marinaro che anderanno a discrezione. Cap. 223.

PAtrone di Nave o Navilio, che porterà con se in (1) viaggio o in viaggi, il nochiere e discrezione, lo Patrone della Nave debba dare di salario al nochiere, tanto quanto everà miglior pruere della Nave, o altro delli communali. Ancora piu giusta la bontà e valore che il oochiere averà, e se per ventura li Marinari anderanno e discrezione del Patrone della Nave: il patrone della Nave è tenuto di dar salario giusta, che loro si affaticheranno, e averanno affaticato, e giusta la bontà che loro averanno nel servizio che faranno, e questo debba esser a discrezione del nochiere, e del scrivano, che lo debbino dir per lo giuramento che loro fatto hanno al Patrone della Nave bene e fidelmente; circa quelli marinari, che vanoo a discrezione che salario meritano, e qual no: e che loro non dicano per volontà, nè per malivolenzia, nè per servizio che loro gli evessino promesso, nè per male che loro volessino ad alcuno di quelli marinari, che nelle Nave andaranno a discrezione; e questo debbono loro dire, sotto pena del giuramento bene, e fidelmente, il Patrone della Nave è tenuto di dare quel salario, che il nochiere e il scrivano gli averanno detto, per loro giuramento: e non ci debba niente contrastare.

SPIEGAZIONE.

QUando un Padrone meni seco un Nochiere a discrezione, cioe senza aver pattuito salario veruno, dovrà dargli quanto averà di salario il miglior Prodiere della Nave, o altro de' Comunali, e ancora di più, a proporzione della sua abilità. Ma conducendo in questa forma i Marinari, sarà in obbligo di pagar loro ciò, che lo Scrivano, e il Nocchiere col suo giuramento affermeranno doversi loro.

Di danno ricevuto per mancamento d'ormeggiare. Cap. 224.

PAtrone di Nave o Navilio che sarà in piaggia, o (2) in porto, o in altro loco con la sua Nave, e li Mercanti che conduranno, li diranno, e nunzieranno che lui si ormeggi, e il Patrone della Nave non si ormeggierà, o per ventura non averà tutte le esarcie, che promesse averà, e per queste ragioni di sopra dette li Mercanti ne sosterranno danno, il Patrone della Nave è tenuto restituire quel danno, che li mercanti averanno sostenuto per tale causa, e se il Patrone della Nave non ha di che pagare, debbasi vendere la Nave, e se la Nave oon basta, e il Patrone della Nave avesse alcuni beni, quelli si debbono vendere per fare compimento a quelli Mercanti, Salvo li marinari, che non perdano li loro salarj; ma li compagni non sono tenuti di niente mendare, se oon la parte che averanno oella Nave, ma altri beni nò, e fu fatto questo capitolo, perche molò Patroni di Nave piangono la esarcia; e oon si possono ormeggiare, e per questo la Nave o navilio si perde, e la robba delli Mercanti.

SPIEGAZIONE.

STando ancorata in qualche spiaggia, o porto una Nave, quando i Mercanti avvisino il Padrone che si

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 17. num. 10. & cap. 79. §. gli Ormeggi. Rocc. de navib. & naul. not. 93.*

(2) Vid. *De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. deterioris nota.*

armeggi, se questi trascurerà di farlo, o non avrà tutto l'sarcie, che promise a' Mercanti d'avere, seguendone qualche danno, dovrà il Padrone pagarlo, e non essendo solvendo, si venderà la Nave anche colle porzioni de' Partecipi, i quali per esse solamente sono tenuti a tal risarcimento. Che in quanto al Padrone, se la suddetta vendita di tutta la Nave non basta al pagamento del danno, si venderanno inoltre degli altri suoi beni, quando ne abbia. I Marinari però non perderanno mai i loro salarj.

Di nave che si perderà in terra d'infideli.
Cap. 225.

PAtrone di Nave o di Navilio che sarà o navichetà in terra d'infideli, e li intervenisse a caso di sventura che per cattivo tempo o per Navili armati de' inimici perderà la Nave o Navilio, se lui perdè la Nave o Navilio, per la ragione disopra detta, non è tenuto di dare niente a marinari, se già lui non la perdesse in loco, dove lui avesse tutto il suo nolo, che se lui averà tutto il suo nolo è tenuto dare tutto il salario a' marinari. Imperò qualsivuole patto che il patrone della nave o navilio farà con li mercanti, in quel patto medesimo debbano esser li marinari. Imperò se il patrone della nave o navilio doverà dare salario a' marinari per altri viaggi, lui è tenuto pagare come nel capitolo di sopra si contiene. Imperò patrone di nave o navilio che per tale ragione, come disopra è detto, si perderà la sua nave o navilio, non è tenuto dare nave o vettovaglia a' marinari per ritornare in terra di Cristiani: perciochè lui ha preso ciò che aveva, e per ventura più che lui non aveva. Fu fatto perciò questo capitolo, che dopoi che il patrone della nave ha persa la sua nave, non è tenuto di dare navilio, nè vettovaglia alli marinari per ritornare in terra di Cristiani, poichè non ne ha per lui.

SPIEGAZIONE.

ESsendo, o viaggiando in terra d'Infedeli una Nave, e per cattivo tempo, o forza di nemici si perda, non è tenuto il Padrone di dare a' Marinari salario, nè Nave, nè vettovaglia per tornare in Paese di Cristiani. Eccetto se fosse in luogo dove avesse tutto il suo nolo, perchè allora deve ad essi tutto il loro salario: ma a quel patto, qualunque siasi, che farà il Padrone co' Mercanti, debbono stare ancora i Marinari; a' quali però s'egli dee il salario per altri antecedenti viaggi, è tenuto sempre a pagarlo, come nel capitolo di sopra si è detto.

Casi perchè il patrone debba domandare li compagni per lo noleggiare. Cap. 226.

(1) SE Patrone di Nave o Navilio noleggierà la sua Nave per andare in terra d'infideli, o in loco pericoloso, se lui fusse in loco dove ci fussino compagni, lui li debbe domandare inanzi che fermi il viaggio, e se lui ne dimanderà, a li compagni vorranno, lui può noleggiare, che compagno alcuno non può contrastare: e se lui noleggierà che non ne dimandi gli compagni, gli possono contrastare, e possono incantare con lui, percioche non li averà dimandati, e se dimandati li avesse, li compagni non potriano incantare insino che fusse ritornato del viaggio, a se li compagni incanteranno con li patron della nave o navilio, che noleggiato averà senza loro licenza, e lui uscirà della nave o del Navilio per incanto, o per qual si vuole conto, e li compagni riteguiranno la nave, o navilio, quella nave o navilio debba seguir quel viaggio a quel mercante che noleggiato l'averà per quel prezzo o nolo, che il mercante avea accordato con quello, che in quel tempo era patrone quando lui noleggiò; perche ognuno si guardi che quando farà parte in nave o navilio, qual si vuole cosa che quello farà, o accorderà con mercanti, quello si doverà seguire. Imperò se il patrone della nave farà in loco, che non ci farà compagno nessuno, lui può noleggiare e andar in ogni loco dove lui vorrà, e se la nave o navilio piglierà alcun danno, compagno nessuno non li può far dimanda per quella ragione, Imperò se lui giocasse, o barattasse, o perdesse per alcuna ragione, che fusse colpa sua, li compagni li possano fare domanda. Imperò patrone di nave che noleggierà per andare in terra de' Cristiani, non è tenuto dimandare a compagni se non vuole, nè compagno non la può incantare, poiche lui non l'averà noleggiata insino al ritorno del viaggio. Imperò patrone di nave o navilio debba dare sicurtà al compagno, se gli la domanda, che lui non muti viaggio insino lui abbia tornata la nave o navilio in potere de' compagni, a la sicurtà che darà, non sia tenuto se non a uso e costume di mare, e se per ventura il patrone della nave noleggierà per andare nelli lochi di sopra detti, a li compagni faranno nel detto loco, e sapranno che averà noleggiato o non lo sapranno, e il patrone della nave non l'averà detto nè loro a lui niente contrasto e in quello viaggio la nave o navilio si perderà o piglierà alcuno danno, li compagni non possono fare nessuna dimanda, e il patrone della nave non è tenuto rispondere a loro.

SPIEGAZIONE.

QUel Padrone, che vorrà dare a nolo la sua Nave per qualche luogo d'Infedeli, o pericoloso, se si troverà dove fossero Partecipi, deve ricercarne il loro consenso, e contravvenendo, potranno i Partecipi vender la Nave all'incanto, innanzi che faccia vela pel luogo accordato col noleggiatore: Che se avrà ricercato il detto consenso, non possono essi mettere la Nave all'incanto come sopra, fino a tanto, che non sia ritornata dal viaggio accordato.

Se la Nave poi venduta all'incanto resterà in potere degli stessi Partecipi, benchè resti escluso il Padrone, dovrà essa andare per quel viaggio accordato, e per quel prezzo che fosse già stata data a nolo, in tempo che egli la comandava.

Se però i Partecipi, sapendo che la Nave sia stata noleggiata per quel luogo pericoloso, non contrasteranno, nè protesteranno al Padrone il danno, che ne potesse seguire, non ponno in caso di sinistro pretender da lui cosa veruna.

Il simile sarebbe, se il Padrone non fosse in un luogo, dove non fossero Partecipi, o anche essendovi, la desse a nolo per un Paese amico; ne' quali casi non è tenuto richiederegli del loro consenso, nè, accadendo qualche sinistro, che non sia per sua colpa, a risar loro il danno. E' tenuto però di dar sicurtà a' Partecipi a uso e costume di mare, se gli vien ricercata, di non dover cambiar quel viaggio.

Di riscatto o accordo con Nave armata.
Cap. 227.

IL Patrone di Nava o navilio, il quale in mare liberò, o in porto, o in piaggia, o in altro loco si riscontrerà in navili armati di nemici, il Patrone della nave può parlare, e fare accordo con li Comiti, e con l'armiraglio per quantità di moneta, acciocche loro non faccino male a lui, nè a niente della sua nave; e se in quella nave o navilio fussero mercanti, lui debba dire il patto che farà o averà fatto con quelli, cioè con li Comiti e Armiraglio di quell' armata, e tutti insieme si debbono accordare a pagare quel riscatto, il quale il patrone della nave o navilio averà accordato con li Comiti o Armiraglio di quella armata, e debbasi pagare dello communale per soldo e per lira: e il patrone della nave debbaci mettere per la metà di quello che valerà la nave, o navilio, e se nella nave o navilio non ci faranno mercanti, il patrone della nave si debba consigliare con li Marinari di poppa, e con il nochiero, e con li marinari di prua, e se il patrone della nave paga quel riscatto, che di sopra avemo detto con consiglio, e volontà di quelli che di sopra sono detti, li Mercanti non debbono, nè possono niente contrastare, con che il patrone della nave paghi la metà di quello, che valerà la nave. Imperò se il patrone della nave o navilio si riscontrerà con navili armati, che non siano d'inimici, e lui li vorrà dare mancia o beveraggio, se nella nave averà mercanti, lui lo debbe dire, e dimandare alli mercanti se sono contenti, il patrone della nave deve dirlo e far-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. num. 32.*

(a) Vid. *De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. Piratica.*

e farlo con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, e se il patron della nave fa questo, debbasi pagare, come di sopra è detto. Imperò se il patrone della nave non lo farà con volontà de' Mercanti o con consiglio di quelli che di sopra sono detti, e lui per sua volontà farà patto, e darà beveraggio senza licenzia de' mercanti e senza consiglio di quelli che di sopra sono detti, il patrone della nave lo debba pagare del suo proprio, che gli mercanti non li sono tenuti niente dare, nè restituire delle spese o del patto del beveraggio, che lui averà dato a quei navili armati.

SPIEGAZIONE.

NEl decorso del viaggio incontrandosi una Nave in qualche armata di nemici, può il Padrone col consenso de' Mercanti, se saranno in Nave, o in luogo dove possa farle intender loro, o pure col consiglio del Comunale della Nave (cioè co' Marinari di poppa, con quei di prora, e il Nocchiere) accordarne coll' Ammiraglio, o con altri Capi de' nemici il riscatto per una certa quantità di danari, che si dee poi a soldo, e lira pagare da tutti i Mercanti, contribuendo ancora il corpo della Nave per la metà di quel che vale.

Il simile s' osservi, se incontrasse in qualche Armata, benchè non nemica, e stimasse a proposito farle un donativo; ma non intervenendevi il consenso de' sopraddetti, toccherà al Padrone, che avrà fatti da se solo simili accordi, il soddisfarli.

Di riscatto, o accordo con navili armati d' inimici. Cap. 228.

SE alcuna Nave, o alcun Navilio sarà in terra d' inimici, e in loco sospettoso stante caricato del tutto o in parte, venissino Navili armati de inimici, e il patrone della nave, o del navilio parlerà patto, o farà parlare a quelli navili armati, percioche loro non faccino danno a nessuna cosa, che nella nave, o navilio fusse, e quel patto che lui parlerà o farà parlare, lui lo debba dire, se li mercanti saranno nella nave, o navilio tutti, o la maggior parte, quel patto che lui ha fatto con quelli Comiti di quelli navili armati, a con consiglio, e volontà de' mercanti lui lo debbe dare, e li mercanti sono tenuti pagare per soldo e per lira per quello, che averanno robba nella nave o navilio, e se per ventura li mercanti non fussino nella nave, o navilio tutti, nè parte, e fussino in loco che il patrone della nave, o navilio avesse tempo, che lui potesse fare a sapere quel patto, che lui averà fatto fare con quelli navili armati per salvar se, e tutta la robba, lui è tenuto farlo sapere: e se lui non aveva tempo di poterlo fare a sapere a' mercanti, il Patrone della nave debba fare in questo modo, che tutto quello che farà lo faccia con consiglio di tutto il communale della nave, e se lui lo fa in questo modo, gli Mercanti sono tenuti di mettere, e pagare tutto e in tanto come se tutti loro ci fussero stati, che in niente non debbono, ne possono contrastar. Imperò se il Patrone della nave farà alcun patto con quelli navilj armati, e gli Mercanti saranno nella nave tutti o la maggior parte, o saranno in loco che lui potrà fare sapere, e non lo facesse, quel patto che averà fatto fare, e non l' averà fatto a sapere a mercanti, poiche loro fussero in quel loco che lui fare lo potea; a quel tale patto che lui averà fatto gli mercanti non sono tenuti niente a mettere. Posto che la robba fosse nella nave o navilio, tutta o parte, percioche non gli averà dimandati. Imperò se loro saranno in loco, che non li possa dimandare, e il Patrone della nave farà quel patto con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, li mercanti sono tenuti pagare come di sopra è detto, e se per ventura il patrone della nave farà quel patto senza licenzia de Mercanti, e senza consiglio di quelli, che di sopra sono detti, quel patto che averà fatto di sua volontà, e senza licenzia di nessuno, il patrone della nave lo debba pagare del suo proprio, che nessuno non ci è tenuto niente mettere, percioche lui l' averà fatto senza licenzia di tutti quelli che di sopra sono detti. Imperò se la nave o navilio fusse in alcun de sopra detti lochi, e avesse scaricato, e infra gli Mercanti a il patrone della nave fusse accordato, che il Patrone della nave debba aspettare gli

mercanti, e gli mercanti che debbino avere spedito il Patrone della nave, se in quel tempo venissino navili armati, e il Patrone della nave farà patto con loro, acciò che non gli faccino danno, o ancora se gl' intervenirà caso di sventura, che perdesse la nave o navilio, in quel patto, o in quella perdita, che infra in quel tempo, che il Patrone della nave li debba aspettare, fusse fatta, li Mercanti non ci sono tenuti niente mettere, poichè loro averanno scaricato, se già non li volessino fare alcuna grazia, e se per caso li detti Mercanti non averanno spedita quella nave o navilio in quel tempo, che promesso avevano, e se passato quel tempo venissino navili armati, e il Patrone della nave avesse a far patto o perdesse la nave, li detti Mercanti sono tenuti pagare quel patto o quella perdita che il Patrone della nave o navilio avesse fatto per colpa di loro, che non averanno spedito di quel tempo che infra lui e li mercanti era accordato.

SPIEGAZIONE.

TRovandosi una Nave in luogo di sospetto, e de' nemici, carica in tutto, o in parte, e capitando ivi Vascelli armati degli stessi nemici, quando il Padrone stimi bene di dover patteggiare con loro, e fare qualche donativo per salvar se, e la Nave, il tutto dee fare col consenso e de' Mercanti, e del Comunale, coll' ordine detto nel capitolo precedente, altrimenti sarà tenuto pagare del proprio.

Ma, se trovandosi nel suddetto luogo, la Nave avrà scaricate le merci, che avea, con patto reciproco tra' Mercanti, e il Padrone, che per un certo tempo debba egli aspettare il carico, ed essi spedirlo, quando in questo mentre sopravvenissero Navi nemiche, colle quali il Padrone mediante qualche somma accordasse di non essere molestato, o perdesse la Nave, non può ripetere da' Mercanti, la roba de' quali sarà scaricata, cosa veruna: Eccetto, se quelli non l' avessero spedito nel tempo pattuito, passato il quale fossero sopravvenute le suddette Navi nemiche, nel qual caso son tenuti i Mercanti a rifargli ogni danno.

Di robbe pigliate. Cap. 229.

SE alcun Patrone di Nave, o di Navilio averà caricato in alcun luoco di robbe di Mercanti, o che tutta fusse di un Mercante particolare, per andare a scaricare in alcun' altro loco, il qual loco dove lui scaricare doverà si fusse accordato infra lui, e gli detti Mercanti o Mercante, se fusse caso di sventura, che quella nave o navilio si riscontrasse con alcuni Navilii armati o non armati d' inimici, se quelle cattive genti, che quelli in Navili armati o non armati saranno gli piglieranno, o ci porteranno la terza parte della Robba, o le due parti, o le tre, e non gli lascieranno se non la quarta, o piu o manco, se quando il Patrone della Nave, o del Navilio sarà gionto in quel luoco, dove doveva scaricare quella Robba che rimasta sarà, e ancora quella che tolta gli fu, se il Patrone della Nave si ritegnirà quella Robba, che rimasta li sarà, e non la voglia dare a quelli Mercanti o Mercante che ricevere la doverà, se lui a loro non gli pagano il nolo di quella Robba che tolta gli fu, come di quella che sarà rimasta, e che lui averà portata, il Patrone della Nave non lo può, nè lo debba fare con giusta ragione. Per qual ragione? percioche alcun Mercante non è tenuto pagar nolo se non di tanta Robba, come il Patron della nave, o navilio li consegnerà nel caso di sopra detto. Salvo imperò che se li Mercanti come di sopra è detto averanno messo quella robba in quella detta nave o navilio, se loro la gemineranno, e se li detti Mercanti erano in quella nave o navilio, quando vederono quelli Navilj armati, la geminarono, che se alcuno caso intervenisse, la una Robba facesse l' altra, se lo geminamento di sopra

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap. 76. in princ. & cap. 85. §. 4. & 5. De Casareg. disc. 22. n. 45. Rocc. respons. 22. num. 7. & respons. 26. num. 1. Jacob Galea penes Balduc. tit. 1. de assecurat. decis. 5. num. 16.*

detto sarà fatto come di sopra si contiene, quella Robba che ristorata sarà, debba esser contata con quella che persa sarà per soldo, e per lira: e se il detto Patrone della Nave o Navilio, e li detti Mercanti, o Mercante di chi sarà quella Robba di sopra detta fussino in guerra, o di guerra con quella cattiva gente che quelle Robbe averanno tolte, al corpo di quella Nave o di quello Navilio; che ristorato o rimasto sarà, debba esser contato per soldo e per lira con quella Robba che persa sarà, e con quella che sarà ristorata, e il Patrone della Nave o navilio debba aver tanto di nolo come per soldo, per lira gli toccherà, e di niente altro li detti Mercanti o Mercante non gli sono tenuti. Imperò se la Robba non fusse agerminata come di sopra è detto, la Robba che ristorata sarà, non è tenuta ajutar a mendar a quella che persa sarà, nè ancora li Mercanti, che la Robba averanno persa, non sono tenuti niente dare a quel Patrone di quella Nave, o di quel navilio, al quale loro quella Robba che persa sarà, avevano noleggiata, nè il Patron della Nave a loro. Imperò se gli detti Mercanti provar, oè mostrar non potranno, che per colpa, o con intenzione, o con volontà di lui fusse fatta quella tolta, o quella ruberia, e se li detti Mercanti provar, nè mostrar lo potranno, il detto patron della Nave è tenuto restituir, e mendare senza contrasto; e se gli detti Mercanti provare, nè mostrar giustamente non potranno, il patron della Nave, o Navilio non è di niente tenuto. Imperò gli detti Mercanti, o Mercante di chi fusse quella Robba, che ristorata sarà, sono tenuti dare, e pagare tutto il nolò di quella Robba che ristorata sarà e niente altro. Imperò se gli detti Mercanti saranno in guerra con quella cattiva gente, che la Robba averanno tolta, e il patron della Nava, o Navilio con le dette genti in guerra non sarà, il corpo della nave o navilio non debba essere contato per soldo, nè per lira con quella Robba che persa sarà. Se imperò come disopra è detto agerminata non fusse, che l'una Robba ajutasse all'altra, se caso di sventura ci intervenisse, e li detti Mercanti non siano tenuti di pagar nolo se non della Robba, che rimasta sarà, come disopra è detto. Imperò se il Patron della Nave o Navilio sarà con quelle genti in guerra, e gli detti Mercanti con loro in guerra non saranno, il corpo della Nave o di Navilio sia tenuto di metterci per soldo, e per lira emenda in quella Robba, che persa sarà, o il nolo sia contato per soldo, e per lira, come il corpo della Nave o del Navilio tanto alla Robba ristorata come alla persa, se alcuno germinamento ci fusse fatto, come di sopra è detto: e se infra loro germinamento fatto non sarà, la una Robba non debba esser tenuta all'altra di emenda fare, se non chi male averà, male rimarrà, e il Patrone della nave non debba avere nolo se non della Robba che ristorata sarà: e se il patron della nave o del navilio porterà gli marinari a viaggio, non è tenuto niente dare delli loro salarj, se non in quel modo, che lui guadagnerà di nolo, e se per ventura gli marinari andaranno a mesi, il Patron della nave non è tenuto pagar, se non in quella forma che lui guadagnerà di nolo; per qual ragione? perciochè a impedimento di cattive genti non ci sta nessuno sicuro. Imperò se li detti marinari, che a mesi saranno accordati, averanno accordato con il detto Patrone della nave o navilio che li debba pagare ogni mese quello che lui li promesse lo giorno che lui li accordò, il patron della nave o navilio è tenuto pagar per tanti mesi, come loro avevano servito innanzi che quella ruberia fosse fatta, abbia lui lo nolo o non l'abbia: per quale ragione? perciochè accordo legge vince: e se per ventura alcun Patrone di nave o navilio sarà ritenuto per Signoria o per cattiva gente in alcun loco, se quel loco dove lui ritenuto sarà fusse loco, che lui possa dare licenzia alli Marinari, sia che gli detti Marinari vadino a viaggio, o che siano accordati a mese, lo Patrone della nave lo debba fare, e non è tenuto niente dare di tutto quel tempo che lui sarà stato per causa di quel retenimento che fatto li sarà, Acciochè per colpa di lui non rimane, che lui non andasse a guadagnare, se vietato non gli fusse. Ancora più che il Patrone della nave o navilio, assai ci perde la vettovaglia, e consuma la sua nave o il suo navilio. Imperò se il Patrone della nave o navilio fusse retenuto per impedimento di Signoria o di cattive genti, se lui sarà in loco dove possa daro licenzia a' Marinari, e lui non lo farà, innanzi gli ritegnirà con se, lui è tenuto pagare per tanto come con lui staranno. Perciochè se lui voleva, gli poteva aver dato licenzia: e poichè lui far non lo volse, è ragione che gli debba pagare per tanto, come con lui staranno. Salvo imperò tutti patti, o accordi che lui avesse fatto con loro, quando con lui si accordorno, e loro con lui, e per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Quando nel progresso del viaggio fosse rubata, e presa qualche Nave alcona parte di Mercanzie, giunta che quella sarà al luogo destinato, il Padrone non può pretendere se non il nolo della roba rimasa; eccetto che, se fosse stato fatto germinamente tra il Padrone, e i Mercanti, cioè che in caso di alcun sinistro, o incontro tutto il danno, che si patisse dall'una, e dall' altra parte, venga ripartito in comune: nel qual caso si dovranno computare i noli tanto della roba rimasa, come della perduta.

E così se il Padrone solamente, o i Mercanti, o tante l'otte, quante gli altri erano in guerra con que' Vascelli, che loro avranno tolta parte della roba, ed avran fatto germinamento come sopra tra loro, si deve allora valutare a soldo e lira la roba rimasa, e la perdota col corpo della Nave, e col nolo tanto della roba salvata, quanto della perduta, o predata, e ripartirsi il danno pro rata.

Che se non fosse stato fatto germinamente, non tocca al Padrone che il nolo, come sopra si è detto, della roba salvata, o rimasa, nè vi è luogo ad alcuna contribuzione tra Mercanti, e Mercanti, e tra questi, e il Padrone per la roba perduta, e danno patito da alcuno di loro, nè può pretendere l'uno dall'altro alcun rifacimento: Ma se i Mercanti provassero l'incontro, o sinistro essere succeduto per colpa del Padrone, è tenuto questi a rifare loro tutto il danno sofferto.

Inoltre se il Padrone menerà i Marinari accordati a tanto per totto il viaggio, non è loro obbligato a pagare il salario, se non a proporzione del nolo avuto, e il simile quando vanno a mesi: Eccetto se avessero accordato d'essere pagati ogni mese, perchè allora abbia, ò no egli il nolo, dee pagar loro tanti mesi, per quanti avranno servito avanti quella ruberia. Che se il Padrone sarà ritenuto per Signoria, e per Corsali, e nemici in alcun luogo, ove possa dar licenza a' Marinari, vadano essi a mese, e a viaggio, dee farlo, ne è tenuto dar loro alcuna cosa pel tempo della ritenzione. Ma se potendoli licenziare, li tratterrà seco, dovrà pagarli per totto il tempo che gli avrà trattenuti. Salvo sempre tutti i patti ed accordi, che fra loro avessero fatti.

Di palanche, vasi, argani pigliati o appigionati.
Cap. 230.

PAtrone di Nave o Navilio, che piglierà o appigionerà palanche, vasi, o argani per bisogno della sua Nave o suo Navilio a trahere, o a varare, se le palanche, o gli vasi si romperanno, se lui li averà appigionati, non è tenuto di emenda fare se non solamente la pigione che con lui averà accordato, quando gli appigionò al Patrone della Nave o del Navilio, Imperò è tenuto di emenda a quelli vasi, o a quelle palanche, o a quelli argani, che a servizio suo si saranno rotte a quello di chi saranno senza contrasto, se lui li averà pigliati senza volontà di quelli da chi sono, e rompinsi o non si rompino, tuttavia debba essere pagata la pigione, che accordata sarà infra loro senza contrasto o refugio.

SPIEGAZIONE.

PRendendo a pigione un Padrone di Nave palanche, vasi, o argani per tirarla, o vararla, se nel servirsene, si rompessero, e si guastassero, non è tenuto ad altro, che a pagare la pigione accordata. Ma se senza licenza de' Padroni se ne fosse servito, dovrà rifar loro ogni danno.

Di Patrone che prometterà aspettare li Mercanti a giorno certo. Cap. 231.

PAtrone di Nave o Navilio che noleggierà la sua nave o il suo Navilio a i Mercanti, a il Patrone della Nave prometterà a i mercanti di aspettare certo tempo in quel loco dove la Nave o Navilio sarà porto, lui è tenuto di aspettare lo detto tempo, che' alli Mercanti averà promesso, e se lui si partisse con la Nave o Navilio inanzi di quel tempo, che infra il Patrone, e li Mercanti sarà accordato, se gli detti Mercanti sosterranno alcun danno, il Patron della Nave o Navilio è tenuto emenda fare a gli Mercanti di tutto quel danno, che per colpa di lui hanno sostenuto: a se gli mercanti non spacciceranno lo Patrone della Nave o del Navilio, nel tempo che loro averanno accordato con lui, se il Patron della Nave alcun danno riceverà, o. sarà più spesa, gli Mercanti sono tenuti restituire tutto il danno, e tutta la spesa, che per colpa di loro avesse fatta. Salvo imperò sa il Patrone della Nave dubitassa d'impedimento di Signoria, o de' Navili armati d'inimici, o fusse in loco, che gli fusse forza partirsi per cattivo tempo. Se per queste condizioni che di sopra sono dette si partirà innanzi del tempo, che infra loro sarà accordato, il Patron della Nave, o navilio non è tenuto a' Mercanti de' danni che loro ne avessino, perciochè non fu colpa sua, nè li mercanti a lui, per quella medesima ragione.

SPIEGAZIONE.

PRomettendo un Padrone à Mercanti di andare a caricare in qualche luogo, ed ivi aspettare per un certo tempo il carico, se innanzi di quel tempo si partirà, eccetto che per timore di Corsari, e altri nemici, o forza di Principe, o fortuna di mare, dovrà pagare tutti i danni, spese, o interessi, che quelli patissero per la sua anticipata partenza. E lo stesso son tenuti i Mercanti a pagare al Padrone, quando lo facessero aspettare piu del tempo convenuto.

Di spedizione di Nave promessa a giorno certo. Cap. 232.

(1) MErcanti, che noleggieranno Nave e prometteranno al Patrona della Nave o Navilio, che loro lo averanno spedito a tal giorno, e quella promessa sarà fatta con quattro buoni restimoni, o sarà scritta nel cartolario della Nave o Navilio, o data la fede infra il Patrone della Nava, e gli Mercanti, o sarà messa alcuna pena, se gli detti Mercanti in quel tempo non averanno spedito la Nave, o navilio, se il Patrone della Nave vuole gli può dimandare quella pena, che infra loro messa sarà: a sa loro infra il Patrone della Nave e li mercanti pena alcuna posta non sarà, il patrone della Nave può dimandare a Mercanti tutta la spesa, che per colpa di loro avesse fatta. Salvo imperò se a Mercanti fussa intervenuto impedimento di Dio, o di Mare, e che per colpa di loro non fusse rimasto, loro non sono tenuti pagar al Patrone della Nave quella pena, che di sopra è detta, a che infra loro fusse messa, nè ancora spesa, che il Patrone della Nave avessa fatta in quella medesima forma. Se già in quel tempo, che sarà accordato infra il Patrone della Nave, e li Mercanti, venisse impedimento di Signoria, che loro non potessino caricare, nè andare in alcun loco, nè trahera nessuna cosa della Terra gli Mercanti non sono tenuti al Patrone della Nave di cosa alcuna, poiche non è colpa di loro. Imperò sa finito il detto tempo che gli Mercanti averanno accordato con il Patrone della Nave, venisse impedimento di Signoria, e gli Mercanti per loro colpa non avessino spedito il Patrone della Nave, gli Mercanti sono tenuti pagare la pena, che infra loro fusse messa: e se infra loro pena alcuna messa nè posta non sarà, li Mercanti sono tenuti restituire, e dare tutta la spesa, che il Patrone della Nave avesse fatto per colpa di loro. E ancora più tutto il danno, e tutto l'interesse, che il Patron della Nave avesse sopportato, e sopportasse, Salvo imperò che quel danno, a quel interesse debba esser messo a discrezione e cognoscenzia di due uomini, che siano, e sappino dell'arte del mare, e quelli due buoni uomini debbano moderare per modo che quel danno e quell'interesse che il Patrone della Nave averà sostenuto per colpa delli Mercanti, in modo e forma che il Patrone della Nave e li Mercanti rimanghino in amicizia e benivolenzia; e se il Patrone della Nave guadagnassa niente di nolo, lui è tenuto di dare a' marinari per li loro salarj in quella forma, che guadagnerà di nolo. Imperò qual si voglia patto che il Patrone della Nave farà con gli Mercanti, in quel patto debbano esser li marinari, e in quel modo medesimo che di sopra è detto, il Patrone della Nave è tenuto a obligato a' Mercanti, che li prometterà esser spedito a giorno certo, e per colpa di lui timarrà; e se li marinari vanno a salario, il Patrone della Nave non è tenuto niente dare, perciochè il Patrone della nave, non averà accordato con loro quando fusse spedito, nè quando nò. Imperò sa gli marinari saranno accordati a mesi, il Patrone della nave è tenuto tutto, e in tanto come che infra lui, a gli marinari fusse accordato il giorno che lui gli accordò, e gli nostri antecessori che in prima cominciarono andare per il mondo, videro, e conobbero, che quel danno che infra il patrone della Nave, e gli Mercanti potria essere, che sia messo a discrezione, e moderazione, per li buoni uomini del mare, perciochè nessuno sà, nè può sapere già quel danno o quel sconcio, o quell'impedimento: se farà per suo utile, o per suo danno, perche è buona la moderazione a temperamento de' buoni uomini. E fu fatto perciò questo capitolo, perche se Mercanti non fussino, non bisogneria far nave, nè navilio, nè se le navi non fussino non fariano tanti buoni uomini mercanti, come sono, perche li mercanti debbono sofferire, a comportare il patrone della nave, a li Patroni delle navi sono ancora più tenuti sofferire, a comportare li mercanti, che gli mercanti non sono alli patroni delle navi, per molte ragioni, le quali non bisogna a ooi hora dire, nè recapitular, perciochè ogni uno è tanto certo, e tanto savio, cha le vede, a conosce, e sa per ventura ci fusse alcuno che fusse tanto negligente, che non le sappia, dimandine a quelli, che gli parerà, che le sappino meglio di lui.

SPIEGAZIONE.

A I Mercanti noleggiatori, che prometteranno al Padrone di doverle spedire in tal giorno, e tal promessa sarà fatta con quattro. Testimoni, o scritta nel Cartolario, o sulla loro fede, potrà il Padrone domandar tutta la spesa, che avesse fatta; E se nella promessa vi fosse posta qualche pena puo pretenderne il pagamento: salvo però se dentro il tempo accordato fosse sopraggiunto qualche forzoso impedimento, pel quale i Mercanti non avessero potuto mantener la promessa. Ma se tale impedimento venisse dopo il tempo accordato, talchè i Mercanti non avessero per colpa loro spedito il Padrone, debbono pagare la pena pattuita, o restituire, e pagare tutta la spesa, non essendovi posta tal pena, oltre a tutto il danno od interesse, a giudizio di due Periti.

Intanto se i Marinari di quella Nave andranno a viaggio, non è tenuto il Padrone per quel tempo, in cui per colpa de' Mercanti non sarà sbrigato, dar loro salario veruno; ma se quelli si sono arrolati per tanto il mese, dee pagarli per tutto il tempo passato dal giorno, che gli accordò.

Di Nave che stiverà di Vettine. Cap. 233.

NAve o Navilio che stiverà di vettine, o altri vasi (2) di terra, sono tenuti dar uomini che stivino la nave o navilio con che fussino in loco, nè potessino aver per danari, e se faranno in loco, che non possino trovare per danari, li mercanti si debbano accordare con li marinari, e li marinari lo debbano fare, e gli Mercanti li debbano pagara a discrezione del nochiere, e il nochiere debba fare in modo e forma, che gli Marinari siano bene pagati di loro fatica per tale modo, che li Mercanti non ne fussino mal contenti, e questo debba essere messo in fede del nochiere, che

(1) Vid. *Casarell. tom. 2. resol.* 159. *num.* 6.

(2) Vid. *Casarell. tom. 2. resol.* 160. *num.* 9. & 10.

che il nocchiere è messo, come una bilancia, di dire verità, e fare diritto tanto alli Mercanti, come al patrone della nave, e ad ognuno che nella nave vadi, che non debba tenere piu dall'ono che dall'altro, e se lo fa è pergiuro; e se provato li fusse, lui non saria creduto per nessuno tempo di giorameento che facesse. Imperò se il patrone della nave prometterà o accorderà con gli mercanò che farà stivare la nave, li Mercanti oon sono tenuti di appigionare stivatori; Ma il Patrone della nave si debba accordare con li marinari, e pagarli come di sopra è detto.

SPIEGAZIONE.

Quel Mercante, che vorrà caricare Vettine, o sia Orci, e altri vasi di terra, dee provveder di persone da stivare il Vascello, e non trovandone, può servirsi de' Marinari, con che li paghi a giudizio del Nocchiere. Ma promettendo a' Mercanti il Padron del Vascello di farlo esso stivare, a lui spetta l'accordarsi co' Marinari, o il pagarli.

Se Vettine si romperanno in nave. Cap. 234.

SE alcum patrone di nave o oavilio averà noleggiato la sua oave o navilio ad alcuni Mercanò, e gli Mercanti caricheranno quella nave o oavilio, che loro noleggiato averaono se loro caricheranno di vettine, o altri vasi di terra, e gli detti Mercanti averanno li stivatori, che per loro stivano quella nave, o navilio, che hanno ooleggiata, sia che quelli stivatori, che per loro stiveranno, e loro ci averanno posti per le loro vettine e vasi di terra a stivare, posito che quelli tali stivino bene o nò se nessuna vettina o altro vaso si romperà o si coosentirà, il patrone della oave non è tenuto di nessuna menda fare, poiche per colpa di lui non sarà fatto. Imperò li Mercanti di chi quelle vettine saranno, sono tenuti di dare a quello patron di nave o navilio tutto quel nolo, che promesso li averanno per ciascuna vettina. Imperò è da intendere che il Patrone della nave possa restituire o mostrare gli pezzi in testimonio di quella vettina, o vetrine, che rotte si saranno senza contrasto. Ma se il patron della nave o navilio farà stivare quelle vettine, e li stivatori, che ci metterà stiveranno bene sufficientemente: e senza colpa dello stivare che loro averanno fatto vettina o vettine si romperanno, il patron della nave oon è tenuto fare menda a quel Mercante di chi saranno, se non che non debba avere nolo. E per quale ragione non li è tenuto, che li mendi il danno, che il Mercante ne sosterrà? Per questa, che oessuoo non debba credere, oè in vero potria mettere nessuno Patrone di nave o di navilio fusse pagato che niuno Mercante perda, nè facci il suo danno nella sua nave, e navilio, che per colpa di lui, nè per niente che lui far ci possa intervenisse. Imperò se gli detti mercanti provare o mostrare lo potranno, che per colpa del Patroo della nave o delli stivatori, che lui ci averà messi, lui è tenuto di emenda fare a quelli Mercanti, di chi saranoo; perche patrone di nave o di navilio non debbe stivare nè fare stivare la oave o oavilio di vettine o altri vasi di creta, se li Mercanò o huomo per loro non ci fussino presenti allo stivare, perlochè danno non gli possa tornare. Imperò se allo stivare delle vettine ci saranno mercanti o uomo per loro, che guardi allo stivare, se vettina o vettioe si romperanno, il patrone della Nave noo è tenuto nessuna menda fare, nè ancora gli Mercanti non possono, nè debbono il nolo pigliare per nessuna ragione, poiche loro o uomo per loro ci furono allo stivare. Imperò se al caricare o stivare si romperà vettioa nessuna, gli mercanti non sono tenuti di dare nolo al Patrone della Nave. Ma se si romperanno allo scaricare, gli detti Mercanti sono tenuti di dare nolo al Patrone della oave o navilio. E per quello che è di sopra detto fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Essendo il detto Vascello stivato dai stivatori mandati da' Mercanti, o provvisti dal Padrone alla presenza però de' Mercanti, a de' loro sostituti, se poi si trovassero de' vasi rotti, o screpolati saranno a danno de' Mercanti, e dovrassi nientedimeno tutto il nolo al Padron del Vascello, purchè possa mostrare i rottami o frammenti di essi. Ma se sarà stato stivato per ordine del Padrone da stivatori pratici, e sufficienti, non vi essendo quelli presenti, il danno, in evento di rottura, sarà de' Mercanti, ma non dovranno pagargli il nolo se non de' vasi interi, quando non pruovino esser seguita quella rottura per colpa del Padrone, o de' suoi stivatori.

Se al caricare però, o stivare, si romperà orcio alcuno, i Mercanti non sono tenuti di pagar nolo alcuno al Padrone de' rotti, ma bensì rompendosi allo scaricare.

Se marinari se ne porteranno la Nave senza volontà del Patrone. Cap. 235.

PAtrone di Nave, o oavilio che averà noleggiata la sua nave per andare a scaricare in alcun loco, e quando il Patrone della Nave sarà in detto loco, dove lui doveva scaricare lui debbe scaricar la sua nave, e quando la nave sarà scaricata, lui si debba spedire, e cercare l'utile della Nave, come meglio porrà, acciocbe lui possa dar guadagno a se medesimo e alli compagni, gli marinari lo debbano aspettar, che non lo debbano stimulare, lui pagando a loro quel salario, che coo loro averà accordato per insino che sia spediro. E se gli marinari per disprегio che avessino del Patrone della Nave, si partiranno di quel loco, dove averanno scaricato, o porteransi la Nave o Navilio senza volontà, e licenzia del Patrone, che in terra sarà rimasto, gli marinari, che questo commetteranno, o faraono, non debbano avere diritto in beni, nè in persona, nè in nessuna cosa che loro abbino, e il Patrone della Nave gli può metter io ferri, a dar in poter della giustizia, e far dimanda contra loro tutto, e in tanto come quelli che disubbidiscono il Signore, e lo cavano di Signoria: è da intendere che la Nave fusse io terra di amici in loco fuora di pericolo. Ancora sono tenuti li marinari, che questo faranno o consentiranno, di restituire tutto il daooo e l'ingiuria a tutti gl'interessi, che il patrone della nave avesse sostenuto, e il patron della nave sia creduto per sua semplice parola, e li marinari che questo averanno fatto o consentito, debbano tanto star nella prigione, insino che abbino satisfatto lo patron della oave, o che si siano accordati coo lui alla sua volontà. E fu fatto per ciò questo capitolo, che marinari noo si debbano portare nave, nè navilio, ancora che il patrone della nave li faccia alcun torto, ma debbano andare alla giustizia, dove saranno, e dimanderanno giustizia della sua ragione, che non saria ben fatto che qualunque hora che fusse simigliante alli marinari, che lo patrone della nave facesse loro alcuna ingiustizia, che loro se ne potessino la Nave o Navilio portare, e per questa ragione ci è messa la pena di sopra detta.

SPIEGAZIONE.

Scaricata la Nave, e scendendo il Padrone in terra, dee spedir le cose sue, e cercar l'utile della Nave, e non deono i Marinari stimolarlo a pagar loro il salario accordato, ma aspettarlo insino che sia spedito. E se questi intanto per qualche torto avuto da quello portassero via la Nave, lasciandolo in terra; oltrechè ipsofatto perdono ogni roba, che avessero in Nave, ed ogni diritto, e azione, che contra qualsivoglia persona lor competesse, può il Padrone farli mettere in ceppi, e consegnargli alla Giustizia, e dopo essersi fatto pagare tutti i danni, spese, e interessi, che col suo semplice detto affermerà perciò aver patito, agire contro di loro criminalmente, come contra persone, che deponessero il suo Principe dal comando.

Tuttociò si dee intender però, quando avessero portata via la Nave, essendo essa in terra amica, e fuora di pericolo.

Del

Del comperare delle vettovaglie, e cose necessarie alla Nave. Cap. 236.

(1) PAtron di Nave o di navilio, che averà noleggiata la sua nave, o il suo navilio, per andar a guadagnare in alcune parti, lui debba far comperare al scrivano vettovaglie, e altre cose che sieno necessarie alla Nave o Navilio. Salvo imperò che se la Nave o navilio avesse bisogno di exarcia, il patrone della Nave la debba comperare con il detto scrivano, e quando averà comperato, e fatto compimento di vettovaglia, e di tutte cosa che siano necessarie nella Nave; e il Patrone avesse comperata quell' exarcia che necessaria fusse nella Nave. Imperò se il patrone della nave sarà in loco che vi siano compagni, li debba dimandare di quella exarcia innanzi che la compri, e se gli compagni non lo vorranno, e il Patrone della nave conoscerà, che quella exarcia è dibisogno alla Nave, lui la può comprare, che non debba stare per li compagni: perciochè li compagni rimangono per ventura sicuri in terra: e poichè loro avessino danari, vadi che si vuole a ventura del mare: e per questa ragione li compagni o partecipi non debbano contrastare a quella exarcia, che non si comperi, poi che il patrone della nave vede che alla nave è di necessità, e bisogno, che se la nave fusse senza di quella exarcia, navicheria a gran pericolo: il patrone della nave potria essere accusato da' mercanti: e per questa ragione non possono contrastare, e se il patrone della nave terrà alcuni danari del commune della nave: lui debba pagare la gente, e la exarcia che lui averà comprata: e se il patrone della nave non tiene nessun danaro del commune della nave; lui debbe contare, e summare con il scrivano tutto quanto monta il salario, o soldo della gente; e tutto quello che il scrivano averà comperato, e quello costasse la exarcia, che il patrone della nave averà comperato: e quando il patrone della nave, e il scrivano averanno summato, il scrivano debba andare a ciascun compagno, e dire che gli paghi tutto quello, che a ciascuno tocherà per la sua parte, e se li compagni volessino vedere il conto, il scrivano è tenuto mostrarlo. E quando li compagni averanno visto il conto dallo scrivano, loro sono tenuti di dare al scrivano tutto quello, che a ciascuno toccherà per la parte, che averanno nella nave, e se ci fusse alcun compagno, che non volesse pagare quello che a lui toccasse per la parte sua, e contrastasse, e il patrone della nave gli piglierà a interesse, perciochè quel compagno non averà voluta pagare della parte, che quel compagno avea nella Nave, si debba pagare quel debito, e tutto il guadagno che il Patrone ha promesso a quello che prestato li ha, se tutta quella parte si sapea consumarsi che quel compagno aveva nella Nave, perciochè per colpa di lui si sarà fatto quel credito; e se intervenisse che la Nave si perdesse; e che il credito non fusse pagato, gli beni di quel compagno averanno a pagare quel debito, perciochè con licenza, e per colpa di lui si saria fatto tal debito. Imperò se il Patrone della Nave fusse in loco, che non avesse compagni, nè il Patrone della Nave tenesse danari del commune della nave, e lui pigliasse ad interesse per le ragioni, che disopra sono dette: tutto il communale, cioè participi della Nave, lo debbano pagare: che compagno nessuno può contrastare. Imperò se innanzi che quel credito di sopra detto fusse pagato, la nave si perdesse, compagno nessuno non è tenuto a restituire a quello, che prestato gli avesse, poichè la nave si sarà rotta, e persa, guardisi quello già come prestava, e come nò: che il compagno assai si perde, e per la ragione di sopra detta il prestatore non può dimandare niente a quelli che avevano parte nella nave, ma che lui si guardi come lui presterà la sua moneta, e come nò: che quando la nave fusse rotta, li compagni non sono tenuti nessuna cosa mettere in quella nave. Imperò se la nave fusse in alcun loco, e quel prestatore si volesse pagare di quel credito che lui fatto avesse, se il patrone della nave, o del navilio averà denari suoi, o d'altri, o lui terrà alcuni danari del commune della nave, o del navilio lui è tenuto dare a quel prestatore, e incontinente tornare la nave a' compagni, e contare loro del guadagno, o della perdita che lui fatta averà, e se guadagna, lui è tenuto dare parte di quel guadagno a ciascuno compagno come che sarà la sua parte, e debba essere partito il guadagno per il communale de' compagni; e se guadagno non si sarà e si fusse perdita, ciascun compagno è tenuto restituire, e di dare al patrone della Nave tanto come gli toccherà per la sua parte, perchè glie ragione, che chi parte vuole aver del guadagno, parte debba avere della perdita, e se il patrone della Nave non avesse danari suoi, nè di alcuni altri, nè la Nave non ne avesse guadagnato: nè lui non ne portasse nessuni danari del commune della nave o navilio, se sarà caso che il prestatore, o altri, che per alcuna giusta causa faranno vendere la Nave, quando la Nave, o navilio sarà venduto, e quelli tali creditori saranno pagati del tutto, se della vendita della nave o navilio avanzasse alcuna cosa, il Patron della Nave o di Navilio è tenuto, e obbligato andare in quel loco dove saranno gli compagni, e di dare la loro parte di tutto quello che della Nave o navilio averà avanzato, e se il Patrone della nave averà avuto a vendere la Nave per le ragioni che di sopra sono dette, compagno nessuno non gli può fare dimanda. Se imperò gli compagni non gli potessino provare il contrario, che quel debito, per il quale la Nave fusse venduta che lui l'avesse fatto per giuoco o per altre barattarie che lui portasse o facesse; e se gli compagni questo provare gli potranno, il Patrone della Nave è tenuto restituire; e di dare a' compagni tutte le parti, che nella Nave avevano, o il prezio di quelle; e se il Patrone della Nave non avesse di che pagare, debba essere pigliato, e messo in ferri, e stare tanto insino che lui sia accordato con gli compagni, o che gli abbia satisfatto il danno, che fatto gli avesse, e se quando il Patrone della Nave averà venduta la Nave, come disopra è detto: se con quello che della Nave gli sarà avanzato, non ritornerà alli compagni per dare conto, e la parte che a loro toccherà di tutto quello, che della Nave gli sarà avanzato, e lui se n'andarà in altra parte, se quello, che della vendita della Nave gli sarà avanzato, si perderà, lui è tenuto di emenda fare a' compagni: come di sopra è stato detto: se lui se ne anderà in altra parte con quello, che della Nave gli sarà rimasto, e lui ne guadagnasse, tutto il guadagno che lui ne farà è tenuto di dare a' compagni a ciascuno per quel modo, che avevano parte nella nave senza fraude e contrasto.

SPIEGAZIONE.

DOppoi che sarà stata noleggiata una Nave, dee il Padrone di quella farla provvedere dallo Scrivano di vettovaglie, e d'altre cose necessarie. E se bisognasse d'esarcia, essendo in luogo dove siano i Partecipi, deve avvisarli del suo bisogno, e non essendovi, o non volendo acconsentire a comprarne, quando il Padrone abbia in mano danari del Commune, può di quelli in compagnia dello Scrivano comperarla; nè avendone, deve insieme collo stesso Scrivano guardare a che somma ascende il prezzo di quell' esarcia, che gli bisogna, e portar poi il conto a ciaschedun de' Partecipi per la sua porzione; che se alcun di loro ricusasse pagarla, può il Padrone prender quella porzione a cambio, e pagarne gl' interessi, spettando poi a quel Partecipe il pagare quel Prestatore, cioè creditore del capitale, e gl' interessi convenuti; E quando si perda la Nave prima che quel Creditor sia pagato, toccherà sempre a quel Partecipe, o suoi beni, il pagare tal debito solamente per sua colpa contratto.

Ma non essendo il Padrone in luogo, dove fossero Partecipi, nè avendo danari del commune, se a questo effetto prenderà a cambio qualche partita, dovranno allora tutti i Partecipi pagarla insieme cogl' interessi pattuiti, quando non provassero che quel debito fosse stato contratto per colpa del Padrone, scialaquando al giuoco, o per simili baratterie, nel qual caso non avendo egli con che pagare, debba essere carcerato, insinchè paghi. Che se innanzi, che si paghi quel Creditore si perdes-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 10. *numer.* 6. & 9. *De Casareg. discurs.* 71. *numer.* 24. & 28. *penes finem*, & *numer.* 30. *De Vicq. ad Weitsen de Avariis. verb. comparaverunt.*

perdesse la Nave, nessun de' Partecipi sarà più tenuto a cosa veruna.

Ma se, trovandosi il Padrone della Nave in qualche luogo, quel Creditore facesse istanza di voler esser pagato, dee il Padrone, avendo denari proprj, o del Commune, e d' altri pagarlo, e tornar colla Nave à' Partecipi per dar loro conto della spesa, perdita, o guadagno; E non avendo di che pagare, se quel Creditore farà vender la Nave, dee il Padrone portare il restante del prezzo a' Partecipi, o dividerlo fra tutti per la loro porzione; e quando, in cambio di ritornare a' Partecipi, andasse in altro luogo per trafficar que' danari, che avrà di restante del prezzo della Nave venduta, in evento di guadagno dovrà darlo tutto a' Partecipi, e in caso di perdita soffrirne egli il danno.

Come Patrone debba dare conto alli compagni di ciascuno viaggio. Cap. 237.

(1) Ogni Patrone di Nave o di Navilio è tenuto date conto alli suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà, e se il Patrone della Nave non darà conto alli suoi compagni di ciascon viaggio, che lui farà: se la Nave o il Navilio si perderà o piglierà alcun danno: il Patrone della Nave o del Navilio è tenuto restituire, e di dare tutto il gadagno, che lui fatto averà a compagni che per causa della nave che persa averà o del navilio, esso patrone di nava o di navilio non si debba scusare, nè può, che non abbia a restituire e dare tutto il guadagno, che lui con quella nave o quello navilio averà fatto, e se il Patrone della nave o navilio non averà di che possa restituire, se lui fusse gionto, debba essere pigliato, e messo in ferri, tutto, e in tanto come nel capitolo sopra detto si contiene. E fu fatto perciò questo capitolo, che molti patroni di nave o di navilj ritardano, che non vogliono fare conti, nè contare con gli suoi compagni, perchè quando intervenisse, che lui perdesse la nave o il navilio, lui dirà e farà intendere a gli suoi compagni che ogni cosa li è perso; sia che si perdesse o che non si perdesse il patrone della nave è tenuto come di sopra è detto. Perchè ogni Patrone di Nave, o di Navilio doverà, e debba contare ciascun viaggio, che farà, con li suoi compagni di quel guadagno, e di quella perdita che fatta averà: perciochè la pena di sopra detta non li possa venire disopra. Ancora è di più tenuto Il Patrone del Navilio alli compagni, che se il Patrone della Nave, o del Navilio guadagnerà con quelli danari del commune, che delli compagni averà o tenirà, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quel guadagno, che fatto ne averà: e se lui per ventura si averà perso, compagno nessuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne abbia; perciochè lui tenirà quelli danari delli participi a dispetto de' compagni disopra detti, perchè ogni patrone di nave o di navilio si debba guardare, e fare per modo, che quando loro hanno danari di commune, che non tardino di contare, a fine che non gli intervenisse danno, nè spesa come di sopra è detto.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 239.

Come patrone debba dare conto, e se si muore senza contare. Cap. 238.

(2) Se alcun patrone di nave, o di navilio navicherà un viaggio, o molti, se lui navicherà, o tornerà alcuna volta, o volte in quel loco, dove saranno con tutti gli suoi compagni, o la maggior parte, lui è tenuto di dare conto di ciascun viaggio che lui farà, e se non lo fa, lui è tenuto tutto, e in tanto come nel capitolo di sopra detto si contiene. Imperò se il patrone della nave o navilio navicherà come disopra è detto, e lui non renderà conto a' compagni, nè ancora non li darà nessuna cosa, che guadagnerà, li detti compagni gli debbano dimandare; e se per ventura lui semplicemente, e senza malitia fare non lo vorrà, gli sopradetti compagni lo possano forzare; e se gli detti compagni ne lo dimandano, o nò, e forza nessuna, se lui fare non lo vorrà, non li faranno; se al Patrone della nave, o del navilio interverrà caso di sventura, che si morirà: se gli detti compagni, dopo la morte sua lo dimanderanno a gli eredi di quello che morto sarà, o alli tutori delli suoi beni conto, o parte del guadagno, che quello che morto sarà avea fatto con quella nave o navilio, gli detti eredi, o li tutori di quelli suoi beni non sono tenuti di rendere conto, nè di niente a dare di guadagno, che quello avesse fatto. Se imperò gli detti compagni provar non potranno, o quello che morto sarà non l' aveva detto nel suo testamento, e se per ventura quello che morto è, fusse morto intestato, gli eredi di quello, o li tutori delli suoi beni, non sono di niente altro tenuti a quelli sopradetti compagni, se non solamente di quello che nel cartolario di quello che morto sarà si troverà scritto, e se loro troveranno nel sopradetto cartolario alcun guadagno, li detti eredi o tutori de beni di quello che morto sarà sono tenuti restituire a ciascuno de' detti compagni la parte, che gli toccherà di quel guadagno, che loro averanno trovato scritto, se tutti gli beni di quello che morto sarà, ne sapeano essere venduti. E se per ventura nel cartolario di quello che morto sarà nessuno guadagno scritto non sarà trovato, se alcuno consumamento scritto trovato sarà, che alla Nave o Navilio avesse a tornare di quello che morto sarà, o ad alcuni da chi lui l' avesse ricevuto per causa di consumamento, che la Nave o il Navilio avesse fatto, li detti compagni ci sono tenuti di pagare loro parte. Imperò è da intendere che quel consumamento non fusse fatto per colpa di quello che morto sarà, chè allora in tempo della vita sua era patrone di quella Nave o Navilio, che quello consumamento di sopra detto averà fatto, e se il detto consumamento potranno provare gli detti compagni, che per colpa di quello che morto sarà, che in quel tempo della vita sua era Signore, fusse fatto, loro non sono tenuti niente mettere, poichè loro proveranno, che per colpa di quello che morto sarà, fusse fatto il consumamento sopradetto, altrimenti li detti compagni sono tenuti di dare, e pagare a quello consumamento per soldo, e per lira, per la parte che averà ciascuno. Ed è ragione che come loro riceveriano parte del guadagno si gli ne fusse, così è di dovere, che paghino parte del detto consumamento. Ancora per altra ragione, perciochè quello che morto sarà, che in tempo della vita sua era Signore di quella Nave o di quello Navilio, andava, e navicava, e stava infra loro: perchè loro non lo sforzavano che contasse con loro, o che gli desse parte di quello che guadagnava, e se per caso quello che morto sarà intestato, cartolario nessuno non aveva fatto, nè scritto, gli sopra detti compagni non possono addimandare alli eredi di quello, che morto sarà, nessuna cosa, nè li eredi, o tutori di quel morto non possono addimandare niente a' compagni di consumamento, che la Nave o Navilio avesse fatto, per testimonj che loro ne dessino, poichè nel cartolario non sarà scritto, perchè ciascuno si guardi quello che fa, come lo fa, e come nò, perciochè danno non gli possa tornare, e per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. Salvo imperò tutti patti, e accordi, che il patrone della Nave o del Navilio avesse fatto alli sopradetti compagni per alcuna causa, e gli compagni a lui: e salvo ancora se il patrone della nave o del navilio avesse contato con gli compagni, con tutti, ò con la più parte; se in quel conto li avesse a dare alcun guadagno, se lui per caso dare non lo potrà, e li detti compagni gli faranno grazia che aspetteranno, se lui, innanzi che pagati gli abbia, morirà, li detti compagni debbano essere pagati de' suoi beni se tutti ne sapeano essere venduti.

SPIEGAZIONE.
Vedi il Cap. seguente.

Dichiarazione del sopradetto Capitolo. Cap. 239.

(3) Come nel capitolo di sopra detto si dichiara, e dimostra ogni Patrone di nave o di Navilio è tenuto rendere conto a suoi compagni di ciascuno viaggio, che

(1) Vid. *Targ. Ponder. maritim. cap.* 12. *num.* 15.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 12. *num.* 15.

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit.* 12. *num.* 15.

che lui farà, e se non lo fa, è tenuto, e obbligato tutto, e in tanto come nel capitolo disopra detto si contiene. Imperò è da intendere se il Patrone della Nave o del Navilio fusse o venisse ciascun viaggio o alcuni viaggi che lui farà in quel loco, dove fussino tutti li compagni o la maggior parte; e se il Patrone della Nave o del Navilio farà porto in alcun loco, dove non si fusse compagno nessuno; ancora che lui navicasse o facesse viaggio o viaggi in molte parte, dove compagno nessuno non si fusse; se al Patrone della Nave o del Navilio interverrà alcuno caso di sventura, che lui perderà tutto o in parte di quello, che con la nave, o il Navilio averà guadagnato, se per colpa di lui non si perderà, non è tenuto di niente mendare alli sopradetti compagni, poichè per colpa di lui non sarà perso. Imperò se gli detti compagni accorderanno con il Patrone della Nave o Navilio, quando lui si parte da loro, o li diranno che se lui per caso si fermasse in alcuna parte per navicare, che lui li debbe mendare ciascun viaggio che farà tutto quello che apparterrà a loro del guadagno, che lui fatto averà, lo detto Patrone della Nave, o Navilio lo debba fare, e se non lo fa; e se gli riterrà appresso di se, e lui lo perderà, in qual si vuol modo che lui lo perdesse, è tenuto del tutto restituire, e se lui non ha di che, è tenuto tutto, e in tanto come nello capitolo disopra detto si contiene. Imperò se gli detti compagni acconcio nessuno non faranno con il Patrone della Nave o del navilio, quando lui si partì da loro, non è tenuto di emendare niente a loro, e se gli mendasse, e si perdesse, saria molto bene perso al Patrone della nave o del navilio, che senza loro volontà gli averia mandato. Imperò quale si vuole patto e accordo che il patrone della nave o del navilio farà con gli compagni quando da loro si partirà, quello è dibisogno che gli osservi; e se per caso lui non lo osservasse, e per sua colpa rimaneranno, è tenuto tutto il danno restituire che gli detti compagni sosteneranno o averanno sostenuto. Imperò se il patrone della nave o del navilio o tollerà, o impedirà impedimento di Dio, o di Mare, o di Signoria, o di cattiva gente, che lui non osserva quello che a compagni promesso averà, e per colpa di lui non rimanerà, non è di niente tenuto a suoi partecipi. Perciò come a impedimento di Dio, o di Mare, o di cattiva gente non può nessuno niente dire nè contrastare. Imperò tutto quello che disopra detto che fusse, e debba essere senza fraude, e se fraude alcuna si potrà provare, la parte contra la quale provato sarà, è tenuta di dare, e restituire tutto il danno a quella parte, che sostenuto lo averà senza contrasto, e senza malizia. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.
De' sopradd. tre Cap.

Dee inoltre il Padron della Nave dar conto a' Partecipi del guadagno, o perdita di ciascun viaggio, e differendo più viaggi a darlo, se a caso si perdesse la Nave, non può ricusare di restituire il guadagno degli altri viaggi, quando però alla fine di ciascun viaggio tornasse nel luogo, dove sono i Partecipi, o la maggior parte: Che se, facendo più viaggi in luoghi, dove non fossero partecipi, perdesse a caso, e non per sua colpa la Nave, non dee restituire il lucro degli altri viaggi: Eccetto che se avesse pattuito co' Partecipi, o avesse da quegli ordine d'inviar loro alla fine d'ogni viaggio il guadagno: ma se non avendo questo accordo, o ordine l'inviasse, e si perdesse, dee di nuovo pagarlo loro. Quando però differisse di pagare il lucro d'ogni viaggio per trafficarlo, l'utile, che ne risulterà, lo dovrà partir co' partecipi, e il danno sarà tutto per conto suo.

E se i partecipi tralasciassero per più viaggi di costrignere il Padrone a dar conto, in caso ch' ei muoja, non potranno da' suoi Eredi, Tutori, o Esecutori Testamentarj dimandar conto veruno del guadagno di que' viaggi, quando essi provar nol possano, e il Padrone defunto non abbia disposto altrimente nel suo testamento. Ma morendo ab intestato, o non disponendo di cosa veruna circa questo, gli Eredi, o Esecutori testamentarj di lui non saranno a Partecipi tenuti d'altro (benchè si provasse con testimonj) che di quello, che scritto si troverà nel Cartolario del defunto Padrone, in cui se si troverà scritto qualche guadagno, dovranno pagarlo a' Partecipi. Ma se al contrario vi si trovasse scritta qualche spesa, che dovesse da' Partecipi pagarsi al Padrone, possono altresì in vigor di quello chiederla gli Eredi a' Partecipi, quando questi non provassero essere stata fatta quella spesa per colpa, o baratteria del defunto.

Salvo però tutti i patti, che avessero fatto i Partecipi, o la maggior parte di essi, col Padrone defunto, o salvo ancora se il defunto, dopo aver reso conto del guadagno, avesse dimandato a' Partecipi qualche tempo a pagarlo, essendo allora, come di debito liquido, obbligata dopo la morte del Padrone la sua eredità.

Del Patrone, che vorrà crescer la nave.
Cap. 240.

S'Egli è in luoco dove siano tutti i compagni, o la maggior parte, il patrone del legno glie lo debba dire: e se tutti o la maggior parte se ne contentano, la può crescere, e tutti son obbligati pagare la lor parte, e se alcuno compagno volesse contendere, non può, avendo il Patrone avuto il consentimento della maggior parte, e se il Patrone piglierà i danari in presto per qualche compagno, è obbligato a satisfare; e se gli compagni non vengano, e che la nave si cresca, il Patrone non gli può sforzare, ma gli può sforzare in tutto quello che nel sopradetto capitolo s'è detto, e se fa il crescimento senza la volontà de' suoi compagni, non sono tenuti a niente, sì come è detto di sopra; se il patrone sarà in qualche luoco dove non abbia compagni, può crescer la nave, sì come è detto di sopra. Il patron della nave è obbligato alli suoi compagni, come nel capitolo del concio è detto.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. seguente.

Di Patrone che vorrà crescer la nave.
Cap. 241.

Come cha dice, e dimostra in un capitolo di sopra detto, che se Patrone di nave vuole crescere o fare alcuno accrescimento nella sua Nave o navilio: se il Patrone della nave è in loco dove si siano tutti gli compagni o la maggior parte, il Patrone della nave o del navilio ne gli debba dimandare del detto accrescimento, che lui vuole fare nella detta nave o navilio, e se li detti compagni tutti o la maggior parte non vorranno, che il detto accrescimento si faccia, il detto Patrone della nave non lo debba fare, nè non gli può forzare. Imperò il detto Patrone della nave può forzare li detti compagni di quello che è detto nel capitolo detto cioè d'incantare, e li detti compagni al Patrone della nave, o del navilio per quella ragione medesima, ed è vero, e in questo modo è costumato fare. Imperò secondo che in quanto debba esser fatto. E in quel loco dove dice, e dimostra, che se il Patrone della nave o del navilio fusse in loco, dove non fussino tutti li detti compagni insieme o la maggior parte che se il detto Patrone della nave o del navilio vorrà crescere la detta nave o navilio, lo potrà fare, che compagno nessuno non gli può contrastare, sa non come nel capitolo di sopra detto si contiene. Ed è vero. Imperò è da intendere che il Patrone della nave, o del navilio non la cresca se non per due ragioni, ciò è sapere, per gran nolo o gran viaggio che lui trovasse, o per gran passaggio; e che vi fusse mancamento d'altre navi, o d'altri navilj, che alcuni Mercanti non trovassino; e se il detto Patrone dalla nave o navilio farà crescimento per le due ragioni di sopra dette gli detti compagni gli sono tenuti pigliare in conto tutte le spese, che il detto Patrone della nave o del navilio avesse fatto per lo detto crescimento. Se imperò li detti compagni il contrario provare non potranno. E se il contrario provare non li potranno, sia che il detto Patrone della nave o del navilio li portasse guadagno o consumamento tutto gli debba essere ricevuto in conto: e se il Pa- (1)

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 7. & 8. in princ.*

il Patrone della Nave gli porterà alcun guadagno, gli detti compagni ne debbano avere è ricevere loro parte: e se il Patrone della nave o del navilio portasse alcuno consumamento, detti compagoi sono tenuti pagare a ciascuno di loro per la parte, che nella nave averanno, ed è ragione che come ciascuno riceverà parte del detto guadagno, se il Patrone della nave, o del navilio ne avesse portato, che ciascuno di detti compagni paghi la sua parte del detto consumamento, se intervenisse per alcun caso, poiche il detto Patrone della nave o del navilio avesse fatto detto accrescimento a buon fine. Imperò se li detti compagni potranoo provare il contrario a detto patrone, e il detto Patrone non averà fatto il detto accrescimento per la detta ragione: anzi lo averà fatto per sua autorità o per potopa, acciò che le persone dicano, che il tale è Patrone di gran nave o di gran Navilio, quella spesa tale, che per quelle ragioni come di sopra è detto, sarà fatta, gli detti compagni non sono tenuti riceverla in cooto. Ma debba essere messa in potere di due buoni uomini, e quello che loro ne diranno, e cognosceranno, sono tenuti gli detti compagni ricevere in conto al detto Patrone della Nave o del Navilio, per modo che l'una parte oè altra ooo possa in niente contrastare al detto, e cognoscenzia di quelli sopra detti uomini: in questa forma, imperò, che se li detti compagni non incanteranno la detta nave o navilio, e il detto Patrone della nave o del navilio rimanerà oella sua Signoria, tutto e in tanto come se fusse con gli sopradetti compagni, oon sono tenuti niente dare al detto Patrone della nave o del oavilio delle dette spese, che come disopra è detto fussero fatte, ne ancora per gli detti buoni uomioi fusse giudicato o sentenziato. Se oon in questo modo, che quando il detto Patrone della nave o del navilio guadagnerà con la detta nave o navilio, che se ne paghi della detta spesa. E ancora gli fanno assai grazia che lui rimane in Signoria della detta nave o navilio, e che del tutto la detta spesa oon lo cavino del conto, che come di sopra è detto averà fatto contra ragione. Imperò si è fatto, e facci per questa ragione, che in tutte cose, e io tutti casi è buono l'accordo de' buoni uomini. Adunque se gli detti compagni incanteranno la detta oave o oavilio al detto Patrone, e lo caveranoo al tutto della Signoria, gli detti compagni sono tenuti dare, e pagare al detto Patrone tutte le spese, che per li detti buoni uomini fusse stato giudicato, e senterziato, incontinente, che li detti compagni averanno la detta oave o navilio incantata, e che il Patrone nè averanno cavato. Imperò se quello, che era Patrone della nave o navilio si avesse fatto imprestare alcuni denari per causa del detto accrescimento, che lui come di sopra è detto avea fatto non ragionevolmente, se lui ne desse interesso, o ne avesse dato gli detti compagni oon sono tenuti mettere, oè pagare parte del detto interesso, se già li detti compagni fare oon lo vorranno. Imperò se il Patrone della nave o del navilio avesse fatto detto accrescimento per la ragione disopra detta, se il Patrone della nave o del navilio averà tolti danari in prestito per causa del detto crescimento, se il detto Patrone oe pagasse interesso, o ne avesse pagato, gli compagni sono tenuti di mettere, e pagare per questo, che a ciascuni di loro toccherà, per la parte che nella detta nave o navilio averanno senza contrasto. Imperò posto che nel capitolo di sopra detto dica, e dimostra che crescimento che l'uomo faccia ad alcuna naveo navilio, che si giudichi per acconcio, vero è. Ma per tal modo si può l'uomo restare di crescimento, che non si debbe oè si può stare di acconcio che averà bisogno la detta nave o navilio. E per questo gli detti patroni di nave o oavilio si debbano guardare quando saranno in alcun loco, o se lor vorranno fare alcun opera, o alcun accrescimento nella lor nave o navilio, che loro lo faccino eon giosta ragione, perciochè quelli casi sopradetti non li possino esser sopra. Salvo imperò tutti i patti, o accordi fatti tra loro, e in tutte, e per tutte le cose, per questo, e per la ragione detta fù fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE

De' sopradd. due Capitoli.

Volendo il Padrone accrescere la sua Nave, se sarà in luogo dove sono i Partecipi, dee richiederne il loro consenso, e acconsentendovi la maggior parte, quando alcun di loro ricusi di pagare la sua porzione di spesa, può il Padrone prenderla a cambio, toccando poi a quello pagare il debito fatto, come sopra si è stabilito. Ma trovandosi in luogo, dove non siano Partecipi, lo può far da se solo, per due sole ragioni però, cioè, che trovandosi in luogo dove sia carestia di Vascelli, trovi a far più gran nolo, a a caricar di molti Passeggieri, e debbono allora i Partecipi, ciascuno per la sua porzione pagarli la spesa, ed anco l'interesse, quando avesse preso danari a cambio, purchè non provino il contrario; con questo però che di tutto il guadagno, o perdita, che farà la Nave, ciascun de' Partecipi dovrà sentirne la parte sua.

Ma se sol per capriccio, e non per le due suddette cagioni, avrà il Padrone fatto accrescer la Nave, dee allora rimettersi al giudizio di due periti la spesa, e giudicato, che avranno, se i Partecipi saran contenti di lasciare il Padrone nel suo posto, debbon solo permettergli, che si rimborsi la spesa da' Periti giudicata, con quello; che colla Nave guadagnerà; ma se vorranno vendere all'incanto la Nave, o levare in altra forma di comando il Padrone, debbon pagargli tutta la spesa giudicata, non però gl'interessi, quando per fare questo accrescimento irragionevole avesso preso danari a cambio: Salvo però sempre i patti, ed accordi che fossero fra di loro.

Di acconcio di nave. Cap. 242.

PAtron di nave o di navilio ché la sua nave averà bisogno di acconcio, se il Patrone della nave è in loco dove siano suoi compagni tutò o parte, il Patrooe della nave debba dire, e dimostrare a' compagni quello acoocio, che la nave o navilio averà bisogno, e se gli compagni lo vogliono lui la debba acconciare, e gli compagni sono tenuti mettere nell'aconcio ciascuoo tanto, come gli toccherà alla sua parte, a se ci fusse alcuno di quelli compagni che non volesse pagare quello, che a lui toccasse, e il Patrone della nave se lo farà imprestare, il compagno è tenuto, e obligato come nel capitolo di sopra è detto, e se gli compagni non vorranna, che la nave o oavili si acconci, perciochè per ventura costeria più da conciare, che oon valerà; e ancora più, che quando la oave o il oavilio fusse acconciato, e loro la volessino vendere, forse non troveriano tanto, come costasse di acconciare, e perciò il Patron della nave o navilio non debbe acconciare la sua nave o navilio senza volontà de' compagni se fusse io uno loco con loro, nè gli pùo forzare. Imperò il Patrone della nave può forzare di vendere, e d'incantare a' compagni, poichè loro non vogliono, che la oave, o navilio si accnoci, e gli compagni possono forzare il patrone della nave o navilio, che a incanto non v'è nessuno Signore, che tutti sono e debbano esser compagni semplici. Se imperò alcuni patti noo fusse infra loro, che alcuni de' compagni dovesse avere alcuna Signoria, e se il Patrone acconcierà la nave o navilio senza volontà de' compagni, compagno nessuno noo gli è tenuto di niente dare di quello che costasse quello acconcio, il quale senza licenzia di loro fusse fatto. Imperò il patron della nave se ne può pagare del guadagno, che la oave o navilio sarà, che in questo compagno nessuno non ci può niente contrastare. E se la oave o navilio si perdesse inanzi, che il Patrone fusse pagato di quello, che averà prestato in quell'acconcio, compagno nessuno non gli è tenuto di fare menda. Imperò quando la oave o navilio si perderà, se exarcia alcuna si ristorasse, il patroo della nave si debba reintegrare, che compagno oessuno noo gli può contrastare, e se ci avanzasse alcuna cosa, il patron della nave lo debba restituire a ciascun compagno, per quello che gli toccasse per la sua parte: e se alcuni de' compagni vorranno vendere quella parte, che averanno oella nave, che fusse acconcia, si debba dare in prima la libertà a quello che signore oe sarà: perchè il Signore ci averà avuta di molta fatica, e averà sborsato tutto quello accoocio: e se

quel

quel compagno non si può accordare con il Signore, debba essere messo in potere di due buoni uomini di Mare, che vedino quello acconcio quanto pod costare: perciochè se quel compagno vendesse la sua parte ad altro, che infra il Patrone della nave, e quello che quella parte comprasse non possa essere contrasto: e tutto quello che quelli due buoni uomini ne diranno, o faranno, quello ne debba essere seguito: acciochè il patrone della nave, oè quel compagno per chi lo contrasto fusse, non si possino contrastare. Imperò tutto quello che quelli ne diranno con consiglio di uomini di mare, quello ne debba essere seguito. Salvo imperò se il patrone della oave fusse in loco, dove non avesse nessuno compagno; e la nave o navilio avesse gran bisogno di acconcio, che senza di acconcio non potesse navicare, il patrone della nave debba guardare il profitto di se, e delli compagni: e per ciò debbe stimare pin il profitto de' compagni, quando loro non si saranno. Ancora perciochè loro lo averanno fatto Signore perchè lui debba guardare se medesimo di biasimo, a di danno, e quelli che io lui si fidano; e se il Patrone della nava vede, e conosce che quello acconcio che la Nave ha dibisogno fusse, o debbi esser pin a profitto de' compagni, che denno secondo sua coosciencia, e conscienzia, quello che a loro oe pare, quello debbe fare per sua intenzione, e qual si vuole cosa che lui ne faccia fusse che l' acconcio che la venda, tutto gli debba essere ricevuto per bene: poichè lui l' averà fatto per buona intenzione: e gli compagni non possono niente contrastar di quello che lui ne faccia, perchè ognuno si guardi con chi farà parte. Se già non fusse accordato iosra il Patrone della nave, e li compagni, che lui non dovesse acconciare o vendere la nave o navilio se non lo faceva con volontà di tutti li compagni o della maggior parte. Imperò se quell' accordo non fusse infra loro, quella cosa che il Patrone della nave ne farà, quella ne averanno a seguire li compagni, sàlvo che se lui la ginocasse, o la perdesse per sua colpa, quello gli è tenuto di emendare, come nel capitolo di sopra è detto. E questo capitolo fu fatto che guardasse ogn' uno con chi farà parte, e a chi comanderà il suo, e a chi nò, e come lo accomanderà, che gli patti che infra loro saranno fatti, quelli si averanno a seguire.

SPIEGAZIONE.

IL simile si osservi, quando volesse il Padrone far acconciare, rassettare, e dar carena alla Nave; Imperciocchè essendo in luogo, dove sono i Partecipi, dee ricercarne il consenso almeno della maggior parte, e ricusando qualchedunodi contribuire, può allora il Padrone prendere a cambio la porzione di quello come sopra. Ma quando ricusino tutti, o la maggior parte, può lo stesso costrignere i Partecipi, o i Partecipi il Padrone a vender la Nave all' incanto. Se pero senza loro consenso facesso accomodare la Nave, non può da quelli pretender la spesa, ma solo può ritenersela di quello, che colla Nave come sopra guadagnerá; E se la Nave si perderá innanzi che sia pagato, può reintegrarsi con quella esarcia, o altro che si ristorasse, cioe si salvasse, della Nave perduta fino all' intero suo pagamento, non avendo mai azione alcuna contra i Partecipi, a' quali dovrá restituire l' avanzo pro rata. In caso pero, che qualchedune di loro voglia vender la sua porzione, deve prima ricercare il Padrone, che avrá fatta la spesa, e preferirlo a tutti gli altri compratori; E se egli non vorrá comprarla, si debba allora da due Periti fare stimare quanto possa ascendere la spesa fatta dal Padrone nell' acconciamento della Nave, per togliere i litigj, che potessero poi nascere tra lui, e il compratore di quella porzione.

Tutto questo cessa, quando si trovasse in luogo dove non fossero Partecipi, potendo allora da se solo il Padrone farla acconciare, o venderla, come meglio stimerá: Eccetto se avesse pattuito di non innovare cosa alcuna senza il loro consenso.

Di Orbare Anchore. Cap. 243.

(1) PAtrone di Nave, che piglierà o farà pigliare segnali, gajatelli o rase d' anchore di alcuna nave o navilio, che appresso di lui sarà ormeggiato, se quelle anchore si perderanno, quel patrone di quella nave, che averà orbate quelle anchore, o fatte orbare, è teouto emendare a quel patrone di quella nave di chi quelle anchore saranno tutto quello che lui dirà per suo giuramento che valessino: ancora egli è tenuto far menda di tutto lo sconcio che lui ne abbia. Ancora pin, se il Patrone, di cui quelle anchore saraooo, si vuole quel Patrone di quella Nave o Navilio che tale cosa averà fatta, n fatta fare, può domandarglielo per giustizia, e causarla per furto. Ancora se Marinaro alcuno orberà anchore senza volontà, e licenzia di quel Patrone di Nave, con chi lui starà, se il Marinaro lo farà di sua volontà, e senza ordine: lui è in quella pena che il Patrone della nave doveria essere, se comandamento ne li avesse fatto, e se loro oon possono integrare il danno, e spese che il patrone di quella nave ne averà sostenuto, quelli marinari debbano essere pigliati, e messi in carcere, e starci tanto insino che abbino satisfatto a quel Patrone di quelle navi di tutto il danno, e interesso, che lui per suo giuramento dirà che per colpa di loro averà sostenuto. Se imperò quel Patrone di quella nave non li volesse fare grazia di aspettarli alcun tempo, o che volesse che loro guadagnassioo con lui tutto quello che averiano a dare in emenda del danno, che per colpa di loro avesse sostenuto; e questo debba essere in volontà di quel Patrone di Nave che tale daono averà sostenuto, cioè di aspettargli o mettergli in carcere, o che lui gli volesso fare grazia che lo guadagnassino con lui. E fu fatto questo capitolo, che se quella pena di sopra detta non si fusse messa, assai danno, e fatiche ne seguiteria. Ancora se alcuna nave tenirà proisso, e perciochè lo proisso non raschi, nè s' incasta ci averà messi segnali, che lo sospendano, chi quelli segnali ne caverà o farà cavare, in quella pena medesima debba esser messo che disopra è detto.

(1) V. *Targ. Ponder. marit. cap.* 22. *n.* 6. *& c.* 90. §. 2.

SPIEGAZIONE.

QUel Padrone di Nave, che levera, o fará levare segnali, Gajatelli, e rase di Ancore (cioè quei pezzi di legno, o di sughero gallegianti sopr' acqua, che mostrano dove sta l' Ancora) o altri segni, che tengono sollevato il Cavo di prua di qualche Nave vicino a lui ormeggiata, se quelle Ancore si perderanno, o la Nave avrá qualche detrimento, dee risare al Padrone della Nave danneggiata, e il prezzo, che col suo giuramento affermera valere quelle Ancore, e tutto il danno, che quella Nave patisse; oltreche può essere accusato criminalmente di furto.

Il simile s' intende del Marinaro, che torrá i detti segnali di sua volonta, e senza licenza del suo Padrone, poiche egli cade nella soprammentovata pena, in cui dovrebbe incorrere il suo Padrone, quando glielo avesse comandato, e non potendo risare i danni, debba essere carcerato insinchè paghi, se non gli vuol far la grazia il Padrone dannificato.

Di nave che anderá a parte. Cap. 244.

(2) PAtrone di Nave o Navilio che porterà la sua nave a parte, lui è tenuto di fare scriver tutti li accordi e patti che lui farà o averà fatti con tutti quelli marinari, che con lui averanno d' andare a parte, e farli scrivere in presenzia di tutti li marinari, o della maggior parte, e per quante parte piglierà la nave, e qoante parte saranno per tutte, e a chi debba far miglior parte, e a chi nò; e quanto, e quanto nò, perciochè alla partizione infra li marioari, e il Patrone della nave non possa essere alcun contrasso. E ancora pio è tenuto il Patrone della nave, ehe lui debba mostrare tutte le exarcie, che la Nave averà a tutti gli Marinari insieme, o alla piu parte, se tutti non si possono essere, perciochè se li marinari conoscano con il Patrone della Nave insieme, che si fusse exarcia che avesse bisogno o di acconcio, o infortimento, che il Patron della nave lo dovesse far fare al scrivano, e acciò non si possa essere infra loro alcuna contra-

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit.* 14. *num.* 14. *& cap.* 36. *num.* 1. *&* 9. *& cap.* 85. §. *quando.*

contrasto che se alcuna exarcia si perdesse, li marinarà non vi possino mettera alcun contrasto, nè che potessino dire che loro non aveano vista quella exarcia, che persa fusse, perciocchè di commune si ha da emendara; e se il Patrone della nave farà questo che disopra è detto, gli marinari sono tenuti a servire tutto, e in tanto come se andassino a salario, a per nessuna ragione non possano contrastare, salvo per quelle condizioni che nelli capitoli di sopra detti sono già certificate, e chiarite, a perciò il Patrone della nave, o navilio, quando Iddio gli averà dato guadagno, lui debba dare le parti bene, e leali che a ciascuno tocchino tutto, e in tanto, come infra il Patrone della nave fusse accordato, e tanto coma nel cartolario della nave sarà scritto, a il nochiere è tenuto sotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il profitto di quelli Marinari. E loro bene, a integramente habbino tutto quello, che il Patrona della nave, li averà promesso quel giorno che loro si accordarono con loi, è lo scrivano è tenuto guardare il profitto della nave sotto quella medesima pena, che al nochiere è posta, che lui non si facci niente d'inganno per la Nave, nè per gli marinari, se non che dia bene, e fidelmente la parte che nella Nava toccherà, e alli Marinari altrettanto, e il nochiere, e il scrivano ne debbono aver avvantaggio, per quello che infra loro fusse accordato, quando la nave cominciò accordare gli marinari; e se per caso infra loro non fusse accordato, loro ne debbano avere ciascuno una parte d'avantaggio, per causa della fatica, che loro ne averanno per tutto lo communale della nave, e quelle due parti si debbano cavare di tutto lo commune insieme. Ma parliamo della condizione se per caso di sventura ci venisse. Se Nave o Navilio anderà con vele, e andando con le vale, perderà arboro, o antene, o vela alcuna, li marinari non sono tenuti di menda fare. Se imperò il patrone della nave o il nochiere non aveva detto a loro innanzi che l'arboro, o l'antenna, o le vele si perdessino, che mainassino, e se il Patrone della nave aveva detto loro che mainassino, e loro non aveano voluto mainare; se quella exarcia, che disopra è detta si perdesse, gli marinari sono tenuti di tutta quella exarcia mendare, è da intendere che tutto lo communale della nave lo debbe pagare, e se il Patrone di Nave o Navilio, o il nochiere farà surgere anchore in qualunque loco, che loro fussino, e li marinari diranno che quella exarcia, con la quale loro vanno a surgere quelle anchore, non è sufficiente: e se le anchore si perderanno sopra quello che gli marinari hanno detto al patrone della nave o al nochiere, e loro non faranno mutare la exarcia nè le anchore che averanno fatto sorgere, li detti marinari non sono tenuti alcuna menda fare; poi che loro lo averanno detto al Patrone della Nave, e dimostrato al nochiere: e se gli marinari non lo diranno, nè lo dimostreranno al Patrone della nave o al nochiere, e quelle anchore si perderanno, loro sono tenuti di menda fare, per ciò che loro surgerono quelle anchore, e non hanno detto, nè denunziato che quella exarcia non fusse buona. Ancora piu se alla Nave intervenirà caso di sventura che vadi a traverso in terra, e si rompa, se il guadagno che la nave aveva fatto fusse tanto, che bastasse quella Nave a rifare, il patrone della nave la può rifare, a se lui refare non la volesse, quella nave debba essere messa in prezio infra lo patrone della Nave e gli marinari, già quanto valeva quella nave quando dette a traverso in terra, a se infra loro non si potranno accordare, debba essere messo quel contrasto che infra loro fusse in potere di due buoni uomini, che siano, e sappino bene dell'arte del mare, e qual si vuole cosa che quelli ne diranno, quello ne debba essore fatto, e seguito, e se exarcie si ristaurassero, tutto quello che restaurato sarà, debba essere messo in prezio al patrone della Nave, e quando il patrone della nave si sarà pagato, se alcuna cosa di quel guadagno che loro fatto averanno rimanesse, debba essere partito per tutti communalmente come infra loro fusse accordato, e sa per caso il guadagno che loro fatto averanno, non bastasse a emenda fare a quella Nave, che del tutto rotta si farà o in parte, gli Marinari non li sono tenuti di alcuna emenda fare, perciochè il marinaro assai si perde poi che si perde il suo tempo; e averacci consumata la persona. Imperò li Marinari sono tenuti al Patrone della Nave ajutare a ristorare tutto quello che loro potranno bene, e fidelmente, a restituire, e dare tutto quello che loro potranno ristorare al Patrone della nave. Ancora più se per ventura la Nave non avesse guadagnato niente, li Marinari sono tenuti restituire, e dare al Patrone della nave tutto quello che avesse speso in vettovaglia da quel giorno, che loro si accordorono per insino che loro si partirono della nave, e questo debbano li marinari pagare senza contrasto, che il Patrone della nave assai si perde, poi che si consuma la nave, e se medesimo, a il Patrone della Nave può a quel Marinaro che contrasto si metterà per quello che li toccasse pagare per la sua parte domandargli come se gli fusse obbligato con carta, e lo può mettere in potere della giustizia, e quel marinaro debba stare tanto in carcere, per insino che abbia satisfatto di tutto quello, che dovesse dare a quel Patrone della Nave o che si fusse accordato con lui. Imperò se il Patrone della Nave vederà, e conoscerà che quel Marinaro che gli contrasta non lo fa per nessuna malitia, se non che non ha di che pagare, nè integrare; il Patrone della nave è tenuto aspettarlo alcun tempo, per insino che lui lo possa aver guadagnato. Imperò il Marinato è tenuto al Patrone della Nava assicurare con sicurtà, e obbligarse in potere di notaro, acciochè il Patrone della Nave non possi perdere, nè li suoi eredi. Ancora piu se alcuno delli marinari perdesse alcuna Robba a servizio della Nave, se la nave guadagna, quella Robba debba esser satisfatta a quel marinaro, che quella Robba averà persa, se lui provare lo può, e se lui provare non lo può, non gli è tenuto di emenda fare, e se la Nave non guadagnasse non gli è tenuto di quella Robba, che lui persa averà, di menda fare per testimonj che lui ne desse, che assai si perde ciascuno, poichè si perde il tempo, a consuma la persona. E fu fatto per ciò questo capitolo che molti patroni di nave o navilj averanno la loro nave vecchia, e fracida, e se sapessino che li marinari, che con loro andaranno a parte, che se lui rompesse la nave, gli fussino tenuti quella mendare, per poca di fortuna che facesse, loro fariano per forma, e modo che perderiano la nave, perciochè loro ne potessino avere di menda piu che non valessino due navi tali come quella, e per questa ragione li marinari che vanno a parte non sono tenuti menda fare alla nave che rotta si farà, se non solamente il guadagno, che con la nave averanno fatto, tutto, e in tanto come nel capitolo disopra detto è chiarito, e certificato.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Di essarcia tolta per navilj armati. Cap. 245.

SE alcuna Nave o Navilio anderà a parte, e sarà caso di sventura che quella Nave o Navilio, che a parte anderà, si riscontrerà con Navilj armati, se quelli Navilj armati gli torranno o porteranno vela, o vele; gomina, o gomine; anchora, o anchore; o alcuna altra essarcia, quella essarcia debba essere mendata per tutto il communale della Nava; a da intendere che ciascuno è tenuto di mettere nella menda, che per quella essarcia che tolta gli sarà se aveste a fare, per tante parti come ricever deve. Imperò è da intendere, che la Nave o Navilio avesse guadagnato, a quel guadagno, che quella Nave o Navilio avesse fatto, che fosse emendata quella essarcia, che quelli Navilj armati se ne avessino portata; a se per caso il guadagno, che quella Nave o Navilio averà fatto, non bastasse a quella essarcia mendare, li marinari, che andaranno a parte, non siano tenuti di alcun'altra menda fare, perciochè il sopradetto marinaro, nè nessuno altro quando si parte di sua casa, e anderà con alcuno a guadagnare, non lo fa con intenziona che se alcun caso di sventura intervenisse alla nave, nella qual lui debbe andar a guadagnare, che la robba (1)

che

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 36. *numer.* 9. & *cap.* 90. §. 3.

che lascia in casa avesse a mendare lo danno che so l' avesse a fare, saria meglio che rimanesse, Ancora per altra ragione che il marinaro essai si perde; poi si perde lo tempo, e consuma le vesti, e la persona. Imperò sa il guadagno, che la nave o navilio ch'everà fatto, bastasse a quella esarcia mendare, che tolta gli fu, lo patrone della nave, o navilio, che quella menda averà ricevuta, debba giurare in presenzia di tutto il communale della nave o navilio, che lui la debba ricuperare quanto qiù presto possa, e che si faccia tutto il suo potere; e se lui ricuperare la può, è tenuto restituire tutto quello che avesse ricevuto dalli sopradetti Marinari per menda di quella essarcia, che quelli navilj armati gl' aveano tolta senza contrasto, e se per ventura nella nave o navilio fussino elcuni delli Marinari, che contrasteranno di quella essarcia, che quelli navilj armati averanno tolta, che non debbi essere mendata del guadagno che il navilio fatto everà, perciochè è caso di sventura, non lo debbano fare, nè possano, perchè se alli sopradetti marinari, o ad altri stando loro nella nave o navilio intervenisse caso di ventura, che risconerassino alcuna cassa dove fusse moneta, o altre Robba che valesse assai denari, o trovassino alcuna balla o altra Robba, che e loro tornasse a profitto, non si saria nessuno che non volesse aver bene, e integramente la sua parte, che gli spettasse, e ancora assai più che non gli toccasse, se lui fare lo potesse, e perciò è giusta ragione come ciascuno vuole, e dimanda bene, e integramente la parte del guadagno, che per caso di ventura sarà intervenuto, tutto e in tanto, è ragione che ciascuno sia tenuto di fare menda a quella perdita, che per caso di sventura fusse intervenuta del guadagno che loro fatto everanno. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE
De' sopradd. due Cap.

Quel Padrone, che arrolerà Marinari aparte, cioè, che in vece di salario comunicherà con quelli il guadagno, deve in loro presenza, o della maggior parte, fare scrivere dallo Scrivano tutti gli accordi, e patti, che farà con quelli, e mostrar loro tutte l' esarcie, acciocchè conoscendosi aver bisogno d' acconcio, o di essere rinforzate, il Padrone le faccia accomodare, affine di evitar le contese, che potessero insurgere, perocche, se poi alcuna di loro si perdesse, dovrà pagarsi in commune.

Così se nel decorso del viaggio il Padrone, e Nocchiero comandasse a' Marinari, che ammainassero, ed essi ricusassero di farlo, se si perderà o Vela, o Antena toccherà loro il pagarla. E quando comandasse a quelli di far surgere i o sia gettar ancore, se queste per l' insufficienza de' Canapi, o Gomene si perdessero, non avendo i Marinari avvisato innanzi il Padrone, che que' Canapi, e Gomene non bastavano, dovranno pagarle insieme col Commune della Nave.

In caso poi che la Nave percotesse in terra, e si rompesse, se il guadagno fatto da quella basterà a risarla, la può il Padrone risare, e ciò non volendo, debba farsi la stima da due periti di ciò che valea la Nave, quando urtò in terra, e computarsi tutte l' esarcie, legni, o altro, che si recuperasse, e dopo che il Padrone si sarà pagato, avanzando qualche porzione del guadagno fatto dalla Nave, si ripartirà fra tutti, secondo i loro accordi. Ma non bastando quello al rifacimento della predetta Nave, non sono tenuti i Marinari ad altro, che ad ajutar il Padrone a riacquistare tutte le reliquie della Nave infranta, e restituire il ricuperato.

Il simile si osservi, se fossero tolte da' Corsari, o altri Ancore, a Gomene, e altra esercia alla Nave, dovendo solo per quanto importa il guadagno pagarla i Marinari; Con che allora giuri il Padrone di fare i suoi sforzi per ricuperarla, o restituire loro ciò che ricuperera. Così perdendo alcun de' Marinari in servizio della Nave qualche robba, debbono gli altri solamente usque ad *vires del guadagno pagarla.*

Terminato poi il viaggio dovrà dividersi il guadagno secondo i loro accordi scritti al Cartulario procurando il Nocchiero la parte de' marinari, e lo Scrivano quella delle Nave.

Finalmente se il Nocchiero, e lo Scrivano non averanno pattuita la loro mercede, debbano avere una parte di piu di quello, che toccherà agli altri, cavandosi quelle due parti da tutta la massa commune. Ma in caso, che la Nave non faccia guadagno veruno, sono tenuti i Marinari risare al Padrone tuttociò che avrà speso in quel viaggio di vettovaglia, e non avendo di che pagare dovrà il Padrone aspettarli per un tempo congruo, purchè gli diano un mallevadore, e si obblighino in atti di Notajo.

De robbe che si bagnarà in navilio scoperte.
Cap. 246.

Mercanti, che noleggiaranno, o metteranno robba in alcun navilio scoperto, se quella Robba che in quel navilio scoperto sarà messa, si bagnasse, o guastasse per acqua di mare, che nel navilio entra, o per acqua di pioggia, il Patrone di quello navilio non è tenuto di menda fara a quelli Mercanti di chi quella Robba sarà, perciocchè non è colpa sua, che già sanno li mercanti che quel Navilio, dove loro mettono la loro robba, è scoperto, Imperò se il Patrone del navilio scoperto fusse in loco, che lui si potesse fare tenda, e che non fusse tanto cattivo tempo, che lui la potesse tenere fatta, e non lo farà, se li Mercanti provare lo potranno, lui è tenuto di menda fare a quelli mercanti per quella Robba, che bagnata o guasta si farà per colpa di lui che non volse tenere la tenda fatta. Imperò se quel Patrone del navilio o barca scoperta fuse in alcun loco, e facesse tanto di vento che non la potese tenere, e piovesse tanto che la tenda non avesse facultà di tenere, e la Robba si bagnase o guastase, per queste ragioni che disopra sono dette, lo patrone del navilio, o barca, non è tenuto di menda fare. Ancora più se quel navilio farà acque per murata, a per colpa di quell' acqua che farà per le murate, quella Robba si bagnasse o guastase, il Patrone di quel navilio è tenuto di menda fare a quelli mercanti di chi la Robba fusse, e se il navilio non facese acqua per murate, a faralla per lo piano, se quello fuse buono, e sufficiente bene impostato, se per quel acqua, che per lo piano farà, si bagnaste Robba, o guastase, pur chè il navilio fuse bene, e sufficiente impostato, il patrone del navilio non è tenuto fare menda a quelli mercanti di chi quella Robba fuse, che per acqua di piano si fuse bagnata, purchè il navilio fuse bene, e sufficiente impostato. Imperò se il Patrone del navilio prometterà ad alcun mercante che li metterà, e porterà la sua Robba sotto buono talamo, e il patrone del navilio non ce la metterà, innanzi la metterà in altro loco, se quella robba, che il patron del navilio everà promeso di portare sotto lo talamo, e non l' averà mesa, nè portata, e quella Robba si bagnerà, e guasterà, il Patrone del navilio è tenuto di fare menda a quelli mercanti di chi quella Robba sarà, perciochè non l' averà mesa sotto il talamo, come lui aveve promeso a quel mercante, che quella robba gli aveva consegnata per quella promessa che fatta gli aveva, a se robba si bagnase o si guastase sotto lo talamo, il patrone del navilio non è tenuto fare menda, pur che non fuse colpa sua, perche ogni patrone di navilio si guardi che cosa prometterà alli mercanti, che necesario è gli osservi. E per questa ragione fu fatto questo capitolo. [1]

SPIEGAZIONE.

Caricando un Mercante le sue robbe in Vascello scoperto, se quelle bagnandosi patiranno alcun detrimento, non può pretendere dal Padrone di quelle risarcimento veruno, purchè non fosse in luogo, dove col fare e metter la tenda avesse potuto ripararle: Che se per tempo cattivo avesse lasciato di farla, o pur facendola, non avesse la medesima potuto reggere all' impeto della pioggia, e del vento, resta il Padrone come sopra, libero da ogni obbligo di risarcimento.

Così

[1] Vid. *De Casareg. discurs.* 46. *numer.* 6. *Cleirac. Jugement, d'Oleron* §. 8. *numer.* 16. & §. 9. *numer.* 5. *citat. ab eo pro capit.* 248. *Consulat. secundum Gallic. edit.*

Così se il Vascello farà acqua per piano, essendo per altro a sufficienza impostato, o sia fornito di buon legname, se da ciò ne verrà pregiudizio alle mercanzie, sarà a danno de' Mercanti. Eccetto se il Padrone avesse loro promesso di metterle sotto buon talamo, o sia riparo, e non ve l'avesse poste: che se ponendovele pure si bagneranno, avendo fatto il suo obbligo, non sarà ad altro tenuto. Ma se il Vascello farà acqua per marate, cioè da' lati, o dalle bande, il detrimento, che ne seguirà alla robba, si dovrà risarcire dal Patrone della Nave.

Di Piloto. Cap. 247.

(1) PAtron di nave o di navilio che noleggierà, o sarà noleggiato, per andare ad alcune parti nelle quali lui, nè uomo che nella nave sia non si risolverà, che lui si sappia andare, e il patrone della nave, o navilio doverà appigionare piloto, che li sappia andare, e quel piloto prometterà, e dirà al patron della nave o navilio che lui sa, ed è pratico in quelle parti, dove il patrone della nave vuole andare, e se quel piloto dirà che non ci è luoco in verso di quelle parti, dove il patrone della Nave vuole andare, o sarà noleggiato che lui tutti non gli sappi, e se quel piloto osserverà al patrone della nave o navilio tutto quello, che promesso gli averà bene, e diligentemente, il patrone della nave o navilio gli è tenuto di dare tutto lo salario, che infra loro sarà accordato senza contrasto, e piu che promesso non gli averà, visto la bontà, e valore che in quello piloto sarà, perciochè quel piloto averà osservato al Patrone della nave tutto quello, che promesso gli aveva. Imperò tutti li patti che infra il patrone della nave o navilio, e quel piloto saranno fatti, debbano essere tutti messi, e scritti nel cartolario della nave o navilio; perciochè infra il patrone della nave o navilio, e quel piloto non possa essere alcun contrasto: e se per ventura quello, che per piloto si sarà accordato, non saperà in quelle parti, dove lui detto, e promesso, e accordato avea, quel piloto che questo al patron della nave o navilio averà promesso, e nessuna cosa non gli potrà osservare di quelle che promesse aveva, quello tale piloto debba perdere la testa incontinente senza rimedio, e senza mercede, e il patrone della nave o navilio la può fare tagliare, o far fare che non è tenuto dimandarne alla giustizia se non vuole: perciochè quello l'averà ingannato, e messo a giudizio di perdere se, e tutti quanti quelli checon lui sono, e ancora la nave: e la robba. Imperò non sia solamente à volontà del patron della nave o navilio già, se quel piloto debba perdere lo capo o nò, anzi debba essere in volontà del nochiere, e delli mercanti, e di tutto il communale della nave, e se tutti quelli, che disopra sono detti, o la maggior parte vederanno, e conosceranno che quello debbe perdere il capo, lui lo debba perdere, e se a loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Imperochè ne sia fatto tutto quello, che loro ne conosceranno, che quello ne debba esser fatto, e altro nò, perciochè se per ventura alle volte l'uomo andasse alla volontà di alcuni patroni di nave o navilj, loro voriano bene che alcun, che loro avessino in disgrazia, che perdesse il capo, e perciochè gli remanesse il salario che gli promesse, e dar gli avea, che ancora si sono Patroni di nave o di navilj, che tengono poco cervello come altri uomini. E ancora molti Patroni di di nave o di navilj sono, che non sanno che debba andare dinanzi, e che dirieto, nè sanno, che si vuola dire mare, nè che nò, e perciò saria mal fatto, che l'uomo facesse morte per volontà solamente del patron della nave o del navilio, perchè ogni uomo, che si accorda per piloto; si debba guardare, innanzi si accordi che possa, e sappia osservar tutto quello, che prometterà, perciochè la pena che disopra è detta non gli possa intervenire, nè altro danno.

SPIEGAZIONE.

QUando una Nave fosse noleggiata per un Paese, dove nè il Padrone, nè altri di quella Nave sapessero andare, dovrà arrolare un Piloto, che ne sia pratico. E promettendo questi al Padrone d'essere versatissimo di quelle parti, e luoghi, se ciò diligentemente atterrà, debba, oltre al salario pattuito, esser premiato: Proccurandosi che tutti i patti ed accordi, che si faranno tra loro, sieno scritti al Cartolario, per evitare i contrasti, che poi ne potessero nascere. Ma se non si troverà in effetto tale, quale si era spacciato, e niuna cosa potrà osservare delle promesse, è in arbitrio allora del Padrone col consenso del Nocchiere, e de' Mercanti, o del Communale della Nave, o della maggior parte, di farli in pena della sua temerità tagliar la testa senza intervento di Giudice veruno.

Nota, che il Cleirac. ad jugem. d'Oleron 24. *soggiugne alla fine, che questa così subita esecuzione non sarebbe approvata a' nostri tempi.*

Di Guardie di nave. Cap. 248.

(2) OGni Patrone di Nave o Navilio è tenuto che incontinente che si parte di quel loco, dove averà incominciato viaggio, e averà fatta vela: lui debba compartire le sue guardie che guardino nella Nave o Navilj, tanto andando alle vele come stando in porto o in piaggia, o in altro loco, e tanto in terra di amici, come inimici in questo modo, che quelli che guardano andando a vele, se si adormano nella guardia, in tutto quello giorno non debano bever vino, e se quelli che guardano in piaggia, o in porto, o in altro loco che fusse in terra di amici, se nella guardia si adormenteranno, in tutto quel giorno non debbano bevere vino, nè avere altro che biscotto, e se per ventura fusse in terra dè nemici, quelli che nella guardia si adormenteranno se sarà marinaro di prora debba perdere il vino, e non mangiare altro che biscotto in tutto questo giorno, e ancora debba esser frustato tutto nudo per tutta la nave, o debba esser surto in mare tre volte con una corda, e questo sia in volontà del Patron della Nave, e del nocchiero di dargli qual si vuole di quelle due pene, che disopra sono dette, e se fusse di poppa debba perdere il vino, e non mangiare se non biscotto di tutto quel giorno, e debbagli essere gittato uno caldaro d'acqua per lo capo in giù, e se alcuni di questi che disopra sono detti saranno trovati dormendo alla guardia da tre volte in su, debba perdere tutto il salario che avere dovea in tutto quel viaggio dove saranno, e se lo avesse avuto debbanlo restituire, e debbano essere gittati in mare, e sia in libertà del Pattone della Nave, e del communale o la maggior parte di dare di queste due pena quella che vorranno, perciochè loro mettono a giudizio, e ventura di perdere se medesimi, e tutti quelli che nella Nave, o Navilio sono, e perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

VIaggiando, o fermandosi in qualche porto, o spiaggia d'Amici, o Nemici, deve sempre il Padrone di Nave distribuire le Guardie, o sia Sentinelle, le quali se si addormenteranno andando la Nave a vela, avranno per pena di non ber vino in quel giorno, ma essendo fermata la Nave in qualche porto, o spiaggia d'Amici, oltre a questo, non mangeranno per quel dì che biscotto; E se sarà in paese de' Nemici, allora addormentandosi una guardia, che sia Marinaro di proda, dovrà in pena, oltre il non bere come sopra vino, esser frustato, o collato per tre volte legato ad una fune in mare, in arbitrio del Padrone, e Nocchiero, ed essendo Marinaro di Poppa, oltre la stessa privazione del vino, gli sarà versato in testa un caldajo d'acqua; Delinquendo però più di tre volte, sarà la lor pena, o di perdere tutto il salario, e avendolo avuto, restituirlo, o di essere gettati in mare ad arbitrio del Padrone, e Communal della Nave, o maggior parte di esse.

Di

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit.* 15. *num.* 5. *& cap.* 90. §. 1.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit.* 13. *num.* 14. *& cap.* 16. *num.* 6. *Cleirac. Jugem. d'Oler.* §. 24. *n.* 7. *citat. ab eo pro cap.* 250. *Consul. Gallic. edit.*

Di Robba trovata. Cap. 249.

(1) ROba che fusse trovata in piaggie, o in porto, o in marina che vada sopra acqua, o che il mare l' avesse tratte in terra, quello che troverà quella Robba in piaggia, o in porto, o in marine, o che il mare non l' avesse messa in terra, ne debba evere le metà: in questo modo che lui la debba presentare alla giustizia, e la giustizia la debba tenere manifesta ad ognuno un anno, e un giorno, e se fusse Robba che guastare si potesse, debba esser venduta, e il prezio, che di quella Robba si averà evuto: debba essere manifestato come disopra è detto, e se finito quel tempo di Robba che per tal modo si serà trovata, o del prezio che di quella si averà evuto, e Signor nessuno non si mostrerà, allora la giustizia debba dare e quello che trovata averà la metà per suo beveraggio, e della metà che rimanerà debba fare la giustizia due parti, o può pigliarne lui una parte, e l'altre che rimane debbela dara per amor di Dio dove e lui piace, per l'anima di quello di chi sarà stata, e se per ventura quella Robba che trovata sarà il mare l' averà messa in terra, quello che trovata l'averà, ne debba avere parte raginnevole, come quelli buoni uomini di quel loco, dove fusse trovata, diranno. Imperò debba essere tanto fatto di questa, che sarà in questo modo trovata, come è già detto disopra di quell' altra, e farne parte di quello che alla giustizia rimanerà. Imperò se alcuna Robba fusse trovata in golfo o in mare di libera, quella debba essere partita, come nel capitolo altro è già detto, o se per ventura Robba fusse trovata che giaccia a fondo, quella tale che sopra acqua non anderà ne potrà andare, quella non debba essere vendma, nè spartira, percrochè giaccia al fondo, e sempre aspetta suo Signore, e debbano dare beveraggio ragionevole a quello che trovata l'avesse a discrezione della giustizia, o di due buoni uomini del mare che siano di fede, e la giustizia debba tener tutta quella Robba manifestata, o il prezio di quella se fusse Robba che si potesse guastare, a se nel tempo della pratica o costumi che lo Signore averà concesso in quel loco, dove quella Robba sarà trovata, dimandatore, o Signore non si sarà venuto, la detta giustizia debbe fare bando pubblico per trenta dì, e se Signore alcuno sarà venuto di quella Robba, li debba essere consignata, se non debba essere partita, come disopra è detto in quel capitolo medesimo; di Robba che enderà sopra acqua, tanto debba esser fatto di questa, come di quella, poichè lo tempo sarà finito, che la giustizia si averà messo. Imperò è da intendere che quello o quelli che la sopradetta Robba troveranno, e l'averanno trovata, che la debbino avere manifestata alla Signoria di quel loco, dove la detta Robba sarà trovata infra tre giorni, se in tal loco ne saranno, se infra tre giorni onn l' everanno presentara debbano fare infra sei giorni, e se infra sei giorni non la potranno evere presentata alla Signoria, debba fare in questo modo per captività vincere, e per danni, e per ingiuria, e per spese fuggire e quello, o e quelli che la detta Robba averanno trovata che l'abbino manifestata, e presentata infra dieci dì, a se iusfra gli dieci dì non l' averanno presentata, nè si sarà venuto quello di chi la Robba sarà la Signoria, per lui dimandi, e possa dimandare la detta Robba, che come disopra è detto sarà trovata, a quelli che trovata l' averanno per furto, e stare e mercede della Signoria, e ancora debbano perdere tutto il diritto, che della detta Robba dovevano avere per loro beveraggio. Salvo imperò che se quello o quelli che la detta Robba everanno trovata, come disopra è detto, e infra dieci giorni non l' averanno presentata alla detta Signoria come disopra è detto, se loro giusti casi o giusta ragione mostrare potranno, perche loro detta Robba non avessino possuta presentare, o manifestare alla detta Signoria infra li dieci giorni, devano ellergli ricepuri. Imperò se gli casi, e le ragioni di sopra dette, e posto loro in vero mettere le potranno, se non che la Signoria possa procedere contra di loro nella forme detta di sopra. Imperò se la detta Robba, che sarà stata trovata, fusse stata persa un'anno, e un giorno, e finito l'anno, e il giorno la detta Robba sarà stata trovata, quelle di chi era detta Robba non può niente dimandare, anzi debba essere di quello o di quelli che l'averanno trovata: ed è ragione, che non è robba al mondo ahe sia stata uno anno sotto l'acqua, o presso dell' acqua, o sopra acqua per lo detto tempo che quello di chi stata fusse, possa giustamente conoscere alcun segno, perche possi dire che la detta Robba fusse la sua, se già non lo faceva per arbitrio. Salvo ferro, acciaro, o altro metallo, e in tanto la detta Robba, come disopra è detto, fusse trovata, debba eser di quello che trovata l'evesse. Imperò se quello dirà che la detta Robba esere la sua, farà fede che sua è, e sua fu, debbagli essere consignata. Lui imperò facendo satisfazione e quello che trovata l'everà a sua volontà: se quello che trovata l'everà a fare lo volesse, che in eltro modo Signoria non lo debba forzare: Se imperò quello che la detta Robba domanderà provare, o in vero mettere non potrà per testimonj degni di fede, che la detta Robba fusse la sua, e si come di sopra è detto, in vero mettere potrà le detta Robba esere la sua, e di tutto in tutto la detta Robba lui riavere vorrà, è tenuto di dare, e pagare a quello che trovata l' averà tutti li danni, e sconci, e interessi che in vero mettere potrà, che per colpa della Robba di sopra detta gli fussino intervenuti, e ne evesse avuto a sostenere a discrezione della detta Signoria, e due buoni uomini che siano degni di fede, e se della detta Robba che trovata sarà quello o quelli che trovata la averanno, se ne serviranno o faranno elcun guadagno, se loro dimanderanno lo beveraggio, debbali esere dato come è costumato, e il detto guadagno o servizio, che la detta Robba avesse fatto gli debba esera ricevuto in conto del detto beveraggio. E per la ragione disopra detta fu fatto qnesto capitolo.

SPIEGAZIONE.

CHiunque ritroverà cosa alcuna, o in porto, o in sulla spiaggia, o in mare a galla, o a fondo, dee fra tre giorni per insino a dieci consegnarla, salvo legittimo impedimento, alla Giustizia di quel Paese, ove l' ha ritrovata; altrimenti non solo perde il premio, che come in appresso gli si dee, ma può essere ancora processato per ladro. Pervenuta poi in mano della Giustizia quella robba, se sarà stata nel fondo del mare un' anno, o un giorno a tal segno, che non sia più riconoscibile dal Padrone di cui era, a giudizio di quel Tribunale, resta in premio all' Inventore: o volendo il Padrone di quella provar che sia sua, dovrà convenirsi, e transiger coll' Inventore, non potendo in quel caso forzarlo quel Tribunale a restituirgliela. Ma se sarà raffigurabile, debba la Giustizia di quel luogo esporla in pubblico per un termine congruo, passato il quale la farà pubblicare ne' luoghi consueti, e comparendo, chi giustifichi esser sua quella robba, dovrà dargliela, con che paghi le spese, e faccia un donativo a giudizio di persone dabbene all' Inventore, o non comparendo veruno, dovrà allora la suddetta Giustizia, dopo aver tenuta la robba, se era conservabile, o il prezzo di essa per un' anno e un giorno, dividerla, e darne all' Inventore la metà. o trattandosi di robba rigettata dal mare sul lido, dargliene una porzione ragionevole, a giudizio d' uomini dabbene; Del resto poi potrà ritenersene la Giustizia una parte, e distribuir l' altra a' poveri. E se la robba trovata fosse in golfo, o in mare di libera, cioè in alto mare, debba partirsi, come si è disposto in altro Capitolo.

Di accordo fatto in golfo o in mare de libera. Cap. 250.

(2) SE alcun' accordo, o promissione, o obbligazione fusse fatta da uno ad altro in golfo, o in mare de libera,

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit. 46. num. 11. & cap. 47. num. 1. De Vicq. ad Weitsen. de Avariis verb. non haberi.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. capit. 50. numer. 2. Cleirac. Jugem. d' Oleron §. 29. numer. 2. & §. 30. numer. 1. & 6. citat. ab eo pro cap. 252.*

o in altro loco di mare. Salvo che la Nave o navilio non fusse in loco che avesse proisso in terra, per qual si vuole conto che fusse fatto lo accordo, o promissione non debba aver valore, perche alcuna volta vanno nelle Navi o Navilij Mercanti, e uomini di condizione, e assai di altri, alli quali fa male il mare, e hanno alcun difetto in se medesimi, e se loro potessino uscire in terra, o potessino esser liberi di quelli difetti, o di quei fastidii, che loro hanno in se medesimi, se loro avessino mille marche d'argento, tutti mille le prometteriano ad alcuno che gli metesse in terra, e per questa ragione non debba aver valore; ancora più se per caso si riscontrassino con alcuni Navilij armati, se per promissione, o per accordo, o per obbligazione che loro gli facessino, se si potessino torre da quelli navilj, loro fariano accordo o promessa, purchè loro non gli facessino danno di più, che per ventura non li posriano osservare: e per questa ragione, promessa, nè accordo fatto per paura, o per forza non vale, nè debba valere per niuna ragione: Imperò, se Nave o navilio tenirà proisso in terra, tutto accordo che fusse fatto da uno ad altro, in qual si vuol modo che sia fatto, vale, e debba valere. Però se la detta nave o navilio fusse in golfo, o in qualche altro loco di mare, e che avesse proisso in terra, o nò: e quei, che nella nave saranno, faranno alcuno accordo, o promessa, debba aver valore, per questi quattro casi, cioè a sapere, per fatto di gietto, o se per fortuna di cattivo tempo, o per altro caso o sventura fosse, che la nave o navilio desse a traverso in terra, o per qualunque promessa, che gli mercanti faranno di fare menda a Nave o navilio per alcuna ragione, o per viaggio mutara, e che lo scrivano fusse presente, incontinente che la nave, o navilio avesse proisso in terra, le debba scrivere nel cartolario, E se nave o navilio fusse in fosso, o in fiumara, tutta promessa che quei saranno, che saranno nella nave, o navilio, debba esser tenuta per ferma abbino proisso in terra, o nò: perciochè chi è in fosso, o in stagno, o in fiumara tanto vale, come se fusse in terra, che assai è in terra, poi che cattivo tempo non gli può fare alcun danno.

SPIEGAZIONE.

Qualunque accordo, promessa, ed obbligazione fatta in Nave da' Passeggieri, o Mercanti per fastidio del mare, e paura di Vascelli armati nemici, che s'incontrassero, affine di esser messi in terra, quando la detta Nave è in golfo, o in alto mare, non debba avere valore alcuno; E solamente quelle promesse, ed accordi saranno validi, che si faranno quando la Nave avrà proisso in terra, ovvero quegli, essendo in golfo, o in qualche altro luogo di mare, abbia essa proisso in terra, o no, che si faranno ne' quattro casi seguenti, cioè, per far getto, per dare a traverso in terra, per risarcire per qualche ragione la Nave, e per mutar viaggio. Con che sia presente lo Scrivano, e ciò scriva subito che la Nave avrà proisso in terra. In questi casi dunque essi avran vigore, come ancora se si trovasse la Nave in fossa, o in Fiumara, dove, per esser luogo fuor di timore, può farsi validamente ogni accordo, promessa, ed obbligazione, abbia, o no la Nave proisse in terra.

Di accordo infra patrone, mercanti, e marinari. Cap. 251.

Qualunque accordo che patron di nave o di navilio faccia, o avesse fatto a Mercanti, o alli suoi marinari, o ad alcuni che siano o fussino tenuti della sua nave o navilio, quello è necessario che lo osservi senza contrasto, e se per ventura lo detto patrone della nave, o del navilio, lo detto accordo osservare non vorrà, lui è tenuto restituire tutto il danno, che li sopradetti ne averanno o avessino avuto, o aspettassino avere senza contrasto, se la detta nave o navilio ne sapesse essere venduta. Salvo imperò tutto impedimento, che per giusta causa intervenire si potesse, o si fusse intervenuto, per il quale il detto Patron della nave o del navilio non avesse osservato, o non avesse potuto osservar il detto accordo, e promessa a tutti li sopradetti, e similmente li detti mercanti, e marinari, e tutti quelli che nella detta nave o nel navilio saranno, sono tenuti, e obbligati osservare a detto Patrone della nava o del navilio, tutto accordo, o promessa che con loro avessino fatto senza contrasto, e se per ventura lo detto accordo o promessa osservar non vorranno, se hanno alcuni beni debbano esser venduti per restituire il danno, che per il detto accordo o promessa avuto, o aver potessino senza contrasto, e se gli detti beni al detto danno, che per il detto accordo o promessa avuto, o avere avessino restituire, non bastassino: se gli detti sono giunti, debbano essere pigliati, e messi in potere della giustizia, e starci tanto nel detto carcere, per insino che abbiano reintegrato il detto patrone della nava del danno disopra detto, o che si siano accordati con il detto patrone della Nave o navilio. Salvo imperò ch'il sopradetto giusto impedimento, per il quale loro non avessino possuto osservare il detto accordo, o promessa al detto Patrone della Nava: che per colpa di loro non fusse rimasto. E per le ragion di sopra dette fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Tutti i patti, e gli accordi che farà il Padrone co' Marinari, Mercanti, o altri di Nave, debba osservarli sotto pena di dover rifare ogni danno, che dalla inosservanza ne provenisse, ancorachè si dovesse vender la Nave; Salvo però legittimo impedimento, pel quale non avesse potuto, o non potesse mantenere l'accordo. Così nello stesso modo debbono i detti Mercanti, Marinari, e qualsivoglia altro di Nave osservare i patti fatti col Padrone di essa; salvo però il suddetto giusto impedimento. Che se ricusassero di osservarli debbono risarcir tutti i danni, anche colla vendita de' loro beni, i quali non bastando, possono i promettenti essere carcerati insinchè paghino.

Di comandità fatta ad uso di mare. Cap. 252.

Se alcuno comanderà ad altro Robba amichevolmente, o mercanzia con instrumento, o senza scritta, o senza accordo nessuno, che non sarà infra loro fatto, se non che quello che la comandita riceve, che la riceva ad uso, e costumi di mare, e a risico di mare, e di cattive genti, e lui debba vendere in qualunque loco che sarà porto, con la detta mercanzia in quel presente viaggio, nel quale lui averà ricevuta la comandita, e vendere quella come meglio potrà, e come infra loro sarà accordato. Imperò se infra loro non fusse accordato quello che la comandita porterà quanto debba avere per la sua fatica, e quanto no, quello che la comandita averà ricevuta, non se ne debba niente ritenere poi che infra loro accordato non sarà, anzi è tenuto di dare, e restituire tutto quel che della Robba avesse avuto incontinente che tornato fusse di quel viaggio. Imperò quello, di chi la comandita sarà, è tenuto di dare al comandatario, che la sua comandita averà portata, e venduta per la sua fatica come che avesse guadagnato, e come la fatica che lui si avessa avuto, e questo debba essere a sua discrezione, e il comandatario non lo può d'altro forzare: perche ogni comandatario si guardi, e si debba guardare quando riceve comandità ad alcuno, come la riceva, e come nò: perciochè non abbia a venire a discrezione di quelli, che la comandità gli faranno per conto della sua fatica, e quelli che ricevono comandità di danari, debbano essere in quel conto.

SPIEGAZIONE.

Quando l'Accomandatario non pattuisca coll'Accomandante mercede alcuna per se, sia Accomandita di Mercanzie, o di denari, dee restituire tutto il ricavato, e guadagno dell'Accomandita all'Accomandante subito ritornato dal viaggio; nè può pretender altra mercede, che a proporzione del guadagno, e della fatica avuta in vendere l'Accomandita, e ciò sia a discrezione dell'Accomandante.

Di Patrone che venderà la nave senza licenzia de' Compagni. Cap. 253.

SE alcun Patrone di Nave o navilio venderà la sua nave o navilio, senza volontà, e senza licenzia delli compagni, lui è tenuto incontinente che venduta l'averà, di dare, e rendere conto alli suoi compagni, e di restituire, a dare tutto quel che a ciascuno toccasse per la sua parte, se loro ricevere lo vorranno, e se gli compagni ricevere non lo vorranno, lui è tenuto restituire, e rendere in loro potere quella nave, o quel Navilio, che lui venduto averà senza volontà, e senza licenzia di loro, e se quella nave o quel navilio non gli potesse restituire, lui è tenuto rendere, e dare una nave, o navilio tanto buono, come era quello, e il guadagno che potesse aver fatto con quel navilio, o che si accordi con loro il meglio che possa, e se infra loro non si potranno accordare, debbano mettere due buoni uomini che siano degni di fede, e quale si vuole cosa che quelli diranno, o conosceranno, quello debba esser seguito. Imperò se quando il patron della Nave o Navilio avesse fatto la vendita come disopra è detto, e alla maggior parte de' compagni piacesse quella vendita, il patron della Nave o del Navilio non è di niente altro tenuto, se non di dare quello che a ciascuno toccasse: poichè la piu parte de' compagni si accorderanno, e se per ventura il Patrone della nave o del navilio non renderà conto a' suoi compagni, nè ancora darà la parte a ciascuno di quello che della vendita della Nave, o del Navilio gli toccasse, e lui se ne anderà in altre parti, se lui è gionto, è tenuto restituire, a dare a quelli compagni tutto quello, che della vendita della nave, o del navilio gli toccasse, a ancora tutto, e tanto come gli compagni diranno per loro giuramento, che quella Nave o quel Navilio potesse aver guadagnato, e se lui non ha di che possa satisfare, nè integrare, debba esser pigliato, e messo in potere della giustiaia, e stare tanto in carcere per insino che abbi satisfatto quelli suoi compagni di quelle domandite che loro gli fanno, o che si fusse accordato con loro, e se per ventura quello che la nave averà venduta non fusse trovato, e gli compagni troveranno quella nave, o quel navilio che a loro sarà stato tolto, loro lo possano pigliare, e domandare per giustiaia, e la giustizia ce la debba consegnare, e dare. Imperò mostrando loro che quella fusse per testimonj, o per scritture. Se imperò quello che comperata l'averà, non possa mostrare instrumento che quello che la detta nave e navilio gli averà venduta, avesse dalli compagni potere, e luoco, che la potesse vendere, e farne a sua volontà: perche ciascuno si guardi, e debba guardare, come comprarà nave, e come nò: perciochè danno alcuno non gli possa intervenire. Imperò se lui la vendesse per vecchiezaa, che la nave, o il navilio avesse, o imprestatori la faranno vendere per prestito, che quelli si avessero fatto per necessità di cose che fussero necessarie alla nave o navilio, quello che patrone fusse non è tenuto se non in tanto, come nel capitolo già detto di sopra.

SPIEGAZIONE.

VEndendo il Padrone la Nave senza licenza de' Partecipi, o della maggior parte, dee rendere a quelli il prezzo, dando a ciascuno la sua porzione, ed essi ricusando di riceverla, dee restituir loro la Nave venduta, o un' altra dell' istessa valuta col guadagno, che la Nave venduta potrebbe aver fatto, e non potendosi accordare fra loro, sarà rimessa la differenza al giudizio di due uomini dabbene. Ma vendendola come sopra, e alla maggior parte de' suddetti Partecipi piacendo poi tal vendita, dovrà il Padrone restituir a ciascuno di loro solamente il prezzo ricavato, secondo la loro porzione.

Se dopo venduta la Nave, in vece di renderne conto a' Partecipi, andrà il Padrone in altre parti, ritornato che sarà, dee restituir loro oltre le porzioni, che avessero nella Nave, anche tutto il guadagno, che col loro giuramento affermeranno aver potuto in quel tempo guadagnar quella Nave; e non avendo di che pagare, debba il Padrone essere carcerato insinchè paghi.

In caso poi che non sia trovato il Padrone, che averà venduta la Nave, possono i Partecipi pigliarsi, e domandare dalla Giustizia, che dee consegnarla loro, la Nave venduta, ancora esistente, con che provino per testimonj, o scritture, che sia lor propria, e il Compratore non faccia per sua parte costare, che quel Padrone avea facoltà di venderla: Eccetto sempre, se fosse stata venduta per esser vecchia, o fatta incantare da' Creditori di somme imprestate al Padrone per provvedere a' bisogni della stessa Nave, come da precedenti capitoli si ricava.

Di Robba di nascosto messa nella nave. Cap. 254.

SE alcun Mercante, o mercanti noleggieranno ad (1) alcun Patron di nave, o di navilio, balle, fardelli, o quale si vuole altra cosa, e i mercanti metteranno, o faranno mettere in quei fasci, balle, fardelli, o casse, o altra Robba che fusse nel mezzo di uno di quei, o di tutti alcuna cosa di nascosto, come è oro, argento, moneta, perle, seta, o altra robba nobile, o mercanzie quale si vuol cosa che loro vorranno, e quello che dentro quel fascio, o balla, o fardello, cassa, o qual si voglia altra robba, che loro di nascosto dentro quei fasci averanno messa cha non lo diranno, ne averanno dimostrato quando noleggiorno al Patrone della nave, o al nocchiero, o al scrivano di quella nave, nella quale loro la metteranno, sia che la nave, o il navilio avesse a gittare, o gli intervenisse uso di sventura, che desse a traverso in terra, e si rompesse, se quel fascio, o balla, o fardello, o altra robba, nella quale quello che disopra è detto fusse si gettasse, in quel getto che fatto sarà non si debba essere contata se non quella robba che lui averà noleggiata per testimonj che non desse: ancora che dicessero i testimonj, che l'avessero vista a mettere; poichè al patrone, o al nocchiero, o al scrivano, o al guardiano, non l'averanno mostrata, nè detto, ne nel cartolario sarà scritto, e se la nave, o navilio desse a traverso in terra, e quella robba si perdesse, non li debba esser fatta menda, se non per quello che lui aveva fatto intendere quando lui la noleggiò già che robba, era, e che nò, e se per ventura quella balla, o fascio, dove alcune cose saranno messe di nascosto, come disopra è detto, non si perdesse nè si gettasse, e in quella balla, o fascio fusse trovato quel che disopra è detto che di nascosto si fusse messo, debba metter per tutto quello che valerà in quel getto, o naufragio, che si sarà fatto. Ancora piu, se quella Robba o mercanzia disopra è detto si perdesse per colpa del patron della nave, o del scrivano, non siano tenuti di menda fare a quello di chi sarà, se non di quello che lui già aveva fatto intendere quando la noleggiò; perciò che spesse volte si sono alcuni mercanti, che se l'uomo li credesse tutto quello che loro diranno, o giureranno, se perdessero alcun fascio per alcune delle ragioni sopradette, diriano, che in quel fascio avevano piu di mille marche d'oro, o d'argento di valore, e per questa ragione non è nessuno tenuto, se non di quello che al noleggiar farà intendere ad alcuni di quei che disopra sono detti; perche ogni mercante si guardi, e si debba guardar quando noleggierà la sua Robba ad alcuno, che dichiari, e facci intender quello che sarà, perciochè non gli possa tornar danno, come disopra è detto.

SPIEGAZIONE.

CAricando un Mercante balle, casse, o altri fardelli di robbe, ne' quali ponga oro, gioje, seta, a cose simili preziose, in caso che si gettassero, o urtando la Nave in terra si perdessero, non debbon' esser pagati dalla robba salvata, e posti in contribuzione, se non per quel prezzo, o per quella robba, che quel Mercante caricando avrà asserito al Padron della Nave, o Scrivano, che valessero, o fossero; E questo anche quando il Mercante provasse con testimonj di vista ciò, che valeano, o erano que' fardelli. Anzichè, se si perdessero per colpa del Padrone, e Scrivano,

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit.* capit. 29. num. 1. *Roc. respons.* 26. num. 4. 5.

non saranno quelli tenuti a rifarli, se non ciò, che egli vorrà manifestare, e sarà per avventura scritto al Cartolario, valere suddetta robba. Ma al contrario, in caso di getto, o altro sinistro se que' fardelli si salvassero, e si scoprisse ciò che dentro di essi si nascondea, debbono entrare in contribuzione, e pagar la robba perduta per tutto ciò, che realmente si troveranno valere, e non per quello, che solamente saranno scritti al Cartolario ec.

Se lo patrone darà il suo luogo ad altri per noleggiare. Cap. 255.

(1) SE alcun Patrone di nave o navilio darà il suo luogo ad alcuno, che lui possa noleggiar quella sua nave o Navilio del tutto, o in parte, e intra il Patrone della Nave, o Navilio, e quello, al quale averà dato il suo loco per noleggiare, fusse accordato giorno certo, o tempo deputato; se infra quel tempo quello noleggierà come che infra lui, e il Patrone della nave sarà accordato, vale quel nolo; che quello, il quale il Patrone della nave si averà messo per noleggiare, avesse fatto con alcun Mercante, o Mercanti, e debba aver valore tutto, e in tanto come se lui fusse Patrone della Nave o navilio che Patrone nè poi che quello gli averà dato il suo loco quanto a quello noleggiamento, che quello, che averà loco di noleggiare infra quel tempo certo, che con il Patrone della nave averà accordato, intervenga, nè abbia tristo nolo, o buono, debba avere valore; e se il Patron della Nave, o Navilio noleggierà infra quel tempo che lui aveva dato il suo loco ad alcuno che potesse noleggiate di tutto o di quantità determinata tanta di Robba che lui non potrà portare quella, che quell' uomo averà noleggiata a fede di lui, e per sua volontà: il Patrone della Nave è tenuto lasciar quella, che lui averà noleggiata infra quel tempo accordato con quello, il quale lui aveva messo in suo loco per noleggiare, o che si accordi con gli Mercanti, di chi la robba fusse, che necessario è, che quello il quale lui averà messo per noleggiare sia fuora di danno, se la nave ne sapesse essere venduta. Ancora piu se il Patrone della nave o del navilio darà il luoco suo ad alcuno per noleggiare, e il detto Pattone della nave o navilio, non li darà giorno certo, o tempo deputato, se il Patron della Nave o Navilio lo noleggierà innanzi, che non abbia avuto avviso, o nuova certa di quello che lui averà lasciato per noleggiare, tutto, e in tanto è tenuto come disopra è detto. Imperò se il Patrone della nave, o del navilio manderà a dire a quello, il quale lui aveva lasciato in alcun loco per noleggiare, che lui non noleggi nessuna cosa: se quello non aveva niente noleggiato, quando il Patrone della nave ce lo mandò a dire, lui non debbe piu noleggiare, e se il fa, il Patrone della nave o del navilio, non gli è tenuto di danno che gli intervenisse, ne ancora non è tenuto a quelli mercanti che con lui noleggiorno, poichè lui gli aveva mandato a dire, che non noleggiasse, perciò che nessuno non ha potere in quello d'altri, se non quanto quello di chi è, gli vuole dare. Imperò se quello avesse noleggiato innanzi che sapesse lo avviso del Patrone della nave, debba aver valore come disopra è detto. Ma il patrone della nave non debba del tutto fermamente noleggiare, poichè averà dato il suo luoco ad altri per noleggiare, per insino che sappia la certezza di quello che averà noleggiato, o nò: perciochè il danno che disopra è detto, non gli possa intervenire.

SPIEGAZIONE.

QUando un Padrone dia facoltà, o mandato ad alcuno di dare a nolo fra un tempo determinato e in tutto, o in parte la sua Nave, se il detto Mandatario, o Procuratore dentro il tempo, in cui ha la detta facoltà, dia a nolo la Nave ad un Mercante, e il Padrone mandante la dia pur a nolo ad un' altro, sarà preferito il Mercante, che l'aurà avuta a nolo dal Mandatario, e dovrà il Padrone lasciare indietro le merci del Mercante, a cui egli stesso avea data a nolo la Nave, e accordarsi in altro modo con lui, essendo ragionevole, che soggiaccia alle pene d' inosservanza al noleggio il mandante, e non il Mandatario, che l' avea data a nolo sulla fede di lui. Anzi che quando gli abbia dato un simil mandato senza determinargli il tempo, non potrà mai il Padrone dare a nolo la sua Nave prima di sapere ciò, che abbia operato il Mandatario; eccetto se gli rivocasse l' ordine, o mandato, purchè gli faccia pervenire la notizia di questa revocazione re integra, cioè prima che abbia il Mandatario accordato con alcuno di dare a nolo la medesima Nave; E in questo caso, quando il Mandatario tuttavolta la dia, non è tenuto il Padrone a rifar alcun danno, che intervenisse, nè a lui, nè a quei Mercanti, che avessero dopo la revocazione noleggiata dal mandatario la Nave.

Di patron che tirerà ragio trovato senza volontà delli Mercanti. Cap. 256.

SE alcun Patron di Nave, o Navilio avesse caricato in alcun luoco di robba di Mercanti, e andando a vela, o che fusse sorto in alcun loco, e si risscontrasse con alcuno ragio di fusta; come sono, arbori, antene, o vele, o di qual si voglia altro legname: se il Patrone della Nave o del Navilio gli darà capo, o gli farà dare, perciochè lui lo tiri, se gli mercanti che nella Nave, o navilio saranno, diranno al Patrone della Nave, o Navilio che lo lasci andare, e che non lo tiri, se il Pattone della nave non lo vuole lasciar per detto de' mercanti, se gli mercanti diranno, e gli dichiareranno che se lui non lo lascia andare, che tutto danno, che a loro intervenga, o alla loro Robba, che tutto vadi sopra di lui; e se il Patrone della nave, o Navilio, non lo lascierà andare sopra di quello, che gli Mercanti gli averanno detto, se a' Mercanti, o alla loro Robba interverrà alcun danno, il Patrone della Nave, o Navilio è tenuto di tutto quel danno, che loro per colpa di lui averanno sostenuto, e se lui non avesse di che possa mendare, debbasi vendere la Nave o navilio, che niuno può per niente contrastare, salvo gli marinari per li loro salarj, e se la nave, o navilio non bastasse, e il Patrone della Nave, o Navilio avesse alcuni beni, debbano essere venduti per fare menda a quelli Mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui averanno sostenuto, e se quelli beni non bastassino, se lui è gionto, debba essere pigliato, a messo in carcere, e starci tanto per insino che quelli Mercanti siano reintegrati, o che lui si accordi con loro: e se per ventura il Patron della Nave, o del Navilio ne vorrà portare alcuni di quelli fusti, che in quel ragio saranno, lui lo può fare, se li Mercanti lo vorranno, e se lui lo porterà a dispetto di Mercanti, lui ne è tenuto come disopra è detto, e se per ventura nella Nave, o Navilio non fusse Mercante nessuno, e il Patrone della nave, o navilio si risconterà con alcun ragio, e se lui pigliasse, o portasse alcun fusto, se gli Mercanti, o la Robba di loro riceverà danno, se loro in vero mettere lo potranno, che per colpa del ragio, che il Patron della Nave, o Navilio tirava, o per colpa di quel fusto, o fusti che lui averà pigliati, gli fusse intervenuto quel danno, il Patrone della Nave, o Navilio ne è tenuto, e obbligato come disopra è detto; perchè ogni Patrone di Nave o navilio debba fare per tale modo quello che ha da fare, che non gli possa tornare a danno quello che lui farà.

SPIEGAZIONE.

SE viaggiando a vela, o pur anche stando surta, cioè ancorata in qualche luogo, s'incontrerà una Nave in alcun ragio di Fusta, come sono Alberi, Antenne, o Vele, o qualsivoglia altro legno, se il Padrone gli farà dar capo, cioè attacar qualche cavo, o gomena per tirarlo, ovvero ne vorrà mettere, e portar sulla Nave, repugnando, e protestando d' ogni danno i Mercanti, qualunque sinistro, o pregiudizio, che perciò segua, si dovrà ammendare dal Padron della Nave. E se egli non ha di che pagare, debbesi vender la Nave, e bastando questa, anco i beni del Padrone, nè essendo pur questi sufficienti, deve star carcerato insino a tanto che paghi. Salvo sempre i salari de' Marinari.

In

---

(1) *Rocc. respons. 20. num. 6. 8.*

In caso poi, che non vi siano Mercanti in Nave, e il Padrone abbia voluto tirare, o portare i mentovati ragj, purchè essi provino esser quel danno avvenuto per la sopradetta cagione, dovrà altresì risarcirlo.

Di Nave noleggiata per andare a caricare in alcun luogo. Cap. 257.

(1) SE Mercante, o Mercanti andaranno in alcun luoco forestiero per noleggiare nave, o navilio, e che quella Nave o navilio debba andare a caricare in quel luoco, che infra il Patrone della Nave, o Navilio, e gli Mercanti fusse accordato a giorno certo, ed a tempo deputato, e quella Nave o navilio che noleggiata sarà, non fusse venuta in quel loco, dove dovava caricare quel giorno, o in quel tempo, che il detto Patrone della nave, o navilio aveva accordato con gli Mercanti, che noleggiato lo avevano, se gli Mercanti ne sosterranno danno, o spesa, il Patrone della nave, o navilio è tenuto del tutto restituire; e se per ventura gli detti Mercanti noleggieranno altra Nave, o Navilio per mancamento di quello, che loro avevano noleggiato che non sarà venuto in quel giorno, o in quel tempo, che iofra il Patrone della Nave, o Navilio fusse accordato, se quella detta nave, o quel detto navilio che averanno noleggiato per colpa di quello, che loro già avevano noleggiato, che non sarà venuto come infra loro era accordato, se costasse piu di nolo, che non davano a quello, che loro già avevano noleggiato: il patrone di quella nave, o di quel navilio, che in prima sarà stato noleggiato, è tenuto restituire quel piu, che costasse: perciochè non sarà venuto in quel tempo, che lui aveva promesso a gli Mercanti, quando loro il noleggiorno, e se per ventura fornito il detto tempo infra loro accordato quella nave, o quel navilio venisse in quel loco, dove caricare doveva, se gli detti Mercanti ne averanno altro noleggiato, non gli sono di niente tenuti, poichè non sarà venuto in quel tempo, che infra lui, e li Mercanti fu accordato, quando loro il noleggiorno. Imperò se quella Nave o quel Navilio che loro avevano noleggiato venisse oltra il detto tempo, che infra loro accordato fu, e quelli Mercanti non avessino noleggiato ancora altra Nave, o altro Navilio, gli detti Mercanti sono tenuti dare a quello quel carico, che noleggiato gli avevano. Imperò è da intendere che il Patrone della Nave, o Navilio è tenuto dare a quelli mercanti tutto il danno, e il sconcio, e la spesa, che per colpa di lui avessino fatto, e sostenuto, per avere tanto tardato; se gli mercanti dimandarne gli vorranno, e siano creduti per loro semplice sacramento. Impero è da intender, che se il Patrone di quella nave, o di quel navilio, che loro in prima aveano noleggiato fusse intervenuto impedimento di Dio, o di mare, o di vento, o di Signoria, e per colpa di lui non sarà rimasto che non fusse venuto in quel tempo, che lui promesso, e accordato aveva con li sopradetti Mercanti: in tale caso il patrone della nave, o del navilio, che loro noleggiato aveano, non è tenuto alli Mercanti di danno, nè sconcio che loro ne avessino fatto, poichè per colpa di lui non sarà rimasto, e se gli mercanti avessino noleggiato altra Nave, o altro Navilio, loro sono tenuti a questo patrone di questa Nave, o di questo navilio, che loro in prima avevano noleggiato di dare, e consegnare il carico, che loro noleggiato gli aveano, debbianlo avere spedito in quel tempo, che infra loro fu accordato, quando lo nollegiorno, e se gli detti mercanti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quel nolo, che infra loro fu accordato, quando loro noleggiorono, o che se ne accordino con lui, se il Patron della Nave, o Navilio ne vuole fare accordo; se non nessuno non lo può forzare: Ancora più, che se il Patrone della Nave, o Navilio avesse a sostenere danno o spesa per colpa delli Mercanti, che non averanno spedito, o non il vorranno spedire in quel tempo, che loro promesso li avevano, li detti Mercanti sono tenuti del tutto mendare, e restituire, e il patrone della nave sia creduto per suo giuramento. E fu fatto perciò questo capitolo, che a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di Signoria nessuno può niente dire, nè contrastare, nè è ragione che lo possa fare, perchè ciascuno si guardi, e si debba guardare che faccia in tal modo tutto quello che sarà, che non gli possa tornar alcun danno, se lui far lo può.

(1) Vid. *Targ. Pander. marit. capit.* 45. *numer.* 8.

S P I E G A Z I O N E.

NOleggiando un Mercante in Paese forestiero qualche Vascello, con esprimere nell'accordo, che frà certo tempo debba il Padrone con quello trovarsi in luogo determinato, per levar ivi le merci a questo effetto provviste, se dentro quel tempo, accordato tra'l Mercante e il Padrone, non si troverà egli nel detto luogo, dovrà pagare a quel Mercante tutti i danni e le spese, alle quali perciò soccombesse; onde in caso che per la di lui tardanza noleggi il Mercante un'altra Nave a maggior nolo, quel soprappiù di nolo dovrà pagarsi dal Padrone di quella Nave, che ha tardato a portarsi nel convenuto luogo.

Pervenendovi poi, anche dopo il tempo stabilito, se quel Mercante non avrà noleggiata altra Nave, dovrà dare al Padrone il carico già promessogli, purchè questi gli paghi ogni danno e spesa, che giurerà il detto Mercante aver per sua tardanza sofferto: Eccetto però quando questa tardanza fosse stata causata da forzoso avvenimento, in qual caso non dee pagare ammenda veruna, ma è tenuto il Mercante, anco se avesse noleggiata altra Nave, dargli il carico promessogli, o pagargli il nolo accordato, e sbrigarlo fra'l tempo nel contratto di noleggio determinato, altrimenti dovrà pagargli i danni, e le spese, che giurerà il Padrone di quella Nave aver patito per non essere nel detto tempo stato sbrigato.

Se mercante noleggiarà Nave in loco forestiero, e morirà. Cap. 258.

SE alcuo Mercante avesse noleggiato nave o navilio io alcun loco forestiero, e che quella nave o quel navilio debba andare a caricare in quel loco, nel quale il detto Mercante avesse accordato con il detto Patrone della nave, o del navilio a giorno certo, se quel Mercante morirà stando in quel loco, dove la nave, o oavilio avea noleggiato, se quel Mercante morirà intestato, o che il detto mercante abbi fatto testamento; il patrone della nave o del Navilio, che noleggiato sarà innanzi, che lui parta di quel sopradetto loco, dove sara noleggiato, e dove quel Mercante si sarà morto, che noleggiato lo avea, innanzi che lui faccia spesa, lui debba mandare al compagno, che quel sopradetto Mercante, che morto sarà, avea io quel loco dove praticava, ed era vicino, e che ei mandi un uomo a posta con una lettera sua, a domandargli se vorrà che quella nave o navilio che il suo detto compagno avea noleggiata in quel tempo, che era vivo, che faccia il viaggio, e se quello sopra detto compagno vuole che il sopradetto nolo, e accordo, che il morto aveva fatto, vaglia, e abbia valore, e che quella nave, o quel navilio venga, che lui è presto, e in ordine di compire tutto quello, che quel morto aveva promesso, a quel Patrone di quella nave, o di quel navilio il giorno che lui oleggiò: e se per avventura il Patrone della nave, o navilio, che noleggiato sarà, verrà in quel luogo dove dovea caricare innanzi che risposta non avesse avuta dal compagno di quel Mercante, che morto sarà, quel compagno, che vivo rimasto sarà, non gl'è di niente tenuto, se non vuole, perciochè quando l'uomo è morto, non ha compagno, che il giorno che uomo muore, è partita ogni compagnia. Salvo imperò che se quel sopradetto Mercante, che morto sarà avesse obligato quel suo compagno nella sua vita con carta, che lui avesse fatta a quel Patrone della nave, o del navilio per conto del nolo, e di tutto lo accordo che lui attendere gli avea; quel compagno è tenuto che gli attenda. In questo modo è da intendere, che in quel compagno, il quale sarà morto, avesse loco, e potere del suo compagno, che potesse ooleggiare per lui, ciò è da intendere, che lui ne avesse procura, o che ne avesse testimonj, che qual si voglia cosa che lui ne facesse, che lui l'averia

per fermo, se questi testimonj, o procura il Patrone della nave, o navilio, che noleggiaro sarà potrà mostrare; quel compagno, che vivo sarà, gl'è tenuto, in tutto, a tanto, come quello il quale mentre era vivo aveva noleggiato: e se il Patron della nave, o navilio mostrare procura, nè testimonj non potrà, quel compagno che vivo sarà rimasto, non gli è di niente tenuto. Ancora che quel morto l'avesse messo nella scritta dell'obbligo del nolo, che lui fatto aveva con quel patrone della nave, o del navilio, che avea noleggiato, poi che con volontà di quello non fu fatto, che dura cosa seria, che se alcun uomo obbligasse l'altro per sua autorità, e senza licenza di quello, il quale lui obbligasse, valesse, o avesse valore, saria mala cosa che ognuno porria disfare l'altro; non è dritto, nè ragione che nessuno possa obbligare altro per nessuna cagione. Se imperò giuste ragioni non si fussino, come già disopra son dette, e se per avventura quel Mercante che morto sarà, che la nave o navilio aveva noleggiato, avesse fatto testamento, e nel suo testamento averà partiti gli suoi beni alli suoi figliuoli, o alli propinqui, o a quale si vuole, e l'uno di quello averà fatto erede, e il Patrone della nave che noleggiato sarà, saprà che quel mercante che noleggiato lo aveva, è infermo, e averà fatto tutti gli suoi ordini: se il patrone della nave saperà certo che lui è infermo; se il patrone della nave si aveva tempo innanzi che lui morirà lui gli debbe dir in presenzia di buoni uomini, che se Dio facesse la sua volontà di lui, che cosa si debba fare di quel nolo, che lui gli avea promesso, e che lui faccia per modo che se Dio facesse la sua volontà, che lui non dovesse avere danno, e se qual mercante, che noleggiato lo averà, e che infermo sarà, gli dirà che lui pensi di spedirsi presto, che con lo ajuto di Dio, lui lo caverà di ogni danno, e che per la sua infirmità non debba stare, che lui non gli attenda quello, che gli aveva promesso, che lui è in ordine di osservare tutto quello, che ha promesso, e se'l Patrone della nave o navilio si partirà da lui con la sua volontà, e lo infermo farà una lettera sigillata col suo sigillo al suo compagno, se l'avesse, o a uomo che per lui fusse in quel luoco, che lui debba spedire quella nave o navilio, che gli debbino consignare quel carico, perchè lui noleggiato aveva la nave, se quella nave di quel navilio fusse venuta in quel luoco dove dovea caricare, e stando la nava, o navilio in quel luoco, quel Mercante, che l'aveva noleggiata, sarà morto, e alla morte sua verrà a sapere al suo compagno se lo avesse, o a quello che in luoco di lui sarà, se quelli si estraeranno che non lo vorranno caricare, nè spedire, gli beni di quello che morto sarà, si sono tenuti, poichè il Patrone della nave, o del navilio innanzi che volesse partire di quel luoco, dove fu noleggiato con volontà, e licenzia di quello che noleggiato lo aveva, e con lettera sua, si partì nella qual lettera diceva al suo compagno, se lo aveva, o ad altri, che nel suo luoco fussero, che loro lo dovessino spedire tutto, e in tanto come gli aveva promesso; e se per ventura il Patrone della Nave o del Navilio non si fusse partito di quel luoco, dove lui fu noleggiato, innanzi che fusse morto quel Mercante che lui noleggiato aveva, non si debba partire insino che abbia mandato le lettere, o uomo suo al detto compagno, o a quello che aveva fatto erede, quel Mercante, che morto sarà, e aveva noleggiato, che vadi per portare quel carico, che lui noleggiato gli aveva; e se loro, o l'uno di loro, li osserveranno tutti quelli patti, che quello gli avea promesso, quando lo noleggiò, e se loro manderanno a dire per lettera loro sigillata con loro sigillo, o per uomo a posta, che la Nave o Navilio si metta di ordine per venire, che loro, o uno di loro sono in ordine di osservare tutto quello, che quello noleggiato lo avea, li avea promesso, e nella scritta del nolo che infra loro sarà fatto, e contenuto, allora si può partire con la Nave, e se lui ne avesse danno, o spese per colpa di quelli, che la lettera, o uomo a posta gli averanno mandato, loro gli sono tenuti restituire integramente, e ancora quel carico a dare, poichè per comandamento di loro si farà venuto, e con loro licenzia. Imperò se il Patron della nave o del navilio venisse in quel luoco, dove dovea caricare, o si partisse di quel luoco dove fusse noleggiato, dipoi che quel Mercante fusse morto; E' da intendere che quel Mercante, che morto sarà, avea fatto testamento, e nel testamento avesse fatto alcuno suo erede, se il Patrone della nave o del Navilio venisse in quel luoco, dove doveva caricare a quel giorno, o tempo, nel quale lui aveva promesso a quello che noleggiò, e nella scritta del noleggio fusse contenuto, se quello il quale il noleggiò che morto sarà, avesse fatta alcuna menzione che quel suo erede debba dare quel carico, che lui avea noleggiato, e promesso a quella Nave, o Navilio, quello, che erede sarà rimasto, gli è tenuto di dare, e se non lo volesse fare, la giustizia lo debba forzare, che bisogno è, che il comandamento del defunto sia compito. Imperò se il defunto non aveva fatto menzione, nè detto aveva in quella sua ultima volontà, quello il quale lui averà lasciato per suo erede nel suo testamento, se non vuole, non è tenuto. Imperò è da intendere che quello erede, non volesse portarlo in alcune parti se non che lo volesse vendere egli proprio per seguir l'ordine di quello che morto sarà, come lui ne avesse fatta menzione nella sua ultima volontà. Ancora più, perciochè quel Patrone di quella nave, o di quel navilio si sarà venuto senza licenzia, e volontà di quello, che erede sarà rimasto. Imperò se quello che erede sarà rimasto, non la vorrà in quel luoco vendere, anzi vorrà mandare, o portare detta robba, o carico a quella parte, nella quale quello che morto sarà avea intenzione di portare se vivo fusse, e aveva noleggiata, se quello erede non la vorrà mettere in quella nave, che quello che morto sarà aveva noleggiata, e per fede di quello che morto sarà, si sarà venuto, se lui la metterà in altra nave, e non in quella: li beni di quel defunto saranno obbligati a quel Patrone della nave, che lui aveva noleggiato nella sua vita, se il Patrone di quella nave aveva osservato tutto quello, che promesso aveva a quello che lo noleggiò. Imperò se lui osservato non lo avesse quello erede, nè gli beni del defunto, che noleggiato lo avea, non li sono di niente tenuti nè obbligati. Se imperò il Patrone della nave non potesse mostrare o provare giusta scusa, o giusto impedimento che per colpa di lui non è rimasto, che non osservasse, e se lui provare, nè dimostrar non lo potrà: quello erede nè gli beni del defunto non li sono di niente tenuti, poichè lui non averà osservato quello che avea promesso. Imperò se il patrone della nave provare, o mostrare lo potrà, quello che erede sarà, e ancora li beni del defunto, gli sono obbligati come è detto.

SPIEGAZIONE.

Venendo a morte un Mercante, che in Paese forestiero avrà noleggiata qualche Nave, acciocchè ella vada a caricar mercanzie in un luogo determinato, deb il Padrone portarsi al letto di quello innanzi, che muoja, e richiedergli in presenza di uomini dabbene, se voglia, anche in caso che Dio a se lo chiamasse, proseguire il noleggio. E quando vi consenta l'infermo, e gli dia perciò una lettera diretta al suo corrispondente con ordine di provvedere il carico a quella Nave, se il Padrone si partirà innanzi che muoja, e pervenuto al luogo destinato ricusasse il Corrispondente, attenta la morte poi seguita di quel Mercante, di dargli il carico accordato, sarà obbligata l'eredità del Defunto a soddisfarlo.

Ma morendo il Mercante innanzi alla partenza della Nave, allora, quando il defunto nel contratto del noleggio abbia ancora obbligato il Corrispondente in virtù di procura, o altra facoltà che avesse, o pure nel suo testamento abbia ordinato all'Erede di provvedergli il carico, e continuare il noleggio, può il Padrone senz'altro partirsi, ed arrivando al luogo stabilito dee il Corrispondente, o pur l'Erede provvedergli il detto carico convenuto. Cessando però quest'obbligo del Corrispondente, o dell'Erede, è tenuto il Padrone innanzi di partire avvisare il Corrispondente, o l'Erede, e richiederli, se vogliono continuare il noleggio, e acconsentendovi quelli, può portarsi a quel luogo, ove dovranno provvedergli il carico, o pagargli ogni danno, e spesa, che per colpa loro avrà patito.

Se però senza loro licenza si farà in quel luogo portato, il Cor-

il Corrispondente non ha obbligo veruno; ma l' Erede, quando non voglia vendere in quel medesimo luogo le merci, e mandarle nel paese destinato dal Defunto, dee caricarle sopra quella Nave, e pagare al Padrone tutto il nolo accordato dallo stesso Defunto, quando quegli non abbia per sua colpa lasciato di adempir ciò, che dalla parte sua ei doveva.

Se a mercanti che noleggiaranno Nave venisse infirmità. Cap. 259.

(1) SE alcun Mercante noleggiarà nave, o navilio, e quando lui averà quella Nave o quel Navilio noleggiato, interveniră caso di sventura, che li venisse infirmità, se lui aveva promesso al Patron della nave, o navilio, che lui aveva noleggiato; di averlo spedito a giorno certo, e se quel mercante che infermo sarà, dirà, o farà dire a quel Patrone di quella nave o di quel navilio che lui aveva noleggiato, che cerchi di fare gli fatti suoi dove far gli possa, perciochè quel mercante non gli può attender quello, che promesso gli aveva, perciò ch' è amalato che se lui fusse sano, volentieri gli osserveria, e se il patrone della nava gli dimandasse la spesa che fece per lui, il mercante non gli è tennto, poichè non è colpa sua, a perciochè gli averà fatto sapere infra il termine, che lui doveva avere spedito. E ancora è in quella medesima volontà de osservargli tutto quello che gli promesse, se quel patrone di quella nave o di quel navilio vuole aspettare che lui fusse guarito. E ancora per altra ragione non gli è tenuto, perciochè a impedimento di Dio nessuno non può niente dire, nè contrastare. Imperò se il detto mercante cascherà in infirmità, di poi che la nave o navilio aveva noleggiato, e lui non lo farà a sapere a quel Patrone della nave, o navilio infra quel tempo, che lui la doveva aspettare: e dapoi che quel tempo sarà passato, il detto mercante il farà a sapere, e gli darà licenaia o gli la farà dare, che lui cerchi di fare i suoi fatti, dove gli possa fare, se quel Patrone della nave, o navilin, ne averà fatto spesa. Perciò come quel mercante non l' averà fatto a sapere come dovea fare infra quel tempo che lo dovea avere spedito, quel mercante è tenuto di restituire. Imperò se il Patrone della nave o del navilio ne avesse sostenuto alcun danno, quel mercante non gli è tenuto: poichè lui non rimane del viaggio per sua volontà, nè per fraude alcuna che lui volesse far: ma solo per la infirmità che lui ebbe. Imperò se il detto mercante fusse già infermo, quando la nave o navilio noleggiò, se lui si vorrà estraere di andare in quel viaggio, che lui aveva accordato, che dovesse avere spedita quella nave, o quel navilio: è da intendere che quella infirmità, che lui aveva gli fusse cresciuta, purchè per altra fraude non lo facesse, lui è tenuto di dare, e restituire a quel Patrone di quella nave, o quel navilio, che lui aveva noleggiato, tutte le spese che averà fatte per colpa di lui, e sia creduto per suo giuramento, che la colpa è del mercante, poichè inferino era, perchè noleggiava nave o navilio, nè s'impacciava con alcuno per fatto di noleggiare. Ancora più se il detto mercante non lo farà sapere a quel Patrone di quella nave, o di quel navilio, che lui si vuole astraere di andare in quel viaggio infra quel tempo, che lui lo dovea avere spedito, e dipuoi finito quel tempo, che infra loro fu accordato, che lo dovea avere spedito, ne gli facesse a sapere, è tenuto di dare, a restituire a quel Patrone di quella nave, o navilio, di tutto il danno, a interesso che ne abbia avuto. Imperò quel danno, e quell' interesso debba essere messo in potere di due buoni uomini di mare, che acconcino quell' interesso, e danno, che per causa del crescimento dell' infirmità che lui aveva, che per altra causa nò, perche se a quel mercante non fusse cresciuta la infirmità, se non che si stesse in quel modo, che era quando la nave o navilio noleggiò, non debba esser messo in potere di nessuno, se non che è tenuto di dare, e restituire a quel patron di nave o navilio, che lui avea noleggiato, tutto l' interesso che lui avesse sostenuto senza contrasto, perciochè per colpa di lui lo averà sostenuto, e in modo, che disopra è detto, è tenuto, e obbligato il Patrone della nave o navilio a mercanti, alli quali lui noleggiò la sua nave, o navilio, come nel capitolo disopra detto si contiene.

SPIEGAZIONE.

QUando però il Mercante, che avrà promesso di spedire fra certo tempo la Nave da lui noleggiata, infermasse, non è obbligato a proseguire il noleggio, nè a rifacimento di spese, che il Padrone avesse fatte, purchè ne lo avvisi infra 'l tempo accordato a sbrigarlo; ed avvisandolo, passato già quel tempo, dovrà solo pagarli le spese, e non il danno, che sofferto ne avesse: Eccetto sempre quando quel Padrone si contentasse d' aspettare che risani, dovendo il Mercante allora attenere tuttociò, che gli avrà promesso.

Ma se era già infermo, quando noleggiò la Nave, sottraendosi dal noleggio, dee pagare al Padrone tutti i danni, spese, e interessi, dovendosi stare in ciò al suo giuramento: quando però ciò non segua per essergli cresciuta l' infermità, dovendo solo in quel caso pagargli le spese per sua colpa fatte; purchè l' avvisi nel tempo, come sopra, determinato, poichè avvisandolo passato quel tempo, gli dee anche pagare tutto il danno, e interesso a giudizio di due uomini dabbene.

Così nel modo suddetto è obbligato il Padrone a pagare ogni danno, e interesse a' Mercanti, sottraendosi egli dal noleggio.

Di Mercante che noleggierà Nave e morira innanzi che sia caricato.
Cap. 260.

SE alcun Mercante averà noleggiato alcuna nave, (2) ò navilio, se quel mercante, che quella nave, o navilio averà noleggiata, morirà innănai che fusse caricata la nave del tutto, o in parte; lui, nè li beni suoi non sono tenuti di niente a quel Patrone, di chi quella nave o navilio fusse che lui avea noleggiata, perchè a uomo che morto è, accordo che abbia fatto non gli nuoce. Salvo imperò credito, o torto che lui abbia, debbano essere pagati delli suoi beni, se alcuni ne avesse in qual si vuole loco fussino trovati. Imperò di poi che quel mercanta averà caricata quella nave o quel navilio, che lui noleggiato avea del tutto o in parte, se lui morirà; e lui l' avesse caricata infra il tempo, che lui la dovea avere spedita, non è tenuto al Patrone della nave di spesa che lui abbia fatto per tale conto, perciochè è da credere che se lui fusse vivo, averia intenzione di osservare tutto quello, che promesso avea, e poi che la morte l' ha tolto non è colpa sua, che a morte non si può contrastare nessuno. Imperò se oltre il detto tempo l' avesse del tutto caricata, se il detto mercante morirà, gli beni di quello sono tenuti satisfar la spesa, che quel Patrone di quella nave avesse fatta per sua colpa, che non lo averà spedito in quel tempo che doveva, e non gli averà dato licenzia che cercasse fare li fatti suoi in altre parti, che lui non era in caso, nè in modo che gli possa attendere quello, che promesso gli ha. Imperò se il mercante avesse caricato la nave o navilio, e la nave o navilio averà fatto vela, a il mercante da poi morirà, in qual si vuole loco che mora, il Patrone della nave se ne debba tornare in quel luoco, dove aveva caricata quella Robba, e rendere, e dare alli suoi propinqui, se in quel loco dove aveano caricato saranno, e se in quel loco dove avevano caricato propinqui o fattori non si saranno; il Patrone della nave, o navilio debbe fare scaricar quella Robba di quel mercante che morto sarà, e farla mettere in terra in loco sicuro, e quando la Robba sarà in terra in loco sicuro, il Patrone della nave o navilio debba mandare una lettera con un uomo a posta in quel loco, dove sappia che siano, e debbino essere gli suoi propinqui, o a quelli per chi lui teneva la comandità. Imperò tutte le spese che farà per conto di quella Robba

(1) Vid. *Casarell. tom. 2. resol.* 159. *num.* 4.

(2) Vid. *de Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. per modum turba.*

a discaricare, debba pagare la Robba. Ancora più, che quando alcun propinquo o alcun di quelli che le comande avevano fatte, a quello che morto sarà, saranno gionti in quel loco dove il Patrone della nave, o navilio avea fatto scaricare quella Robba di quel mercante che morto sarà, loro sono tenuti satisfare tutto il danno, e spesa, che il Patrone della nave o navilio avesse sostenuto per causa di quella tornata, che averà avuta a fare, e se il patrone della nave, o navilio, e quelli propinqui o quelli che la comandita aveano fatta a quel Mercante che morto sarà, non si potranno accordare, debba esser messo quel contrasto in due buoni uomini degni di fede, che siano, e sappino dell'arte del mare, quale si voglia cosa che quelli buoni uomini ne diranno, quello ne debba essere seguito; e se il Patrone di nave o del navilio avesse alcuna cosa del nolo, è tenuto di dare a' Marinari per gli loro salarj in quella forma che lui guadagnerà di nolo. Imperò se gli propinqui, e quelli che le comande aveano fatte fussino in quel loco dove quel Patron della nave, o navilio avea caricato: e ancora ritornato a discaricare; se que' propinqui, e quegli che le comande aveano fatte si accorderanno, che quella nave o navilio, che quel mercante, che morto sarà, aveva caricato che vadi, e che faccia quel viaggio, nel quale devea andare con quel Mercante se vivo fusse: il Patrone della nave è tenuto di andarci, loro pagando ogni sconcio, e ogni spesa, che lui avesse fatta per causa di quella tornata, che lui averà avùta far per causa della morte di detto mercante: e ancora che gli faccino scritta, che loro, o uno di loro gli osserveranno tutto ciò, che quel mercante, che morto sarà gli era tenuto osservare se vivo fusse, e se loro o uno di loro gli osserveranno tutto quello che disopra è detto, il patrone della Nave o del navilio è tenuto di andar, e in altra maniera nò. Imperò se quel mercante, che morto sarà avesse caricata quella nave, o quel navilio in terra d'infideli, o in loco pericoloso per andare a scaricare in terra di amici; il Patrone della nave non è tenuto di ritornare in quel luogo dove aveva caricato, anzi debba andare a discaricare in quel luogo, dove avea accordato con quel mercante quando vivea, e in quel loco discaricare: e innanzi che lui discarichi, lui lo debbe fare a sapere alla giustizia, e con testimonj di mercanti della giustizia lui debba fare mettere le robbe ne' fondachi; e in loco che fusse sicure a quelli di chi esser debba: e la giustizia con consiglio di mercanti debba far vendere di quella Robba tanta, insino che abbia integrato il Patrone della nave o del Navilio di tutto quel nolo, che lui avere debbe, e ancora più per insino, che siano tutte le spese pagate che per causa di quella Robba si saranno fatte. Imperò è da intendere se in quel luoco non fussino gli propinqui, o quelli che la comandità avevano fatta a quel mercante, che morto sarà: se in quel luoco non saranno, la giustizia con il Patrone della nave, o navilio debba mandare una lettera in quel luoco, dove sanno che siano, e la giustizia con consentimento delli buoni uomini di quel loco, dove la Robba si sarà discaricata, debbalo tener in sequestro per insino che gli propinqui, ovvero quelli che la comandità aveano fatta a quel mercante, che morto sarà, siano venuti in quel loco, o uomo per loro. Imperò se fusse Robba di che l'uomo avesse dubbio, che si potesse guastare, debba essere venduta, e la moneta che l'uomo ne averà, debba esser messa in loco, che ogni ora che venissino quelli che aver la debbono, la possino aver loro, o uomo per loro senza contrasto alcuno, però sia certo che quelli che aver la debbano, o uomo per loro, fossero loro venuti, che la dimandino. E per questa ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

MA se, oltre all'informarsi, morisse il Mercante, innanzi che sia terminato il tempo accordato per caricare la Nave, o sia quella già caricata in tutto è in parte, o no, non è tenuta l'eredità nè a continuare il noleggio, nè a spesa, o danno veruno; Ma se, passato il detto tempo, morrà senz'avere infra quello caricato, o avvisato il Padrone di non poter continuare il noleggio, o con aver caricato, ma terminato già il tempo, dovrà l'eredità pagar tutta la spesa, che quel Padrone per colpa del Defunto avrà fatta.

Quando però muoja, avendo già fatto vela la Nave, deve tornare addietro, e rendere a' Propinqui del Defunto le robbe, e non essendo essi in quel luogo, e i loro fattori, dee scaricare la robba, e metterla in luogo sicuro, e poi avvisarli con lettere o messaggi, ed arrivati che siano consegnarla loro; con che paghino, oltre la spesa dello scaricare, tutto il danno e la spesa pure, che per occasione di quel ritorno avrà avuto a patire, a giudizio di duo periti, quando non si possano tra loro accordare, e a proporzione del nolo, che sarà pagato al Padrone, egli poi pagherà i salarj de' Marinari.

Ma se innanzi di scaricare, gli faranno intendere i suddetti propinqui, o congiunti, che vogliono che proseguisca il viaggio accordato col Defunto, deve proseguirlo; Con che gli paghino i danni, e le spese, che per cagione di quel ritorno avrà come sopra sofferti, e si obblighino tutti, o alcun d'essi per iscrittura d'osservargli tuttociò che dovea osservare il Defunto.

Quando però il Defunto Mercante avesse caricata quella Nave in terra d'Infedeli, o in luogo pericoloso per doverla poi scaricare in paese amico, non dee il Padrone per la morte di quello ritornare nel luogo, dove avrà caricato, ma proseguire il viaggio, e portarsi in quel luogo, ove avrà da scaricare, ed ivi giunto, innanzi di scaricare, è tenuto darne avviso alla Giustizia di quel luogo, e poi alla presenza de' Mercanti, da quella deputati, fare scaricare le robbe, e metterle in luogo sicuro. Il che adempito, dovrà la Giustizia coll'intervento di que' Mercanti vender parte di quella robba, che basti a pagare al Padrone il nolo convenuto, e le spese fatte per quella robba, e fatti avvisare i sopranmenzionati Propinqui, quando non sieno in quel luogo, dovrà appresso di se ritenere il resto della robba, e quando non sia conservabile, il suo prezzo, per darlo a chi spetta.

Di nave noleggiata, e il Patrone morirà innanzi che sia caricata. Cap. 261.

SE alcun Patrone di nave o navilio averà noleggiata la sua nave o navilio ad alcun Mercante, se il Patrone della nave o navilio morirà, innanzi che la nave o navilio sia caricato del tutto o in parte, che quella nave alla quale al Patrone fusse intervenuto tale caso, come disopra è detto, non è tenuta di andare al viaggio, se già li compagni con li propinqui di quello che morto sarà non si accordassero, che la detta nave o navilio si andasse, o tutti li compagni, o la maggior parte non furno al noleggiare, e che tutti, ò uno di quelli fusse obbligato a quel Mercante, che quella nave o quel navilio avea noleggiato, perche uomo morto non ha ne può avere Signoria in niente di questo mondo, salvo in tanto che tutti gli suoi torti, e le sue ingiurie, che debbano essere pagate, se l'uomo trova beni suoi, di che si possino pagare. Imperò se la nave o il navilio fusse caricata del tutto, o la maggior parte, innanzi che il Patrone della nave morisse, è tenuto di andare, e seguire il viaggio a quel Mercante che noleggiata l'averà, perciochè li compagni, che nella nave o navilio tengono parte, nè ancora li propinqui di quel Patrone, che morto sarà, non si averanno messo alcun contrasto, quando caricava; e per questa ragione che disopra è detta la nave o il navilio è tenuto di seguir il viaggio, e ancora li compagni sono tenuti di mettere con li propinqui di quello, che morto sarà, uno uomo, che sia o abbia loco di patrone, e sia ubbligato a quel Mercante di tutti gli accordi, e patti, che quello che morto è, fora, ed era, se vivo fusse, percioche loro vedeano, che quello che era Patron della detta nave era infermo, e pericoloso, e loro non contrastorono in sieme quando la Nave, o Navilio caricava. Imperò se li propinqui di quello, che morto sarà, o li compagni di quello, che era Patrone di quella Nave, o Navilio, diranno, e contrastaranno a quel Mercante, che la Nave, o Navilio avea noleggiato, che lui non caricasse nè facesse niente caricare, percio- (1)

(1) Vid. *Targ. Ponder. maris. capit.* 26. *numer.* 32.

perciocchè loro aveano dubbio che quel Patron, che ammalato era, morisse; e se lui moriva che quella nave o navilio andasse in quel viaggio; se quel Mercante non si vorrà stare di caricare per lo detto di loro; se il Patrone di quella nave o navilio morirà, quella nave o navilio non è tenuta, nè debba andare in quel viaggio, nè ancora li compagni, nè li propinqui o eredi di quel Patrone, che morto sarà, non sono di niente tenuti di menda fare a quel Mercante, che la nave o navilio aveva noleggiata, e caricata per danno che lui ne avesse, poiche per detto, nè per renunziamento che loro gli avevano fatto, non se n'era voluto stare. Imperò se la Nave o navilio avea caricato, e avesse fatta vela, e partita fusse di quel luoco, dove avea caricato; è da intender che il Patron della nave fusse con loro sia che fusse sano o infermo, se il Patron della nave o del navilio morirà, per la sua morte non debba restare che la nave o il navilio non debba seguire il viaggio. In questo modo imperò che se in quella nave o navilio ci fusse compagno alcuno, o alcuno che fosse propinquo di quel Patrone, che morto sarà, quello debba essere fatto Patrone, se li Mercanti, e il nochiere, e il scrivano vedranno, e conosceranno con tutto il communale della nave che sufficiente fusse alcuno di quelli per Patrone, e se vederanno che nessuno di quelli non fusse sufficiente, e nella nave avesse alcun Marinaro di poppa, o di prua che sufficiente fusse, l'uno di quelli debba essere messo per luocotenente del Patrone. Imperò per quel viaggio solo, lo quale quello che morto sarà avea fermato a quel Mercante, e non per piu, e incontinente fatto quel viaggio, debbano tornare quella Nave o quel Navilio in potere de' compagni, e de' propinqui di quello che morto sarà, e il scrivano è tenuto di render conto loro tanto dello guadagno, come della perdita intero, e in tanto, come se fusse vivo quel patron, quando la nave o navilio si partì di quel loco, dove avea caricato, e erano suoi propinqui, e partecipi. Imperò se la nave aveva caricato in alcun loco, dove propinquo, nè compagno non ci fusse, loro la debbano tornare fatto il viaggio in quel loco, dove incominciorno, se quel loco sicuro fusse, e se quel luoco sicuro non fusse, loro la debbano metter, e tornare in loco sicuro, e il scrivano con il nochiere insieme debbano fare una lettera, e mandare in quel luoco dova sappino che siano o debbano essere li suoi propinqui, e li suoi compagni di quello che morto sarà, per uomo a posta che loro venghino a ricevere quella Nave o quel Navilio perciochè quello che era Patron, è morto, e il scrivano, e il nochiere non la debbino lasciare, nè abandonare, per infino recapito non abbino avuto da' compagni e da' propinqui. E ancora piu che quelli siano satisfatti, e integrati di tutte le loro fatiche che loro avute avessino per conto di quella Nave, o navilio a ristorate. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Morendo al contrario il Padrone dopo aver dato a nolo la sua Nave a qualche Mercante, e prima, che la Nave sia caricata o in tutto, o in parte, non è piu questa tenuta di andare al viaggio destinato; eccetto se i Partecipi, e i Congiunti del morto vi acconsentissero, o tutti, o la maggior parte fossero intervenuti al noleggio, o tutti, o alcun di loro si fossero obbligati al soddetto Mercante noleggiatore.

Ma se morrà dopo che la Nave sarà carica in tutto, o in parte, dovrà quella proseguire il viaggio, e debbono i Partecipi insieme co' Propinqui del Defunto sostituire un'altro Padrone in luogo di quello; purchè mentre il Mercante caricava, i Partecipi, o Propinqui del Defunto non gli abbiano protestato, per essere allora infermo il Padrone, che in caso, ch'ei muoja, non intendono che la Nave proseguisca il viaggio.

Quando poi, fatto vela la Nave, muoja in quella il Padrone, debbonò i Mercanti, e gli Ufficiali, e Comunale della Nave eleggere, per quel viaggio solo, un'altro in luogo del Defunto, con preferir però sempre, se vi sarà, qualche Partecipe, o Propinquo del Defunto, purchè sia abile, a proseguire il viaggio. Terminato il quale debbon tornar la Nave a' Partecipi, e a' Congiunti del morto nel luogo, da cui sono partiti, quando sia sicuro, altrimenti andar debbono in altro luogo sicuro e di là avvisarli, che vengano a prendere la lor Nave, non potendo il Nocchiero, o Scrivano abbandonarla, finchè a quelli non l'abbiano consegnata. Con che però siano dagli stessi soddisfatti delle loro fatiche o spese, che perciò avessero fatte, e dee loro render conto lo Scrivano della perdita, o guadagno di quel viaggio, come se vivesse il Padrone.

Di Nave noleggiata senza tempo determinato.
Cap. 262.

SE alcun Mercante, o Mercanti noleggieranno nave o navilio con scritta o con testimonj, e non averanno inteso che quelli Mercanti debbino dare spedito quella nave, o navilio che loro averanno noleggiato a giorno certo, o a tempo deputato, se li Mercanti prolongheranno che loro non spediranno quella Nave, o Navilio, che noleggiata hanno in quel modo che il Patrone della nave vorria, con che per colpa delli detti Mercanti non rimanesse, li Mercanti non sono tenuti al patrone della Nave, o Navilio, che loro in quel modo averanno noleggiato di spesa che lui ne faccia di nessuna menda fare; perche ogni patrone di Nave, o Navilio debba guardare in che modo noleggia la sua nave o il suo navilio, perciochè a danno non gli possa tornare. Imperò se gli detti mercanti noleggieranno alcuna Nave, o Navilio come di sopra è detto, e loro non spediranno il meglio che potranno, e per colpa di loro rimarrà; se il patrone della nave o navilio potrà mostrare che per colpa di loro averà sostenuto alcuo danno: gli mercanti gli sono tenuti di mendare e restituire; poi che per colpa di loro l'averà sostenuto. E ancora più, se fusse che quella nave o quel navilio, che sarà noleggiato, debba caricare in quel luoco dove il contratto fu fatto: o fusse che dovesse andare a caricare in altro luoco: se gli mercanti si potranno scusare per giusta causa, o per giusto impedimento, che loro non possono dare, nè consegnare quel carico in quel viaggio, che promesso gli aveano a dare, poi che per colpa di loro non fusse, loro non gli sono di niente tenuti. Imperò se gli detti Mercanti troveranno miglior mercato di nolo, che non aveano di quella Nave o Navilio che loro noleggiata avevano, e loro noleggieranno altra Nave o Navilio per causa di migliore mercato, che troveranno, loro sono tenuti restituire tutto il danno, e tutte le spese, che per colpa di loro avesse fatte, e sostenute il Patrone della Nave, o del Navilio, che loro in prima aveano noleggiato: ancora di dare quel carico che gli aveano promesso, o se dare non lo vorranno, sono tenuti di dare, a pagare tutto quel nolo, che loro gli promessero quando lo noleggiorno; poichè per colpa di loro sarà rimasto: e per causa del miglior mercato, che averanno trovato con altri, che per altro no; e perciò è ragione che chi con inganno e fraude và, che tutto gli torni sopra; e in quel medesimo modo che è di sopra detto è tenuto il Patrone della nave, o del navilio, che avesse noleggiato la sua nave o navilio a Mercante, se lui la noleggiasse ad altri Mercanti per causa di miglior nolo, che loro gli dessino più che quelli che in prima l'aveano noleggiato; se ne avessino a fare alcuna spesa, o, ne avessino alcun danno, per colpa di quel patrone di quella nave o navilio, che loro noleggiata aveano, e lui è tenuto del tutto restituire, poi che per colpa di lui lo averanno sostenuto: e ancora debbe portare quel carico, che avea da loro noleggiato, se la nave o navilio ne dovesse essere venduta, perciochè egli è ragione che gli patroni delle navi o navilj siano e debbano essere tenuti, e obligati a' mercanti in tutte, e per tutte le cose, sì come all'incontro gli detti mercanti sono tenuti a loro. E per quello che di sopra è detto fu fatto questo capitolo.[1]

SPIE-

(1) *Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 26. sub numer. 32.*

SPIEGAZIONE.

Dando a nolo un Padrone la sua Nave a' Mercanti senza determinare il tempo, dentro il quale debbano spedirla, quando quelli prolunghino il caricarla, non son tenuti di pagare al Padrone danni, o spese verune, purchè ei non pruovi avvenir ciò per lor colpa; Anzichè, quando ne abbiano giusto motivo, possono sottrarsi dal noleggio. Se però ciò facessero per noleggiare altra Nave a miglior mercato, debbono al Padrone di questa pagare tutti i danni e le spese, che per loro colpa avrà fatte; e tutto il nolo accordato.

Così al contrario, quando il Padrone si ritiri dal noleggio per dare la sua Nave per maggior nolo ad altri Mercanti, dovrà a' primi pagare altresì, come sopra, tutti i danni e le spese, quando anche si dovesse per pagarli vender la Nave: E di più è tenuto a portare il carico già accordato con esso loro.

Di Nave noleggiata, che per impedimento non può fare il viaggio. Cap. 263.

(1) SE alcun mercante o mercanti noleggiaranno nave o navilio in alcun loco, fin che la nave o navilio, che loro nolleggiato averanno, debba caricare in quel luogo medesimo dove il contratto del nolo sarà stato fatto, o fusse che dovesse andare a caricare in alcun altro loco, se stando in quel loco, dove sarà stato noleggiato, venisse impedimento di Signoria. Poniamo, che quella nave o navilio che noleggiato arà debba caricare in quel luoco, dove il contratto sarà stato fatto; se il patrone di quella nave o navilio che que' mercanti averanno noleggiato, gli dirà e dimostrerà, che loro scancellino, e rompino quella scritta, che infra loro per causa di quel nolo sarà stata fatta, e che lo assolvino che lui possa andare a fare gli suoi fatti in alcun altro loco, con altri mercanti, se que' mercanti, che noleggiato l'averanno, non vorranno, che quella scrittura, che infra loro fu fatta per causa di quel nolo, si scancelli, nè si disfaccia, nè ancora loro non lo vorranno assolvere, anzi gli diranno che lui non si dia fastidio che loro credono finire e sono certi che loro gli diranno il carico che noleggiato gli hanno, se loro finire potranno di dare quel carico che noleggiato hanno, gli detti mercanti non sono tenuti a quel patrone di quella nave o navilio, che loro noleggiata aveano di niente altro, se non di mendare tutta la spesa che lui avesse fatta di quel giorno che lui gli domandò che l'assolvessino; e questo sono tenuti fare senza contrasto, perciochè non è colpa di loro che impedimento è di Signoria; e ancora, perciochè loro gli consignorono il carico che noleggiato gli avevano, imperò se loro quel carico, o altro in luoco di quello dare non gli potranno; loro gli sono tenuti di fare tutte le spese; e tutto il danno, e tutto lo sconcio che lui ne sostenesse, e sostenuto ne avesse. Imperò quel danno, e quel sconcio debba essere messo in potere di buoni uomini, che sappino dell'arte del mare, perciochè gli detti mercanti sono stati volonterosi di dare quel carico, che loro noleggiato gli aveano, e per niente che loro ci abbino possuto fare non sarà rimasto, e quale si voglia patto, che il Patrone della Nave o del Navilio farà con gli mercanti, in quel patto medesimo debbano essere gli marinari. Imperò se la nave o navilio dovesse andare a caricare in alcun loco, innanzi che il Patrone della Nave o Navilio si parti di quel luogo dove il contratto del nolo sarà stato fatto, e innanzi che lui si parti di quel loco, l'impedimento ci sarà venuto: se gli mercanti diranno a quel patrone della nave o navilio che loro noleggiata averanno, che lui non stia per paura di quell'impedimento di andare in quel loco, dove debbe caricare, che loro sono certi, e non hanno paura, nè dubio che per quell'impedimento lui, nè niente di loro fusse ritenuto, nè ritardato: se sopra queste ragioni di sopra dette il Patrone della Nave, o Navilio, che loro noleggiata hanno, anderà con quella sua nave, o navilio in quel loco, dove il Patrone è con loro accordato, e a tempo debito, se i detti Mercanti quel carico dar non gli potranno, loro sono tenuti mendar tutte le spese, che per colpa di loro ebbe per l'impedimento, e pagar tutto quel nolo, il quale gli erano tenuti di dare, se il carico avesse portato, che non è colpa di lui se portato non l'ha: e questo non debba esser messo in poter di buoni uomini, se il Patrone della Nave o Navilio non vuole: perciochè in uno capitolo è contenuto, che tutta nave o navilio, dapoi che averà fatta vela, debba avere tutto il suo nolo senza contrasto. Imperò se il Patrone della Nave o Navilio ne volesse fare alcun' accordo, lui lo può fare, e debbano esserci i marinari. Imperò se quando i detti mercanti noleggiorono quella Nave o Navilio fusse già impedimento in quel luoco: e il Patrone della Nave o navilio avea detto a quelli mercanti, perche noleggiavano, poi che impedimento ci avea, e loro gli resposino, che attendesse a noleggiare: e che non stesse per paura dell'impedimento, che loro caveriano di danno: se sopra le dette parole loro noleggiorono, sono tenuti a quel patrone di quella nave, o navilio di dare e restituire ogni danno, e ogni sconcio, che lui avesse fatto, e sostenuto per colpa di loro, che in quel modo che di sopra è detto lo noleggiorono: e il Patrone nella Nave o Navilio è tenuto a' detti Mercanti in tutti e in tanti modi come i mercanti sono a' Patroni delle navi o navili; e ancora più che i mercanti non sono a Patrone delle Navi: E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Non potendo un Mercante, per impedimento sopravvenuto, caricar la Nave da lui a questo effetto noleggiata, se facendogli istanza il Padrone di quella di essere sciolto da quel noleggio, per poter andare a trafficare in altre parti, esso ricuserà di farlo, sperando, tolto via l'impedimento, di dargli il promesso carico, in caso poi, che il Mercante gli dia il detto carico, non sarà tenuto che alle spese fatte dal Padrone dal giorno, che l'avrà richiesto d'essere sciolto dal contratto del noleggio. Ma se durando l'impedimento non potrà provvedergli il carico, dovrà risarcirli tutte le spese, e i danni, che avesse patito, a giudizio di due Periti. E a qualunque patto, che farà il Padrone co' Mercanti, debbano stare pure i Marinari.

Quando però sia dal detto Mercante noleggiata quella Nave per andare a caricare in altro luogo, e avanti della partenza venga avviso, che sia sopravvenuto in quel luogo qualche impedimento, come, per esempio, proibita l'estrazione, se nientedimeno quel Mercante obbligherà il Padron della Nave ad andarvi, promettendo di dargli il carico, non ostante quello impedimento saputosi, o dallo stesso Padrone notificato al Mercante suddetto, ove pervenuto a tempo debito, non potrà il Mercante osservargli la promessa, è obbligato a pagargli oltre le spese, anche tutto il nolo convenuto. Imperocchè, come in altro Capitolo si contiene, qualunque Nave dappoichè avrà fatto vela, debbe avere tutto il suo nolo senza contrasto.

Come il Marinaro debba uscir di Nave per parola del Patrone. Cap. 264.

SE alcun patrone della nave o navilio darà licenzia ad alcun Marinaro per alcuna causa, non se ne debba uscire solamente per il detto del patrone della nave, o navilio, per insino che il Patrone della nave o del navilio gli abbi tolto o fatto torre il pane, o le vettovaglie dinanzi; e se il marinaro si parte della nave, o navilio, solamente per la parola che il Patrone della nave o navilio gli avea detta, senza che non gli averà tolta la vettovaglia; il patrone della nave non gli è tenuto di niente a rispondere per dimanda che gli faccia. Imperò se il patrone della nave, o navilio darà licenzia ad alcun marinaro, la licenzia s'intende che gli toglia la vettovaglia, o la faccia torre innanzi che il viaggio

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 26. sub num. 32. & cap. 45. num. 1. Rocc. de navib. & naul. not. 89. De Vicq. ad Weitsen de avariis verb. per modum turba.*

gio fusse finito, nè fatto senza giusta causa, lui gl' è tenuto di pagar tutto il salario, che promesso gli fu al tempo che lui si accordò; e se il Marinaro andasse a discrezione: il Patrone della Nave o Navilio gli è tenuto di dare, e pagar tutto quel salario, che il nochiero, e il scrivano diranno per loro giuramento, che quel marinaro averia meritato, se quel viaggio compisse: ancora più, se il patron della nave lo lascierà in loco forastiero, se il marinaro rimanere non ci vorrà, il patrone della nave o navilio è tenuto di darli nave, o navilio, e vettovaglia, per insino che quel Marinaro sia ritornato in quel loco dove il Patron della Nave lo cavò, o che se ne fusse accordato con lui, se il marinaro ne volesse far accordo, Imperò se il Patrone della nave, o navilio gli desse licenzia per alcuna giusta causa, o per le condizioni dette, come in un capitolo di sopra appare, non gli è tenuto pagar il salario, nè dar nave, nè vettovaglia: e per le ragioni sopradette, ogni Patron di nave guardi in che modo da licenzia ad alcun marinaro, che glie la dia con giusta ragione: perciochè a danno non gli possa tornare, e li marinari debbano fare altrettanto come pigliano licenzia, e come nò, perciochè alcuna giusta causa non li possa essere messa di sopra che gli potesse tornare danno. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE qualche Marinaro congedato io verbis, *e sia per semplice parola, dal Padrone per qualche causa, uscira dalla Nave, prima che il suddetto Padrone gli abbia tolto il pane, e la vettovaglia, non può pretendere da lui nè salario, nè altro: E privandolo il Padrone delle Vettovaglie senza giusto motivo, dee pagarli tutto il salario accordato.*

Andando poi il Marinaro a discrezione, cioè, non essendo accordato a certo salario, gli dovrà pagar il Padrone quello, che con loro giuramento giudicheranno il Nocchiere, e lo Scrivano; E di più dovrà provvederlo di Vettovaglia, e d'imbarco, finchè arrivi al luogo, da cui si era partito, se non vorrà rimanere in quel paese forestiere, dove si troverà allora la Nave. Tutto questo però cessa quando abbia il Padrone giusto motivo di licenziarlo.

Del Marinaro che fuggirà. Cap. 265.

(1) SE nessun marinaro si fuggirà della nave, dipoi ch' egli averà avuto la sua paga, e non abbi fatto quello che aveva promesso al Patrone, quando s' accordò, e se ne fugge avanti che la nave abbia fornito il viaggio, in tutti modi è obligato attendere la paga al Patrone, o è manco deve avere soldo di nessun servizio essendosi fuggito, anzi dove sarà trovato, può essere preso, e stare tanto in prigione, per fino che gli averà satisfatto il tutto de danni, che il patrone per il suo fuggire averà ricevuto, e sia il detto patrone creduto per sue semplici parole, senza altri testimonj: e per le ragioni sopradette fu fatto questo capitolo,

SPIEGAZIONE.

MA al contrario se fuggirà il Marinaro, dopo aver avuta la paga, avanti, che sia fornito il viaggio, senza aver fatto ciò che avea promesso al Padrone, quando si accordò, è tenuto restituire la paga, nè gli si dee alcun soldo per lo servizio prestato, anzi può essere ritenuto in carcere, insinchè ei paghi, e soddisfaccia tutti i danni, che dirà il Padrone, alla cui semplice asserzione dee starsi, aver dalla sua fuga patiti.

Di carico di grano ricevuto senza misura.
Cap. 266.

(2) SE alcuni mercanti noleggieranno alcuna nave, o navilio ad alcuno, e li detti Mercanti caricheranno quella nave o quel navilio che loro noleggiato averanno di grano, e se il Patrone della nave, o del navilio che loro noleggiato averanno come di sopra è detto, non riceverà a misura lui, nè uomo per lui, quel grano, che quelli Mercanti metteranno in quella sua nave o navilio, se non che lui se ne fiderà nella parola che li Mercanti o uomo per loro gli diranno: se quel Patrone della nave o navilio vorrà misurare, o fare misurare quel grano, che nella nave o navilio sarà stato messo: e lui averà portato in quel luoco dove aveva a scaricare, lui lo può fare, che mercante nessuno non gli può contrastare, e quando il detto patrone della nave o navilio averà misurato, o fatto misurare, o perche gli detti Mercanti gli volessino fraudare il nolo, che lui ne doveva avere, o fusse che il grano avesse fatto alcun crescimento per alcuna causa, per quale si vuole delle ragioni di sopra dette, che il crescimento fusse fatto, il patrone della nave o del navilio debba avere il suo nolo tanto del crescimento come di quello, che li mercanti li aveano manifestato, o uomo per loro, che il crescimento che in quel grano sarà trovato si debba partire per equale parte infra tutti gli mercanti, e debbino avere la sua parte, secondo la quantità del grano, che nella nave o navilio averanno messo: e ciascuno di detti mercanti è tenuto di pagare nolo al patrone della nave o del navilio tanto del crescimento, come di quello che noleggiato aveva: perciochè è ragione, che poi li Mercanti fanno li loro fatti, che il Patrone della nave o del navilio non facci il suo danno. E perciò come il Patrone della nave o del navilio, o uomo per lui non ne riceva conto. Imperò se il Patrone della nave o del navilio, o uomo per lui lo avesse misurato, o fatto misurare, e averà ricevuto conto, se alcun crescimento ci sarà trovato, di quel crescimento non sono tenuti li Mercanti pagare niente di nolo, perciochè il Patrone della nave, o del navilio non se ne volse fidare nel detto, nè nella fede de' Mercanti, e se Dio gli fa alcuna grazia, o alcun bene che sia loro tutto, e in tanto come se il Patron della nave o del navilio se ne fusse fidato nella fede de' Mercanti averia parte nel profitto che Dio ci avesse dato. In tanto giusta ragione non è, che quel guadagno che Dio ci ha dato, che debba essere de' Mercanti, poichè il Patrone della Nave non se ne volse in lor fidare. Imperò se il Patrone della Nave lo farà misurare, e ne riceverà conto, se li Mercanti alcun fallo ci troveranno, il Patrone della nave o del navilio, è tenuto di menda fare. Imperò è da intendere che debba essere guardata la natura di quel grano: perciò come ci è natura di grano che mai non torna alla misura, che l'uomo lo riceve: Imperò se detto Patrone della nave o del navilio, o uomo per lui non sarà al misurare, nè lo misureranno a conto, anzi si fideranno in fede de i detti Mercanti, in quel crescimento tale debbe aver il detto Patrone della nave o del navilio tutto il suo nolo. Ancora più, se mancamento ci fusse, non possa ne debba essere tenuto, poiche lui, ne uomo per lui non lo averà misurato, nè fatto misurare, nè l'avea ricevuto a conto. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

CAricando più Mercanti una Nave di grano, senza che il Padrone di quella lo faccia misurare, se poi nello scaricare, misurar facendolo, troverassi a crescere, quello aumento sarà ripartito rispettivamente fra tutti i Mercanti per le loro porzioni, con che paghino al Padrone il nolo, tanto per quella quantità, che avranno manifestato, quanto per l'aumento. Ma quando al contrario si trovi a mancare, sarà parimente a danno de' Mercanti.

Se però caricandolo, l'avrà il Padrone ricevuto a misura, o l'avrà fatto misurare, trovandolo poi i Mercanti a mancare, purchè ciò non provvenga dalla natura de quel grano, dovrà pagarsi dal Padrone il mancamento, e trovandolo a crescere, l'utile sarà de' Mercanti, non dovendosi a quello nè anche il nolo dell' aumento.

(1) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 13. *n.* 7. *citat. ab eo pre cap.* 267.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 41. *n.* 2. *Cleirac. Jurisd. de la Marine* §. 60. *citat. ab eo pre cap.* 268. *Gallic. Edition.*

Condi-

Condizione di nolo. Cap. 267.

(1) SE alcun Patrone di nave o navilio noleggierà la sua nave o il suo navilio ad alcun Mercante, o Mercanti, e quando il Patrone della Nave o del Navilio sarà gionto in quel luoco dove loro debbono discaricare, se infra lui e i Mercanti non averà accordato a giorno certo, e tempo deputato, che li detti Mercanti gli debbano avere pagato il nolo che con lui averanno accordato, il Patrone della nave, o navilio si può ritenere tutta quanta la Robba: e che non facci discaricare, per insino che gli Mercanti gli abbino rassicurato di pagare quel nolo, che con lui averanno accordato il giorno, che loro noleggiorno, ancora a giorno certo, o a tempo deputato. Imperò se infra il Patrone della Nave o del Navilio, e gli Mercanti aveva accordato giorno certo e tempo deputato, che loro dovessino avere discaricato, e pagato quel nolo che loro gli promissono di dare; il Patrone della nave o del navilio non debba, nè può contrastate che loro non scarichino la loro Robba. Salvo imperò che il Patrone della nave o del navilio dubitasse, o avesse dubbio che que' Mercanti fussino ingannatori o piatitori, e che dubitasse che non gli mettessino il suo nolo in piato, che lui lo potesse perdere. Imperò se gli detti Mercanti daranno una sicurtà che lui sia sicuro per il suo nolo: lui gli debba lasciare discaricare tutta la Robba: e se per ventura gli detti Mercanti diranno al Pattone della nave o navilio, lui se vuole pigliare di quella Robba medesima che lui averà portato a quel prezio che loro la potriano vendere, o che vale in quel loco, dove lui la debbe discaricare: tanto debbe di scaricare, per insino che lui abbia compimento di paga al nolo che loro gli promisseno di dare, se il Pattone della nave o del navilio così vuole: ma li detti Mercanti non lo possono forzare: e se il Patrone della nave o del navilio la pigliasse per sua autorità, lui lo può fare: e se lui ci guadagna, tutto il guadagno debba essere suo, e se lui ci perde, tutta la perdita debba esser sua, che compagno, non li è di niente tenuto; ma il Patrone della nave è tenuto dar parte alli suoi compagni di tanto come lui aveva di nolo. Imperò se gli Mercanti lascieranno quella Robba al Patrone della nave o del navilio, che lui aveva portato per il nolo che loro gli dovevano dare il Patrone della nave o del navilio l'ha a ricever, e di niente altro non gli può forzare: e se per tale ragione, come di sopra è detto; il Patrone della nave o del navilio ha a ricevere quella Robba di sopra detta, compagno alcuno non può niente dire, ne contrastare che lui abbia a ricevere parte della perdita come del guadagno, se lui gli desse, e se per ventura il Patrone della nave o del navilio averà a ricevere di quella Robba, che lui averà portata quantità, per il nolo che lui ne debba avere: e questo averà a fare per comandamento e per forza della giustizia di quel loco dove lui sarà, se in quella Robba, come di sopra è detto, averà avuto a ricevere, se perderà, o guadagnerà, compagno alcuno non può, nè si debba star che lui non abbia a pigliare la parte del guadagno, come della perdita. Ancora più, se gli compagni diranno, e accorderanno con il Patrone della nave o del navilio, che lui in quale si voglia parte che vadi, o venga che lui tutta volta possa smaltire tutto quello, che gli avanzerà, e se gli compagni tutti, o la maggior parte diranno, e accorderanno con il Patrone della nave o del navilio quello che di sopra è detto; se loro guadagnann, o perdono di quello che il Patrone della nave o del navilio averà comperato, quello che del nolo li sarà avanzato debbano pigliare loro parte tanto della perdita come del guadagno, se Dio ce ne desse; e in niente gli detti compagni non possono contrastare al Patrone della nave, poiche per volontà di tutti, o della maggior parte l'averà fatto. Ancora più, se il Patrone della nave o del navilio avesse smaltito alcune volte quello che del nolo gli fusse avanzato senza licenzia de' suoi compagni: se lui ci guadagnasse, e loro piglieranno la loro parte di quel guadagno; se gli detti compagni non gli diranno, nè faranno comandamento che lui non smaltisca quello, che del nolo gli avanzerà, e se lui lo fa, che loro pigliano volentieri del guadagno, se Dio ne gli desse, e se perdita ci l'intervenisse che fusse tutta sua: e se gli compagni questo che di sopra è detto gli diranno, e gli comanderanno; e oltra il comandamento che loro gli averanno fatto, lui non resterà che non smaltisca quello che del nolo gli avanzerà: se in quello che lui averà smaltito, Dio guadagno li darà, lui è tenuto di dar la parte alli compagni di tutto quel guadagno, e se lui perde, tutta la perdita debba esser sua, e se per ventura il detto Patrone della nave, o del navilio smaltisse alcuni viaggi quello, che del nolo gli avanzasse, e gli compagni riceveranno parte di quello che Dio ci desse e loro non diranno ne faranno il comandamento di sopra detto, il Patrone della nave o navilio, se lui smaltirà come di sopra è detto, li detti compagni sono tenuti di pigliare parte della perdita, come fariano del guadagno se Dio ne desse, per insino che gli avessino detto, o fatto il comandamento, come di sopra è detto. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

NOleggiata, e caricata da' Mercanti una Nave per andare a scaricare nel luogo convenuto, senz' aver però determinato il tempo, in cui debbano pagare il nolo, pervenuta, che sarà in quel luogo la Nave, non possono i Mercanti sforzare il Padrone a scaricare, finchè con quello non convengano del tempo, nel quale li debbano pagare il nolo. E se il Padrone temesse, che que' Mercanti fossero ingannatori, e sediziosi, debbono essi darli mallevadore per quella somma, che li devono di nolo; potendo di sua autorità, quando voglia, prendersi per pagamento di questo una porzione di quella roba, che sarà in Nave al prezzo, che varrà in quel luogo, e guadagnandovi, o perdendovi sarà suo così il guadagno, come la perdita, dovendo sempre dar conto a' Partecipi della somma di tutto quel nolo, per cui sara stata noleggiata la Nave. Ma se avrà presa suddetta porzione per mandato di Giudice, o che i Mercanti medesimi gli lascino tutto il carico per pagamento del nolo, non potendo allora ricusarlo il Padrone, la perdita, o guadagno, che ne segua, dovrà fra Partecipi ripartirsi.

Similmente se da tutti quelli, o dalla maggior parte avesse il Padrone facoltà d'impiegare, e negoziare quel tanto, che riceverà di nolo, o pur tacitamente vi consentissero, accettando ogni viaggio il lucro risultatone, senza protestare al Padrone, che in caso di perdita non intendono esser tenuti, poichè senza loro licenza fa quel negozio, allora sarà comune e il lucro, e la perdita e protestandosi però quelli in questa forma, sarà loro comune il guadagno, e non la perdita.

Di Nave o Navilio che stando nel caricare sopravenga fortuna. Cap. 268.

SE alcun Patrone di nave o navilio caricare dovesse in alcun loco; e stando nel luogo dove debba caricare, innanzi che lui abbia caricato si metterà segno di cattivo tempo, e lui averà dubbio che cattivo tempo si metta: se il detto Patrone della nave o navilio, sarà alcuna spesa, come appigionare essarcia per mettere nella nave o navilio a ormeggiare gli mercanti, che noleggiata la averanno non sono tenuti pagare niente, poiche non averanno niente caricato. Se imperò il patrone della nave o navilio non l'avesse accordato il giorno che lo noleggiorono, che in tutta spesa che lui avesse a fare per bisogno della nave o navilio, se gl'intervenisse per caso di sventura, che loro ci dovessino mettere la loro parte, e se per ventura il Patrone della nave o navilio avesse caricato alcuna quantità della Robba che lui portare doveva, quella quantità che caricata sarà, debba pagare in tutto le spese, che il patrone della nave o navilio averia a fare per il caso di sventura, che di sopra è detto per soldo, e per lira con la na- (2)

(1) Vid. *De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. adversus Dominos.*

(2) Vid. *De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. deterioris nota.*

nave o navilio insieme. Se imperò infra gli Mercanti, o la maggior parte non fusse accordato, che se il caso di sopra detto intervenisse, quella Robba che fusse rimasta in terra ajutasse a quella che fusse caricata, e se la nave o navilio fusse caricato del tutto, se intervenisse caso di sopra detto, tutto il corpo della nave o del navilio debbe pagare con la Robba insieme per soldo, e per lira. Imperò è da intendere che quella Nave o Navilio fusse bene, e sufficiente essarciato, e la essarcia che lei avesse, che fusse bastante, e sufficiente: e se la essarcia che quella Nave o Navilio porterà, o averà a se non gli sarà sufficiente, nè a minore di lui, se il caso di sopra detto li intervenisse, li detti Mercanti, nè la Robba di loro non sono tenuti niente mettere a quella spesa, che quel Patrone di quella Nave, o Navilio avesse a fare per il caso di sopra detto, anzi il Patrone della nave o oavilio è tenuto a' mercanti, che se loro sosteneranno alcun danao, o alcun sconcio per causa di quella essarcia che lui con seco portasse, a restituire. Imperò debba essere a questo modo inteso, che li detti Mercanti non siano creduti per loro semplice parola, anzi debba essere messo in poter di due buoni uomini del mare che loro conoscluno se quella essarcia era sufficiente a quella nave o navilio, o nò, e quale si vuole cosa che loro ne diranno, quello ne debba essere seguito, perciochè alle volte e tutte le più volte se alcun caso di sventura intervenisse ad alcuna oave o navilio, fusse messo in fede di alcuni Mercanti, tutta volta diriano loro che per colpa della essarcia, che la nave o navilio avea, che non era sufficiente, saria intervenuto quel caso che loro aveano sostenuto, e per ciò se la conoscenzia, e discreziooe delli buoni uomini non fusse tutta via sariano condennati gli Paironi delle navi o navilj. Per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

STando una Nave ben esarciata, e corredata in porto, o spiaggia, aspettando il carico, se prima di aver caricato in tutto, o in parte, sopravverrà qualche sinistro di mala fortuna, per cui si abbia a prendere o pigione esarcia, o far altra spesa, non possono costringersi i Mercanti, che non hanno ancora caricato, a contribuire a quella; salvo i patti in contrario. Ma se ne avrà già caricata parte, quella parte solamente dovrà insieme colla nave pagare la spesa, fuorchè se avessero aggerminato la roba caricata con quella da caricarsi. Quando poi finalmente sia la Nave carica del tutto, dovrà ripartirsi la spesa a soldo, e lira fra tutta la roba, e la Nave: Eccetto se provenisse quella spesa dall'essere la Nave mal in arnese, non dovendo allora contribuire i Mercanti. Non si dee però stare alla loro asserzione, ma di due Periti, i quali deono conoscere, se la Nave era sufficientemente esarciata.

Di Maestro d'Ascia, e Calafato. Cap. 269.

(1) COme che in un capitolo di sopra detto si dichiara, e dimostra delli maestri di ascia, e delli calafati, che averanno alcun'opera da fare, come sono tenuti e obligati a quel Patrone di chi l'opera sarà, e chi in potere ne li averà messa, e del Patrone che l'opera averà consegnata, di che è tenuto a gli maestri di ascia, e di che nò. Ma mentre un capitolo di sopra già detto non dichiarisce, se alcuno delli detti maestri prometteranno di lavorare con alcun Patrone di nave o navilio, se quello che promesso averanno, non volessino attendere, di che saranno tenuti, e di che nò. E per la ragione di sopra detta gli nostri antichi, che in prima cominciarono andare per il mondo fecero questa menda, perciochè infra gli Patroni delle navi, e gli maestri sopradetti non possa avere alcun cootrasto, e dissero, e dichiararono, che ogni maestro di ascia e calafato che prometterà di lavorare ad alcuo Patrone di navilio, sia, che faccia prezio, o nò con lui, è necessario, che gli osservi, poi che promesso gli averà, o se lui fare non lo vorrà, è tenuto restituire, e mendare tutto il danno, e sconcio, che quel patrone di quella nave o navilio, al quale lui avea promesso di lavorare, potrà mettere in vero, che sostenuto ne abbia, e aspettasse sostenere. Salvo imperò che alli sopradetti maestri non lo avesse tolto impedimento di Dio, nè di Signoria, e per quella ragione medesima ogni Patrone di nave o di navilio, che prometterà di consegnare alcun lavoro, ad alcuno, o alcuni delli sopradetti Maestri, e non lo osservasse, lui è tenuto di dare il loro salario, il quale con loro aveva accordato, e se per ventura infra loro prezio alcuno fatto non sarà, il Patrone della nave, o navilio che quel mancamento averà fatto, è tenuto di dare tutto e in tanto come altri maestri piglieranno nelli lavori, che loro averanno; ancora è tenuto di più il patrone della nave o navilio, che quel mancamento averà fatto alli sopradetti maestri di restituire tutto il danno, e tutto il sconcio che gli sopradetti maestri potranno in vero mostrare, che loro ne avessino sostenuto, e ne aspettassino sostenere. Risguardato imperò quel lavoro che quel Patrone avea promesso di consegnare sia poco, o assai, e risguardato ancora che a quel Patrone di quella nave o di quel navilio non l'avesse tolto impedimento di Dio, ò di Signoria, e risguardato il valore, e bontà delli sopradetti maestri. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

AVendo promesso un Maestro d'Ascia, o Calafato, sia il prezzo accordato o no, di far qualche lavoro a un Padrone di Nave, quando poi non glielo osservi per colpa sua, e non per impedimento forzoso, pagherà tutti i danni, e le spese, che proverà quel Padrone di aver perciò sostenuto, o che avrà a sostenere. Promettendo al contrario il Padron della Nave di dargli alcun lavoro, quando ei non osservi la promessa, dovrà pagare al Maestro la mercede convenuta, e non essendo accordata, quel tanto, che guadagnano gli altri di quella professione in simili lavori, e di più tutto il danno, che ne avesse patito, avuto rispetto alla quantità del lavoro promesso, e alla perizia di quel Maestro.

Di Servitore, e di Patrone. Cap. 270.

SE alcun Patrone di nave o di navilio tenirà alcun servitore per tempo deputato, necessario è che il detto servitore osservi tutti li patti, che con il Patrone della nave averà accordato: ed è ragione, che come il servitore è tenuto osservar gli patti, che con il Patrone della nave averà accordati, che il detto Patrone sia tenuto osservare tutto quello, che al detto servitore averà promesso, e se il detto servitore morisse innanzi del tempo, che lui aveva accordato servire il detto Patrone della nave o del navilio, è tenuto e obligato di dare, e pagare a gli propinqui del detto servitore, per tutto e in tanto come lui averà servito senza contrasto: e se per ventura il Patrone della nave o del navilio morisse, il detto servitore è tenuto di servir alli eredi, e propinqui del Patrone che morto sarà per tutto tempo, come lui promesse il giorno che si accordò senza contrasto: e li eredi, o propinqui sono tenuti osservare al detto servitore tutto quello, che quello gli aveva promesso in tempo della vita sua. Imperò è da intender, che il detto servitore non sia tenuto di servire alli detti propinqui, o eredi, se non per tanto come quella nave o quel oavilio aodasse e stesse per comandamento, e per bisogno de gli detti eredi, o propinqui di quello che morto sarà, e se gli detti eredi, o propinqui venderanno, o distribuiranno quella nave o quel navilio, innanzi che il detto servitore abbia finito il detto tempo, che con quello che morse aveva accordato, il detto servitore debba essere libero nel tempo che quella nave o quel navilio sarà stato venduto, e li detti propinqui, o eredi sono tenuti pagare il detto servitore per tanto, come averà servito a loro, ed al morto senza niun contrasto: e se per ventura gli detti propinqui, o eredi non avessino di che pagare, il detto servitore debba essere pagato nel prezio, che di quella nave o di quel navilio si sarà avuto; e se li detti propinqui, o eredi del prezio che della detta nave o navilio si sarà avuto, non lo vorranno pagare: il detto servitore se ne può e se ne debba ritornare a quella nave o a quel navilio che lui servito avea: perciò come è ra-

(1) *Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 16. num. 11. & cap. 26. num. 31.*

(2) *Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 26. num. 31.*

e ragione che in qual si vuole cosa che l'uomo faccia servizio, o alcun lavoro, che quel lavoro lo debba pagare, perche quello, il quale comprerà tale nave, guardisi, e si debba guardare come la comprerà: perciochè danno, ò fastidio non li possa intervenire. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Accordando a suo servizio un Padrone di Nave qualche Servitore per tempo determinato, devonsi l' un l' altro reciprocamente osservare i patti fra loro stabiliti; onde morendo il Servitore innanzi che sia terminato quel tempo, dee il Padrone pagare a' di lui Eredi, e Congiunti il suo salario a proporzione di quel tempo, che avrà servito: E morendo al contrario il Padrone, dee il servitore terminare il tempo stabilito in servizio degli Eredi, e Propinqui di quello, finchè però stia in lor potere la Nave, che vendendola, e alienandola resta libero, e debbongli quelli, o del proprio, o del prezzo ricavato pagare la sua mercede pel tempo, che avrà servito si loro, come il Defunto, e non pagandolo, avrà sempre quel Servitore il regresso contro la Nave, benchè questa passi in potere d' altrui.

Di stiva di Vettine, e Botte vote. Cap. 271.

(1) SE alcun Patrone di nave o di navilio navicherà in Barberia o in Ispagna, o in alcun'altra parte; se alcuni Mercanti metteranno nella nave o nel navilio, stiva di botte, o vettine vote per portare ad alcuna parte, se la stiva anderà integra, e se li mercanti non avessino fatto prezio di nolo per causa di quella robba, o stiva, o vettine con il Patrone della nave, quando il patrone di quella nave o di quel navilio sarà giunto a quel luoco, dova quella stiva, o vettine debba discaricare, sia in libertà del patrone della nava o navilio di ricevere quel nolo, che gli piacerà, o di avere la metà di quella stiva che lui portata averà: poiche prezio alcuno non ci sarà fatto di nolo. Imperò se il Patrone della nave o del navilio avesse fatto alcun patto, o alcun' accordo per conto del nolo per la detta stiva, o vettine, quell' accordo, o patto, è necessario che lui osservi. Imperò se la stiva sopradetta non andasse integra, anzi anderà disfatta: se disfatta anderà, il Patrone della nave o del navilio non debba avere la metà, sia che ne abbia fatto prezio di nolo, o nò: ma puonne pigliare nolo che sia sufficiente. Per quale ragione non debba avere la metà delle botte disfatte, come integre, se nessuno prezio non ci fusse fatto: percioche quando il Patrone della nave o navilio era in quel luoco, o ad alcun' altro dove trovasse robba che volesse portar a nolo, lui lo potria fare, e lui per portare la stiva intera non la potria portare; e perciò averia a perdere quel nolo. E ancora per altra ragione che se lui la disfaceva per ventura, li costava più di conciare, e dirizzar, che lui non averia della robba che lui potria portare a nolo: perciò è ragione che abbia, e debba avere la metà della stiva, che andarà integra, e non di quella che andarà disfatta: e ancora per altra ragion, che per avventura se lui portasse la stiva disfatta, a fusse in loco dova lui trovasse robba, lui la può portar senza suo danno, a può metter quella stiva, che disfatta andarà postame. E per la ragione disopra detta non debba aver la metà della stiva cha porterà disfatta, come di quella che porterà integra.

SPIEGAZIONE.

Caricata una Nave di stiva di Botti, o vettine vote, cioè orci, senza pattuire il nolo, se detta stiva sarà caricata intera, cioè messa all' ordine, e in piedi, pervenuto che sia il Padrone, dove ha da scaricarla, sarà in arbitrio suo di pretender quel nolo di essa, che egli vorrà, o ritenersi la metà della stiva, o vettine da lui caricate: Se però la stiva non sarà caricata intera, mà disfatta, quando anche non siasi pattuito nolo, non dee il Padrone averne la metà, ma può prenderne solamente il suo convenevol nolo, per alcune ragioni notate in questo stesso Capitolo.

Come la Robba può esser ritenuta, e lasciata per il nolo. Cap. 272.

SE alcun Patron di nave o di navilio, cha averà (2) noleggiata la sua nave o navilio ad alcuno, ò alcuni per andar oltra il mare, o in Alessandria, o in Armenia, o in alcune altre parti, li mercanti sono tenuti pagare il nolo al Patrone della nave o navilio in quel modo, che con lui averanno accordato, e se gli detti mercanti pagare non lo vorranno, lui si può ritenere tante di robbe, che vaglia il suo nolo, o piu, o lo scrivano per lui, come che in un capitolo disopra è detto. Imperò se i detti Mercanti gli vorranno lasciare la Robba che lui portata averà per il nolo, che loro promissero di dare, lui la debba ricevere, che in altro modo non può contrastare. Salvo imperò tutti i patti, e accordi di lui che a loro fussino fatti. Imperò è da intendere, che se la nave o navilio fusse noleggiata a prezio certo, cioè a scarso, a la Robba non fusse tutta una, cioè che quelli Mercanti che averanno noleggiato la nave o navilio a prezio certo averanno alcun fascio o fasci di seta, o di zafferano, o di grana; o di alcun'altra cosa, che fusse nobile mercanzia, e tutta l'altra Robba che loro per il nolo lasciare vorranno, non valesse il nolo: il Patrone della nave non è tenuto pigliarla, se non vuole, che bisogno è, che il patrone della nave, sia pagato del nolo, poiche robba ci sarà che gli basti. Salvo imperò tutto accordo, che di lui a loro fusse stato fatto. Imperò se gli detti Mercanti fussino in luoco, dove non potessino vendere quella detta Robba, nè avere moneta, e loro l'averanno con alcuna altra Robba a barattare, gli detti mercanti sono tenuti di dare tanto di Robba al Patrone della Nave, che sia bastante al suo nolo, se lui ricevere la vorrà, e se il detto Patrone della nave o navilio ricevere non la vorrà, gli detti Mercanti sono tenuti pagare il nolo, se la mercanzia loro se ne sapessi consumare, che bisogno è, che il Patrone della Nave sia pagato, salvo chè debba essere inteso a buon' uso, e a buon' intenzione, e se il Patrone della nave volesse fare grazia a detti Mercanti di aspettargli per il nolo che ha da avere per insino che loro siano ritornati in quel loco, dove si partirono, o in altro dove loro possino far vendetta di quella Robba, che loro averanno ricevuta a baratto, lui lo può fare, che Marinaro, o altri non gli può contrastare, ne lo debba fare. Salvo imperò alli Marinari ogni promessa, che il Patrone della nave o navilio, gli avesse fatto, a se il patron della nave o navilio farà la grazia di sopra detta, gli detti Mercanti sono tenuti di dare al Patron della nave guadagno per soldo e per lira in quel modo, che lor guadagneranno di tutto quello, che loro dar doveranno di nolo, e se loro per ventura non guadagnassino, loro sono tenuti di dare al patrone della nave tutto il suo nolo, che è dibisogno, che per fare servizio loro lui ne abbia danno, a perciò come non rimane per lui, sa loro non guadagnano, nè per colpa sua, e il Patrone della nave è tenuto di dare a marinari guadagno, per li loro salarj in quel modo, che lui lo riceverà da Mercanti. Salvo imperò tutti patti, e accordi che fussino fatti intra il Patrone della Nave e il mercante e ancora li marinari. Imperò se la nave o navilio fusse noleggiata a canterata, se li mercanti non obligheranno l'una Robba per l'altra al Patrone della Nave, il detto Patrone della Nave non può nè debba ritenere l'una Robba per l' altra, poi che al noleggiar non si accordò, perchè ogni Patron di nave o navilio si guardi, e si debba guardare già come noleggierà, a come nò: percioche danno non li possa intervenire, a guardisi il Patron della Nave a chi noleggierà, a a chi nò: che bisogno è che il marinaro sia pagato del suo salario abbia il patron della nave il suo nolo, o nò: poiche il marinaro averà fatto il suo servizio nel viaggio. Per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIE-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. sub num. 32.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 26. sub num. 32. & cap. 84. §. 1. & §. per li noli. De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. adversus Dominos. Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam verb. quod hic pro certo fol. mihi 232.*

SPIEGAZIONE.

Noleggiata che farà una Nave a scarso, o sia a prezzo certo, non pagando i Mercanti il nolo accordato, può per quello il Padrone, o lo scrivano per lui, ritenersi tanta parte, o più delle lor robe, che vaglia il nolo, e possono quelli al contrario lasciargli pel nolo le robe caricate sopra la nave, non dovendo però essi scegliere due, o tre fardelli di roba più preziosa, e lasciar l'altra, che non valesse il nolo, la quale il Padrone può ricusar di pigliare: Salvo tutti i patti ed accordi; ma debbono, o lasciar tutta la roba, o pagargli il nolo, benchè fossero in luogo, dove non trovassero a venderla a giusto prezzo, dovendo in quel caso venderla anche con lor discapito: Eccetto se fosse contento il Padrone di ricevere per suo nolo una parte di quelle robe, e pur si compiacesse di aspettare ad avere il nolo, finchè i Mercanti arrivino al luogo, donde sono partiti, o in altro, dove potessero venderle a lor piacere; Ed allora, se i Mercanti faran guadagno in quelle robe, dovran poi dividerlo col Padrone per la porzione, ch'ei resterà creditore di nolo, e il Padrone dovrà dividerlo pure co' Marinari per le porzioni, che faran creditori de' loro salarj.

Ma quando la Nave sia stata noleggiata a canterate, se i Mercanti non avranno obbligato pel nolo una roba per l'altra, non può il Padrone ritenersi la roba d'un Mercante pel nolo dovutogli per la roba d'un altro, e benchè perda in quel caso il nolo di qualche porzione di robe, dee nulladimeno tutto il salario a' Marinari.

Di Nave di Mercanzia pigliata per Nave armata, Cap. 273.

(1) SE alcuna Nave o Navilio armato, o altra fusta che entrerà in corso, o ne uscirà, o ci sarà, si risscontrerà con alcuna Nave, o Navilio di Mercanzia, se quella Nave, o Navilio di mercanzia, sarà d'inimici, e il carico fusse d'inimici, in questo non bisogna altro dire, percioche ciascuno è tanto savio, che già sà quello ahe se na ha da fare, perciò non bisogna mettere alcuna ragione in tal caso. Imperò se la nave, o navilio, che pigliato sarà, fusse di amici, a le mercanzie che lui porterà saranno d'inimici, lo armiraglio della Nave o del Navilio armato può forzare e costringere quel Patrone di quella nave o di quel navilio che lui pigliato averà, che lui con quella sua nave gli debba portare quello, che di suoi inimici sarà: Ancora che lo tenga in quella nave o navilio per infino l'Armiraglio, o uomo per lui l'abbia a sa, in luoco che non abbia paura che inimici non ne li possono torre, l'Armiraglio imperò pagando a quel Patrone di quella nave o navilio tutto il nolo, cha lui avere dovea, se la portasse in loco dove scaricare la doveva, come nel cartolario sarà trovato scritto; e se per ventura cartolario alcuno non si sarà trovato, il Patrone della nave debba essere creduto per suo giuramento per conto del detto nolo. Ancora più se per ventura quando l'Armiraglio, o uomo per lui sarà in luoco, dove che quel guadagnato averà, potrà salvare, se lui vuole che quella Nave o Navilio che pigliata averà li porti quello che guadagnato averà lui, ne gli debba portare al detto armiraglio, o a quello che per lui ci sarà. Imperò debbasi accordare con lui, e quale si vuola accordo o patto che infra loro fatto sarà, il detto armiraglio o quello che per lui ci saria, è dibisogno che si osservi, e se per aventura infra loro accordo, o patto alcuno per conto del nolo fatto non sarà, il detto armiraglio, o quello che per lui ci sarà è tenuto a pagare il nolo a quel Patron della Nave o Navilio ahe quel guadagno portato averà in quel loco, dove che loro averanno voluto tutto, e in tanto come altra Nave o altro Navilio ne dovesse avere di nolo per simigliante Robba, e ancora più senza contrasto, e sia inteso, poiche quella Nave o Navilio sarà gionta in quel loco, dove il detto Armiraglio, o quel che per lui ci sarà, potrà ristorar quello, che guadagnato averà, e da intendere che fusse in loco di amici, per insino in quello loco, dove lui vorrà la porti, e se per ventura quel Patrone di quella Nave o Navilio che loro pigliato averanno, o alcuni delli sopradetti marinari, che con lui saranno, diranno, che hanno alcuna Robba, che è la loro, a in quella nave o navilio si è mercanzia, loro non debbano essere creduti per loro semplice parola, anzi debba essere visto e riguardato il cartolario della nave se ritrovata ci fusse, e se per ventura cartolario nessuno ritrovato non ci sarà, il Patrone della nave, o li detti marinari debbano fare giuramento, e se loro per loro giuramento diranno, che quella Robba è la loro, il detto armiraglio, o quello che per lui sarà ne gli debba dare senza contrasto, risguardato imperò la fama di quelli, che giuramento faranno, e chi la robba dimanderanno: e se per ventura il patrone di quella nave o di quel navilio di Mercanzia che pigliato sarà, contrasterà, che non vorrà portare quella mercanzia, che nella sua nave, o suo navilio sarà, a ancora sarà d'inimici, per insino ahe quelli che guadagnata l'averanno la tenghino in loco sicuro, per comandamento che il detto armiraglio li faccia, il detto armiraglio lo può mettere a fondo, o far mettere, se lui fare lo vorrà. Salvo che debba ristorar le persone che ci saranno, e nessuna Signoria non lo può costringere de dimanda che gli fusse fatta. Imperò è da intendere che tutto il carico, che in quella nave o navilio sarà, o la maggior parte fosse d'inimici, e se per ventura la detta nava o navilio fusse d'inimici, a il carico, che nella detta nave sarà, fusse di amici, li Mercanti che nella detta nave saranno, a delli quali il detto carico fusse, tutto o in parte, si debbano accordar per conto della detta nave, che di buona guerra è con il detto armiraglio per alcun prezzio ragionevole, comeche loro potranno, e il detto armiraglio debba fare tutto accordo, o patto che ragionevole fusse, e lui sopportare possa alla giusta ragione. Imperò se li detti mercanti con il detto armiraglio accordo o patto fare non vorranno, il detto armiraglio può e debba admarinare la detta nava o navilio, e mandare in quel loco, dove armato fusse, e li detti Mercanti sono tenuti pagare il nolo alla detta nava o navilio del tutto a in tanto, come se avesse portato il detto carico in quel loco, dove portare lo doveva, a altro nò: e se per aventura li detti Mercanti saranno dannificati per causa di quella forza, che il detto armiraglio li averà fatta, il detto armiraglio non è di niente tenuto, percioche gli detti Mercanti non volsono fare il detto accordo o patto con il detto armiraglio, per conto della nava, o navilio che di buona guerra sarà. E ancora per altra ragione, percioche alle volte valerà più la nave, o navilio, che non valeran le Mercanzie che porta. Imperò se li detti Mercanti saranno volonterosi di far il detto accordo, o patto con il detto armiraglio, come che disopra è già detto, a il detto armiraglio patto o accordo fare non vorrà per superbia che averà, e coma di sopra è detto forzevolmente con li detti Mercanti se ne porterà il carico disopra detto nel quale diritto alcuno non ci averà, gli detti mercanti non sono tenuti pagare il nolo in tutto o in parte alla detta nave o navilio, nè ancora il detto armiraglio, anzi il detto armiraglio è tenuto rendere, e restituir tutto il danno, che li Mercanti disopra detti per la forza sopra detta sosterranno o aspettano sostenera per alcuna ragione. Imperò se fusse caso che la detta nave o navilio armato disopra detto si risscontrasse con la detta nave o navilio di Mercanzià in tale loco, che li detti Mercanti, il detto accordo o patto aver non potessino: se li detti Mercanti saranno uomini conosciuti, a tali, che il detto accordo o patto fusse in loco securo sopra di loco, il detto armiraglio non li debbe fare la detta forza, e se la fa, è tenuto restituire il danno di sopra detto: se li detti mercanti lo sosteneranno, e se per ventura li detti Mercanti uomini conosciuti non saranno; o il patto sopradetto pagare non potranno, il detto armiraglio li può fare la forza disopra detta.

SPIEGAZIONE.

INcontrando un'armata di mare alcun Vascello mercantile, se la mercanzia caricata sarà di nemici, a

il

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 45. *num.* 1. & *num.* 10. *De Casareg. disc.* 24. *num.* 19. *Jacob Galea penes Balduec. tit.* 1. *de assecurat. dec.* 4.

il Vascello d' amici, può l' Ammiraglio costrignere il Padrone di quello a portargli quelle mercanzie in luogo sicuro, dove la preda non possa più essergli tolta, purchè gli paghi il nolo, che il detto Padrone avea accordato cò Mercanti, intorno al quale, non trovandosi scritto al Cartolario, sarà creduto col suo giuramento. Ma ricusando quel Padrone di ciò fare, può l' Ammiraglio far mettere a fondo il Vascello, cioè affondarlo, o mandarlo in fondo; se tutto il carico, o la maggior parte di esso fosse d' inimici; con salvar però le persone, che sopra quella Nave saranno.

Quando però l' Ammiraglio avesse fatta quella preda in luogo sicuro, e volesse nientedimeno servirsi del Vascello predato per trasportar quelle robe in altro luogo, però d' amici, può costringere il Padrone a portarle, con pagarli quel nolo, che pattuirà, e non pattuendolo, pagargli quello, che un' altra Nave per simil carico, e viaggio aver dovrebbe di nolo. Quando però il Padrone, o i Marinari abbiano in quella mercanzia qualche porzione di robe proprie, o ciò si trovi scritto al Cartolario, o l' affermino essi col suo giuramento, purche sieno persone degne di fede, dee l' Ammiraglio restituirle loro.

Se poi al contrario il Vascello fosse d' inimici, e la mercanzia d' amici, dovranno i Mercanti, che saranno in quel Vascello accordarsi coll' Ammiraglio, con pagargli un certo prezzo per conto della Nave, e non volendo far detto accordo, e non avendo denari in pronto, nè essendo persone conosciute, sulla fede delle quali debba fidarsi l' Ammiraglio, può questi inviar quel Vascello nel luogo dell' armamento, ove giunti dovranno i Mercanti pagare al Vascello il nolo, che avevano accordato col Padrone, come se fossero stati portati al luogo destinato, e soccombendo perciò a qualche danno, o sinistro, non ponno ripetere dall' Ammiraglio cosa veruna. Ma se sarà mancato per parte dell' Ammiraglio il non far detto accordo, allora conducendoli al luogo dell' armamento, non solo non può pretender nolo veruno, ma dee pagar loro ogni danno, che perciò avesser patito.

Di nave che averà a discaricare per caso fortuito.
Cap. 274.

(1) SE alcun Patrone di nave o navilio averà caricato del tutto, o in parte, in porto o in piaggia, o in altro loco, se stando in quel loco dove averà caricato, o in altro loco gli venisse caso di sventura che lui averà a scaricare tutto, o parte il caso di sventura è da intendere che li sortisse stoppa, o alcuna catena, o catene, o perdesse alcuna essarcia, per la quale fusse in pericolo, o per Navilj armati d'inimici, se quel loco dove il caso di sventura gl' interverrà, fussino barche da scaricare che lui possa avere per denari, lui le debba appigionare, e fare discaricare insino che sia a salvamento, il salvamento è da intendere per insino che abbiano trovato tale fallo, o che il dubbio sia passato, e se per ventura lui non trovasse barche per denari, se ci fussino alcune nave o navilio che non avessino viaggio, il patrone della nave, o navilio, al qual il caso disopra detto sarà intervenuto, debba dire e dimostrare a quelli, che saranno patrone, o teneranno in comandita le dette nave, o navilj, che a lui è intervenuto il caso disopra detto, e che loro gli debbino dare soccorso, e ajuto, perche lui possa ristorare quella Nave o navilio, e quella Robba che in quella è, e se gli detti Patroni, o quelli che in comandita le terrano, li vorranno far ajuto e soccorso senza pagamento lui lo debba ricevere, e debbali guardare di tutto danno, e se gli detti Signori, o quelli che in comandita teniranno le dette navi, o navilj, nè vorranno avere paga o salario, lui è tenuto di dare in quel modo, che con loro si potrà accordare. Imperò se gli detti li averanno dimandato troppo, e lui l' averà concesso, a promesso, loro non ne debbano avere tutto quello, che lui averà promesso, anzi debba essere messo in poter di buoni uomini: per quale ragione debba esser messo in potere de buoni uomini, poi che con loro si sarà accordato: perciochè se quelli gli avessino dimandato la mità della Robba, e della nave lui li averia concessa, non per ragione che loro ci avessino, ne ce la debbano avere, e perciò è buono la discrezion delli buoni uomini. Imperò se quella nave o navilio, il quale il pagamento averà ricevuto pigliasse alcun danno, quello il qual il servizio averà promesso e dato, non li è tenuto di nessuna menda fare, e se per ventura nella detta nave o navilio non ci fusse alcuno, che servire lo volesse, lui se ne debba andare alla Signoria del loco, dove quel caso li fusse intervenuto, e con consentimento della Signoria, lui se ne può, e se ne debba servire cavando quella nave o navilio di chi lui se ne sarà servito di tutto danno: e ancora li debba dar pagamento, se quello lo vorrà a discrezione, e risguardo della detta Signoria: a se per ventura il caso sopradetto l' intervenisse in alcun loco, dove lui non trovasse tanto presto la Signoria, anzi saria piutosto a condizion di perdersi del tutto, lui se ne può servir, cavando però lui di tutto danno, e sconcio colui del quale sarà quella nave o quel navilio da chi lui si sarà servito, e ancora dandogli servizio o salario, se ne dimanderà a discrezione di buoni uomini di nave. E per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

OCcorrendo a una Nave carica qualche sventura, cioè, o distoppamento, o scommetticura, o perdita di esarcia, onde sia costretta a scaricare, se in quel luogo vi saranno Barche, o Bastimenti atti a questo effetto, dovrà il Padrone prendergli a pigione a qualsisia prezzo, e scaricarvi sopra le merci, finchè abbia rimediato al pericolo; E non vi essendo simil sorta di legni, allora, se troverassi in quel luogo alcun Vascello voto, dovrà richiederne il Padrone, acciocchè glielo impresti, o per congrua mercede gliele appigioni: con questa differenza che prendendolo ad imprestito gratis dovrà reintegrare il Padrone di quel Vascello d' ogni danno, che per questa cagione patisse; ma prendendolo a pigione per certo prezzo non sarà tenuto ad ammenda veruna.

Oltre a ciò, se il Padrone di quel Vascello, servendosi della disgrazia di questo, glielo darà a pigione a prezzo eccessivo, dovrà questo essere moderato dall' arbitrio d' uomini dabbene. Quando poi ricusi d' appigionarglielo, o imprestarglielo, può ricorrere dalla Signoria del luogo, e col suo consenso servirsene, con pagarli la dovuta mercede a giudizio di quella, e non permettendolo l' urgenza del pericolo, può farlo di propria autorità, con pagargli altresi la mercede a giudizio di due Periti, e in tutti e due i casi reintegrarlo, oltre questo, del danno, che per tal motivo patisse.

Di Patrone che sarà impedito nella partita per debite.
Cap. 275.

(2) SE alcun Patrone di nave o di navilio dovesse dare ad alcuno, o ad alcuni alcuna quantità di denari; il Patron della nave sarà stato in quel loco dove il debito averà da pagare, con quelli a quali il debito doverà dare insieme uno mese, o due, o quantità di tempo, se quello, o quelli alli quali lui doverà dare non gli domanderanno, e con la giustizia non lo costringeranno intra tanto che lui stia con loro insieme, per insino, che lui si sarà spedito del tutto per andar a guadagnare in alcune parti: e quando loro vederanno che lui è spedito per partirsi della terra, li detti creditori se ne andranno alla giustizia, e lamenterannosi di lui: quelli creditori tali non li debba ascoltar, ne udir la giustizia, nè a quello che lo credito averà da pagare, constringere, nè sconciare di suo viaggio, poiche lui sarà stato con li detti creditori come di sopra è detto, se non che se lui è uomo che possa aver sicurtà, gli debbe far dare. In questo modo però che quella sicurtà, che lui darà, non fusse costretta per la giustizia insino che lui fusse tornato in quel loco, dove il credito debbe dar, a sarà stato pregato: se già la sicurtà per tutto obligare non si volesse; e ancora piu, che la sicurtà, che per tale conto sarà data non sia costretta per gli detti creditori, nè ancora per la giustizia, per insino che

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 45. num. 1.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 78. §. nota che quando.*

che li detti creditori con la giustizia insieme abbino fatta la essecuzione sopra il principale, o sopra il bene di quello: e se li beni di quel principale non bastassino a quel credito, o crediti pagare: all'hora gli detti creditori con la giustizia insieme debbano e possano proseguire contro di quello, che sicurtà sarà, e contro gli suoi beni. Imperò se gli beni di quel principale bastassino, la detta sicurtà, nè gli beni di quello non debbano esser venduti per nessuna ragione, se già quella sicurtà per il tutto non si obligasse. Imperò se il detto Patrone della nave o del navilio non trovasse sicurtà, la giustizia non lo può sconciare di suo viaggio, se non io tanto che lo debba fare giurare che lui non ha sicurtà, nè la può trovare, e piu, gli debba far giurare quando lui sarà tornato in quel loco, dove il credito debbe dare, che lui si debba accordare con quelli, alli quali lui il credito debba dare; percioche quella giustizia non lo debba sconciare di quel viaggio, se il detto Pattrone della nave o navilio sicurtà non averà: perche quelli, alli quali il credito debba dare non lo averanno costretto per la giustizia quando con loro stava, come disopra è detto; anzi lo averanno aspettato insino all'ultimo giorno, che loro sapeano che lui doveva essere spedito della terra. Ancora per altra ragione, che saria mal fatto, che li Mercanti, che la loro robba hanno messa, o caricata in quella nave o navilio, fussino ritenuti, e tenessino la loro robba a pericolo e condizione di perdersi per la pigrizia di quelli creditori, che innanzi che quella nave o navilio fusse spedita, non lo dimandarono, perche ciascuno si guardi e si debba guardare, che quando averà a avere da alcuno alcuna cosa, che non aspetti l'ultimo giorno, che se lo farà, gl'interverrà come disopra è detto, per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo: e se per ventura quel patrone di quella nave o navilio morisse innanzi che fusse tornato in quel loco, dove la sicurtà averà data: se la sicurtà si sarà obligata per il tutto, che del tutto, o il certo del viaggio lui pagherà: o venga, o nò; o muora, o nò: che la sicurtà è tenuta pagare se come di sopra è detto si sarà obligato. Salvo imperò tutti i accordi, e obligazioni, che da lui alli altri fussino fatti e accordati per alcuna giusta ragione.

SPIEGAZIONE.

Essendo un Padrone di Nave debitore di qualche somma, se dopo essere stato qualche tempo nel luogo, dove sono i Creditori, apprestera ssi per far qualche viaggio, non possono i Creditori, quando sarà già spedito per viaggiare, costringerlo per giustizia al pagamento, ma solo ponno forzarlo a dar mallevadore, il qual pero, oltre il beneficio dell'escussione, che li compete, non puo esser costretto a pagare, finchè quel Padrone non ritorni dal viaggio, che sarà per fare; ma non trovando mallevadore puo solo esser costretto a giurare, che non trova mallevadore, e che ritornato da quel viaggio soddisfarà i suoi Creditori: Salvo sempre patti, ed accordi in contrario. E se il Padrone morisse avanti di ritornar dal viaggio, la sicurta e tenuta pagare il di lui debito, secondo l'obligo contratto co' di lui Creditori.

Di comandita, che il comandatario debba portare a se. Cap. 276.

(1) SE alcun comanderà o averà comandato ad alcuno, alcuna robba per conto di Mercanzia, se quello che la comandita farà, o averà fatta accordera, o averà accordato con quello, il quale lui fa, o averà fatta la detta comandita, che lui debba portare a se la detta comandita io quel loco, o lochi, o viaggio, o viaggi, che infra lui e quello che la detta comandita gli averà fatta saranno stati accordati; il detto comandatarin è tenuto osservare tutti li patti fatti infra lui e quello, che fa la comandita, o siano fatti con scritta, o senza scritta, vagliano e debbano avere valore, con che in vero possino essere messi se bisogno fusse: e se per ventura li detti patti saranno fatti come disopra è detto, e sotto le condizioni disopra dette; se quello, che la comandita averà rice-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 35. *numer.* 21.

vuta la consegnasse ad altri, o li mandasse la detta comaodita senza licenzia di quello che fatta averà, se la detta comandita si perderà del tutto o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere e dare tutta la detta comandita, e il guadagno, che in quella robba potria essere fatta a quello che ne gli comandò, percioche lui non li osservò gli patti, che infra loro furono ordinati quando lui ricevè la detta comandita, e se per ventura la detta comandita non si perderà del tutto, nè in parte, anzi andrà a salvamento in quel loco, dove il detto comandatario l'averà mandata, se la detta comandita stesse in quel loco sopradetto tanto di tempo, che la detta comandita recevesse alcun danno, o alcun mancamento per colpa, o per negligenzia del detto comandatario, lui è tenuto di restituire tutto il danno, e mancamento a quello, che la comandita gli averà fatta, o se per ventura quello, al quale il detto comandatario l'averà mandata, la vendesse a manco prezio per sua negligenzia, o percioche lui sarà tristo mercante, che vuole tanto dire che quello al quale il detto comandatario l'averà mandata, che non se ne impacci, nè procuri come il detto comandatario faria, se la detta comandita portata avesse a se, come era accordato infra lui, e quello che la detta comandita li fece: se quello, al quale il detto comandatario l'averà mandata non la vendesse o non l'averà venduta come che simile robba di quella valeva io quel loco dove il detto comandatario li mandò: e in quel tempo che la detta comandita ci fu gionta, se la detta comandita sarà venduta a manco prezio, il detto comandatario è tenuto render e dar a quello, che la comandita li fece o li averà fatta, tutto, a in tanto, come quello, che la comandita li fece, potrà provar, e in vero metter, che simili robbe, o mercanzie, o pari di quelle valevano, o averanno valuto io quel loco, dove il detto comandatario averà mandato. Imperò è da intendere che quel loco, dove il detto comandatario averà mandata la detta comandita che fusse stato accordato infra lui, e quello che la comandita li averà fatta, e se il detto comandatario averà mandato la detta comandita in altro loco, il quale non sarà stato accordato infra il detto comandatario, e quello che la detta comandita li averà fatta, sia e debba esser in libertà e volontà di quello, che la comandita li averà fatta, di ricever e diputar delli detti lochi; nelli quali la detta robba o comandita, o simile, o pari di quella piu valerà, o averà valuto in quel tempo, che la detta comandita ci fu gionta a venduta, e questo di sopra detto debba esser senza fraude, e senza contrasto; e tutto questo di sopra detto è tenuto il detto comandatario di dar, e consignar a quello, che la comandita li averà fatta senza contrasto, percioche lui non fece, nè osservò quello, che la comandita gli fece, li patti, che da lui furono accordati, quando lui la detta comandita ricevè, anzi averà fatto il contrario; perche è ragione, che ogni danno torni sopra il detto comandatario, perche non è ragione debba esser che alcuno abbia, nè debba aver potere in quello d'altri, se non solamente tanto, come quello di chi, o nel darà, o ne l'averà dato, e quel tale non debba esser detto Mercante, nè comandatario, anzi debba esser detto publicamente rubatore, e di quel tale debba essere fatto come di rubatore, e in quelle pene posto che rubator debba avere, che assai debba essere detto rubatore, poi che lui se ne vuol portar la robba d'altri senza volontà e licenzia di quello di chi sarà. Salvo imperò al detto comandatario ragioni giuste, se metter le vorrà, e in vero metter le potrà, debbano esserli ricevute, e salvo ancora tutti li patti e accordi che infra loro fussino stati, o accordati, o fatti, che giusta gli detti accordi o patti di qualunque caso che fusse debba esser dichiarato, e sentenziato. Se imperò l'una parte, o l'altra giuste escusazioni, o giusta ragione o giusti impedimenti mostrare non potrà, perche li patti o accordi infra loro fatti nocere non li possano. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

TUtti i patti, e gli accordi fatti fra l'Accomandante, e l'Accomandatario, sieno ridotti in iscritto, e no,

purche si possan provare, debbono osservarsi. Onde se l' Accomandante ordinerà all' Accomandatario, che debba seco portar l' Accomandita in un luogo determinato, e questi la manderà con altri, in caso che si perda in tutto, o in parte, dovrà l' Accomandatario restituire, oltre il capitale di quella, anche il lucro, che l' Accomandante ricavato ne avrebbe.

Quando poi l' Accomandita giunta a salvamento in detto luogo, patisca ivi alcun danno per colpa, o negligenza dell' Accomandatario; o pure si venda meno, per colpa, o negligenza del corrispensale dell' Accomandatario, di quello, che in quel luogo valea, tutto il danno emergente, e lucro cessante, che per queste cagioni si proverà sofferto dall' Accomandante, dovrà pagarsi dall' Accomandatario: E quando questi inviasse le robe avute in Accomandita in altro luogo, e non in quello prescrittogli dall' Accomandante, sarà in liberta di questo d' esigere dall' Accomandatario il maggior prezzo, che al tempo della Vendita valevano quelle robe, o nel luogo prescrittogli, o nel luogo dove saranno state vendute, e deve incorrere nelle pene dovute a ladro. Salvo tutto quello di rilevante, che in contrario si adducesse dall' Accomandatario, e salvo anche i patti, ed accordi contratti fra loro.

Come Fattore debba essere creduto per suo giuramento. Cap. 277.

(1) SE alcuno o alcuni saranno o averanno fatta comandita ad alcun di nave o navilj di denari, o di robba, sia che il detto comandatario porti, o renda conto di guadagno, o consumamento, il detto conto li debba esser ritenuto. Salvo imperò che se quelli, che la comandita li averanno fatta, hanno dubbio che il detto conto che lui rende sia giusto. Gli detti che la comandita li averanno fatto, lo possano far giurar, a aver dal detto comandatario un giuramento di quel conto che lui rende se è giusto, e se è in quel modo che lui dice. Se il detto comandatario dirà per il giuramento che lui ha fatto, che il detto conto che lui dà, e rende, è giusto e leale. Gli detti, che la detta comandita averanno fatto, non lo possono di niente altro forzare, nè costringere. Se gia il contrario provar non li potranno. E loro hanno e debbano ricever il detto conto, sia che al detto conto si trovasse guadagno, o consumamento. Ed è ragione che altra prova non ci debba essere che pare quando alcuno comanda il suo ad altri, che fede ha in lui, che se lui fede non avesse in lui, non li comanderia o non li averia comandato il suo, perchè à ragione, che quelli, che fanno le comandite, abbino fede a quelli che ricevono le comandite, sia che loro le rendino con guadagno, o con consumamento tutto e in tanto, come ne lo avevano, quando le comandite li ferono. Se imperò il contrario come disopra è detto, provare non li potranno. E se il contrario, come disopra è detto, provare non gli potranno, ogni comandatario debba esser creduto per suo giuramento senza nessuna altra prova; e questo è uso di mercanzia piana in qual si vuole modo che la comandita sia stata fatta, perche ciascun si guardi a chi comanderà il suo, e a chi nò, a come, e come nò. Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

DEbba però l' Accomandante starsene al conto, che le dara il suddetto Accomandatario, purche giuri esser quel conto vero, e leale. Eccetto però, se vi fossero prove in contrario.

Di accordo infra Patrone e Mercanti per Robba noleggiata. Cap. 278.

(2) SE Mercanti noleggieranno alcuna robba ad alcun Patrone di nave o navilio con carta con testimonj, bisogno è, che il detto Patrone di nave o navilio osservi a gli detti Mercanti tutto quello, che nella detta scritta sarà contenuto, o tutto quello che li detti testimonj averanno udito quando il detto noleggiamento si fece. Salvo imperò che se il Patrone della nave non averà veduta la detta robba quando lui la noleggiò, nè ancora nella detta scritta sarà, o li detti testimonj non l' averanno udito se non solamente che se ne fiderà, o se ne sarà fidato nella parola del Mercante, se il Mercante dirà al Patrone della nave avere messa una robba, e lui ne averà messa un' altra, è da intendere che se il detto Mercante noleggierà a fasci, o a balle, o a fardelli, a lui dirà, o farà intendere al Patrone della nave o navilio, che in quelli balloni, o balle, o fardelli non v' è se non tanto, cioè sapere quantità certa di canterate, e se al detto patrone della nave o navilio sarà simile che più ve ne sono, che detto Mercante non li averà fatto intendere, quando la detta robba noleggiò e il detto Patrone della nave li fece la detta scritta, o averanno udito li detti testimonj il detto Patrone della nave la può far pesare, e se lui ci trovasse più, che il detto Mercante non gli fece intendere quando la noleggiò, il Patrone della nave può dumandare di quello piu che ci trovasse tanto nolo come lui vorrà. E ancora se il Patrone della nave farà, o averà a fare alcune spese per quella robba pesare, se lui ci trovasse più, che il Mercante, gli averà fatto intendere quando lo noleggiò, la detta spesa la debba pagare il Mercante, e se il Patrone della nave non trovasse se non come il detto Mercante gli averà detto quando la detta robba noleggiò, se lui ne fa spesa, la debba pagare del suo proprio, e se il detto Mercante aveva fatta la detta spesa, il patrone della nave gli debba rendere senza contrasto, poiche piu non ci averà trovato. Imperò il detto Patrone della nave può far pesare la robba innanzi che si carichi, o in quel loco dove sarà porto per scaricare. Imperò se il detto Patrone della nava averà veduta la detta robba innanzi che lui la noleggiò, e innanzi che lui facessa la detta scritta, una o due volte in quel tale noleggiamento il detto patrone della nave non può mettere contrasto salvo in tanto che se a lui, è, o sarà simile, che sa il detto Mercante avesse alcuna cosa messa nelli detti balloni, o balle, o fardelli, dapoi che lui li ebbe noleggiati, e fatta tale cautela, il detto Patrone della nave può far giurare il detto Mercante, che lui non ci ha niente altro messo nella detta robba, a poiche il Patrone della nave la può fare pesare. In questo modo imperò, che se il detto Mercante aveva detto, che non ci avea se non quantità certa di canterate. Ma se il detto Mercante non dirà, nè averà detto al Patrone della nave o del navilio, se non per quanto porterà il fascio, o balla, o balloni, o fardelli se certa quantità lui non gli dirà, nè esso non gli dimanderà quante canterate ci sarà nel fascio, o nella balla, o balloni, o fardelli, il detto Patrone della nave non lo debba far pesare per niuno conto. Imperò se avesse dubbio, che il detto Mercante ci avesse messo alcuna cosa di poi che lui gli abbi veduti, e noleggiati, lui può costringere il detto Mercante del detto giuramento, e debbane esser creduto, sa il contrario non gli fusse provato, e se il contrario provato gli sarà, il detto Mercante è tenuto di doppiare il nolo al detto Patron della nave o navilio. Imperò è da intendere che lui li debba adoppiare il nolo di quel piu, che lui messo ci avesse, se provato li sarà, o di quel piu, che delle canterate se trovate ci saranno piu, che il detto Mercante non aveva fatto intendera al detto Patrone della nave quando lui la noleggiò. E ancora stare a mercede della Giustizia per causa del falso giuramento, che lui fatto averà. Imperò se la detta robba sarà noleggiata a canterate, a di ciascuno cantaro sarà stato fatto prezio, in questo non bisogna altro dire, ciascuno è tenuto tanto esperto che già sa che ne ha a fare, e che nò: E per le ragioni disopra detto fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

TUtto ciò che per iscritture, o testimoni si pareggierà tra' Mercanti, e il Padrone, deesi osservare. Se pero il Padrone fidandosi de' Mercanti pattuirà il nolo per una quantita di Fardelli, o Balle di robe senza averle vedute, e vedendole poi li sembreranno di maggior peso di quello, che gli avranno manifestato i Mercanti, le puo far pesare o avanti di caricarle, o dove

da

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 35. num. 15. & cap. 94. §. in terzo luogo.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 80. not. ult.*

la scaricherà, e trovandole di maggior peso, per quel soprappiù può pretender quel nolo, che gli piace, con far anche pagare a' Mercanti la spesa di pesarle, ma trovandole essere quella quantità di cantarate, che avran detto i Mercanti, deve egli fare la detta spesa, o quando l'avessero fatta i Mercanti, restituirla loro.

Se però innanzi al contratto di noleggio avesse più volte vedute le suddette Balle, e poi temesse che vi fosse stata aggiunta qualche cosa dopo del noleggio, può costringere i Mercanti a giurare di non avervi aggiunta cosa veruna, e può ancora farle pesare, e trovandole di maggior peso, raddoppiarne per quel soprappiù il nolo.

Ma se i detti Mercanti non avran manifestati i mentovati fardelli, o Balle per certa quantità di cantarate, ma tali e quali sono, non può il Padrone pesarli, e temendo, che vi abbiano aggiunta qualche cosa, dee, come sopra, starsene al loro giuramento; Salvo se provasse il contrario, nel qual caso, oltre il doppio nolo, che, come sopra, dovranno pagare, saran puniti, come spergiuri.

Di impedimento di Signoria sopravenuto a Navè noleggiata. Cap. 279.

SE Mercanti noleggieranno o averanoo ooleggiata Nave, n Navilio in alcun loco se quando li detti Mercanò averanno ooleggiato la detta nave o navilio, venisse in quel loco impedimeuto di Signoria, il Patrone della nave o navilio è tenuto aspettare li detti Mercanti per tanto tempo come infra lui, e li detti Mercanti lo dovessino avere spedito, e se a quel giorno, che li detò Mercaoti lo debbano avere spedito, il detto impedimento sarà uscito di quel loco, dove loro dovevano, o debbano caricare, il detto Patrone della nave o navilio è tenuto di caricare senza avaotaggio, che li detti Mercanti sono tenuò di ajutare a pagare la spesa, che detto Patron della nave averà fatta per causa dell' aspettare, che il detto Patrone della oave averà fatto alli detti Mercanti, per modo, a forma che il detto Patrone della nave o navilio oon fusse aggravato, nè li detti Mercanti, e sa per aventura il detto impedimento non sarà uscito di quel loco, dove loro doveano caricare, anzi sarà passato quel giorno, che il detto Patrone della nave o navilio era tenuto di aspettare, e li detti Mercanti e il detto Patrone della nave a spedire, il detto Patrone della nave non è tenuto di piu aspettare alli detti Mercanti se lui non vorrà, nè li detti Mercanti al detto Patrone della nave o navilio, se loro noo vorranno. Imperò li detti Mercanti sono tenuti di pagar la spesa, che il Patron della nave averà fatta per aspettar li detti Mercanti a conoscenzia di due buooi uomini, e fatto questo può fare ciascuno li fatti suoi. Se imperò iofra loro qualche accordo non fusse stato fatto, che l'uno dovesse essere tenuto aspettare l'altro, a se accordo nessuno infra loro noo sarà fatto, che l'uno dovesse aspettare l'altro, e il detto impedimento sarà fuora di quel loco, dove loro caricare doveano, se li detti Mercanti diranoo a quel Patrone della nave n navilio che averanno ooleggiato, che lui si metta in ordine per caricare, il detto Patrone della nave o navilio non è tenuto se non vuole se già li detti Mercanti coo il detto Patron della nave o navilio non si accordassero, nè li detti Mercanti a lui: se non di pagare la spesa: come disopra è detto, e se li detti Mercanti al detto Patron della nave o navilio promesso non l'avevano. Se per aventura gli detti Mercanti noleggieranno o averanno noleggiato nave n navilio, e infra il Patrone della nave n navilio: e li Mercanti giorno certo, o tempo deputato accordato non sarà, che il detto Patroo della nave o oavilio debba aspettare li detti Mercanti, nè li detti Mercanti debbano avere spedito il Patron della nave: se il detto impedimento in quel loco verrà, il detto Patrone della oave non è tenuto di aspettar li detti Mercanti, se non vuole, nè li detti Mercanti al Patrone della nave, se infra loro accordato noo sarà, salvn delle spese come disnpra è detto: e se quando li detti Mercanti averanno finitn quel che averannn a fare per causa del detto impedimento, a il detto impedimento sarà fuora della terra, se li detti Mercanti dirannn al detto Patrone della nave, o navilio che si metta in ordine per caricare, nnn è tenuto, se lui non vuole, se già li detti Mercanti con lui non si accorderanno, o alcun accordo infra lorn fatto o promesso noo fusse, tutto e io tanto come già disnpra è detto di nave n navilio che debba aspettare, e loro a lui e spedire a giorno certo, e tempo deputato, che di dritto e di ragione non si debbe fare, perche se nave n navilio fussa tenuta di aspettare li Mercanti tanto per insino che quell' impedimento fusse uscito, noo saria bene fatto che tanto potria durare il detto impedimento che la nave, n navilio si potria del tutto consumare, sa già li detti Mercanti con il detto Patrone della nave, o navilio, accordati non si faranno. Imperò sa li detti Mercanti diraono al detto Patrone della nava, o navilio, che lui gli aspetti, che loro gli saranno tenuti di tutto danno e spesa a sconcio, che lui oe avesse, se gli detti Mercanti dirannn questo, come di sopra è detto, il Patrone della nave li può e li debba aspettare supra la parnla, e le condizioni di sopra dette, e sa il Patrone della nava o navilio l'aspetterà sopra le parole, e le condizioni già disopra dette, se vi fusse quell'impedimento, o nò, o catichino li Mercanti la nava, o nò: li detti Mercanti sono tenuti al detto Patrone della nave o navilio di tutto il danno a spese, a sconcio che lui ne avesse avuto, o aspettassa avere del tutto a restituire senza contrasto, e se li detti Mercanti nelle parole, e condizioni di sopra dette alcun contrasto mettere ci vorrannn, loro sono tenuti restituir tutto il danno, a spese, e sconcin e interessi, che il detto Patrone della nave, n navilio per colpa del contrasto che ci metteranno ne avesse, o aspettasse avere: a sa il detto Patron della nave n navilio mettesse alcuo contrasto alli detti Mercanti per accordo o per patto che lui li avessn fatto, e non li volesse osservar; sa li detti Mercanti ne sosteranno danno o spesa, il Patron della nave è tenuto restituir, se la oave, o navilio ne sapesse esser venduta. E questo capitolo sia inteso per nave n navilio, che ancora non fusse caricata del tutto o in parte, perche di nave, o navilio che ha caricato già ce oe sono capitoli, che dichiarano di che sono tenuti il Mercaote, e il Patrone della nave. Imperò debba essere inteso, che se li Mercanò diranno alli Patroni di nave che li debbano aspettare, che li detti Mercanti li sono tenuti di tutto quello che di sopra è detto a intendere a compire che infra loro debba avere giorno certo, o tempo deputato, che li detti Mercanti debbano avere spedito il Patrone della oave, percioche infra loro contrasto; nè fatica non possa intervenire, nè crescere. E per la ragione disopra detta fu fatto questo capiunlo.

SPIEGAZIONE.

SE dopo aver noleggiata i Mercanti una Nave con condizione, che debba aspettare il carico per certo tempo, sopravverrà in questo mezzo qualche impedimento, per cui non possano i Mercanti caricarla, dee il Padrone aspettare per tutto il tempo, come sopra convenuto, e cessando l'impedimento prima che passi quel tempo, è obbligato a caricare le merci accordate, e i Mercanti debbono ajutarlo a pagar le spese fatte nella dimora in modo, che non sieno del tutto aggravati nè i Mercanti, nè il Padrone. Ma non cessando l'impedimento passato il tempo pattuito, non son più tenuti ad aspettare nè i Mercanti, nè il Padrone, a cui però debbon quelli pagare le spese fatte per aspettare il carico, a giudizio d'uomini dabbene, salvo patti ed accordi, che fossero fra di loro.

Se però avran noleggiata quella Nave senza determinare il tempo, in cui deve il Padrone aspettare, sopravvenendo l'impedimento, restano subito liberi, e sciolti dal noleggio tanto il Padrone, quanto i Mercanti; Salvo le spese come sopra. Quando però ordinassero a quello i Mercanti che aspetti, finchè cessi l'impedimento, promettendo essi di pagarli tutte le spese, e i danni che perciò patisse, dee il Padrone aspettare. E non volendo egli, o contrastando, è tenuto a pagar tutti i danni e le spese, ancorchè la Nave dovesse a tal fine esser venduta. Ma facendolo i Mercanti aspettare, come sopra; debbono questi caricando,

a no. Pagare al Padrone tutte le spese e i danni secondo l'accordo,

Di che sono tenuti tutti gli compagni a Patrone che vuole fare Barca.
Cap. 280.

(1) SE alcuno avesse in volontà di fare barca, e averà domandati alcuni buoni uomini, che li faccino parte, e detti buoni uomini concederanno, o averanno concesso di fare la detta parte, è dibisogno che gli detti buoni uomini osservano la parte, che averanno promesso fare, e se quello che la detta barca vorrà fare, al quale gli detti buoni uomini averanno promesso di fare la detta parte, se quello, che la barca farà, o farà fare, non farà intendere a quelli buoni uomini, che promesso gli averanno di fare parte, se la barca sarà piccola o grande, nè quelli che la parte gli averanno promessa di fare non gli dimanderanno se sarà grande, o piccola, nè quanto potrà costare, nè quanto nò: nè di qual misura, nè di che porto, se quello di sopra detto farà, o farà fare la detta barca, sia che la faccia grande o piccola gli detti buoni uomini che le parti averanno promesso di fare, è dibisogno, che gli osservino, senza contrasto. Imperò se quello, che la detta barca farà o farà fare, averà detto o fatto intendere quello, che disopra è detto, a quelli, che la detta parte gli averanno promesso di fare; se lui farà maggior barca, che a loro non aveva fatto intendere; e di maggior misura, gli detti buoni uomini non gli sono tenuti di fare giunta alcuna, se non in quel modo che lui gli fece intendere; e se la detta barca fusse maggiore, e che costasse piu che non avesse fatto intendere, gli detti buoni uomini vi debbano avere la detta parte, tutto e in tanto come se ci avessian fatto compimento in tutto quel crescimento, che lui fatto averà senza contrasto, poiche senza licenzia e senza volontà di detti buoni uomini, che la parte li promettono di fare, l'averà fatto. Imperò se lui l' averà fatto con consentimento, e volontà di tutti li sopradetti, o della maggior parte di loro, li sono tenuti di fare compimento, come che in un capitolo già è detto. Imperò se alcuno, che barca vorrà fare, dirà, o farà intendere a quelli, che parte li prometteranno, che lui farà barca, e dopo lui non farà la detta barca, innanzi lui farà o farà fare Navilio, se lui farà fare Navilio senza licenzia e volontà di quelli, che parte prometteranno di fare nella detta barca, loro non gli sono tenuti osservare alcuna cosa che promessa gli abbino, percioche lui non li averà osservato quello, che con loro aveva accordato, ed è ragione che come lui non osserva niente, che promesso avesse, che loro non li osservino niente che promesso li avessino. Imperò se lui farà il navilio di sopra detto con licenzia, e con volontà delli compagni, o della maggior parte: li detti compagni sono tenuti di fare compimento della detta parte, che promessa gli averanno di fare, poiche con volontà di tutti, o della maggior parte l'averà fatto, e se per ventura lui farà intendere a quelli che gli promissono di far parte, che lui farà navilio, e lui non farà navilio; anzi farà nave, se lui la farà senza volontà di quelli, loro non li sono tenuti di osservare quello, che promesso li avevano, se non in tal modo, e forma che se lui farà del Navilio Nave senza volontà delli detti compagni; che li detti compagni abbino tanto nella detta nave come dovevano avere nel detto navilio, e per tanti danari, come la parte che loro avevano promesso di fare nel detto navilio costasse, o avesse costato, o doveria costare, se non sarà fatto come nel capitolo già è detto, e dichiarato, E ancora che sia osservata la menda che sopra il detto capitolo è stato fatto; e quello sia inteso di tutta nave o navilio, che si faccia di nuovo nel scaro, o innanzi che sia uscito del loco, dove sarà stato fatto di nuovo, E per le ragioni disopra dette fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

VOlendo alcuno fabbricare una Barca in compagnia d' altri Partecipi, se non avrà accordato con quelli di che grandezza, o portata debba essere, la può fare a suo modo, dovendo quelli contribuire alla spesa, ciascuno per la sua porzione. Ma se l' avrà accordato, e senza loro consenso la farà fabbricare più grande, non son tenuti i Partecipi a contribuire a quello aumento, benchè nulladimeno debba ognuno di loro aver la sua porzione in quello aumento, come se vi avessero contribuito

Similmente, se avendo quegli accordato di fare un Vascelletto, farà una Nave, debbono i Partecipi aver l' istessa porzione nella Nave, che avrebbero avuta nel minor bastimento, benche contribuiscano solo alla spesa, che si sarebbe fatta fabbricando un bastimento più piccolo, e non una Nave; Intendendosi però della Nave, o bastimento che si faccia di nuovo nello scaro, o scalo, cioè non ancor messo in mare, o che sia ancor nel luogo, dove sarà stato fabbricato. Ma se avendo accordato di fare una Barca, farà una Nave, recedendo allora il Padrone in tutto dal contratto, resta ancora per li Partecipi sciolto ogni accordo.

Di Nave che gietta.
Cap. 281.

SE alcun Patrone di Nave o Navilio surgerà in alcun loco, o averà surto con volontà de' Mercanti, se in quel loco dove la Nave o il Navilio che surto sarà, si metterà tanto forte tempesta, che solamente la detta nave o navilio di quel loco partire non si potrà; anzi averà a gettare gran parte della robba, che nella nave, o nel navilio sarà, o quasi tutta sia che li Mercanti giettino o faccino giettare senza che non lo faranno a sapere, nè lo diranno al patrone della nave o navilio: o fusse che il Patrone della nave o del navilio giettasse, o facesse giettare senza che non lo dirà a Mercanti, che nella detta nave o navilio saranno, di quello gietto, che per tale conto, come disopra già è detto, sarà stato fatto, e per il caso disopra già detto gli detti Mercanti non possono fare dimanda al detto Patrone della nave o del navilio, nè il detto Patrone alli detti Mercanti, percioche gietto, che per tale conto sia stato fatto, intervenuto non si debbe, nè si può giudicare per diritto, nè per piano gietto, anzi si debbe, e si può giudicare quasi per simile di naufragio, e piu per simile di naufragio che di gietto; e per la ragione di sopra detta non possano fare domanda l'uno l'altro per conto del caso, e della ragione di sopra detta; e perciò il gietto di sopra detto debba essere contato per soldo e per lira secondo che giettato sarà, e la Nave, o il Navilio è tenuta metterci le due parti di quello che valerà, percioche se fusse gietto piano non sarebbe tenuta metterci se non per la metà di quello che valeva, e percioche non è naufragio, interamente ci mette per le due parti; che se fusse naufragio interamente, la detta nave o il detto navilio pagheria nel detto naufragio per tutto quello che valava; per quale ragione paga le due parti? perciochè non è naufragio, nè gietto piano, anzi è quasi simigliante di naufragio, ed è più naufragio, che gietto, e se per ventura la detta nave o il detto navilio perdesse esarcia come sono anchore, gumine, o barche, o alcune altre esarcie, nel caso di sopra detto debbano essere contate tutte per soldo, e per lira, percioche non è gietto piano; anzi è piu simile di naufragio che di gietto, che se gietto piano fusse, e le barche fussino ormeggiate di poppa, o di lato della Nave o del Navilio, e mancassino li cappi, o impedissino, e se perdessino, sariano perse al detto Patrone della Nave, o del Navilio: guardisi lui che cappo li dà, o li farà dare; e se fusse gietto piano, e li mancassino gumine, e le anchore si perdessino dove erano ormeggiate, le dette gumine debbano essere perse (2)

alla

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 7. & 8. in princ.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 58. §. de Gettiti, & cap. 59. not. 5. & cap. 77. §. ma non sempre. De Casareg. disc. 45. num. 29. De Rocc. de navib. & naul. not. 96. De Vicq. ad Weitsen. verb. in tempestate resecan. & verb. in Magistri arbitrio, & verb. bolcadibus.*

alla nave o al navilio, che Mercante non è tenuto niente mettere, nè ancora la sua Robba, che rimasta sarà. Imperò se alcun Mercante o Mercanti gietteranno, o faranno gettare senza che non lo faranno sapere al Patrone della nave o del navilio, nè con volontà del detto Patrone della nave o navilio, e li detti Mercanti gietteranno o faranno giettare, e che quella nave, o navilio stia surto o vadi alla vela, e quello che loro gietteranno o faranoo gettare, potrà essere detto, e in vero messo che possa essere gietto piano, il Patrone della nave o del navilio in quel gietto tala non è tenuto di mettere parte per se, nè per la nave o navilio, sa lui non vuole, a se per ventura Mercante o Mercanti saranno nella nave o nel oavilio, e il Patrone della nava o navilio giettasse senza licenzia de detti Mercanti a Mercante, il detto Patrone della nave o del navilio è tenuto di rendera a detti Mercanô quella Robba, a il prezio che lui in quello modo, che disopra è già detto, averà giettata o fatta giettare. Imperò è da intendere se quel gietto fusse o potesse assere detto, che fusse gietto piano, che gietto piano vuole tanto dire che non li superchiasse la fortuna, o tempesta che oon vi potessino avere consiglio di altri. Imperò se nella nave o nel navilio Mercante alcuno non ci sarà, il Patrone della nave o del navilio può fare giettare con consiglio di tutto il communale della nave o del navilio, o della maggiore parta, se tempo oe averà. Imperò se in un subito fortuna o tempesta li soperchiassa, e il Patrone della oave o del navilio gietterà o farà giettare, senza che con li sopradetti consiglj aver non potrà, sia tenuto per tanto fermo, come se a loro ne avesse dimandato, e per tanto fermo come se tutti gli Mercanti ci fussino, e per tanto fermo come se tutta Robba fusse la sua, che sua è, poi che in comandita la tiene. Imperò se quando il gietto sarà stato fatto, e la fortuna disopra detta sarà mancata del tutto, o in parte, o nò, e la nave, o il navilio si partirà del detto loco, dove il caso disopra detto gli sarà intervenuto, se la detta nave o naviho si partirà con volontà de' detti Mercanti, e lascierà in quel luoco alcuna essarcia con volontà di loro, sia che nella detta nave, o navilio, abbi rimasta essarcia, con che possa andare a navicare sicuramente in quel loco, dove doveva scaricare, o nò, la detta essarcia, che rimasta sarà come disopra è già detto, se si perde debba essere contata sopra la Robba che rimasta sarà, a il corpo della nave, o del navilio debbaci mettere per la metà di quello che valerà, se per ventura la detta essarcia che rimasta sarà non si perderà, anzi si riaverà con alcune spese che l'uomo ne averà a fare, quelle spese ne debbono essere contate come disopra è detto della essarcia se persa fusse. Imperò è da intendere cha il detto gietto non fusse gietto piano, anzi debba essere inteso che fusse gietto simile a naufragio, e se per ventura il gietto sarà piano, e non sarà simile a naufragio, a la detta essarcia rimanerà come disopra è detto con volontà di detti Mercanti, sia che la detta essarcia si perda del tutto o in parte, e che l'uomo ne abbia a fara spesa per riaver quella essarcia, debba esser contata per soldo a per lira sopra la Robba che ristorata sarà, e il corpo della nave, o del naviho non debba pagare niente, perciochè si parte del luoco disoprà detto, e si mette a rischio di navicare con volontà de gli detti Mercanti in quel luoco, dove loro vorranno, a al communale della navo, o del navilio sarà paruto che sia da fare: e se per ventura nella nava, o nel navilio, non ci sarà, ne rimanerà essarcia, con che la detta nave, o detto navilio possa andare, nè navicare in quel luoco, dove scaricare doveva, anzi averà a ritornare in quel luoco, dove il viaggio incominciò, e la detta nave o navilio averà caricato, il detto gietto o contrasto che infra il Patrone della nave, o del navilio, a gli detti Mercanô sarà per il caso disopra detto a intervenuto sarà, debba esser chiarito e determinato in quel loco, dove la detta nave, o detto navilio caricò, e sarà ritornato per il caso di sopra detto. Imperò è da intendere che se il detto caso di ventura fusse intervenuto fatto mezza via avanti, debba essere chiarito e determinato in quel loco, dove la detta nave, o navilio dovea scaricare, ancora che la detta oave, o il detto navilio sia o fusse ritornata in quel luoco, dove caricò o aveva caricato. Imperò se il detto caso sarà intervenuto innanzi di mezza via di quel luoco, dove dovevano scaricare, debba essere chiarito, e determinato in quel luoco, dove la detta nave, o il detto navilio caricò, se con quello che rimasto sarà, ci sarà tornata, e se il detto patrone della nave, o del navilio dimanderà nolo tanto della robba persa, come della ristorata, debbagli essere dato, e lui per quel nolo debba ajutare alla Robba, che persa, e giettata sarà, e se lui non lo dimanderà, oe ricevere non lo vorrà, per quel nolo, lui oon è tenuto niente mettere nel detto caso, e se il detto Patrone della nave o del navilio vorrà nolo avere della robba, che ristorata sarà, lui è tenuto di compire il viaggio con quella robba, che ristorata sarà, e della quale lui dimaoderà nolo alli detti Mercanô, e se il detto Patrone della nave o del navilio non vorrà nolo della robba persa, nè di quella, che ristorata sarà, il detto Patrone della nave non è tenuto di compire il detto viaggio alli detti Mercanti; perciochè il Patrone della nave, o del navilio, assai ci perde, poiche consumata la sua persona, averà perso il suo tempo, e la sua vettovaglia, e la nave, o il navilio in parte consumato. Salvo imperoche sia in questo modo inteso, che gli detti Mercanti fussino, o siano io loco suora di pericolo, e in terra di amici, e che fussino in loco dove trovassino navi, o navilio, che la robba, che rimasta sarà, volesse portare per gli loro denari: quel patto, che il Patron della nave, o del navilio, farà con gli Mercanti, io quel patto medesimo debbano essere li Marinari. Per ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

IL Getto è di due sorte; altro si dice piano, o sia regolare, altro simile a naufragio, che si chiama irregolare: Piano si dice quello, in coi si osservano tutte le solennità prescritte dal cap. 97. l'irregolare simile a naufragio si è quello, in cui l'urgenza del pericolo toglie il tempo di usarle; Percio nel getto simile a naufragio i Mercanti posson far gettare senza il consenso del Padrone, e al medesimo modo il Padrone senza quello de' Mercanti, o Marinari, dovendo poi tutto il getto pagarsi dalla roba salvata, e dal corpo della Nave, la quale nel getto simile a naufragio contribuisce per due terzi di quel che vale. Similmente se in questo caso si perderanno esarcie, come Gomene, Ancore, o la Barca, o sia Battello, debbon pagarsi a soldo e lira come sopra.

Così stando surta in qualche luogo, o sia sulle Ancore una Nave, se avendo per qualche sinistro a partire, lascerà in quel luogo con volontà de' Mercanti qualche esarcia, che si perda, o richiegga qoalche spesa a ricuperarla, quel danno, o spesa si paghera, come dianzi si è detto dell'altra esarcia.

Al contrario nel getto piano facendo gettare i Mercanti senza il consenso del Padrone, non è questi, nè la Nave tenuto a contribuirvi, e gettando il Padrone senza il consenso de' Mercanti, o in loro assenza, del Communal della Nave, sarà tenuto a restituir loro la roba gettata, o il suo prezzo. Oltre che nel getto piano perdendosi lo Schifo, o Battello, per mancanza di Cavi, o le Ancore, per mancanza di Gomene, sarà il danno del Padron della Nave. Ma lasciando, per partirsi da qualche luogo, alcuna esarcia di consenso de' Mercanti, come sopra, la quale si perda, a richieda qualche spesa a ricuperarla, quel danno, a spesa si pagherà dalla roba salvata, non entrando in contribuzione la Nave.

Se poi per occasione di simili getti, mancando esarcia alla Nave, fusse questa costretta a ritornare al luogo, dove avea caricato, dovrà ivi quel contrasto, che vi sarà per causa del detto getto, chiarirsi, e decidersi, quando però sia stato fatto innanzi alla metà del viaggio. Ma se sarà stato fatto dopo la metà del viaggio, deve chiarirsi, o determinarsi nel luogo, a cui era indirizzata la Nave, benche, come sopra, ritorni al luogo, dove ha caricato. Può bensì il Padrone dopo il getto ricusar di compire il viaggio, scaricando le robe salvate

in qualche luogo amico, ove possano i Mercanti trovar altro Vascello, su cui caricar le lor merci, non esigendo però nolo veruno. Che se vorrà il nolo della roba salvata, dee compire il viaggio, e volendo anche quello della roba perduta, dee oltre ciò, metter quel nolo in contribuzione coll' altra roba.

Intendendosi ancora compresi i Marinari in ogni accordo, che facesse il Padrone co' Mercanti.

Di Nave che per caso fortuito si averà a partire. Cap. 282.

(1) SE alcuna nave o navilio sarà noleggiato, che debba andare a caricare in alcun loco, se quando quella nave, o navilio sarà giunta in quel luoco dove doveva caricare, e stando quella nave o navilio in quel luoco si metterà fortuna tanto grande, che la nave o il navilio si averà a partire innanzi che non abbia avuto il carico, che avere doveva, o per ventura ci veniranno navilj armati d'inimici, o verrà nuova certa, che ci debbano venire, se quella nave, o navilio si averà a partir per alcune delle ragioni di sopra dette innanzi che non abbia ricevuto il carico, per il quale ci era venuto, e stato noleggiato per avventura se ne averà a ritornare in quel loco dove si partì, e fu noleggiato, se il detto patrone della nave, o del navilio contrastasse con quelli, che lo noleggiarono, che lui non vorrà ritornare insino che non abbia buone nuove, o il mal tempo passato, anzi dimanderà il nolo che loro gli promessono di dare, quando lo noleggiorno, il detto patrone della nave, o del navilio è tenuto di ritornare; e se per ventura tornare non volesse, la giustizia lo debba forzare, che ci torni, e se lui per nulla ragione tornare non vorrà, gli detti Mercanti possono noleggiare alcuna nave, o navilio, simile a quello, e se costasse piu, che quello non facea, quel Patrone di quella nave, o navilio, che loro in prima avevano noleggiato, debba pagare quel piu, che alli detti Mercanti costasse, e se lui semplicemente pagare non vorra, la giustizia lo debba costringere, se la nave o navilio ne sapesse essere venduto: ancora piu gli detti Mercanti non gli sono tenuti dare il nolo, poi che lui non averà portato quella loro robba, che loro avevano noleggiata, nè è rimasto per loro colpa. Salvo imperò sia inteso, che se quelli, che l'avevano noleggiato, non avevano osservato quello, che con lui aveano accordato quando lo noleggiorno, o per colpa, e per pigrizia de' detti Mercanti, se ne sarà avuto a ritornare senza la loro robba, il detto Patrone della nave, o del navilio, non è tenuto di ritornare, anzi li sono tenuti di pagare il nolo, poichè per colpa de' detti Mercanti, se ne sarà avuto a tornare senza la loro robba; se per aventura non sara colpa delli detti Mercanti, e il patron della nave, o navilio vorrà ritornare, non lo possano fare, ne debbano per alcuna giusta ragione, poichè per colpa non sarà stato del Patrone della nave, o del navilio, nè per colpa de' Mercanti, se non solamente per li casi disopra detti. Salvo imperò che se la nave o il navilio, avera lasciata essarcia alcuna o alcuni uomini in terra in quel loco, dove si avevano a partire per li casi disopra detti, il patrone della nave o del navilio è tenuto di mettere essarcia a menda di quella, che lasciata averà, e ancora di mettere uomini per menda di quelli, che in quel loco saranno rimasti, e se per ventura il patron della nave o del navilio fare non lo vorrà, gli detti Mercanti non sono tenuti di ritornare se non vorranno, nè il patron della nave, o del navilio non gli può constringere, per alcuna ragione, poiche lui non vorrà fare compimento a quello, che disopra è detto. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

ESsendo noleggiato un Vascello per andare a caricare in un luogo, se stando in quel luogo fosse per sinistri sopravvenuti o di fortuna grande di mare, o per Navi armate, che debbono giungere, costretto a partire, o tornare, prima che abbia avuto il carico, al luogo, dove fu noleggiato, non può il Padrone di quello pretender nolo veruno, anzi può essere da' Mercanti obbligato per mezzo della giustizia a ritornare nel luogo del carico, nè volendo tornare, ponno quelli noleggiare un altro Vascello dell' istessa portata, e spendendo più di nolo, farsi pagare, anche colla Vendita della Nave quando bisogni, quel soprappiù dal Padrone, che non vorrà, come sopra, ritornare.

Che se per inosservanza, o colpa, o pigrizia de' Mercanti avrà avuto il Padrone a tornarsene da quel luogo senza la loro roba, non è tenuto a ritornarvi, anzi i Mercanti devono pagargli il nolo. E non essendo il Padrone tornato da quel luogo del carico nè per colpa de' Mercanti, nè sua, se vorrà ritornarvi, non possono i Mercanti contradirglielo, se non in caso, che avendo il Padrone lasciata colà per li sinistri suddetti esarcie, ed uomini in terra non volesse in luogo di essi e di esse, provvederne degli altri, e dell' altre.

Di Conserva. Cap. 283.

SE Patrone di Nave, o di Navilio farà o averà fatto conservaggio con alcuno, o alcuni Patroni di Nave o di Navilj, sia che siano assai, o puochi, o maggiori, o minori, o simili alla sua Nave, o Navilio, tutto quello che nel detto accordo fatto sarà per causa del detto conservaggio, debba essere osservato, e compito, sia che il detto accordo fatto per causa del detto conservaggio fusse scritto o sia che fusse fatto di parola. Imperò sia in questo modo inteso che il detto accordo fatto per causa del detto conservaggio sia, e possa essere in vero messo per testimoni, o per scritto, che fusse fatto per mano di scrivano giurato, o per polizza fatta con volontà delle parti, nella quale polizza debba avere anno, giorno, e ora, e specificato il luoco dove la detta polizza sia stata fatta, e nel fine della detta polizza li sigilli delle parti, le quali il detto conservaggio faranno, o accorderanno, o averanno fatto, se in loco ne saranno. Imperò se le parti sopradette nel luoco dove saranno, quando faranno, o accorderanno il detto conservaggio, e tutto quel che disopra è detto, non potranno fare se non solamente per parole, se quelle saranno concesse per tutte le parti, che il detto conservaggio faranno, o accorderanno, vagliano e debbano avere valore tutto, e in tanto, come se fussino scritte per mano del scrivano giurato, e messe in polizze, o in cartolario di Nave o Navilio, con che per testimoni possano le dette parole accordate in vero essere messe, se alcun contrasto ci intervenisse, e se per aventura alcuna delle dette parti venisse contra li detti patti, o accordo contra alcuni di quelli per causa del detto conservaggio, fatti, o accordati, sia che fussino fatti per scritta, o di parola, siano tenuti di restituire ogni danno e ogni interesso, che quella parte, alla quale saranno rotti li detti patti, ne sostenesse. In questo modo però, che il detto danno, e interesso sia e possa essere in vero messo. Salvo imperò in tutte cose e per tutte ogni giusto impedimento, per il quale il detto accordo o patto per causa del detto conservaggio fatto, o accordato non potrà essere osservato, nè compito, e sotto tale condizione, che il detto impedimento sia e possa essere messo, non potrà quello, o quelli, che il detto impedimento diranno, avere avuto, e in vero mettere non lo potranno, siano tenuti di fare tutto quel, che disopra è detto senza contrasto a quello, o quelli, li quali detto interesso, e danno averanno sostenuto per colpa de' sopradetti. Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

ACcordatisi varj Padroni di Nave di andare in conserva, tutti i patti, che fra loro saranno stabiliti, debbono osservarsi, purchè siano ridotti in iscritto per mano di Scrivano giurato, o in polizza fatta con volontà delle parti, che contenga però anno, giorno, ed ora,

a spe-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Maritim. ca. 45. num. 6. & cap. 80. not. ult.*

e specifichi il luogo, dove sarà stata fatta, e nel fine sia segnata co' sigilli delle parti; ed essendo in luogo, dove non possano far tutto questo, basterà che i patti suddetti sian fatti alla presenza di testimoni, che ne possano all'occasione far fede. Così recedendo qualcheduna delle parti dall'accordato, dovrà restituire all'altra ogni danno o interesse, che proverà d'aver perciò sostenuto. Eccettuato, se si mettesse in chiaro essere quel mancamento provvenuto da forzoso impedimento.

Di Nave comandata per compagno ad alcuno. Cap. 284.

SE elcuni buoni uomini, o alcuni Mercanti everanno fatto parte ad alcuno in alcuna nave o navilio, a quando la detta parte, o parti everanno fatte e compiute, li detti buoni uomini, o Mercaoti comanderanno, o farenno comandita a quelln, col quale loro hanno fatte le dette parti, che nella neve o navilio lui per loro navica, se quello, al quale la detta nave sarà stata comandata, ci everà parte o nò, lui è tenuto di navicare con la detta oave o navilio, e di guadagnare dove, a in tutte parti lui guadagnare ne potrà. Salvo imperò tutto accordo e comandamento che dalli detti buooi uomini, o Mercanti li sarà steto fatto il giorno che la detta nave li comandarono, o di poi: e se il detto, al quale la detta nava sarà stata comandata, guadagnerà, lui è tenuto di rendere e di dare alli detti buooi uomini, o Mercanti tutto il guadagno, che le detta nave o navilio averà fatto. Salvo il diritto, che lui avere ne debba, o evere ne doverà per la parte che lui ci avesse, e se parte alenna non ci averà, o lui ce ne può ritenere tutto quello, che a lui ne appartenga per la sua persona tutto e in tanto, come tocca a Patrone di nave o di navilio: e se il detto Patrone, o comandetario non porterà guadagno, enzi porterà consumamento, li detti buoni uomioi, che la detta nave li comandorno, o li ferono parte e lo ferno Signore del loro, debbano ricever a conto il detto consumamento, se già provare non li potranno, che il detto consuioamento fusse stato per colpa sua. E' da intendere, che lui lo avesse givocato, o rubato, o male procurato, e se questo provato li sarà, il detto Signore comandatario delle detta nave o navilio è tenuto di tutto il detto coosumamento e restituire senza contrasto a cooosceozia, e volontà de' detti buoni uomini che la detta nave comandorono, o li ferono parte: a se la detta colpa provata non li sarè, e lui bene, e sollecito averà fatto tutto quello, che averà possuto, e per colpa di lui non sarà rimasto, che non abbia portato guadagno a quelli, cha la detta nave o navilio li comandorono, o li ferono parte, e il contrario provato non li sarà; tutto li debba essere ricevuto in conto, e se il detto Patrone, o comandatario porterà a se scrivano giurato, se il detto scrivano averà giurato quando ricevè la scrivanie, se non, li detti compagoi lo possono fare giurare e dimandare sotto pena del giuramento, già quelle spese, o consumamento che lui metre a conto, se non in quel modo che lui ha scritto, e messo a conto, e sopra di questo il detto scrivano debba essere creduto, se il contrario provato non li farà: e se il detto contrario provato li serà, il detto scrivano debba avere la pena che è posta nel capitolo già detto di sopra, e il detto Patrone o comandatario della dette nave o navilio è tenuto restituire il detto consumamento a i detti buoni uomini, che la dette nave o navilio li comandorono: se il detto scrivano non ha di che possa restituire, sia che fusse fatto il detto consumamento per colpa del detto scrivano, o per colpa del detto patrone, o comandatario percioche il detto patrone averà portato tal scrivano come disopra è detto; e se il detto contrario e detto scrivano provato non sarà, il detto scrivano non debba sostenere la pena sopradetta, nè il detto Petrone non è tenuto niente restituire a i detti compagni del detto consumamento, se trovato ci sarà, poichè per colpe di loro non sarà intervenuto, e se per venture al detto patrone mancasse il scrivano, o non averà portato scrivano giurato, e il detto patrone scriverà, o farà scriver alcune spese, che lui averà

fatte, se li detti compagni che la dette nave, o navilio li everanno comandata, ln teneranno in sospetto, loro ne possono evere un giuramento, che lui dica se sono vere quelle spese, e che sia in quel modo come lui ha scritto, o fatto scrivere, e come lni le mette e conto, se lui dirà che siano giuste, e vere, per lo giuramento che lui fa, debba essere creduto, se il contrario noo li sarà provato, e se provato li è, debba restituire tutto il detto consumamento, che trovato ci sarà a conscienzia, e volontà de' sopradetti, e se il contrario provato non li potrà esser, lui debba esser creduto, e accettato il detto conto, sia che porti guadagno, o perdita; poiche per colpa di lui non sarà remasto, ed è ragione che come li detti compagni ebbono fede in lui quando li feronn parte nella detta nave o navilio, ragione è, che l'abbino nel rendere de' conti, se il contrario non li potranno provare, come è detto, sia che abbi portato scrivano giurato, o no: non li debba nuocere per la ragione disopra detta. Imperò tuttavia che patrone di nave porti, o possa portare scrivano giurato a se, è assai discarico, che ogni patrnne di oeve o di oevilio lo debba portar, se fare lo può. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando i Partecipi d'una Nave constituiscano un Padrone, sia Partecipe o nò, dee questi navigare colla detta Nave, e proccurar l'utile di quelli, osservando però sempre gli ordini da loro avuti. Facendo alcun guadagno, dee restituirlo a' Partecipi, salva però la mercede, che come a Padrone gli spetta, e la sua porzione, s'egli è anch'esso Partecipe, e facendo qualche perdita, deono a proprio conto riceverla i Partecipi; Quando però non possano provar colpa alcuna nel Padrone, che in tal caso sarà tenuto al rifacimento di tutta la perdita.

Quando poi conduca seco per iscrivano qualcuno, che non sia del numero de' Notai giurati, ponno i Partecipi costrigner costui a giurare d'esercitar fedelmente la sua carica, polchè scrivendo egli al libro della Nave le spese, o le perdite, deve esser creduto, purchè non gli sia provato il contrario, nel qual caso, oltre la pena altrove stabilita, dovrà esso pagare tutte quelle spese, o perdite, che a conto de' Partecipi falsamente avrà scritte, e non avendo di che pagare, sarà per lui tenuto il Padrone.

Non conducendo però seco alcuno Scrivano, sarà sopra tuttociò l'istesso Padrone creduto per suo giuramento; quando non venga provato il contrario.

Se Nave di Mercanzie si riscontrasse con Nave de inimici. Cap. 285.

SE alcuna nave, o navilio di Mercanzia si risconterrà con elcun'eltra nave, o navilio d'inimici, (1) se nella nave, o navilin di sopra detto della Mercanzia everà Mercante o Mercanti, il detto Patrone della nave, o del navilio li debba dimandare già loro se vorranno, o vogliono, che loro affertino, a combattino e piglino quella nave, o navilio d'inimici, e se il detto Mercante, n Mercanti lo conce-deranno tutti, o la maggior parte, il detto Patron delle nave lo può ben far, che per danno, nè sconcio, ehe li detti Mercanti ne sostenghino, il detto patrone della nave o navilio non è tenuto di alcuna menda fare, nè di niente restituire del sopra detto danno, se li Mercanti lo sostenessino, poiche loro lo concessono, e con loro volontà sarà stato fatto. Imperò se il detto patrone della nave, o del navilio farà questo, che disopra è detto senza licenzie, a volontà de' detti Mercanti di tutti, o della maggior parte, se li detti Mercanti ne sostenessino, o evessino a sostenere danno, e interesso alcuno, il detto Patrone della nave, o del navilio è tenuto di tutto il detto danno, che li detti Mercanti ne sostenessino, o aspettassino sostenere, a restituire senza contrasto, se la nave o navilio ne dovesse essere venduta, o li beni tutti del Patrone, se

(1) *Vid. Targ. Ponderaz. maritim. cap. 64. §. a proposito.*

trovati saranno in alcone parti; percioche il detto patrone della nave avera fatto, e cominciato quello, che di sopra è detto senza licenzia de gli detti Mercanti di tutti o della maggior parte; e se per aventura il detto Patrone della nave o del navilio averà questo cominciato con volontà de' detti mercanti, o della maggior parte, per causa del detto guadagno, che fanno, o intenderanno della Nave o Navilio, attenda tutto senza contrasto, e se per ventura infra il detto Patrone della nave o del navilio, e li detti mercanti di tutti, o della maggior parte accordo, nè patto alcuno infra loro fatto non sarà per causa del guadagno, che loro faranno, o aspettaranno fare, e quel guadagno tale, che per tal ragione, come di sopra è detto, sarà stato fatto, o si farà, debba essere partito in questo modo, che il detto Patrone della nave o del navilio con il corpo della nave, o del navilio ne debba avere e ricevere un terzo, e li detti Marcanti con le loro robbe insieme ne debbono ricevere l'altro terzo: a il nochiere, a gli Marinari, e tutti quelli che sono obligati, e ricevono salario della nave, o del navilio l'altro terzo. Imperò debba essere cavato de' detti tre terzi quello di che debbano essere onorati, e migliorati quelli, che della nave o navilio sono obligati: e il detto miglioramento debba essere dato a conoscenzia de detti Mercanti: e del scrivano della nave o navilio, e del nochiere, e di un Marinaro di poppa, e due di prua. Imperò è da intendere che secondo il guadagno assai, o poco si debba essere partito. Imperò sia il detto guadagno assai, o poco, tuttavia ne debba avere il corpo della nave, o del navilio con il detto Patrone insieme il terzo, e il rimanente del detto guadagno debba essere partito per capi a conoscenzia de sopradetti, a se il Patrone della nava, o navilio farà, o comincierà quello che di sopra è detto senza licenzia, e senza volontà de' mercanti, o della maggior parte, se danno alcuno non sosterranno gli detti Mercanti, il detto Patrone della nave o del navilio non è tenuto di dare il terzo, ma è tenuto de dar quello cha gli sarà simile a conoscenzia del nochiere, e del scrivano, e di dui prueri, a questi debbano partire quello che il detto Patrone doverà dare alli detti mercanti secondo la Robba, e secondo il valore, e la bontà che ciascuno de' detti Mercanti averà a se, che assai è simile a ragione che assai ne abbino di quello, cha il detto Patrone della nave o del navilio darà a detti mercanti a conoscenzia de sopradetti: percioche il detto patrone della nave o navilio era tenuto, e saria obligato a' detti mercanti di tutto danno restituire, che loro sostenessero, e aspettassero sostenere, se gli detti Mercanti avuto lo avessino, e se per ventura nella detta nave o navilio Mercante alcuno non ci sarà; se il detto Patrone della nava o navilio vorrà incomenzar a far quello, che di sopra è detto, lui non debba fare, nè può, che non ha potere di fare, e di arrisicare, in questo non bisogna altro dire, che se il Patrone di nave o di navilio arrischiava se bene gli ne pigliasse, saria bontà, a valore suo, se ne remunerasse gli detti Mercanti che la detta robba, o mercanzia averanno nella sua nave o navilio di alcuna cosa. Imperò sarà a sua volontà di volerlo fare, o nò: Ma se il contrario gli intervenisse in questo, che il detto Patrone della nava averà arrisicato, e cominciato, il detto Patrone della nave o navilio, e ancora gli beni di lui sono obligati alli detti Mercanti, se alcun danno riceveranno, o sosterranno, o aspettano sostenero, come che di sopra è detto, percioche nella detta nave non erano i detti Marcanti: ancora per altra ragione, percioche il Patrone della nave o del navilio a tal caso, come di sopra è detto, non ha potere senza licenzia de' detti Mercanti, nè è ragione che ne debbi avere, che assai ha potere nella robba del Mercante ogni Patrona di nave, o di navilio, poi che ha potere in caso di getto, e di naufragio, se già li detti Mercanti non fussino presenti nella nave se caso di getto, o di naufragio ci intervenisse. Imperò se il detto Patrone della nave o navilio potrà mostrare, e in vero mettere quello che di sopra è detto, a per caso di sventura li sarà intervenuto, il caso di sventura è tale che il detto Patrone della nave o del navilio non lo potesse fuggire, ed è da intendere che la detta nave, o navilio d'inimici li venisse di sopra, e che si afferrasse con lui, e se per la ragione di sopra detta i Mercanti danno alcuno sostenenranno, il detto Patrone della oave o del navilio non è tenuto di alcuna menda fare, poiche il detto danno per colpa di lui non sarà intervenuto, sia che gli detti Mercanti siano nella nave, o nò, e per altra ragione che a caso di sventura non può l'uomo niente dire. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

INcontrando un Padrone di Nave mercantile qualche legno nemico, se vorra combatterlo, deve chiederne licenza a' Mercanti, e acconsentendovi questi, o la maggior parte, puo farlo; Riuscendoli poi d'espugnarlo, della preda dovran prima premiarsi quei, che si saranno valorosamente portati nel combattimento, a giudizio de' Mercanti, dello Scrivano, del Nocchiere, e d'un Marinaro di Poppa, e due di Proda, e del rimanente ne deo avere un terzo il Padrone, tanto per se, quanto pel corpo della Nave; un' altro terzo i Mercanti per se parimente, e per le loro robe, e l'altro terzo finalmente dovra ripartirsi tra'l Nocchiero, e i Marinari, e tutti quelli, che in Nave tiran salario. Ma combattendo senza loro licenza dovrà pagar loro ogni danno, che percio ne patissero, essendo per questo obbligata la Nave, oltre a' beni del Padrone. Quando pero non sostergano danno veruno, anzi riuscendo al Padrone di soggiogare il legno nemico, non possono pretendere il terzo della preda, ma solamente quello, che giudicheranno il Nocchiere, Scrivano, e due Prodieri, avuto riguardo al valore da ciascun di loro mostrato nel combattimento.

Se poi non saran Mercanti in Nave, non puo arrischiarsi il Padrone a combattere, e combattendo dovrà loro pagare tutti i danni, che percio sostenessero, non essendo pero tenuto, fatta qualche preda, a darne loro parte veruna, Eccettuato sempre, sianvi Mercanti, o no, s'egli combattesse forzatamente, con essere da' legni nemici senza rimedio di fuga assalito.

Di accordo fatto per comandataria di Nave, Cap. 286.

SE alcun darà in comandita, o averà comandata la sua nave, o navilio ad alcun' altro, se quello, al quale la detta comandita sarà fatta della nave o del navilio, farà con alcuno, o con alcuni, alcun' accordo, o promessa per causa di alcuna cosa che appartenga alla detta oave o navilio, se quello, al quale la detta nave o navilio sarà stato comandato, e il detto accordo, o promessa avarà fatta, se lui non osserverà quello, che accordato e promesso averà ad alcunu, o alcuni, se quelli, alli quali il detto accordo, o promessa fatta sara, ne sostenerà danno alcuno; quello, che la detta nave, o navilio li averà comandato, è tenuto di tutto il danno a restituire se la detta nave, o vavilio ne sapesse essere venduta, con che per colpa di quello, al quale lui averà la detta nave o oavilio comandata, li fusse intervenuto il detto danno. In tantu imperò che il detto accordo, o promessa fusse fatta per causa di conto, che appartenga, o appartenere debba alla nava, o oavilio. Imperò se quellu, che la detta nave o navilio averà comandata, ne sostenerà, o ne averà a sostenere alcun danno per colpa di quello, al quale lui averà comandata la detta nave o navilio, se quello avaise alcuni beni, lui è tenuto di tutto quel danno a restituire, che per colpa di lui avera sostenuto; e se quello, al quale la detta nave, o navilio sarà stata comandata, non avaise di che pagare, a fusse aggiunto, e il danno di sopra detto pagare, nè restituire non potra, lui debba esser messo in potere della giustizia, e starci tanto tempo in quel loco per insino che abbia satisfatto, e pagato tutto il detto danno, o che si sia accordato con quello, che il detto danno averà sostenuto per colpa di lui, e questo disopra detto sia fatto senza fraude, (1)

Impe-

(1) *Vid. Targ. Ponderat. maritim. cap. 10. num. 6. & 9.*

Imperò se quello, al quale alcuno averà comandata la sua nave, o navilio, farà alcun'accordo, o promessa con alcuni, e per colpa di lui non rimarrà, che lui non l'osservai; lui, nè quello, che la detta nave o navilio li averà comandata, non sono tenuti di alcuna menda fare a quelli, alli quali la detta promessa sarà stata fatta, poichè per colpa di lui non rimanerà, nè sarà rimasto che lui non l'abbia osservato, perchè ciascuno si guardi a chi comanderà il suo vascello, e come, e come nò, perciochè danno alcuno non gli possa intervenire. Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

S P I E G A Z I O N E.

Accomandamento alcuno la sua Nave, se l' Accomandatario, per cose appartenenti alla Nave, farà con altri alcun Contratto, o accordo, che poi ricusi di osservare, occorrendo all'altro contraente alcun danno da quella inosservanza procedente però per colpa dell' Accomandatario, ha egli l'azione per farsi reintegrare di quel danno contra l' Accomandante, il quale poi può ripetere dall' Accomandatario ogni danno, e spesa, che per sua colpa patisse, o farlo anche star prigione insinche abbia pagato. Che se l' inosservanza del contratto non procedesse per colpa dell' Accomandatario, nè egli, nè l' Accomandante non sono di alcuna cosa tenuti.

Di Nave pigliata, e recuperata. Cap. 287.

(1) Nave, o navilio, che sarà stato pigliato per suoi inimici, se alcun'altra nave di amici si risconterà con gli detti inimici, che la detta nave, o navilio pigliato averanno, se la detta nave, o navilio, che con li detti inimici, che si risconterrà, torrà, o potrà torre per quale si vuole conto la detta nave, o navilio alli detti inimici, che come disopra è detto pigliata l'averanno: la detta nave, o navilio, e tutto quello, che in quella sarà, debba essere ristorato a quello, o quelli di chi sarà, ed essere debbe, se alcuno vivo ci sarà. Quello imperò dando a quelli, che a gli detti inimici tolta l'averanno beveraggio convenìente, secondo la fatica, che ne averanno avuta, e secondo il danno, che ne averanno sofferto. Imperò sia, e debba essere in questo modo inteso, che se li detti amici l'averanno tolta alli detti inimici dentro la Signoria, e il mare di dove la detta nave, o navilio sarà, o in luoco dove gli detti inimici non le avessino ad se, ciò è da intendere in loco sicuro, loro ne debbono avere come di sopra è detto. Imperò se gli detti amici torranno, o averanno tolta la detta nave, o navilio alli detti inimici in loco, dove loro la tenessino a se, e in luoco sicuro, non ne debba essere dato beveraggio se loro vorranno: anzi debba essere del tutto di loro senza contrasto, che Signoria, nè nessuna altra persona non debbe, nè può per nessuna giusta ragione mettere contrasto. Ancora più se alcuni inimici averanno tolta alcuna nave, o navilio ad alcuno, o alcuni, e se per aventura vederanno, o averanno vista di alcuna nave, o alcun navilio, di che li detti inimici avessino dubbio, o paura, e per il detto dubbio, o paura gli detti inimici, lascieranno la detta nave, o navilio, che loro pigliata averanno, come di sopra è detto, se la detta nave, o navilio, di che gli detti inimici averanno il detto dubbio, o paura, piglieranno, o amaineranno, o se ne porteranno la detta nave, o navilio, che gli detti inimici averanno lasciata per la detta paura, la detta nave, o navilio debba essere restituita a quello di chi sarà, o debba essere, se loro vivi saranno, o alli propinqui di quella senza contrasto. Loro imperò dando a quelli; che la detta nave, o navilio, o la robba, o mercanzia, che nella detta nave o navilio sarà, averanno pigliata, beveraggio ragionevole, come di sopra è detto, se infra loro accordare si potranno, e se infra loro accordare non si potranno: sia messo il contrasto in potere di buoni uomini. Imperò se alcuno, o alcuni lascieranno loro nave o navilj per dubbio, o per paura di suoi inimici, e alcun'altra nave o navilio, si risconterà con la detta nave o navilio che come di sopra è detto, averanno lasciata, e l' amaineranno, e porteranno quello in luoco sicuro: E' da intendere, che quelli, che la detta nave o navilio se ne porteranno, non l'abbino tolta all'inimici, e l' inimici non l'abbino avuta a se, nè appresso di se. E' da intendere che li detti inimici non l'avessino tolta a quello di chi è, e di chi debba essere quella nave, o navilio, e la mercanzia, che dentro è, non debba essere di quello, o di quelli che come di sopra è detto l' averanno trovata, ma secondo uso di mare ne possono dimandare beveraggio ragionevole, e se infra loro accordare non si potranno, sia, e debbe essere messo il contrasto in potere di buoni uomini, perciochè nessuno non debbe fare, nè cercare tanto di danno ad altri, come per ventura fare potria, perciochè nessuno non sà, nè può sapere, nè è certo dove è il suo danno, nè il suo pericolo, perchè ciascuno doveria mettere ogni contrasto che avesse con alcuno a conoscenzia di buoni uomini, e massime sopra tutto per gli casi di sopra detti, o simili di quelli, perciochè Dio nè gli uomini non lo possano riprendere per alcuna ragione. Imperò è da intendere che tutto questo che di sopra è detto che sia, e debba essere fatto senza fraude, perciochè alle volte tale pensa ingannare, a far danno ad altri, che lo fa a se medesimo; perciochè nessun uomo non sà, nè è certo che li ha a intervenire a se medesimo, ne alli suoi, nè che no, perchè nessuno non debba andare a danno; nè inganno, nè a perdizione di altri per alcuna ragione, poichè non sà, dove è il suo. Imperò se alcun sapesse, che alcuna nave o navilio doveva andare, o sarà andata il alcun luoco, dove averà dubbio, o paura di suoi inimici, e quello, o quelli di sopra detti armeranno loro nave o navilio per far danno a detta nave, o navilio, o ad altri, perciochè posano guadagnare il detto beveraggio, o perciochè abbino, o possino avere la detta nave, o navilio, o la Robba che in quella sarà, o l' altra per cagione alcuna: se quelli che come disopra è detto, averanno armato, e sarà provato loro, che loro abbino, o avessino armato, per le ragioni, e condizioni di sopra dette, quello, o quelli tali non debbono avere il detto beveraggio, nella detta nave o navilio, del tutto, nè in parte, nella Robba che nella detta nave sarà, ancora che quelli, di chi è, o debba essere, l'abbino lasciata, e ancora che gli inimici l'avessino tolta. Se imperò i detti, che armato averanno, in vero non potranno mettere, che loro non avessino armato per le cagioni di sopra dette, Imperò se provato sarà che loro avessino armato per fare danno ad alcuno; o ad alcuni, o ad ognuno con chi loro si sconteranno in forma, o maniera di inimici, o come inimici fanno, per quale si vuole ragione, o causa loro alcuna nave, o navilio porteranno, sia che la portino con robba, o senza di robba, o sia che l' abbino tolta a inimici, o trovata come disopra è detto, non debbano avere alcuna cosa, anzi debbe essere ristorata a quello, o a quelli di chi è, o di chi debba essere, e quelli, che in quel modo come disopra è detto averanno armato, debbano essere pigliati, e messi in potere della giustizia, e debba essere fatto di loro, come di rubatori, se quello che disopra è detto provato sarà. Imperò se provato non sarà, che loro avessino armato per la ragione di sopra detta, se loro alcuna nave, o navilio averanno tolta a inimici, o l'averanno trovata, come che di sopra è detto, debbagli essere dato e servato tutto il diritto, che loro avere ne debbano, o avere ne doveranno per alcune delle ragioni di sopra dette. Imperò se dubbio sarà, che loro avessino armato per la cagion di sopra detta, se per ventura sarà caso che gli sopradetti abbino a riprovare le ragioni sopra loro dette, e poste, gli detti, nè alcuno che con loro fusse, nè ancora alcuna persona, che danno, o utile ne aspettasse avere nella ragione e condizione sopra loro detta, e posta, non possa a loro fare testimonio per loro utile per nessuna ragione; ne ancora alcuna persona che fusse avara, o che l'uomo avesse dubbio, che si voltasse per danari. Imperò se per avventura quando li detti inimici averanno pigliato alcuna nave, o navilio, o alcun'altra robba, se gli detti inimici, la detta nave, o navilio, o robba che pigliata averanno, lascieranno, o averanno lasciata per loro vo-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 46. *num.* 4. *& cap.* 47. *num.* 5. *De Casareg. disc.* 24. *numer.* 33.

volontà, e non per paura che avessino, ne abbino avuto di alcuna nave, o navilio, di che loro avessino avuta vista, nè avessino dubbio, ne paura che disopra gli potesse venire, se alcuno, o alcuni la detta nave, o navilio, o robba che gli detti inimici averanno lasciata come disopra e detto troveranno, o averanno trovata, e io luoco sicuro la metterano, o la porteranno, non debba essere loro del tutto, se Signore trovato gli sarà, ma debba essergli dato beveraggio ragionevole a conoscenzia de gli buoni uomini di quel luoco, dove la detta nave, o navilio, o la detta robba sarà stata portata, sotto le ragioni, e condizioni disopra dette. Imperò se alla detta nave, o navilio, o robba insra tempo convenienre Signore uscito, nè venuto non si sarà gli detti, che la detta nave, o oavilio, o la detta robba trovata averanno, debbano avere per loro beveraggio la mità di quello che valerà, e dell'altra mità debba esser fatto come dimostra, e dichiara in un capitolo già disopra detto: e se per avventura gli detti inimici se ne porteranno alcuna nave o navilio, o robba, e gli detti iuimici noo lascieranno la detta nave, o navilio, o robba per loro volontà, anzi la averaono a lasciare per fortuna di mare, o per alcuna nave o navilio di che averanno dubbio, o paura, di quella nave o navilio, o la robba che gli detti inimici come disopra è detto averano avuto a lasciare, debbe essere fatto come di quella, che li inimici averanno lasciata andare per loro autorità, e io quella medesima forma. E tutto questo debba essere fatto senza fraude, e se per avventura li detti ioimici veraono, o staranno in alcun loco, nel quale loro redimeranoo alcuna nave o navilio, o alcuna robba che loro averanno pigliata, se quello, o quelli di chi la detta nave o oavilio, o Robba stata sarà; vorraono riavere detta nave, o navilio, o Robba, quello, o quelli, che redimirà, o riscossa l'averanno sono tenuti di renderla a quello, o quelli di chi stata sarà. Loro imperò dando, e pagando la detta redenzione, o riscatto, e ancora dando a loro guadagno se ricevere ne vorranno; e per avventura quando gli detti inimici averanno pigliata alcuna nave o navilio, o robba, se loro ne faranno, o ne averanno fatto donazione ad alcuno, quella donazioe non vale, nè debba valere per alcuna ragione. Imperò se gli detti inimici la daranno, o renderanno a quelli, di chi stata sarà senza alcuna redenzione, quella donazion tale vale, e debba valere; e in quella donazione tale non ha, nè può avere alcun contrasto: ma se per avventura li detti inimici diranno al detto patrone della nave o navilio, al quale faranno la grazia, in questo modo. Noi ti rendiamo la tua nave o navilio libera, e franca di tutte redenzioni, ma vogliamo avere redenzione della Robba, che nella detta nave, e questa donatione non vale, perciochè gli detti inimici non la tengono in luoco sicuro, che potessino dire, e essere certi che innanzi, che l'avessino in luoco sicuro, oon la potessino avere persa per alcuna ragione, posto che abbioo potere di abbruciarla, o metterla al fondo se loro vorranno. Imperò nave o navilio o Robba, poi che abbruciata, e guasta è, non è buona a nessuno, oè ad alcuno non può fare bene, ne a amici nè inimici, che tanto è persa a lui, come a gli altri, e sia inteso questo, che disopra è detto di nave o navilio tanto della detta Robba, o Mercanzia, come di nave o navilio: e se per avventura la detta robba, che nella nave o navilio sarà, redimeranno li Mercaoti, o li amici di quelli delli detti inimici, il patrone della nave, o gli amici di quello sono tenuti di mettere nella detta redenzione per soldo, e per lira, per tanto, come la nave, o navilio valerà, e questo debba essere fatto senza altro contrasto, e debba essere tutto questo, che disopra è detto, inteso tanto della nave, o navilio, come della Mercanzia, e della mercanaia, come della oave, o oavilio. Impero se li detti inimici teneranno, o averanoo tenuta la detta nave, o navilio in loco sicuro ciò è da intendere, che l'abbino cavata del mare de' suoi inimici, e che loro possino avere ricovero di suoi amici, se quando li detti nemici terranno, o averanno a se, o a suo dominio la detta nave, o navilio, o Robba, che a suoi inimici averanno tolto, come disopra è detto e daranno o faranno donatione, o vendita ad alcuno della detta nave o navilio, o robba vale, e debba valere senza contrasto, che Signoria, nè altra persona non si può mettere contrasto, se già quello, al quale la detta donazione averanno fatto, non vorrà fare alcuna grazia a quello di chi la detta nave o navilio stara sarà, lui lo può fare, se fare vorrà, che in altro modo Signoria nè alcun'altra persona non lo può forzare, oè constringere per alcun'altra giusta ragione, se già quello, di chi la detta nave o navilio, o robba stata sarà frande alcuna per alcuna giusta ragione non potrà, e se la detta fraude io vero messa essere potrà, la detta donaziooe oon debba valere per alcuna ragione, anzi può, e potria essere in tale modo, e condizione la detta fraude, che quello al quale la donazione sarà stata fatta, debba essere pigliato per la Signoria, e debbali essere data pena in beni, e in persona, secondo la condizione: e in caso, che nel detto frodo trovato sarà senza mercede, e in tal caso la detta nave o navilio, o robba debba essere restituita a quello, o a quelli, di chi stata sarà senza contrasto. E se per avventura li detti ioimici faranno o averanoo fatta vendita ad alcuno, o ad alcuni di alcuna nave o navilio, o robba che loro pigliata averanno, la detta vendita vale, e debba valere in questo modo che quelli che la detta nave, o navilio, o robba averanno comprata possano mostrare che la detta veodita sia stata fatta dalli detti inimici in loco sicuro, ciò è che la tenessino in suo dominio: E se per avventura, quelli diranno avere comprata quella robba per giosto caso, o per giusta ragione, e mostrare, nè io vero mettere non potranno, la vendita, che diranno a loro essere fatta, non debbe valere, anzi se oella detta robba nella detta nave o navilio domandatore, o Patrone alcuno uscirà, che io vero mettere potrà la detta nave o navilio essere sua, debbagli essere restituita, in questo modo che il detto contrasto sia messo in potere di buoni uomini, o della Signoria in quel loco, dove sarà fatto, e che sia senza fraude, e se la detta fraude provata sarà, la parte coorra la quale provato sarà, sia, e debba essere tenuta a restituire alla parte, la quale la detta fraude sostenuta averà, tutte le spese, e daono, e interessi. Ancora la parte che nella detta fraude consentirà debba esser messa in potere della Signoria. Imperò se il detto patroo della nave, o uomo per lui riaverà la detta nave, o navilio o robba per quale si vuole conto, che si ricupererà, loro sono tenuò di riconoscere a tutti quelli, che parte si averanoo la parte, che loro in quel tempo si aveaoo, quando li detti inimici la pigliorono. Quelli imperò dando a lui tutto quello, che la loro parte costato averà per soldo e per lira secondo che a ciascun appartenirà. Ma imperò se il Patrone della nave o navilio, riaverà alcuna robba, e farà alcun patto, o alcun accordo, perciochè lui possa riavere la detta nave, o oavilio, o robba con volontà di tutti li compagni, o della maggior parte, il detto Patrone della nave li può forzare, e constringere per la giustizia, se la vorrà, che in tanto li sono tenuti, e obbligati, come se la avessero promesso di fare parte in nave o oavilio che lui volesse fare di nuovo, o che la comprasse di nuovo. Imperò se il detto Patrone della nave o navilio accordo o patto alcuno farà senza di tutti li compagni, o della maggior parte, non li sono tenuti di oienie se loro non vorraonu, nè il detto patrone della nave, o navilio a loro rispondere ne riconoscere delle parti, o dritto che loro si avevano, quando li detti inimici oe li tolsono, salvo di conto, se iosra il detto patrone della nave, o navilio, o robba, e li detti compagni ne avea rimasto per conto delle dette parti, che loro avevano nella detta nave o navilio o robba, quando li detti ioimici ne li tolseoo. Imperò se loro vorranno riavere le dette parti, e il detto Patrone, alcun contrasto si metterà, o vorrà mettere, Signoria lo può e debba constringere, che per alcuna giusta ragione, il detto Patrone della nave, o navilio, o robba non se ne può, oè debba scusare, nè difendere, poichè li detti compagni pageranno o pagare vorranno tutto quello, che a loro toccasse per soldo, e per lira secondo le dette loro parti faranno, che non faria ragione, nè equalità, che alcuno debba o abbi potere di spogliare alcuni del loro per alcuna ragione. Loro imperò facendo quello che fare debbano, nel caso di sopra detto. Imperò debba essere in questo modo inteso:

reso che se il Patrone della nave, o navilio, o robba compsterà, o redimerà, o uomo per lui, la nave, o navilio, o Robba che già era, o fu sua de detti inimici o altri, che detti inimici l' avessino avuta per giusta ragione: se quelli che parte si averanno non vorranno pagar come disopra è detto; il detto patrone che recuperata la averà, o uomo per lui, debba fare intendere a detti compagni una, e piu volte se pagar vorranno: e se li detti compagni pagare non vorranno: lui la debba dare al sensale, se lui vorrà, con consenso della Signoria; e chi più si darà, quello la debba avere: e se per ventura delle parti, che li detti compagni aveano nella detta nave, o navilio, o robba sua sarà trovato piu che costato non averà della detta vendita o redenzione: quello piu debba essere dato, e renduto a ciascuno de' detti compagni, secondo che gli toccasse. In questo modo imperò sia, e debba essere inteso: se il detto patrone per sua grazia fare lo vorrà, che in altro modo non è tenuto, se lui non vorrà: e il detto Patron della nave, o navilio, o robba, o quello che per lui averà comprato o recuperato, ne debba avere avantaggio, che se la possa ritener per tanto come altri dare si vorrà, o si darà: se il detto patron o sensale dare la vorrà, e se per ventura non trovarà tanto della detta nave o navilio, o robba, come di compra, o a redenzione costato averà: se il detto patron, o uomo per lui senza volontà, e consenso de' detti compagni la compterà o la recupererà, li detti compagni non li son tenuti del detto mancamento se vi sarà, se già loro per alcuna grazia fare lo vorranno: e per tanto è ragione che il detto patron, o quel che per lui l' averà comprata o recuperata, ne abbia, e debba avere avantaggio di ritenerla per il prezio che altri dare si vorrà, tutto, e in tanto come ha avantagio del consumamento che è, e debba esser suo. Salvo imperò che alcuni di quelli, che parte si averanno, retenere la vorranno, loro sono tenuti pagare il detto consumamento secondo che a loro spettasse, e tutte le ragioni che disopra sono dette, e tutti li casi, e condizioni di sopra dette siano intese a buona intenzione, che li detti inimici l' avessino tenuto in luoco sicuro, eccetto se la detta redenzione o compra, se senza fraude sarà stata fatta. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

P*Resa che sia una Nave da' nemici, non estratta ancora da' limiti di quel mare, o Paese dove la depredarono, nè l'abbiano essi ancora in luogo sicuro, se altra Nave amica, incontrandosi in essa, la ritorrà in qualche modo a' nemici, la detta Nave liberata, e le mercanzie saranno custodite per quello, o quelli, cui spettano, e a colui che l'avrà ritolta sarà data convenevole ricompensa, e proporzionata al danno, e fatica sofferta. Ma se gli Amici la ritogliessero a' nemici in mare di giurisdizione straniera, o in luogo a' detti nemici sicuro, possono ritenersi il tutto legittimamente.*

Inoltre, se i nemici dopo aver presa una Nave l' abbandonassero per paura d' altra Nave veduta, o per fortuna di mare, e questa pigliasse poi la Nave lasciata da' nemici, dee essere restituita a quelli, a' quali spetta, con che le diano però come sopra un beveraggio, o sia regalo, nel quale non accordandosi tra di loro, si dovrà stare al giudizio di due uomini dabbene. Ma se i liberatori avessero armato a questo effetto, e l' incontro fosse fatto in fraudem per guadagnare il beveraggio, e la ricompensa, o tutta la Nave e le mercanzie, non avranno nè l' uno, nè l' altro. Anzi saranno castigati come ladri, quando non provino altrimenti, e se sarà dubbiosa la loro intenzione, ed abbiano a provare il contrario, niuno di loro, o chi utile ed interesse può averci, non può fare testimonianza.

Se poi i nemici lasceranno la Nave presa, non già per paura, ma di lor volontà, ed alcuni trovandola in luogo sicuro la riporranno, debbe ella darsi a chi spetta, o a loro un regalo come sopra ad arbitrio d' uomini dabbene. Che se fra un termine conveniente non si troverà a chi appartenga, metà di essa sarà de' suddetti ritrovatori, e dell' altra metà si farà secondo quello che si è dichiarato in un Capitolo di sopra. Esclusa però sempre in ogni cosa la fraude.

Chi avrà riscattata qualche robba o Nave da' nemici, dee renderla al primo Padrone mediante il pagamento del riscatto al redimente; e se i nemici la doneranno a qualcheduno, tal donazione non vale, fuorchè donandola al Padrone legittimo, o quando la doneranno, o venderanno, essendone già Padroni assoluti, e trovandosi in luogo sicuro, cioè fuori del mare de' suoi nemici, purchè dal primo Padrone della robba, o Nave non si provi alcuna fraude esservi intervenuta, nel qual caso la detta donazione non vale, e il donatario, secondo la qualità della frode, può esser punito ne' beni, e nella persona, dovendosi il tutto restituire al suo antico Padrone.

Quando la Nave venga riscattata dal Padrone, o da altri per lui, ciascuno de' Partecipi, rientrando nelle sue prime porzioni, dovrà contribuire per soldo e lira a proporzione. E se per redimere la Nave o robba avrà fatto il Padrone qualche patto, ed accordo col consenso di tutti i Compagni, o la maggior parte di essi, ei può costrignere all' adempimento: Che se lo fa senza loro saputa, essi non sono tenuti a concorrere, nè il Padrone a riconoscerli per le porzioni, che aveano nella Nave prima che fosse presa, salvo altri conti antecedenti fra loro. Ma quando vogliano rientrare nelle loro prime parti, il Padrone non glielo può contrastare, mediante però il pagamento di quello, che loro spetta, a soldo, e lira.

Richiesti però che saranno stati i Compagni dal Padrone una, o più volte, se vogliono partecipare, quando non vogliano, può fare incantare la Nave, con esser esso preferito, a colui, che l' averà riscattata. Se ne troverà più di quello, che importi la spesa del riscatto, o compera fattane da' nemici, egli potrà ritenerselo, se meno, quando la compera o redenzione suddetta sia stata fatta senza il consenso de' Compagni, essi non sono obbligati a risarcirnelo, eccettuati quelli, che vorranno ritenere nella Nave la porzione, che già vi aveano.

Di Carico di legname.
Cap. 288.

SE alcuna nave, o navilio caricherà, o averà caricato in alcun loco di legname, per portare in alcun altro loco; se infra il patrone della nave o navilio, e li mercanti, di chi il legname sarà: prezio alcuno di nolo infra loro non averà del detto legname: il detto patrone della nave o navilio può pigliare la metà del detto legname, se lui vorrà per il suo nolo, che mercante, nè alcun' altra persona, nè ancora Signoria non lo può vietare per alcuna ragione: perciochè in questo modo è; e fu stabilito, e ordinato, ed è uso, e costume dal cominciamento che li antichi cominciorono andare per il mondo, e stabilirono, e ordinorono come disopra è detto, e in questo modo debba essere seguito, come ab antiquo fu ordinato; e non in altro modo per alcuna ragione. Salvo imperò che se li detti Mercanti di chi il detto legname sarà, diranno, o averanno detto al detto patron della nave, o navilio innanzi che il detto legname caricassino, che loro volevano far prezio del nolo per il detto legname; e se il detto patrone della nave, o navilio dirà, o averà detto alli detti Mercanti, che non bisogna far prezio di nolo per il detto legname, che lui ne farà tutto quello che loro vorranno, e se li detti mercanti caricheranno sopra le parole, e condizione, che il detto patrone della nave averà dette, li detti mercanti non sono tenuti di dare la metà del legname, poi che loro sopra le parole, e condizioni disopra dette caricarono; nè il patrone della nave non può, nè debbe niente dimandare per le condizioni disopra dette, che saranno state accordate. Imperò li detti mercanti sono tenuti di dare nolo convenevole al detto Patron della nave, o navilio del detto legname secondo che noli si daranno in quel loco, dove saranno, o secondo che col detto Patrone accordare si potranno; e se per ventura gli detti mercanti, col detto Patrone della nave, o navilio accordare non si potranno del detto nolo debba essere messo in potere di buoni uomini: e quello che loro ne diranno, quello ne debba esser seguito, e altro nò. Salvo però, che li detti mercanti possino, o potessino in vero mettere le dette parole o condizioni disopra dette; che con il Patrone della nave furono accordate per scritto o per testimonj, e se in vero

mettere

mettere non potranno, li detti mercanti sono tenuti di dare la mità del legname per il nolo. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE tra il Padrone di Nave, che avrà caricato del legname, e i Mercanti non si sarà fatto accordo, o stabilito prezzo alcuno di nolo, il Padrone in luogo di esso può ritenersi la metà del legname. Ma quando i Mercanti provar potessero per polizza, o per testimonj, che se ne fosse parlato in genere senza stabilirsene il quanto, allora non sono essi obbligati, che a pagargli un nolo convenivente ad arbitrio d' uomini dabbene, qualora il Padrone, e i Mercanti non si potessero tra di loro accordare.

Di promessa, o Accordo. Cap. 289.

SE alcuna promessa sarà stata fatta infra alcuni per quale si vuole ragione, che con la detta promessa sia stata fatta a buona intenzione debba essere osservata, e tenuta infra quelli, li quali sarà stata fatta in loco convenevole, e se la detta promessa sarà stata fatta in luoco convenevole, e con giusta ragione, e con buona intenzione debba essere osservata, e tenuta infra quelli li quali fatta sarà, se per avventurà alcuno di quelli, infra li quali la detta promessa sarà stata fatta, non osserverà la detta promessa: e quello o quelli alli quali la detta promessa osservata o attesa non sarà, ne sostenerà alcun danno, quello, che la detta promessa osservata non ha, è tenuto del tutto restituire senza contrasto. Salvo imperò che quello che detta promessa non averà attenuta, nè osservata, non li avesse tolto, o vietato alcun giusto impedimento, il quale se in vero messo esser potrà, quello, al quale il detto impedimento giusto intervenuto sarà; per il quale averà avuto a rompere la detta promessa non sia tenuto di menda fare a quelli, alli quali lui la detta promessa a avuto rompere per causa del detto impedimento se per avventura il detto impedimento invero mettere non potrà, è tenuto di restituire come disopra è detto. Ma imperò se quello averà avuto a rompere, non averà osservata la detta promessa a quellò, o a quelli alli quali fatta l' averà per colpa, e pigrizia loro, se lui la detta colpa in vero mettere potrà, e per la detta colpa alcuno danno sostenuto averà, quello, o quelli, contra li quali la detta colpa provata sarà sono tenuti del tutto restituire senza contrasto: e tutto questo che disopra è detto debba essere fatto senza fraude. Salvo imperò ogni giusto impedimento a ciascuna delle parti. E per tali ragioni fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUalunque promessa fatta da chicchessia con giusta ragione, dovrà essere osservata, quando giusto impedimento di rompería non intervenga, o tale impedimento si possa provare; altrimenti l' inosservante sarà tenuto a rifar tutti i danni. Ma se il Promettente avrà avuto a rompere la promessa per colpa di que' medesimi, a' quali avea promesso, e potrà provare tal colpa, tutto il danno a lui provenutone dovran eglino risarcire. Il tutto però s' intenda fatto senza alcuna frande.

Di mercanzia falsa. Cap. 290.

SE alcun mercante venderà o averà venduto ad alcun altro mercante, alcuna mercanzia in questo modo, che se il detto mercante, che la detta robba o mercanzia comprerà, non la vederà nè l'averà vista, o non la vorrà vedere, anzi se ne fiderà nella fede del mercante, che la detta vendita gli farà, o li averà fatta, che dirà o farà intendere al detto mercante, al quale lui vende la sua robba o mercanzia, che gli la vende per buona, e per fina, se il detto mercante, che la detta robba comprerà, o averà comprata, l'averà ricevuta sopra la condizione disopra detta, se la detta robba o Mercanzia non sarà tanto buona, e fina come quello, che venduta gli averà, li dava ad intendere, anzi sarà trovata cattiva, e falsa in qualche luoco, dove quello la detta robba o mercanzia porterà, o farà portare, se sarà trovato come disopra è detto, il detto mercante, che la detta mercanzia averà venduta sotto la condizione disopra detta, è tenuto di rendere, e di dare a quel mercante, che la detta robba averà da lui comprata, tutto, e tanto come altre robbe simili di quella o di simile natura di quella, che lui venduta averà, valeva in quel luoco, dove detto mercante la portò, e ancora li è tenuto, che se per causa della falsità danno, o spesa ne averà sostenuta alcuna, del tutto restituire, e rendere senza contrasto. Ancora li è tenuto che se il detto mercante, che la detta robba averà comprata, riceverà alcun mancamento, che lui non potrà avere, nè riscuotere li suoi danari per causa della falsità di sopra detta, il detto mercante, che la detta robba averà venduta, sotto la condizione detta, li è tenuto di dar per soldo, e per lira per causa della detta falsità, perciochè lui non averà potuto riavere gli danari tutto, e in tanto, come lui dirà per suo giuramento che averà guadagnato, se gli danari potesse avere avuti, secondo il prezzio che lui averà venduta la detta robba se la detta falsità non si fusse stata trovata, e tutto questo disopra detto, che sia e debba essere senza fraude. Imperò se quello, che la detta robba venderà o averà venduta, dirà a quel che la detta Robba comprerà che lui gli la vende per tale come è, e che la veda o che la faccia vedere, e se gli piace che la pigli, se non che la lasci stare: se quello che la detta robba comprerà sia che la veda o la faccia vedere, o nò, se lui la riceverà, sia che lui si guadagni, o perda, in questo modo non gli è tenuto, se non vorrà, poichè la detta vendita sarà fatta, come disopra è detto. Imperò se bisogno sarà che la detta condizione in vero possi esser messa. E per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando il Compratore avrà comprata la robba sulla fede del Venditore, che per buona, e mercantile gliela vende, senza pigliarsene altra cognizione, se tale non sarà poi ritrovata, dee il Venditore dargliene altrettanta buona della simile qualità, e al prezzo, che valeva nel luogo, dove detta mercanzia sarà stata portata; o dee pur risarcirlo di tutto il danno, che per la falsità gliene sarà risultato, standosi al giuramento del medesimo Compratore. Ma se gli sarà stata venduta tale quale ella è, o se ne prenda il Compratore cognizione, o no, il Venditore a nulla è tenuto. Tuttavia bisognando, dovrà provarsi detta convenzione.

Di errore di conto allegato per compagni contra gli heredi del patrone. Cap. 291.

SE alcun Patrone di nave, o di navilio averà reso conto, o il scrivano per lui a tutti gli suoi compagni, o la maggior parte del guadagno che lui fatto averà, o del consummamento, se intervenuto si sarà, o da qualunque cosa che il detto Patrone della nave o navilio sia o debba essere tenuto di rendere conto a detti compagni, o la maggior parte riceveranno, o intenderanno il detto conto, e terransi per pagati, se il detto patron della nave, o navilio viverà assai tempo, o poco dipoi, e stando con li detti compagni insieme in un luoco, o nò, e navicherà a ciascuno viaggio o alcuni lui verrà in quel loco, dove saranno li detti compagni alcuni, o per avventura quando il detto conto averà renduto a capo di tempo o incontinente, il detto patrone della nave, a navilio andarà a viaggio, e per volontà di Dio andando al viaggio, lui morirà, e quando la detta nave, o navilio sarà venuto del detto viaggio, dove il detto patron sarà morto, li detti compagni tutti o in parte diranno che loro trovano o hanno trovato alcun errore o fallo nel conto che lui renduto aveva, a li detti compagni tutti o parte faranno, o faranno fare domanda del detto errore alli beni del detto defunto, o a suoi eredi, o a quelli che teniranno li beni di quello, se lo detto defunto averà fatto testamento, dipoi che il detto conto ebbe reso alli compagni, se nel detto testamento sarà trovato che il detto morto abbia conosciuto il detto errore o averà riconosciuto alcun torto, che lui tenesse a detti compagni, il detto errore, e torto debba essere restituito a detti compagni

---

(1) V. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 83. *not.* 4. & *cap.* 95. *in princ.*

pagati senza contrasto, se tutti li beni del detto defunto ne sapessino esser venduti, che erede ne altra persona non può per niente contrastare. Salvo li marinari, se del loro salario non saranno stati pagati, se per avventura il detto defunto averà fatto testamento, come disopra è detto, e non averà riconosciuto l'errore, li detti eredi non sono tenuti di niente a detti compagni di menda fare, salvo che se nel cartolario dove il detto defunto rese conto, quando vivo era a detti compagni, sarà trovato il detto errore, e che il detto cartolario fusse quello, per quello, e non altro, e ancora il scrivano che il detto cartolario scrisse, che sia presente se vivo sarà, per vedere il detto errore se sarà vero, o nò, e nessun'altro scritto non sia, nè debba essere creduto, salvo che se il detto cartolario, dove il detto defunto rese conto quando vivo era a detti compagni, non fusse trovato, se li detti compagni potranno mostrare copia del detto cartolario, che fusse copiato da quel scrivano medesimo, e non altro se vivo era o vivo sarà, se gli detti compagni questo disopra detto in vero mettere potranno, e se nella detta copia, il detto errore trovato sarà: li beni del detto defunto, e gli eredi sono tenuti di tanto, come li detti beni basteranno di restituire alli detti compagni il detto errore, se trovato si sarà, a se per avventura il detto defunto non averà fatto testamento dipoi che il detto conto rese, se il detto cartolario o copia trovato sarà, e il detto errore trovato sarà, debba essere restituito come disopra è detto, e se non avesse fatto testamento e nel cartolario non si trovasse, si è assai fatica, e contrasto. Imperò il contrasto debba essere messo in potere di uomini, che tenghino cura di anime, e debba essere ricercato se il detto defunto avesse confessore in quel loco, con il quale lui si confessasse, o si fusse confessato. e se trovato sarà debbe essere messo in potere del detto Confessore il detto contrasto, e se per avventura Confessore trovato non si sarà, il contrasto debba essere messo in potere d'uomini che temino Dio, e che siano religiosi, e uomini onesti, e di buona fama, e quando li detti buoni uomini averanno ricevuto il contrasto in lor potere, loro debbono avere tutti li detti compagni, e debbano avere da clascuo di loro un giuramento che dichino il vero del detto errore già come è, e come nò, e come è intervenuto il detto errore, e li detti buoni uomini debbano guardare la fama, e condizione de' detti compagni. Imperò li detti buoni uomini non debbano creder alli detti compagni anzi gli detti compagni debbano dare testimonj sopra il detto contrasto che siano fuora di sospetto, e che non espettino avere danno, nè utile del detto contrasto, perchè secondo ragione nessun'uomo può fare, nè debbe far testimonio a nessun contrasto, che n'aspettasse danno, ne utile avere per nessuna ragione, se già le parti non si accordassino, e quale si vuole cosa che li detti buoni uomini diranno o prounzieranno sopra il contrasto, quello ne debba essere seguito altro nò. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Contuttochè il conto, reso dal Padron della Nave, del guadagno, della perdita, e di ogni altra cosa, venga accettato da' Mercanti, o maggior parte di essi, se dopo la morte del detto Padrone sarà in esso da' Mercanti allegato errore, e nel suo testamento sarà stato il detto errore da lui riconosciuto, gli eredi, e possessori saran tenuti a tuttociò, di che si troverà il morto essere debitore. E benchè bisognasse vendere tutti i beni del detto Defunto, niuno può contradire, salvo i Marinari, se non saranno stati pagati del lor salario.

Ma se il Padrone suddetto non avrà fatto testamento, o nel testamento non avrà fatto menzione d'errore, gli eredi non sono tenuti, che nel caso, che si trovasse l'errore del Cartolario, o in una copia di esso scritta di mano dello stesso Scrivano. E quando il detto errore non apparisse nè dal testamento, nè dal Cartolario, si dee rimettere la differenza in mano del Confessore del morto, o di altri Religiosi, avanti il quale debbono i Mercanti giurare di dover dire il vero, e produrre testimonj non sospetti.

Di nave che mancherà di esarcia dapoi che averà caricato. Cap. 292.

(1) SE alcun Patrone di nave o navilio che averà caricato in alcun loco, e averà caricato alcuna robba di mercanti, se il patrone della detta nave o navilio in quello loco medesimo dove averà caricato o in altro loco caverà o farà cavare vele, o anchora, o alcuna altra exarcia, per quale si vuole ragione innanzi che la detta nave o navilio sia discaricata, e la detta nave o navilio verrà, o sostenerà alcun danno o perdita o consumamento, se al detto Patrone provato sarà che per colpa di lui o della exarcia che cavata ne averà, sarà intervenuto il detto danno, il detto Patrone è tenuto di tutto lo detto dano mendare, e restituire senza contrasto, e se al detto Patrone trovati non saranno alcuni beni, nè averà di che possa pagare, e restituire il detto danno alli detti mercanti, se è giunto, debba essere pigliato, e messo in poter della giustizia come a comandatario, perchè ogni patrone di nave o navilio è, e debbe esser detto e ricevuto per mercante, e per comandatario, e in tutte le facende che lui averà a fare con mercanti per conto della sua nave o navilio, e questo per molte cagioni, le quali non bisogna dire. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

DA che il Padrone avrà caricato non può più dalla Nave levar esarcia veruna, e sua attrezzi, poichè se le seguisse qualche sinistro, e si provasse essere succeduto, per aver egli levato alcuna di detto esarcia, è tenuto a risarcire il danno, e può essere carcerato.

Come debbe pagar nolo in caso di Getto,
Cap. 293.

(2) COme la opinion di molti sia in molti modi del nolo, come debbe pagar in caso di gietto, e come nò: opinione è di alcuni di tutto il nolo, ch'il patron della nave, o navilio riceverà da mercanti, che se la nave o navilio averà gettato in quel viaggio, che per tutto quel nolo debba pagare il Patrone della nave o navilio in quel getto. Ancora è opinione d'altri, che se il Patrone della nave o navilio riceve nolo tanto della Robba gettata, come della ristorata, che debbe pagare nel getto solamente per quel nolo, che lui riceve della Robba gettata. Ancora è opinione di alcuni altri, che se il Patrone della nave o navilio non riceve nolo della Robba gettata, che lui non debba pagare di quel nolo che ricevuto averà nel getto, e ciascuno de' Mercanti o altre persone, che le dette opinioni hanno, o se le pensano avere, e dire a buona intenzione, e quella gli debba essere ricevuta. E per ciò gli antichi antecessori nostri, che in prima andorono per il mondo in diversi luochi e parti, loro vedendo, e intendendo le opinioni disopra dette, ebbono consiglio infra loro, come loro potriano torre, e rimovere le dette opinioni, e questo per levare gli contrasti, e fatiche, che possono essere, e intervenire infra gli patroni delle navi, e navilj, e gli mercanti, e ancora con altre persone, che con loro avessino a fare per alcun conto, perciò loro non piangendo le loro fatiche, non lo gettarono a pigrizia per avere merito di Dio, e amore, e grazia delle persone, a per levare gli contrasti, e le opinioni disopra dette, dichiararono, e pronunciarono in questo modo; Che ogni nolo che promesso sarà di dare per mercanti o per altre Persone al Patrone della nave, o navilio, o altro legno, che li debba essere dato, e pagato senza contrasto. Secondo imperò gli accordi, e parti; che saranno fatti, e accordati infra li mercanti, e tutte altre persone con gli patroni di nave o navilj, e gli patroni delle nave, o navilj sono tenuti di pagare in caso di getto per tutto e tanto, come gli avanzasse di nolo, che loro ricevuto averanno delli detti mercanti, e di altre persone per il detto viaggio. Imperò è da intendere che gli patroni delle navi o navilj debbono abbattere, e cavar da' detti noli il salario delli marinari, e la vettovaglia, e tutte le spese che avessero fatte per il detto viaggio, che giuste siano, e di tutto questo disopra detto debbano contare gli patroni delle navi, o navilj, o uomo per loro con gli mercanti, e con chi loro vorranno, e se lo vorranno lasciare in loro fede, questo sia in volontà degli mercanti; e per tanto gli patroni delle navi, e navilj sono tenuti di mettere, e pagare in getto per tutto quello, che netto gli avanzasse del nolo, che loro ricevuto averanno da detti mercanti per il detto viaggio, dove il detto getto sarà stato fatto per soldo, e per lira, come sarà la robba ristorata alla gettata: e se per avventura si averà alcuni de mercanti

e tut-

(1) Vid. *Targ. Pondet. marit. cap. 44. num. 4. & capit. 90. §. 1. & de Vicq. ad Weitson de Avariis verb. determinaris nota.*

(2) *Vid. Targ. Ponderat. maritim. cap. 58. in princip. De Vicq. ad Weitson de Avariis verb. in magistri arbitrio.*

o tutti, che diranno, che il patrone della nave o del navilio, o altro legno, metta, e paghi nel detto getto per il ritorno che lui averà, ciò è sapere del nolo, che il detto Patrone averà di altri mercanti, o di quelli medesimi, se con lui se ne ritorneranno, gli Patroni delle navi, o navilj non ne sono tenuti per nessuna ragione, poichè lo getto sarà già contato dell'altro viaggio: e perciochè la Robba, che la nave o navilio porta al ritorno del viaggio, non è quella, nè di quelli mercanti, nè è obligata a quella, nè è ragione che sia, nè debba essere per alcuna ragione: e perciò per le ragioni di sopra dette, e ancora per molte altre non è tenuto nel getto che fatto sarà, nel primo viaggio del nolo, che averà del ritorno. E per le ragioni contenute fu fatto questo capitolo, non contrastando alcune ragioni in alcuni altri capitoli contenute.

SPIEGAZIONE.

Dopo aver questo Capitolo riferite varie opinioni nel caso, che fosse seguito getto di roba, se il Padrone debba restituire a' Mercanti il nolo ricevuto per le medesime robe gettate, stabilisce finalmente, e dichiara come in appresso.

Primieramente costituisce la regola, che il nolo promesso dee esser pagato senza contrasto, secondo i patti, ed accordo. Indi venendo al caso di sopra controverso dispone, che il Padrone, il quale avrà ricevuto già il nolo da' Mercanti, in caso di getto delle loro mercanzie, sia tenuto a mettere in contributo per causa del getto solamente quel tanto del nolo ricevuto che gli avanzerà, dedotte le spese, cioè salario de' Marinari, consumamento di vettovaglie, e altre spese, che avrà fatte giuste e ragionevoli nel viaggio, intorno alle quali potranno starsene alla sua fede, se vorranno, gli stessi Mercanti. Il tutto sempre pro rata, come si farà tra la roba gettata, e salvata. E se alcun de' Mercanti pretendesse, che il Padrone dovesse pagare, e mettere in contributo pel detto getto d'andata, il nolo fatto nel ritorno delle mercanzie d'altri Mercanti, o de' medesimi, non è tenuto.

Del patrone, o de marinari che non vorranno andare in viaggio. Cap. 294.

SE alcun Patron di nave, o di navilio, o di legno sarà o averà fatto convenzione con gli marinari, per andare in alcun viaggio, il quale viaggio, infra loro sarà dichiarato, e certificato, quando s'accordarono, gli marinari sono obligati andare e seguire il detto viaggio, secondo la forma e maniera dell'accordo col Signor della nave o navilio, o altro legno, se già gli marinari non si volessero partir dell'accordo, e non andar in viaggio per alcune ragioni, già di sopra dette nel cap. dove si parla delle condizioni. E questo che è detto, si debba fare senza fraude, o inganno; e se accadesse, quando che il Patrone del vaso sarà accordato con gli marinari, e il medesimo vorrà restare, o non andare al detto viaggio, e solamente per sua volontà, che così gli piace, e non per altra cagione, per la qual possa ragionevolmente escusarsi dal detto viaggio, ma perchè gli piace così, che il detto viaggio, dove il detto Signore averà noleggiata la nave o navilio, o altro legno, e che sarà accordato con gli detti marinari sarà periglioso, e di danno, e il detto Signore non vorrà andare nel detto viaggio, si come è detto; in tal caso essi possono, se così pare a loro restare, e non andare in quel viaggio, ma se il detto Patrone per alcuna giusta, e lecita causa, che aspettarà nel detto accordo, vorrà rimanere, allora può: a gli marinari non possono escusarsi, ma se il Patron rimanerà o vorrà rimanere, o per giusta, o per ingiusta causa, e gli marinari vorranno andare al detto loro viaggio, il Patron è obligato dare, e sostentare il legno nel viaggio, mettendovi per Patrone in suo luogo uomo sufficiente, il quale sia tenuto di satisfare a marinari tutto quello, che nel viaggio s'è speso, e quanto fu tra loro, e il patrone accordato. E il detto impedimento si deve fare manifesto in præsenzia de i marinari, e di esso patrone della nave, o del navilio, o altro legno; d'altro modo i marinari non possono niente, ma sono obligati esser ubidienti, e compire tutti i comandamenti giusti di quello, che per patrone gli sarà concesso, e dato, e accordarsi così lui fidelmente servendolo, come averiano fatto al detto patrone. E se il patrone comandarà alli marinari in questa forma, io comando a N. la mia nave o altro vasello, e esso vi dò patrone al quale ubbidirete, e conoscerete come a me nel detto viaggio, se il detto patrone dirà le sopradette parole a gli marinari senza veruna contradizione, e si partirà da detti marinari, e gli marinari da lui con questa obbligazione, e convenzione che con lui avessino, i detti marinari restano ubbligati al sustituito a stare quanto erano obbligati con il vero patrone: ma non volendo i detti marinari poi osservare al detto patrone sostituto; quanto fu accordato, e convenuto col detto primo patrone nel viaggio, il patrone o il suo sostituto possono striogere i detti marinari alla osservazione dell'accordo, secondo che a loro parerà, e se per caso gli detti marinari osservaranno, e compiranno tutto quello, che nel detto accordo fu convenuto a colui che gli sarà stato assignato per patrone per il detto viaggio, se stando nella detta nave o navilio, o altro legno, il sostituto farà con gli marinari alcun contratto, per cambiamento di viaggio, o per alcun'altra cagione, e se fra loro, e quello a cui sarà comendata la nave o navilio, o altro legno per causa del detto contrasto nuovo, nascerà nissuna questione, o domanda, e già se sarà il patrone principale della nave o navilio, o altro legno, spogliato del dominio, e messo in possessione del legno il detto sostituto, il primo patrone non può domandare in suo proprio nome o particolare autorità in modo alcuno a marinari per causa del detto nuovo contratto, nè marinari sono ubbligati a rispondere al patrone, nè ubbidirgli, nè il sostituto può domandare per causa di questo nuovo contratto in nome del patrone maggior, ma nel suo proprio, e così facendo come è detto, e gli marinari gli sono ubbligao a rispondere, e ubbidirgli circa questo nuovo contratto; e se il detto sostituto farà cosa alcuna in detrimento della nave, per qual si voglia causa, il patrone maggiore della nave, o navilio, o altro legno debba esser da lui riffatto quanto per parere di uomini esperti sarà giudicato, nè possa questo sostituito muovere contrasto con ragione alcuna apparendo in vero il consumamento, e possa domandargli il suo danno senza rispetto alcuno. Della qual cosa non accade altro dire, nè ricapitolare, perchè ognuno sa troppo bene quello che si ha da fare, e del suo proprio: e che nò, e per le ragioni di sopra dette fu fatto il presente capitolo.

SPIEGAZIONE.

I Marinari, che avranno convenuto col Padrone di Nave di andare a viaggio certo, e dichiarato, quando si accordarono, sono obbligati d'andarvi, secondo i patti, o l'accordo fatto, quando però veramente non avessero, per non farlo, le ragioni addotte già nel sopradetto Capitolo delle condizioni.

E se il patrone della Nave non vorrà andare, senza apportare alcuna ragione, o scusa legittima, o per paura del viaggio pericoloso, o di proprio pregiudizio, i Marinari potranno rimanersi, o scusarsi ancor essi da tal viaggio. Ma se il Padrone per alcuna giusta, e lecita causa che avrà significata nell'accordo fatto co' Marinari, vorrà esimersene, allora potrà farlo liberamente, nè i Marinari potranno ricusare di far detto viaggio. Quando però i Marinari vogliano, e persistano di fare il viaggio accordato, qualunque causa apporti il Padrone, o giusta, o ingiusta che sia, per non andare, egli è tenuto dar loro un uomo sufficiente per Padrone in sua vece, il quale sarà obbligato di mantenere ad essi tutto quello, che sarà loro stato promesso.

L'elezione di questo tal sostituto dovrà farsi espressamente alla presenza de' Marinari, i quali perciò saranno obbligati ad ubbidirlo in tutto, e per tutto, come erano obbligati ed accordati a fare collo stesso Padrone sostituente, e vi possono essere astretti tanto dall'uno, quanto dall'altro Padrone. Che se poi il sostituto, posto già in possesso della Nave farà co' Marinari alcun contratto, o nascerà fra loro qualche differenza, il Padron principale spogliato già del comando, non può dimandare in modo alcuno a suo proprio nome, o particolare autorità a' Marinari l'osservanza di tal contratto, ed essi non sono obbligati a mantenergliela, o ad obbedirlo; nè il sostituto può pretenderla per causa di questo nuovo contratto in nome del Padrone maggiore, o sostituente, ma bensì in suo proprio, e i Marinari sono tenuti a lui solo per questo stesso nuovo contratto.

Ma se il detto sostituto farà cosa alcuna in detrimento della Nave per qualsivoglia causa, il Padrone principale dee rifare senza contasto veruno, a giudizio d'uomini periti, il suddetto danno, quando esso veramente si provi.

INDICE

Di alcuni termini di navigazione men noti, sparsi per entro al Consolato, e in esso spiegati.

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

INDICE DEL CONSOLATO DEL MARE.

A

Con-

Contribuzione.

Corradi di Nave.
Vedi Esarcia.

Corsari.
Vedi ancora Nemici.

Creditori della Nave.
Vedi ancora Nave.

D

Danno.

Gemi-

Non

Quan-

NAVICELLAJO.
Vedi BARCHIERE.

NEMICI.
Vedi ancora SINISTRO.

NOCHIARO.

P

Padrone della Nave.

Nè

che

PARTECIPI.

PARTITO.

PASSEGGIERE, o sia PELLEGRINO.

PENE.

Se

P o r t o.

P r e d a.

P r i n c i p e.

P r o m e s s a.

R

R a p p r e s a g l i a.

Ritrovamento di Roba.

R o b a.

S

S a l a r i o.

Scaricare, Caricare.

Scrivano.

Accor-